UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

DIPARTIMENTO JONICO IN
"SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO: SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE"

Dottorato di ricerca in Diritti, Economie e Culture del Mediterraneo
Ciclo XXXVII

TESI DI DOTTORATO
IN
STORIA DEL DIRITTO ITALIANO
(GIUR-16/A)

MASSIMAZIONE DELLE SENTENZE E FUNZIONE "NOMOFILATTICA" DELLA CASSAZIONE NAPOLETANA (1808-1861)

COORDINATORE DOTTORATO:
Chiar.mo Prof. Pietro Alexander RENZULLI

RELATORI:
Chiar.mo Prof. Paolo PARDOLESI
Chiar.mo Prof. Stefano VINCI

DOTTORANDO:
Dott. Francesco GUASTAMACCHIA

ANNO ACCADEMICO 2023/2024

INDICE

ABSTRACT 3

INTRODUZIONE

1. Premesse 5
2. La storiografia giuridica e la giurisprudenza: stato dell'arte 6
3. Orientamento metodologico 10

CAPITOLO I

PER UNA STORIA DELLE RACCOLTE DI GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE NAPOLETANA

1. Definizione dell'oggetto 13
2. Una panoramica sulle raccolte di giurisprudenza in età moderna 13
3. L'avvento del nuovo regime 20
4. L'influenza della cultura francese sulle raccolte di giurisprudenza 23
5. Il ruolo della Cassazione napoletana 28
6.1. Le raccolte nel periodo della *Cassazione politica* 33
6.2. Il *Quinquennio aureo* (1815-1820) 39
7.1. Il periodo del *Laissez faire* (1821-1830) 43
7.2. La graduale rinascita della Corte Suprema di Giustizia (1830-1848) 54
8. Le raccolte nel periodo della *Cassazione nazionale* (1849-1861) 61

CAPITOLO II

LE DECISIONI CIVILI E CRIMINALI NEL *SUPPLIMENTO ALLA COLLEZIONE DELLE LEGGI*

1. La riforma giudiziaria del 1817 65
2. Il *Decreto n. 858 del 25 agosto 1817* 76
3.1. Il *Supplimento alla collezione delle leggi* 79
3.2. Un'insolita premessa 83

4. La *Serie delle decisioni civili* 86
5.1. La *Serie delle decisioni criminali* 98
5.2. La politica sottesa 103
5.3. I due volumi 111
5.4. Le Massime 122
6. Il *Supplimento* e i moti del 1820-21 131

CAPITOLO III

NICCOLA NICOLINI E LE *QUESTIONI DI DIRITTO*

1. Niccola Nicolini, dalle lodi in vita al lento oblio della storiografia 134
2. Nicolini, una vita al servizio della Cassazione 157
3.1 *Le Quistioni di dritto* 174
3.2. I sei volumi 180

CAPITOLO IV

LA *GIURISPRUDENZA CIVILE* DI FERDINANDO ALBISINNI E L'UNITÀ D'ITALIA

1. Un'autentica giurisprudenza nazionale 204
2. La *Giurisprudenza civile* 208
3. Finalità e sistematica dell'opera 212
4. La Cassazione napoletana e l'Unità d'Italia nel prospetto di Luigi Capuano 221
5. Annessi ma non sottomessi 228

INDICE CRONOLOGICO DELLE RACCOLTE DI GIURISPRUDENZA. NAPOLI 1809-1861 242
RISORSE ARCHIVISTICHE 273
RISORSE BIBLIOGRAFICHE 274

ABSTRACT

Dopo aver effettuato una ricognizione storiografica concernente le raccolte di sentenze e di massime giurisprudenziali, le quali presentarono non poche analogie con le precedenti raccolte di *decisiones* che ebbero grande diffusione durante il periodo del c.d. *ancien régime*, si è ritenuto utile adottare la scansione temporale ideata da Francesco Mastroberti, il quale ha ipotizzato di poter suddividere la storia della Cassazione (1809-1861) in tre periodi, quello della "Cassazione Politica", quello del "*Laissez faire*" e quello della "Cassazione Costituzionale", per conferire al attuale lavoro un chiaro e sistematico ordine cronologico. Adottato questo schema, nel primo capitolo si è ritenuto opportuno offrire una panoramica delle sillogi che ebbero ad oggetto la giurisprudenza della *Gran Corte di Cassazione* di Napoli (dal 1817 denominata Corte Suprema di Giustizia), tra cui notevole rilevanza ebbero anche le compilazioni d'Oltralpe dei celebri Dalloz, Sirey e Merlin. Di seguito, nel secondo capitolo, dedicato specificamente al periodo della "Cassazione Politica", si è fornita un'analisi della normativa generale, di quella attuativa e di quella riguardante il contenuto di ciascuno dei quattro volumi del *Supplimento* alla *Collezione delle Leggi* (1818-1819), redatto da Felice Parrilli, Niccola Nicolini ed Giovanni Vittorio Englen, opera che costituì la prima ed ultima raccolta ufficiale di massime e sentenze del Regno. Nel terzo capitolo ci si è soffermati sull'analisi della successiva opera di Nicolini, le *Quistioni di Dritto* (1835-1841), i cui sei volumi, per la maggior parte dedicati alla materia penale, presentarono una molteplicità di fonti, non solo sentenze, ma anche discorsi e sunti di lezione dal forte contenuto politico-costituzionale, da cui è stato possibile desumere la volontà dell'Autore, rilevante e longevissimo giurista, con importanti legami con i più autorevoli studiosi dell'epoca, tra cui Savigny, Mittermaier, Dupin, Sclopis (di cui si sono evidenziati i tratti più rilevanti della reciproca corrispondenza), di voler incidere anche sul piano istituzionale e su quello della formazione dei nuovi giuristi, al fine di scongiurare una qualsivoglia ipotesi di "restaurazione" dell'assolutismo. L'ultimo capitolo è stato dedicato allo studio della *Giurisprudenza civile* di Ferdinando Albisinni, la cui opera (in voll. 12, 1849-1859), proseguita da Luigi Capuano e Vincenzo Napolitani (in voll. 13, 1861-1880), raccogliendo l'eredità del *Supplimento*, segnò il momento di nascita di un'autentica giurisprudenza nazionale.

Raccolte di giurisprudenza - Supplimento - Niccola Nicolini - Ferdinando Albisinni

ABSTRACT

After conducting a historiographical review of the collections of judgments and jurisprudential maxims, which shared several analogies with the previous collections of *decisiones* extensively diffused during the period of the so-called *ancient regime,* it was deemed valuable to adopt the temporal outline conceived by Francesco Mastroberti – who hypothesized dividing the history the Cassation (1809-1861) in three periods, the "Political Cassation", the "*Laissez faire*" and the "Constitutional Cassation" – to provide the present work with a clear and systematic chronological order.Following this scheme, the first chapter offers an overview of the anthologies whose main subject was the jurisdiction of the Grand Court of Cassation of Naples (from 1817 called Supreme Court of Justice), amongst which had significant relevance the compilations from abroad including the famous Dalloz, Sirey and Merlin.The second chapter, specifically dedicated to the period of the "Political Cassation", presents the analysis of the general legislation, the implementing legislation and the legislation regarding the content of each of the four volumes of the *Supplimento alla Collezione delle Leggi* (1818-1819) edited by Felice Parrilli, Niccola Nicolini ed Giovanni Vittorio Englen. The latter work constituted the first and last official collection of maxims and sayings of the Kingdom.In the third chapter, we focused on the analysis of Nicolini's later work, *Le Quistioni di Dritto (1835-1841)*, whose six volumes, mostly dedicated to criminal matters, presented a multiplicity of sources. These included not only sentences but also speeches and summaries of lessons with a strong political-constitutional content from which it was possible to deduce the Author's will. Nicolini, an important and long-lived jurist, had important links with the most authoritative scholars of the time, including Savigny, Mittermaier, Dupin, Sclopis (of which the most relevant features of the reciprocal correspondence have been highlighted), wanted to influence both the institutional level and the training of new jurists, in order to avert any hypothesis of a "restoration" of absolutism.The last chapter was dedicated to the study of the *Giurisprudenza civile* by Ferdinando Albisinni, whose work (in vols. 12, 1849-1859), continued by Luigi Capuano and Vincenzo Napolitani (in vols. 13, 1861-1880), collecting the inheritance of the *Supplimento*, marked the moment of birth of an authentic national jurisprudence.

Collections of judgments – Supplimento - Niccola Nicolini - Ferdinando Albisinni

INTRODUZIONE

SOMMARIO: 1. Premesse. – 2. La storiografia giuridica e la giurisprudenza: stato dell'arte. – 3. Orientamento metodologico.

1. *Premesse*

La ricerca che si vuole presentare in queste pagine trae origine dalla volontà di indagare sul ruolo e sulla rilevanza conquistata dalle raccolte di giurisprudenza, in un ordinamento a diritto codificato e, a tratti, costituzionale come fu quello affermatosi nel Regno di Napoli a partire dal Decennio Francese.

La ricerca sarà finalizzata a comprendere in quale modo la redazione delle citate raccolte, ufficiali e non, abbia potuto contribuire a indirizzare e a definire il diritto regnicolo, sia con riferimento alla concreta applicazione della giustizia, nelle aule dei tribunali, sia, in astratto, con riferimento alla loro incidenza sulle scelte del legislatore.

Anche prescindendo da ogni considerazione sulla questione legata alla separazione dei poteri, si dovrà rilevare che il positivismo illuminista ha mostrato, sin da principio, la natura dogmatica della propria fiducia nel sistema codicistico, palesando, per contro, la difficolta concreta nell'addivenire a una lettura della stessa disposizione legislativa che ne offrisse un significato univoco.[1]

La ricerca, dunque, tenderà a travalicare i confini delle singole decisioni, per indagare sui motivi che spinsero i giuristi meridionali a dedicarsi alla realizzazione di imponenti opere che le raccogliessero.

A tal riguardo si cercherà di comprendere quale fosse il ruolo che i contemporanei avrebbero voluto attribuire ai precedenti giurisprudenziali e quale fosse il loro reale impatto sulla politica del regno, considerando che dietro la loro affermazione risiedevano numerosi e diversificati interessi, da quello meramente processuale legato alla riduzione del numero delle impugnazioni, a quello finalizzato alla creazione di stabili linee guida alle quali i giudici di merito avrebbero potuto o dovuto attenersi; interessi tutti, però,

[1] Cfr. B. CARDOZO, *The Growth of the Law*, Yale University Press, New Haven 1924, pp. 135ss.

accomunati dall'esigenza primaria di addivenire alla certezza del diritto e forse, anche, al riconoscimento di un più maturo diritto alla certezza[2].

Tali raccolte, come si vedrà in seguito, cercarono di favorire una migliore e più spedita amministrazione della giustizia nonché una prospettiva di maggiore omogeneità del diritto, cercando di combinare le peculiarità del nuovo sistema normativo codificato con la potenziale propensione della giurisprudenza ad adeguare istituti giuridici, ritenuti cristallizzati, alle contingenze dell'evoluzione sociale.

La presente ricerca muove, quindi, dal presupposto che in nessun ordinamento, neanche allorché di *civil law*, si sia riusciti a limitare l'attività del giudice, imponendo allo stesso di applicare meccanicamente ad un caso concreto la fattispecie astratta contenuta nelle disposizioni di legge, secondo il modello teorizzato da Montesquieu e diffusosi in Europa insieme agli ideali degli illuministi e alle riforme giudiziarie della Rivoluzione[3], che avrebbe voluto porre giudici e diritto in un rapporto basato su di una sorta di «ventriloquismo tecnico»[4].

Alla luce di quanto osservato, si dovrà ritenere che un'indagine sulle raccolte di giurisprudenza dovrà tenere presente anche le vicende afferenti l'affermazione delle Corti Supreme, nel nostro caso della Cassazione napoletana, la quale, in virtù della propria posizione apicale all'interno del sistema giudiziario, nell'intento di affermare le proprie prerogative, tentò di condizionare l'interpretazione e l'applicazione del diritto del Mezzogiorno, finendo per influenzare l'assetto politico-istituzionale del Regno.

2. *La storiografia giuridica e la giurisprudenza: stato dell'arte*

Benché la storiografia giuridica del XX secolo abbia concentrato per lungo tempo la propria attenzione sullo sviluppo dottrinario del diritto comune e sul fenomeno codificatorio, prestando, di conseguenza, scarsa attenzione a sentenze, giudici e tribunali[5],

---

[2] Cfr. C. FARALLI, *Certezza del diritto o diritto alla certezza*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1 (1997), pp. 89-104.

[3] Montesquieu, sviluppando le tesi di Locke, teorizzò la separazione dei tre potrei, legislativo, esecutivo e giudiziario, attuale caposaldo dei moderni sistemi costituzionali, qualificando come «quasi nullo» il potere giudiziario, nel senso che, estromesso completamente dalla possibilità di creare nuove norme, al giudice sarebbe rimasto soltanto il compito di applicarle in maniera automatica e meccanicistica; celebre è, infatti, la sua espressione che attribuì al magistrato la funzione di *bouche de la loi* (Cfr. MONTESQUIEU, *Esprit des lois*, R. Dérathé, Parigi 1973, VI. 2; XI. 6).

[4] J.P. DAWSON, *The Oracles of the Law*, Michigan University Press, Ann Arbor 1968, pp. 410-11.

[5] «Il giusnaturalismo, la codificazione, la scuola dell'esegesi prima e l'indirizzo pandettistico sistematico-dogmatico dopo, nonché il sovrastante giuspositivismo…hanno lasciato tracce profonde nella storiografia giuridica italiana, tanto che quella… dedicata all'età moderna ha generalmente finito non a caso per

negli ultimi anni, partendo dai pionieristici studi inaugurati negli anni sessanta del secolo scorso da Gino Gorla[6], si è potuto rilevare un interesse sempre crescente per lo studio della giurisprudenza[7].

A testimonianza di questa nuova sensibilità, sono via via aumentati i convegni[8] ad essa

concentrare l'attenzione sul fenomeno codificatorio» (M. ASCHERI, *Tribunali, Giuristi, istituzioni: dal Medieovo all'età moderna,* Il Mulino, Bologna 1989, p. 87); Miletti, in particolare, con riferimento allo stato della ricerca sulle raccolte di *decisiones*, ha rilevato che, benché le stesse abbiano costituito un fenomeno caratterizzante l'intera stagione del diritto moderno europeo, esse siano state trascurate dalla storiografia in quanto oggetto di un duplice ed opposto pregiudizio: «da un lato vennero considerate dagli amanti della *scientia juris* medievale il simbolo della degenerazione del tardo diritto comune, disorganico e casistico. Dall'altro, divennero oggetto di sospetto da parte dei sostenitori del modello codificatorio, che condannavano indistintamente tutte le soluzioni endogiudiziali al problema della certezza del diritto» (M.N. MILETTI, *Stylus iudicandi. Le raccolte di "decisiones" nel regno di Napoli in età moderna*, Jovene, Napoli 1998, p. 3). Le lacune storiografiche sono evidenziate anche da F. MASTROBERTI, *Le Gran Corti Civili del Regno di Napoli (1817-1865)*, in F. Mastroberrti (cur.)*, Tribunali e Giurisprudenza nel Mezzogiomo. Le Gran Corti Civili (1817-1865): Napoli e Trani*, Satura editrice, Napoli 2010, pp. 5; Id., *Il "culto" della sentenza tra Ottocento e Novecento: dalle raccolte di giurisprudenza alla nota a sentenza*, in *Historia et ius*, 14, 2018, paper 9.

[6] Gino Gorla (Crema 1906 – Roma 1992) uno dei maggiori maestri italiani di diritto comparato, civile e di teoria generale del diritto, già nelle sue prime opere iniziò a discostarsi dalla mera analisi dogmatico-giuspositivistica, tipica dell'allora imperante metodo formalistico, per concentrarsi sulle tecniche di interpretazione, di cui, ponendosi nel solco di Raymond Saleilles, François Gény e Roscoe Pound, fornì una prima e compiuta elaborazione nel volume intitolato *L'interpretazione del diritto* del 1941. La passione di Gorla per tale tematica, lo spinse a pubblicare, nel 1954, *Il contratto. Problemi fondamentali trattati con il metodo comparatistico e casistico,* in cui utilizzò le tre tecniche che accompagnarono i suoi successivi studi, ossia: la comparazione tra modelli, con particolare attenzione ai sistemi di *civil law* e *common law*, l'uso dei casi come reale applicazione delle regole giuridiche astratte, contributo alla creazione del diritto vivente, e l'evoluzione dell'ordinamento giuridico nel suo andamento storico. Nello stesso periodo Gorla cominciò a dedicarsi quasi esclusivamente allo studio della giurisprudenza, materia, fino ad allora, trascurata dalla dominante tendenza dogmatica delle scienze civilistiche, conducendo un'analisi, dapprima, sulle raccolte delle *Rotae*, nell'intento di cogliere le radici del metodo giuridico moderno e poi sulla giurisprudenza contemporanea, da cui scaturirono gli studi sull'interpretazione giurisprudenziale e sul valore del precedente, a cui si dedicò, in qualità di direttore dell'Istituto di Diritto Comparato dell'Università di Roma, avviando un importante programma di ricerche del C.N.R. intitolato *La giurisprudenza come fattore del diritto*; Cfr. G. GORLA, *La struttura della decisione giudiziale in diritto italiano e nella "common law": riflessi di tale struttura sull' interpretazione della sentenza, sui "reports" e sul "dissenting",* in *Giurisprudenza Italiana*, 117 (1965), parte I, sez. I, pp. 1239-1260; Id, *Raccolta di saggi sulla giurisprudenza* in *Il Foro italiano*, parte V, 1966. In particolare, in tale saggio, Gorla ha evidenziato la colpevole *neglectio* degli studi sulla giurisprudenza che «aveva afflitto il diritto italiano nella sua storia», rilevando che l'accademia avesse preferito scienza e dottrina ritenendo giudici e tribunali poco più che nulla. Per Gorla tale impostazione è stata foriera di effetti dannosi sull'amministrazione e sullo sviluppo del diritto, provocando una profonda crisi nella giustizia e nella magistratura: «uno dei modi per risolverla – scriveva Gorla – è quella di occuparsi a fondo della giurisprudenza, di mostrare il più vivo, profondo e vasto interesse per essa, cioè per la vita dei Tribunali». Cfr. Id, *Raccolta di Saggi sull'interpretazione e sul valore del precedente giudiziale in Italia. Introduzione*, in *Quaderni de "Il Foro italiano",* a. LXXXXI (1966), vol. LXXXIX, p. 8; in particolare, Id, *I tribunali supremi degli Stati italiani, fra i sec. XVI e XIX, quali fattori della unificazione del diritto nello Stato e della sua uniformazione fra Stati* in *La formazione storica del diritto moderno,* in B. Paradisi (cur.) *Atti del terzo Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto*, Olschki ed., Firenze 1977, pp. 447 ss. I risultati delle ricerche di Gorla furono presentati in due relazioni al III congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto, dal titolo *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, svoltosi a Firenze tra il 25 ed il 29 aprile 1973.

[7] Cfr. F. MASTROBERTI, *Le Gran Corti Civili*, cit. p. 1.

[8] Cfr. seminario *Storia della giustizia e del diritto: prospettive di ricerca e pratiche di insegnamento*, organizzato nell'ambito del dottorato di ricerca di Storia de Diritto dell'Università Giacomo Leopardi di

dedicati, sono state istituite cattedre di "storia della giustizia" e sono stati avviati interessanti studi che hanno dato vita ad autorevoli monografie[9].

Tra quest'ultime, spiccano con riferimento all'antico regime del regno napoletano, i lavori, sulle *decisiones*, sugli *usus fori*, sullo *stylus iudicandi* e sulle sillogi dei grandi tribunali, di Marco Nicola Miletti e Massimo Tita[10], a cui si è andata ad aggiungere, per l'area siciliana, la recente monografia di Francesco Di Chiara[11].

Mentre, con riguardo al periodo post-rivoluzionario, nei domini al di qua del faro, degni di nota nonché solidissimi punti di partenza per la ricerca in oggetto sono gli studi di Francesco Mastroberti e Stefano Vinci[12], prosecutori del lavoro intrapreso da Armando De Martino, che hanno ricostruito dettagliatamente la struttura, le riforme, i dibattiti e il

---

Macerata (3-4 dicembre 2009), i cui relatori, Antonio Padoa Schioppa, Pietro Costa, Bernard Durand, Aurelio Cernigliaro, Marta Lorente Seriñena, Luigi Lacché, Carlotta Latini, Paolo Marchetti, Massimo Meccarelli, riconoscendo unanimemente l'importanza fondamentale delle sentenze nella veste di fonti del diritto, intendevano offrire «un contributo alla riflessione metodologica sulla storia della giustizia come campo i azione della storia del diritto». Gli interventi del citato seminario sono stati poi raccolti in Aa.Vv., *Storia della giustizia e storia del diritto. Prospettive europee di ricerca*, L. Lacché, M. Meccarelli (curr.), Eum, Macerata 2012. Il convegno del 21-22 maggio 2010 intitolato *L'amministrazione moderna della giustizia. Le Gran Corti Civili del Regno delle Due Sicilie* in cui sono stati presentati i risultati del lavoro dell'unità di ricerca dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ottenuti nell'ambito del PRIN 2007, cofinanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, diretto dal coordinatore nazionale prof. Mario Ascheri dell'Università di Roma Tre e denominato *L'amministrazione moderna della giustizia: istituzioni ed esperienze concrete*, i cui atti sono stati pubblicati sul numero unico del 2008 del *V'Archivio Storico del Sannio*, a cui hanno partecipato M. Ascheri, A. De Martino, M.R. Di Simone, F. Mastroberti, F. De Rosa, C. Ciancio, S. Vinci, D. Iuliano.

[9] A titolo esemplificativo si veda U. PETRONIO, *Il Senato di Milano. Istituzioni giuridiche ed esercizio del potere nel Ducato di Milano da Carlo V a Giuseppe II*, Milano 1972; M. ASCHERI, *Tribunali e giuristi italiani consulenti d'ancien régime: raccolte italiane di giurisprudenza e di consilia nell'età moderna,* Stamperia dell'Università, Siena 1974; Id., *Tribunali, Giuristi, istituzioni*, cit.; A. ROMANO, *Tribunali, giudici e sentenze nel "Regnum Siciliae" (1130-1516)*, in J.H. Baker (cur.), *Judicial recods, Law Reports and the Growth of Case Law*, Duncker & Humblot, Berlino 1989, pp. 211-301; G.P. MASSETTO, voce «*Sentenza (diritto intermedio)*», in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLI (1989), pp. 1200-1245; V. PIERGIOVANNI, *Una raccolta di sentenze della Rota civile di Genova nel XVI secolo*, in M. Sbriccoli, A. Bettoni (curr.), *Grandi tribunali e Rote nell'Italia di antico regime*, Milano 1993; R. SAVELLI, *Tribunali, "decisiones" e giuristi: una proposta di ritorno alle fonti*, in G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera (curr.), *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, Il Mulino, Bologna 1994, pp. 397-421; C.M. MOSCHETTI, *Caso fortuito, trasporto marittimo e assicurazione nella giurisprudenza napoletana del Seicento*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1994; P. CASANA TESTORE, *Un esempio di corte suprema nell'età del diritto comune. Il senato di Piemonte nei primi decenni di attività*, Giappichelli, Torino 1995; F. MANCUSO, *Per la storia della motivazione della sentenza nei secoli XVI-XVIII note in margine a studi recenti con il testo di una sentenza del 1229*, in *Rivista Trimestrale di diritto e procedura civile*, XLIX (1995), n. 1, pp. 285-310;

[10] MILETTI, *Stylus iudicandi*, cit.; Id., *Tra equità e dottrina. Il Sacro Regio Consiglio e le "decisiones" di V. de Franchis*, Jovene, Napoli 1995; M. TITA, *Sentenze senza motivi. Documenti sull'opposizione delle magistrature napoletane ai dispacci del 1774*, Jovene, Napoli 2000; Id., P*rocessi per usura ideologie giuridiche e soluzioni giudiziarie tra Sette e Ottocento*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 2008.

[11] F. DI CHIARA, *Le raccolte di decisiones. I supremi tribunali del Regnum Siciliae*, Palermo University Press, Palermo 2017.

[12] F. MASTROBERTI, *Tribunali e Giurisprudenza nel Mezzogiorno*, cit.; F. MASTROBERTI, S. VINCI (curr.), *Le supreme corti di giustizia nella storia giuridica del Mezzogiorno*, Editoriale scientifica, Napoli 2015.

funzionamento dei tribunali del Mezzogiorno, avviando, in tempi più recenti e secondo gli auspici del proprio Maestro[13], un nuovo ramo di studi, dedicato all'analisi della giurisprudenza, specie con riferimento all'area del diritto penale[14].

Nonostante gli studi citati, il campo di ricerca sulla giurisprudenza dei tribunali dell'Ottocento resta tutt'ora apertissimo, in ragione delle notevoli difficoltà dovute alla vastità e all'eterogeneità della "materia prima"[15], nonché dell'interesse solo recente della

[13] La ricerca di De Martino sulla Cassazione napoletana ha consentito di osservare, attraverso documenti inediti, il dibattito che si sviluppò presso la Consulta Generale del Regno negli anni Venti, ove emerse la contrapposizione tra il modello di corte di legittimità e quello di corte di terza istanza (Cfr. A. DE MARTINO, *Antico regime e rivoluzione del Regno di Napoli: crisi e trasformazione dell'ordinamento giuridico*, Jovene, Napoli 1971; Id., *Per la storia della Cassazione a Napoli: il dibattito sull'ordinamento giudiziario durante gli anni Venti dell'Ottocento*, in C. Vano, A. Mazzacane (curr.), *Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale*, Jovene, Napoli 1994, pp. 485-535; Id., *Giustizia e politica nel Mezzogiorno, 1799-1825*, Giappichelli, Torino 2003). De Martino inoltre ha auspicato che si potessero intraprendere studi organici ed aggiornati sulla Suprema Corte di Giustizia del regno delle Due Sicilie, all'epoca, fermi all'opera di Giuseppe Pisanelli, che avrebbero dovuto rivolgere la propria attenzione alle fonti giurisprudenziali (Cfr. A. DE MARTINO, *Corte di Cassazione, poi Corte Suprema di Giustizia. Regno delle Due Sicilie: 1809–1860*, in Aa.Vv., *L'amministrazione moderna della giustizia. Le Gran Corti Civili del Regno delle Due Sicilie. Atti del Convegno. Taranto, 21–22 maggio 2010*, in F. Mastroberti (cur.), *Archivio Storico del Sannio*, a. XIV, n. 1–2 (gen.-dic. 2009), pp. 23–35. Il riferimento è a G. PISANELLI, *Della Corte di Cassazione. Atti dell'Accademia di Scienze morali e politiche*, vol. XII, tip. R. Università, Napoli 1875. Sull'argomento cfr. N. PICARDI, *Giuseppe Pisanelli e la Cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2000, pp. 27 ss., a tal proposito egli affermava: «Non esiste a tutt'oggi un'indagine circostanziata intorno ad un'esperienza giudiziaria che pure suscitò dubbi, perplessità, opposizioni accanite sia tra gli addetti ai lavori che nell'opinione pubblica. Uno studio aggiornato, cioè sulle numerose fonti giunte a noi, ma soprattutto sulla giurisprudenza, al di là dei tanti aspetti di natura politica e costituzionale sui quali pure scorsero fiumi di inchiostro, ci potrebbe aiutare a capire almeno alcuni tra i numerosi problemi suscitati dall'adattamento al Regno del *Code civil* e gli eventuali scarti o discrasie tra il diritto consegnato nelle leggi e nei codici ed il diritto applicato» (DE MARTINO, *Corte di Cassazione*, cit., p. 23).

[14] S. VINCI, *La giustizia penale nelle sentenze della Cassazione napoletana (1809-181)*, Editoriale Scientifica, Napoli 2019.

[15] Un autorevole contributo è dato dal volume Aa.Vv. *Il problema del diritto giurisprudenziale fra Otto e Novecento*, in *Quaderni Fiorentini*, n. 40 (2011), in 2 tomi. L'obiettivo della pubblicazione - come sottolinea Pietro Costa nella *Pagina introduttiva. Giudici, Giuristi e legislatori: un "castello di destini incrociati"*?, - non è studiare la giurisprudenza come tale (analizzare le sentenze dell'una o dell'altra corte di giustizia o la strutturazione dell'una o dell'altra istituzione giudiziaria) ma è di capire, per così dire, la giurisprudenza "fuori" dalla giurisprudenza (e, reciprocamente, la dottrina "fuori" dalla dottrina. Il "Quaderno" intende chiedersi che cosa i *doctores iuris* (i giuristi accademici, i teorici del diritto) pensino dei giudici (quale sia la rappresentazione di ciò che i giudici fanno e di ciò che essi dovrebbero o non dovrebbero fare) e, viceversa, che cosa i giudici siano disposti a recepire delle teorie e delle argomentazioni giudiziarie)" (Tomo 1, p. 2). Accanto alla indicata prospettiva di studiare la giurisprudenza "fuori" dalla giurisprudenza troviamo alcuni studi che, con riferimento all'Ottocento e al Novecento, tentano un approccio più concreto avviando, attraverso l'esame delle sentenze, uno studio storico della giurisprudenza "dentro" la giurisprudenza: O. ABBAMONTE, *La politica invisibile. Corte di Cassazione e magistratura durante il Fascismo,* Milano 2003; P. Marchetti (cur.), *Inchiesta penale e pre-giudizio. Una riflessione interdisciplinare*, Edizione Scientifiche Italiane, Napoli 2007; L. GARLATI, *Il volto umano della giustizia. Omicidio e uccisione nella giurisprudenza del tribunale di Brescia (1831-18512),* Giuffrè, Milano 2008; L. TURCO, *La giustizia d'eccezione tra antico e nuovo diritto. I tribunali straordinari nel regno di Napoli*, Napoli 2009; F. Colao, *Giustizia e politica. Il processo penale nell'Italia repubblicana*, Milano 2013; F. Mastroberti (cur.), *Tribunali e giurisprudenza nel Mezzogiorno*. I. *Le Gran Corti Civili (1817-1865): Napoli e Trani*, Satura editrice, Napoli 2010; Id. (cur.), *L'amministrazione moderna della giustizia. Le Gran Corti Civili del Regno delle Due Sicilie. Atti del Convegno. Taranto, 21-22 maggio 2010*, in *Archivio*

disciplina per il periodo post-rivoluzionario che finora ha riguardato soprattutto riforme giudiziarie, codici e giuristi.

Dunque, in continuità con i lavori menzionati, nelle pagine che seguiranno, si tenterà di offrire un contributo al progresso dello stato della ricerca, cercando di aggiungere alcuni tasselli al grande mosaico che idealmente rappresenta la conoscenza del tema.

In particolare, la ricerca intende indagare sulla struttura, sulla funzione e sulla rilevanza delle raccolte di giurisprudenza della Cassazione napoletana, ritenendo che le stesse abbiano costituito non soltanto una privilegiata fonte di cognizione del diritto ottocentesco, ma che, nella concitata dialettica tra i poteri dell'epoca, esse siano state anche l'espressione di un preciso disegno politico, strumentale all'affermazione del potere giudiziario, inteso come autonomo ed indipendente.

3. *Orientamento metodologico*

La ricostruzione, ancora parziale, del tema può rappresentare un importante indice delle difficoltà che si incontreranno nello studio della giurisprudenza post-rivoluzionaria e, a tal proposito, occorre evidenziare che la prima criticità riscontrata è sicuramente quella attinente alla selezione delle fonti da "aggredire".

Con riferimento a quest'ultime, è d'uopo, infatti, operare una preliminare distinzione tra le sentenze vere e proprie, destinate a definire i rapporti delle parti in giudizio, e quelle che furono inserite nelle raccolte di giurisprudenza, prodotti dell'elaborazione dottrinale, invece, solitamente destinate ad un pubblico di esperti, non a caso, indicate da Mastroberti

---

Storico del Sannio, a. IV (2009), n. 1-2; F. MASTROBERTI, S. VINCI (curr.), *Le Supreme Corti di Giustizia,* cit.; J.C.S. TORRISI, *Il tribunale speciale per la difesa dello Stato. Il giudice politico nell'ordinamento dell'Italia fascista (1926-1943)*, Bologna 2016; F. MASTROBERTI, *Note su linguaggio e discorso giuridico nelle sentenze tra antico e nuovo regime*, in N. Triggiani (cur.), *Il linguaggio giuridico del processo. Una riflessione interdisciplinare,* Taranto 2017, pp. 63-74. S. SOLIMANO, *Amori in causa. Strategie matrimoniali nel Regno d'Italia napoleonico (1806-1814),* Torino 2017. Si segnalano anche i lavori di S. VINCI, *Il codice latino romano nella giurisprudenza della Gran Corte civile di Trani,* in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto*, anno II, Bari 2009, pp. 541-562; ID., *Cloridoro Nicolini (1780-1859). Un magistrato alla ricerca delle regole dell'equità,* in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto*, anno III, Bari 2010, pp. 445-469; ID., *La giustizia di guerra nella piazzaforte militare di Taranto (1915-1918)*, in L. Martínez Peñas, M. Fernández Rodríguez (curr.), *Reflexiones sobre jurisdicciones especiales*, Valladolid 2016, pp. 441-466; ID., *An Autonomous Path for the Italian Penal Code of 1889: The Constructing Process and the First Case Law Applications*, in A. Masferrer (cur.), *The Western Codification of Criminal Law, Studies in the History of Law and Justice* 11, New York 2018, pp. 131-161. Questo percorso di studi si interseca con argomenti di grande interesse e attualità come quello del linguaggio giuridico, delle sentenze che è stato oggetto di un recente contributo: F. BAMBI (cur.), *Lingua e processo. Le parole del diritto di fronte al giudice. Atti del Convegno. Firenze, 4 aprile 2014*, Accademia della Crusca, Firenze 2016.

rispettivamente con le locuzioni metaforiche di "materiale grezzo" e di "materiale lavorato"[16], capaci di evidenziarne rapidamente le differenze genetiche e qualitative.

Di conseguenza, innanzi alla citata bipartizione, le vie percorribili sarebbero due: la prima consistente nello studio diretto delle sentenze grezze, possibile attraverso la consultazione dei fasci presenti nei fondi giudiziari degli archivi del Mezzogiorno; la seconda, invece, possibile attraverso lo studio delle sillogi e delle riviste che le raccoglievano, selezionavano e interpretavano, avendo, inoltre, riguardo anche alle opere di commento ai codici, che, comunque, erano solite operare richiami alle sentenze ritenute più importanti e significative[17].

Il primo tipo di ricerca, benché affascinante, poiché permetterebbe il contatto diretto con la cultura e la preparazione giuridica dei giudici nonché con il diritto concretamente applicato, si andrebbe però a scontrare con la difficoltà oggettiva di individuare pronunce significative, in quanto una larga parte dei repertori e delle pandette, strumenti indispensabili per orientarsi nel *mare magnum* delle carte d'archivio, è pressoché indisponibile, in quanto mandata al macero[18].

Essa, peraltro, sarebbe poco agevole sotto il profilo metodologico, perché, una volta individuato il materiale archivistico, sarebbe oggettivamente possibile considerare solo un breve periodo della giurisprudenza di una corte e, nel caso in cui si prendesse in considerazione l'ipotesi di ampliare l'arco temporale, l'unico criterio che si potrebbe seguire sarebbe quello dell'indagine su uno o più istituti giuridici.

La seconda strada, invece, probabilmente più comoda nell'ottica dell'orientamento, data la diffusione e disponibilità di importanti opere a stampa, corredate, talvolta, di indici minuziosi, presenterebbe quale proprio limite quello di fornire una rappresentazione filtrata della giurisprudenza. Tuttavia, tale caratteristica, a ben guardare, potrebbe costituire, invero, un ulteriore motivo di interesse; infatti, se, da un lato, l'opera di filtro e selezione effettuata dai curatori potrebbe minare la perfetta corrispondenza tra sentenza "grezza" e sentenza "lavorata", dall'altro lato, essa potrebbe rappresentare un utilissimo indicatore delle scelte giuridico-politiche che gli stessi tentarono di realizzare; consentendo, in tal modo, di rivolgere l'attenzione alle "sentenze" che i curatori, il più delle volte, alti magistrati appartenenti proprio a quelle supreme magistrature che le

[16] F. MASTROBERTI, *Il "culto" della sentenza*, cit, pp. 1ss.; ID., *Le Gran Corti*, cit., p. 6.
[17] Ivi, p. 3.
[18] Ivi, p. 8.

avevano pronunciate, ritennero tanto rilevanti da elevarle al rango di "precedenti".
Quest'ultima strada, quindi, potrebbe favorire studi più ampi e articolati, implicando, tuttavia, la necessità di considerare le modalità e gli strumenti attraverso cui le sentenze grezze venivano selezionate e lavorate prima di essere pubblicate all'interno delle citate opere dottrinali.
Essa consentirebbe, inoltre, di soffermarsi anche sulle finalità che si vollero perseguire attraverso la pubblicazione delle raccolte di giurisprudenza.
Per tale ragione, si proporrà al lettore, per quanto possibile, anche un cenno sulla biografia dei curatori delle raccolte, che potrebbe aiutare a far luce, al di là delle formali e deferenti dichiarazioni contenute negli *incipit* di quest'ultime, sul reale *animus* che ne ispirò e guidò il lavoro.
Di tali raccolte, quindi, si cercherà di fornire una descrizione dettagliata, provando ad individuare le eventuali opere precedenti da cui abbiano potuto trarre ispirazione, tentando, al contempo, di ricostruire le vicende che ne determinarono il successo o l'oblio nonché la longevità e la loro diffusione, e , avventurandosi all'interno delle singole raccolte, si cercherà di cogliere gli argomenti a cui i curatori attribuirono maggior interesse, per comprenderne la struttura, la costruzione tecnico-narrativa e l'impostazione che gli stessi vollero imprimere.
Di conseguenza, i contenuti delle raccolte saranno analizzati considerando da un lato le logiche interne caratterizzanti le singole opere e, dall'altro, le finalità perseguite dagli autori, al fine di comprendere se le stesse fossero il prodotto asettico di una mera ricognizione sulle sentenze emanate, o se l'aspetto dominante fosse costituito dalla dimensione dottrinale, ragion per cui si potrebbe osservare una frattura insanabile tra le sentenze reali e quelle riportate, in cui il richiamo alle prime potrebbe costituire un mero pretesto destinato ad introdurre una "questione" della quale il curatore avesse avuto interesse a discorrere.

CAPITOLO I

PER UNA STORIA DELLE RACCOLTE DI GIURISPRUDENZA NAPOLETANA

SOMMARIO: 1. Definizione dell'oggetto. - 2. Una panoramica sulle raccolte di giurisprudenza in età moderna. - 3. L'avvento del nuovo regime. - 4. L'influenza della cultura francese sulle raccolte di giurisprudenza. - 5. Il ruolo della Cassazione napoletana. - 6.1. Le raccolte di giurisprudenza nel periodo della *Cassazione politica*. - 6.2. Il Quinquennio aureo (1815-1820). - 7.1. Il periodo del *Laissez faire* (1821-1830). - 7.2. La graduale rinascita della Corte Suprema di Giustizia (1830-1848). - 8. Le raccolte nel periodo della *Cassazione nazionale* (1849-1861).

1. *Definizione dell'oggetto*

Come già accennato, l'oggetto dell'attuale ricerca sarà costituito dalle raccolte di giurisprudenza nel Mezzogiorno, con riferimento ai domini al di qua del faro, assumendo quale periodo di riferimento l'arco temporale compreso tra il 1808 (anno di fondazione della Cassazione napoletana) ed il 1861 (anno di proclamazione del Regno d'Italia) [1].

Ciò premesso, essendo il linguaggio giuridico un linguaggio settoriale[2], ossia un linguaggio che si avvale di un complesso di termini specifici che, talvolta, potrebbero addirittura assumere significati diversi con riferimento ai numerosi sottosettori di una disciplina, nel nostro caso, occorrerà comprendere il significato da attribuire alla locuzione "raccolte di giurisprudenza" con riferimento alla Storia del Diritto contemporaneo.

In quest'ottica, si cercherà di fornire, per chiarezza diacronica, anche una breve disamina sulla giurisprudenza e sulle sue raccolte nell'epoca immediatamente precedente.

2. *Una panoramica sulle raccolte di giurisprudenza in età moderna*

Prima che la Rivoluzione francese con il proprio impeto sconvolgesse l'intera Europa, la situazione dei vari Stati ivi insistenti si presentava piuttosto omogenea, caratterizzata da ordinamenti tendenzialmente assoluti, in cui i sovrani, attraverso la creazione di "Grandi Tribunali" di ultima istanza, cercarono di appropriarsi del fenomeno giuridico, tentando

[1] Per una panoramica sulle raccolte di giurisprudenza prodotte a Napoli tra il 1809 e il 1861 si veda l'*Indice cronologico delle raccolte di giurisprudenza. Napoli 1809-1861*, che conclude il presente lavoro., pp. 241-271.

[2] F. MASTROBERTI, *Note su linguaggio e discorso giuridico. Nelle sentenze tra antico e nuovo regime*, in *Quaderni del Dipartimento Jonico*, n. 2 (2017), p. 63.

di controllare la prassi giurisprudenziale[3].

I *principes*, infatti, erano soliti reclutare direttamente i membri delle Corti, selezionandoli tra gli appartenenti al patriziato locale[4], e agli stessi attribuiva il potere di amministrare la giustizia in proprio nome, consentendogli, pertanto, di pronunciare sentenze senza che su di essi incombesse alcun obbligo di motivazione[5], aprendo le porte ad un *arbitrium iudicis*, che Marco Cavina ha descritto come un «vero e proprio diritto di giudicare *tamquam Deus*»[6].

Tale situazione, tuttavia, favorì le ambizioni dei Grandi Tribunali nel tentativo di affermare, anche contro la *voluntas principis,* che il diritto realmente vigente nello Stato fosse quello discendete dalle proprie decisioni, elaborato, caso per caso, nelle aule di giustizia, ponendosi ideologicamente in continuità con la *case law* romana[7], in cui la giurisprudenza aveva il compito di supplire alle lacune dell'ordinamento[8].

Nel siffatto quadro, che nel rapporto dialettico tra Monarchia e Grandi Tribunali, vide il diritto quale principale oggetto del contendere, si inserì la decisionistica.

Essa, infatti, intese offrire un utile supporto all'affermazione della giurisprudenza come fonte del diritto e, a tal fine, si presentò quale ineludibile rimedio all'imperscrutabilità delle sentenze dei Grandi Tribunali[9].

---

[3] Cfr. F. DI CHIARA, *Le raccolte di decisiones. I supremi tribunali del Regnum Siciliae*, Palermo University Press, Palermo 201, pp. 7-8.

[4] I membri dei grandi tribunali collegiali godevano di una carica vitalizia che fu fonte di un prestigio elevatissimo, che diede vita a una vera e propria casta anche in grado di condizionare e limitare l'autorità sovrana; infatti, Senati e Regi Consigli, ebbero quasi ovunque il potere di "interinazione", ossia il potere di registrare gli atti governativi, esercitando sugli stessi un controllo di legittimità formale, talora, adoperato anche per bloccare temporaneamente un atto principesco allorché si fosse ritenuto che la *voluntas principis* fosse stata viziata da errore o da inganno. Cfr. M. CAVINA, *Il giudice/giurista: grandi tribunali e decisiones*, in. Aa.Vv., *Tempi del Diritto. Età medievale, moderna e contemporanea,* Giappichelli, Torino 2016, p. 155.

[5] Sul tema si veda M. TITA, *Sentenze senza motivi. Documenti sull'opposizione delle magistrature napoletane ai dispacci del 1774*, Jovene, Napoli 2000.

[6] M. CAVINA, *Il giudice/giurista: grandi tribunali e decisiones*, in. Aa.Vv., *Tempi del Diritto. Età medievale, moderna e contemporanea,* Giappichelli, Torino 2016, p. 155.

[7] In merito alla *case law* romana il primo passo del *Codex* aveva vietato esplicitamente il valore vincolante del precedente giurisprudenziale «Exemplis non est iudicandum, sed legibus» (Cfr. C. 7.14.15).

[8] Cfr. M.N. MILETTI, *Stylus iudicandi. Le raccolte di "decisiones" nel regno di Napoli in età moderna*, Jovene, Napoli 1998, pp. 107-108.

[9] Una sommaria disamina del rapporto intercorrente tra diritto e giurisprudenza venne fornita da Luigi Capuano e Vincenzo Napolitani, i quali nel giustificare la loro volontà di proseguire l'opera di Ferdinando Albisinni, individuarono nella decisionistica il dante causa dell'autorevolezza riconosciuta alla Corte di Cassazione e alla sua giurisprudenza. Essi, infatti affermavano: «Le leggi vennero dopo che i giusperiti avevano già diffuse le regole del giusto e dell'onesto, perchè il diritto preesiste ai codici, e non acquistano, mercè loro, che la sola autorità dell'imperio, irrompendo dagli ascosi vestiboli della coscienza umana. Non pertanto l'autorità de' giusperiti s' infraliva appena che il potere giudiziario riceveva un proprio essere nella vita organica degli Stati e delle civili costituzioni. Fu allora che le diverse maniere di giudicare i casi singolari rappresentarono un fatto grave e solenne, perchè alla riverenza che traggon seco gli atti della

Così, se in assenza del citato obbligo di motivazione, le sentenze di Senati e di Regi Consigli apparivano perlopiù come laconiche annotazioni apposte in calce al resoconto della causa, recanti mere indicazioni circa l'accoglimento o il rigetto della sentenza contro la quale era stato fatto appello[10], le *decisiones* rappresentarono una trattazione della *ratio decidendi*, frutto dell'elaborazione della citata "materia grezza", compiuta da eminenti giuristi che il più delle volte erano stati membri degli stessi collegi ove erano state dibattute le controversie, poi raccolte e trattate nelle sillogi[11].

I decisionisti, quindi, attraverso schemi e metodi dottrinari, individuavano questioni e percorsi argomentativi in grado di orientare la giurisprudenza, offrendo precedenti autorevoli[12] che, stratificandosi, avrebbero dato origine ad uno *stylus judicandi*[13] o ad un

pubblica autorità, aggiungevasi la estimazione presuntiva della sapienza di coloro, cui restava affidato il sacro deposito delle leggi. Ecco come la giurisprudenza da dottrinale divenne magistrale; e l'ordine dei magistrati, che fu il primo motore della civiltà dei tempi, nel mentre che era il simbolo ed il vindice della giustizia, divenne pure l'interpetre naturale delle leggi. Fuvvi anche presso noi un tempo in cui la giurisprudenza superò sè stessa, e colse i supremi onori della ragione scritta. Ma cotesto successo ella asseguiva quando il corpo delle leggi patrie, disgiunto nei principi e disgregato nelle parti, presentava una massa informe di disposizioni nate sotto fortuna ed influenze diverse. Fu questa la famosa epoca dei decisionisti del secolo passato. Purtuttavolta quanto all'alba del nuovo secolo, sui rottami delle vecchie leggi, surse tra noi la legislazione novella, ordinata in principi, classificata per materie, e partita in articoli, si vide quasi proscritta l'autorità del foro, ed il puro razionalismo si fè arditamente a dannarla al dispregio ed all'ostracismo. Ma, in tratto di tempo, la stessa dottrina ravvisò che il ministero delle leggi sarebbe rimasto imperfetto senza il soccorso della giurisprudenza. Avvegnacchè le regole generali del diritto, non potendo tutte comprendere le immense serie dei casi e delle contingenze giuridiche; nè potendo il magistrato chiudere le porte del tempio della giustizia, perchè muto o oscuro ei fosse l'oracolo della legge, era mestieri di un'altra autorità che sorreggesse, ausiliando, l'opera della codificazione, e la si rinvenne nell'esempio delle cose giudicate. Ecco come il diritto e la giurisprudenza formano nella loro associazione il patrimonio necessario alla scienza del giureconsulto» (L. CAPUANO, V. NAPOLITANI, *Introduzione*, in L. Capuano, V. Napolitani, *Giurisprudenza civile della Corte Suprema di Giustizia Di Napoli*, vol. 2, Stabilimento Tipografico degli Scienziali, Letterati ed artisti, Napoli 1863, p. III)

[10] Cfr. F. DI CHIARA, *Le raccolte di decisiones*, cit., p. 9.

[11] Con riferimento al legame intercorrente tra sentenza e *decisio*, Miletti rileva che la mancata partecipazione del giurista-curatore alla redazione della sentenza sarebbe stata considerata come un indice di scarsa veridicità della *decisio*, in quanto, l'autore, non avendo preso parte né al dibattimento né alla camera di consiglio, sarebbe stato considerato un soggetto estraneo all'analisi dogmatica che ivi si era svolta e, di conseguenza, sarebbe stato ritenuto del tutto inattendibile in merito alle *figurae causorum* in base alle quali il tribunale si era pronunciato (Cfr. M.N. MILETTI, *Stylus judicandi,* cit. p. 161).

[12] F. MASTROBERTI, *Il "culto" della sentenza tra Ottocento e Novecento: dalle raccolte di giurisprudenza alla nota a sentenza*, in *Historia et ius*, 14, 2018, paper 9, p. 1.

[13] Con il termine *stylus* i giuristi d'età moderna erano soliti indicare, secondo un'accezione estensiva, l'orientamento costante, quand'anche ufficioso, tenuto da un tribunale in riferimento a fattispecie concrete ed uniformi, desumibile dall'esame diacronico della relativa giurisprudenza *judicandi* (Cfr. M.N. MILETTI, *Stylus*, cit., pp. 114-115). La dottrina regnicola elevò lo *stylus* a parametro insindacabile di giustizia, tanto da teorizzare la nullità della sentenza che dallo stesso si fosse discostata (Cfr. G.A. RICCIO, *Decisionum Curiae Archiepisopalis Neapolitanae Pars III*, Ex Typ. Haeredum T. Longhi, Neapli 1623, dec. 188, n. 7, p. 140). L'idea dello *stylus judicandi* concedeva ai tribunali una rilevante potestà di autoregolamentazione ma non implicava necessariamente l'affermazione della legalità del precedente giudiziale; infatti, riconoscere la vigenza degli *usus fori* significava ammettere che gli organi giudicanti tendenzialmente rispettassero le regole sostanziali e procedimentali che essi stessi avevano generato, mentre, attribuire ad essi una *vis legis* alle sentenze, significava riconoscere ai tribunali una prerogativa spettante ai sovrani, di

usus fori.

Le *decisiones*, dunque, pur non coincidendo con le sentenze da cui traevano origine e benché fossero percepite dai contemporanei come elaborati stragiudiziali, furono ugualmente ritenute in grado di fotografare fedelmente le prassi giurisprudenziali, fornendo una prima risposta alla diffusa esigenza di certezza del diritto[14].

Le loro raccolte, pertanto, costituirono un fenomeno diffuso che caratterizzò l'intera stagione del diritto moderno europeo[15] e la fiducia che riscossero fu tale che, agli inizi del XVII secolo, si giunse a sperare che, per loro tramite, si potesse rimediare alla crisi del sistema del diritto comune[16].

I citati auspici, tuttavia, restarono disattesi e le raccolte di *decisiones* non riuscirono nè

---

conseguenza, ciò poteva essere ammissibile allorché le magistrature esercitassero per delega o di fatto un qualche funzione legiferante (Cfr. R. SAVELLI, *Tribunali «decisiones» e giuristi: una proposta di ritorno alle fonti*, in Aa.Vv., *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, Giuffrè, Milano 1994, p. 408).

[14] In pariticolare, il Giovanni Battista de Luca, testimone diretto della diffusione di tale genere letterario presentò la *decisio* affermando: «Licet enim decisiones sint actus mere extraiudiciales, aliud non continentes nisi quandam propalationem voti, vel sensuum Tribunalis, seu motiva […]. Attamen illae ostendunt bonum ius, atque ad hunc efectum sententia aequipollent» (G.B. DE LUCA, *Theatrum veritatis ac Justitiae. Tomus* XV, Lugduni 1697, *De iudicis,* Disc. XIV, n. 15., p. 45), ritenendo che il termine *decisiones* potesse essere adoperato soltanto con riferimento agli elaborati riguardanti le pronunce dei «Tribunali collegiali grandi, e supremi» (G.B. DE LUCA, *Theatrum veritatis, et iustitiae, sive desisivi discursus per materias, seu titulus distincti, et ad veritatem editi in forensibus, conversiis Canonicis, et Civilibus, in quibus in Urbe Advocatus pro una partium scriptis, vel consultus respondit, Liber Decimusquintus,* Ex Typographia Lucae Laurentii, Neaplois 1758, 1.XV, parte III *Dello Stile Legale*, cap. XI, n. 2, p. 536; nello stesso senso T. BRIGANTI, *Pratica criminale delle corti regie, e baronali del Regno di Napoli*, per Vincenzo Mazzola-Vocola, Napoli 1770, Prefazione, par. VI, n. 8, p. 21 e M.N. MILETTI, *Stylus Judicandi*, cit., p. 53). Il cardinale venosino ebbe anche modo di formulare pesanti critiche sulla tendenza al manierismo ed alla ridondanza della decisionistica coeva che, a partire dopo la prima decade del Seicento, aveva dato vita a voluminosi prontuari che ambivano a concentrare, senza alcun commento, le sentenze dei tribunali più disparati, selezionandole da repertori preesistenti; de Luca negò ai loro autori qualunque autorevolezza, ritenendoli *Collectoribus vel Repertoriantibus* (G.B. DE LUCA, *Theatrum*, Napoli 1770, cit., 1. XV, *Pars I*, *disc.* XXXV, n. 76, p. 1117) che senza alcun apparato critico a argomentativo avevano assemblato i *dicta* altrui generando nauseanti *cathalogi seu litanie*di (G.B. DE LUCA, *Il Dottor Volgare, ovvero il compendio di tutta la Legge Civile, Canonica, Feudale e Municipale nelle cose più ricevute in pratica; Moralizzato in lingua Italiana per istruzione, e comodità maggiore di questa Provincia*, Nella Stamperia di Giuseppe Corvo, Roma 1673, I, Proemium, cap. VIII, n. 14, pp. 110-1) di citazioni affastellate (Cfr. M.N. MILETTI, *Stylus Judicandi*, cit., p. 30).

[15] Di particolare interesse fu l'iniziativa del bibliofilo fiorentino Filippo Tinghi che, nel 1566, pubblicò in un unico volume, le tre principali raccolte di *decisiones* sino ad allora apparse nel Regno, ossia, quella di d'Afflitto quella di Capece e quella di Grammatico. In merito ad esse, il frontespizio dell'opera preannunciava una meticolosa revisione tipografica delle sillogi originarie e nelle prime pagine era stata inserita una privativa editoriale decennale concessa a Giacomo Aniello de Bottis, firmata nel 1558 dal viceré Manriquez, con voto conforme del Collaterale, che conferiva all'opera il pieno avallo del vertice ministeriale napoletano e, per di più, la Cancelleria, le attribuì il titolo di *Constitutiones Regni Neapolis*, il ché lasciava intendere che le decisioni del Sacro Consiglio dovevano ormai considerarsi vere e proprie fonti normative dello *Jus Regni* (Cfr. M.N. Miletti, *Stylus Judicandi*, cit., pp. 23-24.).

[16] M. ASCHERI, *Tribunali, Giuristi, istituzioni: dal Medieovo all'età moderna,* Il Mulino, Bologna 1989, p. 90.

ad imporre nella prassi l'effettivo rispetto del precedente giudiziale, né, tantomeno, furono in grado di garantire una giurisprudenza affidabile o prevedibile, anzi, in un certo senso, le stesse contribuirono ad aggravare la confusione delle fonti normative[17].

Il fallimento di questo progetto casistico lo si deve proprio all'operato dei decisionisti accusati di compiere già un primo atto di distorsione della realtà processuale attraverso l'opera di selezione delle sentenze da includere nelle raccolte, ritenendo che gli stessi decidessero di pubblicare, solo quelle sentenze che gli avrebbero consentito di meglio esibire le proprie attitudini retoriche.

Gli autori di sillogi, invero, finirono, per dilungarsi in astratte disamine dottrinali che lasciavano pochissimo spazio alle reali sentenze della corte, di solito menzionate succintamente in conclusione alla trattazione, come se le stesse fossero divenute una quasi trascurabile appendice del testo.

Tale tendenza a rileggere in termini prettamente dottrinali i fatti di causa trasformò, quindi, le raccolte in veri e propri *tractati*, in cui il commento del decisionista, travalicando la propria funzione di chiarimento, finiva per sovrapporsi al contenuto delle sentenze, che talvolta, venivano addirittura manipolate, al fine di offrire un'immagine armonica della giustizia nonché di assicurare la coerenza delle sillogi[18].

Alcuni autori, tra cui Matteo d'Afflitto furono proprio accusati di perdersi nella dissertazione dogmatica e di inventare o falsificare l'esito di alcuni giudizi per supportare le proprie argomentazioni[19].

Invero, anche l'altissimo grado di tecnicità del linguaggio giuridico utilizzato nella redazione delle *decisiones* contribuì ad acuire la disaffezione nei loro confronti; esso, infatti, appariva tanto complesso da ingenerare negli intellettuali e ancor di più nella gente comune un diffuso sentimento di repulsione, che si estendeva a tutto il mondo del diritto, percepito come arcano e misterioso, accessibile solo ai suoi sacerdoti e, per questo, inadeguato a saziare la fame di razionalità e di certezza che la società dell'epoca

[17] Cfr. M.N. MILETTI, *Stylus judicandi*, cit., p. 4.

[18] Cfr, F. DI CHIARA, *Le raccolte di decisiones*, cit., p. 9; M.N. MILETTI, *Stylus judicandi*, cit., pp. 159-160.

[19] Con riferimento alle accuse di falsificazione mosse a Matteo d'Afflitto, Miletti ha osservato come dubitare dell'attendibilità della silloge afflittiana potesse costituire un pretesto per minare la credibilità dell'intero genere letterario da discendente, evidenziando come, tale finalità fosse perseguita dagli autori di *consilia* che nell'intento di difendere i propri clienti, potevano avere l'interesse a dimostrare che una specifica *decisio*, contraria alla loro tesi, fosse frutto di una contraffazione e che della stessa non vi fosse traccia nelle cancellerie dei tribunali (Cfr. Ivi, pp. 164-167).

agognava[20].

Con specifico riferimento al Mezzogiorno, si può asserare che i primi segni del decadimento della decisionistica si manifestarono a seguito del fallimento della rivolta antispagnola, allorché, venne restaurato il primato politico del ministero togato[21].

Miletti, a tal proposito, ha sostenuto che la sua utilità decrebbe non appena i magistrati supremi non avvertirono più il bisogno di orpelli culturali per puntellare il proprio potere[22]; inoltre, a partire dal XVIII secolo, l'attenzione dei giuristi si rivolse soprattutto verso la redazione di progetti di codificazione e di prontuari destinati alla prassi.

Pertanto, il tentativo di donare nuovo lustro alle ormai obsolete *decisiones*, tramite la riedizione di alcune raccolte, finì solo per incoraggiarne un utilizzo passivo e formalistico[23].

In questo contesto, il vento dell'illuminismo, che aveva portato con sé una nuova concezione del diritto e delle istituzioni, spinse i sovrani napoletani a riformare la giustizia regnicola, per renderla più efficiente e meno criptica.

Frutto della mutata sensibilità giudiziaria furono la prammatica carolina del 1738 e i dispacci tanucciani del 1774[24] che introdussero un nuovo modello di sentenza.

---

[20] Cfr. F. MASTROBERTI, *Note su linguaggio e discorso giuridico nelle sentenze tra antico e nuovo regime*, in N. Triggiani (cur.), *Il linguaggio giuridico del processo. Una riflessione interdisciplinare,* Taranto 2017, p. 68. Sul punto si veda anche Raffaele Ajello che intitolava un suo lavoro *Arcana juris* proprio per evidenziare la comune percezione del diritto nel diciottesimo secolo (Cfr. R. AJELLO, *Arcana Juris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Jovene, Napoli 1976)

[21] Sui riflessi istituzionali dei moti napoletani del 1647-48, cfr. P.L. ROVITO, *La Rivoluzione Costituzionale di Napoli (1647-48)*, in *Rivista Storica Italiana*, XCVIII, fasc. II (1986), pp. 367-462.

[22] M.N. MILETTI, *Stylus judicandi,* cit., p. 65.

[23] Ivi, p. 68.

[24] In essi si leggeva: «Vuole dunque la Maestà Sua [...] che in qualunque decisione si spieghi la ragione di decidere, o sieno i motivi, su quali la decisione è appoggiata: incaricando Sua Maestà, per rimuovere quanto più si possa da' giudizi lo arbitrio, ed allontanare da' Giudici ogni sospetto di parzialità, che le decisioni si fondino non già sulle nude autorità de' Dottori, che anpur troppo, colle loro opinioni, o alterato, o reso incerto ed arbitrario il diritto, ma sulle leggi espresse del Regno, o comuni. E quando non vi sia legge espressa per lo caso di cui si tratta, e si abbia da ricorrere alla interpretazione o estensione della legge; vuole il Re che questo si faccia dal Giudice in maniera, che le due premesse dello argomento sieno sempre fondate sulle leggi espresse e letterali. E quando il caso sia tutto nuovo, o talmente dubbio, che non possa decidersi né colla legge, né collo argomento della legge; allora vuole il Re che si riferisca alla Maestà Sua, per attendere il sovrano oracolo» (D. GATTA, *Regali dispacci nelle quali si contengono le Sovrane Determinazioni de' Punti generali, e che servono di norma ad altri simili casi nel Regno di Napoli*, Parte II t. I, Napoli 1775, pp. 629-631). La prescrizione di tale obbligo di motivazione avrebbe comportato l'accentuarsi del distacco tra giustizia e dottrina, rendendo il giudice il protagonista del nuovo tempo, circostanza questa che suscitò la ferma opposizione del ceto forense, tanto che la successiva legge del 1791 optò per una prescrizione più blanda, trasformando l'obbligo generale di motivazione in una mera facoltà del giudice (Cfr. M. TARUFFO, *L'obbligo di motivazione civile*, Cedam, Padova 1974, p. 626). La legge del 23 settembre 1774 sulla riforma dell'amministrazione della giustizia suscitò l'interesse di Filangieri, che ad essa dedico la sua prima opera a stampa (G. FILANGIERI, *Riflessioni politiche su l'ultima legge del Sovrano, Che riguarda la riforma dell'amministrazione della Giustizia*, Nella Stamperia di Michele

Questi, infatti, sancirono l'obbligo per tutti giudici della città di Napoli di motivare le proprie sentenze, prevedendo inoltre che le stesse dovessero essere «fondate sulle leggi espresse e letterali» e pubblicate dalla Stamperia reale, pena l'essere considerate come «non fatte», pertanto, non idonee a passare in giudicato[25].

In ottemperanza delle disposizioni tanucciane furono pubblicate le *Res Iudicatae*[26], nel cui primo volume (1787) vennero raccolte le sentenze emesse dai tribunali supremi napoletani durante il triennio 1774-1776[27].

L'opera in oggetto costituì un notevole passo avanti per la decisionistica, il quale fu favorito dall'adozione di una struttura assai più snella rispetto alle prolisse compilazioni precedenti nonché grazie ad una nuova sistematica, in senso cronologico crescente, che, nonostante la mancanza di una numerazione progressiva, consentiva una più rapida ed intuitiva individuazione delle singole *decisiones*.

Invero, anche la struttura interna di quest'ultime venne considerevolmente alleggerita; in tal senso, si optò per un testo libero da invadenti citazioni dottrinali, dotato soltanto di richiami alla legislazione vigente nonché di una breve glossa marginale che ne anticipasse il contenuto, e al fine di addivenire ad una maggiore trasparenza, vennero inserite anche sei pronunce del Supremo Tribunale redatte in italiano[28].

Questa impostazione venne poi confermata nella successiva raccolta di decisioni del Sacro Regio Consiglio di Francesco Antonio Roberti, che intese raccogliere la giurisprudenza del primo quadriennio dell'800, definita da Michele de Jorio *Rerum Neapolitanarum*[29], la cui caratteristica fu quella di avvicinarsi più ai massimari del nuovo regime che all'antico stile retorico e pedante dei decisionisti, infatti, in essa le singole

---

Morelli, Napoli 1774). Attraverso la lunga dedica al ministro Bernardo Tanucci, con cui si apriva il proprio scritto, Filangieri intese esprimere il proprio sostegno all'introduzione dell'obbligo della motivazione delle sentenze. Sull'argomento cfr. R. AJELLO, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVII*. I: *La vita giudiziaria*, Jovene, Napoli 1961, pp. 127-145.

[25] Girolamo Monteleone ha evidenziato come la prammatica tanucciana abbia previsto per la prima volta una nozione di motivazione in chiave contemporanea, rilevando, tra l'altro, che la generalità dell'obbligo di motivazione, il vincolo di giudicare secondo la legislazione positiva nonché il dovere di pubblicare sentenza e motivi, venivano a costituire i pilastri portanti di un nuova concezione del potere e dello Stato in senso democratico (Cfr. G. MONTELEONE, *Gaetano Filangeri e la motivazione delle sentenze*, in *Il giusto processo*, n. 3 (2007), pp. 663-667).

[26] *Rerum in supremis Neapolis tribunalibus judicatarum absolutissimae collectionis summa cura et studio nunc primum concinnatae. Tomus primus complectens Sacri Regii Consilii selectiores decisiones Ann. 1774. 1775. 1776.*, Ex Regia Typographia, 1787 Napoli.

[27] M.N. MILETTI, *Stylus judicandi,* cit., p. 68.

[28] Ivi, p. 69.

[29] M. DE JORIO, *Appendice*, in F.A. ROBERTI, *Sacri Regii Consilii Neapolitani Decisiones, L, collectae ad anno 1800*, Typis Michaeleis Migliaccio, Napoli 1804.

sentenze erano introdotte da un breve riassunto, con note in calce richiamanti la normativa di riferimento, ove, ciascuna pronuncia, scritta con apprezzabile chiarezza terminologica, si concludeva con la formula pressoché fissa «ita SRC», recando l'anno, le parti, il relatore e l'attuario; dati utili che avrebbero dovuto consentire una rapida individuazione della sentenza ufficiale.

3. *L'avvento del nuovo regime*

Nel periodo post-rivoluzionario, l'introduzione di nuovi ordinamenti giudiziari nonché l'imposizione della codificazione napoleonica delinearono, in gran parte d'Europa, un sistema fondato sull'esclusività della legge[30].

Pertanto, in conformità dei principi di sovranità popolare e di soggezione del giudice al Parlamento[31], venne imposto a tribunali e corti d'appello il più rigoroso rispetto della legalità, la cui osservanza venne garantita attraverso la predisposizione di Corti con funzione di cassazione.

A quest'ultime, fu affidato il compito di svolgere un controllo di legittimità sulle sentenze provenienti dai giudici di merito, a cui fu prescritto, per converso, l'obbligo di motivare le proprie decisioni[32].

Tali innovazioni rappresentarono un mutamento radicale dell'oscuro sistema *quo ante*, consentendo al popolo, attraverso l'esposizione in sentenza del ragionamento giuridico, di poter accedere agli *arcana juris*.

L'obbligo di motivazione[33], quindi, indusse i giudici ad affrancarsi a poco a poco dalla elaborazione dottrinale dei decisionisti, per sviluppare un proprio stile di discorso e di

---

[30] Paolo Grossi parlerà a tal riguardo di «assolutismo giuridico» (Cfr. P. GROSSI, *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Giuffrè, Milano 1998).

[31] Tale obbligo si è conservato nell'attuale ordinamento italiano, prescritto dagli artt. 455 c.p.c. e 485 c.p.p.

[32] L'obbligo di motivare le sentenze fu sancito, per la prima volta, dalla legge francese del 16 e 24 agosto 1790.

[33] Fu quindi nel dì 14 marzo 1738 promulgata la rinomata prammatica *de ordine judiciorum*, e nel 1774 con altra prammatica , distruggendosi la cattiva maniera sintetica e con istile di oracoli di pronunziar le sentenze ; si obbligavano i giudici al ragionamento all'analisi alla motivazione delle decisioni loro: e il tutto era fatto per distruggere lo arbitrio nei giudizî , per allontanare nei giudici ogni sospetto di parzialità , per obbligarli a rendere un giudicato, nel quale le due premesse dell'argomento fossero sempre fondate sulle leggi espresse e letterali. Filangieri, allora giovine rappresentante in Napoli dei bisogni filosofici e legislativi del secolo, leva va a cielo la legge e il governo che la pubblicava Indarno i retrogradi e curiali si agitarono. Quella legge rinvenne un eco di corrispondenza in tutta Europa; ed il beneficio della nostra attuale legislazione è un retaggio che il secolo XVIII trasmette al XIX; e questo non si è mostrato sacrilego custode di così santa istituzione.

ragionamento giuridico, tali da far acquisire, progressivamente, autonomia e dignità alle proprie sentenze.

Le motivazioni divennero parti integranti delle pronunce giudiziali e assunsero un ruolo decisivo anche con riferimento al controllo di legittimità; infatti, esse avrebbero potuto costituire, allorché ritenute illogiche, oggetto di censura da parte delle Corti Supreme, potendo produrre, di conseguenza, la cassazione di interi provvedimenti.

Le sentenze di merito, pertanto, stilate assumendo la legge quale esclusivo punto di riferimento, vennero redatte con un linguaggio tecnico e seguendo un iter logico[34] che avrebbe dovuto consentire al giudice di legittimità di poter ricostruire il ragionamento effettuato dal tribunale, permettendo al primo di cassare il provvedimento del secondo, allorché, l'applicazione della legge al caso concreto non gli fosse apparsa convincente[35].

Questa impostazione fece sì che il linguaggio della giurisprudenza convergesse sull'impostazione dottrinaria, sino a giungere a una tendenziale uniformità tra le due tecniche di elaborazione[36].

Così, con l'avvento del nuovo regime, lungo tutta la Penisola, tribunali e corti di merito finirono per adottare un modello di sentenza di tipo discorsivo, incline al recepimento delle suggestioni dottrinarie, che rese tali provvedimenti simili a veri e propri trattati.

In qualche modo, dunque, si assistette ad un *revival* dello stile delle antiche *decisiones*, che venne recuperato per offrire un valido modello di riferimento per la redazione delle nuove sentenze.

In questo caso, tuttavia, trattandosi di documenti ufficiali, emessi dall'autorità pubblica, il contenuto non avrebbe dovuto soltanto assolvere a una mera funzione didattico-divulgativa o di indirizzo ma sarebbe anche stato idoneo a far stato tra le parti, ragion per cui, si rese necessario un adeguamento dello stile redazionale, che dovesse tenere in considerazione le mutate esigenze pratiche nonché le nuove finalità di tali atti[37].

---

[34] Cfr. F. MASRTOBERTI, *Il linguaggio giuridico*, cit., p. 70, in cui si osserva, peraltro, che i canoni di logicità non erano e non potevano essere legalmente determinati.

[35] Dall'introduzione dei codici e delle riforme napoleoniche appare possibile operare la contemporanea distinzione tra dottrina e giurisprudenza, assumendo quest'ultima come il "parto" dei tribunali e la prima come l'elaborazione a carattere scientifico proveniente dagli ambienti accademici (Ivi, p. 2).

[36] Ivi, p. 72.

[37] Nel 1858, l'avvocato generale presso la Corte Imperiale di Metz, Laurent Leclerc, si soffermò sulla scissione tra dottrina e giurisprudenza, ritenendo che, quest'ultima, con l'avvento dell'età dei codici, si fosse separata dalla prima per legarsi indissolubilmente alla legge. Egli, a tal proposito osservò, che: «La giurisprudenza non vive delle sottigliezze della dottrina, ma vive della vita reale, dei suoi interessi, delle sue passioni, delle sue miserie, aprendosi, per questo, ad una casistica sconfinata». Leclerc specificava inoltre che: «Le sentenze non sono atti dottrinale "puri", ma sono atti promananti dall'autorità, frutto di un

Pertanto, con riferimento alle corti di merito, un esempio di tale adattamento fu riscontrabile nella sostituzione dell'ormai desueto *summarium* con una più rapida elencazione di *quistioni*, che venivano ricavate direttamente dalla causa in oggetto, in particolare, dalle conclusioni del Pubblico Ministero e dalle memorie difensive[38].

Quanto ai tribunali di legittimità, l'adozione dei codici di matrice napoleonica nonché le conseguenti riforme giudiziarie contribuirono a diffondere il modello della *Cour de Cassation* francese, permettendo che l'«enigmatico»[39] stile adoperato nei sui *arrêts* divenisse il genotipo delle sentenze delle Corti supreme dell'Europa continentale.

Quest'ultime - come osservato da Fabrizio Megale - parvero caratterizzate da un *jugement à phrase unique*, ossia da una lunga frase logica scandita solo da punti e virgola che, pur potendo abbracciare anche diverse pagine senza interruzioni, forniva un'argomentazione basata solo su sillogismi giuridici, con scarsa o assente ricostruzione dei fatti, in un discorso definito "a catena", ove anche la mancanza di un solo anello della sequenza avrebbe fatto venir meno il senso dell'intero ragionamento[40].

Invero, anche la Cassazione napoletana, in un primo momento, adottò questo stile, redigendo le proprie sentenze attraverso la formulazione di un'unica frase con diversi periodi che venivano introdotti da «Considerando che…», separati da punto e virgola[41]; tuttavia, questo modello definito "francese puro" divenne, via via, più discorsivo; infatti, l'importanza della matrice dottrinaria, quale fattore di sviluppo del sistema giuridico,

---

atto di potere, che reca seco obblighi e vincoli [...]. Esse si applicano solo alle parti tra le quali sono pronunciate, ma questa necessaria limitazione non impedisce alle stesse di sviluppare una rilevanza giuridica generale superiore a quella attribuita al mero parere di un giureconsulto» (L. LECLERC, *De la Jurisprudence. Discours prononcé par M. L. Leclerc, Premier Avocat Général*, Typographie et Lithographie de Nouvian, rue Neuve St. Louis, Metz 1858, pp. 24ss).

[38] Cfr. F. MASRTOBERTI, *Il linguaggio giuridico*, cit., p. 70.

[39] Il termine enigmatico è utilizzato da Antonio Gambaro per sottolineare l'estrema concisione delle sentenze della Cassazione francese (A. GAMBARO, *Lo stile della sentenza francese*, in Letizia Vacca (cur.), *Lo stile delle sentenze e l'utilizzazione dei precedenti. Profili storico-comparatistici. Seminario ARISTEC, Perugia 25-26 giugno 1999*, Giappichelli, Torino 2000, p. 121).

[40] F. MAGALE, *Lo stile delle sentenze francesi e angloamericane. Analisi delle variabili e strategie di traduzione*, in *inTRAlinea Special Issue: Specialised Translation,* n. II (2011) (URL: http://www.intralinea.org/ specials/article/1802, visionato il 03.10.2023). Sul punto anche, J-P. ANCEL, *La rédaction de la décision de justice en France*, in *Revue internationale de droit comparé*, vol. 50, 3 (1998); F. BERENGER, *La motivation des arrêts de la Cour de cassation*, Presses universitaires d'Aix-Marseille, Aix-en-Provence 2003; H. MUIR WATT, *La motivation des arrêts de la Cour de cassation*, in N. Molfessis (cur.), *La Cour de cassation et l'élaboration du droit*, Economica, *Paris* 2004.

[41] *Ibidem.*

consentì a Paesi come Germania[42], Spagna e Italia di addivenire a sentenze più dottorali, elaborate e concettuali[43].

4. *L'influenza della cultura francese sulle raccolte di giurisprudenza*

La Francia, culla della rivoluzione e del nuovo impianto codicistico, costituì il punto di riferimento anche per quanto riguarda le modalità di divulgazione e "consumo" delle sentenze[44] .

La giurisprudenza della *Cour de Cassation* francese, infatti, aveva ottenuto, già dal 1° gennaio 1793, il riconoscimento ufficiale da parte del Governo, il quale, in ottemperanza all'articolo XXII del titolo I della legge del 1° dicembre 1790, sentito il Ministro della giustizia, aveva ordinato che le sentenze della suprema corte non fossero più stampate su cartelli o fogli in quarto, ma che fossero raccolte e pubblicate nel *Bullettin des Jugemens du Tribunal de Cassation*[45], il quale sarebbe stato stampato in ottavo, facendo proprio lo stesso formato adoperato per il bollettino delle leggi, ritenuto dal governo il mezzo «*moins dispendieux: et le plus utile*»[46] per trasmettere le sentenze della Corte di cassazione a tutti i tribunali civili e penali della Repubblica, «*ce qui sera infiniment plus utile pour l'instruction des juges, et pour extirper une foule de procès sans cesse renaissans sur les mêmes questions*»[47].

A tal fine, fu statuito che il Bollettino fosse pubblicato in due serie, una per il civile, il *Bulletin des Jugemens du Tribunal de Cassation rendus en mature civile*; l'altra per il penale, il *Bulletin des Jugemens du Tribunal de Cassation rendus en mature crimi nelle,*

[42] P.G. MONATERI, *Lo stile delle sentenze*, in P.G. Monateri (cur.), *Pensare il Diritto civile*, Giappichelli, Torino 2006, 80-83.
[43] F. Magale, *Lo stile delle sentenze francesi*, cit.; F. MASTROBERTI, *Il linguaggio giuridico*, cit., p. 70.
[44] Cfr. H. MOHNHAUPT, *Publicité et publication de la jurisprudence dans les Etats allemands sous influence française (1795-1815),*.in Aa.Vv, *Influence du modèle judiciaire français en Europa sous la Révolution et l'Empire, Colloque 4, 5, 6 juin 1998, l'Espace juridique, Lille 1999*, pp. 207-210.
[45] *Bullettin des Jugemens du Tribunal de Cassation*, Parigi, 1793, p. 1. La pubblicazione del *Bullettin* si interruppe nel quinquennio compreso tra il 1799 e il 1803, per poi riprendere ininterrottamente dal 1804 al 1913, con il nuovo titolo *Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation*, aggiornato dal 2003 in *Bulletins des arrêts des chambres civiles et de la chambre criminelle*, la cui finalità è: «proporre le sentenze aventi rilevanza dottrinale, vuoi per la novità della soluzione, vuoi per l'evoluzione interpretativa di un testo rispetto alla giurisprudenza precedente, vuoi infine perché la Corte non ha pubblicato una certa soluzione da molto tempo e intende dimostrare la costanza del proprio orientamento.» (Cfr. www.courdecassation.fr/kiosque/bulletins-des-arrets-des-chambres-civiles-et-de-la-chambre-criminelle, consultato il 23 ottobre 2023).
[46] *Bullettin des Jugemens du Tribunal de Cassation*, Parigi, 1793, p. 1.
[47] Ivi, p. 2.

correctionnelle et de police[48], disponendo, inoltre, che ogni numero di entrambe le serie dovesse possedere un contenuto minimo, almeno sedici pagine, e che la responsabilità della sua pubblicazione sarebbe stata affidata al Ministro della Giustizia[49].

Entrambe le serie del *Bullettin* mostrarono una medesima struttura; nelle stesse, infatti, le sentenze erano datate e numerate progressivamente in epigrafe, introdotte da un breve resoconto in corsivo, a cui faceva seguito una parte dedicata alla descrizione dei fatti e delle questioni, denominata *notice et motifs*[50], in calce al quale era inserito integralmente il dispositivo della sentenza, recante le singole motivazioni rese su ciascuna questione, introdotte dalla formula rituale: «*attendu que*».

La struttura del *Bullettin* rimase pressoché invariata per quasi cinquant'anni; tuttavia, verso la metà del XIX secolo, l'affinarsi delle tecniche redazionali, comportò da un lato lo snellimento del testo, depurato dai suddetti *notice et motif*[51], e dall'altro la ricerca di mezzi che avrebbero dovuto rendere più rapida e fruibile la consultazione delle sentenze. Proprio per tale finalità, nel *Bullettin*, si pensò di introdurre, prima del citato breve resoconto, alcune parole-chiave relative all'oggetto della sentenza, le quali, già ad un rapido colpo d'occhio, avrebbero dovuto proporre al lettore gli elementi minimi per individuare le questioni che si sarebbero di seguito trattate.

Il Bollettino godette fin da subito di grande considerazione presso i propri contemporanei, tanto che il suo stile finì per influenzare anche le numerose opere private[52] che,

---

[48] Ivi, p. 3.
[49] *Ibidem.*
[50] Cfr. F. MASTROBERTI, *Il "culto" della sentenza*, cit., p. 4.
[51] La parte dedicata a *notice et motifs* ebbe sempre meno spazio sino a quando si ritenne di inserirla solo allorquando la stessa fosse stata considerata strettamente necessaria a rendere comprensibile la decisione. Sul punto cfr. *ibidem.*
[52] Tra le prime raccolte private, che si ispirarono al *Bullettin* ci furono: G.T. DENEVERS, *Journal des Audiences de la Cour de cassation, ou Recueil des arrêts de cette cour en matière civile et mixte*, Porthmann, Paris 1803-1824. (Tale giornale aveva cadenza mensile e la sua pubblicazione fu curata da G. T. Denevers, 1803-1813 con J.-B. Sirey nel 1807 e P. A. Duprat dal 1808 al 1812; in seguito essa continuò con; J.B. Jalbert, 1814-1816; De Séligny, 1817-1819; Laporte, 1820-1821; D. Dalloz e Tournemine, 1822-1824); J.B. SIREY, *Recueil général des lois et des arrêts, en matière Civile, Criminelle, Commerciale et de Droit Public (ou recueil Sirey)*, quai de l'Horloge, Paris 1800-1914. Per una completa panoramica sulle raccolte di giurisprudenza pubblicate in Francia fra l'età rivoluzionaria e il Secondo impero cfr. E. MEYNAL (CUR.), *Les Recueils d'arrêts et les arrêtistes, in Le Code civil 1804-1904. Livre du centenarie, Société d'études législatives*, Librairie Edouard Duchemin & Frankfurt, Paris 1969. Per un orientamento più completo sulle raccolte di giurisprudenza d'Oltralpe cfr. C. CHÊNE, *«L'arrestographie, science fort douteuse», Recueil des mémoires et travaux publiés par la Société d'Histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit*, fasc. XIII, Montpellier 1985, pp. 179-187; S. DAUCHY, V. DEMARS-SION, *Les recueils d'arrêts et dictionnaires de jurisprudence (XVIe -XVIIIe siècles)*, Collection bibliographie, La Mémoire du Droit, Paris 2005; S. DAUCHY, *L'arrestographie, un genre littéraire?*, in *Revue d'historie des faculties de droit et de la culture juridique, du monde des jurists et du livre juridique*, SHDF, 2011, n. 31,

analogamente allo stesso, intesero raccogliere e "lavorare" le sentenze.

Tra queste occorre sicuramente ricordare la nuova edizione del famoso *Journal du Palais* (1801)[53], la cui prima pubblicazione, era stata curata a Parigi dagli avvocati Gabriel Guéret e Claude Blondeau già nel XVII secolo (1672-1695) [54].

In particolare, l'edizione avviata in età napoleonica, discostandosi da quella antica, dedicata alle «*principales decisions de tous les parlemens, et cours souveraines*», fu, invece, votata alla raccolta e alla selezione delle sentenze emesse dal Consiglio di Stato, dalla Cassazione e dai più autorevoli tribunali di Francia.

Essa propose una struttura in articoli, ciascuno dei quali riguardanti un singolo tribunale, a cui faceva seguito una descrizione, in corsivo e in forma interrogativa indiretta delle "questioni", in cui veniva indicato anche l'esito, positivo o negativo delle stesse.

La trattazione continuava poi con una nota espositiva recante gli orientamenti di dottrina e giurisprudenza, a cui faceva seguito il dispositivo della sentenza, riportato tra virgolette e con un carattere diverso[55], in modo da renderlo facilmente individuabile nel testo.

Anche in questo caso, l'evolversi della società e il mutamento delle sue esigenze portarono all'introduzione di alcuni accorgimenti; pertanto, a partire dagli anni trenta, alla prospettazione delle citate "questioni" fu preferita l'introduzione di massime; si optò, in

---

pp. 41-53; P.N. BARENOT, *Les recueils de jurisprudence, miroirs de la pensée juridique française (1789-1914). Entre théorie et pratique*, LGDJ, Paris 2022.

[53] A.C. LEBRET DE SAINT MARTIN, *Journal du Palais, contenant les jugements du Tribunal de cassation, et des tribunaux d'appel de Paris et des départements, dans les principales causes et questions que les lois nouvelles rendent douteuses et difficiles*, Au Bureau du Journal du Palais, Paris 1801-1923.

[54] I fondatori del *Journal du Palais, ou Recueil des principales decisions de tous les parlemens, et cours souveraines de France, sur les questions les plus importantes de droit civil, de coutume, de matiéres criminelles & beneficiales & de droit public*, gli avvocati Gabriel Guéret e Claude Blondeau, ebbero carriere piuttosto differenti tra loro, il primo, dedito alla frequentazione di circoli mondani, pubblicò numerose opere di pregio riguardanti il diritto civile ed anche un piccolo manuale su come aver successo a Corte (Cfr. G. GUÉRET *La Carte de la Cour*, Jean-Baptiste Loyson, Paris 1663); il secondo, invece, dedicò i propri studi all'approfondimento del diritto ecclesiastico. Essi, il 6 febbraio 1672, ottennero un privilegio che li autorizzò a pubblicare per dieci anni una raccolta delle principali decisioni di tutti i Parlamenti nonché quelle di tutte le Corti sovrane di Francia. Tale privilegio, invero, riprendeva parte dei quello che era già stato concesso al *Journal des sçavans* (1665), del quale Guéret e Blondeau riuscirono abilmente a sfruttarne il successo, attraverso una prospettazione della loro opera come continuatrice della precedente, operazione questa che passò anche dalla scelta di un nome simile. L'intento iniziale degli autori non fu quello presentare nuove decisioni, ma piuttosto quello di offrire una selezione delle sentenze parigine e provinciali che potessero coprire le varie branche del diritto; per tale ragione nella prima edizione del *Juournal du Palais* le sentenze non vennero presentate in ordine cronologico ma per "materia" (Cfr. J. SGARD, *Dictionnaire des journaux. 1600-1789*, Vol. 1, Voltaire Foundation, Paris-Oxford 1991).

[55] Cfr. F. MASTROBERTI, *Il "culto" della sentenza*, cit., p. 4. Le sentenze potevano essere citate nelle loro letterali parole ma ciò non avveniva sempre (Cfr. F. MASTROBERTI, *La Corte Suprema di Giustizia di Napoli dal 1809 al 1860: Le diverse fasi di un tribunale controverso*, in *La transizione dall'antico al nuovo diritto nel Regno di Napoli: momenti e letture*, Cacucci, Bari 2020, p. 156).

tal modo, per formulazioni di tipo assertivo, in luogo delle risalenti formule interrogative, introducendo, tra l'altro, corpose note a fondo pagina a corredo della parte introduttiva.
Tale schema costituì il modello utilizzato anche da Victor Alexis Désiré Dalloz per la sua celeberrima opera, *Jurisprudence général du Royaume en matière civile, commerciale, criminelle et administrative, Recueil périodiqueou Journal des audiences*[56], data alle stampe nel 1825 e che rapidamente si diffuse e fu tradotta in tutt'Europa, in cui, tuttavia, la corposa elaborazione dottrinale, a scapito, di fatto, del rilievo riconosciuto alle sentenze, tese da avvicinare quest'opera alle antiche raccolte di *Decisiones*.
Nello stesso periodo, alcuni autori, proposero un diverso sistema di "lavorazione" e di divulgazione delle sentenze, ossia, quello costituito dal loro utilizzo in funzione di commento a opere enciclopediche di vasta portata come il *Répertoire universel et raisonné de Jurisprudence* di Philippe Antoine Merlin[57] e il *Récueil général des lois et des arrêts* dell'avvocato Jean-Baptiste Sirey[58].
Nondimeno, con il passare degli anni la tendenza che si andò maggiormente consolidando, fu quella di pubblicare direttamente il testo integrale delle sentenze, in quanto le stesse, ormai, presentavano nelle loro motivazioni un apparato argomentativo del tutto autosufficiente[59].
In questo contesto, il comportamento dei grandi raccoglitori di sentenze appariva simile

[56] Victor Alexis Désiré Dalloz (1795-1869) già nel 1814 iniziò la propria collaborazione con il *Journal des Audiences de la Cour de cassation et des cours d'Appel*. L'esperienza ivi maturata lo spinse a concepire un progetto più ambizioso, in cui sarebbero state raccolte ed esposte in forma di trattato, le singole aree del diritto, operando richiami alla legislazione, alla dottrina e alla giurisprudenza. Nacque, così, la monumentale *Jurisprudence générale du Royaume, en matière civile, commerciale, criminelle et administrative, recueil périodique, ou journal des audiences*, Au Bureau de la Jurisprudence générale ou journal des audiences, Rue Hautefeuille, N° 4. Imprimerie de Poussin, Rue de la Tabletterie, N° 9, Paris 1825. Tale opera, in particolare, nel suo primo decennio di vita, si presentò con titoli parzialmente divergenti, in ragione del contenuto della specifica edizione. Il titolo assunse poi una formulazione più o meno stabile dal 1835 (Cfr. V.A.D. DALLOZ, *Jurisprudence générale, du Royaume. Recueil périodique et critique de legislation, de doctrine et de jurisprudence, en matière civile, commerciale, criminelle, administrative et de droit puplic*, Au Bureau de la Jurisprudence Générale du Royaume. Rue Hautefeuille, N° 4. Imprimerie de Madame Teute Poussin, Rue Mignon, N° 2., Paris 1935). La sua pubblicazione fu curata personalmente da Dalloz fino al 1868; dopo la sua morte, la stessa continuò sotto la guida del fratello minore, Armand, che aveva iniziato la propria collaborazione con Vicotr nel 1835. Successivamente la pubblicazione continuò sotto la direzione dei loro discendenti sino al 1902 (Cfr. E. DALLOZ, C. VERGÉ (curr), *Jurisprudence generale. Recueil périodique et critique de jurisprudence, de législation et de doctrine en matière civile, commerciale, criminelle, administrative et de droit public*, Au Bureau de la Jurisprudence générale. Rue de Lille 19, Paris 1902).
[57] P.A. MERLIN, *Répertoire universel et raisonné de Jurisprudence*, in 18 volumi, Bertin et Danel, Paris 1807-1825.
[58] J.B. SIREY, R*ecueil général des lois et des arrêts, en matière Civile, Criminelle, Commerciale et de Droit Public (ou recueil Sirey)*, quai de l'Horloge, Paris 1800-1914
[59] Cfr. F. MASTROBERTI, *Il "culto" della sentenza*, cit., p. 5.

a quello dei cercatori d'oro, intenti a setacciare il fiume inarrestabile della giurisprudenza, al fine di ivi individuare le "Quistioni" più rilevanti e impostare intorno ad esse un discorso giuridico[60].

Essi, dunque, non dovrebbero essere considerati quali soggetti appartenenti al mondo della mera pratica, in quanto, la loro attività, protrattasi spesso per alcune generazioni, portò ad un notevole avanzamento scientifico.

Quest'ultimi, infatti, si fecero carico non solo di divulgare la giurisprudenza e i suoi orientamenti ma si adoperarono anche per fornirne un'immagine organica e coerente della stessa.

I raccoglitori divennero, quindi, grandi mediatori, in grado di mettere in comunicazione le aule dei tribunali con la società civile, nonché fini innovatori, capaci di intercettare i bisogni della propria epoca, velocizzando e facendo progredire, attraverso l'introduzione di nuovi stili nonché di innovativi sistemi di ricerca, la diffusione e la conoscenza del diritto[61].

Ad essi – ricorda Mastroberti – si devono la creazione dei primi "*database*", la sperimentazione della ricerca "*full-text*" e l'introduzione delle parole-chiave[62], il cui utilizzo è tutt'oggi indispensabile ed insostituibile.

Negli Stati italiani e negli altri paesi europei che adottarono il modello giudiziario e la codificazione napoleonica, la giurisprudenza francese e le opere dedicate alla sua raccolta e sistemazione restarono per gli operatori del diritto un punto di riferimento costante, la

---

[60] L'attraente similitudine dei "cercatori d'oro" (Cfr. F. MASTROBERTI, *La Corte Suprema di Giustizia*, cit., p. 157) trova conforto nel titolo dell'edizione fiorentina dell'opera di François Nicolas Bavoux e Jean Simon Loiseau, la giurisprudenza venne definita "tesoro" (Cfr. F.N. BAVOUX, J.S. LOISEAU, *Giurisprudenza del Codice Napoleone ossia Tesoro di Decisioni delle Corti di Cassazione e delle Corti d'Appello dopo la promulgazione del Codice Napoleone compilata dagli Avvocati Bavoux il maggiore e Loiseau*, presso Giovacchino Pagani, Firenze 1809-1810, in voll. 4).

[61] Gian Savino Pene Vidari osservava a tal proposito: «Nel panorama del diritto europeo della prima metà dell'Ottocento, come i codici napoleonici hanno aperto un'epoca, così le raccolte francesi di Dalloz o Sirey hanno allargato alla diretta e quasi immediata conoscenza dei giuristi le principali decisioni della magistratura, avviando la pubblicazione di quei periodici giuridici su cui si basa ancora attualmente gran parte dell'aggiornamento del tecnico del diritto contemporaneo, solo di recente affiancato dalle acquisizioni desumibili tramite l'informatica. Sino al secolo XIX, invece, gli stessi giuristi più avveduti ed aggiornati generalmente avevano dovuto procurarsi in modo empirico ed artigianale la conoscenza della giurisprudenza recente e della prassi conseguente tramite codici, massimari o repertori manoscritti, difficili da adeguare via via alle decisioni giudiziali, ridotti alla loro ristretta area d'attività, redatti personalmente o tramandati all'interno di una limitata organizzazione professionale; molti operatori del diritto, poi, nemmeno si curavano di questo costante aggiornamento e si accontentavano di conoscenze sommarie, derivanti dagli iniziali studi universitari, da alcuni volumi giuridici acquistati in seguito, dalla pratica giudiziaria acquisita» (Cfr. G.S PENE VIDARI, *Le origini di "Giurisprudenza Italiana"*, in *Giurisprudenza italiana*, 2000 (Fasc. XI), pp. 2201:

[62] Cfr. F. MASTROBERTI, *La Corte Suprema di Giustizia*, cit., p. 157.

cui rilevanza, tuttavia, a partire dagli anni cinquanta dell'Ottocento, andò via via scemando, in ragione del progressivo rafforzamento del processo di formazione di autonomi e stabili indirizzi giurisprudenziali nazionali, ad opera delle Corti di Cassazione, sostenute in questo compito dal fiorire di numerose raccolte e riviste, che intesero pubblicare i testi integrali delle loro sentenze, limitando la loro opera alla definizione delle questioni, alla elaborazione di massime e alla selezione delle parole-chiave.

5. *Il ruolo della Cassazione napoletana*

Durante il XIX secolo, lungo tutta la penisola italiana, il sistema di controllo esclusivo di legittimità in ultima istanza, introdotto in diversi ordinamenti preunitari durante il decennio francese ed affidato alle corti di cassazione, fu al centro di un ampio dibattito giuridico-politico[63], riguardante la storia dell'istituto, l'alternativa tra cassazione e *terza istanza*, l'articolazione regionale o unica[64], nonché le implicazioni politiche di tali caratteristiche sul potere giudiziario[65].

A tal proposito, neanche il R.D. n. 2626 del 6 dicembre 1865, prima norma a dettare la disciplina dell'ordinamento giudiziario del neonato Regno d'Italia, era riuscito a fornire una soluzione stabile ed armoniosa all'annosa questione; infatti, sebbene esso, all'articolo 122, avesse stabilito che «la Corte di cassazione [fosse] istituita per mantenere l'esatta

---

[63] Sull'argomento cfr. F.S. GARGIULO, voce «*Cassazione (Corte di Cassazione)*», in *Enciclopedia giuridica italiana*, vol. III, parte II, Società Editrice Libraria, Milano 1905, pp. 414-416; più di recente, M. TARUFFO, *Il vertice ambiguo. Saggi sulla Cassazione civile*, il Mulino, Bologna 1991; A. SCIUMÈ, *Fra revisione e Cassazione: modelli di organizzazione giudiziaria e politica dell'unificazione nella Lombardia postunitaria*, in *Ius mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Giuffrè, Milano 1996, pp. 978-1050; M. MECCARELLI, *Le corti di cassazione nell'Italia unita. Profili sistematici e costituzionali della giurisdizione in una prospettiva comparata (1865-1923),* Giuffrè, Milano 2003; U. DE MARTINO, N. PICARDI, P. RESCIGNO, G.P. TRIFONE (curr.), *La Corte di Cassazione: dalle origini ai nostri giorni*, Gangemi, Roma 2010; S. ARGINE, *Cassazione e Terza istanza nell'esperienza storica lombarda*, in *Rivista di diritto processuale*, LXVIII, 2013, pp. 608-628; F. MASTROBERTI, *Gli avvocati e la cassazione unica (1865-1872)*, in S. Borsacchi, G.S. Pene Vidari (curr.), *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, Il Mulino, Bologna 2014, pp. 773-759; ivi anche E. FAMELI, *Cassazione o terza istanza? Il parere degli avvocati della Venezia preunitaria*, pp. 761-778.

[64] Con riferimento ai riflessi del potere pubblico sull'articolazione territoriale e sulla rilevanza delle autonomie locali cfr. S. CASSESE, *Centro e periferia in Italia. I grandi tornanti della storia*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 36, 2 (1986), pp. 594-597.

[65] Cfr. M. MECCARELLI, *Identità e funzione delle corti supreme in Europa al tempo delle codificazioni*, in *Quaderni fiorentini*, 28 (1999), pp. 1147-1167; Id., *Le corti di cassazione nell'Italia unita*, cit.; Id., *Impieghi dell'idea francese di cassation nell'Italia post-unitaria*, in *Forum Historiae Iuris*, 09 Dezember 2005; Id., *La questione dei decreti-legge tra dimensione fattuale e teorica: la sentenza della Corte di cassazione di Roma del 20 febbraio 1900 riguardo al r.d. 22 giugno 1899 n. 227*, in *Historia Constitucional (revista electrònica)*, n. 6 (2005); Id., *Diritto giurisprudenziale e autonomia del diritto nelle strategie discorsive della scienza giuridica tra Otto e Novecento*, in *Quaderni fiorentini*, vol. 40 (2011), t. 2, pp. 721-745.

osservanza delle leggi»[66], ne aveva chiaramente tradito l'intento unitario e verticistico, lasciando in funzione ben quattro corti supreme, divenute addirittura cinque con la successiva legge n. 2837 del 12 dicembre 1875[67].

La descritta anomalia, potrebbe essere letta come il frutto della plurisecolare storia giuridica della Penisola, radicata sul pluralismo degli ordinamenti e delle fonti, nonché sulla centralità del diritto giurisprudenziale[68], ove la previsione di un organo di giurisdizione suprema, se da un lato, avrebbe potuto rappresentare il completamento dell'operazione di riduzione del diritto nell'alveo esclusivo delle disposizioni codicistiche, dall'altro, avrebbe potuto rappresentare un nucleo di resistenza capace di promuovere una concezione meno radicale della legalità [69].

A tal proposito, Massimo Meccarelli ha evidenziato come, benché la Cassazione francese fosse stata istituita, in chiave squisitamente antigiurisprudenziale, per tutelare la volontà del legislatore, attraverso il potere di annullamento delle pronunce di grado inferiore, in

---

[66] Con il R.D. n. 2626 del 6 dicembre 1865 (*Ordinamento giudiziario del Regno d'Italia, in Collezione celerifera delle leggi, decreti, istruzioni e circolari pubblicate nell'anno 1866*, I, Dalmazzo, Firenze 1866) venne esteso al Regno d'Italia il R.D. n. 3781 del 1859 del Regno di Sardegna e con esso il sistema della cassazione. Nello specifico, l'art. 122 è stato oggetto di particolare attenzione da parete di Michele Taruffo che osservava come lo stesso, nel definire la funzione della Cassazione, facesse riferimento esclusivamente al mantenimento dell'«esatta osservanza della legge» senza la benché minima menzione alla unificazione della giurisprudenza, rilevando a tal proposito che «il vero precedente della formulazione dell'art. 65 [dell'attuale Costituzione Repubblicana] va ravvisato nell'elaborazione di Calamandrei» (M. TARUFFO, *Il vertice ambiguo*, cit., pp. 61-63).

[67] A seguito dell'unificazione, il Regno d'Italia mantenne un sistema basato su quattro corti di cassazione: Torino, Firenze, Napoli e Palermo, alle quali si aggiunse, nel 1875, quella romana. Le corti erano autonome, ma il R.D. n. 2626 del 6 dicembre 1865, istitutivo dell'ordinamento giudiziario, ne prevedeva una Suprema, tuttavia compatibile con quelle regionali. Il profilo istituzionale fu poi fissato con il Regolamento giudiziario di cui al R.D. n. 2641 del 14 dicembre 1865. U. DE MARTINO, N. PICARDI, P. RESCIGNO, G.P. TRIFONE (curr.), *La Corte di Cassazione: dalle origini ai nostri giorni*, Gangemi, Roma 2010, p. 124.

[68] Cfr. S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste. Diritto e politica nella formazione del codice civile unitario. I progetti Cassinis (1860-1861)*, Giuffré, Milano 2003, il quale ha rilevato numerosi scostamenti tra le scelte operate dai legislatori preunitari e quelle dei coevi operatori del diritto. Sullo stato di incertezza del diritto all'alba del XIX secolo, di sicura rilevanza è l'opinione dei curatori del *Supplimento alla Collezione delle Leggi* che osservavano: «Quando il Vostro Augusto Genitore venne a noi, come spedito dal Cielo, per riparare a' mali che aveano trasformato il più bel paese d'Europa nel più infelice e deserto, quelli ond'Egli fu maggiormente commosso dipendevano dall'incertezza e contrarietà de' principj della nostra intera amministrazione. Molteplicità complicata di giurisdizioni, e di essere il maggior numero e le più vicine al popolo poco o nulla dipendenti dal Principe; rito giudiziario cavilloso e intralciato; confusione di poteri; privilegj ed arbitrj; sostenuti da un cumulo di leggi fatte in diversi secoli per diversi popoli di differenti costumi e di forme di governo scritte in diverse lingue senza un disegno generale e spesso con opposti principi; eran queste le cause che mentre sovvertivano ogni civil sicurezza fomentavano incessantemente lo spirito di divisione e discordia» (N. NICOLINI, F. PARILLI, G.V. ENGLEN, *Dedica*, in *Supplimento alla collezione delle Leggi, o sia raccolta dei Reali rescritti ed atti ministeriali, e delle Decisioni della Corte Suprema di Giustizia, prescritta con Real Decreto dei 23 agosto 1817. dedicata a S.M. F.erdinando i Re del Regno delle due Sicilie, Gerusalemme ec., Infante di Spagna , Duca di Parma, Piacenza Castro ec. ec., Gran principe ereditario di Toscana ec. ee. ec., Serie delle decisioni civili*, Volume I, pp. 1-2).

[69] M. MECCARELLI, *Le corti di cassazione nell'Italia unita,* cit., p. 2.

concreto, le corti da essa derivate, specie negli Stati preunitari, si erano tramutate in strumenti atti ad adeguare i codici di matrice napoleonica alle diverse realtà sociali[70], realizzando così una sorta di «promozione attiva dell'evoluzione giurisprudenziale del diritto positivo»[71], «capace di immediati riflessi concreti, a stretto contatto con la dimensione della politica del diritto…e con il diritto vivente»[72].

Su tale questione, un contributo assai rilevante fu offerto dalle riflessioni sviluppate da molti esponenti di spicco della cultura giuridica del regno napoletano[73], da secoli noto come la *Respublica dei togati*[74], ove la cassazione fu oggetto di un'analisi ininterrotta, nonché il bersaglio prediletto del ceto forense.

Quest'ultimo, difatti, legato al tradizionale sistema di *ancien régime*, basato sulla sentenza cosiddetta "doppia conforme", aveva mal tollerato il recepimento del modello processuale francese, imperniato su di un rigoroso controllo di legittimità sulle sentenze dei tribunali di merito che, imbrigliando la forza espansiva dell'interpretazione, cercava di porre un argine all'arbitrio giurisprudenziale, nel tentativo di ricondurre il giudice nella visione montesquiviana di *bouche de la loi*[75].

---

[70] Cfr. S. SOLIMANO, *Amori in causa. Strategie matrimoniali nel Regno d'Italia napoleonico (1806-1814)*, Giappichelli, Torino 2017, il quale ha evidenziato l'importanza della ricerca sulle sentenze e sugli atti processuali in generale.

[71] M. MECCARELLI, *Le corti di cassazione nell'Italia unita*, cit., p. 160. Nello stesso senso cfr. F. DEGNI, *L'interpretazione della legge*, Jovene, Napoli 1909, pp. 129-130; L. MORTARA, *Commentario del Codice e delle leggi di procedura civile*, Vallardi, Milano 1905, vol. II, n. 16, p. 19; P. CALAMANDREI, *La cassazione civile. Storia e legislazioni*, vol. I, f.lli Bocca, Milano 1920, p. 771; B.N. CARDOZO, *Il giudice e il diritto*, La nuova Italia editrice, Firenze 1961, pp. 12-13.

[72] M. MECCARELLI, *Le corti di cassazione nell'Italia unita*, cit., p. 3.

[73] Tra gli esponenti di maggior rilievo nel dibattito che interessò il Regno di Napoli ci furono: Niccola Nicolini, Domenico Criteni, Giuseppe Raffaelli, Gaspare Capone, Vincenzo Cuoco. Sui dibattiti intercorsi cfr. A. DE MARTINO, *Aspetti di storia della Cassazione*, cit.; F. MASTROBERTI, *Tra scienza e arbitrio. Il problema giudiziario e penale nelle Sicilie dal 1821 al 1848*, Cacucci, Bari 2005.

[74] Cfr. P.L. ROVITO, *Respublica dei togati. Giuristi e società nella Napoli del Seicento*, Jovene, Napoli 1982.

[75] G. CAPONE, *Discorso sopra la storia delle leggi patrie*, Dalla Real Tipografia, Napoli 1826 (1829); G. CARCANO, *Sul quesito: Cassazione o terza istanza?*, Milano 1866; G. BORTOLUCCI, *Della cassazione e della terza istanza con un'appendice sull'ordinamento generale giudiziario*, Modena 1867; Id. *Della sostituzione dei supremi tribunali di terza istanza alle quattro corti di cassazione: petizione della Camera di disciplina degli avvocati di Lucca al Parlamento italiano*, Lucca 1873; G. PISANELLI, *Della corte di Cassazione. Memoria del socio Giuseppe Pisanelli*, in *Atti dell'Accademia di Scienze morali e politiche XII*, Società reale, Napoli 1875; D. RUIZ, *La cassazione e la terza istanza pei giudicii civili*, Tipografia Fava e Garagnani, Bologna 1891; D. CAVALLERI, *L'istituto della cassazione e della terza istanza*, U. Hoepli, Milano 1902; L. FRANCESCHINI, *Cassazione unica e terza istanza: osservazioni e proposte*, Reale Stab. F. Campitelli, Foligno 1903; CALAMANDREI, *La cassazione civile*, cit.,; M. TARUFFO, *Cassazione e revisione: un problema nella storia delle istituzioni giudiziarie*, in Aa.Vv., Studi in Onore di Tito Carnacini, 2 (1984), pp. 657-681; Id., *Il vertice ambiguo: saggi sulla Cassazione civile*, Il Mulino, Bologna 1991; A. DE MARTINO, *Per la storia della Cassazione a Napoli: il dibattito sull'ordinamento giudiziario durante gli anni venti dell'Ottocento*, in A. Mazzacane, C. Vano (curr.), *Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale*, Jovene, Napoli 1994; A. DE MARTINO, *Aspetti di storia della Cassazione nell'esperienza*

Tale insofferenza, ricorda Mastroberti[76], fu testimoniata dall'intensità e dalla notevole qualità di ben quattro dibattiti, che si generarono in alcuni momenti cruciali della storia giuridica del Regno; il primo dei quali ebbe luogo, nel biennio 1807-1808, in seno al Consiglio di Stato, alla vigilia della riforma giudiziaria del 20 maggio 1808[77]; il secondo, tra il 1815 ed il 1817, presso il Supremo Consiglio di Cancelleria, prodromico alla legge giudiziaria del 29 maggio 1817[78]; il terzo, tra il 1824 e il 1825, alla Consulta Generale del Regno, incaricata di rivedere il sistema giudiziario francese, dopo i moti del 1820-21, in un contesto fortemente reazionario[79]; il quarto, tra il 1837 e il 1843, sempre presso la Consulta Generale, all'indomani della riforma del 1837 della *Cour de Cassation*[80] francese, in cui, addirittura, riuscì a prevalere il partito favorevole alla terza istanza, al cui progetto, tuttavia, il governo decise di non dare alcun seguito[81].

Le posizioni che ivi emersero furono l'espressione delle varie anime che caratterizzarono la cultura giuridica napoletana del primo Ottocento, che vedeva, da un lato, vecchi giuristi come Gaspare Capone[82], autore del *Discorso soprala storia delle leggi patrie*[83], ergersi a

---

giuridica del Mezzogiorno preunitario, Napoli 2007; M. MECCARELLI, *Le corti di cassazione nell'Italia unita, cit.*; F. MASTROBERTI, *Gli avvocati e la cassazione unica (1865-1872)*, in S. Borsacchi, G.S. Pene Vidari (curr.)., *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, Il Mulino, Bologna 2014, pp. 733-759; E. FAMELI, *Il parere degli avvocati della Venezia preunitaria*, ivi, pp. 761-778.

[76] F. MASTROBERTI, *La Corte Suprema di Giustizia*, cit., pp. 153-154.

[77] La legge giudiziaria del 20 maggio 1808 fu approvata dopo un anno di discussioni al Consiglio di Stato, ove alcuni esponenti del ceto forense napoletano tentarono di ritardare la riforma. A metà maggio Re Giuseppe decise di chiudere le discussioni e, nonostante i rilievi critici di alcuni consiglieri, in particolare quelli Gregorio Lamanna, il progetto fu approvato senza modifiche (Cfr. F. MASTROBERTI, *Codificazione e giustizia penale nelle Sicilie dal 1808 al 1820*, Jovene, Napoli 2001; F. Mastroberti, *La Corte Suprema di Giustizia*, cit., p. 154).

[78] *Ibidem.*

[79] A. DE MARTINO, *Per la storia della cassazione a Napoli*, cit., pp.497-504.

[80] F. MASTROBERTI, *Tra scienza e arbitrio*, cit., pp. 139 ss.

[81] Cfr. Ivi e F. DE ROSA, *La Consulta Generale del Regno delle due Sicilie e la riforma della Cassazione (1835-1843)*, in P. Maffei, G.M. Varanini (curr.), *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, IV, Firenze University Press, Firenze 2014, pp. 319-328.

[82] Gaspare Capone (Napoli, 1767 – ivi, 1849) fu un avvocato di talento, particolarmente richiesto per la sua preparazione storica nelle cause di natura feudale, la cui fama gli valse la nomina, nel maggio 1814, a membro della commissione per l'elaborazione del codice civile. Nel dicembre 1820 sottoscrisse una difesa del conte Giuseppe Zurlo dopo che, partito il Re, era stato proposto in Parlamento l'arresto degli ex ministri Zurlo, Campochiaro e Carrascosa. La sua posizione politica, conservatrice e filo borbonica, ed il suo prestigio di giurista avrebbero favorito la sua nomina alla Consulta Generale del Regno istituita nel giugno 1824. Nel 1829 pubblicò a Napoli il Discorso sopra la storia delle leggi patrie (riedito in due volumi nel 1840-5 con ampliamenti ed ancora nel 1854 *post mortem*) che lo hanno reso uno dei maggiori esponenti della scuola storica napoletana dell'Ottocento. Cfr. le voci di dizionario di P. MARI, in DBI, vol. 18 (1975) e di F. MASTROBERTI, in DBGI, I, 431-432; F. DE ROSA, *Gaspare Capone. Storia, politica e diritto in un giurista della transizione*, Editoriale Scientifica, Napoli 2020; oltre alla bibliografia ivi citata,

[83] G. CAPONE, *Discorso sopra la storia delle leggi patrie*, Tipografia di Gabriele Argento, Napoli 1854. In tale opera, la cui prima edizione risale al 1826, confluirono i contenuti delle memorie prodotte durante i dibattiti sull'ordinamento giudiziario che si svolsero alla Consulta; in essa, l'autore elaborò un vero e

difesa del modello di "terza istanza", per restituire ai forensi la perduta autonomia nella interpretazione delle leggi[84], e, dall'altro, giuristi come Giuseppe Raffaelli e Michele Agresti, orientati a troncare ogni rapporto con il passato, che era visto in chiave totalmente negativa[85].

In questo contesto, molti giuristi, tra cui l'abruzzese Niccola Nicolini[86], assunsero una posizione mediana, improntata alla difesa del sistema francese, il quale veniva considerato in perfetta continuità con la tradizione giuridica del Regno.

Da quanto sin qui osservato, si può intuire come la storia dell'affermazione della Cassazione napoletana nell'Ottocento sia stata complessa e che essa si inserisse in un quadro più ampio inerente l'intero assetto costituzionale, frutto della necessità di coniugare l'antico patrimonio della tradizione giuridica napoletana con la nuova legislazione transalpina, in un quadro politico ondivago, in cui anche le corti, come si vedrà in seguito, erano in competizione per affermare la propria autorità.

Per tale ragione, al fine di poter meglio comprendere il ruolo che le raccolte di giurisprudenza ebbero nel regno, si riterrà utile procedere al loro esame seguendo la storia evolutiva della sua Corte di Cassazione, in quanto il destino delle prime si intrecciò indissolubilmente agli eventi che la riguardarono.

A tal proposito, si intenderà adoperare l'originale periodizzazione ipotizzata da Mastroberti[87] che ha suddiviso la storia del supremo tribunale in tre macroperiodi: quello

---

proprio sistema teorico contro la Cassazione. Cfr. Ivi, *Disamina del sistema delle Corti di Cassazione in forma di nota al § CLXXVII*, pp. 149-188.

[84] A tal proposito occorre ricordare che, benché la legge del 29 maggio 1817 avesse recepito pienamente il modello napoleonico, la levata di scudi del ceto forense era riuscita ad ottenere, attraverso l'art. 119, che nel caso in cui la Corte suprema avesse disposto l'annullamento di una sentenza civile, la competenza a giudicare nuovamente la questione di merito sarebbe sempre stata della Gran Corte Civile di Napoli. Tale corte veniva così elevata un gradino sopra le altre Gran Corti Civili, infatti, ove si fossero annullate due decisioni per i medesimi motivi, ai sensi dell'articolo 131 della legge organica, si sarebbe aperta la procedura del *dubbio di legge*, che avrebbe comportato l'intervento diretto del governo sulla interpretazione della legge. Di conseguenza, l'accordo tra la Corte Suprema di Giustizia e la Gran Corte Civile di Napoli era indispensabile al fine di addivenire al giudicato, riproponendo un sistema vicino a quello antico della "doppia conforme", che i forensi tentarono di difendere sino all'alba del XX secolo, allorché, riuniti nel primo congresso giuridico forense (1874), contestarono il sistema della cassazione e richiamando le tesi di Capone si dichiararono, ancora una volta, favorevoli al modello di "terza istanza" (Cfr. F. MASTROBERTI, *Gli avvocati e la cassazione unica,* cit.).

[85] F. MASTROBERTI, *Le Gran Corti Civili del Regno di Napoli (1817-1865)*, in F. Mastroberti (cur.), *Tribunali e giurisprudenza nel Mezzogiorno. Le Gran Corti Civili (1817-1865): Napoli e Trani,* Satura Editrice, Napoli 2010, pp. 33-34.

[86] Cfr. N. NICOLINI, *Del passaggio dall'antica alla nuova legislazione nel Regno delle Due Sicilie. Discorso di Niccola Nicolini del 7 gennaio 1809*, Stabilimento tipografico nel Reale Albergo dei Poveri Napoli 1850. Tale discorso è stato pubblicato anche nel 1809 e nel 1840.

[87] F. MASTROBERTI, *La Corte Suprema di* Giustizia, cit., pp. 153-154.

della *Cassazione politica* (1809-1820), quello del *Laissez faire* (1821-1848) e quello della *Cassazione nazionale* (1849-1861), ognuno dei quali, caratterizzato da uno specifico atteggiamento giuridico-politico, ebbe importanti ripercussioni sulla società nonché sulla struttura e sul fine delle coeve raccolte di sentenze.

6.1. *Le raccolte di giurisprudenza nel periodo della Cassazione politica*

La Gran Corte di Cassazione di Napoli venne istituita con la "legge organica" sull'ordinamento giudiziario n. 140 del 20 maggio 1808[88] da Giuseppe Bonaparte; tuttavia, solo il «7 di gennaio 1809, nel palazzo dei tribunali della città, posto nel Castel Capuano, Michelangelo Cianciulli, Ministro della Giustizia, raccolti i giuramenti degli assunti alla nuova altissima magistratura, [pronunziò] le parole sacramentali: "In nome di Gioacchino Napoleone, dichiaro che la Gran Corte di Cassazione è istallata, e che da questo momento può esercitare giurisdizione in conformità delle leggi"»[89].

Nel supremo tribunale vennero chiamati a sedere giuristi di primo piano[90], tra cui

---

[88] *Legge che contiene l'organizzazione giudiziaria (N. 140)*, in *Bullettino Delle Leggi Del Regno Di Napoli. Anno 1808. Da gennajo fino a tutto giugno*, (n. 36), Nella Stamperia Simoniana, Napoli 1808. Il titolo primo era dedicato alle giurisdizioni e l'art. 1 sanciva che: «La giurisdizione è volontaria. o necessaria. La prima si esercita dagli arbitri eletti dal libero consenso delle parti. La seconda. sarà resa da' giudici di pace, da' tribunali di prima istanza, da' tribunali di commercio, da' tribunali di appello, da' tribunali criminali, e da una gran Corte di Cassazione». Il titolo ottavo era poi interamente dedicato alla Gran Corte di Cassazione; esso stabiliva all'art. 52: «Vi sarà per tutto il Regno una G. C. di cassazione, che risederà in Napoli»; all'art. 53: «La G. C; di cassazione sarà composta di un presidente, di un vice· presidente, e di sedici giudici. Vi sarà presso la G. C. un procurator genarle regio, due sostituti, ed un cancelliere togato»; all'art. 54: «La gran Corte di cassazione pronunzia sulle domande di cassazione delle decisioni definitive proferite in ultima istanza»; all'art. 60: «La G. C. di cassazione è istituita per mantenere l'esatta, osservanza delle leggi, e per richiamare alla loro esecuzione i giudici, che se fossero allontanati: giudica non dell'interesse de' litiganti, ma di quello della legge»; all'art. 70: «La G. C. di cassazione veglia su i tribunali: ha dritto di farsi render conto della lor condotta, e di censurarli: giudica, come tribunal delegato, de' delitti in ufficio dei giudici, per cui questi meritassero la pena di destituzione, o altra pena maggiore, dietro il rinvio, che ne sarà fatto da Noi sul rapporto del nostro ministro di giustizia»; all'art. 71: «Nel mese di settembre in ogni anno riceveremo in sessione del Consiglio di Stato la G. C. di cassazione; la quale ci presenterà tutte le osservazioni, che avrà fatte nel corso dell' anno pel miglioramento della legislazione».

[89] P. CAPALDO, *Il centenario della Cassazione di Napoli*, cit., p. 7.

[90] Il legislatore, attingendo al modello francese, aveva stabilito che la Gran Corte di Cassazione sarebbe stata composta da un presidente, un vice-presidente e sedici giudici a cui si sarebbero aggiunti un procuratore generale regio, due sostituti e un cancelliere togato (Cfr. *Legge, che contiene l'organizzazione giudiziaria dei 20 maggio 1808*, in BLN, 1808, I. Decreto n. 140, art. 53); inoltre, per far fronte ai gravosi compiti conferiti alla G.C. di Cassazione, lo stesso, intese avvalersi di giuristi di lungo corso e di assoluta fiducia, per tale ragione, Tommaso Caravita fu chiamato a rivestire la carica di Presidente della Corte. Egli, infatti, era un magistrato di grande esperienza che «incarnava appieno quella corrente del ceto forense che, formatasi sui valori illuministici, aveva accettato, seppur con una certa moderazione, le conquiste giuridiche della rivoluzione» (F. MASTROBERTI, *Codificazione e giustizia penale*, cit., p. 83). In riferimento ai primi componenti della Corte, cfr. C. DE NICOLA, *Diario napoletano. 1799-1825*, Società napoletana di Storia Patria, Napoli 1906, vol. II, pp. 432-433 (13 nov. 1808): «Sul rapporto del nostro Ministro di Giustizia, abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue: Art. I. Sono nominati membri della Gran Corte di Cassazione i seguenti soggetti: Presidente il principe di Sirignano. Vicepresidente il marchese Giacinto

Tommaso Caravita principe di Sirignano[91], con il ruolo di primo presidente, Giacinto Dragonetti[27], che assunse la presidenza delle sezioni civili, Niccola Nicolini, che ne fu l'avvocato generale, a cui si aggiunsero, tra gli altri, Michele Agresti, Felice Parrilli, Francesco Magliano, Giuseppe Abbamonte, Giuseppe Poerio, nel ruolo di consiglieri, che contribuirono attivamente anche all'attività legislativa del regno, fornendo il loro apporto alla elaborazione di leggi e codici, coadiuvati, in tale ambito, dall'azione dei procuratori Giuseppe Raffaelli (procuratore generale), Filippo Cianciulli e Giuseppe Poerio (sostituti) che, al contempo, si adoperarono per dirigere l'andamento della giustizia, attraverso la soluzione dei dubbi di legge[92].

L'imponente opera normativa, invero, avviata dai sovrani napoleonidi in un clima di sospetto e diffidenza[93], venne tuttavia salutata con grande entusiasmo dalle correnti riformiste.

A ricordarlo sono le stesse parole pronunciate dal Principe di Sirignano, il 15 gennaio 1809, in occasione dell'udienza che Re Gioacchino concesse ai membri della neonata

---

Dragonetti. Regio Procuratore generale, Giuseppe Raffaeli. Sostituti, Cianciulli Filippo, Poerio Giuseppe. Giudici Abbamonte Giuseppe, Agresti Michele, Avena marchese, Coco Vincenzo, Giovannelli Raffaele, Granito Gioacchino, Magliano Francesco, Parisi Lelio, Parrilli Felice, Pirelli Flavio, Ricciardi Giambattista, de Rogatis Francesco Saverio, Sansone Domenico, Saponara Felice, Starace Giosuè, Suarez Michele, Cancelliere togato, Domenico Sofia».

[91] P. CAPLADO, *Il centenario della Cassazione di Napoli*, cit. p. 8: «Tommaso Caravita fu vera e sola figura di magistrato, innanzi al quale s'inchinarono riverenti nei tempi più varii i più opposti partiti, e tutti si dettero la mano per portarlo e sostenerlo al sommo della scala. Si penserebbe al fascino del suo casato nobilissimo e antico, e forse quello ci potette anche entrare; ma vi entrò certamente la coltura in lui celebrata del diritto romano, della pubblica economia e delle scienze politiche, e il sentimento suo altissimo di giustizia, per cui tutti e in tutti i tempi gli ebbero fede. Esordì la sua carriera forense come avvocato, ma nel 1783, quando contava trentaquattro anni, fu nominato magistrato; e sei anni dopo veniva promosso dalla Gran Corte della Vicaria al Sacro Regio Consiglio, dove Giuseppe Bonaparte, trovatolo *capo ruota*, lo elevò a presidente». Per ulteriori notizie sul profilo biografico cfr. A.A. SCOTTI, *Per le solenni esequie di D. Tommaso Caravita principe di Sirignano presidente della Suprema Corte di Giustizia. Orazione di Angelo Antonio Scotti*, tip. Agnello Nobile, Napoli 1820; P. BURALE DI AREZZO, *Elogio di D. Tommaso Caravita principe di Sirignano e presidente della Suprema Corte di Giustizia, scritto in verso elegiaco da Paolo Burale di Arezzo giureconsulto*, da' torchi di Raffaele Miranda, Napoli 1828; S. VINCI, *La Giustizia penale*, cit., pp.48-49). Caravita, in ragione della propria competenza in materia giuridica nonché grazie alle proprie doti di moderazione, riuscì a riscuotere l'apprezzamento *bipartisan* dei francesi e de napoletani. Sul punto si vedano le posizioni di C. DE NICOLA, *Diario napoletano*, cit., vol. II, pp. 229-230; di due fonti anonime, una di parte borbonica (ASNa, Archivio Tommasi, b. V. *Memoria anonima su ministri e consiglieri di Stato*, s.d.) e l'altra di parte francese, destinata a fornire informazioni a Murat sui consiglieri che avrebbe trovato a Napoli (*Nota anonima* in ANP, 31 AP 18), documenti già citati e commentati da F. MASTROBERTI, *Codificazione e giustizia penale*, cit., p. 84.

[92] F. MASTROBERTI, *La Corte Suprema di Giustizia*, cit., p. 159.

[93] Il *Diario* di Carlo de Nicola, giurista legato all'antica tradizione, costituisce una fonte privilegiata di conoscenza sul periodo della transizione dal vecchio al nuovo regime; in particolare, con riferimento al discorso pronunciato dal Procuratore Generale Giuseppe Raffaelli, in occasione dell'installazione della Cassazione incuriosisce, incuriosisce l'acredine con cui il Diarista afferma che «avea annoiato, e non meritava affatto la compiacenza dell'uditorio» (C. DE NICOLA, *Diario napoletano. 1799-1825*, Vol. 2, Società napoletana di Storia Patria, Napoli 1906, p. 443).

Corte, ove, il citato neo-presidente, nell'esprimere la propria gratitudine per l'introduzione a Napoli della legislazione francese, nonché per la carica ottenuta, si rivolgeva al sovrano nei seguenti termini:

> Un nuovo sistema di legislazione è succeduto all' antico. Questo cambiamento è l'opera delle vostre mani. Le leggi che noi dicevamo nostre, aveano già da gran tempo cessato di meritar questo nome perchè nostro non era più quelche avendo fatto la gloria e la felicità delle generazioni passate, faceva la sventura e il disonore della presente. Nell' acquisto delle nuove leggi, il primo bene è stato quello di perder le antiche, e nel darci quelle di Francia Voi ci avete fatto il secondo anche più grande di legarci con nuovi vincoli a questa gran nazione, e risparmiare alla nostra il pericolo di un esperimento in cui la Francia, avendoci già preceduto, ci dà l'anticipata certezza di quella medesima felicità che queste leggi hanno a lei procurato: Penetrati noi profondamente dal sentimento di benefizj si grandi oseremmo farci gl'interpreti della riconoscenza comune, se non ci corresse in questo momento il dovere di esprimervi più decisamente la nostra, per la fiducia di cui Voi ci avete dato si lusinghiera testimonianza, nominandoci membri della vostra G. C. di Cassazione, di quella magistratura destinata ad invigilare tutte le altre del Regno, ed a custodire inviolato il sacro deposito delle leggi , delle quali avete affidato loro l'esecuzione[94].

L'ardore che caratterizzò i componenti della Cassazione, in questa fase, le permise sin da subito di svolgere il proprio ruolo di custode delle leggi nonché affidataria della loro esecuzione, con tale sollecitudine da poter far ritenere che il decennio di attività compreso tra il 1809 e il 1820, possa unitariamente essere considerato il più significativo della sua storia, durante il quale la stessa si batté con forza contro le resistenze opposte dai "togati", nel tentativo di affermare il proprio ruolo politico-costituzionale[95].

In particolar modo, durante il triennio 1809-1812[96], la G.C. di Cassazione tentò di

[94] *Monitore Napolitano*, n. 302 del 17 gennaio 1809, p. 1.

[95] F. MASTROBERTI, *La Corte Suprema di Giustizia*, cit., 49-56; allo stesso modo S. VINCI, *La Giustizia penale nelle sentenze della Cassazione napoletana (1809-1861)*, Editoriale Scientifica, Napoli 2019, pp. 40-42.

[96] Si fa propria la bipartizione del Decennio francese in *Anni della fondazione* (1809-1812), in cui la Cassazione mosse con vigore i primi passi per affermare la sua autorità rispetto ai malumori provenienti dai forensi del Regno, e il periodo relativo all'*introduzione del codice penale francese nel regno di Murat* (1812-1815) che costituì un autentico banco di prova in cui giudici supremi dimostrarono grande forza e impegno, soprattutto nell'assicurare la corretta applicazione del nuovo codice penale murattiano. (Cfr. S.VINCI, *La giustizia penale*, cit., p. 41).

affermare le proprie prerogative di organo rivoluzionario, tutore della legalità, contro l'arbitrio dei magistrati nonché contro le istanze restauratrici del ceto forense[97].

Pertanto, in virtù della rilevanza del ruolo che la stessa avrebbe dovuto occupare all'interno del riformato sistema giudiziario, fu ritenuto opportuno offrire alle sue pronunce la più ampia diffusione possibile, quasi come se le stesse costituissero veri e propri atti di governo, utili ad orientare la giustizia del Regno[98].

A tal fine, il Ministero della Giustizia[99] approvò nel marzo del 1809 la pubblicazione de *Il Giornale degli Atti e Sentenze della Gran Corte di Cassazione*[100], affidandone la direzione a Giuseppe Poerio[101], la cui riputazione «bene stabilita»[102], avrebbe dovuto assicurare il successo dell'opera che secondo il Monitore sarebbe stata «utilissima»[103].

---

[97] F. MASTROBERTI, *La Corte Suprema di Giustizia*, cit. pp. 158-164; allo stesso modo S. VINCI, *La Giustizia penale*, cit., pp. 40-42.

[98] S. VINCI, *La Giustizia penale,* cit., p. 31.

[99] Cfr. *Monitore Napolitano*, n. 316 del 7 marzo 1809, p. 3.

[100] G. ADDEO, *La stampa periodica napoletana nel decennio francese*, II, in ASPN, vol. CIV (1986), p. 489, secondo cui: «Nelle biblioteche napoletane non si conserva, infatti, alcuna raccolta del periodico; e la sua stessa esistenza, se non fossero intervenuti riferimenti colti negli altri periodici del tempo, sarebbe stata ancor oggi ignorata. Di certo possiamo affermare solo che, anche se non sempre con riguardo alle scadenze mensili, si pubblicava ancora nel 1810».

[101] Giuseppe Poerio nacque a Belcastro, in Calabria, il 5 gennaio 1775, da Carlo e Gaetana Poerio. Appartenendo al patriziato di Taverna, il giovane Poerio potette frequentare il collegio dei nobili e il regio liceo a Catanzaro, dove fu influenzato dall'insegnamento del matematico e futuro repubblicano Vincenzo De Filippis. Durante gli anni di studio, sviluppò precocemente una predilezione per le discipline legali e, dotato di una spiccata *ars oratoria*, patrocinò appena sedicenne la sua prima causa. Trasferitosi a Napoli, visse con il fratello Leopoldo, avvicinandosi ad ambienti di ispirazione rivoluzionaria-repubblicana. Durante i primi giorni del gennaio 1799, Poerio raggiunse a Capua le armate francesi guidate da Jean-Étienne Championnet, che lo inviò come emissario nella capitale per negoziare con il Corpo di città, rimasto sola autorità dopo la fuga dei sovrani; il 21 gennaio entrò in città insieme alle truppe francesi battendosi con la plebe insorta, svolgendo un ruolo di raccordo tra i francesi e i repubblicani napoletani. Durante il mese di marzo fu inviato dal governo in Calabria meridionale per sostenerne la democratizzazione; tuttavia dovette fermarsi a Cosenza, poiché la provincia era già in mano alle armate sanfediste del cardinale Fabrizio Ruffo. Tornato precipitosamente a Napoli, prese parte alla difesa militare della città, ove a seguito della capitolazione fu arrestato e condannato a morte dalla giunta di Stato. Il re, poi, commutò la sua pena in un ergastolo, da scontare nella fossa di S. Caterina a Favignana. Ancora, a seguito della pace di Firenze potette ristabilirsi nella capitale ove riprese a esercitare l'avvocatura e a frequentare circoli di ex rivoluzionari. Con l'arrivo Napoleonidi, fu poi nominato intendente di Capitanata e Molise, sostituto procuratore presso la Gran Corte di cassazione, procuratore generale della stessa nonché relatore presso il Consiglio di Stato e membro della commissione incaricata di tradurre il codice penale francese. Al ritorno di Ferdinando IV, fu tuttavia destituito dai suoi incarichi ed esiliato. Soggiornò, quindi, per alcuni mesi a Parigi e poi a Firenze, tornato a Napoli nel 1818, fu tra gli esponenti della fazione moderata durante i moti del 1820-21, al termine dei quali, sebbene giudicato innocente, fu nuovamente esiliato. Solo nell'estate del 1833 ottenne, da Ferdinando II, il permesso di poter ritornare a Napoli. Ivi riprese l'attività forense ma, sorvegliato dalla polizia borbonica, si tenne lontano dalla vita politica, pur restando un riferimento per i giovani liberali, alcuni dei quali si formarono nel suo studio legale. In quegli anni proseguì gli scambi con pensatori e giuristi europei come Savigny, Alexander von Humboldt e Carl Joseph Mittermaier, e lavorò a un trattato di diritto comparato, concepito sin dagli anni dell'esilio, senza tuttavia concluderlo. Morì a Napoli il 15 agosto 1843 (Cfr. D. CECERE, voce «Poerio, Giuseppe», in DBI, vol. 84).

[102] *Monitore Napolitano*, n. 316 del 7 marzo 1809, p. 3.

[103] *Ibidem.*

Essa si ispirò al modello offerto dal *Journal de Jurisprudence de la Cour de Cassation* (edito a Parigi dal 1808)[104], designato dal Codice di Procedura Civile francese quale mezzo idoneo a fornire la massima diffusione agli atti giudiziari[105], la cui pubblicazione era stata curata anche a Napoli, proprio nel 1809, in concomitanza con l'installazione della Gran Corte[106].

La pubblicazione del *Giornale degli Atti e delle Sentenze* venne preceduta da un prospetto, impaginato nella Tipografia del Corriere, dove si richiamava:

> l'importanza dei risultati della saviezza e della prudenza di quel Tribunale, che è destinato a correggere gli errori di tutti gli altri; che al diritto di giudicare i Magistrati, unisce quello meno terribile ma forse più utile, di censurarli; che animato dal solo interesse della legge non è agitato mai da quello degli uomini; e che addetto, in fine, all'esercizio del bene si occupa incessantemente del pensiero del meglio, e gode della preziosa prerogativa di presentarne i desideri e le osservazioni al Governo[107].

A tale periodico, si affidò il compito di pubblicare, in sequenza cronologica, tutte le sentenze di rigetto e di cassazione emesse dalla suprema Corte, in materia civile, criminale e correzionale, riportando anche le decisioni in materia di competenza giurisdizionale e di ricusa nonché tutte le deliberazioni assunte in camere riunite sopra punti generali e legislativi[108].

Il n. 316 del *Monitore Napolitano* del 7 marzo 1809, infatti, annunciava:

> Ci si promette un Giornale officiale degli atti e sentenze della G. C. di Cassazione. Già se n'è publicato colle stampe il prospetto. Il Gran Giudice Ministro della Giustizia l'ha approvato con lettera de' 16 febbraio scorso. Conterrà questo giornale 1 le sentenze di rigetto e di cassazione in materia civile, criminale e carrezionale; 2 le decisioni sopra competenze giurisdizionali e di ricusa; 3 le deliberazioni prese in

---

[104] V. TROMBETTA, *L'editoria a Napoli nel Decennio francese. Produzione libraria e stampa periodica tra Stato e imprenditoria privata (1806-1815)*, Franco Angeli, Milano 2011, pp. 118.
[105] Ivi, pp. 118-119.
[106] S. VINCI, *La Giustizia penale*, cit., p. 31.
[107] *Il Corriere*, n. 355 del 4 aprile 1809.
[108] Cfr. *Monitore Napolitano*, n. 316, cit., p. 3; G. ADDEO, *La stampa periodica napoletana nel decennio francese*, II, in ASPN, vol. CIV (1986), pp. 487-490; V. TROMBETTA, *L'editoria a Napoli nel Decennio francese. Produzione libraria e stampa periodica tra Stato e imprenditoria privata (1806-1815)*, Franco Angeli, Milano 2011, pp. 118-119; S. VINCI, *La Giustizia penale,* cit., p. 31.

> camere riunite sopra punti generali, e legislativi; tutt' insomma gli atri e le sentenze della G. C. di Cassazione. Alla fine d'ogni mese, cominciando dal corrente, se ne publicherà un volume. Il primo sarà corredato d' un'introduzione, ed in ognuno vi sa ranno due indici, che conterranno, il primo le massime di dritto o di procedura risultate dalla interpretazione della Gran Corte, ed il secondo le leggi che ne han dettato la decisione. Le osservazioni fatte dalla G. C. in camere riunite sopra punti generali, o di legislazione, verranno pubblicate in un volume separato nel mese di ottobre di ciaschedun anno, dopo la discussione che ne sarà seguita in Consiglio di Stato in conformità dell'art. 71 della legge organica[109].

Tuttavia, nonostante gli auspici iniziali, tale *Giornale* incontrò, sin da subito, serissime difficoltà, che ne compromisero la pubblicazione.
Infatti, già il 4 aprile 1809, il n. 355 del *Corriere di Napoli*, dava notizia che:

> non essendovi stato nel mese di marzo materiale sufficiente per il primo volume del Giornale ufiziale degli atti e sentenze della G. C. di Cassazione, la sua pubblicazione, in virtù dell'articolo VII del manifesto, vien rimessa al mese di aprile. Tutti i signori associati sono pregati di continuare ad inviare le liste di iscrizione ed i corrispondenti ricapiti, in Napoli, al signor cavalier Giuseppe Poerio, sostituto procurator regio della G.C. di Cassazione[110].

Pertanto, il primo numero vide la luce con un mese di ritardo, tra l'aprile e il maggio del 1809, e, di lì a poco, la situazione si aggravò ulteriormente, tanto che il suo curatore fu costretto a porgere agli abbonati le proprie scuse per l'impossibilità di rispettare i successivi tempi di pubblicazione[111], della quale, a partire dal 1810, non si ebbero più notizie[112].
Dunque, nonostante l'esperienza del *Giornale degli Atti e Sentenze della Gran Corte di Cassazione* sia stata di breve durata, ad essa va riconosciuto il merito di aver rappresentato il primo tentativo di realizzare, al mutamento di regime, una raccolta ufficiale e originale a vocazione nazionale della giurisprudenza del Regno.

[109] Cfr. *Monitore Napolitano*, n. 316, cit., p. 3.
[110] Cfr. *Il Corriere di Napoli*, n. 355 del 14 aprile 1809.
[111] V. TROMBETTA, *L'editoria a Napoli nel Decennio francese,* cit., p. 118.
[112] *Ibidem.*

Probabilmente i tempi non erano ancora maturi per un'opera di simile portata, tanto che dalla sua interruzione dovettero trascorrere ben otto anni prima che un progetto analogo fosse riavviato, il ché avvenne con il *Supplimento della Collezione delle leggi. O sia raccolta Dei Reali Rescritti ed Atti Ministeriali, e delle Decisioni della Corte Suprema di Giustizia,* la cui pubblicazione fu sancita dal *Real Decreto dei 25 Agosto 1817 (n. 858).*

6.2. *Il Quinquennio aureo (1815-1820)*

La crisi del 1815, non intaccò l'organizzazione giudiziaria introdotta dai sovrani francesi. La continuità con la stessa, durante le vicende che portarono alla restaurazione della monarchia borbonica, fu infatti garantita dalla intensa attività degli onnipotenti "diarchi" Luigi Medici e Donato Tommasi[113].

Pertanto, sebbene i Regni di Napoli e di Sicilia fossero stati unificati, dando vita alla nuova entità statale denominata Regno delle Due Sicilie, con la nuova legge giudiziaria del 29 maggio 1817 n. 727[114], Re Ferdinando I intese confermare le funzioni della Cassazione.

Di conseguenza, essa avrebbe potuto continuare a garantire l'esatta osservanza delle leggi, a richiamare alla loro esecuzione i giudici che se ne fossero allontanati e a giudicare non nell'interesse dei litiganti ma di quello della legge.

A tal riguardo, Pietro Capaldo, volendo evidenziare che al mutamento dello Stato non fosse corrisposto alcun mutamento nelle prerogative della Corte, ma che la stessa avesse subito soltanto una lieve modifica della denominazione, forse per farne dimenticare l'origine rivoluzionaria[115], osservava che la Cassazione «senza cangiare di sostanza, cangiò di nome, appellandosi Corte Suprema di Giustizia»[116].

Dunque, il restaurato governo borbonico, pur attribuendo una piccola concessione al partito della "Doppia conforme", attraverso il rafforzamento delle prerogative della Gran

---

[113] F. MASTROBERTI, *La Corte Suprema di Giustizia*, cit., p. 159.

[114] *Legge organica dell'ordine giudiziario de' 29 maggio 1817*, in CLS, 1817, I. *Decreto n. 727*, artt. 108-142. In particolare, l'art. 139 della LO 1817 ricalcava fedelmente il dettato dell'art. 70 *della legge sull'organizzazione giudiziaria del 20 maggio 1808*: «La Corte Suprema di Giustizia veglierà su tutt'i tribunali, e su tutte le Gran corti: avrà diritto di farsi rendere conto della loro condotta, e di censurarli: giudicherà, come tribunale delegato, dei delitti di officio de' giudici, dietro la remissione che gliene sarà fatta da Noi sul rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia».

[115] C. CASTELLANO, *Il mestiere di giudice. Magistrati e sistema giuridico tra i francesi e i Borboni (1799-1848)*, il Mulino, Bologna 2004, p. 186.

[116] P. CAPALDO, *Il centenario della Cassazione di Napoli. Discorso del Procuratore Generale del Re, Pietro Capaldo, alla assemblea generale del 21 marzo 1909,* Pei tipi della Gazzetta, *Napoli* 1809, p.8.

Corte Civile di Napoli[117], continuò ad accordare il proprio favore alla Corte di Cassazione, disponendo, addirittura, che le sue sentenze dovessero essere pubblicate nel *Supplimento della Collezione delle leggi*.

A tal fine, il *Real Decreto dei 25 agosto 1817* annunciava, nel proprio preambolo, che tale decisione era stata presa al fine di «far propagare il più ch'è possibile la conoscenza delle decisioni della Corte Suprema di Giustizia, onde [fosse] stabilita presso tutte le Autorità giudiziarie l'uniformità della giurisprudenza»[118].

Il Decreto specificava, inoltre, che tale circostanza sarebbe stata possibile solo tramite la previsione di una «collezione stabile e periodica» delle sentenze della Corte Suprema, che avrebbe dovuto beneficiare della stessa forma prevista per la pubblicazione dei rescritti, dei regolamenti, delle circolari nonché delle disposizioni ministeriali, con cui le

[117] Il 1° gennaio 1809 entrarono in vigore nel Regno di Napoli sia Legge sull'ordinamento giudiziario del 20 maggio 1808 sia il Codice Civile, fedele traduzione del Code Napoléon, che l'Imperatore riteneva intoccabile. Tale circostanza comportò l'insorgere di un'antinomia tra l'art. 68 della Legge e l'art. 4 delle Disposizioni Preliminari al Codice. La prima norma, infatti prevedeva che nell'ipotesi di contrasto le corti di merito e la Cassazione, quest'ultima potesse astenersi dal pronunciare, in attesa che il dubbio fosse risolto in sede politica, con una procedura simile a quella del *référé legislatif*, introdotto in Francia con la legislazione del 1790-91. La seconda, invece, stabiliva l'obbligo per i giudici di giudicare in ogni caso, onde scongiurare la configurazione del reato di denegata giustizia. La legge del 29 maggio 1817, sotto le spinte del partito della "Doppia Conforme", approdò ad una soluzione di compromesso, sancendo all'art. 131 che: «Vi sarà luogo ad interpretazione di legge, allorché la Corte suprema di giustizia annullerà due decisioni, o sentenze in ultima istanza pronunziate sul medesimo affare tra le parti medesime, e che sieno state impugnate co' medesimi motivi. Questa interpretazione sarà data nelle forme prescritte dall'articolo 2. della nostra legge del 24 di marzo 1817. Questa interpretazione potrà essere dimandata dalla Corte Suprema di giustizia prima di profferire la seconda decisione. Allorché la Corte suprema non l'avrà dimandata, essa dovrà rendere la seconda decisione a Camere riunite. In questo caso sarà nelle facoltà del nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia di presedere alla mentovata Corte suprema. Se ciò non ostante, una terza decisione, o sentenza in ultima istanza uniforme alle due annullate fosse impugnata con ricorso presso la Corte suprema, l'interpretazione della legge sarà di pieno dritto. La Corte suprema di giustizia a Camere riunite dichiarerà esservi luogo ad interpretazione, e ne farà un rapporto ragionato al nostro Segretario di Stato Ministro di grazja e giustizia» *(Legge del 29 maggio 1817*, cit., art. 131). Tale legge, inoltre, stabilì all'art. 119 che in caso di un annullamento deciso dalla Corte suprema, mentre per il penale la causa doveva essere rinviata alla Gran Corte Criminale più vicina a quella che aveva pronunciato la sentenza, per la materia civile la competenza sarebbe spettata obbligatoriamente alla Gran Corte Civile di Napoli, che, in tal modo, veniva elevata un gradino sopra le altre Gran Corti Civili. Dunque, ove la Corte Suprema avesse annullato una sentenza civile per «vizio di legge», la causa sarebbe stata rinviata alla Gran Corte Civile di Napoli e se la decisione di quest'ultima non fosse stata a ulteriormente annullata, si sarebbe formato il giudicato; doveva, quindi, verificarsi una convergenza interpretativa tra i due massimi tribunali della Capitale e del Regno, attraverso un meccanismo simile a quello dell'antica "doppia conforme", altrimenti la questione sarebbe stata rimessa al governo per un'interpretazione autentica. Il ceto forense si assicurò, così, che tutte le cause civili più rilevanti, fossero avocate nella Capitale ottenendo la perpetuazione dell'antico centralismo giudiziario, fonte di potere per i togati. In una memoria anonima, già esaminata da Mastroberti, si legge che la Gran Corte Civile è la corte «della più alta importanza…un'anti Corte Suprema di Giustizia» (ASNa. Archivio Borbone, f. 841, *Collegi giudiziari della Capitale*, Napoli s.d.) Cfr. F. MASTROBERTI, *Le Gran Corti Civili Del Regno di Napoli*, cit., pp. 25-32.; F. MASTROBERTI, *La Corte Suprema di Giustizia*, cit., p. 159; F. MASTROBERTI, *Tra scienza e arbitrio*, cit., pp. 81-86.

[118] *Real Decreto dei 25 agosto 1817*, in *Suppl. CLS, dec. civ.*, vol. I, p. XIV.

prime avrebbero dovuto formare «un sol corpo»[119], legittimando, pertanto, le corti inferiori ad attingere ai precedenti giudiziari, come se gli stessi fossero veri e propri atti normativi[120].

Il ministro Tommasi, artefice della citata previsione, espresse il desiderio che la raccolta dovesse risultare «istruttiva insieme e poco voluminosa»[121].

Per tale ragione, egli prescrisse che le decisioni della Corte suprema dovessero essere pubblicate con l'intero dispositivo, accompagnato dalla descrizione dei motivi essenziali su cui fosse fondato[122], sostituendo alla narrazione dei fatti «sovente troppo estesa…un'analisi succinta» da cui si sarebbero potuti cogliere gli errori da evitare nonché le norme a cui ci si sarebbe dovuti attenere[123].

Tale previsione - secondo Stefano Vinci - introduceva uno strumento preziosissimo per la vita giudiziaria del Regno, che avrebbe dato vita alla raccolta e alla pubblicazione di sentenze selezionate, le quali sarebbero state sintetizzate nella loro parte più significativa e pubblicate con una nota che avrebbe presentato lo *status quaestionis*, già risolto in sede di legittimità[124].

Il *Supplimento* rappresentava, perciò, un progetto molto ambizioso, la cui buona riuscita, avrebbe richiesto una notevole abilità e competenza da parte dei curatori, i quali si

---

[119] *Ibidem.*

[120] Si legge, infatti, nel preambolo del decreto del 25 agosto 1817, cit., p. XIV: «Non essendo altro fine delle disposizioni ivi contenute fuori di quello di far propagare il più ch'è possibile la conoscenza delle decisioni della Corte Suprema di giustizia, onde sia stabilita presso tutte le Autorità giudiziarie l'uniformità della giurisprudenza; Considerando che quest'oggetto non può ottenersi se non se ne formi una collezione stabile e periodica; Considerando che i Nostri Rescritti e Regolamenti, le Circolari e le disposizioni Ministeriali, anche quando fissano norme generali per l'applicazione delle Leggi, non son note sovente che ai soli magistrati cui son dirette, e ch'è sommamente utile che acquistino la stessa pubblicità e che formino un sol corpo colle decisioni della Corte Suprema» (*Real Decreto dei 25 agosto 1817*, in *Suppl. CLS, dec. civ.*, vol. I, p. XVI; F. MASTROBERTI, *La Corte Suprema di Giustizia*, cit., p. 159).

[121] *Preambolo*, in *Decreto del 25 agosto 1817*, cit., p. XV.

[122] Attraverso il *Supplimento*, il Ministro, allievo di Filangieri, intendeva riprendere il vecchio disegno dei dispacci tanucciani del 1774 che avevano obbligato i tribunali a motivare e pubblicare le sentenze. Sul retro della copertina del *Supplimento*, infatti, si legge: «Ogni atto sarà preceduto da un breve sommario che presenterà lo stato della quistione. I motivi e il Dispositivo della sentenza saranno inseriti per intiero». La struttura tripartita del *Supplimento* in: Stato della quistione, Ricorso e Decisione era riscontrabile anche in V. CATALANI, *Manuale di giurisprudenza civile e commerciale o sia repertorio di decisioni scelte della Gran Corte Civile degli Abruzzi e di altre Gran Corti. Raccolte e disposte per ordine alfabetico; con autorizzazione: anno 1817*, Tipografia Rietelliana, Aquila 1818, in voll. 2.

[123] «Desiderando che una tal raccolta riesca istruttiva insieme e poco voluminosa: al che basta che per le decisioni della Corte suprema s'inserisca per intero il dispositivo co' motivi più essenziali su' quali è poggiato, e che alla esposizione de' fatti che lo precedono, sovente troppo estesa e relativa ai particolari della controversia, si sostituisca un analisi succinta da cui si conoscano in un quadro più ristretto gli errori da evitarsi, e le norme che debbono esser seguite» (*Preambolo*, in *Decreto del 25 agosto 1817*, cit., p. XV).

[124] S. VINCI, *La Giustizia penale,* cit., p. 33.

sarebbero fatti carico dell'importate compito di selezionare. nel *mare magnum* delle sentenze di legittimità, quelle più rilevanti, che risolvendo le questioni di diritto più complesse o più frequenti avrebbero potuto orientare e semplificare la giurisprudenza regnicola[125].

La scelta dei giuristi che si sarebbero dovuti far carico di questa impresa fu oggetto di profonda ponderazione, e ricadde sugli avvocati generali della G.C. di Cassazione, Niccola Nicolini e Felice Parrilli[126], i quali vennero rispettivamente assegnati alla serie delle decisioni penali e a quella delle decisioni civili[127], beneficiando dell'ausilio del funzionario del Ministero di Grazia e Giustizia Giovanni Vittorio Englen[128].

Essi realizzarono, con grande maestria ed impegno, sul modello del *Bullettin des Jugemens du Tribunal de Cassation*, un efficace compendio dei principi giurisprudenziali affermatisi in quegli anni, facendo tesoro dell'esperienza maturata nelle aule della Corte, sforzandosi, al contempo, di evidenziare la continuità con l'antico diritto, al fine di propiziare l'accoglimento delle nuove leggi presso il ceto forense, che, come già osservato aveva sempre manifestato la propria ostilità verso la Cassazione[129].

Purtroppo, nonostante gli sforzi fatti per dotare nuovamente il Regno di una propria raccolta ufficiale di sentenze, il *Supplimento* vide la propria pubblicazione arrenarsi durante i moti del 1820-21.

Dunque, analogamente a quanto era già accaduto con il *Giornale degli Atti e Sentenze della Gran Corte di Cassazione,* anche la nuova raccolta vide al proprio attivo soltanto due annate per ciascuna serie, a far data dal gennaio del 1818[130].

---

[125] *Ibidem.*

[126] Il barone Filippo Parrilli (Napoli, 1767 – ivi, 1827), figlio del dottor fisico Matteo e di Anna del Giudice di Ottaiano, nel 1808 fu nominato giudice di Vicaria e, l'anno successivo, promosso a giudice di Cassazione. Nel 1810 fu eletto procuratore generale presso il Consiglio dei maggiorati e nel 1812 ottenne la cattedra di giurisprudenza commerciale e marittima nella regia università di Napoli. Col ritorno dei Borbone, fu nominato avvocato generale presso la Suprema Corte di Giustizia. Cfr. S. GATTI, *Elogio del barone Felice Parrilli*, tip. Porcelli, Napoli 1827.

[127] *Real Decreto dei 25 agosto 1817*, in *Suppl. CLS, dec. civ.*, vol. I, p.pp. XIV-XVI.

[128] Giovanni Vittorio Englen nacque a Roccella nel 1783, fu capo dipartimento del ministero di grazia e giustizia nel 1809 e prese parte alle commissioni per la riforma dei codici del 1814 e 1815. Conservato in carica da Re Ferdinando, fu l'artefice, nel 1817, della Legge organica per l'ordinamento giudiziario. Nel 1820 fu poi invitato a sovraintendere alla riorganizzazione della polizia, ma egli rifiutò tale incarico. Poco dopo, il 10 maggio 1821, venne destituito da ogni incarico pubblico e, per un paio d'anni, si ritirò a Sorrento. Nel 1845 fu nominato direttore delle regie dogane. Morì improvvisamente il 15 gennaio 1848. Cfr. Mariano Englen], Cenni biogr. di G. V. E. (pp. 11 in-8, senza frontespizio, Napoli 1848); [Gio. Vitt. Englen iuniore], Appello al consiglio dell'ordine degli avvocati in omaggio alla memoria di G. V. E. (Napoli, 1882, in-4).

[129] S. VINCI, *La Giustizia penale*, cit., p. 33.

[130] N. NICOLINI, F. PARILLI, G.V. ENGLEN, *Supplemento alla collezione delle leggi o sia raccolta dei reali rescritti ed Atti Ministeriali, e delle Decisioni della Corte Suprema di Giustizia prescritta con Real Decreto*

A tal proposito, Mastroberti osservava che probabilmente la pubblicazione del *Supplimento* si poteva essere interrotta per una molteplicità di cause.

Essa, infatti, poteva essere divenuta troppo costosa per i curatori, che da soli ne sopportavano tutti gli oneri, beneficiando esclusivamente dei profitti derivanti dalla privativa; oppure, è anche possibile che, all'indomani della parentesi costituzionale, nell'acuito clima di sospetto, si volesse evitare che attraverso tale tipologia di pubblicazioni, la Suprema Corte di Giustizia potesse rafforzare la propria funzione nomofilattica; o, ancora, è probabile che non si volessero rendere pubblici i dispositivi e motivi delle sentenze, specie di quelle penali, che in tale periodo potevano avere una forte rilevanza politica; infine, si potrebbe anche ritenere che il governo stesse progettando una revisione dell'ordinamento giudiziario all'interno del quale la Corte Suprema di Giustizia non dovesse essere più contemplata[131].

Qualunque sia stata la causa determinante della definitiva scomparsa del *Supplimento*, quello che è certo è che, esso ha rappresentato l'ultimo tentativo di fornire al Regno una raccolta ufficiale delle sentenze della propria Corte Suprema; infatti, i repertori che seguirono videro la luce soltanto a distanza di alcuni anni, restando, ad ogni modo, raccolte private.

7.1. Il periodo del Laissez faire (1821-1830)

La repressione che seguì i moti del 1820-21 potrebbe essere considerata come il vero tentativo di Restaurazione dell'*ancien régime* ad opera della monarchia borbonica delle Due Sicilie.

Essa, infatti, fu la causa dell'allontanamento di tutto il personale statale che, a qualsiasi titolo, fosse stato sospettato di liberismo o di aver contribuito ai moti insurrezionali.

In particolare, con il Decreto n. 23 del 12 aprile 1821[132], il Sovrano, che ancora diffidava

---

del 23 agosto 1817. Dedicata alla Maestà di Ferdinando I, Re del Regno delle Due Sicilie, di Gerusalemma ec., Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro, ec. ec., Gran Principe ereditario di Toscana, ec. ec. ec., nella Stamperia della Segreteria di Stato. Napoli 1818-19, in 4 voll. Scriveva Franz Von Lobstein: «Quest'opera fu pubblicata nel triennio 1818-20 in quattro volumi e dedicata a Ferdinando I. Fu pure presentata in Palermo a Francesco, duca di Calabria, che manifestò il suo gradimento con lettera autografa. A questo riguardo veramente interessanti sono i due volumi che Nicola Nicolini pubblicò…che costituiscono il primo repertorio di giurisprudenza penale pubblicato a Napoli» (F. VON LOBSTEIN, *Giovanni vittorio Englen. Giurista calarese (1780-1848),* in U. Zanotti Bianco, G. Isnardi, *Arch. stor. per la Calabria e per la Lucania*, XXXII, vol. 2, Collezione Meridionale Editrice, Roma 1964, p. 279).

[131] Cfr. F. MASTROBERTI, *La Corte Suprema di Giustizia*, cit., p 156.

[132] Cfr. *Decreto n. 23 del 12 aprile 1821*, in *CLS*, I, 1821.

della stabilità del Regno, dispose la creazione di quattro Giunte di scrutinio, che avrebbero dovuto esaminare la condotta degli ecclesiastici, dei pubblici funzionari, degli autori di opere stampate[133], nonché degli impiegati del ramo giudiziario di ogni classe e tribunale, al fine di valutarne la fedeltà alla corona.

I risultati furono impietosi e comportarono la destituzione del 71% dei magistrati di circondario e del 64% di quelli togati[134], tra cui spiccò il nome di Niccola Nicolini.

Pare evidente che, con tali atti, Re Ferdinando avesse definitivamente abbandonato la rassicurante "politica dell'amalgama", che aveva caratterizzato gli anni successivi al Decennio francese, per assumere un atteggiamento fortemente reazionario.

L'effetto causato da tali epurazioni fu il decadimento della macchina amministrativa nonché della magistratura, che furono private dei loro migliori esponenti e lasciate nelle mani di uomini che erano stati scelti principalmente in base alla loro fedeltà all'assolutismo[135].

In quest'ottica, con i Decreti del 11 giugno e del 30 luglio 1821[136], si provvide al rinnovamento dell'intero organico della Corte Suprema di Giustizia e alla nomina di Ilario Antonio de Blasio[137] come suo Presidente.

Questa scelta contribuì, secondo alcuni[138], a ledere il prestigio di quest'ultima, in quanto,

---

[133] Con la rivoluzione del 1820 e la successiva parentesi del "Nonimestre costituzionale", venne restituita dignità alla stampa libera; questo aveva consentito un significativo incremento dell'attività editoriale, sintomo della diffusa domanda di partecipazione all'attività di indirizzo politico del paese, proveniente dalle classi colte. Cfr. N. VESCIO, *Nicola Nicolini e il costituzionalismo moderato*, in *Montesquieu.it* (11), 2019, p.182. Per una completa panoramica sulla produzione di giornali e riviste nel regno napoletano cfr. W. DAUM, *Oscillazioni dello spirito pubblico. Sfera pubblica, mercato librario e comunicazione nella Rivoluzione del 1820-21 nel Regno delle Due Sicilie*, Società Napoletana di Storia Patria, Napoli 2015; A. ZAZO, *Il giornalismo a Napoli nella prima metà del secolo XIX*., Procaccini, Napoli 1985; A. GALANTE GARRONE, *I giornali della Restaurazione 1815-1847*, in G.Garrone, F. Della Peruta (curr.), *La stampa italiana del Risorgimento*, Laterza, Bari 1979.

[134] C. CASTELLANO, *Il mestiere di giudice. Magistrati e sistema giuridico tra i francesi e i Borboni*, Il Mulino, Bologna 2004, pp. 302-303.

[135] Alfredo Scirocco ha evidenziato come il sovrano avesse affidato il governo dello Stato a uomini di «mediocri capacità» e che, in un clima quasi di vendetta «si effettuarono arresti e destituzioni con procedimenti spesso arbitrari…si ripristinò e si rafforzò il controllo sulla stampa» (A. SCIROCCO, *Dalla seconda restaurazione alla fine del Regno*, in *Storia del Mezzogiorno*. IV. *Il regno dagli Angioini ai Borbone*, Edizioni del Sole, Napoli 1994, p. 674). Sul tema anche Cfr. G. CINGARI, *Mezzogiorno e Risorgimento. La Restaurazione a Napoli dal 1821 al 1830*, Laterza, Bari 1970.

[136] Decreti del 11 giugno 1821 e del 30 luglio 1821 in *Giornale del regno delle Due Sicilie*, n. 115 (4 agosto 1821), pp. 360-362 e 461-462.

[137] Su Antonio Ilario de Blasio Cfr. F. MASTROBERTI, *Tra scienza e arbitrio*, cit., pp. 191-199.

[138] La nuova compagine del supremo consesso suscitò il disprezzo di Nicolini, che sentenziò essere formata da uomini «incapaci ed ignari di ogni buona arte» (ASNa, Archivio Borbone, f. 842, *Niccola Nicolini alla S. R. M., Napoli 13 agosto 1844*. Documento pubblicato in appendice a F. MASTROBERTI, *Tra scienza e arbitrio*, cit., pp. 377-387) Sulle voci contrarie alla politica di De Blasio Cfr. F. MASTROBERTI,

sotto la sua direzione, la Corte assunse un atteggiamento di ampia tolleranza nei confronti dei richiami all'equità e al diritto romano, che, in tal modo, trovarono sempre maggior accoglimento e diffusione nei giudizi[139].

La critica più incisiva su tale deriva provenne da Martinangelo De Martino, il quale denunciò l'abuso del diritto romano, che egli riteneva ormai «pienamente ripristinato nelle scuole e nel foro»[140].

In questo contesto, si andava, via via, diffondendo anche un atteggiamento di forte diffidenza nei confronti di tutte le istituzioni di matrice napoleonica, tra cui la Corte Suprema di Giustizia[141], che, probabilmente, ne rappresentava l'approdo più importante. Per tale ragione, nel 1824, presso la neoistituita Consulta Generale del Regno[142], fu avviato un dibattito circa l'opportunità di riformare l'ordinamento giudiziario nonché il vigente impianto codicistico[143].

Così, durante le discussioni che si svilupparono in seno a tale consesso, il partito guidato da Gaspare Capone, tentò di ristabilire il sistema della "Doppia conforme", e, sebbene le istanze conservatrici non avessero trovato accoglimento, le critiche che ivi vennero mosse contro la Corte Suprema riuscirono comunque a cagionarne un ulteriore indebolimento[144].

A tal proposito – rileva Mastroberti – che, in ragione di questi eventi, fino a buona parte degli anni trenta, la Cassazione intese adottare un atteggiamento di basso profilo,

---

Martinangelo de Martino e la polemica contro il diritto romano, in *Annali del Dipartimento Jonico*, n. 2 (2014), pp. 243–274 e la bibliografia ivi citata.

[139] Cfr. F. MASTROBERTI, *La Corte Suprema di Giustizia di Napoli*, cit., p 160.

[140] M. DE MARTINO, *Su gli abusi del diritto romano, loro cause e rimedi, sul le sue scuole nelle università e su le scuole di perfezionamento. Considerazioni di Martinangelo De Martino, Severino Boezio,* Napoli 1842, pp. 221-222;

[141] La Corte Suprema di Giustizia, agli inizi degli anni venti, vide cambiare radicalmente il proprio organico, infatti, anche prescindendo dalle destituzioni del 1821, essa era già stata segnata dalla scomparsa del su primo presidente, il principe di Sirignano, nonché dalla giubilazione di ben sei magistrati, accusati di corruzione, in seguito allo uno scandalo della sentenza del 14 marzo 1814 che la Gran Corte di Cassazione aveva emesso nella causa pendente tra il marchese Villanova e il duca di Diano, avente ad oggetto lo scioglimento del monte della famiglia Ossorio (Cfr. C. DE NICOLA, *Diario napoletano*, cit., vol. III, p. 171).

[142] La Consulta generale del Regno fu istituita con Legge del 14 giugno 1824, su pressanti inviti del Principe Metternich che, sin dal Congresso di Lubiana (1821), aveva insistito affinché i vari stati italiani si dotassero, sull'esempio austriaco, di organi consultivi che potessero raccogliere le istanze della borghesia liberale e potessero riallacciare i rapporti con la Sicilia, Essa fu composta da 24 membri e presieduta da un ministro senza portafogli ma nata in un contesto di forti resistenze non godette mai di effettivi poteri di direzione e orientamento politico. Cfr. A. SCIROCCO, *L'Italia del Risorgimento (1800-1860)*, Il Mulino, Bologna 1990, pp. 27ss.; A. SCIROCCO, *Dalla seconda Restaurazione*, cit., p. 680; I. ASCIONE, *L'attività giuridico-amministrativa della Consulta generale del regno delle due Sicilie dal dibattito alla pubblicazione dei parere*, in *Rassegna degli archivi di Stato*, gen-apr 1991, pp. 84 ss; F. DE ROSA, *La Consulta Generale*, cit. p. 321.

[143] Cfr. A. DE MARTINO, *Per la storia della Cassazione*, cit., pp. 491-495.

[144] Cfr. F. Mastroberti, *La Corte Suprema di Giustizia di Napoli*, cit., p. 160.

improntato sulla logica del *laissez faire*, che lasciava maggiori libertà ai tribunali inferiori, consentendo, in tal modo, all'arbitrio di tornare ad imperare nelle aule dei tribunali[145].

Questo stato di lassismo, da un lato, favorì il rafforzamento della funzione di indirizzo della Gran Corte Civile di Napoli e, dall'altro, spinse una buona parte dei forensi, affezionati alle innovazioni del decennio, a ricercare nuovi punti di riferimento, soprattutto al di là dei confini nazionali.

Quest'ultimi, pertanto, guardarono all'esperienza d'Oltralpe, ove, dai primi anni dell'Ottocento, erano fiorite riviste, enciclopedie, dizionari e commentari giuridici, improntati principalmente sulle sentenze della *Cour de Cassation*.

Così, a partire dagli anni venti, in assenza di compilazioni ufficiali, furono avvocati e magistrati, mossi dall'esigenza di poter disporre di raccolte di giurisprudenza e di massimari, a farsi promotori, in prima persona, di numerosi progetti redazionali.

Le prime opere di questo periodo furono, quindi, dedicate alla traduzione delle maggiori collezioni francesi[146], la qual circostanza, tuttavia, non deve far pensare ad un totale appiattimento della riflessione giuridica su quest'ultime; infatti, in esse non mancarono tratti di originalità, in quanto, i curatori regnicoli non si limitarono alla pedissequa riproduzione di ciò che altri avevano creato ma, con un moto di orgoglio, intesero fornire il proprio contributo alla scienza giuridica, arricchendole e compendiandole con commenti ai codici e alle leggi duo-siciliane nonché attraverso l'inserimento delle principali pronunce dei tribunali del Regno, ritenendo di dover attingere anche alla giurisprudenza di merito allorquando la stessa fosse risultata utile a fornire una trattazione maggiormente esaustiva dell'argomento in oggetto.

Per tale ragione, in questo periodo vennero alla luce le prime traduzioni delle opere di

[145] *Ibidem*.

[146] A tal riguardo, la meticolosa ricostruzione operata da Maria Teresa Napoli, si presenta come un indispensabile supporto per osservare e comprendere quanto imponente fosse stata l'attività di traduzione e di adattamento compiuta dai giuristi napoletani. Cfr. M.T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle opere tradottene secolo XIX*, Vol. 2, Jovene, Napoli 1986.

Delvincourt[147], Sirey[148], Merlin[149] e Dalloz[150], sintomi evidenti dell'emersione di nuovi "idoli" giurisprudenziali[151], che tentarono di colmare il vuoto generato dal venir meno dell'autorità delle sentenze della Suprema Corte del regno[152].

In questo quadro di decadenza della giurisprudenza nazionale di legittimità, reso ancora

[147] A. LANZELLOTTI, *Istituzioni di Diritto Civile secondo le disposizioni del codice in vigore del Sig. Delvincourt, Versione Italiana colle osservazioni relative alle nuove leggi delle due Sicilie del Sig. Angelo Lanzellotti*, in 3 volumi, Tipografia di Domenico Sangiacomo, Napoli 1818; ANONIMO, *Istituzioni di Diritto Commerciale, con annotazioni esplicanti il testo, nelle quali si esaminano le principali questioni, che possono elevarsi su materie commerciali del Sig. Delvincourt, antico Avvocato, Professore, e Decano della Facoltà di Diritto di Parigi. Prima versione italiana. Con un'appendice contenente le mutazioni recate al Codice di commercio provvisoriamente in vigore*, in 3 volumi, Dalla Stamperia della Società Tipografica nell'ex ministero di Monteoliveto, Napoli 1818; D.N. CEFARATTI, *Codice di Commercio Annotato della Giurisprudenza Commerciale, estratta da Coffiniers, Denevert, Lebret, Merlin, ec. e da Sire. 1) Con un Discorso sul Commercio, per servire di introduzione all'intero Corso. 2) Con la Concordanza degli articoli, e con delle Osservazioni sopra gli articoli nuovi, o modificati ec. 3) Con l'Analisi delle Formole per gli atti principali di commercio dell'Avv. D. N. Cefaratti*, Alla Tipografia Cataneo e di De Bonis nel Reale Albergo de'Poveri, Napoli 1819; D.N. CEFARATTI, *Istituzioni di Diritto Commerciale Francese, secondo le disposizioni del Codice di Commercio con note esplicative del Testo nelle quali si esaminano le questioni più difficili, che possono elevarsi nelle materie commerciali. Opera di Delvincourt Antico Avvocato Professore e Decano della Facoltà di Parigi. Tradotta dall'Avvocato D.N. Cefaratti e da esso corredata di un supplemento nel quale ha riunito la Giurisprudenza, le formule, ed il Diritto Patrio di commercio*, in 2 volumi, Dai Torchi di Raffaele Orlando, Napoli 1819.

[148] A. LANZELLOTTI, *Codice Civile annotato delle Disposizioni Legislative e delle Decisioni di Giurisprudenza di Francia da G.B. Sirey, delle disposizioni legislative, e delle massime delle Corti Supreme delle Due Sicilie da A. Lanzellotti; col confronto delle Leggi Romane di O. Taglioni*, in 6 volumi, Presso R. Marotta e Vanspandoch, Napoli 1823-25; D. GAZZILLI, *Codice Civile annotato delle Disposizioni Legislative e delle Decisioni di Giurisprudenza di Francia dall'Avvocato G.B. Sirey; della Legislazione e della Giurisprudenza delle Due Sicilie dall'Avvocato Domenico Gazzilli, delle Leggi Romanee Patrie dall'Abate Domenico Fuiati*, in 10 volumi, Presso Luigi Marotta Socio Direttore, Napoli 1823-27; G. FRANCIA, *Codice di Commercio annotato delle Disposizioni Legislative e delle Decisioni di Giurisprudenza di Francia da G.B. Sirey, delle disposizioni legislative, delle Decisioni delle Corti Supreme delle Due Sicilie, e dell'indicazione de' principali scrittori che hanno trattato la materia contenuta in ciascun titolo da G. Francia*, in 2 volumi, Presso R. Marotta e Vanspandoch, Napoli 1823-25; A. LANZELLOTTI, N. BARRACANO, *Codice di Procedura Civile annotato delle Disposizioni Legislative e delle Decisioni di Giurisprudenza di Francia da G.B. Sirey, delle disposizioni legislative, e delle massime delle Corti Supreme delle Due Sicilie*, in 3 volumi, Presso R. Marotta e Vanspandoch, Napoli 1823-24.

[149] F. CARILLO, *Repertorio Universale e Ragionato di Giurisprudenza e Questioni di Diritto del Signor Merlin, Antico Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione di Francia. Versione Italiana di una Società di Avvocati, eseguita nello studio dall'Avvocato Filippo Carillo, da lui diretta ed accresciuta di annotazioni relative a' cangiamenti apportati dalle leggi civili e penali del Regno delle Due Sicilie*, in 12 volumi, Presso Marotta e Vanspandoch e presso Carlo Bompard, Napoli 1824-36.

[150] G. PADUANO, N. COMERCI, *Giornale delle Udienze della Corte di Cassazione e delle Corti Reali, ovvero Giurisprudenza Generale di Francia in materia civile, commerciale, e criminale. Nuova collezione interamente rifusa in ordine alfabetico delle materie; aumentata di molte decisioni, e contenente la giurisprudenza dall'Origine della Corte di Cassazione a tutto l'anno 1824. Opera del Signor. Dalloz, Avvocato alla Corte di Cassazione e a' Consigli del Re, e di altri giureconsulti francesi. Versione Italiana dell'Avvocato Gennaro Paduano, accresciuta di note relative alla legislazione e alla giurisprudenza delle Due Sicilie. Pubblicata sotto gli Auspici dell'eccellentissimo Ministro di Grazia e Giustizia*, Dalla Tipografia di Gennaro Palma (vol. 1), Dalla Tipografia dell'Ateneo (vol. 2-13), Napoli 1826-33, in voll. 13.

[151] Indicare come la giurisprudenza della cassazione francese stesse condizionando la giurisprudenza napoletana

[152] S. VINCI, *La Giustizia penale,* cit., p. 260.

più evidente dall'acquisizione dei dati statistici relativi all'amministrazione della giustizia[153], che ne avevano palesato l'accrescimento del contenzioso e il conseguente rallentamento nello svolgimento delle proprie funzioni, Nicola Armellini, ispirandosi al *Journal du Palais*, ebbe il merito di essere il primo a dare alle stampe un'opera originale che intendeva basarsi esclusivamente sul diritto patrio.

Nacque, così, tra il 1822 e il 1826, il *Dizionario di Giurisprudenza per uso Del Regno Delle due Sicilie*, in cui, l'Autore intese offrire un'interpretazione delle norme codicistiche fondata sul diritto romano e sulle opere dei grandi umanisti europei[154].

Tale lavoro aprì la strada a una significativa produzione di opere giuridiche che valorizzarono la centralità dell'ordinamento giudiziario napoletano e l'autonomia della sua giurisprudenza, tentando, a vario titolo e con stili diversi, di risolvere il gravissimo problema della mancanza di linee interpretative uniformi.

Com'è noto, infatti, il Codice per lo Regno, sul modello di quello francese, aveva statuito, il divieto per i giudici di astenersi dal giudicare «sotto pretesto di silenzio, oscurità o difetto della legge»[155], tacendo, tuttavia, sui criteri che gli stessi avrebbero dovuto adottare allorché le citate circostanze si fossero in concreto verificate.

Così, a metà degli anni venti, la situazione della giurisprudenza napoletana appariva incerta e confusa, priva di linee-guida univoche, caratterizzata da sentenze che si ispiravano indifferentemente al diritto romano, alla giurisprudenza francese o, ancora, all'equità[156].

---

[153] Cfr. F. SOFIA, *Una scienza per l'amministrazione. Statistica e pubblici apparati tra età rivoluzionaria e Restaurazione*, I, Carocci, Roma 1988.

[154] Armellini, nella prefazione del suo *Dizionario*, sosteneva di voler riunire «in un corpo solo le materie più utili della giurisprudenza» e a tal riguardo si osserva che avrebbe fatto riferimento era alle norme vigenti sostenuto a norme romane e alle opinioni di insigni giuristi del passato; egli, infatti, affermava che il «lavoro adunque presenta l'articolo delle leggi civili e penali del Codice novello, accompagnato però dalle analoghe leggi romane, dalle corrispondenti opinioni di Cujacio, di Bynchershock, di Noodt, di Donello, di Ubero di Brunemanno, di Voet, di Vinnio, di Perez, di Einnecio, di Deciano, di Farinacio, di Anton Mattei e di altri più classici scrittori», tra cui Accursio (Cfr. N. ARMELLINI, *Dizionario di giurisprudenza per uso del Regno delle Due Sicilie*, Tipografia della società Filomatica, Napoli 1822-1826, in voll. 6). Armellini, diversamente da M. De Martino, sembrò apprezzare la linea seguita da De Blasio come Presidente della Corte Suprema, e, in occasione della sua dipartita, intese ricordarlo nei seguenti termini: «Così belle qualità non si videro splender meno nel corso di altri onori. Ammesso all'alto Consesso del Re Ferdinando I…non dimenticò i doveri di suddito fedele congiunti a quelli di garantire la pubblica sicurezza…Conciliava l'interesse di tutti col bene privato, e l'amore de' sudditi verso il suo Principe era il tenero omaggio che offriva devoto a piè del Real» (Cfr. N. ARMELLINI, *Omaggio funebre alla memoria del Cavaliere D. Ilario Antonio De Blasio Presidente Della Suprema Corte Di Giustizia Di Napoli. Di Nicola Armellini*, Tipografia Della Società Filomatica. Napoli 1843, pp. 9-10).

[155] all'art. 4 delle disposizioni preliminari alle leggi civili,

[156] Cfr. F. MASTROBERTI, *Le Gran Corti Civili Del Regno di Napoli*, cit., pp. 114-115.

Questa situazione indusse Michele Agresti, procuratore generale della Gran Corte Civile di Napoli dal 1824[157], a pubblicare, tra il 1827 e il 1840, su mandato ufficiale del ministro Tommasi, le *Decisioni delle Gran Corti Civili in materia di diritto*[158], che rappresentarono, in chiave giuridico-politica, un autentico manifesto dell'autorità conquistata dalla Gran Corte Civile di Napoli[159], a scapito della Corte suprema di Giustizia.

Tale opera, tuttavia, dal punto divista pratico, parve deludere le aspettative, in quanto si mostrò caratterizzata da uno stile trattatistico, simile a quello delle *decisiones* di antico regime, ove, lo spazio concesso ai ragionamenti finiva per eclissare le sentenze e il loro apparato motivazionale.

Pertanto, essa, più che una raccolta di decisioni, come il titolo sembrava suggerire, si presentò come una selezione di "quistioni" in ordine alle quali il Procuratore offriva le proprie opinioni, che poco contribuì a dar lustro e diffusione alla giurisprudenza della Gran Corte Civile di Napoli[160].

Nonostante i limiti descritti, le opere di Armellini ed Agresti, rappresentarono un importante indice del mutamento dei tempi.

Gli anni venti, infatti, stavano ormai volgendo al termine, le passioni rivoluzionarie parevano sopite, i dibattiti alla Consulta[161] non avevano prodotto cambiamenti

---

[157] La carica di procuratore assunta da Agresti fu decisiva per la redazione delle sue *Decisioni*, in quanto una buona parte del lavoro fu frutto dei nuovi compiti previsti in capo ai procuratori generali delle Gran corti civili dal Regolamento giudiziario del 1828 agli artt. 712-715, tra i quali vi era anche quello di provvedere periodicamente alla redazione di uno stato delle questioni di diritto più rilevanti da inviare al Ministero. Le ricerche condotte presso l'Archivio di Stato di Napoli confermerebbero questa tesi, infatti le *Osservazioni su le questioni di diritto notate negli stati delle cause della Gran Corte Civile in Napoli*, vergate direttamente dalla mano dall'Agresti esse rappresentano le "minute" della sua opera (Cfr. F. MASTROBERTI, *Le Gran Corti Civili Del Regno di Napoli*, cit.; ASNa, Ministero di grazia e giustizia, f. 1254 *Osservazioni su le questioni di diritto notate negli stati delle cause della Gran Corte Civile in Napoli*).

[158] M. AGRESTI, *Decisioni delle Gran Corti civili in materia di diritto*, Fibreno, Napoli 1827- 1840, in 9 volumi. Alla figura di Agresi e alla sua opera sarà dedicato il capitolo III.

[159] Mentre la Corte Suprema corte di Giustizia, esercitava sulle sentenze soltanto il controllo di legittimità per violazione di legge, quasi che fosse un giudice dimezzato, la Gran Corte Civile di Napoli appariva come un vero e proprio tribunale, dotato del potere di esaminare tanto merito quanto la legittimità delle pronunce dei tribunali inferiori (Cfr. F. MASTROBERTI, *La Corte Suprema di Giustizia di Napoli*, cit., p 173).

[160] Cfr. F. MASTROBERTI, *Le Gran Corti Civili Del Regno di Napoli*, cit., pp. 110-111.

[161] Le aspettative di riforma riposte in Francesco I furono rapidamente disattese. Quelli che speravano di poter procedere ad un cambiamento, sia in senso liberale che in senso reazionario, restarono delusi. Il primo grande dibattito sulla Cassazione (1824-25), infatti, si concluse con la conferma del *status quo*, da interpretarsi come una vittoria del partito filofrancese, che fu guidato da Domenico Criteni, giurista di confessata fede napoleonica, con l'appoggio del Governo Medici-Tommasi. Un'occasione di rivincita per il partito contrario alla Cassazione, anch'essa rivelatasi poi inefficacie, si ebbe, nel 1827, con la remissione alla Consulta Generale di vari progetti di riforma delle Corti Supreme di Napoli e Palermo, allorché una parte esigua, ma influente della Consulta, facente capo a all'allora Presidente Generale il Principe di

significativi nell'ordinamento e la giurisprudenza sembrava volersi emancipare dal caos interpretativo che il lassismo della corte di legittimità aveva generato[162].

Questi elementi offrirono al ministro Tommasi la possibilità di riprendere e completare quell'attività di riforma, inaugurata con le promulgazioni della Legge organica del 1817 e con quella del Codice per lo Regno del 1819, che si era bruscamente arrestata allo scoppio dei moti del 1820-21[163].

Così, approfittando del clima favorevole, il 15 novembre 1828, il Ministro riuscì a emanare il *Regolamento per la disciplina delle autorità giudiziarie per i reali dominj al di qua del faro*[164], con cui veniva dettata una disciplina unitaria di tutte le attività spettanti a ciascuno degli organi giudiziari del Regno, fissando, al contempo, i principi di contegno a cui i magistrati avrebbero dovuto attenersi nell'esercizio delle proprie funzioni[165].

Esso si presentava come frutto del complesso raccordo tra le frammentarie disposizioni, soprattutto di tipo amministrativo, in cui risiedeva sparpagliata la materia, con le norme contenenti i capisaldi della codificazione del Decennio[166], che, invero, erano già entrate a

---

Cardito, sostenne che la Cassazione non era un «edifizio da potersi rattoppare, ma da doversi demolire, per rifarlo da capo» (Biblioteca Nazionale di Napoli V. Emanuele (da ora BNN), 65.6-34, , *Prospetto di tutti i lavori fatti per la Consulta Generale sulla riforma delle Corti Supreme di Napoli e di Palermo in seguito al Real Ordine del 1835*, in *Consulta Generale* Napoli s.d.), riproponendo il consueto modello della "doppia conforme" (Cfr. F. De Rosa, *La Consulta Generale*, cit. p. 323).

[162] Nel 1826 veniva pubblicata per la prima, presso il Gabinetto Bibliografico e Tipografico di Napoli, la raccolta di Raffaele Mercurio, con il titolo di *Giornale di giurisprudenza civile e penale del Regno delle Due Sicile. Ossia di decisioni scelte della suprema Corte di Giustizia, della Corte di cassazione di Francia ed altri Tribunali esteri compilato nello studio dell'Avvocato Raffaele Mercurio*; essa ebbe due ristampe, nel 1827, ad opera della Stamperia Francese e nel 1828, ad opera dei Torchi di Gennaro Palma.

[163] Il *Regolamento* veniva emanato: Veduta la legge de' 29 maggio 1817 sull'ordinamento giudiziario pe' Reali Dominj al di qua del Faro; Vedute le leggi di procedura ne' giudizj civili , e ne' giudizj penali; In conseguenza di Sovrana autorizzazione» era stato concepito nella forma di decreto, approvato dal re, subito dopo l'emanazione del *Codice*; esso, pertanto, avrebbe dovuto aver vigenza già dal 1820 (Cfr. F. MASTROBERTI, *Le Gran Corti Civili Del Regno di Napoli*, cit., p. 43).

[164] *Regolamento per la disciplina delle autorità giudiziarie per i reali dominj al di qua del faro*, Nella Stamperia della pietà de' Turchini strada Medina n. 17, Napoli 1828.

[165] Cfr. F. Mastroberti, *Le Gran Corti Civili*, cit., pp. 43-48., il quale osserva che il *Regolamento*, con i suoi 1034 articoli, costituisse un vero e proprio codice, destinato a disciplinare, insieme al Codice per lo Regno e alla Legge organica del 1817, la vita giudiziaria dello Stato.

[166] Il *Regolamento 1828* disponeva all'art. 1028: «Le sentenze e le decisioni delle autorità giudiziarie dovranno sempre enunciare gli articoli di legge su i quali son fondati testualmente o per analogia le dispositive che in esse contengono», e all'art. 1029: «I giudici dovranno fondare le loro sentenze o decisioni sopra testo espresso di legge o sopra solido ragionamento tratto dai principj di legge, cui debbono direttamente ed attentamente versare. È vietato a' giudici invocare o citare nelle loro sentenze l'autorità di scrittori legali». A tal proposito, Mastroberti rilevava che, salvo qualche variazione, tali articoli fossero stati ripresi fedelmente dagli artt. 200 e 201 dalle Disposizioni preliminari del *Code Civil* del 1804, che rispettivamente stabilivano: «I giudici non potranno ricusarsi di giudicare nelle materie civili sotto il pretesto di silenzio, di oscurità, o insufficienza della legge. Nelle materie criminali, correzionali e di semplice polizia, essi non potranno pronunziare altre pene all'infuori di quelle determinate dalle leggi, e ne' soli casi dalle medesime stabilite»; «Per ritardata, o denegata giustizia, si ricorrerà al tribunale o alla Gran Corte immediatamente superiore».

far parte del patrimonio della cultura giuridica napoletana, grazie alla pionieristica attività di Bernardo Tanucci[167].

Dunque, con tale regolamento si tentò di introdurre un sistema centralizzato di vigilanza su giudici e sentenze, potenziando le funzioni dei procuratori generali[168] e restituendo dignità alla Corte Suprema di Giustizia[169].

Il sistema prospettato, infatti, era di tipo verticistico e prevedeva un ampliamento progressivo degli oneri di controllo e rendicontazione in capo ai procuratori generali[170], che, così, sarebbero divenuti gli occhi e le orecchie del Ministero in ciascun collegio[171].

Esso riconosceva, inoltre, alla Corte Suprema, l'antica funzione di controllo sui vizi di motivazione delle sentenze di merito nonché quella nuova di presentare osservazioni al Ministro di Grazia e Giustizia, al fine di pervenire a un miglioramento delle leggi, intervenendo, così, a porre rimedio alla lacuna che si era creata con il dettato dell'articolo 141 della *Legge organica* del 1817[172].

---

[167] Si rinvia ai Dispacci tannucciani, p. 13, n. 40.

[168] N. NICOLINI, *Della procedura penale nel Regno delle Due Sicilie esposta da Niccola Nicolini con le formole corrispondenti. Dedicata alla Maestà di Francesco I Re del Regno delle Due Sicilie*, Stamperia di M. Criscuolo, Napoli 1828-1831, in voll. 3.

[169] Il *Regolamento* dedicava alla corte l'intero titolo X (artt. 568-648), intitolato *Della Corte Suprema di Giustizia*, suddiviso in cinque capitoli: Capitolo I (artt. 568-576) «Dell' ordine di servizio nella Corte suprema di giustizia; delle vacanze; del rango che i consiglieri della Corte suprema serbano tra loro; de' presidenti, vicepresidenti e consiglieri, e del modo di supplirli; delle udienze della Corte suprema di giustizia». Capitolo II (artt. 577-630) «Della istruzione e decisione delle cause nella suprema Corte di giustizia». Capitolo III (artt. 631-642) «Del modo di votare, e della pubblicazione delle dispositive delle decisioni; della redazione de' motivi delle decisioni; de' fogli di udienza e del registro de' voti segreti». Capitolo IV (art. 642) «Delle sessioni generali della Corte suprema di giustizia». Capitolo V (644-648) «Del modo, secondo il quale la Corte suprema dee curare l'esecuzione dell'articolo 141 della legge sull'ordinamento giudiziario per lo miglioramento della legislazione».

[170] I procuratori generali del Re presso corti e tribunali avrebbero dovuto vegliare attentamente sulla esatta esecuzione delle leggi, avrebbero dovuto predisporre mensilmente uno stato delle cause decise dal collegio di appartenenza, ivi, indicando il numero dei processi pendenti e delle sentenze emesse, nonché le ragioni dei ritardi delle cause arretrate e i nomi dei magistrati incaricati della loro redazione, specificando il numero dei provvedimenti redatti da ciascun giudice (Cfr. *Regolamento 1828*, artt. 708-709). I procuratori generali presso le gran corti civili avrebbero dovuto altresì rimettere al Ministero uno stato delle questioni di diritto più interessanti (scelte in accordo con il presidente, vicepresidente o giudice più anziano in ordine di nomina) affrontate nella decisione delle cause sottoposte all'esame dei rispettivi collegi, fornendo i dati relativi ai nomi delle parti, alla data delle decisione, all'enunciazione delle questioni di diritto decise, degli articoli di legge citati testualmente o per analogia e delle altre osservazioni (*Regolamento 1828*, artt.712-715). Il procuratore generale presso la Corte Suprema di Giustizia aveva compiti analoghi a quelli dei procuratori generali delle gran corti ma erano gravati dall'onere aggiuntivo di inviare al governo una copia di tutte le decisioni emanate nel mese precedente, suddividendole in due serie (civili e criminali) (*Regolamento 1828*, art. 723).

[171] Per un approfondimento su doveri e prerogative dei procuratori, previsti dal Regolamento 1828 si rinvia a S. VINCI, *La Giustizia penale,* cit., p. 316.

[172] La legge organica del 1817 previde all'art. 141 che: «Nel mese di gennajo di ciascun anno, la Corte suprema rimetterà al nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia tutte le osservazioni, che avrà fatte nel decorso dell'anno, pel miglioramento della legislazione. Queste osservazioni ci saranno presentate

La nuova linfa vitale, che in questo modo era affluita alla Corte Suprema, incoraggiò, nel 1829, Giuseppe Amorosi[173], strenuo difensore della legalità, a pubblicare dopo il proprio *Manuale giudiziario*[174], una seconda opera dedicata alla giustizia regnicola, il *Repertorio Giudiziario*[175], che, seppure ispirata alla locale edizione del Dalloz, degli avvocati Paduano e Comerci[176], apparve autonoma e originale.

Essa - osservava Francesco Masciari - si presentava come un'opera complessa, sia per gli aspetti teorici trattati, sia per l'articolata trama normativa, che questi descriveva essere caratterizzata da una visione organicistica del diritto, improntata ad offrire una rappresentazione critica degli istituti giuridici, rinveniente da una sintesi sulla normativa vigente, accompagnata dalla sua illustrazione storica, nonché dagli interessanti apporti dottrinari dell'Autore [177].

Attraverso tale opera, Amorosi intese offrire al lettore una sorta di «prontuario»[178], ove

---

nel nostro Consiglio di Stato». A tal riguardo, il Regolamento 1818 intervenne a specificare che: «La Corte suprema di giustizia, qualora nell'occuparsi alla spedizione di alcun affare sottoposto al suo esame, creda di rilevare silenzio, oscurità, insufficienza di legge, o mancanza in essa di bontà relativa, dovrà volta per volta far riportare sopra appositi registri il tenore delle osservazioni che avrà praticate all'oggetto» (art. 644); I registri enunciati nell'articolo precedente saranno cifrati dal presidente della Corte suprema , e di essi uno sarà destinato a contenere le osservazioni sulla legislazione civile, e l'altro le osservazioni sulla legislazione penale (art. 645); Le osservazioni anzidette dovranno essere sottoscritte da' componenti la Corte supreme, avendosi però cura di esprimere se in esse sien concorsi tutti i componenti o la maggior parte di essi (646). Nel mese di gennaio di ciascun anno sarà rimessa al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia una copia delle osservazioni praticate dalla Corte suprema nel decorso dell'anno così per la legislazione civile, come per la legislazione penale (647). Qualora nel decorso dell'anno la Corte suprema non abbia raccolta alcuna osservazione, avrà cura di renderne informato nello stesso mese di gennaio il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia (648).

[173] Per la biografia di Giuseppe Amorosi (1767-1849) Cfr. F. MASTROBERTI, voce «*Giuseppe Amorosi*», in DBGI, vol. I, p. 431; F. DE ROSA, s.v. «Amorosi, Giuseppe», in DBGI, I, pp. 58-59.

[174] Il primo lavoro di Amorosi fu il *Manuale giudiziario ossia collezione di circolari diramate dal regio procuratore presso il tribunale civile di Principato ulteriore*, pubblicato in due volumi presso la tipografia di Avvellino nel 1823, prontamente rivisionate e publicate in un volume unico ad opera della tipografia Angelo Trani, Napoli 1824. Pubblicato con l'avallo del marchese Tommasi, attraverso cui l'Autore raccoglieva le circolari emanate che aveva emanato a partire dal novembre 1820, riguardanti materie, per lo più relative alla conservazione degli atti giudiziari e dei fogli di udienza, di doveri degli uscieri nell'esercizio del loro ministero al fine di stabilire «l'uniformità di regola, vero indizio di una saggia amministrazione» (Cfr. G. Amorosi, *Manuale giudiziario*, cit.).

[175] G. AMOROSI, *Repertorio giudiziario*, Presso Cataneo Fernandes, Napoli 1829, in voll.3.

[176] G. PADUANO, N. COMERCI, *Giornale delle Udienze della Corte di Cassazione e delle Corti Reali, ovvero Giurisprudenza Generale di Francia in materia civile, commerciale, e criminale. Nuova collezione interamente rifusa in ordine alfabetico delle materie; aumentata di molte decisioni, e contenente la giurisprudenza dall'Origine della Corte di Cassazione a tutto l'anno 1824. Opera del Signor. Dalloz, Avvocato alla Corte di Cassazione e a' Consigli del Re, e di altri giureconsulti francesi. Versione Italiana dell'Avvocato Gennaro Paduano, accresciuta di note relative alla legislazione e alla giurisprudenza delle Due Sicilie. Pubblicata sotto gli Auspici dell'eccellentissimo Ministro di Grazia e Giustizia*, Tipografia di Gennaro Palma e Tipografia dell'Ateneo, Napoli 1826-1833, in 13 volumi.

[177] F. MASCIARI, *La scienza giuridica meridionale della Restaurazione: codificazione e codici nell'opera di Giuseppe Amorosi*, Soveria Mannelli, Rubbettino 2003, cit., p. 38.

[178] G. AMOROSI, *Dedica a Donato Tommasi*, in *Repertorio giudiziario,* cit., p. 2.

la trattazione delle materie giuridiche, ivi disposte in ordine alfabetico, sarebbe stata introdotta da un'esposizione preliminare dei principi di diritto pubblico e delle «molteplici disposizioni delle Leggi, decreti, Rescritti, Circolari, e Ministeriali»[179], che, lo avrebbero reso edotto sui cambiamenti di normativa fino ad allora intervenuti.

Tuttavia, nell'accingersi alla sua redazione, Amorosi pareva ancora animato da un profondo atteggiamento di sfiducia nei confronti della giustizia dell'epoca in cui viveva, tanto da ritenere che il proprio *Repertorio* sarebbe dovuto servire a «rassodare la certezza della legge, ed eliminare del tutto quel nero e torbido probabilismo, che favoriva grandemente l'arbitrio dei magistrati e ne ampliava l'impero»[180].

Si osserva, inoltre, che tale senso di inquietudine, probabilmente maturato nello svolgimento scrupoloso delle funzioni di regio procuratore[181], non riguardava solo gli atti attraverso cui la giustizia si manifestava, ma concerneva anche le funzioni e le condotte degli uomini che ad essa fossero stati preposti.

Per tale ragione, ponendosi in continuità con il suo primo lavoro[182] nonché con le finalità del recente *Regolamento*, egli ritenne utile specificare che la sua analisi avrebbe riguardato anche «le più interessanti e necessarie teorie»[183] nonché le diverse norme che fossero state utili a fare chiarezza su quali fossero i doveri e quali le attribuzioni dei diversi funzionari che a qualunque titolo contribuissero all'esercizio del potere giudiziario[184].

Tale opera, dunque, appariva come un'appassionata difesa del rinvigorito sistema di Cassazione, al cui consolidamento l'autore volle attivamente contribuire, oltre che sul piano ideologico-dottrinario anche su quello pratico, attraverso la pubblicazione, sotto la

---

[179] G. AMOROSI, *Dedica a Donato Tommasi*, in *Repertorio giudiziario,* cit., p. 1.

[180] Ivi, p. 3.

[181] Il Ministro Tommasi, nell'accettare la dedica del *Manuale Giudiziario*, onorava lo zelo con il quale il magistrato svolgeva le funzioni del suo ministero. Il riferimento era ai compiti di vigilanza sulla condotta degli altri magistrati, affidati dalla legge sull'organizzazione giudiziaria ai procuratori generali. LO 1817, artt. 150-167 (G. AMOROSI, *Manuale giudiziario ossia collezione di circolari diramate dal regio procuratore presso il tribunale civile di Principato ulteriore*, tip. Angelo Trani, Napoli 1824.

[182] Il Manuale di Amorosi era specificatamente dedicato all'approfondimento del «servizio ed attribuzioni dei giudici di circondario, dei cancellieri, degli uscieri, dei conciliatori, degli uffiziali dello stato civile, dei notai e della camera notariale, e sul sistema di corrispondenza da tenersi con questi funzionarii»; il suo intento, come indicato nella lettera di presentazione al Ministro Tommasi, era quello di « Fissare un sistema inalterabile di corrispondenza, determinare ed assicurare nel tempo stesso la tenuta de'diversi registri ed adempimenti generali; precisare ed indicare sotto un colpo di vista con i principi del nostro dritto pubblico, le attribuzioni de' rispettivi funzionari giudiziari, su dei quali é dato dalla legge ai Regii procuratori civili il dovere di invigilare, marcandovi per loro norma ed istruzione anche tutte le leggi e decreti riguardanti le altre giurisdizioni».

[183] G. AMOROSI, *Dedica a Donato Tommasi*, in *Repertorio giudiziario,* cit., p. 2.

[184] *Ibidem.*

voce "sentenza" [185], di un'ampia casistica degli annullamenti che la Corte aveva pronunciato, tra il 1828 e il 1830, corredando le stesse con le massime corrispondenti.
Alla luce di quanto osservato, si può ritenere che Il *Repertorio*, possa costituire anche un'importantissima testimonianza di come la Corte Suprema, ad un anno dall'entrata in vigore della riforma, stesse tornando pienamente ad esercitare le proprie prerogative, provvedendo ad arginare «ogni fluttuanza» della giurisprudenza[186], attraverso l'annullamento sistematico delle sentenze di merito che la stessa avesse ritenuto affette da difetto di motivazione.

7.2. La graduale rinascita della Corte Suprema di Giustizia (1830-1848)

Il costante aumento degli annullamenti di sentenze ad opera della Corte Suprema di Giustizia, negli anni immediatamente successivi all'emanazione del Regolamento del 1828, se da un lato pareva confermare che fino a quel momento vi era stata la mancanza di una stabile giurisprudenza di legittimità a cui le corti di merito avrebbero dovuto far riferimento, dall'altro costituiva l'inequivocabile segnale della volontà della Corte di voler intervenire a porvi rimedio, riprendendo energicamente lo svolgimento della propria attività.
Il nuovo assetto, che così si stava consolidando, minava, specialmente nel settore civile, l'autorità che, nel corso degli anni Venti, la Gran corte civile di Napoli era riuscita a riconquistare; circostanza questa che contribuì ad inasprire le ostilità tra i sostenitori del modello francese e i loro oppositori, già impegnati a dibattere sulla modifica dei codici in seno alla Consulta Generale[187].
Non fu quindi un caso se nel 1829, oltre al *Repertorio* di Amorosi, venne stampato anche il *Discorso sopra la storia delle leggi patrie*[188] di Gaspare Capone, opera che compendiava

[185] Cfr. G. AMOROSI, *Repertorio giudiziario*, cit., vol. III, pp. 243-250.
[186] S. Vinci, *La Giustizia penale,* cit., p. 319.
[187] Nell'ambito del dibattito alla Consulta Generale sulla modifica dei codici (1827), si assistette ad un nuovo scontro tra riformisti e conservatori sui temi del dibattimento pubblico e sulla pubblicità dell'azione penale (Cfr. F. MASTROBERTI, *Tra scienza e arbitrio*, cit., pp. 139 ss.), che finì per toccare "di striscio" anche l'organo supremo di legittimità, del quale fu nuovamente proposta la "demolizione", prospettando il ritorno alla doppia conforme (S. VINCI, *La Giustizia penale,* cit., p. 320).
[188] G. CAPONE, *Discorso sopra la storia delle leggi patrie a Sua Altezza Reale Il Principe D. Ferdinando Duca di Calabria da servirgli di passaggio dallo studio del diritto romano a quello dello attuale del Regno delle Due Sicilie*, Dalla Real Tipografia, Napoli 1826. L'opera, pubblicata realmente nel 1829, reca nel frontespizio la data di quando fu conclusa, il 1826 (Cfr. G. CAPONE, *Avvertimento per questa seconda edizione*, in *Discorso sopra la storia delle leggi patrie all'Altezza Reale Del Principe D. Ferdinando Duca Di Calabria. Seconda edizione più corretta ed ampliata*, Dalla tipografia del Porcelli, Napoli 1840, vol. 1, p.1). Di quest'opera furono pubblicate tre edizioni, la prima 1829, la seconda (in due volumi) nel 1840-5 e

tutte le posizioni critiche espresse contro la cassazione, giungendo ad elaborare un vero e proprio sistema teorico contro di essa[189].

In questo contesto, l'affermazione delle istanze filo-francesi parve favorita dalla successione al trono, che determinò l'interruzione del dibattito alla Consulta, senza che alcun mutamento si fosse verificato.

Il nuovo Re, inoltre, sembrò, almeno in un primo momento, voler proseguire sulla linea delle riforme varate nel Decennio, imprimendo allo Stato un nuovo corso basato su politiche liberali e sul rafforzamento della Corte Suprema di Giustizia.

Si devono a questo periodo la riforma della magistratura e l'interessante rilevamento statistico sull'andamento della giustizia penale e correzionale.

Così, se con la prima, si portò avanti un efficace progetto di svecchiamento e riqualificazione dell'organico assegnato alle corti, che permise il ritorno in servizio di alcuni valenti giudici giubilati nel 1821, tra cui lo stesso Nicolini, richiamato a svolgere il suo antico ruolo di avvocato generale presso la Corte Suprema[190].

Con il secondo, fu possibile osservare, numeri alla mano, l'andamento dell'attività della Corte Suprema, traendo un bilancio sull'efficacia delle riforme introdotte.

A tal riguardo, si constatò che la percentuale degli annullamenti della Corte Suprema di Giustizia, a far data dal 1831, in cui erano intorno al 10%, si fossero dimezzati al 5% durante il biennio 1833-34, per poi attestarsi stabilmente su tale valore anche negli anni successivi[191].

---

la terza nel 1854 (*post mortem*). La cui seconda edizione venne ampliata con l'introduzione di un'interessante terza parte intitolata *Saggio di differenze fra il nostro diritto civile ed il passato*, che offriva una lettura della transizione tra nuovo e vecchio diritto come priva di "fratture", lumeggiando su come il nuovo costituisse la mera formulazione per massime del dell'antico. Il pensiero di Capone, invero, era ampiamente condiviso da buona parte del ceto forense, anche Nicolini, difensore della cassazione aveva espresso una posizione simile nel *Del passaggio dall'antica alla nuova legislazione nel Regno delle Due Sicilie*.

[189] F. MASTROBERTI, *La Corte Suprema di Giustizia*, cit., p. 154.

[190] ASNa, Archivio Borbone, f. 841. *Elenco de' magistrati destituiti per scrutinio i quali con risoluzioni prese da Sua Maestà nei sottonotati consigli ordinari di Stato sono stati riabilitati ad essere impiegati*. Documento citato e commentato in F. MASTROBERTI, *Le Gran Corti Civili del Regno di Napoli (1817-1865)*, in F. Mastroberti (cur.), *Tribunali e giurisprudenza nel Mezzogiorno. Le Gran Corti Civili (1817-1865): Napoli e Trani,* Satura Editrice, Napoli 2010, p. 5. Tra gli stessi vi furono: Dionisio Pascucci, Giovan Battista Crisci, Cesare Gallotti, Giuseppe Sabatini, Francesco Scrugli, Domenico Presta, Cloridoro Nicolini (fratello di Nicola), Bartolomeo Jacuzio, Michelangelo Troysi, Niccola Maria Conzo.

[191] ASNa, *Maggiordomia maggiore e Casa Reale amministrativa, registri contabili, B. 936. Quadro statistico generale su l'amministrazione della giustizia penale nei reali dominii continentali per l'anno 1850 con la comparazione dei risultamenti generali per un decennio dagli anni 1831 al 1838 e dal 1849 al 1850 rassegnato a Sua Maesta il Re (N.S.) dal Ministro Segretario di Stato di grazia e Giustizia*, Napoli, Stamperia e Cartiere del Fibreno, 1851, pp. XXIII-83; Tav. XXVII, *Numero e destino delle cause penali decise dalla Corte suprema di giustizia in un decennio, proporzione decennale comparata tra i ricorsi*

Tali risultati diedero una scossa alle fondamenta dell'intero sistema[192], rafforzando il convincimento che le iniziative adottate dal sovrano avessero restituito autorità alla Cassazione, e che, attraverso essa, si fosse ottenuta una maggiore osservanza della legge da parte dei tribunali di merito[193].

Tuttavia - come osservato da Francesca De Rosa - questi risultati probabilmente furono indipendenti dall'opera di Ferdinando, il quale non sembrò davvero intenzionato a portare avanti alcuna riforma strutturale, né con riferimento alla giustizia né con riguardo all'amministrazione, non avendo mai mostrato alcuna reale apertura verso forme consultive o costituzionali[194].

Invero, il citato sovrano, dalla scomparsa dei "diarchi", impresse alla propria politica una connotazione, via via, sempre più reazionaria, che chiudendosi gradualmente alle istanze progressiste[195], parve indirizzata a ripristinare la centralità del Governo[196].

Così, a metà degli anni trenta, l'avvenuto mutamento dello scenario politico consentì al partito conservatore un nuovo attacco al sistema francese, che si concentrò sui suoi due pilastri, la Cassazione e il dibattimento[197].

Di conseguenza, nella seduta del Consiglio di Stato del 22 febbraio 1835[198], il Re ordinò di valutare due progetti di revisione, volti ad arginare l'abuso del ricorso di

---

irrecettibili rigettati e gli annullamenti, pp. 58-9. Documenti e tabelle citati e commentati in F. MASTROBERTI, *La Corte Suprema di Giustizia*, cit. pp. 161-162.

[192] M. DE MARTINO, *Su gli abusi del diritto romano*, cit., p. 224.

[193] Le sentenze della Corte Suprema di quegli anni appaiono lunghe e dettagliate e sono strutturate stabilmente secondo questo schema: 1) narrativa della controversia, dei fatti che vi hanno dato luogo e delle vicende giudiziarie fino al ricorso alla Corte Suprema; 2) esposizione dei "mezzi", ossia i motivi del ricorso, numerati progressivamente; 3) trattazione dei mezzi numero per numero contenente per ciascuno di essi la motivazione giuridica; 4) dispositivo. Emerge il dato che la cognizione della Corte Suprema non sempre si limitava alle questioni di diritto ma investiva disinvoltamente anche il merito della causa (F. MASTROBERTI, *La Corte Suprema di Giustizia*, cit. p. 163).

[194] F. DE ROSA, *La Consulta Generale*, cit. p. 323.

[195] *Ibidem.*

[196] Secondo Mastroberti, Ferdinando aveva perseguito una politica di accentramento sin dalla sua ascesa al trono; pertanto, i provvedimenti adottati per rafforzare la Corte Suprema andrebbero letti come la volontà di implementare il controllo sulla magistratura e quello sull'esatta applicazione della legge, da parte di un organo che non avrebbe fatto corpo unico con l'ordine giudiziario ma sarebbe stata una sorta di *longa manus* del Governo (Cfr. F. MASTROBERTI, *Tra scienza e arbitrio*, cit. p. 280).

[197] Ivi, pp. 139-150

[198] Sul dibattito Cfr. L. BLANCH, *Memoria sullo stato del Regno di Napoli (dicembre 1830)*, in B. Croce (cur.), *Scritti storici*, Laterza, Bari 1945, vol. II, pp. 303-334; N. NISCO, *Storia del Reame di Napoli dal 1824 al 1860. Francesco I - Ferdinando II - Francesco II,* Lanciano e Veraldi, Napoli 1908; R. MOSCATI, *Il Mezzogiorno nel Risorgimento italiano*, in E. Rota, F. Valsecchi, M. Roberti (curr.), *Questioni di storia del Risorgimento e dell'Unità d'Italia*, Marzorati, Milano 1951, pp. 253-290; A. SCIROCCO, *Il Mezzogiorno,* cit.; A. SCIROCCO, *L'Italia del Risorgimento 1800-1871*, Il Mulino, Bologna 1993.; A. SCIROCCO, *Dalla seconda restaurazione alla fine del Regno,* cit..

annullamento[199].

In tale sede, dunque, si tornò a parlare di doppia conforme, con l'intenzione di rivendicare l'autonomia nell'interpretazione della legge contro il legicentrismo rivoluzionario, rappresentato simbolicamente dalla Cassazione ma, invero, anche questo assalto fu respinto[200].

Gaspare Capone, allora, cercò di sfruttare la riforma del sistema di Cassazione francese, del 1° aprile 1837, per aprire un ulteriore dibattito presso la Consulta Generale (1837-1843), dove, per la prima volta, il partito della "Doppia conforme" riuscì a far approvare un progetto che trasformava la Corte Suprema in un tribunale di terza istanza[201], al quale, però, non fu dato alcun seguito.

Così, con la caduta nel nulla anche di questo progetto, si esaurirono le energie di tale fazione a beneficio dei sostenitori del sistema di cassazione che, da quel momento, andarono progressivamente rafforzandosi.

Tale processo fu accompagnato, a partire dalla metà degli anni trenta, dalla nascita di numerose riviste dedicate al diritto[202], tra cui occorre principalmente ricordare, *Il progresso delle scienze delle lettere e delle arti* fondata da Giuseppe Ricciardi[203], *Le ore solitarie* di Pasquale Stanislao Mancin[204]i nonché *La Temi Napoletana* di Matteo de Augustinis[205], che influenzate dall'impostazione vichiana mostrarono una connotazione multidisciplinare, tesa all'analisi sia della dottrina che della giurisprudenza, in cui gli autori erano soliti riportare le decisioni più importanti delle corti nazionali e straniere, tra

---

[199] F. DE ROSA, *La Consulta Generale*, cit. p. 324.

[200] Ivi, cit. pp. 323-324.

[201] Cfr. F. MASTROBERTI, *Tra scienza e arbitrio*, cit., pp. 274-280

[202] Il Modello di queste ad altre riviste del genere, che si diffusero in tutta Italia, caratterizzate da una forte impronta dottrinaria e dalla costante attenzione alla giurisprudenza coeva, fu la *Revue de Légilsation et de Jurisprudence* fondata nel 1834 da M.L. Wolonski, professore di legislazione industriale presso il Conservatorio delle Arti e dei Mestieri di Parigi che la diresse insieme a Troplong, Giraud, Laboulaye, Hélie e Ortolan. La rivista, divisa in quattro parti (1. Legislazione civile, 2. Legislazione antica, 3. Legislazione penale, 4. Legislazione amministrativa, commerciale ed industriale, legislazione comparata e il diritto nei suoi rapporti con l'economia pubblica) proponeva di pubblicare "un examen critique de la jurisprudence des tribunaux, et principalement de la Cour de Cassation et du Conseil d'Etat". Questa rivista che aveva un carattere prevalentemente dottrinario non riportava il testo integrale delle sentenze e, per lo "examen critique", si fondava sull'opera di Dalloz che dunque si può considerare il raccoglitore "ufficiale" delle sentenze (F. MASTROBERTI, *Il "culto" della sentenza*, cit., p. 7)

[203] G. RICCIARDI, *Il progresso delle scienze delle lettere e delle arti,* Torchi del Procelli, Napoli 1832-1847.

[204] A. IZZO, *Le ore solitarie*, Napoli 1835. Il periodico a cui Mancini collaborava dal 1837, fu acquistato da quest'ultimo nel 1838; sotto la sua proprietà e direzione, per la trattazione di temi giuridici, ci si avvalse della collaborazione occasionale di giuristi di primo piano, anche internazionali, tra le quali, ad esempio, Mittermaier. Cfr. V. CASTRONOVO, N. TRANFAGLIA, *Storia della stampa italiana*, vol. II, in V. Castronovo, N. Tranfaglia (curr.), *La stampa italiana del Risorgimento*, Laterza, Bari 1979, pp. 188 e 439.

[205] M. DE AUGUSTINIS, *Temi Napoletana*, Napoli 1842.

cui preminenti erano quelle francesi[206].

Nel 1835, inoltre, anche Niccola Nicolini tornò a raccogliere e pubblicare sentenze, infatti, ripristinato nella veste di procuratore generale, il giurista abruzzese intese riprendere idealmente il lavoro di raccolta e commento delle sentenze penali, iniziato nel 1818 con il *Supplimento.*

Prese vita, in tal modo, una collezione di casi giudiziari pubblicati in sei volumi, tra il 1835 e il 1841, che venne intitolata *Quistioni di dritto trattate nelle conclusioni, ne' discorsi ed in altri scritti legali*[207], con cui l'Autore mirò a porre in rilievo le principali questioni giuridiche dibattute in sede di legittimità, nell'ottica di affermarne il ruolo "costituzionale" di baluardo della legalità, che Nicolini sostenne con ancor più vigore dal 1854, anno in cui assunse la presidenza del massimo collegio.

Nel 1836, ad ulteriore conferma della nuova linfa vitale che stava liberando la giurisprudenza del supremo collegio dal torpore del citato *laissez faire*, vide la luce anche il longevo *Manuale pel Giureconsulto*[208] dell'avvocato Francesco Vasselli, nella cui prefazione l'autore chiariva che: «non è questo un libro di instituzioni metodiche; è sibbene un libro manuale periodico, mensuale, annuo, che passando sulle teoriche sol quanto basti, va a ricercare di esse l'andamento allorché sono applicate alla giurisprudenza pratica»[209].

Esso era rivolto:

> Al Magistrato, all' Avvocato, al Patrocinatore, nella strettezza di tempo, corre sovente l'impegno di aver materiali di Giurisprudenza già approntati, selve già fatte, o di citare là per là i fonti onde attinse idee legali. Questa verità si sperimenta finanche in quistioni ovvie e mille volte percorse, poiché talvolta fra la multiplicità delle cure si vorrebbe trovar, senza svolgere libri e molti la iniziativa dello sviluppo, il dove la tale quistione fu trattata, con quali vedute, o dove il tal principio di diritto era testualmente risoluto. La opera che già da un anno circa sta pubblicandosi, è diretta essenzialmente a servire di Repertorio, a facilitar le indagini su talune delle idee che l'Uom di leggi frequenta. Brevi concetti, poche erudizioni, facile ed esatto

[206] F. MASTROBERTI, *Il "culto" della sentenza*, cit., p. 7.
[207] Sempre sullo schema del Dalloz, le *Quistioni di diritto, trattate nelle conclusioni ne' discorsi ed in altri scritti legali* (in 6 volumi, Napoli Tip. Salita Infrascata e Tip. della Dicesina 1835-1841) di Niccola Nicolini,
[208] F. VASELLI, *Manuale pel Giureconsulto*, Tipografia dell'Ariosto, Napoli 1836 – 1859, vol. 19.
[209] F. VASELLI, *Prefazione*, in F. Vasselli, *Manuale pel Giureconsulto*, cit.

> rinvio, quanto basti all'occhio avvezzo per aprirsi l'adito a più estese ricerche, son la materia del Manuale che alla utilità del Foro e del Pubblico è dedicato. L'Autore, dopo sette lustri di Avvocheria, può assicurare che una consultazione, una conclusione motivata in diritto, si scrivono talvolta con l'ajuto di questo libro in un periodo assai breve[210].

Qualche anno più tardi furono pubblicate anche le interessanti *Quistioni di dritto civile, penale, amministrativo, commerciale, ed ecclesiastico* di Giacinto Armellini[211], in cui l'autore intese:

> svolgere e discutere , per quanto era in lui , i principi legali in ogni materia che tratta, di spianare i punti controversi di dritto con la scorta de'classici; di porre a confronto con brevi cenni storici le antiche legislazioni con la nuova, facendone rilevare lo spirito, ed i punti di contatto o di divergenza; di riunire in somma sotto un colpo d'occhio in guisa di un florilegio, le più importanti teorie legali, e quelle attinenti alle svariate giurisdizioni che han rapporto con tutti i rami dell'amministrazion pubblica, col rinvio ai diversi testi di legge, ai Decreti e Rescritti sovrani, e ad ogni altra disposizion legislativa di tempo in tempo emanata a tutt'oggi sotto la gloriosa Borbonica Dinastia felicemente regnante[212].

Tale opera appariva connotata da una fortissima impronta dottrinaria che lasciava ampio spazio agli insegnamenti dei maestri del diritto romano, a cui si accompagnavano, oltre che i più disparati richiami a fonti normative e arresti giurisprudenziali, anche citazioni bibliche e letterarie.

Pertanto, in essa non era infrequente che una certa questione potesse essere trattata citando, al contempo, passi di Ulpiano e Triboniano insieme a quelli di Paolo, Dante e

[210] F. VASELLI, *Avvertenza*, in F. Vasselli, *Manuale pel Giureconsulto*, cit., pp. 1-2.
[211] G. ARMELLINI, *Quistioni di dritto civile, penale, amministrativo, commerciale, ed ecclesiastico Di Giacinto Armellini Giureconsulto, Magistrato membro della Reale Accademia delle Scienze , Socio corrispondente dell' Accademia Pontaniana , e del Reale Istituto D'incoraggiamento ec., arricchite delle massime di giurisprudenza patria e precedute da un discorso su la giustizia: opera divisa in due volumi in 8 grande; con indice alfabetico analitico in fine del secondo volume*, Dai Tipi di Francesco Del Vecchio, Napoli 1843-1845, in voll. 2.
[212] G. ARMELLINI, *Piano dell'opera*, in *Quistioni*, cit., p. VI.

Ariosto o di Sir William Blackstone[213], che unitamente al richiamo di leggi, costituzioni arresti e decreti, sarebbero servite, secondo l'opinione dell'autore, a fornirne un quadro esaustivo delle problematiche analizzate.
Quest'ultime, invero, non erano neanche tutte rinvenienti da reali accadimenti giudiziari; infatti, come lo stesso Armellini tenne a precisare:

> Delle quistioni molte si sono dall'autore immaginate, proposte e risolute. Alcune altre desunte da classici scrittori tanto nazionali che stranieri, de' di cui alti pensa menti si è fatto tesoro. Diverse ne han fornite le "Leggi pro tettrici dell'agricoltura" che di quistioni novel le si son rese feconde, specialmente in materia di servitù fondiarie, e di apprezzo de' beni[214].

Nonostante quanto osservato in merito alla non autenticità delle questioni e al multiforme sistema di citazioni; invero, l'opera risultava nel suo complesso di facile consultazione.
Ciò era dovuto all'indice chiaro ed accurato, alla numerazione progressiva delle *quistioni*, al grande titolo in grassetto con cui le stesse erano segnalate in epigrafe, e all'inserimento di numerose massime, che evidenziavano i punti chiave delle stesse, riportando il più delle volte gli estremi delle sentenze da cui fossero state estratte.
Quest'ultime, infatti, poste a chiusura di ogni *quistione*, ben distinte dalla sua trattazione dottrinaria, permettevano al lettore di puntare dritto alla gola dell'argomento, senza dove ripercorrerne storia e dottrina.
L'autore dimostrò di essere ben conscio delle potenzialità pratiche che avrebbe potuto avere una simile sistemazione e, a tal fine, dopo aver delineato il contenuto del suo lavoro, ritenne di indicare esplicitamente le singole categorie di soggetti a cui lo stesso avrebbe potuto portare giovamento.
Nel piano dell'opera si leggeva, infatti:

> Nel trattare le svariate moltiplici materie con ordine progressivo, a misura che si presentano più discussioni su ciascuna di esse, vengon tutte riunite e discusse in tante quistioni sotto lo stesso punto di vista…Quasi tutte poi vengono avvalorate da

[213] Con riferimento al variegato impianto di citazioni, un esempio può essere fornito dalla "quistione" sulla «complicità», in cui l'autore richiama Beccaria, Blackstone, la Legge Aquiliana, La Legge Ateniese, il Real decreto del 5 gennaio 1840, Seneca ecc. (Cfr. G. ARMELLINI, Quistioni, cit., pp. 49-58).
[214] G. ARMELLINI, *Piano dell'opera*, in *Quistioni*, cit., p. VI.

> analoghe copiose Massime di giurisprudenza patria con ogni cura raccolte dai più recenti Arresti della nostra suprema Corte di giustizia pubblicati sin' oggi, non che de Tribunali stranieri, con un cenno de' motivi che li dettarono. Lo studio degli Arresti presenta specialmente ai giovani cultori della scienza di Temi una utilità più marcata e giornaliera, che ogni altro studio, poichè esso prospetta al loro sguardo il simulacro della legge messa in azione.
>
> Del rimanente l'uomo dedicato al Foro, il commerciante, l'ecclesiastico, il pubblico amministratore il perito-architetto vi troveranno quanto di meglio, d'interessante e d'i struttivo da essi desiderar si possa nelle rispettive materie che li risguardano. Un indice copiosissimo per ordine alfabetico ed analitico servirà di guida al leggitore nelle ricerche di ogni articolo, di ogni discussione pro posta e risoluta, di ogni massima stabilita dalle gran Corti, e dalla Suprema del regno; non che di ogni Decreto e Rescritto sovrano, e di ogni Ministeriale che alle materie trattate e discusse si rapportano[215].

Così, attraverso un'intensa attività divulgativa a più livelli, indirizzata a pratici, studenti e studiosi, ad opera di raccolte, riviste e traduzioni, la forza del precedente di cassazione tornò ad assumere gradualmente, un ruolo dominante nella cultura giuridica napoletana, riproponendo i fasti del decennio francese e del quinquennio aureo della Restaurazione, a beneficio della pratica in uso dei tribunali.

Nel corso degli anni che seguirono, si moltiplicarono sempre più i repertori di giurisprudenza civile e penale, i quali consentirono la diffusione ad ampio raggio dei principi di diritto affermati in sede di legittimità, indirizzando i tribunali del Regno verso la rigida applicazione della legge napoletana[216].

8. Le raccolte nel periodo della Cassazione nazionale (1849-1861)

Da quanto si qui osservato, si è potuto rilevare che, nonostante la massiccia produzione di massimari, riviste e sillogi, dalla scomparsa del *Supplimento*, comunque non vi era stato più alcun lavoro dedicato alla raccolta delle sentenze civili della Corte di legittimità regnicola.

---

[215] G. ARMELLINI, *Piano dell'opera*, in *Quistioni*, cit., p. VII.
[216] S. VINCI, *La giustizia penale*, cit., p. 36.

A colmare tale lacuna intervenne provvidenzialmente Ferdinando Albisinni, giudice presso la Gran Corte Criminale di Napoli, distaccato all'Archivio della Corte Suprema di Giustizia, che maneggiando l'ampio e "aspro" materiale degli archivi giudiziari, iniziò a selezionare e commentare la giurisprudenza della cassazione[217], partendo dalle sentenze relative all'anno della sua inaugurazione, ossia il 1809.

Nel realizzare questo monumento alla cassazione civile, Albisinni si fece carico della giurisprudenza di ben quattro decenni e, a tal proposito, – osserva Mastroberti – lo stesso procedette nella compilazione, tenendo un occhio fisso sul passato e l'altro rivolto al presente, al fine di ricercare le questioni più rilevanti che avrebbero potuto essere utili per la definizione delle problematiche ancore insistenti nella società del proprio tempo[218].

Tale opera, il cui primo volume venne pubblicato nel 1849 dalla tipografia del Fibreno, con il titolo *Giurisprudenza Civile ossia raccolta con ordine cronologico delle decisioni emesse dalla Corte Suprema di Giustizia di Napoli dal 1809 al 1822*, intese raccogliere fedelmente le decisioni della Corte Suprema di Giustizia, offrendo, al contempo, una sorta di massimario recante l'indicazione dell'orientamento accolto nelle *quistioni*, riprendendo l'antico progetto del ministro Tommasi.

In merito alla propria raccolta Albisinni osservò, nella breve introduzione di cui intese corredarla, che avrebbe pubblicato: «una raccolta generale di quistioni di diritto in materia civile, risolute dalla giurisprudenza de' Reali dominj al di qua del faro, dal 1809 al 1850, seguite da tavole sinottiche compilate in modo da offrire insiememente i vantaggi di un ragionato repertorio per via di alfabeto»[219].

Essa segnò, dunque, il momento di nascita di una giurisprudenza autenticamente nazionale, dopo quarant'anni di ondeggiamento tra la giurisprudenza francese e l'eterno ritorno al diritto romano sotto forma di equità o diritto naturale[220].

Tale opera costituendo, tra l'altro, l'unica raccolta di sentenze in materia civile della Corte Suprema di Giustizia, finì per rappresentare la fonte obbligata di consultazione per

[217] Cfr. F. MASTROBERTI, *La Corte Suprema di giustizia*, cit., p. 158.
[218] *Ibidem*.
[219] Cfr. F. ALBISINNI, *Giurisprudenza Civile ossia raccolta con ordine cronologico delle decisioni emesse dalla Corte Suprema di Giustizia in Napoli. Pubblicate da Ferdinando Albisinni graduato giudice di Gran Corte Criminale ed Archivario della Corte Suprema Di Giustizia. Vol. I. Dal 1809 Al 1822*, Stamperia Del Fibreno, Napoli 1849
[220] Cfr. F. MASTROBERTI, *La Corte Suprema di giustizia*, cit., p. 159.

avvocati e magistrati, contribuendo a rafforzare gli orientamenti che ivi avevano trovato accoglimento.

In quest'ottica, dopo il dodicesimo e ultimo volume, pubblicato nel 1859 e riguardante il periodo compreso tra l'agosto 1854 e il dicembre 1855, la sua pubblicazione continuò, tra il 1861 e il 1880, ad opera di Luigi Capuano e Vincenzo Napolitani, col titolo *Giureprudenza civile della corte suprema di giustizia di Napoli*[221], le cui varie edizioni vennero curate, tra gli altri, dallo stabilimento tipografico Gaetano Nobile e da quello degli scienziati, letterati ed artisti.

L'opera di Albisinni, inoltre, beneficiò di un ulteriore ampliamento ad opera di Ernesto Lancellotti, il quale volle corredarla con quattro volumi di supplemento, relativi agli anni compresi tra il 1837 al 1844, pubblicati tra il 1862 e il 1864[222], a dimostrazione di come, anche dopo l'Unificazione nazionale, la giurisprudenza della cassazione napoletana avesse continuato a godere di un'autonoma rilevanza[223].

Quest'ultima fu riguadagnata proprio durante gli anni cinquanta del XIX secolo, ove grazie ad una congiuntura particolarmente favorevole, Niccola Nicolini, grande penalista e Michele Agresti, autorevolissimo civilista, sedettero l'uno accanto all'altro nella Suprema Corte, rispettivamente con i ruoli di Presidente e di Procuratore Generale, affiancati dai consiglieri Gennaro Ricca, Carmine Ferrarelli, Vincenzo Costantini, Donato Perillo, Paolo Emilio Rosati, Pietro Paolo de Tommaso, Niccola Spaccapietra, Beniamino Caracciolo, Niccola Gigli, Pietro Calà Ulloa, Pasquale Barletta, Filippo Angelillo, Niccola Luverà, Filippo Petroni, Gaetano Mirto, Benedetto Cantalupo, Vincenzo Loasses, oltre agli avvocati generali Stanislao Falcone, Cesare Gallotti e Scipione Jocca[224].

---

[221] Cfr. L. CAPUANO, *Giureprudenza Civile della Corte Suprema di Giustizia di Napoli. Opera compilata da Luigi Capuano Professore di Diritto Pubblico interno comparato Nella Università di Napoli Membro del Consiglio Superiore Di Pubblica Istruzione Segretario della Procura Generale della Corte Suprema di Giustizia di Napoli col Grado di Giudice di Gran Corte Criminale Socio corrispondente dell'Accademia Reale delle Scienze di Napoli e di altre Società italiane*, Stabilimento Tipografico Del Cav. Gaetano Nobile, Napoli 1861-1867.

[222] E. LANCELLOTTI, *Giurisprudenza Civile ossia raccolta con ordine cronologico delle decisioni emesse dalla Corte Suprema di Giustizia di Napoli pubblicate da Ernesto Lancellotti impiegato presso la Corte di Cassazione*, Vol. IV, parti III-VI, Stabilimento dell'Antologia Legale di Gregorio Capasso e Tipografia di Raffale Prete, Napoli 1862-1864), in 4 volumi. Allo stesso Autore si deve anche un indice della raccolta, cfr. ID, *Indige generale ed alfabetico ossia repertorio delle massime di giurisprudenza civile dell'Abolita Corte Suprema di Giustizia e Corte di Cassazione di Napoli*, Tipografia di R. Prete - stab. tip. di Salvatore Marchese, Napoli 1865-1871, in 3 volumi.

[223] Cfr. F. MASTROBERTI, *La Corte Suprema di giustizia*, cit., p. 158.

[224] S. VINCI, *La giustizia penale*, cit., p. 415. In particolare la Camera Civile risultava composta da Nicolini, Jannaccone, Ricca, Ferrarelli, Costantini, Perillo, De Tommaso, Spaccapietra, Caracciolo, Gigli e Petroni, mentre la camera penale da Nicolini, Brancia, Rosati, Ulloa, Barletta, Angelillo, Luverà, Mirto, Cantalupo

In tal modo, la presenza dei due massimi esponenti della cultura giuridica napoletana dell'epoca, entrambi convinti dell'esigenza di guidare con mano ferma la giurisprudenza nazionale e di ripristinare lo splendore della Cassazione del decennio francese, fece sì che la stessa, evitando di "impicciarsi del fatto", come spesso era capitato nei decenni precedenti, potesse intervenire con tenacia, tramite pregevoli sentenze, a circoscrivere la propria giurisdizione e a richiamare i tribunali alla più rigorosa applicazione della legge[225].

Da quanto sin qui osservato, si può intuire che ricostruire la storia delle raccolte di sentenze della Cassazione napoletana sia un compito complesso, in quanto la stessa è strettamente collegata alle vicende riguardanti la suprema corte, che fu – secondo Mastroberti - una nave in mezzo ad un mare in tempesta, caricata di un compito assolutamente improbo, quello cioè di garantire la legalità delle sentenze in un quadro politico dispotico e nei confronti di un ceto forense che ancora sognava l'arbitrio del tempo in cui il Regno era la *Respublica* dei togati[226].

Pertanto, data l'ampiezza del periodo storico di riferimento nonché la grande quantità di opere ad esso riconducibili, nei capitoli che seguiranno, si ritiene indispensabile circoscrivere l'indagine sulle raccolte che caratterizzarono i tre periodi della storia della Cassazione, ossia le serie civili e criminali del *Supplimento*, che costituirono le uniche raccolte ufficiali del Regno, le *Quistioni di Dritto* di Nicolini ed, infine, la *Giurisprudenza civile* di Albisinni, di cui questo capitolo, richiamandole insieme alle altre, ha inteso offrire una rapida panoramica sui contenuti e sui precedenti.

---

e Loasses (*Almanacco reale del Regno delle Due Sicilie per l'anno 1855*, Stamperia reale, Napoli 1855, pp. 186-187).

[225] Cfr. F. MASTROBERTI, *La Corte Suprema*, cit. p. 164.

[226] *Ibidem*.

CAPITOLO II

LE DECISIONI CIVILI E CRIMINALI NEL *SUPPLIMENTO ALLA COLLEZIONE DELLE LEGGI*

SOMMARIO: 1. La riforma giudiziaria del 1817. - 2. Il Decreto n. 858 del 25 agosto 1817. - 3.1. Il *Supplimento alla collezione delle leggi*. - 3.2. Un'insolita premessa. - 4. La *Serie delle decisioni civili*. - 5.1. La *Serie delle decisioni criminali* - 5.2. La politica sottesa - 5.3. I due volumi - 5.4. Le Massime - 6. Il *Supplimento* e i moti del 1820-21.

1. *La riforma giudiziaria del 1817*

La recente storiografia concorda nel ritenere che durante il quinquennio c.d. aureo, la restaurata monarchia borbonica avesse inteso valorizzare, in un'ottica politica di continuità, le innovazioni introdotte durante il precedente decennio [1].

Ferdinando, infatti, una volta tornato sul trono, volle favorire un'idea di armonia che gli potesse consentire di proseguire l'opera di ammodernamento normativo-istituzionale, sulla scia delle riforme avviate dai re napoleonidi, appropriandosi delle loro conquiste, fra cui l'introduzione del sistema codicistico e l'abolizione della feudalità [2], che godevano di vastissimo consenso popolare, in quanto, le stesse apparivano in linea con le più recenti aspirazioni di ascesa sociale della borghesia, che sempre più influente, andava a contendersi e, man mano, a sostituirsi ai vecchi ceti oligarchici e feudali, nel ruolo di classe dominante[3].

---

[1] Cfr. P. VILLANI, *Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione*, Laterza, Roma-Bari 1962; A. SCIROCCO, *Il Mezzogiorno nell'età della Restaurazione*, Libreria Scientifica Editrice, Napoli 1971; R. FEOLA, *Dall'Illuminismo alla Restaurazione. Donato Tommasi e la legislazione delle Sicilie*, Jovene, Napoli 1982; O. ABBAMONTE, *Amministrare e giudicare. Il contenzioso nell'equilibrio costituzionale delle Sicilie*, ESI, Napoli 1995; D. NOVARESE, *Istituzioni e processo di codificazione nel regno delle Due Sicilie. Le leggi penali del 1819*, Giuffré. Milano 2000; F. MASTROBERTI, *Codificazione e giustizia penale nelle Sicilie dal 1808 al 1820*, Jovene, Napoli 2001; A. DE MARTINO, *Giustizia e politica nel Mezzogiorno 1799-1825*, Giappichelli, Torino 2003; S. VINCI, *La Giustizia penale nelle sentenze della Cassazione napoletana (1809-1861), Editoriale Scientifica, Napoli 2019*.

[2] Cfr. R. FEOLA, *Dall'Illuminismo alla Restaurazione*, cit., pp. 198-203, ove è ricostruita la politica dei diarchi Medici e Tommasi durante il quinquennio, che fu caratterizzata da un comune intento conservativo delle riforme murattiane contro le spinte di restaurazione dell'*ancien regime*. Cfr. anche R. ROMEO, *Momenti e problemi della Restaurazione nel Regno delle Due Sicilie (1815-1820)*, in *Rivista Storia Italiana*, 3 (1955), pp. 367-417; F. MASCIARI, *La scienza giuridica meridionale della Restaurazione: codificazione e codici nell'opera di Giuseppe Amorosi*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003, pp. 16-19.

[3] R. FEOLA, *Dall'Illuminismo alla Restaurazione*, cit., p. 197: «I Borboni ritornavano a Napoli presentandosi come il potere capace d'impedire ogni velleità reazionaria, di rassicurare la nuova borghesia che aveva preso il posto dei vecchi ceti oligarchici e feudali. […] Nulla era infatti più lontano dalle intenzioni del nuovo ministero che cedere a tentazioni reazionarie e quindi sconvolgere il nuovo assetto

Il re, tuttavia, non volendo riconoscere alcun merito agli "usurpatori" ed intendendo, al contempo, dotare il regno di un corpo normativo più specifico e aderente alle peculiarità del suo popolo, nominò un'apposita commissione per la creazione di un corpo legislativo propriamente napoletano, dichiarando di voler proseguire l'antico progetto riformistico risalente ai tempi del proprio padre, Carlo.
Si legge, infatti, nel lungo preambolo al Decreto n. 48 del 2 agosto 1815:

> Un cumulo di leggi fatte in diversi secoli, per diversi popoli differenti di costumi e di forme di governo, scritte in diverse lingue, senza un disegno generale e spesso con opposti principi, regolava la nazione napoletana, allorché il nostro augusto genitore venne a reggerne felicemente i destini. I progressi della cultura de' popoli gli fecero fin d'allora conoscere il bisogno di una riforma generale nella legislazione. Quindi concepì il progetto di compilare un corpo di diritto patrio, e cominciò ad affidarne l'esecuzione ad insigni giureconsulti, de' quali queste regioni sono state sempre feconde. Chiamato egli al dominio di altra monarchia, e succeduti Noi alla sovranità di questo regno, non abbiamo mai deposto dall'animo il pensiero di migliorare la nostra legislazione. E siccome le circostanze de' tempi non ci permettevano di rivolgerci alla compilazione di un completo corpo di diritto, non abbiamo omesso nel corso del nostro governo di regolare di tempo in tempo con particolari leggi le materie che richiedevano una più pronta riforma.
>
> L'ultima occupazione militare di questo Regno ha sottoposto i nostri popoli a leggi straniere non sempre corrispondenti alle abitudini, alle idee religiose, alle passioni, ai bisogni della Nazione. Restituiti Noi dalla Divina Provvidenza al trono, volendo dare ai nostri sudditi una prova dell'interesse che prendiamo alla loro felicità, abbiamo risoluto di far compilare un completo corpo di dritto, che ci proponiamo di far publicare per la fine di quest' anno [4].

dello Stato. L'ordine appariva come motivo fondamentale di sostegno del governo, mentre restaurare il sistema di privilegi per la nobiltà e per il clero sarebbe stato motivo di disordine e causa di sommovimenti politici tanto ampi quanto quelli che avevano decretato la scomparsa dell'antico regime».

[4] *Decreto contenente le disposizioni per la compilazione d'un completo corpo di dritto patrio*, Napoli, 2 agosto 1815, Decreto n. 48, in *Collezione delle leggi e decreti reali del Regno di Napoli. Anno 1815. Da maggio a tutto dicembre*, nella Stamperia Reale, Napoli 1815, pp. 85-87. Cfr. anche C. DE NICOLA, *Diario napoletano. 1798-1825*, Vol. 3, Società napoletana di storia patria, Napoli 1906, pp. 32-33.

Il sovrano, quindi, continuava il suo discorso stabilendo la proroga della legislazione francese e i criteri di selezione degli uomini che avrebbero dovuto provvedere alla stesura della nuova normativa, nei seguenti termini:

> All' epoca in cui questo nuovo corpo di dritto sarà messo in attività resteranno pienamente aboliti i codici che oggi sono per nostra Sovrana disposizione provisoriamente in vigore. Intanto se in questo stesso intervallo vi ci presenterà qualche materia la quale abbia bisogno di essere più prontamente riformata, o modificata, non lasceremo di farlo con l'alacrità delle nostre cure paterne. Ed affinchè il nuovo corpo di dritto patrio abbia quella perfezione di cui è suscettibile, abbiamo creduto di avvalerci di uomini periti nella scienza della Legislazione, i quali profittando delle antiche e delle nuove teorie, dei progressi delle cognizioni umane, e fin' anco degli errori del passato, ce ne presentino un progetto che sia adattato all' indole dei nostri popoli, all' odierno stato della civilizzazione, e che racchiuda il grande oggetto della sicurezza delle persone e della proprietà, prima base del sistema sociale[5].

Da tali premesse è possibile scorgere la centralità e la delicatezza che il sovrano riconosceva a tale progetto codificatorio, ragion per cui, nell'individuazione dei membri della commissione, che sarebbe stata chiamata a provvedere alla redazione del nuovo corpo legislativo, il governo procedette con particolare ponderazione e prudenza, al fine di selezionare quei giuristi che meglio avrebbero potuto coniugare la volontà regia con le istanze provenienti dalla società civile.

Essi, infatti, avrebbero dovuto provvedere alla stesura di un nuovo apparato normativo, avendo cura di preservare l'impianto preesistente, che, pur se apparentemente contestato da Ferdinando, in realtà, come poc'anzi ricordato, beneficiava di un vastissimo consenso popolare, avendo comportato un notevole miglioramento dell'ordinamento regnicolo.

A tal fine, dunque, salvo pochi assenti, vennero confermati quei giurisperiti, quasi tutti provenienti dalle fila della Cassazione[6], che si erano dimostrati più sensibili al

[5] *Ibidem.*

[6] *Decreto contenente le disposizioni per la compilazione d'un completo corpo di dritto patrio*, Napoli, 2 agosto 1815, Decreto n. 48, in *Collezione delle leggi e decreti reali del Regno di Napoli. Anno 1815. Da maggio a tutto dicembre*, nella Stamperia Reale, Napoli 1815, pp. 87-85: «Art. 1. Vi sarà una Commessione

recepimento delle innovazioni di ascendenza francese, a cui già Gioacchino Murat, durante l'anno precedente, aveva conferito l'incarico di provvedere alla revisione della codificazione napoleonica[7], segno evidente della volontà del governo restaurato di proseguire nel solco tracciato dalle riforme del Decennio.

In tal modo, nonostante i tentativi di delegittimazione provenienti dal ceto forense[8], il sistema della cassazione, anche per via indiretta, ossia attraverso l'autorevolezza riconosciuta dal sovrano ai sui singoli componenti, andava via via rafforzandosi.

La Corte, dunque, da un lato sembrava poter continuare a rappresentare una sorta di *longa manus* del governo nell'ambito dell'amministrazione della giustizia[9] e, dall'altro, iniziava

---

divisa in tre sezioni incaricate della compilazione del nuovo corpo delle leggi. 2. Una sezione è incaricata della compilazione de' codici civile e di procedura civile. Nominiamo per componenti di questa sezione, Il principe di Sirignano, primo presidente della Corte di cassazione, Il marchese Avena, consigliere della Corte di cassazione, D. Giacinto Troyse, membro della Commissione consultiva temporanea, D. Francesco Magliano, consigliere della Corte di cassazione, D. Domenico Criteni, presidente onorario della Corte di appello di Napoli, D. Domenico Sarno, membro della Commessione consultiva temporanea. 3. Un'altra sezione è incaricata della compilazione de' codici penale e di procedura criminale. Nominiamo per componenti di questa sezione, D. Raffaele di Giorgio, procurator generale onorario presso la Corte di cassazione, D. Giuseppe Raffaelli, membro della Commessione consultiva temporanea, D. Niccola Niccolini, avvocato generale presso la Corte di cassazione, D. Francesco Canofari consigliere della Corte di cassazione, D. Niccola Libetta consigliere della Corte di cassazione, D. Gio. Vittorio Englen, capo di divisione della Segreteria di Stato di grazia e giustizia. 4. Un'altra sezione finalmente è incaricata della compilazione del codice di commercio. Nominiamo per componenti di questa sezione Il marchese Vivenzio, presidente della regia Corte de' conti, D. Giambatista Vecchioni, nostro procurator generale presso la Corte di cassazione, D. Vincenzo Lotti, consigliere della Corte di cassazione, D. Raffaele Tramaglia, membro della Commessione consultiva temporanea».

[7] Cfr. N. NICCOLINI, *Schiarimenti* biografici, in N. Nicolini, La *Musa di famiglia*, *La Musa di famiglia. Memorie domestiche di Niccola Nicolini a Niccola Santamaria nipote di lui da figlia*, Stabilimento tipografico nel Reale albergo dei poveri, Napoli 1849, p. 12.

[8] C. DE NICOLA, *Diario napoletano. 1798-1825*, Vol. 3, cit., pp. 109-110, descrive, quale esempio di decadenza della Corte il litigio, avvenuto il 15 marzo 1817, tra Filippo Cianciulli e Felice Saponara, che aveva dato origine anche ad un anonimo sonetto satirico, ivi riportato: «Nei passati giorni due illustri soggetti, cioè l'avvocato generale della Cassazione d. Filippo Cianciulli, ed il consigliere della Corte medesima d. Felice Saponara diedero se stessi in spettacolo al publico, perchè si presero a pugni nella publica strada. Saponara veramente non colpò, perchè Cianciulli diede causa alla briga piccandosi che Saponara si fesse fermato a parlare col generale Parise, con cui è in lite il Cianciulli, di cui è genero, essendosi diviso di corpo e beni dalla di lui figlia da lui menata in moglie. Cianciulli di questo piccossi, nè rimproverò Saponara, e dalle parole vennero alle mani, avendo cominciato Cianciulli a menarle. Di questo accaduto ne fece rapporto la Polizia al Ministro di Giustizia, non ancora risoluto. Ed un bello spirito di cui ve ne ha ancora fra di noi, ha formato il seguente sonetto, che dipinge il carattere di amendue gli atleti, e sferza i magistrati tutti promossi sotto il Governo francese». Il sonetto, oltre a descrivere il Cianciulli come figlio di «Papiniano ma temerario e d'albagia ripieno» e il Saponara come «figliuol di pentolaio villano… Perfido impugnator del Nazzareno, Che per fellone e miscredente insano, Esule andò dal suo patrio terreno», faceva riferimento anche alla carica che essi ingiustamente avevano ricevuto, «dal cielo in dono», per via della leggerezza dei sovrani francesi che vengono, appunto, sminuiti, facendo a loro cenno come «Peppo e Gioacchino».

[9] Cfr. S. VINCI, *La giustizia penale*, cit., pp. 166-167.

ad apparire come l'istituzione che, anche tramite l'attività esogena dei propri membri, veniva maggiormente coinvolta nell'esercizio della potestà legislativa del Regno.

In tale contesto, decisiva fu la legge organica n. 727 del 29 maggio 1817[10] che intervenne a definire i compiti a cui la stessa, sovrastando tutti gli altri corpi giudiziari[11], sarebbe stata chiamata ad assolvere.

Così, tramite la citata legge, venne confermata alla Corte Suprema di Giustizia la funzione di controllo su tutti tribunali inferiori, con la conseguente prerogativa di poter censurare gli abusi commessi dai giudici nell'ambito del proprio ufficio, ricalcando quanto già precedentemente stabilito dalla legge organica del 20 maggio 1808[12].

Tale legge ribadiva, infatti, che la Corte suprema fosse stata istituita per garantire l'esatta osservanza delle leggi da parte delle gran corti, dei tribunali e dei giudici «che se ne fossero allontanati»[13], giudicando «non dell'interesse de' litiganti, ma di quello della legge»[14], dovendo verificare che le loro decisioni fossero ad essa conformi, senza però poter intervenire con riferimento al merito della causa[15].

---

[10] *Legge organica dell'ordine giudiziario n. 727. De' 29 Maggio 1817*, in *Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie. Anno 1817. Semestre I. Da Gennaio a tutto Giugno*, Nella Stamperia Reale, Napoli 1817. (In seguito *L.O. n. 727/1817*).

[11] Ivi, art. 1.

[12] Ivi, art. 139: «La Corte Suprema di Giustizia veglierà su tutt'i tribunali, e su tutte le Gran corti: avrà diritto di farsi rendere conto della loro condotta, e di censurarli: giudicherà, come tribunale delegato, dei delitti di officio de' giudici, dietro la remissione che gliene sarà fatta da Noi sul rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia». La norma riprendeva fedelmente il dettato dell'art. 70 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 20 maggio 1808.

[13] Ivi, art 112: «La Corte suprema di giustizia è istituita per mantenere l'esatta osservanza delle leggi, e per richiamare alla loro esecuzione le Gran Corti, i tribunali, ed i giudici che se ne fossero allontanati»

[14] Ivi., art 113: «La Corte suprema di giustizia giudicherà non dell'interesse de' litiganti, ma di quello della legge ed in conseguenza non conoscerà del merito delle cause, ma delle decisioni, e delle sentenze delle Gran Corti, e de' tribunali col solo oggetto se sieno, o no, conformi alla legge.

[15] Molto suggestiva è la sfaccettata descrizione fornita Pasquale Liberatore il quale, cercando di delineare limiti e poteri della Cassazione, affermò: «Assicurata l'uniformità rigorosa della legge, il più importante principio dell'ordine giudiziario, collo stabilimento della Corte di cassazione che ha per oggetto non di formare un altro grado di giurisdizione, ma d' impedire l'alterazione della legge per la divergenza delle opinioni delle corti. Essa non si occupa del bene o mal giudicato, nè sopra i fatti, nè dietro l'equità o le regole generali del dritto questo non dipende più che dalla legge stessa, e dalla coscienza de' giudici. Ma tutto ciò che viola una legge è nullo agli occhi suoi. Essa deve servire a conservare l'unità monarchica, a legare tra esse le parti politiche dello stato, a mantenere l'unità della legislazione, a prevenire la diversità della Giurisprudenza. Essa è il guardiano supremo della legge, il conservatore delle proprietà, il centro del potere giudiziario, il legame delle corti del Regno, l'ultimo asilo della giustizia e dell'innocenza…questi vantaggi furono comuni alla giurisprudenza civile» (P. LIBERATORE, *Saggio sulla giurisprudenza penale del Regno di Napoli*, Dai Torchi di Agnello Nobile libraio-stampatore, Napoli 1814, p. 34).

In tal senso, la Corte avrebbe potuto soltanto annullare/cassare i provvedimenti ritenuti lesivi delle forme essenziali del rito, allorché le fossero apparsi in manifesta contravvenzione al testo delle leggi o a quello dei decreti[16].

Di conseguenza, ove si fosse ritenuta necessaria la pronuncia di una nuova decisione di merito, sarebbe stata indispensabile una riassunzione della causa innanzi alla corte o tribunale di rinvio, di pari grado e più vicino a quello che avesse emesso la decisione successivamente cassata[17].

Tuttavia, a seguito della riforma, tale impianto rimaneva assicurato, nelle modalità poc'anzi accennate, solo per la materia criminale, ove la Corte suprema era stata confermata quale unica e indiscussa autorità di riferimento.

Infatti, per quanto riguardava l'ambito civile, il governo, venendo incontro alle istanze più tradizionaliste, provenienti dal ceto forense, aveva inteso accordare un particolare privilegio al tribunale e alla gran corte della capitale[18], che, per tale ragione, erano stati designati come gli esclusivi destinatari di tutti i giudizi di rinvio a seguito della cassazione delle sentenze di tutti gli altri tribunali e corti del Regno[19].

---

[16] *L.O. n. 727/1817*, art 114: «Annullerà tutte le decisioni, e tutte le sentenze inappellabili, nelle quali sieno state violate le forme essenziali del rito, o siasi manifestamante contravvenuto al testo delle leggi, e de' decreti».

[17] Ivi, art. 118: «In qualunque caso la Corte suprema annullerà una sentenza, o decisione di un tribunale o di una Gran Corte, sia in materia civile, sia in materia penale, dovrà inviare la cognizione delle cause ad un tribunale, o ad una Gran Corte di egual grado, salvo ciò che sarà detto nell' articolo seguente. Nelle cause di competenza rinvierà le cause al tribunale, che la stessa Corte suprema giudicherà competente».

[18] Tale concessione fu abilmente mascherata dagli stessi fautori della norma, fra cui Giovanni Vittorio Englen che, nel discorso preliminare al proprio *Comentario*, si soffermò sui disordini derivanti dal «concentramento de' giudizi nella capitale» in uso nel vecchio sistema giudiziario, a causa dei quali «l'umile cittadino incerto del giudice la protezione del quale dovesse invocare, e stanco di un pellegrinaggio giudiziario, spesso abbandonava i suoi dritti all'uomo potente, il quale sapeva trar profitto dai vantaggi che gli somministrava una tanto assurda organizzazione» (G.V. ENGLEN, L. CHITTI, G. PASQUALONI, *Comentario sulla legge organica giudiziaria de 29 maggio 1817. Corredato delle Leggi, Decreti, Rescritti, Regolamenti, Ministeriali, e Massime di giurisprudenza che dilucidano o modificano i varj articoli della stessa Legge. Opera Compilata nella Real Segreteria di State e Ministero di Grazia e Giustizia*, T. 1, Stamperia Reale, Napoli 1818, p. 15).

[19] *L.O. n. 727/1817*, art. 119: «Le cause delle Gran Corti civili residenti in Aquila, in Trani, ed in Catanzaro le di cui decisioni saranno state annullate dalla Corte suprema di giustizia, saranno inviate alla gran Corte civile di Napoli. Se una decisione di quest'ultima sarà annullata, la causa sarà rinviata da una Camera all'altra della medesima Gran Corte»; art. 120: «Saranno rimesse al tribunale civile di Napoli le cause di tutti gli altri tribunali civili le di cui sentenze saranno state annullate dalla Corte suprema di giustizia. Se una sentenza del tribunale civile di Napoli sarà annullata, la causa sarà rinviata da una Camera all'altra dello stesso tribunale civile».

Veniva, pertanto, reintrodotto un sistema non dissimile al vecchio meccanismo della c.d. doppia conforme[20], secondo cui, solo nel caso in cui la Gran Corte civile di Napoli avesse confermato il giudizio proveniente dalla Corte Suprema si sarebbe potuto addivenire al giudicato[21].

Si determinava, così, una sorta di diarchia tra le citate corti[22] che, ove avessero deciso di collaborare, avrebbero potuto evitare l'intervento diretto del potere politico nell'esercizio della funzione giudiziaria.

La legge organica sanciva, infatti, all'art. 131, che, a fronte di un'ulteriore impugnazione, che avesse fatto seguito al giudizio di rinvio, la Suprema Corte avrebbe dovuto adoperarsi per fornire un'interpretazione della legge[23], che, addirittura, sarebbe stata offerta nelle forme del decreto[24].

A quest'ultima la Corte sarebbe potuta addivenire secondo due modalità: autonomamente, a camere riunite, sotto la presidenza del Ministro di Giustizia, oppure

---

[20] F. MASTROBERTI (cur.), *Tribunali e Giurisprudenza nel Mezzogiorno. Le Gran Corti Civili (1817-1865): Napoli e Trani*, Satura editrice, Napoli 2010, pp. 28-29.

[21] S. VINCI, *La giustizia penale*, cit. pp. 180-181: «Unico caso nel quale risulta affrontato il problema dell'interpretazione di legge è la sentenza penale del 10 settembre 1817, con cui veniva rigettato il ricorso prodotto da Tommaso di Lucia avverso la decisione della corte criminale di Salerno (giudice di rinvio a seguito di primo annullamento disposto dalla Cassazione), il quale aveva eccepito che dovesse darsi luogo ad interpretazione di legge o a decisione a camere riunite, trattandosi di seconda impugnazione in sede di legittimità. La Suprema Corte osservò che la seconda decisione non fu impugnata con i medesimi motivi che avevano "attaccato" la prima decisione, in quanto «la seconda Corte punitrice esaminò la quistione sotto un aspetto diverso». *Supplimento* CLS, dec. criminali, vol. I, pp. 185-190; F. ALBISINNI, *Giurisprudenza civile ossia raccolta con ordine cronologica delle decisioni emesse dalla Corte Suprema di Giustizia in Napoli*, vol. I dal 1809 al 1822, Stamperia del Fibreno, Napoli 1849. Soltanto tre risultano le decisioni civili trattate a camere riunite negli anni 1815-1821: 8 giugno 1819, Pace e Parisio, pp. 274-277; 14 aprile 1822, Mascia e Velotti, pp. 375-382; 10 luglio 1822, Zaccaria e de Cristofaro, pp. 450-457. Non si registra in questi anni nessun caso di dubbio di legge».

[22] Cfr. F. MASTROBERTI, *Le Gran Corti Civili*, cit., p. 29, che ha definito la Gran Corte Civile di Napoli come Anti-Corte Suprema di Giustizia.

[23] *L.O. n. 727/1817*, art. 131 co. 1: «Vi sarà luogo ad interpetrazione di legge, allorchè la Corte suprema di giustizia annullerà due decisioni, o sentenze in ultima istanza pronunziate sul medesimo affare tra le parti medesime, e che sieno state impugnate co' medesimi motivi».

[24] Ivi, art. 131 co. 2: «Questa interpetrazione sarà data nelle forme prescritte dall' articolo 2. della nostra legge de' 24 di marzo 1817». L'art. 2 appena richiamato sanciva poi che «La forma stabilita pe' decreti avrà luogo in tutti quei casi, ne' quali determineremo il modo di esecuzione delle leggi, l'applicazione o lo sviluppo de' principj fissati nelle medesime. Questa stessa forma sarà osservata ancora per la elezione de funzionarj pubblici che sono di nostra scelta, per le dispense di legge, per la concessione di grazie, qualunque sia la di loro specie e natura, ed in fine per le autorizzazioni di pagamenti da farsi per oggetti non espressi ne' rispettivi stati discussi delle nostre reali Segreterie e Ministeri di Stato, o per inversioni di fondi degli stessi stati discussi, a tenore degli stabilimenti della nostra real Tesoreria».

tramite il coinvolgimento del governo, che, ove interpellato, avrebbe dovuto fornire un'interpretazione autentica della norma[25] .

Quest'ultima appariva, invero, una modalità poco gradita all'intero ordine giudiziario e, pertanto, risultava normalmente elusa dalla Corte in seconda istanza; tuttavia, essa sarebbe, poi, divenuta obbligatoria allorché si fosse verificata la necessità di dover fornire una soluzione definitiva su di una data questione, nel caso in cui fosse stata promossa un'ulteriore terza impugnazione nei confronti di una decisione che fosse risultata uniforme alle due già annullate in precedenza[26].

Ciò nondimeno, poiché anche quest'ultimo rimedio fu mal tollerato dalle corti, le stesse preferirono, in generale, trovare un accordo pur di non rimettere l'interpretazione nelle mani del governo.

Di conseguenza, essa finì per rappresentare un'ipotesi assai rara, che addirittura non parrebbe neanche essersi mai verificata durante l'intero quadriennio compreso tra il 1817 ed il 1821[27].

---

[25] Ivi, art. 131 co. 3: «Questa interpetrazione potrà essere dimandata dalla Corte Suprema di giustizia prima di profferire la seconda decisione. Allorchè la Corte Suprema non l'avrà dimandata, essa dovrà rendere la seconda decisione a camere riunite. In questo caso sarà nelle facoltà del nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia di presedere alla mentovata Corte Suprema. Se ciò non ostante, una terza decisione o sentenza in ultima istanza uniforme alle due annullate fosse impugnata con ricorso presso la Corte Suprema, l'interpretazione della legge sarà di pieno diritto. La Corte Suprema di giustizia a camere riunite dichiarerà esservi luogo ad interpetrazione, e ne farà un rapporto ragionato al nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia».

[26] *Ibidem*.

[27] S. VINCI, *La giustizia penale*, cit. p. 181. Tale questione è ricordata anche da Nicolini, Agresti e Albisinni, il primo dei quali rilevava che l'unico caso nel quale risultasse affrontato il tema dell'interpretazione di legge, ex art. 131 LO 1817, fosse stato quello di *Tommaso di Lucia avverso la decisione pronunziata il di 14 gennaro 181corte criminale di Salerno*, risolto dalla Corte Suprema con la sentenza del 10 settembre 1817 (*Suppl. CLS*, dec. criminali, vol. I, pp. 185-190).; Agresti ricordava che dal 1819 al 1845 soltanto sette erano stati i casi di dubbi di legge portati all'attenzione del Sovrano secondo il sistema previsto dall'articolo 131 della legge organica e che nella maggior parte dei casi si trattasse di interpretazioni di atti privati (M. AGRESTI, *Il Senato conservatore delle leggi*, Napoli 1845, p. 17). Nell'opera di Albisinni (F. ALBISINNI, *Giurisprudenza civile ossia raccolta con ordine cronologica delle decisioni emesse dalla Corte Suprema di Giustizia in Napoli*, vol. I dal 1809 al 1822, Stamperia del Fibreno, Napoli 1849) venivano, invece, riportate tre decisioni civili trattate a camere riunite tra il 1815 e il 1822, ossia, quella del 8 giugno 1819, sotto la rubrica «Corte Suprema - Interpretazione», riguardante Pace e Parisio, (Ivi. pp. 274-277); quella del 14 aprile 1822, Mascia e Velotti, (Ivi pp. 375-382); quella del 10 luglio 1822, Zaccaria e de Cristofaro, (Ivi, pp. 450-457). Infine il Commentario alla legge organica osservava «Le interpetrazioni…devono esser date colle forme de' reali decreti» (G.V. ENGLEN, L. CHITTI, G. PASQUALONI, *Comentario sulla legge organica giudiziaria de 29 maggio 1817. Corredato delle Leggi, Decreti, Rescritti, Regolamenti, Ministeriali, e Massime di giurisprudenza che dilucidano o modificano i varj articoli della stessa Legge. Opera Compilata nella Real Segreteria di State e Ministero di Grazia e Giustizia*, T. 2, Stamperia Reale, Napoli 1818, p. 198).

Dunque, nonostante alcune delle citate disposizioni fossero state introdotte per limitare l'egemonia della Corte suprema in campo giudiziario, nel complesso, la riforma del 1817 pareva averne ampliato notevolmente la sua sfera di influenza.

A conferma di quanto sostenuto, occorre rilevare che la legge organica avesse ulteriormente stabilito, nel tentativo di garantire l'uniformità della giurisprudenza, che le sentenze della Corte suprema, analogamente a quanto avvenuto in Francia per le pronunce della *Cour de cassation*[28], avrebbero dovuto beneficiare di una ampissima pubblicità e diffusione.

Infatti, all'articolo 130[29], la stessa prevedeva che:

> Le decisioni della Corte Suprema di giustizia saranno trascritte su i registri degli officj de' Giudici di circondario, de Tribunali, o delle Gran Corti, le di cui sentenze o decisioni saranno state annullate: esse verranno ancora stampate, e trasmesse a tutti i Tribunali, ed a tutte le Gran Corti de' nostri reali dominj al di quà del Faro.

In tal modo, le citate sentenze sarebbero state pubblicate e trasmesse a tutti i tribunali, assumendo dunque una rilevanza paragonabile addirittura a quella degli «interpretative decree of the laws taken by the legislative assembly»[30].

---

[28] Cfr. J.L. HALPÉRIN, *The Court of Cassation in Nineteenth-Century France and the Bindin Effect of Rationes Decidendi*, in Aa.Vv., *Ratio decidendi. Guiding Principles of Judicial Decisions. Volume 1: Case Law*, Edited by W. Hamilton Bryson - S. Dauchy, Duncker & Humblot, Berlin 2006, p. 194, il quale osserva che l'autorità di "precedente" conferita alle sentenze di Cassazione attraverso la pubblicazione ufficiale delle sentenze era stata adottata in Francia alla fine della Rivoluzione, specificando che la loro pubblicazione in bollettini ufficiali o in raccolte private di *reports*, assomigliavano ai decreti interpretativi delle leggi che venivano emanati dell'assemblee legislative, e la loro influenza sui tribunali di grado inferiore sono prove indubitabili del potere della giurisprudenza alla fine della rivoluzione. Il *Tribunal de cassation* ha mostrato tanta audacia sotto la Rivoluzione – era avanzato fino a quel momento – che una ritirata era inevitabile con la codificazione e la trasformazione della *Cour de cassation* sotto l'Impero. Diversi fatti sembrano indicare questa ritirata. Inizialmente è stata effettuata una cernita delle decisioni, di cui solo una parte è pubblicata dal Bollettino ufficiale. Questa situazione favorisce gli editori privati, ma occorre tempo affinché le migliori pubblicazioni, come quella di Sirey, diventino efficienti. Sul problema del precedente giudiziario, nei Paesi di influenza tedesca, cfr. H. MOHNHAUPT, *Deutschland*, in *Gedruckte Quellen der Rechtsprechung* in Europa (1800-1945), Klostermann, Frankfurt am Main 1992, pp. 95-325; Id., Sammlung und Veröffentlichung von Rechtsprecung im späten 18. Und 19. Jahrundert in Deutschland. Zu Funktion und Zweck ihrer Publizität, in Geschichte der Zentraljustiz in Mitteleuropa, Böhlau, Weimar–Köln–Wien 1994, pp. 403-420.

[29] *L.O. n. 727/1817*, art. 130.

[30] J.L. HALPÉRIN, *The Court of Cassation*, cit., p. 194.

Tuttavia, se da un lato il contenuto di tale articolo appariva decisivo per l'inquadramento definitivo della Corte Suprema nel nuovo ordinamento, lo stesso, non riuscendo ad individuare le effettive modalità di stampa e trasmissione, sembrava attribuire alla stessa un ruolo di mera norma programmatica.

Nondimeno, nelle more della promulgazione di una normativa che ne costituisse la parte precettiva., a distanza di pochi mesi dall'emanazione della legge organica, il Sovrano intese valorizzare, altresì, il ruolo della procura generale presso la Corte Suprema di Giustizia, contribuendo ulteriormente a incrementare il prestigio della stessa.

In tal senso, Ferdinando volle procedere alla istituzionalizzazione di tutti quei compiti, relativi alla risoluzione dei dubbi di legge provenienti dalle periferie giudiziarie che, durante il Decennio e, in particolare, nella fase immediatamente successiva all'introduzione dei nuovi codici, la stessa aveva contribuito efficacemente a definire[31].

A tal fine, dunque, con il decreto n. 812 del 29 luglio 1817[32], venne disposta l'istituzione di un'apposita Commissione Consultiva, a cui fu affidata la discussione di tutti gli affari segnalati direttamente dal Ministro di Giustizia che non fossero rientrati nelle competenze del Supremo Consiglio di Cancelleria[33].

Così, alla citata commissione, composta dal regio procuratore generale e dagli avvocati generali presso la Suprema Corte[34], si attribuì il compito di svolgere una sorta di "polizia interpretativa" sui dubbi di legge[35].

---

[31] La facoltà di sottoporre la soluzione dei "dubbi" al Regio procuratore generale presso la Corte di Cassazione fu regolata con circolare ministeriale del 23 gennaio 1809. In pratica, il Procuratore generale veniva chiamato a pronunciarsi in via preventiva – su richiesta dei suoi procuratori – indicando l'interpretazione più opportuna che poi sarebbe passata al vaglio del ministro di grazia e giustizia. Cfr. F. MASTROBERTI, *Codificazione e giustizia penale nelle Sicilie dal 1808 al 1820*, Jovene, Napoli 2001, pp. 209-215; S. VINCI, *il «Saggio sulla giurisprudenza penale del Regno di Napoli» di Pasquale Maria Liberatore*, in F. Mastroberti (cur.), *Il Regno di Napoli nell'Europa napoleonica. Saggi e ricerche*, Editoriale Scientifica, Napoli 2016, p. 114n; S. VINCI, *La giustizia penale*, cit., p. 172.

[32] *Decreto con cui viene creata una Commessione a fine di discutere per incarico del Ministro di giustizia gli affari non riservati al supremo Consiglio di Cancelleria. (N. 812). 29 luglio 1817*, in *CLS*, Vol. 2, Stamperia Reale, Napoli 1817, pp. 90-91; il cui originale manoscritto è conservato presso ASNa, *Procura generale presso la Corte di Cassazione*. Inv. 917, b. 16, fasc. 1, f. 10r.

[33] *Decreto n. 812/1817* (in seguito *D. n. 812/1817*), art. 1: «Vi sarà una Commessione composta dal regio proccurator generale, e dagli avvoca ti generali presso la Corte suprema di giustizia. Essa sarà consultata su quegli affari, che il nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia stimerà commettere al di lei esame, e la discussione de' quali non è riserva ta al supremo Consiglio di Cancelleria».

[34] Invero, il Decreto n. 812/1817 riconosceva al Regio Procuratore del Tribunale civile di Napoli il ruolo di segretario della Commissione. Cfr. Ivi, art. 2: «Interverrà nella stessa Commessione anche il regio proccuratore presso il tribunale civile residente in Napoli il qua le vi avrà voto, redigerà gli avvisi della Commessione, facendo le funzioni di segretario»

[35] Così, F. MASTROBERTI, *Tra scienza e arbitrio*, cit., pp. 87-91.

Ad essa, infatti, fu formalmente assegnato il compito di fornire al ministero dei «pareri ragionati»[36], debitamente sottoscritti da tutti partecipanti alla discussione, contenenti la trattazione della questione ed una possibile soluzione della stessa, che avrebbe dovuto tener conto anche delle eventuali c.d. *dissenting opinion* nonché delle circolari ministeriali in vigore che normalmente contribuivano ad integrare il quadro normativo già delineato in via generale dalla legge.

Quindi, la stesura di tali pareri, redatti separatamente allorché si fosse verificata una parità di voti in seno al consesso[37], unitamente alla previsione della conservazione delle minute[38], avrebbe dovuto consentire al ministero di apprendere, potendone ricostruire anche i dibattiti, tutte le possibili questioni utili per l'adozione di una soluzione chiarificatrice che, di conseguenza, avrebbe potuto condurre all'emanazione di una circolare esplicativa o nei casi più complessi, non superabili attraverso una mera attività di esegesi, ad una vera e propria modifica della legge vigente [39].

A tal proposito, però, le approfondite ricerche compiute da Stefano Vinci[40] hanno consentito di rilevare che la sottoposizione di questioni all'attenzione della Commissione Consultiva avesse rappresentato un fenomeno per lo più occasionale (29 per l'anno 1817, 24 per il 1820 e, complessivamente, 51 con riferimento all'intero decennio compreso tra il 1821 e il 1830)[41] e di modesta rilevanza giuridico-dottrinaria[42].

Esse, infatti, non riguardarono problematiche attinenti né al diritto sostanziale né a quello procedurale.

Invero, la Commissione fu principalmente adita per la risoluzione di meri conflitti endogeni alle corti, afferenti la nuova organizzazione delle stesse, discendente dal riformato quadro normativo, così come delineato dalla neo-introdotta legge organica.

---

[36] *D. n. 812/1817*, art. 3: «I pareri saranno ragionati, e dovranno esser sottoscritti da tutti coloro che saranno stati presenti alla discussione. Ne' casi di parità di avviso si formeranno due separati pareri, i quali saranno sottoscritti rispettivamente da coloro che ne sono stati gli autori».

[37] *Ibidem.*

[38] Ivi, art. 4: «Le minute de' pareri sottoscritte da' componenti della Commessione si conserveranno presso la medesima; e le copie di esse si rimetteranno al Ministero di grazia e giustizia per mezzo dello stesso procurator generale, il quale sarà l'organo della corrispondenza tra il Ministero e la Commessione».

[39] S. VINCI, *La giustizia penale*, cit., p. 173.

[40] Ivi, pp. 172-178.

[41] Ivi, p. 16 (Istituzione dei primi atti della Commissione Consultiva di Giustizia. Anno 1817); p. 17 (Incartamento riguardante la Commissione Consultiva di Giustizia. Anno 1820), p. 15 (Incartamento riguardante la Commissione Consultiva di Giustizia. Anno 1821 all'anno 1830).

[42] *Ibidem.*

Tale dato potrebbe costituire un importante indice di come la Suprema Corte di Giustizia, rafforzando, man mano, il proprio ruolo di vertice assoluto del sistema giudiziario, stesse riuscendo autonomamente a reggere tutto il peso della funzione di indirizzo giurisprudenziale verso le corti inferiori, provvedendo a risolvere in via diretta, tramite la propria attività interpretativa, gli eventuali dubbi sottopostele, cercando di assicurare l'applicazione uniforme della legge[43].

In questo contesto di ridefinizione istituzionale e ordinamentale, in cui la Corte Suprema, insieme ai propri organi e ai propri singoli componenti, andava acquisendo nuovi compiti e sempre maggior autorevolezza e, ove, la sua attività interpretativa sembrava poter incidere direttamente sull'apparato normativo, il successivo *Decreto che prescrive la collezione e stampa delle decisioni della Suprema Corte di giustizia, de' reali rescritti e delle ministeriali relative all'applicazione delle leggi,* n. 858, del 25 agosto 1817[44], intervenne a dare concreta applicazione alle disposizioni contenute nel citato art. 130 della legge organica, sancendo che le decisioni della Suprema Corte dovessero essere raccolte e stampate «sulla stessa forma della Collezione delle nostre Leggi e Decreti»[45], pertanto, stabilendone la pubblicazione ufficiale nel *Supplimento alla collezione delle leggi*.

2. *Il Decreto n. 858 del 25 agosto 1817*

Come poc'anzi accennato, il Decreto n. 858 del 25 agosto 1817 ebbe il fondamentale ruolo di istituire quella che sarebbe stata la prima e unica raccolta ufficiale di sentenze del Regno delle Due Sicilie[46].

A tal riguardo, nella parte introduttiva dello stesso, il Sovrano volle specificare che tale pubblicazione sarebbe stata disposta, in ottemperanza al dettato normativo di cui all'art. 130 della legge organica sull'ordinamento giudiziario, al fine unico di diffondere il più

[43] Cfr. S. VINCI, *La giustizia penale*, cit., p. 178.

[44] *Decreto che prescrive la collezione e stampa delle decisioni della Suprema Corte di giustizia, de' reali rescritti e delle ministeriali relative all'applicazione delle leggi,* n. 858, del 25 agosto 1817, in *CLS*, Vol. 2, cit., pp. 141-143.

[45] Decreto n. 858/1817 (in seguito, *D. n. 858/1817*), art. 3: «La forma de volumi sarà quella stessa della Collezione delle leggi».

[46] Cfr. F. MASTROBERTI, *Il "culto" della sentenza tra Ottocento e Novecento: dalle raccolte di giurisprudenza alla nota a sentenza*, in *Historia et ius*, 14, 2018, paper 9, p. 6.

possibile la conoscenza delle decisioni della Corte suprema di giustizia, con l'intento di fissare, presso tutte le Autorità giudiziarie, una giurisprudenza uniforme[47].

Pertanto, egli, su proposta e d'intesa con il Ministro Tommasi, volle prescrivere, attraverso il citato decreto, la creazione di una raccolta «stabile e periodica»[48] che potesse consentire il perseguimento di tale obiettivo.

Tuttavia, il Sovrano, conscio della circostanza che già i «Rescritti, i Regolamenti, le Circolari, e le disposizioni Ministeriali, anche quando [riguardanti] norme generali per l'applicazione delle Leggi, non [erano] note sovente che ai soli magistrati cui [erano] dirette»[49], ritenne opportuno che tali atti dovessero formare «un sol corpo colle decisioni della Corte suprema»[50].

Egli stabilì, quindi, una pubblicazione congiunta di sentenze e di atti politici che dovesse rispettare la stessa forma di pubblicità assicurata a quest'ultimi, nella speranza che tale impostazione redazionale potesse favorire anche nella collettività un'assimilazione maggiormente armonica della legge e della giurisprudenza, tesa a facilitare, attraverso lo studio della prima, l'apprensione della seconda e viceversa, auspicando, al contempo, che ciò potesse condurre ad una più completa conoscenza dell'intero ordinamento e delle sue chiavi di lettura.

Il re, inoltre, desiderando che la raccolta risultasse di facile consultazione e potesse, parallelamente, soddisfare anche una sorta di esigenza didattica, si preoccupò ulteriormente di precisare che la stessa dovesse essere di dimensioni contenute, stabilendo, in tal senso, che delle pronunce di legittimità dovesse essere inserito per «intiero il dispositivo co' motivi più essenziali su quali è poggiato; e che alla esposizione de' fatti che lo precedono, sovente troppo estesa e relativa a' particolari della controversia, vi [fosse sostituita] un'analisi succinta da cui si [potessero conoscere] in un quadro più ristretto gli errori da evitarsi, e le norme che [dovessero] esser seguite»[51].

---

[47] *D. n. 858/1817*, p. 141.
[48] *Ibidem.*
[49] Ivi, pp. 141-142.
[50] Ivi, p. 141.
[51] Ivi, art: 2: «Ogni decisione della Corte Suprema sarà preceduta da un'analisi esatta che presenti lo stato della quistione da decidersi: il dispositivo sarà quindi inserito per intero. Per intero saranno anche pubblicati gli atti Ministerinli ed i Nostri Rescritti che piacerà al nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia di farvi inseriré. Egli potrà far anche pubblicare i rapporti su' quali queste disposizioni son prese».

Una efficace redazione sintetica, infatti, tesa a focalizzare l'attenzione dei destinatari sui principi di diritto a cui la Corte di legittimità avesse ritenuto di attribuire particolare rilevanza, avrebbe potuto consentire non solo una più rapida consultazione delle decisioni ma anche un aumento del loro numero, senza che ciò si traducesse in un aggravio della consistenza dell'opera[52].

A tal riguardo - osserva Vinci - si trattava di un programma ambizioso, la cui effettiva attuazione sarebbe, poi, in concreto, dipesa dallo zelo e dalle capacità dei giuristi individuati per selezionare, raggruppare e schematizzare le decisioni da includere nella raccolta[53].

Per tale ragione, anche in questo caso, in segno di continuità con l'impianto riformistico francese e la sua predilezione per il sistema della cassazione, la scelta del sovrano ricadde sugli avvocati generali della Suprema corte, Niccola Nicolini e Felice Parrilli, che, già durante il decennio, avevano dato piena prova delle loro capacità nei rispettivi ruoli di avvocato generale e di consigliere presso il supremo consesso[54], nonché sull'ufficiale di ripartimento della Real Segreteria di Stato, Giovanni Vittorio Englen, anch'egli distintosi, analogamente ai primi, nel periodo dell' "occupazione militare", durante il quale aveva ricoperto con perizia importanti funzioni dirigenziali, tra cui quella di capo ripartimento della sezione criminale presso la Corte di Cassazione nonché quella di capo della terza divisione del Ministero di Giustizia[55] e che, parallelamente a tale nuovo incarico, si stava accingendo, insieme agli altri due segretari di Stato, Luigi Chitti e Giovanni Pasqualoni, a realizzare quel *Comentario sulla legge organica giudiziaria de 29 maggio 1817*[56] che,

---

[52] S. VINCI, *La giustizia penale*, cit. p. 184. Decreto n. 858/1817, art: 1: «Le decisioni della Suprema Corte di giustizia, i Reali rescritti, le circolari, i regolamenti, e le disposizioni ministeriali, relative all'applicazione delle leggi, saranno stampate in due serie, l'una per le materie civili, l'altra per le materie penali».

[53] Ivi, p. 184.

[54] *D. n. 858/1817*, art: 5: «Incarichiamo di questo lavoro i nostri avvocati generali presso la Corte Suprema di giustizia D. Niccola Nicolini D. Felice Parrilli, e l'uffiziale di Dipartimento della nostra real Segreteria di Stato e Ministero di grazia e giustizia D. Giovani Vittorio Englen, ai quali ne concediamo per anni cinque la privativa della stampa, che rimanendo di loro proprietà per detto tempo, sarà fatta a loro spese».

[55] Cfr. DE LORENZO, s.v. «Englen, Giovanni Vittorio», cit., che l'Englen acquistò credito nel gruppo dei giuristi del ministero, tanto da essere nominato nel 1814 nella commissione per la compilazione dei codici penale e di procedura penale insieme al Nicolini, con il quale svolse la maggior parte dei lavori.

[56] G.V. ENGLEN, L. CHITTI, G. PASQUALONI, *Comentario sulla legge organica giudiziaria de 29 maggio 1817. Corredato delle Leggi, Decreti, Rescritti, Regolamenti, Ministeriali, e Massime di giurisprudenza che dilucidano o modificano i varj articoli della stessa Legge. Opera Compilata nella Real Segreteria di State e Ministero di Grazia e Giustizia*, Stamperia Reale, Napoli 1818, in 4 voll.

in linea con il citato disegno onnicomprensivo voluto dal sovrano per il *Supplimento,* sarebbe stato anch'esso corredato con «Leggi, Decreti, Rescritti, Regolamenti, Ministeriali, e Massime di giurisprudenza»[57].

Si precisa, inoltre, che nei confronti degli autori designati, la stima e la fiducia del ministro Tommasi furono talmente elevate che quest'ultimo volle concedere agli stessi, per cinque anni, la privativa della pubblicazione che, tuttavia, sarebbe stata effettuata a loro spese[58].

La costituenda raccolta di decisioni, pertanto, pareva essere stata affidata a giuristi di primissimo piano, che sulla scorta della comprovata esperienza maturata all'interno della Corte Suprema, avrebbero dovuto realizzare un efficace compendio dei principi giurisprudenziali ivi affermatisi, cercando, al contempo, di evidenziare la continuità tra l'antico e il nuovo diritto, nell'intento di ricomporre quella frattura che, come osservato, si era venuta a creare con il ceto forense, da sempre mostratosi ostile nei confronti delle riforme di ascendenza francese[59].

3.1. *Il Supplimento alla collezione delle leggi*

Nel *Discorso preliminare* del primo volume del citato *Comentario sulla legge organica giudiziaria de 29 maggio 1817*[60] che, in assenza degli atti e delle discussioni relativi alla promulgazione di quest'ultima, costituiva l'unica e preziosa fonte per comprenderne la sua *ratio* unitaria nonché le *rationes* dei singoli articoli di cui tale legge si componeva, Englen e i suoi colleghi analizzavano come in forza della stessa si fossero poste le basi nell'ordinamento regnicolo per poter addivenire ad un sistema dotato di una giurisprudenza uniforme[61].

---

[57] *Ibidem.*

[58] *D. n. 858/1817*, art. 5.

[59] S. VINCI, *La Giustizia penale,* cit., p. 33.

[60] G.V. ENGLEN, L. CHITTI, G. PASQUALONI, *Comentario sulla legge organica giudiziaria,* cit. Tale opera appare particolarmente preziosa, perché permette di comprendere, in assenza degli atti e delle discussioni che accompagnarono la promulgazione della legge, la *ratio* sottesa ai singoli articoli di cui era composta.

[61] G.V. ENGLEN, L. CHITTI, G. PASQUALONI, *Discorso Preliminare*, in *Comentario sulla legge organica giudiziaria*, cit. T. I, p. 21: «Ciascuno nella sua supremazia decideva a suo modo le controversie: quindi le discordi sentenze, la fluttuazione del dritto, le cangianti opinioni, e le verità le più chiare involte in oscure disputazioni. In tanta incertezza e contrarietà di dottrine non è da stupire se in vece della volontà della legge, campeggiasse spezzato ogni argine, la malizia e l'arbitrio. La stessa supremazia assoluta di quei magistrati produceva il secondo disordine. Ne' loro giudizj si trattava direttamente dell'interesse delle parti, e si dirimevano irrevocabilmente le controversie: si discutevano i fatti e si interpetravano le leggi; e questa

In esso, dunque, gli autori, dopo aver riassunto brevemente i problemi relativi alla fluttuazione del diritto all'epoca dell'*ancien régime*, durante il quale, «le mute leggi [erano state] sovvertite dalle decisioni supreme ch'erano le sole leggi parlanti»[62]e, ove, i magistrati erano divenuti «i despoti delle sostanze de' cittadini»[63], rilevavano che la nuova legge organica fosse riuscita ad introdurre un sistema completamente diverso, in cui la Suprema Corte di giustizia era venuta ad occupare la posizione di unico vertice dell'ordine giudiziario e che, pertanto, solo ad essa sarebbe spettata la vigilanza sui tribunali e sulle corti inferiori[64].

Da tale ruolo, i citati commentatori facevano discendere il suo conseguente onere di doversi adoperare per custodire l'inviolabilità delle leggi nonché quello di doverne promuovere una interpretazione uniforme, concludendo, che la stessa avrebbe dovuto «incatenare i giudici alla legge», essendo essa divenuta il senato conservatore di quest'ultima, al quale però non sarebbe stato consentito di soggiogarla[65].

In tale contesto, gli stessi, procedendo ad illustrare, nel secondo volume, la portata innovativa dell'art. 130 della citata legge, intesero evidenziare l'importanza del connesso Decreto n. 858/1817, che concretamente aveva disciplinato la pubblicazione della raccolta di decisioni della Suprema corte, a cui, come già ricordato, lo stesso Englen stava collaborando, e a tal proposito essi rilevarono che:

---

interpetrazione non era soggetta ad altro esame. Quindi doveva avvenire, come già avvenne, che la giurisprudenza invadesse la legislazione; che le mute leggi fossero sovvertite dalle decisioni supreme ch' erano le sole leggi parlanti, e che i magistrati divenissero i despoti delle sostanze de' cittadini».

[62] *Ibidem.*

[63] *Ibidem.*

[64] *Ibidem.*

[65] Ivi, p. 22: «È tutta diversa nella nuova Legge Organica la istituzione della Suprema Corte di giustizia. Essa è sola suprema, sola regolatrice di tutti gli altri corpi dell'ordine giudiziario: è istituita ad impiegar la sua costante vigilanza onde il deposito delle leggi si serbi inviolato, e si ottenga la uniformità nelle teorie di giurisprudenza: le sue decisioni non tanto han forza per applicare la legge a'fatti particolari, quanto per incatenare i giudici alla legge. Non è dunque la Corte Suprema che un senato conservatore delle leggi. Ma in tanta sua elevazione la Corte Suprema ha de' freni anch'ella per rispettare le leggi; la sua giurisprudenza non potrà mai soggiogare la legislazione». I commentatori sottolineavano il fatto che le sue interpretazioni e le sue norme non compivano «irrevocabilmente il giudizio» né erano «autorità inespugnabile», in quanto la Suprema Corte era sempre obbligata a «rimandare il giudizio ad un nuovo giudice», il quale poteva «discostarsi dalle di lei massime» se non le avesse trovate uniformi alle leggi, e poteva pronunciare un giudizio simile a quello che era stato annullato. In tal caso, «interpretata la legge in due sistemi discordi, per uno de' quali sta la Corte Suprema, e stan per l'altro due magistrature inappellabili, il legislatore presumendo oscurità nella legge, ne avoca a se l'interpretazione, e la profferisce non per mezzo di ordini speciali che colpirebbero quel solo giudizio e l'interesse privato; ma con le forme generali di Decreto, che si estende a tutt'i giudizj, e provvede all'interesse generale».

> La pubblicità che questo articolo dispone darsi alle decisioni della suprema corte di giustizia, è diretta alla uniformità della giurisprudenza. Per conseguirsi più facilmente questo interessante oggetto, il decreto de' 25 Agosto 1817 ha ordinato compilarsi un'opera di queste decisioni, e ne ha accordata la privativa ai compilatori di essa[66].

La decisione di procedere ad una raccolta ufficiale di sentenze, pertanto, pareva inserirsi in un complesso progetto politico di riforma dell'intero apparato statale, che, partendo dai dispacci del 1774, tra istanze conservatrici e progressiste, cercava di definire i principi fondamentali dello Stato, soprattutto attraverso la specificazione dei limiti e delle prerogative del potere giudiziario, che chiamato, con l'avvento del nuovo regime, ad assicurare l'osservanza delle leggi, avrebbe anche dovuto garantirne un'interpretazione quanto mai uniforme.

In quest'ottica, anche con l'intento di far fronte alla prassi ormai ricorrente di richiamare nei giudizi i principi di diritto desunti da sentenze precedenti[67], il *Supplimento* venne individuato come il mezzo più idoneo a poter conferire il più elevato grado di ufficialità e di diffusione alle sentenze della Corte Suprema, che, a tal fine, venne ulteriormente corredato da un apparato di massime, in cui quest'ultime sarebbero state sintetizzate.

Dunque, tale periodico arricchito con le citate appendici, durante il biennio 1818-1819, venne adoperato non solo come già avveniva in precedenza, per dare diffusione alla normativa regnicola di cui non era stata possibile l'inclusione nella principale *Collezione delle leggi e decreti reali del Regno delle Due Sicilie*, ma anche per divulgare, previo il formale riconoscimento da parte del Sovrano, la menzionata giurisprudenza e i principi da essa estratti.

Per questa ragione, al fine di distinguere i volumi dedicati alla raccolta di sentenze da quelli contenenti le prescrizioni normative, si attribuì ai primi la denominazione di *Supplimento alla Collezione Delle Leggi, o sia Raccolta dei Reali Rescritti ed Atti Ministeriali, e delle Decisioni della Corte Suprema di Giustizia, prescritta con Real Decreto dei 25 Agosto 1817*, specificandone il numero del volume e la materia, previa indicazione della serie di riferimento attraverso l'apposita dicitura *serie delle decisioni*

[66] Ivi, p. 196.
[67] S. VINCI, *La giustizia penale*, cit., p. 226.

civili o *serie delle decisioni criminali*[68], mentre per gli altri si optò per l'elisione del riferimento alle decisioni, oppure, allorché lo stesso fosse stato mantenuto, si ritenne di precisare che la serie fosse unicamente riferita ai rescritti reali, ai regolamenti o agli atti ministeriali[69].

Ciò premesso, in ottemperanza all'art. 1 del Decreto n. 858/1817[70], nel 1818, si diede avvio la pubblicazione delle serie delle decisioni civili e criminali della Corte Suprema, che rappresentò, per il Regno delle Due Sicilie, un importantissimo tentativo di fornire una selezione ufficiale della propria giurisprudenza di legittimità, sulla scia dei dispacci tannucciani nonché sul modello del *Bullettin des Arrêts de la Cour de Cassation* (*matière civile, matière criminelle*), che purtroppo, però, si sarebbe già interrotta nell'anno successivo a quello inaugurale.

Tuttavia, nonostante la breve durata della sua pubblicazione, che vide all'attivo solo quattro volumi, due per la parte civile e due per quella penale, si può ritenere che tale raccolta abbia fornito un contributo decisivo al riconoscimento e alla definizione di quei principi di diritto che, passando per il doppio filtro, costituito dalla interpretazione della corte di legittimità nonché dalla successiva selezione effettuata dagli autori del *Supplimento*, avrebbero portato alla codificazione del 1819.

A tal riguardo, infatti, Enrico Pessina, sottolineando la continuità del nuovo quadro legislativo con le riforme del decennio nonché la rilevanza attribuita alla Corte Suprema e alla sua interpretazione normativa, volle ricordare che:

---

[68] Cfr. *Supplimento alla collezione delle leggi, o sia raccolta dei reali rescritti ed atti ministeriali, e delle decisioni della Corte Suprema di Giustizia. Serie delle decisioni civili*, Vol. I, Stamperia della Segreteria di Stato, Napoli 1818; *Supplimento alla collezione delle leggi, o sia raccolta dei reali rescritti ed atti ministeriali, e delle decisioni della Corte Suprema di Giustizia, Serie delle decisioni civili*, Vol. II, Stamperia Francese, Napoli 1819; *Supplimento alla collezione delle leggi, o sia raccolta dei reali rescritti ed atti ministeriali, e delle decisioni della Corte Suprema di Giustizia. Serie delle decisioni criminali*, Vol. I., Stamperia della Segreteria di Stato, Napoli 1818; *Supplimento alla collezione delle leggi, o sia raccolta dei reali rescritti ed atti ministeriali, e delle decisioni della Corte Suprema di Giustizia. Serie delle decisioni criminali*, Vol. II., Stamperia Francese, Napoli 1819.

[69] Cfr. a titolo esemplificativo i coevi volumi: *Supplimento alla collezione delle leggi, o sia raccolta dei reali rescritti ed atti ministeriali, e delle decisioni della Corte Suprema di Giustizia. Serie de' Reali Rescritti ed atti ministeriali*, Vol. I, Stamperia della Segreteria di Stato, Napoli 1818; *Supplimento alla collezione delle leggi, o sia raccolta dei reali rescritti ed atti ministeriali,* in 2 volumi, Stamperia Francese, Napoli 1819.

[70] *D. n. 858/1817*, art. 1: «Le decisioni della Corte Suprema di giustizia, i Reali Rescritti, le Circolari, i Regolamenti, e le disposizioni Ministeriali relative all'applicazione delle leggi, saranno stampate in due serie, l'una per le materie civili, l'altra per le materie penali».

> L'antica Corte di Cassazione di Napoli aveva co' suoi responsi apparecchiato la legislazione stessa del 1819. E la Corte Suprema di Giustizia, che a quella succedette con le medesime attribuzioni, continuò la via nobilissima che le era stata dischiusa[71].

3.2. *Un'insolita premessa*

A conferma dello strettissimo legame tra la selezione di decisioni, raccolte nel *Supplimento*, e la riforma dell'intero ordinamento regnicolo, spiccava, inoltre, il contenuto fortemente politico della premessa/dedica, del 9 settembre 1817, che gli Autori inserirono a corredo sia del primo volume della serie delle decisioni civili che, specularmente, di quello dedicato alle decisioni criminali[72].

In essa, infatti, Nicolini, Parrilli ed Englen, più che fornire indicazioni sulla raccolta e sulle sue modalità di consultazione, come di consueto ci si potrebbe aspettare dall'introduzione ad un'opera idealmente destinata alla "pratica", vollero ampiamente dilungarsi, parimenti a quanto avveniva nei preamboli degli atti legislativi dell'epoca, sulle problematiche dell'ordinamento e sugli interventi normativi che avevano condotto all'inserimento delle sentenze nel *Supplimento*.

Di conseguenza, la stessa, dedicata a re Ferdinando, parve più che altro un'enfatica ricostruzione del ruolo assunto dalla dinastia borbonica nell'unificazione e ammodernamento della normativa regnicola, da cui era stato volutamente omesso qualsiasi riferimento alle innovazioni introdotte durante la parentesi francese.

In particolare, gli autori sembravano essersi rifatti al citato *Preambolo* del Decreto n. 48 del 2 agosto 1815, del quale parevano averne parafrasato il contenuto, specie con riferimento alla parte dedicata agli intenti riformistici di Carlo III e alla legislazione di *ancien régime* che veniva ivi presentata come lacunosa, stratificata e disomogenea[73].

---

[71] E. PESSINA, *Il diritto penale in Italia da Cesare Beccaria sino alla promulgazione del codice penale vigente(1764-1890)*, Società Editrice Libraria, Milano 1906, p. 51.

[72] N. NICOLINI, F. PARRILLI, G.V. ENGLEN, *Premessa* a *Suppl. CLS,* dec. civili, vol. I, pp. III-XIII; N. Nicolini, F. Parrilli, G.V. Englen, *Premessa* a *Suppl. CLS,* dec. criminali, vol. I, pp. III-XIII.

[73] N. NICOLINI, F. PARRILLI, G.V. ENGLEN, *Premessa* a *Suppl. CLS,* dec. civili, cit., pp. III-V: «Quando il vostro Augusto genitore venne a noi come spedito dal cielo per riparare ai mali che aveano trasformato il più bel paese d'Europa nel più infelice e deserto, quelli ond'Egli fu maggiormente commosso dipendevano dall'incertezza e contrarietà dei principj della nostra interna amministrazione. Moltiplicità complicata di giurisdizioni, e di esse il maggior numero e le più vicine al popolo poco o nulla dipendenti dal Principe; rito giudiziario cavilloso e intralciato; confusion di poteri; privilegj ed arbitrj; sostenuti da *un cumulo di leggi fatte in diversi secoli, per diversi popoli, differenti di costumi e di forme di governo, scritte in diverse lingue, senza un disegno generale e spesso con opposti principj*; eran queste le cause che mentre

Inoltre, come intuibile dalla formula adottata per le sottoscrizioni, in cui gli Autori si erano dichiarati «devotissimi, fedelissimi e obbedientissimi sudditi»[74], essi non intesero sottrarsi dall'elogiare, talvolta iperbolicamente, le politiche e le qualità del proprio sovrano.

Pertanto, in tale insolita premessa, Ferdinando I veniva presentato come colui che solo era riuscito a dotare il Regno di una normativa uniforme[75].

In oltre, allo stesso gli autori vollero ulteriormente tributare il merito di aver favorito la «concordia fra' il Sacerdozio e l'Impero»[76], di aver stabilito, evitando che l'amministrazione civile intralciasse «le operazioni della giudiziaria alla quale era mista,…*visite e direzioni* che [avevano introdotto] la prima idea della divisione di questi poteri»[77], di essere riuscito ad evitare l'insorgere di una guerra civile, nonché, di aver promosso, facendosi interprete dei bisogni della Nazione, una politica di pace, in cui dimenticato il passato, tutti i «figli» erano stati accolti[78].

Essi evidenziavano, ancora, come la chiave di volta della sua politica fosse sempre stata l'unità, e che, a tal fine, fossero stati raccolti «in un sol Regno e sotto un solo Titolo tutti i suoi dominj»[79], fosse stata eliminata ogni «giurisdizione che non [fosse nata] direttamente dal Trono»[80] e fosse stata riconosciuta la legge quale unica «fonte di ogni giustizia e potere»[81] che sarebbe stata «per tutti eguale»[82].

---

sovvertivano ogni civil sicurezza, fomentavano incessantemente lo spirito di divisione e discordia. Egli quindi cominciò dal determinare le *attribuzioni* de' magistrati; fissò un rito giudiziario; represse l'abuso delle giurisdizioni feudali; vietò a' giudici di pronunciare per via di disposizioni generali in cause de' privati: volle anzi che gli articoli generali discussi dal primo magistrato del Regno, a Camere riunite, in tempi disegnati e indipendentemente da ogni interesse di litiganti, fossero sottoposti a Lui; onde migliorare e mantener sempre viva la legislazione: né contento di ciò, concepì il *vasto disegno di un corpo compiuto di patrio diritto*».

[74] Ivi, p. XIII.

[75] Ivi, p. V-VI, in queste pagine, gli autori rivolgendosi a Ferdinando gli rammentavano i risultati ottenuti con le riforme avviate dal padre: «i venticinque anni del suo Regno bastarono per riaprire i nostri porti, purgare i mari da' pirati è rianimare il commercio; incoraggiarono l'agricoltura; rifecero le pubbliche vie; nobilitarono i suoi dominj di edifizj veramente Reali; fondarono Università, Collegj, Accademie; ed al grado di Nazione elevarono regioni ch'Egli ricevute avea miserabili e neglette. Ma l'opera dell'unità ed uniformità della interna organizzazione fu soltanto perpetrata da Lui: la gloria del compimento fu V. M. riserbata».

[76] Ivi, p. VI.

[77] Ivi, p. VII.

[78] Ivi, p. VIII.

[79] Ivi, p. IX.

[80] *Ibidem.*

[81] *Ibidem.*

[82] *Ibidem.*

Dunque, secondo gli Autori del *Supplimento*, il richiamo all'unità appariva una costante essenziale dell'ideologia e dell'agire ferdinandeo, che riguardò non soltanto le «istituzioni politiche, che [formarono] il Diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie»[83], ma anche il potere giudiziario[84].

Così, proprio con riferimento a quest'ultimo e alla istituzione della Corte Suprema di giustizia, gli stessi osservarono che:

> il potere giudiziario, la di cui essenza è nella più esatta egualità di attribuire a ciascuno il suo dritto, non potea soffrire le antiche divisioni. Una ne è la gerarchia: ogni magistrato vi è suggetto con regole comuni e costanti; mentre all'influenza di ogni altra autorità è sottratto nelle sue funzioni…Finalmente perché gl'imperj della legge siano sempre costantemente più forti di quelle degli uomini, V. M. ha instituita una Corte Suprema che sovrasta a tutt' i Corpi giudiziarj, non per occuparsi degl' interessi delle parti, ma per vigilare su' giudici e richiamarli incessantemente alla uniformità ed alla osservanza delle leggi. Ogni decisione dunque della Corte Suprema può dirsi riguardante un interesse generale. L'esame quindi delle sue massime, se deviano dalla sua istituzione, dee proporsi alla M. V. dal Ministro di Grazia e Giustizia. Anzi alla stessa Corte è ingiunto di fare a Camere riunite le sue osservazioni annuali sopra articoli legislativi, per presentarli poi alla M. V. che sola può confrontarne le convenienze co' bisogni de' popoli, e corregger gli abusi delle interpretazioni delle leggi, e queste riformare ove occorra, e mantener costante la loro direzione al ben generale. Per tal modo, o Signore, l'ordine giudiziario dopo aver ricevuta giurisdizione solamente dalla M. V., e dopo che scorrendo tutte le parti dello Stato, sottratto ad ogni altra influenza ha impartito giustizia a' privati, torna alfine M. V. medesima come al fonte perenne della sua vita: e in un perpetuo circolo, da V. M., che è la vera legge viva e spirante, prende la sua forza; e giunto poscia al suo termine viene in V. M. a ristorar le perdite, che ha potuto soffrir nel suo corso[85].

Da tali parole emergeva, nella prospettiva dell'interesse generale, che le funzioni della Suprema corte, talvolta mediate dall'azione del Ministro di Grazia e Giustizia, dovessero

[83] *Ibidem.*
[84] Ivi, p. X.
[85] Ivi, pp. X-XII.

essere lette in una dimensione squisitamente legislativa, rivolta a correggere gli abusi e a riformare le norme, nell'ambito di quel rapporto circolare che legava ogni potere al sovrano, «vera legge viva e spirante»[86], di cui anche l'ordine giudiziario ne costituiva un'emanazione[87].

In tale ottica, il *Supplimento* sarebbe apparso come il prodotto di un'attività congiunta di diversi organi di Stato, invero, tutta globalmente riconducibile nell'unitario potere regio, che, in definitiva, poteva ritenere i rescritti, le disposizioni dei ministri, le leggi, le massime di giurisprudenza e le deliberazioni sopra gli articoli generali della Suprema Corte, quali frutti sempre e indistintamente discendenti dalla propria potestà e, di conseguenza, idonei ad essere ricompresi in quel corpo unitario che avrebbe costituito l'oggetto della citata raccolta.

I compilatori, pertanto, consci dell'importanza dell'incarico ricevuto, rimarcandone la rilevanza storica, promettevano al sovrano il loro massimo impegno, nei seguenti termini:

> V. M. incarica noi di dar fuori la compilazione in stampa e diffonderla pel Regno. Qual opera ha dritto più di questa di esser fregiata del Vostro Nome glorioso? Così ci fosse dato di corrispondere alla fiducia che in noi la M. V. ripone! Ma se manchiamo di lumi, non mancheremo di zelo. E come mai potrà questo allentarsi, quando penseremo che il nostro lavoro è inteso a mostrare praticamente la sapienza delle Vostre leggi, e che ci porge occasione di contemplare incessantemente nella M. V. il modello de' Principi, che ha meritato nella storia del secolo gli attributi ed i titoli di Pio, amico degli uomini, Padre e Salvatore dello Stato, dispensatore della felicità universale? [88]

3. *La serie delle decisioni civili*

I due volumi del *Supplimento* dedicati alla *Serie delle decisioni civili* furono pubblicati a partire da gennaio 1818, curati, in concreto, dal solo Felice Parrilli, il quale procedette in totale autonomia a selezionare le sentenze che ritenne più rilevanti, scegliendole tra quelle

[86] Ivi, pp. XII.
[87] Sul tema anche S. VINCI, *La giustizia penale*, cit., pp. 186-187.
[88] N. NICOLINI, F. PARRILLI, G.V. ENGLEN, *Premessa*, cit. pp. XII-XIII.

pronunciate dall'abolita Corte di Cassazione e dalla neo-istituita Corte Suprema di giustizia, afferenti al decennio 1809-1819[89].

In particolare, si rileva che l'Autore parve voler impostare il proprio lavoro sulla strettissima aderenza alle disposizioni dettate dall'art. 2 del Decreto n. 858/1817[90], con riguardo alle modalità e al contenuto con cui si sarebbe dovuto procedere alla elaborazione dell'intera opera e delle singole decisioni di cui la stessa sarebbe stata composta.

Pertanto, quest'ultime vennero tutte presentate secondo il medesimo schema, il quale prevedeva una preliminare "parte informativa" costituita da un'epigrafe, recante la corte e gli estremi della sentenza, da una succinta indicazione dell'esito del procedimento[91] e dalle massime ad esso collegate, a cui faceva seguito una "parte ricostruttiva", che, invece, appariva basata su di una struttura tripartita che poneva in successione, indicandoli con numeri romani, lo «Stato della quistione», il «Ricorso» e, infine, la «Decisione» vera e propria.

In quest'ottica, i primi due elementi della parte ricostruttiva, frutto necessario di un'attività di elaborazione e di sintesi, avrebbero rappresentato le sezioni maggiormente esposte al rischio di essere influenzate dalla personalità dell'Autore, mentre il terzo, avrebbe dovuto costituire la componente oggettiva, contenente la riproduzione esatta dell'intero provvedimento adottato dalle citate Corti, che, per tale ragione, sarebbe stata racchiusa tra virgolette.

---

[89] Cfr. Ivi, pp. 1-9, le decisioni: n. 2, *Gran Corte di Cassazione: Decisione del dì 23 Settembre 1809* (*Suppl. CLS*, dec. civili, vol. I, cit., pp. 10-14); n. 3, *Gran Corte di Cassazione. Decisione del dì 8 Novembre 1809* (Ivi, pp. 15-20); n. 65, *Corte di Cassazione. Decisione del dì 9 Aprile 1816* (Ivi, p. 558-572); n. 1, *Corte Suprema di Giustizia. Decisione del dì 26 Luglio 1817*.

[90] D. *n. 858/1817*, art. 2.

[91] Si vedano ad esempio le formule di rinvio, annullamento, rigetto, cassazione, anche parziali, adottate per sintetizzare gli esiti relativi alle decisioni: N. 1 «Si rigetta il ricorso prodotto dal signor Angelo Procedi avverso la decisione della Corte di appello sedente in Lanciano, profferita nel di 30 aprile 1816» (*Suppl. CLS*, dec. civili, vol. I, cit., p. 1); N. 6 «Si cassa, sul ricorso del signor Ferdinando Rocchi, la decisione dell'abolita Corte di appello di Lanciano profferita il di 28 agosto 1811» (ivi, p. 28); N. 7 «Annullamento della decisione profferita il di 26, febbrajo 1816 dall'abolita Corte di appello sedente in Altamura, a ricorso del signor Francesco Girardi» (ivi, p. 41); N. 8 «Si rinvia la causa al potere amministrativo» (ivi, p. 49); N. 76 «Si annulla sul ricorso del signor D. Domenico Pappalardo la decisione profferito dalla disciolta corte di appello di Napoli il dì 20 marzo 1817» (ivi, vol II, p. 3); N. 100 «Si rigetta il ricorso prodotto dal Signor Giuseppe di Orazio avverso la sentenza profferita nel dì 7 agosto 1816 dal tribunale civile dell'Aquila» (ivi, p. 296); N. 134 «Si cassa in parte a ricorso de' signori Andrea, e Salvatore di Lucia la decisione della disciolta corte di appello di Napoli, profferita il dì 30 agosto 1817» (ivi, p. 552).

Invero, però, Parrilli dimostrò una tale adesione all'progetto del ministro Tommasi da cercare sempre di evitare che i propri volumi potessero apparire in qualche modo ideologizzati.

Egli, così, nell'ottica di preservare la rilevanza del materiale originale, si adoperò costantemente per fornire una ricostruzione il più possibile asettica e stringata dello stato della questione e della sintesi degli elementi del ricorso[92], in modo da poter imprimere all'intera opera un eminente taglio pratico[93], che non distogliesse l'utente dagli orientamenti delle Corti e che, al contempo, potesse contribuirne ad una loro fedele diffusione.

A tal fine, ogni "decisione", presentata sostanzialmente scevra di note[94] o commenti che avrebbero potuto compromettere la linearità del testo, appesantendolo o distorcendolo,

[92] Si veda ad esempio la dettagliata eppure schematica ricostruzione per punti dell'articolato ricorso presentato dal duca di Perdifumo contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 31 gennaio 1814: «Contro tal decisione il duca di Perdifumo produsse ricorso per cassazione sostenendo: 1. Che la Corte avea violato l'articolo 420 del Codice civile, dichiarando che nella specie presente non vi era bisogno di doversi devenire alla nomina di un tutore surrogato: che a' termini della legge, dove vi è tutore debb' esservi ancora un tutore surrogato: e che a questa regola generale mal si opponeva per eccezione, che l'impubere di cui si tratta, non aveva ancora una famiglia: 2. Che dichiarato avendo per lo stesso motivo, che nella specie presente era inapplicabile la preliminare formalità del consiglio di famiglia, la Corte violò gli articoli 464 e 465 del Codice civile, violando insieme l'articolo 409 dov'è stabilita la forma da tenersi per la convocazione di un tal consiglio, nel caso precisamente che non esistano parenti: 3. Che la Corte violò l'articolo 323 del Codice civile, avendo autorizzato l'impubere a provare per via di testimonii la pretesa sua qualità di figlio legittimo, non ostante che non esistesse relativamente a ciò principio di pruova per iscritto, poichè atti notariali di agosto 1775 e gennaro 1797 potrebbero tutto al più indurre a provare la sola sua qualità di figlio naturale: 4. Che la Corte contravvenne alla *l.* 3 *Cod. de edendo*, dando corso alla chiesta legittimità dell'impubere, poichè la tutrice ne fece la dimanda cambiando azione, avendo anteriormente domandato che l'impubere venisse dichiarato figlio naturale del fu principe Giovan Battista. 5. Che per difetto di titolo obbligatorio relativamente alla prestazione alimentaria chiesta dall'impubere, la Corte di appello non era autorizzata a condannare il ricorrente duca di Perdifumo a pagare anche l'arretrato, ed a contare propria mente dall'anno 1799; e che in ogni caso la Corte violò tutti i principii tassandone la quantità a ducati 30 al mese. Con altri due mezzi aggiunse posteriormente: 1. Ch' essendo stato. egli condannato diretta mente a pagare le quantità tassate a favore del minore, mentre non era tenuto a farne la soluzione che concorrentemente ai beni ereditarii del fu suo padre, di cui aveva adita l'eredità col benefizio dell'inventario, si era contravvenuto all'articolo 802 del Codice civile. 2. Che la Corte di vantaggio condannandolo a fare una tal soluzione omise, che fosse fatta de trazione delle quantità che dal 1799 eransi somministrate al minore per suoi alimenti» (C. di Cassazione, *N. 58. Decisione* del dì 20 Settembre 1815, *Suppl. CLS*, dec. civili, vol. I, cit., pp. 495-496).

[93] S. VINCI, *La giustizia penale*, cit., p. 187.

[94] Nelle rarissime occasioni in cui Parrilli provvide a corredare il testo di qualche nota, lo stesso si limitò ad inserire uno stringato l'elenco dei precedenti che avrebbero supportato la pronuncia della Corte oggetto della trattazione; a tal riguardo cfr. le decisioni: n. 37 in tema di termini per la proposizione del ricorso, che riportava «la indicazione delle decisioni consimili pronunziate dalla Corte di cassazione» specificandone la data e le parti «26 luglio 1809 - Spiriti e Maldura; 9 gennajo 1816 - Sculco e Sculco; 30 gennajo 1816 - Di Filippo e di Filippo; 12 marzo 1816 - Cesa e S. Arpino.; 24 agosto 1816 Turitti e Moltola; 18 gennajo 1817 - Persone e Bozzicolonna; 13 marzo 1817 - Logoteta e Miceli» (*Suppl. CLS*, dec. civili, vol. I, cit., p. 344, n. 1); n. 50 riguardante l'inammissibilità di un ricorso innanzi alla Corte d'Appello per mancanza del

parve tutta incentrata sui provvedimenti di quest'ultime, che, come rilevato da Francesco Mastroberti, per la maggior parte apparivano caratterizzati, da una *imperatoria brevitas* di derivazione napoleonica, ove, la motivazione (introdotta da diversi *Considerando*) poteva trasformassi, nei casi più complessi, nell'esame specifico dei singoli motivi del ricorso[95].

Di conseguenza, i casi in cui fu possibile ravvisare il massimo grado di apporto personale al testo da parte dell'Autore si limitarono agli «stati delle questioni» riguardanti le decisioni che in qualche modo involgessero la materia successoria, ove, lo stesso ritenne di inserire, in via preliminare, degli utilissimi alberi genealogici[96] che, senza arrecare alcun nocumento ai contenuti delle pronunce selezionate, ebbero il notevole pregio di agevolare il lettore nel fornirgli un quadro evidente della compagine familiare.

Va osservato, però, che la ferma volontà di far apparire l'opera come una raccolta spiccatamente impersonale potrebbe aver privato i destinatari di alcune informazioni essenziali, che avrebbero potuto costituire un prezioso ausilio per la sua consultazione.

Si rileva, infatti, che nel primo volume, dopo la citata dedica al sovrano, l'Autore non intese specificare alcunché, restando del tutto silente sia con riferimento alle indicazioni circa l'ordine con cui avesse provveduto a disporre le decisioni all'interno dell'opera, sia con riguardo al metodo con cui le stesse fossero state stilate.

Dunque, per comprendere tali elementi si è effettuata un'analisi delle 142 decisioni costituenti l'oggetto dei citati volumi, la quale, benché si sia dimostrata un mezzo efficace

---

«deposito di ducati 40, o della fede d'indigenza», in cui l'Autore affermava che «La disciolta Corte di cassazione fu sempre costante nella giurisprudenza consecrata nella soprannotata decisione. Ecco la indicazione delle decisioni conformi. Decisioni: 15 luglio 1809 - Giuseppe e Pasquale di Leo con Carlo de Filippis; 4 dicembre 1811 - De Luca e de Luca; 20 dicembre 1811 - Barisciano e Caturano; 16 giugno 1812 - Mirelli e Mirelli; 2 ottobre 1313 - Del Vecchio e Crosta; 10 settembre 1814 - Montuori e Galiani cou Massapagano; 19 gennaro 1815 - Giustini e Capuano; 26 gennaro 1815 - Salvati e Julianelli; 10 giugno 1815 - Crisafulli con Crisafalli e Capomazza; 15 giugno 1815 - Avena e Mancini: 17 agosto 1815 - Letizia e Maresca; 12 settembre 1815 - Melc e Zunica; 27 gennaro 1816 - Santi ed i Governatori della Chiesa Parrocchiale de' SS . Pietro e Paolo; 30 gennaro 1816 - Di Filippo e di Filippo; 5 marzo 1816 - Marsellie Silvestri; 23 marzo 1816 - Civita S. Angelo e Gomez; 8 febbraro 1817 - Capitolo e clero della Collegiata Chiesa di S. Marcello con Colletti» (Ivi, p. 433, n. 1). Altre note invece si limitavano ad una mera indicazione della normativa e degli articoli di riferimento, a tal riguardo si vedano le due note alla decisione n. 38, ove, nella prima veniva indicato l'«Art. 390 Cod. civ.» e nella successiva l'«Art. 391 Cod. civ.» (Ivi, pp. 348-349, n. 1).

[95] MASTROBERTI, *La Corte Suprema di Giustizia*, cit., p. 159-160.

[96] Si vedano a titolo esemplificativo gli alberi genealogici contenuti nelle decisioni: n. 17, riguardante «Leonardo d'Errico marito di Felicia Carretta» (*Suppl. CLS*, dec. civili, vol. I, cit., p. 147); n. 32 riguardante la «principessa di Torella, Isabella Alarcon y Mendozza» (Ivi, p. 290); n. 48 riguardante il «barone Marino Marzano» (Ivi, p. 412).

al fine di constatare la ciclica ripetizione del citato schema tripartito, elevato, in tale ottica, a loro modello redazionale, non parrebbe essersi dimostrata altrettanto adeguata a far emergere un modello sistematico che possa essere utilizzato per descrivere l'ordine secondo cui l'intera raccolta sarebbe stata assemblata.

Pertanto, con riguardo alla stessa ci limiteremo a rilevare che ogni decisione parrebbe essere stata inserita secondo una successione apparentemente casuale che non sembrerebbe aver tenuto conto né della materia né di un eventuale fattore cronologico né, tanto meno, dell'ordine alfabetico.

Così, ad esempio, l'osservazione delle prime dieci decisioni del primo volume, ha permesso di rilevare che le stesse risultassero diversissime tra loro, con riferimento all'autorità, alla data nonché all'oggetto dell'esame; infatti: la n. 1 riguardava una sentenza della C.S. di Giustizia del 26 luglio 1817 sui difetti di forma delle scritture private[97]; la n. 2 afferiva ad una sentenza della G.C. di Cassazione del 23 Settembre 1809 in tema di giurisdizione e di limiti all'arbitrio del giudice[98]; la n. 3 era relativa ad una sentenza proveniente dalla Cassazione, del 8 novembre 1809, riguardante l'usura[99]; la n. 4 aveva ad oggetto una sentenza della Cassazione del 22 maggio 1810 sul tema della simultaneità tra pagamento e *traditio* nei contratti di compravendita[100]; la n. 5 afferiva ad una sentenza della Cassazione del 11 giugno 1811 sull'evizione in ambito feudale[101]; la n. 6 riguardava ancora una sentenza della Cassazione, del 26 agosto 1812, avente ad oggetto la presunzione sulla certezza del prezzo nella compravendita[102]; la n. 7, con un balzo temporale di cinque anni, afferiva ad una sentenza della C.S. di Giustizia sull'incompetenza del giudice e sulla nullità delle procedure dallo stesso intraprese[103]; la n. 8 era attinente ad una sentenza della C.S. di Giustizia del 2 agosto 1817 sulla pendenza del processo[104]; la n. 9 concerneva una sentenza della Cassazione del 15 marzo 1810 sullo

[97] C.S. di Giustizia, *N. 1. Decisione del dì 26 Luglio 1817* (ivi, p. 1).
[98] G.C. di Cassazione, *N. 2. Decisione del dì 23 Settembre 1809* (ivi, p. 10).
[99] Ead., *N. 3. Decisione del dì 8 Novembre 1809* (ivi, p. 15).
[100] Ead., *N. 4. Decisione de' 22 Maggio 1810* (ivi, p. 21).
[101] Ead., *N. 5. Decisione del dì 11 Giugno 1811* (ivi, p. 24).
[102] Ead., *N. 6. Decisione del dì 26 Agosto 1812* (ivi, p. 28).
[103] C.S. di Giustizia, *N.7. Decisione del dì 29 Luglio 1817* (ivi, p. 41).
[104] Ead., *N. 8. Decisione del dì 2 Agosto 1817* (ivi, p. 49).

stato delle persone e sulle antinomie[105]e, infine, la n. 10 afferiva ad una sentenza della Cassazione del 20 agosto 2010 in tema di sequestri e sentenze interlocutorie[106].

Orbene, tali decisioni parrebbero disposte secondo un criterio conosciuto solo dall'autore, il quale, tuttavia, non mancò di attribuire a ciascuna di esse, come poc'anzi si è avuto modo di osservare, un numero arabo progressivo che, inserito al centro dell'intestazione di ogni pagina, sarebbe servito ad identificarle in maniera univoca nonché a costituire, per il lettore, un valido punto di riferimento per un più agevole orientamento all'interno del testo.

Questa scelta si è rivelata particolarmente felice, in quanto tali numeri finirono per rappresentare gli unici elementi in grado di consentire una rapida e sicura individuazione di ogni decisione all'interno dei volumi.

Gli stessi, infatti, vennero anche riportati, insieme all'indicazione del numero di pagina in cui veniva introdotta una data decisione, negli accuratissimi indici, denominati *Tavole alfabetiche delle materie e delle quistioni*[107], che, posti a corredo di ciascun volume dell'opera, contribuirono ad attribuirle un aspetto ordinato e simmetrico.

Essi, invero, costituirono degli autentici tesori, per cura, chiarezza e quantità di informazioni contenute, che posero il *Supplimento* in continuità con il precedente e più sfortunato *Giornale degli Atti e Sentenze della Gran Corte di Cassazione*[108] nonché con la consolidata tradizione regnicola affermatasi durante l'*ancien régime*, la quale - ricorda Mario Ascheri - esigeva che i repertori di giurisprudenza fossero corredati con indici analitici, ove, era consuetudine inserire in ordine alfabetico non solo gli estremi delle questioni esaminate ma anche le conclusioni o le massime a cui l'autore fosse pervenuto, al fine di poter consentire al lettore di farsi un'idea, ancorché preliminare e sommaria, dell'orientamento che avrebbe poi trovato compiutamente illustrato nella decisione a cui si fosse fatto rinvio[109].

---

[105] G.C. di Cassazione, *N. 9. Decisione del dì 13 Marzo 1810* (ivi, p. 52).
[106] Ead., *N. 10. Decisione del dì 24 Agosto 1810* (ivi, p. 66).
[107] Ivi, pp. 649-663; Ivi, vol. II, pp. 637-649.
[108] Cfr. *Monitore Napolitano*, n. 316 del 7 marzo 1809, p. 3, ove si ricordava che il *Giornale* sarebbe stato pubblicato alla fine di ogni mese corredato di due indici, uno dei quali dedicato alle massime.
[109] Cfr. M. ASCHERI, *Tribunali, giuristi e istituzioni. Dal medioevo all'età moderna*, Il Mulino, Bologna 1995, p. 137.

In quest'ottica, le citate *Tavole* apparirono come dei veri e propri massimari, redatti secondo un ordine alfabetico, impostato su di un efficace sistema di parole-chiave, alle quali era stato affidato il delicatissimo compito di individuare, rendendo autonome, le singole questioni che erano state affrontate e risolte nelle più complesse decisioni.

Per tale ragione, quando all'Autore era apparsa necessaria una disambiguazione tra più questioni afferenti al medesimo oggetto, lo stesso aveva inteso corredare le rubriche, già indicate in maiuscolo con un carattere più grande rispetto al resto del testo[110], con ulteriori specificazioni, anch'esse in maiuscolo ma con un carattere ridotto e riportate tra parentesi, che avrebbero dovuto rendere evidente il preciso argomento a cui la massima avrebbe fatto riferimento.

Così, dall'osservazione delle citate *Tavole* si è potuto rilevare, ad esempio, che nel primo volume ben dodici rubriche fossero state dedicate alla «Cassazione»[111] e che tale circostanza avesse reso indispensabile la specificazione di ciascuna, a cui l'Autore aveva provveduto attraverso l'inserimento delle seguenti voci a chiarimento: «Appuramento di fatto-omissione», «Errore di fatto», «Istanza», «Rescissione di vendita-eccezione non numeratae pecuniae», «Questione di fatto», «Inammissibilità», «Inammissibilità – Presentazione in cancelleria»; «Inammissibilità – Legge o rito violato», «Irrecettibilità», «Preparatoria – istruzione per iscritto», «Termine» e «Violazione di forme nella redazione della sentenza», ognuna delle quali, come accennato, era stata utilizzata per individuare una massima a sé stante.

In tal modo dalle 142 decisioni[112] raccolte complessivamente nei due volumi, l'autore era riuscito a ricavare ben 265 massime, che dotate di ufficialità e svincolate dalle sentenze[113]

---

[110] Cfr. «Contumacia» (*Suppl. CLS*, dec. civili, vol. I, cit., p. 655); «Donna Maritata» (Ivi, p. 656); «Spese di Lite» (Ivi, p. 661).

[111] Ivi, pp. 652-653. Si precisa, inoltre, che nel secondo volume, erano state addirittura dedicate 21 rubriche alla «Mora» (Ivi, vol. II, cit., pp. 643-645).

[112] Volume 1, dalla 1 alla 75; Volume 2, dalla 76 alla 142.

[113] Ad esempio, dalla decisione N. 134, inerente la sentenza di cassazione pronunciata il 5 luglio del 1865, Parrilli era riuscito ad estrarre le seguenti sei massime: «1° Una sostituzione fatta in un testamento di vecchia data, soggiace alla censura dell'articolo 896 del codice civile, quando la successione siasi aperta solto l'impero di esso. Non importa pertanto sostituzione l'istituzione di taluno nell'usufrutto, e di talun altro nella proprietà. 2° Istituiti due eredi, uno puramente e l'altro sotto condizione, la istituzione del secondo non può considerarsi come una sostituzione. 3° Nel caso di caducità di una istituzione di erede, può anche restar valido un prelegato compreso in un diverso capitolo del testamento medesimo. 4° La donazione fatta dal padre a contemplazione di matrimonio debbe imputarsi sulla legittima. 5° Le quistioni di fatto non sono della conoscenza della suprema corte di giustizia, ma qualora una gran corte civile avesse riconosciuto per fatto l'esistenza d'una comunione de' beni tra i contendenti, dee necessariamente ordinare lo scambievole

di provenienza avrebbero potuto fornire autonomamente un indirizzo per tutte le corti del Regno.

Queste, dunque, rappresentarono il cuore pulsante dei citati indici e, probabilmente, anche quello dell'intera opera, dimostrandosi efficaci nel fornire in poche righe, i principi di diritto che il Curatore riteneva di aver potuto ricavare dallo studio della motivazione di una data sentenza.

Così, nel volersi assicurare che le stesse potessero essere concretamente utilizzate, Parrilli intese riprodurle, in maniera perfettamente identica, sia nella "parte informativa" delle singole decisioni sia negl'indici che a quelle rinviavano[114], circostanza questa che rese le massime l'unico elemento di ridondanza del suo lavoro, utile in questo studio per comprenderne la rilevanza.

Al fine di poter presentare un quadro chiaro e schematico del contenuto dei due volumi dedicati alle serie delle decisioni civili del *Supplimento*, si è inteso inserire nella seguente tabella, l'elenco delle *quistioni*/massime riportate in ordine alfabetico in ciascun volume, con l'indicazione supplementare dei numeri delle decisioni oggetto di trattazione a cui le stesse facevano riferimento.

Prospetto n. 1. Tavola alfabetica delle materie e delle quistioni contenute nei volumi della serie civili del Supplimento 1818-1819

Tavola alfabetica delle materie e delle quistioni				
	Vol. 1. *Supplimento* 1818	Tot. massime	Vol. 2. *Supplimento* 1819	Tot. massime
Agenti			117	1
Aggiudicazione definitiva	46	1		

rendimento de' conti. 6° Il giudice non può assolvere, nè condannare veruno, senza motivare la sua sentenza» (ivi, p. 546). Le stesse erano poi riportate pedissequamente nella tavola alfabetica corrispondente con le seguenti indicazioni: «SOSTITUZIONE…Dec. n. 134. §. IV pag. 541» (ivi, p. 646); «SOSTITUZIONE…Dec. n. 134. §. IV pag. 541 a 544» (ivi, p. 640); TESTAMENTO (caducità, prelegato)…Dec. n. 134. §. IV in fin pag. 546» (ivi, p. 647); «DONAZIONE (legittima)…Dec. n. 134. §. IV pag. 546» (ivi, p. 640); SUPREMA CORTE DI GIUSTIZIA (quistioni di fatto)…Dec. n. 134. §. VII pag. 547» (ivi, p. 647); SENTENZA (motivi)… Dec. n. 134. §. VII pag. 547» (ivi, p. 646).

[114] Cfr. nota precedente.

Alimenti	51, 52, 52, 54, 55, 56, 56, 57, 58, 59, 60, 67	12		
Amministrativi			120	1
Amministrativo			118, 119, 122, 123	4
Ammortizzazione			89	1
Annullamento	50, 68, 69	3	102, 117, 126, 141, 142	5
Anticresi	43	1		
Appello	30, 30, 31, 32, 33, 42, 45, 45, 55, 55	10	83, 114, 142, 142	4
Arbitri			105, 108	2
Atti			95	1
Azione	60	1		
Benefizio di competenza	53	1		
Carte di Banco	71,72, 73	3		
Cassazione	29, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 55, 57, 65	12	83	1
Citazione			104	1
Collazione	12, 15, 17, 61, 63, 65, 66	7		
Compensazione	29, 31, 31	3		
Compravendita	4, 6, 68	3	142	1
Compromesso	22	1		
Conclusioni	62	1		
Consiglio di famiglia	58	1		
Conto			142	1

Contratto			80, 88, 142	3
Contumacia	55	1		
Convenzioni	16	1	111	1
Debitore			142	1
Decisone	51	1	237	1
Deposizioni	23	1		
Donazione	12, 12, 18, 19, 19, 62, 63, 63, 64, 66	10	126, 129, 130, 131, 131, 132, 134, 135, 138, 138, 139, 140, 237	13
Donna maritata	70	1		
Dotazione	64	1		
Enfiteusi			92	1
Eredità			115	1
Esecuzione	29	1		
Evizione	5	1		
Fedecommesso	20	1		
Giudicato	21	1	131	1
Giudice	2, 29	2		
Giudizii	62	1		
Giudiziario			121	1
Giuramento			125, 127	2
Giurisdizione	2, 24	2	142	1
Gran libro			105	1

Incompetenza	7, 9	2		
Indebito			142	1
Interlocutoria	10	1		
Intervento in causa	16	1		
Intimazione			93	1
Ipoteca			95, 101	2
Legge	20	1		
Legittimità	58, 58	2		
Lettera di cambio			93, 107, 109, 110, 110, 110	6
Mandatario			142, 142	2
Mora			76, 77, 77, 80, 80, 80, 81, 82, 82, 83, 84, 85, 85, 86, 87, 89, 90, 90, 91, 91, 91	21
Novazione	29	1		
Nullità	7, 11	2		
Obbligazione			142	1
Pagamento	29	1	91, 103, 142, 142	4
Paraggio	12, 48, 48, 49	4	128	1
Patto	40, 49	2	79	1
Perenzione d'istanza	41, 41, 42, 51	4		
Preparatoria	27	1		
Privilegio	75	1		

Procedura	10, 11	2		
Processo pendente	8	1		
Promulgazione del Cod. Civ.	16	1		
Protesta	70	1		
Protesto			124	1
Prova testimoniale			106, 106	2
Qualità ereditaria	74	1		
Questione di fatto		1		
Quota ereditaria	25, 26, 27, 28	4		
Rendiconto			113	1
Ricorso ampliativo	17	1		
Rinvio	22	1		
Rinunzie	14, 16, 16, 16	4		
Riserba			99	1
Ritrattazione			84, 116	2
Scrittura privata	1, 19	2		
Sentenza	11, 18, 22	3	94, 95, 96, 112, 125, 134	6
Separazione di corpo	53	1		
Sequestro	10	1		
Società mercantile	33	1		
Solidità	7	1		
Sostituzione	13, 14, 62	3	134, 134	2

Spese di lite	21	1		
Spropriazione	47	1		
Stato	9	1	99	1
Subasta	46	1		
Successione	16	1		
Suprema Corte di Giustizia			100, 116, 134	3
Testamento			97, 98, 98, 99, 134	5
Tribunale			112	1
Tutela materna	38	1		
Tutore surrogato	58	1		
Tutori testamentarii	39	1		
vendita	1, 1, 3, 32	4		
Usure	3	1		
Totale generale		150		115

5.1. *La Serie delle decisioni criminali*

Come già osservato, nel 1818, oltre alla serie delle decisioni civili, poc'anzi esaminata, prendeva anche avvio quella dedicata alle decisioni criminali.

Questa serie, rispetto alla propria sorella, pur cercando di non abbandonare il taglio pratico, si presentava con un'impronta decisamente più politica e personale, frutto della sensibilità storicista del proprio autore principale, Niccola Nicolini, il quale, come si vedrà nel quarto capitolo, utilizzò uno stile non dissimile per la realizzazione della maggior parte dei propri scritti, tra i quali, spiccava l'opera intitolata *Quistioni di dritto*, che, dedicata anch'essa alla giurisprudenza regnicola, costituì sotto alcuni aspetti,

un'ideale prosecuzione del *Supplimento*, benché a differenza di quest'ultima non riuscì mai ad ottenere alcun riconoscimento ufficiale.

Ciò premesso, la serie delle decisioni criminali del *Supplimento alla Collezione delle Leggi* fu opportunamente indicata da Fausto Nicolini, nipote del citato curatore, come «il primo repertorio di giurisprudenza penale pubblicato a Napoli»[115], nel quale rilevava fossero state «raccolte e disposte per ordine di materie, non solo le principali massime della Corte di cassazione…dal 21 settembre 1809 al 22 luglio 1819, ma anche le migliori requisitorie pronunziate dal Nicolini davanti a quel supremo consesso» [116].

Invero, però, il contenuto della stessa apparve assai più complesso e variegato; infatti, oltre ai citati elementi, anche in tale serie, conformemente alle prescrizioni fornite dal più volte richiamato art. 2 del Decreto n. 858/1817, si provvide alla pubblicazione dell'intero dispositivo della sentenza con l'aggiunta dei principali motivi su cui quest'ultima fosse stata fondata; ragion per cui, similmente alla serie dedicata all'ambito civile, ogni pronuncia venne presentata secondo un medesimo schema tripartito, costituito da, stato della questione, ricorso e decisione[117], in cui, tuttavia, i primi due elementi, non essendo stati nettamente separati, come invece avveniva nei lineari volumi di Parrilli, tendevano a confondersi.

Ad ogni modo, anche Nicolini faceva anticipare la pubblicazione di ogni dispositivo da una descrizione dello *status quaestionis*, in cui procedeva ad una ricostruzione più o meno sintetica dei principali elementi del *casus*, tra cui la pronuncia dei primi giudici nonché l'esposizione dei motivi di ricorso che in sede di legittimità avevano dato luogo all'annullamento[118], a cui, talvolta, facevano seguito le conclusioni dello stesso avvocato generale nonché quelle più rilevanti formulate dai pubblici ministeri, tra le quali, Nicolini sembrò accordare maggior favore a quelle di Carlo Poerio e David Winspeare[119].

---

[115] Cfr. F. NICOLINI, *Introduzione*, in F. Nicolini (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici nella prima metà del secolo XIX. Scritti e lettere, raccolti e illustrati,* Tip. F. Giannini, Napoli. 1907, p. LIV.

[116] *Ibidem.*

[117] Cfr. F. MASTROBERTI, *Il culto della sentenza*, cit. p. 6.; ID, *La Corte Suprema di Giustizia*, cit. pp. 155-156.

[118] S. VINCI, *La giustizia penale*, cit., pp. 187-188.

[119] Evidenzia Vinci che: «soltanto alcune sentenze riportavano la trascrizione delle conclusioni del Procuratore generale ed in particolare nelle decisioni della Cassazione del 13 marzo 1810 (Raffaelli), 2 giugno 1810 (Cianciulli), 11 settembre 1810 (Poerio), 7 dicembre 1810 (Poerio), 5 marzo 1811 (Poerio), 25 aprile 1811 (Poerio), 18 giugno 1811 (Poerio), 6 agosto 1811 (Poerio), 10 agosto 1811 (Poerio), 31 ottobre 1811 (Poerio), 26 novembre 1811 (Winspeare), 1 febbraio 1812 (Winspeare), 26 febbraio 1812 (Poerio), 7 marzo 1812 (Poerio), 2 giugno 1812 (Nicolini), 4 giugno 1812 (Nicolini), 9 giugno 1812

In tal modo, la scelta di inserire nella raccolta alcune delle citate conclusioni, spesso, infarcite di riflessioni dottrinali e di approfondimenti[120], a cui frequentemente andavano ad aggiungersi anche corpose note di commento con ricorrenti citazioni ad autori, concetti ed istituti della tradizione napoletana, di diritto romano o di ascendenza francese, portò quest'ultima ad un parziale allontanamento dal più asettico progetto originale, così com'era stato idealmente concepito dal ministro Tommasi.

A tal proposito, infatti, lo stesso Autore, nella prima nota del secondo volume delle *Decisioni criminali*, intese precisare che la sua raccolta sarebbe stata simile ad un «trattato»[121], confermando che tale lavoro avrebbe avuto un contenuto più ricco e articolato rispetto a quello di un mero repertorio di sentenze, sancendo, così, anche una netta differenziazione dal modello adottato in ambito civile.

Dunque, la *Serie delle decisioni criminali* intendeva presentarsi come un vero e proprio monumento alla giurisprudenza e al diritto penale del Mezzogiorno, in cui confluirono, beneficiando del crisma dell'ufficialità, ben 502 pronunce.

Quest'ultime, tuttavia, provenienti non solo dalla Gran Corte di Cassazione, come Fausto Nicolini aveva sbrigativamente rilevato, ma anche dalla Suprema Corte di Giustizia e dalla Real Camera di Santa Chiara, vennero poi raccolte in 243 *quistioni*, che costituirono dalla n. 1 alla n. 144 l'oggetto del primo volume, pubblicato dalla Stamperia Reale nel 1818, e dalla n. 145 alla n. 243 quello del secondo, che venne realizzato, invece, dalla Stamperia Francese nel 1819.

(Nicolini), 11 giugno 1812 (Poerio), 25 agosto 1812 (Nicolini), 10 novembre 1812 (Nicolini), 30 gennaio 1813 (Winspeare), 4 marzo 1813 (Nicolini), 1 aprile 1813 (Nicolini), 3 aprile 1813 (Winspeare), 1 giugno 1813 (Winspeare), 26 agosto 1813 (Winspeare), 8 gennaio 1814 (Nicolini), 19 gennaio 1815 (Winspeare), 11 febbraio 1815 (Nicolini), 18 marzo 1815 (Nicolini), 9 novembre 1815 (Nicolini), 11 luglio 1816 (Nicolini). Sentenze della Suprema Corte di Giustizia: 23 luglio 1817 (Nicolini), 30 luglio 1817 (Nicolini), 6 agosto 1817 (Nicolini), 12 agosto 1817 (Nicolini), 20 agosto 1817 (Nicolini), 1 settembre 1817 (Nicolini), 12 settembre 1817 (Parrilli), 15 settembre 1817 (Nicolini), 29 settembre 1817 (Nicolini), 10 dicembre 1817 (Nicolini), 7 gennaio 1818 (Nicolini), 14 gennaio 1818 (Vecchione), 11 febbraio 1818 (Nicolini), 13 marzo 1818 (Nicolini), 10 giugno 1818 (Nicolini), 31 luglio 1818 (Nicolini), 30 settembre 1818 (Nicolini), 15 gennaio 1819 (Nicolini), 15 febbraio 1819 (Nicolini), 17 marzo 1819 (Nicolini)» (S. VINCI, *La giustizia penale*, cit., pp. 187n-188n).

[120] Per quanto riguarda il metodo storico filosofico utilizzato da Nicolini cfr. I. BIROCCHI, *In margine all'opera di Niccola Nicolini. Spunti per un manuale di storia giuridica dell'Ottocento*, cit., pp. 131-132. M.P. GERI, *«À la tête des criminalistes napolitains de nos jours»: Niccola Nicolini divulgatore del diritto in età murattiana*, in F. Mastroberti (cur.), *Il regno di Napoli nell'Europa napoleonica*, cit., pp. 149-176.

[121] *Suppl. CLS*, dec. criminali, vol. II, cit., p. 4n.

A tal riguardo, si osservi la tabella di seguito riportata[122], che offre una pratica schematizzazione del già pregevolissimo *Indice secondo l'ordine di epoca. Delle decisioni contenute nel primo e secondo volume della serie criminale del Supplimento alla collezione delle leggi*[123], con cui Nicolini aveva inteso corredare il secondo volume delle proprie decisioni, avendo la cura di segnalare con «l'asterisco * [quelle che portavano] trascritte le conclusioni del pubblico ministero»[124].

Prospetto n. 2. Decisioni contenute nei volumi della serie criminale del Supplimento

Organo giudiziario	N. progressivo indice generale[125]	Anni
Real Camera di Santa Chiara	Da 1 a 4	
Gran Corte di Cassazione secondo l'organizzazione del 20 maggio 1808	Da 5 a 7 Da 8 a 16 Da 17 a 34	1809 1810 1811
Corte di Cassazione secondo l'organizzazione del 3 aprile 1812	Da 35 a 64 Da 65 a 122 Da 123 a 168 Da 169 a 231 Da 232 a 283 Da 284 a 313	1812 1813 1814 1815 1816 1817
Corte Suprema di Giustizia secondo l'organizzazione del 29 maggio 1817	Da 314 a 369 Da 370 a 463 Da 464 a 502	1817 1818 1819

[122] S. VINCI, *La giustizia penale*, cit., pp. 185-186.
[123] *Indice secondo l'ordine di epoca delle decisioni contenute nel primo e secondo volume della serie criminale del supplemento alla collezione delle leggi*, in *Suppl. CLS*, dec. criminali, vol. II, pp. 707-752.
[124] Ivi, p. 707. Alcuni esempi: «8 - 13 marzo - Crescenzo Lombardi - Lotti commessario, Rafaelli M. P. *… N° 198 §. 1» (ivi, p. 708); «18 - 5 marzo - Cristofaro Diano - Parrilli comm., Poerio M. P. * ... N°179» (ivi. p. 711); «52 - 2 febbraro - Angelo di Lucia - Parisi comm., Winspeare M. P. *… N°163 §. 2» (ivi, p. 712); «55 - 9 giugno Terza decisione per Tobia Lepore e Carmela Craco - Moles comm., Nicolini M. P. * ... N° 210 §. 3» (ivi, p. 712).
[125] I numeri progressivi seguono l'ordine dell'*indice generale* dei due volumi; tuttavia, esso non corrisponde all'ordine secondo cui le sentenze furono inserite nella raccolta; le stesse, infatti furono organizzate per materia.

Invero, secondo gli intendimenti dell'Autore, tale scelta di richiamare anche le decisioni più rilevanti di tali antiche e autorevoli corti sarebbe stata talora determinante per dirimere quelle questioni controverse sulle quali la Suprema corte non aveva avuto ancora modo di pronunciarsi.

Questa esigenza, infatti, venne chiaramente esplicitata, nella *Quistione n. 72*, inerente la condanna di tale Nicola Acconciagioco a «15 anni di galea; classificati in 1 anni di servizio militare»[126], ove Nicolini, rivolgendosi al lettore, volle specificare nella nota di commento che:

> Siccome la giurisprudenza intorno alle classificazioni a servizio militare è tutta recente e dà luogo a frequenti controversie, così sembra prezzo dell'opera che nulla si trascuri di ciò che potrebbe renderla chiara ed uniforme. Non dispiaccia quindi rammentare una circolare sull'oggetto, la quale scritta dietro accuratissima consulta della nostra Camera Reale, contiene i casi ed i principii secondo i quali la *classificazione* può riputarsi un giudicato[127].

L'Autore, dunque, riunendo sotto le c.d. *quistioni*, pronunce giudiziarie diverse[128], anche con riferimento all'epoca e all'autorità dalla quale promanavano, provò ad organizzare e coordinare i principi in esse racchiusi, al primario fine pratico di fornire una lettura univoca di tutte quelle materie che, presso le corti di merito, presentassero ancora un'applicazione disomogenea.

Invero, però, attraverso tale *reductio ad unum* dei principi contenuti nelle decisioni della Real Camera di S. Chiara e della Cassazione, che vennero pubblicati insieme a quelli più recenti enunciati nelle sentenze della vigente Suprema Corte di Giustizia, si potrebbe ritenere che, Nicolini avesse tentato altresì di conseguire un obbiettivo ben più profondo, politico e ideologico, ossia quello di supportare, contro le istanze conservatrici del ceto forense e contro quelle accentratrici della corona, il sistema della Cassazione, quale mezzo per addivenire alla costituzionalizzazione di quei diritti e di quelle libertà

[126] *Suppl. CLS*, dec. criminali, vol. I, cit., p. 351-352.
[127] Ivi, p. 351n.
[128] J.L.E. ORTOLAN, *Delle opere legali e della vita di Niccola Nicolini*, Stabilimento tipografico nel Reale albergo dei poveri, Napoli 1850, p. 7.

fondamentali[129], che lo stesso riteneva fossero da sempre rientrati nel patrimonio della cultura giuridica napoletana e, più in generale, di quella italiana[130].

5.2. *La politica sottesa*

La possibilità che Nicolini avesse intenzione di perseguire, attraverso il *Supplimento,* un fine spiccatamente politico potrebbe apparire ben più che una mera suggestione, dato che lo stesso, come si avrà modo di approfondire, già dagli ultimi anni del Settecento, diede costantemente prova di volersi adoperare con ogni mezzo per il progresso delle istituzioni e della normativa regnicola.

La citata prospettiva parrebbe trovare conforto anche nell'analisi condotta da Francesco Mastroberti sulla figura dell'autore, il quale rilevava opportunamente che la propensione per la politica potesse derivare dall'adesione a quella tradizione risalente al mondo romano che guardava al giurista come al *vir* per eccellenza, ossia a quell'uomo di vastissima cultura filosofico-letteraria e di specchiata moralità, che si sarebbe ininterrottamente dedicato a trasfondere "virtute e canoscenza" nella vita pubblica[131].

---

[129] N. VESCIO, *Nicola Nicolini e il costituzionalismo moderato*, in *Montesquieu.it*, n. 11, 2019, p. 184.

[130] N. NICOLINI, *Della Corte Suprema di Giustizia nelle sue relazioni con le antiche instituzioni del Regno. Discorso dell'avvocato generale Niccola Nicolini pronunziato all' udienza della Corte Suprema di Cassazione di Napoli nel dì 2 giugno 1812*, Tip. Dicesina, Napoli 1841, p. 22: «Oggi finalmente vediamo adempiuto l'antico voto di avere un corpo solo e concorde di leggi. Le leggi però propriamente dette civili, se per la maggior parte ci son venute di Francia, ritengono in ogni articolo la fisonomia ed i principii della romana origine e della italica sapienza; le leggi penali e di procedura penale, meno dalle francesi, che dalle romane o dalle nostre patrie leggi dipendono: le giurisdizionali sono quali convengono all' applicazione di leggi sì fattamente composte. Se dunque l'instituzione di questa corte suprema appartiene alle leggi giurisdizionali, bella è l'indagare come la fusione delle nostre antiche leggi nel codice, abbia operata nel tempo stesso la fusione delle attribuzioni dell'antico sacro consiglio e della real camera nella corte suprema».

[131] F. MASTROBERTI, *Nicola Nicolini tra diritto e politica: nuovi documenti e prospettive di ricerca*, in *Jurisdictio. Storia e prospettive della Giustizia*, n. 0, 2019, p. 121. Tesi avvalorata anche dall'esplicito riferimento fatto da Nicolini alla lettera di Pietro Giordani a Vincenzo Monti, contenente la traduzione dell'epistola CXIV di Seneca (Cfr. P. GIORDANI, *Lettera CXIV di Seneca a Lucilio. [1817]*, in P. Giordani, *Opere di Pietro Giordani. Edizione condotta sopra un'esemplare corretto dall'Autore, e notabilmente accresciuta*, vol. 1, Felice Le Monnier, Firenze 1857, pp. 549-550) di cui riportava il seguente estratto: «Tra le infelicità del mondo romano pose un grave filosofo francese in primo luogo l'avere creato la giurisprudenza. Ma da lei nacquero i giureconsulti, generazion d'uomini nuova ammirabile; intrepidi incorrotti liberi sotto mostruosa tirannide; dotti e sapienti in molta ignoranza universale; virtuosi e magnanimi in popolo abbietto e corrottissimo; conservando in tanta corruzione di monarchia il puro linguaggio e i costumi dei Quiriti liberi; scrivendo con sobrietà e schiettezza greca; pieni di sapienza morale e civile; con diritto e fermo raziocinio, con proprietà esattissima, brevi acuti efficaci, mostranti una severa ed elegante maestà» (N. NICOLINI, *Quistioni di dritto trattate nelle conclusioni, ne' discorsi ed in altri scritti legali, prima edizione livornese, volume unico*, editore Vincenzo Mansi, Livorno 1844, p. 28).

Nicolini, infatti, avendo preliminarmente compiuto gli studi di «umanità e di filosofia»[132], sembrò fortemente condizionato da tale modello e, in quest'ottica, s'impegno per incarnare al meglio le figure del poeta, del patriota, dell'uomo di lettere e di quello di governo[133], tanto che il suo nome, ricordava Stanislao Falconi, era divenuto caro «alla Patria, alla Magistratura, alla Cattedra, all' Accademia e al Foro»[134].

Egli, quindi, sin dalla giovane età, coniugando la filosofia vichiana con la "giurisprudenza storica" napoletana e provando a sintetizzare i principi enunciati dai *philosophes* con lo spirito idealistico del nuovo secolo, parve intento a dimostrare, attraverso una lettura storicistica, che l'antico e il nuovo diritto fossero strettamente collegati e si ponessero in un rapporto di consequenzialità[135].

In tale prospettiva, si potrebbe ritenere che lo stesso, durante quel periodo complesso di "transizione dall'antico al nuovo regime", caratterizzato da rivoluzioni e fratture, avesse cercato di porsi come uomo della continuità e che, in tale veste, avesse inteso collaborare sia con i governi del Decennio che con quelli della Restaurazione[136], al fine ultimo di poter contribuire attivamente al miglioramento dell'assetto istituzionale, che sarebbe passato necessariamente attraverso il rafforzamento del sistema della cassazione.

Nicolini, così, potrebbe apparire come colui che, cercando di evitare, per quanto possibile, eventuali elementi divisivi[137], intese presentare l'ordinamento come il frutto coeso di un'evoluzione armonica e coerente, ponendosi tra i primi giuristi che tentarono di promuovere quella visione conciliatrice, che ben si sarebbe coniugata, a seguito della Restaurazione, anche con la citata politica dell'amalgama, favorita seppur per un breve periodo da Ferdinando I.

A tal riguardo, occorre rilevare che l'Autore della serie dedicata alle decisioni penali, già dal 1809, attraverso il celebre discorso *Del passaggio dall'antica alla nuova legislazione*[138], intervenendo nella coeva disputa tra sostenitori dell'*ancien régime* e

---

[132] N. NICOLINI, *Schiarimenti biografici*, cit., p. 4.
[133] F. MASTROBERTI, *Nicola Nicolini tra diritto e politica: nuovi documenti e prospettive di ricerca*, in *Jurisdictio. Storia e prospettive della Giustizia*, n. 0 (2019), p. 121.
[134] S. FALCONI, *Sul feretro di Niccola Nicolini*, in G. De Falco (cur.), *In morte del comm. Niccola Nicolini. Onori funebri al comm. Niccola Nicolini nel 5 marzo 1857*, tip. Dicesina, Napoli 1857, p. 44.
[135] F. MASTROBERTI, *Nicola Nicolini tra diritto e politica*, cit., p. 121.
[136] *Ibidem.*
[137] N. VESCIO, *Nicola Nicolini e il costituzionalismo moderato*, cit., p. 188.
[138] N. NICOLINI, *Del passaggio dall'antica alla nuova legislazione nel Regno delle Due Sicilie. Discorso di Niccola Nicolini del 7 gennaio 1809*, Stabilimento tipografico nel Reale Albergo dei Poveri, Napoli 1850.

riformisti, si era impegnato nella difesa del revisionato assetto istituzionale, presentandolo, non come un qualcosa di effettivamente nuovo ma, più che altro, come il frutto del continuo progresso della scienza giuridica napoletana che, senza fratture, si sarebbe perpetuato nei secoli, affondando le proprie radici nella nobilissima cultura capuana che, addirittura, secondo lo stesso, preesisteva e avrebbe anticipato i fasti di quella romana[139].

In quest'ottica, la successiva serie delle decisioni criminali apparirebbe come una impareggiabile vetrina che, attribuendo l'ufficialità regia anche alle sentenze pronunciate dalle corti ormai abrogate, venne dal proprio curatore utilizzata come un ulteriore strumento idoneo a saldare definitivamente l'antico diritto alle riforme del Decennio, cristallizzandone i principi, in una prospettiva evolutiva che sarebbe stata funzionale alla futura instaurazione di uno stato di diritto[140].

Nicolini, infatti, attento alla rilevanza epistemologica e speculativa del magistero vichiano, soffermandosi sulle potenzialità dell'interpretazione giudiziaria, giunse a ritenere che essa, nelle sue componenti più avanzate, fosse il motore del sistema giuridico,

---

[139] N. NICOLINI, *Del passaggio dall'antica alla nuova legislazione*, cit., pp, 4-5: «Deh! Guardiam solamente a quanto si offre innanzi a noi e all' intorno. Qui sorgeva Capua, regina della civiltà italica, e Roma ancora non era…Se non che non dobbiamo prestar cieca fede agli storici di Roma, che senza lodar pur una delle instituzioni e delle leggi della città rivale, non fanno ch' esagerarvi le voluttà corruttrici di Annibale, e la vanità ed il lusso capuano, ed il campano sopracciglio; tal che Catone il censore, che niente trovava buono se non era romano, nulla all' indole generosa de' Capuani, nulla alle arti del viver civile delle quali eran costoro maestri, ma tutto alla clemenza romana ed alle romane leggi tal risorgimento ascriveva. Ma uomini men parziali fin da allora dichiaravano ingiusto si fatto giudizio; ed osservavano, che se Capua non fosse stata fin da' suoi primordii fondata sopra leggi sapientissime, e non ne avesse vivi per lunga stagione conservati i semi, non si sarebbe prima di Roma avanzata di tanto, nè avrebbe opposta a lei tanta resistenza, nè sarebbe risorta si prontamente e sì splendida. Certo è che prima ancora delle guerre con Roma, ella era una delle tre città del mondo conosciuto, degne a giudizio de' contemporanei stessi di Catone, di sostenere il pondo e la dignità ed il nome dell'impero. Poten forse conseguirsi tal fama senza ingenito vigor d' animo, senza nobilissime e salde instituzioni, senza forza ed unità nell' amministrazione? Sì, io lo dirò, non come chi del vero è timido amico, ma significando aperto ciò che detta dentro la conscienza e la fede. Spira ancora sotto questo cielo l'amor del grande e del bello; e del genio che inventò qui la stadera, e portò a tanta perfezione gl'in- strumenti d' agricoltura e d' architettura e l'arti più utili alla vita civile, vivono le faville per entro i marmi degli archi infranti e delle statue mutilate. Suolo è questo cui la Provvidenza, Se è stata più che ad ogni altro de' suoi doni larghissima, non è stata mai avara d' ingegni tali, che poco alle cose vane badando, alle utili e gravi principalmente son atti: indole che si è rinforzata dopo che i rivolgimenti del medio evo hanno aggiunto all' antica Campania tutto il territorio Sidicino ed Aurunco, ed una parte de' Volsci e del Sannio, per formarne l'attuale Terra di lavoro. Cosi se ne sono rimescolate le generazioni, e salve poche eccezioni, de' caratteri di questi popoli si è formato un carattere: tal che le antiche memorie ed i resti della prima civiltà non vi sono stati tenuti soltanto quai muti e squallidi testimoni di devastazioni barbariche, ma han sempre eccitati ed esercitati gl' ingegni a progredire per la lor via, onde riconquistare, se non l'antica grandezza, almeno una condizione men disforme al titolo di Felice, attributo perpetuo dato a Capua e alla campana provincia.

[140] *Ibidem*

sostenendo, in tal senso, che la stessa rappresentasse l'elemento dinamico del diritto in grado di consentire il costante adeguamento delle leggi, delle istituzioni e, più in generale, dell'intero ordinamento alla società [141].

Pertanto, lo stesso si era adoperato affinché il coevo apparato giudiziario-legislativo potesse apparire come un binomio inscindibile che, pur necessitando, durante la propria epoca, ancora del riconoscimento regio, avesse avuto origine dal continuo e coerente progresso dei costumi e dei bisogni del Regno e si era mostrato in grado di costituire un punto fermo per la società napoletana anche quando il trono aveva vacillato [142].

A tal riguardo, la recente ricostruzione di Natale Vescio ha permesso di rilevare che Nicolini parrebbe aver cercato di promuovere un costituzionalismo moderato, figlio dell'evoluzione più che della rivoluzione [143], che, mitigando gli scontri sociali, sarebbe stato capace di coniugare ponderazione e realismo, assecondandone le dinamiche evolutive [144].

In quest'ottica, secondo cui le fondamenta del diritto avrebbero trovato la loro ragion d'essere nella società più che nella corona, Nicolini, aveva sostenuto che l'introduzione della normativa francese non dovesse essere letta come la violenta imposizione di una legislazione da parte di un oppressore straniero, ma, più che altro, come un «maturo ritorno all'antico» [145] diritto e alle sue istituzioni.

Di conseguenza, lo stesso, schierandosi a favore dell'iniziativa giuseppino-murattiana, aveva ritenuto di elogiare l'attività dei sovrani francesi, sottolineandone la portata ripristinatrice, nei seguenti termini:

---

[141] N. VESCIO, *Nicola Nicolini e il costituzionalismo moderato*, cit., p. 185.

[142] N. NICOLINI, *Della Corte Suprema*, cit., p. 16: «Se qualche vicerè ha sentito mai alcun stimolo di gloria, niun d' essi al certo fu accessibile a sentimenti di vera giustizia e di amor nazionale. Meglio sarebbe dunque che sparissero dalla nostra storia questi anni dolorosi se non serbassero le memorie di più d' uno sforzo generoso per migliorarne il destino, se non facessero ricadere su loro autori le colpe delle quali molti ingiustamente ci aggravano, e se non si fossero veduti in questi tempi per virtù ingenita, e quasi da sè, emergere sotto il nostro cielo, Angelo Di Costanzo, Torquato Tasso, Gio. Battista La Porta, Camillo Porzio, Ottavio Sammarco, Gio. Vincenzio Gravina, Donato Antonio D'asti, Pietro Giannone, Gio. Battista Vico, ed altri egregi filosofi, storici, giureconsulti e poeti».

[143] N. VESCIO, *Nicola Nicolini e il costituzionalismo moderato*, cit., pp. 197-198.

[144] Ivi, p. 188.

[145] N. NICOLINI, *Del passaggio dall'antica alla nuova legislazione nel Regno delle Due Sicilie. Discorso di Niccola Nicolini del 7 gennaio 1809*, Stabilimento tipografico nel Reale Albergo dei Poveri, Napoli 1850, p. 4.

> Fausto ben auspicato e felice sia per noi questo giorno, e sempre propizio il Cielo secondi la fede e diriga la magistratura nostra, onde grata e salutevole riesca a questa nobil provincia! Nuove leggi, nuove giurisdizioni, nuove forme di giudizii parranno forse quelle che qui rechiamo; e fra tante novità la maggiore sembrar può l'unità alla quale è riportata l'amministrazione della giustizia. E pure assai vecchie sono qui queste cose: anzi a chi ben sente, questi che qui ammiriamo, monumenti illustri della gloria campana, cui nè barbarie nè tempo han potuto distruggere nè ignoranza oscurare, ne svelano tuttavia i principii; i quali poi per tutta quant' è l'estensione della provincia, sono stati di tempo in tempo a novello vital corso ridesti per l'opera d'ingegni egregi, che li hanno qui suscitati dalle ceneri fra cui giacevano, estinti non già, ma sopiti. Quel che dunque siam deputati ad operare, è piuttosto maturo ritorno all'antico, che cosa violenta di subita e novella creazione[146].

Tale concezione evolutiva dell'ordinamento, che costituirebbe il pensiero sotteso al *Supplimento*, venne ulteriormente ribadita anche nel successivo discorso intitolato *Delle attribuzioni della Corte Suprema di Giustizia*, inserito, segno della sua rilevanza, anche con funzione di *incipit* al primo volume delle *Quistioni di dritto* e ristampato successivamente con il titolo: *Della Corte Suprema di Giustizia nelle sue relazioni con le antiche istituzioni del Regno*[147], nel quale Nicolini, dopo aver sottolineato le comuni radici romane del diritto d'Oltralpe e l'importanza dei giuristi che stavano dando lustro a quella terra, si era preoccupato, spinto dall'«amor patrio»[148], di rammentare i progressi compiuti dalla scienza giuridica italiana[149] e di ricostruire, nello specifico, la storia delle

[146] Ivi, pp. 3-4.
[147] N. NICOLINI, *Discorso delle attribuzioni della Corte Suprema di Giustizia*, in N. NICOLINI, *Della Corte Suprema di Giustizia*, p. 9: «Se dunque si è cercato qui, prima che in Francia, ridurre verso i principii suoi le diversità le contraddizioni, le anomalie del vecchio dritto e se la nuova legge par non solo preconizzata, quasi germogliata dalle nostre antiche instituzioni perchè considerarla, come se improvvisa fosse venuta da lunge ad occupar sedi non sue, e non piuttosto come il compimento e la perfezione delle leggi stesse che avevamo».
[148] Ivi, p. 7.
[149] Ivi, pp. 8-9; Nicolini citando le pagine di Gianvincenzo Gravina, in particolare, il capitolo 40 del volume I della sua *Originum juris civilis*, volle precisare che l'Italia, pur non avendo un ordinamento unitario, fosse riuscita ad esprimere principi comuni che avevano costituito un esempio per molti stati europei: «Basterebbe aprire il Vouglans, giureconsulto che ci conserva le leggi e l'uso di giudicare de' tribunali francesi poco innanzi alle novità del 1791 e del 3 brumaio anno 4, e confrontarne i dettati barbari con la filosofia e la umanità progressiva delle leggi nostre e della nostra giurisprudenza, particolarmente dal 1774 in poi. Che se aggiungeremo a questa le interpetrazioni e le applicazioni che se ne facevano ne' nostri tribunali con la scorta della nostra ordinanza militare del 1789, tutta concorde a' principii di altro codice pur italiano, qual era il Leopoldino pubblicato nel 1783 in Firenze, scorgeremo di leggieri il punto dove era

corti regnicole, al fine di dimostrare che tra le stesse fosse già presente l'antenato della Cassazione e che, pertanto, quest'ultima non dovesse essere considerata una novità ma, al contrario, una ridefinizione di quell'istituzione che proprio alla tradizione napoletana doveva il suo prototipo.

Con riferimento ad essa, infatti, l'Avvocato generale intese affermare il primato della paternità spiccatamente regnicola[150], argomentando come segue:

> In Francia…Nè vi era poi un tribunal supremo, solamente giudiziario, che fosse come il centro di tutte le giurisdizioni. Quindi era impossibile il ricondurvi tutto per vie costanti e legali all'unità de' principii. Presso di noi per contrario la giurisdizione

rimasto pria di quell'epoca il foro francese, e dove il nostro era giunto. Ci mancava, è vero, come mancava a tutta l'Europa, un corpo intero e concorde di leggi spesso i tribunali si trovavano qui, come altrove, fra le contrarietà di leggi diverse, astretti a ricorrere alle regole di giustizia universale, ed anche all' autorità di leggi e decisioni straniere, onde conoscere verso qual parte e fin dove, animata e tratta dalla ragione, la sentenza della legge potesse estendersi e pervenire; ove piegarsi o attenuarsi; ove arrestarsi o diffondersi più libera; e quando allargarsi, quando restringersi. Non vi ha dubbio però che in ogni materia luminosi erano i nostri principi: le giurisdizioni che uscivano da tutt'altra potestà che dal Re, come p. e. la ecclesiastica e la baronale, la prima ricondotta a' suoi limiti, la seconda quasi annullata; la tortura abolita; vietato il decidere per opinioni di privati interpetri; ordinata la motivazione delle decisioni in fatto ed in dritto; e nei soli casi che non trovassero legge espressa che li comprendesse, autorizzato il primo collegio giudiziario del regno a proporre al Re di convertire in legge le opinioni costanti del foro, e la ragionata consuetudine di giudicare. Tutto qui menava alla unità e perfezione de' principii legislativi, ed alla fusione di tante e sì diverse leggi in un codice solo: sublime pensiero, surto dopo di Giustiniano la prima volta nella mente di un nostro ministro, e prima della metà del secolo passato, commesso a sommi giureconsulti, fra i quali primeggiava il nostro illustre Giuseppe-Pasquale Cirillo».

[150] Ivi, pp. 7-8: «Grave, perché servile, e poco alla cosa, nulla alla dignità vostra nè all'amor patrio convenevole, mi sembra il metodo, renduto ormai troppo ne' nostri tribunali comune, di non trattare le quistioni di dritto che con l'autorità delle decisioni e de' giureconsulti di Francia. Non è già ch' io non tenga in alta venerazione i nomi di Locré di Merlin, di Sirey. Ma noi prima delle leggi nuove non eravamo certo senza leggi nè senza giurisprudenza. All'incontro nella missione onorevole che ci si è data dal governo, non ci si è imposto già di rompere ogni comunicazione tra le nostre antiche leggi e la nuova, ma bensì di considerar questa come un miglioramento me nelle materie non trattate dall'ultima son tuttavia in vigore. Il che presuppone nella mente stessa del legislatore tra le une e l'altra un legame, non pur di analogia, ma di filiazione; non potendo presumersi ch'egli avesse voluto in alcuni casi regolare le cause con due leggi sì contrarie e nemiche fra di loro, come sono la barbarie e la civiltà, le tenebre e la luce. So bene che la non retroattività della legge non deriva da ciò; ma trova in questa successione non solo la facilità dell'applicazione del suo principio, ma anche la risposta agl'inconvenienti che potrebbero nascerne. Nè dee pretermettersi che la legislazione nostra e la francese avevano entrambe, prima delle nuove leggi, un fondamento comune in un codice italiano; qual era la romana legislazione. Questa poi fu alterata nell'uno e nell'altro paese da leggi ed usi di popoli settentrionali, e da locali consuetudini, e da provvedimenti per circostanze a ciascun paese proprie e particolari. Ma per tornare in ogni ramo di legislazione, e particolarmente nel giurisdizionale e nel penale, all'unità de principii, se si era molto speculato altrove, noi non avevamo navigato poco; e già ci trovevamo nel fatto assai più innanzi della Francia verso questa perfezione ultima della organizzazion giudiziaria e del codice. Basterebbe aprire il Vouglans, giureconsulto che ci conserva le leggi e l'uso di giudicare de' tribunali francesi poco innanzi alle novità del 1791 e del 3 brumaio anno 4, e confrontarne i dettati barbari con la filosofia e la umanità progressiva delle leggi nostre e della nostra giurisprudenza, particolarmente dal 1774 in poi».

> di un solo tribunale sopra tutti i tribunali del regno, rendette di sua natura uniforme e concorde la giurisprudenza[151].

Secondo Nicolini, dunque, mentre in Francia, fino all'istituzione della Cassazione, non vi era mai stato alcun parlamento che fosse riuscito ad esercitare le funzioni di corte suprema, a Napoli, già dal 1442, il Sacro Regio Consiglio, presieduto dal sovrano, era stato in grado di imporsi come il collegio di ultima istanza al quale tutti i tribunali dei regi domini erano stati soggetti[152].
Di conseguenza, lo stesso aveva sostenuto che il Regno di Napoli potesse vantare, rispetto a quello francese, il primato di aver istituito, fin dal XV secolo, una Corte Suprema, che sovrastando tutti gli altri tribunali, avesse agevolato l'instaurarsi di una giurisprudenza stabile e concorde, a cui tutte le corti inferiore avrebbero dovuto guardare e uniformarsi. Egli, inoltre, al fine di legittimare, sempre tramite l'analisi storica, la Gran Corte di Cassazione agli occhi dei forensi, tentò anche di evidenziare come tra la stessa e l'antico Sacro Regio Consiglio vi fossero numerose e significative analogie, tra cui le modalità di ricorso, l'oggetto del giudizio e la composizione, che avrebbero consentito di avvalorarne l'idea di una diretta discendenza e, a tal proposito, lo stesso affermò che:

> Tal giurisdizione ne' primi tempi della sua instituzione non era che straordinaria, siccome è la vostra egli era il censor supremo di tutt' i tribunali, come voi siete; e principalmente e direttamente ei guardava *ius constitutum*, cioè l'interesse della legge, come or diciamo. Presso voi pure s' instituiscono oggi i giudizii per via di memoriali e ricorsi; e per tacere di altre rassomiglianze, quel primo sacro consiglio giudicava col numero di nove consiglieri, come voi giudicate[153].

Per di più, Nicolini, con riferimento al rilievo e alla diffusione della giurisprudenza del Sacro Regio Consiglio, aveva sostenuto che la particolare natura di tale istituzione, che si era affermata quale unica e suprema corte regolatrice, avesse ispirato Matteo d'Afflitto a raccoglierne e pubblicarne le decisioni, rilevando ancora, che tale lavoro avesse costituito

[151] Ivi, p. 13. In riferimento al Sacro Regio Consiglio al Nicolini richiamava più volte l'*Istoria civile del regno di Napoli* di Pietro Giannone, lib. 26, cap. IV.
[152] Ivi, pp. 11-13.
[153] N. NICOLINI, *Della Corte Suprema di Giustizia*, cit., p. 13.

un ulteriore primato per il regno napoletano nell'intero panorama europeo, ove, in ragione della qualità e dell'uniformità dei principi ivi enunciati, lo stesso ricordava che le sue sentenze venissero citate come se fossero stati «oracoli»[154].

Tale rilievo consentiva, infine, allo stesso di soffermarsi, al termine della propria diacronica disamina, anche sul ruolo assunto dai giudici in un ordinamento legicentrico com'era divenuto quello napoletano a seguito dell'introduzione delle leggi francesi[155].

A tal riguardo, questi volle specificare che ai magistrati sarebbe sicuramente spettata la facoltà di interpretare le leggi, sostenendo che quest'ultime, non disponendo che per il generale, abbisognassero necessariamente della giurisprudenza per essere applicate uniformemente ai casi concreti[156].

Di conseguenza, secondo l'Autore, quest'ultima avrebbe dovuto essere considerata come una loro componente supplementare e indefettibile[157].

Nicolini pertanto, già nel 1812, aveva dichiarato di auspicare che, sull'esempio del d'Afflitto, il Regno di Napoli potesse tornare a dotarsi di una silloge afferente le sentenze

---

[154] Ivi, p. 13: «La natura della instituzione di un'unica e suprema corte regolatrice, inspirò a Matteo Degli Afflitti cattedratico nella nostra università degli studi, e consigliere nel tempo stesso del sacro consiglio, di raccoglierne e pubblicarne le decisioni: primo in Europa a dar questo esempio. Ed appunto perchè, con ragione uniforme, più *de iure constituto*, che de' fatti particolari de' litiganti in esse trattavasi, si alzò tosto a tanta fama il sacro consiglio, che le sue decisioni eran citate come oracoli ne' tribunali stranieri»; Ivi, p. 13n; «Il sommo giureconsulto francese Dionisio Gotofredo si appoggia spesso all'autorità di queste decisioni».

[155] Ivi, pp. 34-35: «Tosto che un giudice è deputato ad applicare la legge, egli dee ben intenderla, onde comprendervi tutti i casi particolari sottoposti alla sua decisione. La legge non è una macchina, la quale toccata da un'azion criminosa, balestri subito sul capo del reo la pena che gli spetta. Tale par che la suppongano alcuni, benchè eminenti scrittori, i quali atterriti dall'abuso di diminuire o accrescer le pene ad arbitrio, vorrebbero togliere a'giudici anche quella specie d'interpetrazione necessaria ad ogni uomo per ben conoscere ed applicare una regola. La legge non parla per casi ella dispone con formole generali. Ciò porta necessariamente nel giudice la facoltà d'interpetrare, cioè di ben conoscere il valore delle voci della legge, e la sua forza, e la sua estensione, *verba, vim, potestatem*. Questa è l'interpetrazione giudiziaria, la quale è di essenza di ogni autorità giudicatrice: senza di essa non può spiegarsi giurisdizione. Quando un'interpetrazione sì fatta non offende alcuna legge espressa, ella rimane ne limiti dell'autorità giudiziale, nè può essere censurata dalla corte suprema. Oltre a ciò non appena che il giudice non può più sospendere nè arrestare un giudizio sotto pretesto di oscurità o insufficienza della legge, ei dee sempre provvedere al caso, ed o spiegar la legge s'ella è Oscura o adattarvi le leggi analoghe, s'ella è insufficiente. Di tutto ciò si forma la giurisprudenza, aiuto necessario e supplimento della legge. Quando in ciò vi è accordo tra la corte suprema ed i tribunali del merito, questo è il segno sensibile che costoro non sono usciti da' confini della necessaria interpetrazione giudiziaria. Utile perciò fa il pensiero di Matteo Degli Afflitti di pubblicare le decisioni del sacro consiglio come norma de' tribunali. Ciò a miglior ragione dovrebbe farsi per la corte suprema».

[156] *Ibidem.*

[157] *Ibidem.*

della Corte suprema, che sarebbe stata utile per diffonderne e consolidarne i suoi principi[158].

Orbene, da quanto sin qui osservato, si potrebbe ritenere che la decisione regia di dar vita, attraverso il *Supplimento*, ad una raccolta di giurisprudenza della citata Corte, parrebbe aver coronato proprio gli auspici di Nicolini, permettendo allo stesso, in veste di suo curatore, di continuare a sostenere il sistema della cassazione, nella richiamata ottica costituzionale e uniformatrice del diritto, che avrebbe definitivamente consentito di riconoscere la continuità evolutiva tra i principi del vecchio e del nuovo regime, con riferimento ai progressi della società.

5.3. *I due volumi.*

Dall'esame dei due volumi dedicati alle decisioni penali si è potuto rilevare che Nicolini, nell'intento principale di dare concreta attuazione al citato fine uniformatore del diritto, intese procedere alla loro stesura optando per uno stile interlocutorio e a tratti pedagogico[159].

Egli, quindi, parve preferire, all'approccio laconico e meramente compilativo, scientemente utilizzato da Parrilli in ossequio al Decreto n. 858/1817, un taglio maggiormente argomentativo che si sarebbe basato sull'inserimento delle conclusioni degli avvocati generali, di quelle dei pubblici ministeri nonché sull'introduzione di numerose note esplicative, che vennero talvolta utilizzate anche per rendere edotti gli utenti sui motivi delle scelte che sarebbero state adottate, circostanza questa che rese talvolta particolarmente prolissa la trattazione di alcune sue *quistioni*.

Tale tendenza, ad esempio, fu ravvisabile già nella *Decisione N. 1 de' 30 luglio 1817*[160], in cui l'Autore volle riportare le conclusioni che egli stesso aveva pronunciato in veste di

---

[158] *Ibidem.*

[159] S. VINCI, *La giustizia penale*, cit., 203.

[160] *Suppl. CLS*, dec. criminali, vol. I, cit., pp. 1-34. La rilevanza di tale decisione discendeva da un lato dall'oggetto e, dall'altro, dalla circostanza che la stessa costituisse l'esito della prima causa portata innanzi alla Suprema Corte a seguito della riforma organica ferdinandea. Essa riguardava il ricorso proposto da Cataldo Terrone avverso la decisione emessa dalla corte criminale di Terra di Bari il 30 novembre 1816, con la quale quest'ultima lo aveva condannato. Tale giudizio fa anche ricordato, nel 1841, in occasione della pubblicazione del *Discorso Della Corte Suprema*: «La prima causa che si trattò nella corte suprema di giustizia del 1817, fu quella di Cataldo Terrone» (N. NICOLINI, *Della Corte Suprema di Giustizia*, cit., p. 6n).

«pubblico Ministero»[161], prendendo parte al procedimento in cui la citata sentenza era stata emessa, e che, in ragione della recentissima entrata in vigore della legge organica, contenevano anche un discorso inaugurale, in cui Nicolini aveva inteso evidenziare i punti di maggior interesse della riforma, tra cui l'estensione dei poteri dei magistrati, gli effetti di quest'ultimi sulla politica nazionale e il problema del rapporto tra la vecchia e la nuova legislazione.
Egli, infatti, affermava:

> Son lieto che l'esame della prima causa riecheggia la discussion di un articolo e mi astringa ad un metodo, che sembrano i soli convenevoli a tal circostanza. Poichè cominciando oggi i vostri giudizj a fare in pratica conoscere qual sia la sapienza e quanto il benefizio della *nuova organizzazione*, sarebbe necessario che il mio primo ragionamento prendesse le tinte di una *orazione inaugurale* sull'importanza ed estension del potere a Voi affidato, e sugli effetti che la Nazione può attenderne. Ma appunto ciò si rende indispensabile nella causa presente. Dall'altra parte nel felice passaggio dalla vecchia organizzazione alla nuova, e ragionando a Voi che investiti della più alta magistratura novella, tutto portate in essa il decoro ond'era gloriosa l'antica, sarebbe strano presentarvi le leggi ultime così staccate dalle precedenti, come se nè leggi nè magistrati ci avessero retti giammai. Or la causa presente, benchè non regolata che da leggi nuove, pure esige tutto il lume delle antiche; nè chiari mostrar si possono i miei argomenti, se negli articoli in esame, innanzi ad ogni altra cosa, io non giunga a fissare i punti di contatto del vecchio dritto col nuovo[162].

Così, le proprie conclusioni, che secondo lo stesso Autore avrebbero dovuto costituire la prefazione a tutta l'opera[163], parvero connotate da un fortissimo contenuto politico, in cui Nicolini tentava di circoscrivere, in un'ottica costituzionale, le prerogative dei singoli poteri dello Stato, focalizzandosi principalmente sui limiti e potestà di quello giudiziario[164].

---

[161] *Suppl. CLS*, dec. criminali, vol. I, cit., p. 2.
[162] *Suppl. CLS*, dec. criminali, vol. I, cit., p. 3.
[163] N. NICOLINI, *Della Corte Suprema di Giustizia*, cit., p. 6n: «Le mie conclusioni furono divise ugualmente in due parti, la prima delle quali era anche un discorso augurale. Sono pubblicate per intero nel d. Suppl. n. 1, come prefazione di tutta quell'opera»
[164] Invero, appariva essere un'abitudine propria di Nicolini quella di ricostruire storia e principi della Cassazione, specie in occasione delle riforme che la riguardassero. «Signori, inurbano forse e superbo parer

Pertanto, la questione introduttiva del *Supplimento*, sembrava essere stata utilizzata, quale mero espediente, per delineare le attribuzioni delle corti regnicole, alla luce della nuova legge organica.

In tale ottica, la citata *quistione*, afferente all'articolo 2 del codice penale e riguardante, nello specifico, gli «estremi legali del tentativo di misfatto»[165], parrebbe essere stata individuata per consentire all'Avvocato generale, il quale riteneva che l'oggetto del ricorso fosse stato in bilico tra un giudizio di merito ed uno di legittimità, di poter trattare dei conflitti di attribuzione tra la Corte Suprema di Giustizia e le Gran Corti criminali ad essa subordinate[166].

L'Autore, tuttavia, rilevava che per poter fare chiarezza sulle prerogative di ciascuna, sarebbe stato essenziale lo studio dei principi dell'antica legislazione, ritenendo di dover far riferimento anche a quelli discendenti dalla ragione umana nonché addirittura a quelli rinvenienti dal dritto romano[167].

Dunque, appariva evidente da tali premesse che nella serie delle decisioni criminali la fedele diffusione della giurisprudenza della Corte Suprema avrebbe lasciato il posto ad una divulgazione edulcorata, in cui, le sentenze sarebbero state selezionate, più che altro, per supportare le tesi, spesso politiche, di Nicolini.

Si rileva allora che, nel caso specifico, la Decisione del 23 luglio 1817 fosse stata opportunamente scelta dall'Autore in quanto gli avrebbe consentito di fornire una panoramica sui punti salienti del sistema giudiziario regnicolo.

Egli, infatti, partendo dall'analisi storica e ricordando che nel diritto romano le decisioni di un «Giudice inappellabile» fossero denominate «decisioni sovrane», ricostruiva limiti

---

potrebbe ad alcuno, che nel mio primo ragionamento pubblico a questo illustre consesso, prima di parlar della causa ch'egli è chiamato a decidere, io prenda a discorrere la storia ed i principii della sua instituzione, e ricercarne l'oggetto, e riconoscere i confini delle sue attribuzioni. Ma appunto perchè questo è il primo giorno in cui l'autorità vostra, rinnovellata da novella legge si spiega, parmi necessario il ragionare alquanto di tutto ciò, ond' io né faccia fondamento e sostegno al mio dire» (Ivi, p. 5).

[165] *Suppl. CLS*, dec. criminali, vol. I, cit., p. 4: «Cataldo Terrone dichiarato colpevole di omicidio volontario tentato è stato condannato alla pena dell'omicidio volontario consumato. Egli non si duole nè può dolersi che a tale dichiarazione di reità sia stata mal applicata la legge: sostiene solo che da' fatti espressi nella decisione non risultano i caratteri del tentativo di misfatto. Per seguire il suo ragionamento è necessario entrare nell'analisi de' fatti ne' quali consiste la causa; guardare in seguito quali siano gli estremi legali del tentativo di misfatto; e decidere finalmente se ne' fatti espressi nella decisione tutti questi estremi concorrano».

[166] *Ibidem.*

[167] *Ibidem.*

e prerogative della corte di legittimità, riferendo preliminarmente che l'inappellabilità non dovesse essere confusa con l'infallibilità del giudice[168] ma che la stessa dovesse essere considerata come una presunzione legale d verità, che avrebbe scongiurato il rischio di giudizi infiniti[169].

Da tali concetti, Nicolini invitava a riflettere sulla possibilità che un atto giudiziario con forza di decisione sovrana, avrebbe potuto talvolta «farsi giuoco delle leggi ed invadere finanche la facoltà legislatrice»[170] rendendo «i litiganti…vittime di un potere mostruoso che [avrebbe dato] per legge il proprio errore o il capriccio»[171], circostanza questa che lo portò ad affermare, citando Montesquieu, che la giustizia dei tribunali non dovesse tramutarsi una legge ulteriore[172].

Egli, tuttavia, confrontando il passato ed il presente sul tema della violazione della legge, sottolineava che:

> gl'Imperatori nelle tempeste che accompagnarono la decadenza dell'impero romano non ebbero tanta fiducia ne' loro magistrati da crearne un corpo, che esaminasse sotto vedute così importanti le cause. Ne riserbarono a se stessi la decisione, quasi che trattandosi del solo *dritto della legge* niun altro fuorchè il legislatore potesse conoscerne. Quindi è che questi giudizi non potevano promuoversi che per via di supplica al Principe. Oggi però di così alto potere S. M. investe Voi, Signori Consiglieri Della Corte Suprema di Giustizia. S. M. abbondona alle Gran - Corti inappellabili l'interesse delle parti: ma l'interesse della legge e direi quasi la custodia dell'autorità legislativa viene a Voi affidata.

[168] Nicolini chiariva: «Non è già che l'inappellabilità renda un giudice infallibile. Anzi gli antichi legislatori credettero spesso il contrario», specificando che: «con molta forza è ciò rilevato da Ulpiano nella I. 1. D. *de appellat – Appellandi usus cum iniquitatem judicantium et inperitiam corrigat… nonnumquam bene latas sententias in pejus reformat: neque enim utique melius pronuntiat qui novissimas sententiam laturus sit*» (Ivi, p. 5 e n. 2)

[169] Ivi, p. 5

[170] Ivi, p. 6.

[171] *Ibidem*

[172] Ivi, p. 7: «I giudizj, dice Montesquieu, debbono essere fissi a, un tal punto che non siano mai altro che un testo preciso della legge... I giudici non sono che la bocca la quale pro nunzia le di lei parole, ed esseri inanimati che non possono temperarne il rigore nè la forza ... Alla sola autorità legislatrice spetta di moderar la legge in favor della legge»

Nicolini pertanto, rimarcando la netta separazione tra i giudizi di merito, la cui definizione inappellabile sarebbe spettata esclusivamente alle Gran Corti, e quelli di legittimità, la cui risoluzione avrebbe rappresentato una prerogativa della sola Corte Suprema, ribadiva, in conformità con gli articoli da 112 a 118 della legge organica, che quest'ultima corte dovesse astenersi, a seguito di una sentenza di annullamento, dal pronunciarsi sul merito della causa, in base al principio secondo cui «il censore del giudice di una causa mal ne sarebbe giudice egli stesso»[173].

Nicolini, però, escludeva anche che il nuovo esame del merito potesse essere affidato agli stessi tribunali da cui proveniva la decisione cassata, in quanto, riteneva che gli stessi avrebbero potuto «nell'antica opinione ostinarsi»[174]; condividendo, così, le disposizioni della L.O., la quale rimetteva la cognizione di merito ad una gran corte, tribunale o camera del medesimo grado, purché fosse stata diversa da quella che avesse emesso la decisione oggetto di annullamento[175].

Dunque, secondo Nicolini il potere della Corte Suprema sarebbe stato circoscritto nella funzione di controllo di legittimità; tuttavia, lo stesso metteva in guardia dalla possibilità che «questo stesso principio se nella esecuzione fosse spinto tropp'oltre, [avrebbe potuto] da un lato offendere la libertà de' giudizj, e dall'altro trasformare il mantenimento della esatta osservanza delle leggi in facoltà suprema d'interpretrarle e crearle»[176].

Pertanto, lo stesso chiariva che la Corte, al pari di ogni altro giudice, avrebbe dovuto astenersi dall'interpretare le leggi[177], rilevando che le sue sentenze avrebbero avuto l'effetto del rigetto o dell'annullamento ma non avrebbero potuto arrogarsi alcuna potestà legislativa, la qual circostanza veniva confermata dalla possibilità offerta al giudice del rinvio di potersi discostare dalle sue massime, potendo addirittura far ricorso anche a quelle che avevano dato origine all'annullamento, le quali, ove adottate nuovamente, avrebbero dovuto portare la Corte suprema ad interrogarsi «se in tanta disparità di

[173] Suppl. CLS, dec. criminali, vol. I, p. 12.
[174] *Ibidem.*
[175] *Ibidem.*
[176] Ivi, p. 14.
[177] La posizione di Nicolini appariva netta a tal riguardo: «L'interpetrazione delle leggi non può mai risedere presso giudici di qualunque grado per la stessa ragione che non sono legislatori» (*Ibidem*).

opinioni la legge [fosse] veramente sì oscura che l'applicazion testuale di essa non riesca agevole senza che sia sovranamente interpetrata dal suo medesimo Autore»[178].

Dopo tali asserzioni che parevano rivolte a puntualizzare in chiave strettamente legicentrica i confini dei poteri del Supremo consesso, Nicolini concludeva però la propria premessa, riprendendo alcuni concetti già espressi nel suo *Discorso Della Corte Suprema*[179], esaltando l'autorità e l'indipendenza che, a suo parere, la stessa aveva raggiunto.

A tal riguardo, egli sottolineava che il sistema del *referè legislatif*, delineato dal comma terzo dell'articolo 131 della citata legge, costituisse, invero, soltanto l'ultimo ed estremo rimedio, in quanto, l'Autore riferiva che era tanta «la confidenza che Sua Maestà in questa Suprema Corte ripone, che giunta la cosa a tal punto, nemmeno ancora crede di assoluta necessità la sua sovrana influenza»[180].

Nicolini ricordava infatti come la composizione a «Camere riunite sotto la presidenza del Ministro di Grazia e Giustizia» ex art 131 co. 1-3, avesse pienamente legittimato i giudici supremi a decidere anche di fronte ad un nuovo ricorso seguito ad un primo annullamento con rinvio, relegando la remissione «di diritto» della causa al legislatore nella sola remota ipotesi in cui, anche il terzo giudice di merito avesse nuovamente rigettato le massime stabilite dalla Corte di legittimità, per accogliere ancora una volta quelle dei propri «colleghi»[181], circostanza questa che avrebbe reso evidente l'oscurità del testo della legge e la conseguente impossibilita di una sua applicazione univoca ed uniforme[182].

L'*endorsement* dell'avvocato generale al sistema della cassazione appariva, dunque, totale e, allorché, lo stesso dichiarò di voler applicare «queste teorie alla causa presente»[183], continuò, invero, a dilungarsi nell'analisi teorica, sottolineando l'incidenza della Corte anche con riferimento alla legislazione francese, della quale asseriva aver smussato alcune asperità, consentendone un'applicazione più rispondente alla sensibilità

[178] Ivi, p. 15: «E in quest'ultimo caso quando una nuova decisione inappellabile, sulla stessa causa, dopo aver stabilito una massima già dalla Corte Suprema riprovata, ritorni al di lei esame, allora è il caso in cui ella deve bilanciare se in tanta disparità di opinioni la legge sia veramente sì oscura che l'applicazione testuale di essa non riesca agevole senza che sia sovranamente interpretata dal suo medesimo Autore».
[179] N. NICOLINI, *Della Corte Suprema di Giustizia*, cit., pp. 34-35.
[180] *Ibidem.*
[181] *Ibidem.*
[182] Ivi. pp. 15-16.
[183] *Ibidem.*

della società napoletana[184]; Nicolini sosteneva, infatti, che «i casi particolari erano le *occasioni utili* a disvestire i dubbi di legge, e piegare al *buono* ed all' *equo* la durezza delle…formole»[185]

La trattazione della *quistione* proseguiva, quindi, tra digressioni, teorie e citazioni che, come osserverà il celebre Ortolan con riferimento all'opera di Nicolini sulla procedura penale, pur fornendo continuamente nuovi e interessanti contenuti, correvano il rischio di distogliere l'utente dall'oggetto principale[186].

La serie delle decisioni criminali si mostrava, quindi, specie nel primo volume, come un lavoro dal contenuto complesso, ove la speculazione teorica finiva per sovrapporsi alle sentenze, le quali, come rilevato, fungevano da pretesto e da supporto ad un'articolata analisi sui principi generali del diritto, a loro volta connessi a questioni di natura politico-costituzionale.

Tale caratteristica appariva accennata anche nella nota introduttiva a tutta l'opera, ove l'Autore volle precisare in quale modo avrebbe inteso organizzarne i contenuti nonché spiegare le ragioni che l'avessero persuaso a collegare più decisioni, optando per una loro trattazione congiunta nella cornice di un'unica *quisetione*:

> A fin di seguire, per quanto un'opera di questo genere il permette, l'ordine delle materie, noi daremo in una sola continuazione le decisioni sul medesimo articolo profferito sino alla compilazione di ogni Volume. Così dal N. 1 al N. 22 si ragiona del tentativo di misfatto: e benché le decisioni sotto questi N. trattino anche di molte altre materie, pure crediamo utile di servire al legame onde vengono unite

[184] Ivi. pp. 18-22: «Fin dai primi tempi in cui questo Codice penale ebbe forza di legge, nel Regno sembrò troppo duro che una massima generale rendesse uguali per la pena il misfatto consumato e il tentato…Ivi il tentativo di misfatti venne con particolari sanzioni uguagliato a'misfatti consumati, Per gli altri poi si diede con regola generale la facoltà al giudice di discendere di uno o due gradi dalla pena scritta pel misfatto medesimo se fosse stato eseguito. Colle leggi dunque e colla pratica del Foro si era presso di noi da secoli, radicata la opinione, che fuori di alcuni casi espressi, non mai il *conato*, comeché *prossimo* all'effetto, poteva uguagliarsi al misfatto consumato. Per lo che il mentovato art. 2 che fissa una massima generale e contraria, non ottenne fra di noi la universalità de' suffragj. Quando però si venne all'applicazione dell'art. 2, si trovò forse men rigoroso e più giusto di quel che parve al principio; e l'abolita Corte di cassazione e le Corti criminali stabilirono su di esso una giurisprudenza equa ed uniforme che ne determinò la intelligenza, e ne disvestì tutti i dubbj».

[185] N. NICOLINI, *Della procedura penale nel Regno delle Due Sicilie esposta da Niccola Nicolini con le formole corrispondenti. Dedicata alla Maestà di Francesco I Re del Regno delle Due Sicilie*, vol. 1, Stamperia di M. Criscuolo, Napoli 1828, p. 199.

[186] J.L.E. ORTOLAN, *Criminalistes italiens. Niccola Nicolini*, cit., p. 23.

> dall'articolo principale in esse discusso, il quale verrà in tal modo compiutamente trattato[187].

Tale prospettiva veniva ulteriormente ribadita nella sua successiva opera dedicata alla procedura penale[188], ove, con riferimento al *Supplimento*, l'Autore ricordava che:

> L'ordine di questa non è puramente cronologico, ma ha principalmente riguardo alle materie. Vi si sono riunite in una sola continuazione tutte le decisioni pronunziate dalla corte-suprema in molti anni sopra la stessa quistione e sulle quistioni affini. Quindi a parte a parte vi si mostrano i gradi per i quali siam passati, e vi son registrati il vacillamento, le ritrattazioni, la costanza di alcune massime, e tutto l'andamento della nostra giurisprudenza penale dal suo cominciamento fino all'ultimo codice. Ivi si trova il comento il più autorevole della maggior parte delle leggi che ci sono rimaste intere; ivi la occasione e la ragion delle nuove; ivi l'addentellato che ogni legislazione naturalmente lascia per accogliere ed unire a sè le future, e che in effetti fu quello cui si collegò la nuova, alla quale poi si è collegata la novissima[189].

Nicolini, dunque, evidenziava come la consultazione della propria serie sarebbe ulteriormente servita ad integrare la recente legislazione criminale rendendola addirittura «più luminosa»[190], affermando che nell'accingersi alla sua compilazione, egli avesse voluto «cospirare con tutte le forze alla più facile ed uniforme applicazione delle leggi, sulle quali dalla mano augusta della Maestà del Re la felicità pubblica è fondata»[191].
Tali solenni dichiarazioni parevano sottolineare come l'Autore, attraverso la stessa, avesse inteso soddisfare numerose finalità ulteriori rispetto a quella della mera diffusione della giurisprudenza della Corte Suprema e che, per tale ragione, si fosse allontanato sia dal progetto del Tommasi sia dalla serie delle decisioni civili, che di quest'ultimo era effettivamente riuscita a realizzarne una fedele ed unitaria trasposizione materiale.

---

[187] *Suppl. CLS*, dec. criminali, vol. I, cit., p. 1, n.1.
[188] N. NICOLINI, *Della procedura penale nel Regno delle Due Sicilie esposta da Niccola Nicolini con le formole corrispondenti. Dedicata alla Maestà di Francesco I Re del Regno delle Due Sicilie*, Stamperia di M. Criscuolo, Napoli 1828-1831, in voll. 3.
[189] Ivi, vol. I, pp. 32-34.
[190] Ivi, p. 32.
[191] Ivi, p. 34.

Probabilmente, l'aver riposto così tante aspettative nel S*upplimento* e nell'impatto che lo stesso avrebbe dovuto avere nel panorama statale, potrebbe aver generato in Nicolini un pressante senso di responsabilità che lo spinse inizialmente a voler trattare ogni materia nel modo più ampio e articolato possibile.

In tal senso, la disomogeneità venutasi a creare tra il primo ed il secondo volume potrebbe essere letta come un successivo tentativo dell'autore di ricondurre l'opera nell'alveo del progetto originale, provando a rafforzarne il taglio pratico.

Così, forse al fine di voler indicare, seppur nell'unità dell'opera, l'inizio di un nuovo corso, si rileva che nella prima nota alla *quistione* n. 145[192], con cui si apriva il secondo volume, l'Autore ritenne opportuno presentare un'altra volta la struttura ed il contenuto dell'opera, affermando che:

> Si sono in una serie continuata raccolte le decisioni le più importanti su dritti in generale del ministero pubblico, de' querelanti e del reo ne' giudizi penali. Si fissano specialmente i dritti e il valore delle operazioni delle parti-civili e delle rimessioni degli offesi, in particolarità se sono coniugi e padri. Si discute poi se le amministrazioni dello stato abbiano in questi giudizii dritti maggiori di quelli de' privati che si costituiscono parti-civili, e se nella forma e nel tempo per produrre i richiami avverso le decisioni abbiano alcun privilegio più di queste. A questa discussione si attacca l'altra del valore de' processi verbali degli agenti di alcune amministrazioni. Si tratta in seguito della corrispondenza ch'esser dee nelle cause correzionali tra la citazione e la sentenza, e nelle cause criminali tra l'atto di accusa e la decisione, e fra quali confini sia ristretta la facoltà di variare l'accusa. S'indica contro quali specie di decisioni sia interdetto al ministero pubblico il ricorso per annullamento; e quali mezzi egli possa far valere con questo rimedio: si esamina s'egli abbia alcun privilegio più dell'imputato relativamente alla forma ed a' termini per produrre il ricorso; se i gravami dell'accusato si comunichino al ministero pubblico che ha accettata la decisione: in quali casi il ministero pubblico abbia dritto di accusare di nuovo il reo che ha riportata la decisione di non costa; ec. ec. ec. A questi articoli che sono concatenati come in un trattato, si aggiungono molti altri ugualmente importanti che incidentemente si trattano nelle decisioni, come p.e.

[192] C.S. di Giustizia, *N. 145 Decisione del 30 luglio 1817*, ivi, vol. II, p. 3.

> sull'arbitrio concesso a' giudici di fatto nel valutare il sentimento de' periti generici; sulla facoltà della corte suprema nelle cause colpite dall'indulto, pendente il ricorso; sul valore di quelle eccezioni de' testimoni le quali non sono comprese nell'art. 179 del regolamento; sulla sanzione penale per le materie non regolate dal codice penale attualmente in vigore, ec. ec. ec[193].

Il secondo volume appariva pertanto caratterizzato da una trattazione notevolmente più sintetica dello "stato della quistione", che contribuiva, unitamente ad una sua più netta e sistematica divisione in paragrafi, a conferire maggior risalto alle singole decisioni[194]. Quest'ultime, invero, sembrarono adottare uno stile improntato maggiormente al modello dei rinomati *repertoires* francesi tra cui il *Journal du Palais* e il *Journal des audiences de la Cour de Cassation*[195], in cui le sentenze venivano introdotte dalla proposizione della

[193] Ivi, pp. 3-4, n. 1.

[194] La suddivisione in paragrafi veniva adoperata già saltuariamente nel volume I per citare distintamente alcuni dispositivi ricorrenti. Si guardi ad esempio la *Quistione N. 80*, ove, gli stessi riguardanti il tema della competenza con riferimento al «ravvivamento» dei misfatti commessi a seguito di un provvedimento di grazia (con riferimento agli artt. 5 Decreto 7 luglio 1814 e 1 Decreto 14 giugno 1815), nella quale si leggeva: «Gli stessi principii sviluppati nella decisione registrata al numero precedente hanno prodotta la cassazione di molte altre decisioni di competenza speciale...Le decisioni cassate furono le seguenti. I. Decisione della Corte speciale di Calabria citra dei 12 marzo 1812 con cui si dichiarò competente nella causa di Antonio Broccone. II. Decisione de' 22 maggio 1812 con cui la Corte speciale di Calabria citra si dichiarò competente nella causa di Basilio Miracco. III. Decisione del dì i giugno 1812 con cui la Corte speciale di Calabria ultra si dichiarò competente nella causa di Agostino Gerace. IV. Decisione de' 16 giugno 1812 con cui la Corte speciale di Calabria citra si dichiarò competente nella causa di Rosario Florio. V. Decisione de' 16 giugno 1812 con cui la stessa Corte speciale di Calabria citra si dichiarò competente nella causa di Francesco Zumpan» (Ivi, vol. I, pp. 401-402). Nel secondo volume, invece, la suddivisione in paragrafi veniva adoperata molto più frequentemente e per distinguere l'intera "parte ricostruttiva", dando vita a tante piccole trattazioni; cfr. la *Quistione N. 146* in tema di «irricettibilità» del ricorso (Ivi, vol. II, pp. 19-27).

[195] Tra le prime raccolte, cfr. G.T. DENEVERS, *Journal des Audiences de la Cour de cassation, ou Recueil des arrêts de cette cour en matière civile et mixte*, Porthmann, Paris 1800-1824; J.B. SIREY, *Recueil général des lois et des arrêts, en matière Civile, Criminelle, Commerciale et de Droit Public* (*ou recueil Sirey*), quai de l'Horloge, Paris 1800-1914; A.C. LEBRET DE SAINT MARTIN, *Journal du Palais, contenant les jugements du Tribunal de cassation, et des tribunaux d'appel de Paris et des départements, dans les principales causes et questions que les lois nouvelles rendent douteuses et difficiles*, au Bureau du Journal du Palais, Paris 1801-1923.

problematica giuridica affrontata sottoforma di quesito[196], che facilitava la focalizzazione della questione di diritto che si sarebbe affrontata[197].

Così, sul loro esempio Nicolini intese far precedere alla esposizione dello *status quaestionis* una sintetica presentazione della questione in oggetto, riportata in corsivo, che andava a sostituire il modello adottato nel primo volume, ove erano indicati invece l'esito del provvedimento e quello della decisione impugnata nonché gli articoli del codice penale ad essi afferenti[198].

Ad ogni modo, anche nel secondo volume, Nicolini mantenne salda la scelta di accorpare le pronunce per argomento, caratteristica questa che divenne pertanto uno degli elementi distintivi della propria raccolta.

Tale metodo, infatti, permetteva all'Autore di affrontare compiutamente una materia potendosi basare direttamente sull'analisi dei principi di diritto che erano già stati oggetto di definizione da parte della Corte suprema[199], la quale ereditando la prassi inaugurata dalla cassazione si era impegnata per chiarire, addirittura attraverso l'utilizzo di esempi, supplendo in tal modo alla mancanza di un ufficio del massimario, i principi di diritto sottesi ad una data questione[200].

Di conseguenza, una volta che quest'ultima fosse stata ritenuta degna di diffusione, il merito del curatore sarebbe consistito nella propria capacità di saper individuare, all'interno delle varie sentenze, i temi ad essa connessi, sulla base dei quali poter

---

[196] In entrambe le raccolte, le sentenze erano precedute dalla questione riportata in sintesi sottoforma di quesito. Ad esempio, si veda la questione anteposta alla sentenza della Cassazione del 25 fruttidoro dell'anno XIII (12 settembre 1805): «Les clauses résolutoires sont-elles soumises à l'arbitrage du juge, lorsqu'elles ne dépendent point du fait d'une des parties contractantes? La caution d'un fermier est-elle déchargée du plein droit par l'évébement du cas prévu dans une clause, lors même que le fermier a toujuors continué sa jouissance?». *Journal des audience de la Cour de Cassation ou recueil des arrest de cette Cour, en matiere civile et mixte*, publié par G.-T. Denevers, Porthmann, Paris 1806, p. 3 (S. VINCI, *La giustizia penale*, cit. p. 207n).

[197] Cfr. *Quistione N. 145*: «Corte Suprema di Giustizia. – Decisione del 30 luglio 1817. – Se alla parte-civile sia aperto l'adito alla corte suprema contro le decisioni in materia penale non attaccate dal ministero pubblico né dall'imputato» (*Suppl. CLS*, dec. criminali, vol. II, p. 3).

[198] Cfr. *Quistione N. 44*: «Corte Suprema di Giustizia - Decisione del dì 6 Agosto 1817. Articolo 1 N. 8 Decreto 12 Settembre 1811. Articolo 1 DEL Decreto 25 FEBBRARO 1813. Si annulla la *decisione* della *Corte criminale di Principato ultra* de' 2 setlembre 1816 con cui Angelo Preziosi fu condannato a' lavori *forzati perpetui*» (*Suppl. CLS*, dec. criminali, vol. I, p. 252).

[199] S. VINCI, *La giustizia penale*, cit., 189.

[200] S. VINCI, *La giustizia penale*, cit. p. 203.

effettuare il raggruppamento, richiamando talvolta anche le pronunce delle corti supreme ormai abolite[201].

In sostanza Nicolini, riunendo più sentenze al fine di fornire un'univoca soluzione su di una questione ad esse sottesa, sembrava essersi avvalso di un metodo inverso a quello adoperato da Parrilli, il quale, invece, aveva proceduto a scomporre le sentenze per osservare le singole questioni che la Corte, prima di poter addivenire ad una decisione ed emettere un dispositivo, aveva dovuto esaminare, cercando così di trarre dall'analisi di ciascuna di esse un principio generale.

5.4. *Le Massime*

Nonostante le citate differenze tra le due serie del *Supplimento*, entrambe parvero accumunate dalla presenza di un massimario conclusivo che raccogliesse in sintesi tutti i principi di diritto analizzati compiutamente nell'opera.

Nicolini, infatti, attribuiva grande rilevanza al ruolo delle massime, sostenendo che le stesse non solo potessero contrapporsi alle leggi ma che, spesso, allorché questo si fosse verificato, sarebbero state quest'ultime a soccombere[202].

In tale ottica, l'Autore intese corredare i propri volumi di un'appendice recante una copiosa e utilissima raccolta di massime[203], riguardanti le *quistioni* che all'interno degli stessi erano state rispettivamente oggetto di trattazione.

---

[201] Ad esempio, per evitare che l'ordinamento potesse essere percepito come frammentato e atinomico, Nicolini nella *Quistione N. 46* rilevava, in tema di giuramento, che: «poichè negli ultimi tempi dell'abolita Corte di cassazione vacillò il principio dal quale la quistione dipende, nel contrasto della di lei autorità, mi è forza rimontare a' puri fonti del dritto, onde conoscere se le antiche o le ultime di lei massime vi siano conformi» (*Suppl. CLS*, dec. criminali, vol. I, cit., p. 251); Inoltre, nella citata *Quistione n. 72*, Nicolini si soffermava nell'evidenziare la continuità funzionale tra la Corte Suprema e la Real Camera, ricordando come decisione adottata da quest'ultima, anticipando il contenuto dell'art. 130 della L.O. 1817, avesse beneficiato del riconoscimento della coeva autorità regia e che, in forza della stessa, fosse stata trasmessa a tutte le corti della capitale, affinché quest'ultime vi si potessero uniformare in casi analoghi: : «S, M. avendo con ponderazione esaminato quanto dalla Real Camera si è rassegnato e proposto sull'assunto, si è interamente uniformata al di lei sentimento, e ne ha ordinata la esecuzione, volendo che questa determinazione si comunichi a tutti i Tribunali della Capitale e del Regno, per potere i medesimi regolare con tal norma le corrispondenze nel rincontro di casi simili che potranno loro presentarsi. Napoli 10 giugno 1806» (Ivi, p. 353, n. 1).

[202] N. NICOLINI, *Della procedura penale,* cit. p. 200-201: «la giurisprudenza costituisse il compimento, anzi supplimento della legge, Siccome però ella consisteva in risoluzioni staccate di casi particolari, così l'utile pubblico impegnò l'opera de' giureconsulti a ridur queste in tante diffinizioni o sia massime generali, dette regole di dritto, le quali contrappesavamo spesso la legge scritta anzi la vincevano»

[203] Suppl. CLS, dec. criminali, vol. I, p. 727: «Massime cui sola di Stabilite dalla Corte Suprema nelle decisioni contenute nel primo Quaderno del vol. 1. della Serie Criminale»; Suppl. CLS, dec. criminali, vol.

Tuttavia, benché le stesse fossero ordinate per argomento e presentassero una numerazione progressiva, realizzata con numeri arabi, quest'ultimi non apparivano corrispondenti a quelli secondo cui le singole *quistioni* erano state inserite nel tomo di riferimento.

Per tale ragione, Nicolini intese corredare le massime presenti nell'indice con l'indicazione del numero delle questioni, inserendo quest'ultimo subito a seguito del testo di ciascuna massima, così da creare un collegamento diretto tra queste e le sentenze da cui le stesse fossero state ricavate.

Tale caratteristica, riscontrabile tanto nelle 149 massime del primo volume[204], che nelle 98 poste a corredo del secondo, potrebbe far pensare che siffatti massimari avrebbero potuto costituire un mezzo già di per sé autosufficiente al fine di rendere agevole la conoscibilità e la diffusione di alcuni principi di diritto che, però, in tal modo, sarebbero stati veicolati nell'accezione più congeniale all'autore, il quale avrebbe provveduto a curarne la selezione e la redazione secondo la propria sensibilità.

In tal senso, infatti, l'esigenza pratica di poter trovare una rapida risposta su di una singola questione, generalmente in quattro o cinque righe, avrebbe potuto rappresentare per l'avventore un rimedio a suo parere sufficiente per ritenere, considerata l'autorevolezza e il ruolo rivestito dal curatore, di poter apprendere celermente l'indirizzo della Corte, tramite la mera conoscenza della massima, risparmiandosi, così, la fatica di doversi necessariamente accostare alla lettura delle pronunce originali che, talvolta, potevano apparire prolisse o dispersive.

In quest'ottica, la decisione di dotare i propri volumi con dei massimari, potrebbe aver reso la consultazione delle singole *quistioni* una mera eventualità che il curatore volle

---

II, p. 689: Massime stabilite dalla corte suprema di giustizia nelle decisioni contenute nel vol. 2° del supplimento alla collezione delle leggi, Serie Criminale, per l'anno 1819».

[204] A titolo esemplificativo si può notare che le prime tre massime inserite nella raccolta riguardavano le questioni n. 4 e 13: «Legge Organica. Art. 134. – Competenza. 1. Massima. - L'eccezione d'incompetenza per ragion di materia dev'esser discussa tosto ch'è presentata, senza potersi passare ad altro atto, eccetto il caso in cui occorrano altre indagini per ben definire il reato e definire la competenza. N. 4 C. 15. - Ma anche in questo caso non è necessario di compiere l'istruzione e raccogliere tutte le pruove contro de' rei. N. 26 c. 6. 2. - Quando pende nella Corte suprema la risoluzione di un conflitto tra una Gran Corte criminale, ed un Consiglio di guerra, la Gran Corte criminale può continuare l'istruzione. N. 13 c. 23. 3. - Ne ' misfatti di competenza militare per ragion di persona, ne'quali attesa la complicità di un pagano procede il Tribunale ordinario, se dopo il dibattimento non costi della reità del pagano, il Tribunale ordinario dee sempre pronunziare sul destino del militure. N. 13 c. 22» (Suppl. CLS, dec. criminali, vol. I, p. 727).

ugualmente garantire a tutti coloro che fossero stati interessati a confrontare le massime con le sentenze nonché a quanti avessero preferito uno studio diretto di quest'ultime.
Di conseguenza, però, nell'ipotesi in cui fosse stata accolta la massima senza essersi preoccupati di effettuare un confronto con la sentenza di provenienza, la stessa avrebbe spiegato la propria capacità di circolare autonomamente, dimostrando, in tal modo, la propria idoneità ad assumere il ruolo di "fonte del diritto", che nel caso di specie sarebbe stato anche rafforzato dall'ufficialità riconosciuta al massimario quale parte integrante del *Supplimento*.
L'autonomia di tali massimari parrebbe ulteriormente avvalorata dalla circostanza che gli stessi fossero stati dotati di una peculiare struttura interna, che avrebbe dovuto consentire un'agevole consultazione delle massime relative ad un dato argomento, ponendo in successione quelle che avessero trattato temi ad esso in qualche modo collegati, al fine di fornire, previo costante e puntuale richiamo agli articoli di legge, un quadro apparentemente completo dell'intera materia in cui la singola tematica andava ad inserirsi.
In tal senso, si può osservare come le massime del primo volume fossero state ripartite in tre macro-sezioni, al cui interno le stesse erano catalogate in ragione della normativa di riferimento (indicata al centro della pagina, in maiuscolo) e dell'argomento trattato (anch'esso riportato al centro pagina e in maiuscolo ma con un carattere più piccolo rispetto al precedente, in cui venivano anche specificati gli articoli di afferenza) a cui, talvolta, faceva seguito un'ulteriore suddivisione in paragrafi (indicati, al centro pagina, con una numerazione romana progressiva, seguita da un titolo in stampatello minuscolo).
Nello specifico, la prima macro-sezione, dedicata alle *Massime stabilite dalla Corte Suprema nelle decisioni contenute nel primo Quaderno del vol. 1. della Serie Criminale*[205], ne raccoglieva quaranta, attinenti le prime trenta *quistioni*, che venivano ivi racchiuse in sette sezioni, rispettivamente dedicate alla Legge Organica, al Codice Penale, al Codice di Rito Penale, al Codice di Procedura Penale, al Decreto del 3 Aprile 1812 e al Decreto del 4 Agosto 1812[206].

[205] *Ibidem*
[206] Ivi, pp. 727-732.

La seconda raccoglieva le massime dalla n. 41 alla n. 97, afferenti le *quistioni* dalla n. 31 alla n. 85[207], distribuendole in tre sezioni, facenti riferimento alla Legge Organica, al Codice Penale e al Codice di Rito Penale.

La terza e ultima macro-sezione raccoglieva, poi, le massime dalla n. 98 alla n. 149, riguardanti le *quistioni* residuali, ovvero quelle dalla n. 85 alla 144[208], perlopiù attinenti all'ambito militare e suddivise secondo la loro appartenenza alle regole comuni ad ogni giudizio di competenza, alle decisioni riguardanti la competenza militare, al Codice penale e al Codice di Rito Penale.

Il secondo volume, invece, presentava uno schema leggermente diverso da quello appena esaminato, in quanto, non era presente una distribuzione delle massime in macro-sezioni, ragion per cui, le stesse erano tutte raccolte in un unico elenco, intitolato: *Massime stabilite dalla corte suprema di giustizia nelle decisioni contenute nel vol. 2° del supplimento alla collezione delle leggi, Serie Criminale, per l'anno 1819*[209].

Di conseguenza, per agevolarne l'individuazione, le stesse vennero suddivise, al suo interno, in funzione della normativa e degli argomenti a cui si riferivano, che venivano indicati in stampatello maiuscolo al centro della pagina, in modo da renderli ben evidenti nel testo.

Così, si rileva che in apertura della raccolta fossero state inserite le massime attinenti alla Legge organica[210] riguardanti le questioni di competenza, indulto, modalità e ammissibilità del ricorso, quelle afferenti le prerogative del ministero pubblico[211] nonché quelle concernenti la remissione delle cause alla Corte suprema[212].

Ad esse facevano seguito quelle relative al Codice civile con riferimento specifico alle questioni di stato[213], poi, quelle attinenti al Codice penale, delle quale l'autore aveva inteso evidenziare, in special modo, quelle attinenti alle azioni che nello stesso non erano state espressamente disciplinate[214] nonché le massime relative alle carte da giuoco, alla

[207] *Massime stabilite nelle decisioni dal n. 31 al n. 85* (Ivi, pp. 733-738).
[208] *Massime stabilite nelle decisioni dal n. al n. 144* (Ivi, pp. 739-750).
[209] Suppl. CLS, dec. criminali, vol. II, p. 689
[210] Ivi, p. 689
[211] *ibidem*
[212] Ivi, p. 690
[213] Ivi, p. 691
[214] *Ibidem*

complicità e al contrabbando[215], per soffermarsi ulteriormente su quelle concernenti i delitti in ambito familiare[216].

Nicolini aveva poi inteso inserire le massime riguardanti la normativa disciplinante la procedura penale, ponendo particolare attenzione sulle problematiche inerenti la «parte civile e ad ogni specie di querelanti»[217], l'accusato[218], la discussione pubblica[219], la legittimità dei mezzi di prova[220] e la redazione dei processi verbali negli ambiti forestali e doganali[221], per concludere la propria catalogazione con una sezione generica, intitolata: «Altre massime sulle decisioni n. l'85 e 86 del I. vol.»[222], in cui vennero inserite le massime riferite a quelle questioni la cui specificità ne aveva reso complessa la classificazione sotto un'unica terminologia comune[223].

Al fine di poter meglio comprendere il contenuto dei due massimari, si ritiene utile riportare di seguito il prospetto realizzato da Stefano Vinci, in cui le questioni sono catalogate in base agli articoli e alla legislazione di riferimento, riportate con la numerazione progressiva secondo cui sono state trattate nei volumi del *Supplimento*[224].

Prospetto n. 3. Massime per materia contenute nei volumi della serie criminale del Supplimento 1818-1819

Legge organica *Legge che contiene l'organizzazione giudiziaria* (20 maggio 1808)				
	Vol. 1. *Supplimento* 1818167	*Tot.*	Vol. 2. *Supplimento* 1819	*Tot.*

[215] Ivi, p. 692
[216] *Ibidem*: «*Omicidio - Scusa - Figlio – Marito*».
[217] Ivi, p. 693
[218] Ivi, p. 695
[219] Ivi, p. 697
[220] Ivi, pp. 697-704.
[221] Ivi, p. 704.
[222] Ivi, p. 705.
[223] Ivi, pp. 705-706. Le massime inserite in tale sezione riguardavano argomenti molto diversi tra loro; ad esempio, la n. 87 riguardava la possibilità di astensione dal giudizio della Corte allorché il M.P. avesse abbandonato la causa dopo la discussione pubblica; la n. 88. Riguardava la nullità della sentenza nel caso in cui vi fosse stata divergenza tra la data del reato indicata nella decisione e quella riportata nell''atto di accusa; la n. 89 riguardava l'irrilevanza ai fini della decisione di tutte le circostanze di fatto che non fossero state dedotte nell'alto di accusa, ad eccezione di quelle che potessero costituire esimenti, aggravanti o qualità intrinseche del reato.
[224] S. VINCI, *La giustizia penale*, cit., pp. 209-213.

art. 115 e 134 (conflitto, competenza)	4, 26, 13, 39, 77, 79, 82, 85, 88, 89, 90, 91, 107, 109, 110, 121, 123, 124, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144	*26*	159, 189	2
art. 80 e 84 (numero giudici)	52	1		
art. 118 (rinvio di cause fatto dalla Corte Suprema)	38, 39, 40, 43, 134	5	149, 165, 174, 194, 195, 196, 197, 202, 203	9
art. 131 (interpretazione di legge)	31	1		
Totale generale		33		11
Codice penale *Legge su i delitti e su le pene (20 maggio 1808)*				
Art. 1 (distinzione dei reati secondo le giurisdizioni)	74, 78, 84	3		
Art. 2 (tentativo)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	19		
Art. 4 (dolo)	24	1		
Art. 33 (esilio)	23, 24	2		
Art. 56 (recidiva)	68, 72, 74	3		
Art. 60 (complicità)	8, 11, 13, 28	4		
Art. 65 (scusa)	69, 84	2		
Art. 145 (falsità)	25	1		

Art. 174 (ufiziali pubblici, guardia boschi)	142	1		
Art. 215 (ribellione)	26	1		
Art. 228 e 229 (necessità di difesa)	31, 32, 33, 34, 35, 36, 37	7		
Art. 297 e 298 (aguato)	27	1		
Art. 304 e 321 (omicidio, scusa)	13, 14, 28, 29, 30	5	196, 198, 243	3
Art. 311 (pena delle ferite)	33	1		
Art. 331 (attentato violento al pudore)	5, 11, 12, 13, 14	5		
Art. 341 (arresto arbitrario)	15	1		
(Azioni non prevedute espressamente dal nuovo codice)			179, 202, 203, 204, 209, 216,	6
(carte da giuoco, complici, contrabbandi)			178, 179	2
Totale generale		57		11
Codice di rito penale *Decreto che contiene il regolamento pe' giudici di pace e pe' tribunali (20 maggio 1808)*				
Art. 121 e 123 (ingenere suppletorio)	56	1		
Art. 132, 137, 179, 185 (te-stimoni)	13, 32, 47, 52	4		
Art. 139 (impuberi)	75	1		
Art. 159 (interrogatorio del reo)	13, 46, 47, 59, 86	5		
Art. 169 (costituto)	86	1		
Art. 175 (atto di accusa)	4, 7, 27, 86	4	190, 191, 192, 193	4

Art. 176 (difensore)	52	1		
Art. 181 (lettura di dichia- razione)	48, 69, 86, 116	4		
Art. 195 (interruzione del dibattimento)	27	1	210, 211	2
Art. 202 e 206 (legalità della prova, convinzione e forma delle decisioni)	13, 20, 27, 29, 32, 34, 39, 48, 51, 55, 56, 76, 86	13	151, 152, 161, 163, 196, 198, 199, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243	39
(Parte civile e querelanti)			145, 146, 147, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 164, 166, 167, 168, 170, 171, 180, 182, 183, 184	24
dell'accusato			151, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 188, 199, 206	11
discussione pubblica			162, 169, 179, 217	4
Processi verbali forestali e doganali			170, 180, 184, 185, 186, 187	6
Totale generale		35		90
Codice di procedura civile				
Art. 240 (falso)	13	1		
Codice civile				

(quistione di stato)			147, 148	2
Decreto col quale si fissano i casi e le regole secondo cui si possano ne' giudizi criminali annullare così le decisioni diffinitive che le istruzioni e gli atti precedenti (12 settembre 1811)				
Art. 1 n. 8 (giuramento testimoni in dibattimento)	44	1		
Decreto pel perfezionamento del sistema organico della gran Corte di cassazione (3 aprile 1812)				
Artt. 19 e 24 (numero dei giudici e contrarietà dei giudicati)	13	1		
Decreto contenente una disposizione relativa a quello de' 12 di settembre 1811 circa i casi di nullità delle decisioni criminali (25 febbraio 1813)				
Art. 1 (giuramento dei testimoni)	44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67	19		
Decreto che fissa il termine per la prescrizione delle pene (21 luglio 1813)				
Art. 9 (prescrizione)	86, 87, 88, 89	4		
Decreto che contiene le disposizioni relative a' rei che incorrano in nuovi delitti dopo essere stati perdonati o in Consiglio privato, o per effetto d'un'amnistia, presentazione, ec. (7 luglio 1814)				
Art. 1 (truglio e classificazione)	69, 70, 71, 72, 73,79	6		
Art. 5 (grazia)	35, 59, 70, 75, 76, 79, 80, 81, 85	9		

Totale generale		15		
Leggi 3 giugno 1807, 8 novembre 1808, 4 agosto 1812. Decreto 10 giugno 1810, 12 settembre 1811 e 3 marzo 1814				
(Competenza militare)	90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112	21		

6. *Il Supplimento e i moti del 1820-21*

Come già osservato, entrambe le serie del *Supplimento* si arrestarono al proprio secondo volume, nel 1819.

Tale evento, invero, costituì un'autentica sorpresa anche per i suoi curatori, tant'è che Nicolini, al termine del secondo volume della sua serie dedicata alle decisioni criminali, salutò gli associati, con l'evidente intento di accingersi alla realizzazione del volume successivo, nei seguenti termini:

> N.B. Sono avvertiti gli associati che innanzi al terzo volume si darà una tavola di tutti gli articoli delle nuove leggi messe in esecuzione al dì 1° settembre 1819, i quali o sì trovano comentati in questa collezione o ne modificano le massime. Ciò presenterà un confronto delle leggi nuove colle leggi abolite fatto in modo che coll'ordine stesso delle nuove si mostrino le differenze tra esse e le antiche[225].

L'avvocato generale intendeva, quindi, servirsi del terzo volume della propria raccolta di sentenze per agevolare la comprensione delle norme del neo-introdotto Codice per lo Regno, entrato in vigore il primo settembre dello 1819, nell'ottica di evidenziarne le differenze rispetto alla precedente legislazione[226].

[225] *Suppl. CLS*, dec. criminali, vol. II, p. 752.
[226] S. VINCI, *La giustizia penale*, cit. p. 229.

Purtroppo, lo scoppio dei moti rivoluzionari del 1820-21 interruppe la pubblicazione del *Supplimento*, che non fu più ripresa.

A tal riguardo, in linea con quanto osservato da Mastroberti, benché sia stato possibile che la pubblicazione non fosse continuata perché divenuta troppo gravosa[227] (gli oneri della stessa, infatti, erano stati posti a carico dei curatori, a cui, tuttavia, erano stati riconosciuti i proventi della privativa per cinque anni)[228], si ritiene più probabile che la detta cessazione sia stata il frutto di una precisa scelta politica, dettata dal clima di forte sospetto che caratterizzò gli anni successivi alla parentesi costituzionale[229], in cui si assistette al vero tentativo da parte della corona borbonica di restaurare l'*ancien régime*. Appare verosimile, pertanto, che in tale contesto il Sovrano stesse pensando ad una revisione dell'ordinamento giudiziario nel quale la Corte Suprema di Giustizia non avrebbe più trovato posto e che, in tale prospettiva, lo stesso potesse ritenere inutile, se non addirittura dannoso continuare a conferire, tramite il *Supplimento*, ufficialità alle sue pronunce nonché alle massime che i curatori, secondo la propria sensibilità, da esse ricavavano, con il rischio di andarne a rafforzare la funzione nomofilattica[230].

Di conseguenza, l'ultima traccia del *Supplimento* fu costituita da un suo estratto che Nicolini provvide autonomamente a pubblicare, selezionando all'interno dei suoi volumi, le sentenze che ritenne più rilevanti.

Tale lavoro prese il nome di *Decisioni della Corte suprema di Giustizia intorno a' conflitti di competenza fra tribunali di terra e di mare e le Gran Corti criminali, tratte dal Supplimento alla collez. delle leggi, Serie criminale, compilata dall'avv. gen. Nicolini, in esecuzione del real decreto de' 25 agosto 1817, con un estratto ragionato delle decisioni medesime, contenente un trattato sulle competenze militari, per servire ad esse di tavola analitica* e fu pubblicato Napoli sempre nel 1819 dalla Stamperia francese[231].

---

[227] F. MASTROBERTI, *Il "culto" della sentenza tra Ottocento e Novecento: dalle raccolte di giurisprudenza alla nota a sentenza*, in *Historia et Ius*, 14/2018, paper 9, p. 6; ID, *La Corte Suprema di Giustizia di Napoli*, cit., pp.155-156.

[228] *D. n. 858/1817*, art. 5.

[229] F. MASTROBERTI, *La Corte Suprema di Giustizia*, cit., pp. 155-156.

[230] *Ibidem*.

[231] N. Nicolini, *Decisioni della Corte suprema di Giustizia intorno a' conflitti di competenza fra tribunali di terra e di mare e le Gran Corti criminali, tratte dal Supplimento alla collez. delle leggi, Serie criminale, compilata dall'avv. gen. Nicolini, in esecuzione del real decreto de' 25 agosto 1817, con un estratto ragionato delle decisioni medesime, contenente un trattato sulle competenze militari, per servire ad esse di tavola analitica*, Dalla Stamperia francese, Napoli 1819. Tale opera è citata nella bibliografia curata da

Tale raccolta inaugurò nel Regno delle Due Sicilie, ormai privato di un canale ufficiale attraverso cui diffondere le sentenze della propria Corte Suprema, una lunghissima stagione in cui la fortuna della sua giurisprudenza fu affidata a collezioni e massimari privati.

Si concludeva, in tal modo, il periodo della *Cassazione politica*.

F. NICOLINI, *Introduzione*, in F. Nicolini (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici nella prima metà del secolo XIX. Scritti e lettere, raccolti e illustrati,* Tip. F. Giannini, Napoli. 1907, p. CXVI.

CAPITOLO III

NICCOLA NICOLINI E LE *QUISTIONI DI DRITTO*

SOMMARIO: 1 Niccola Nicolini, dalle lodi in vita al lento oblio della storiografia. - 2. Nicolini, una vita al servizio della Cassazione. - 3.1. Le *Quistioni di dritto* - 3.2. I sei volumi.

1. *Niccola Nicolini, dalle lodi in vita al lento oblio della storiografia*

L'abruzzese Niccola Nicolini[1] può essere considerato uno dei più importanti giuristi italiani dell'Ottocento, parte di quella peculiare generazione di uomini e di donne che,

[1] Tra le principali pubblicazioni su vita, opere e pensiero di Nicolini cfr.: A.M.J. J. DUPIN, *Profession d'avocat*, II, Paris 1832, p. 351; M. MORRONE, *Saggi su l'opere legali di Niccola Nicolini*, Tipografia di Raff. Trombetta, Napoli 1841; J.L.E. ORTOLAN, *Criminalistes italiens. Niccola Nicolini,* in *Revue de législation et jurisprudence*, 1845, pp. 322ss, ripubblicato in G. CARMIGNANI E C. CANTÙ, *Delle opere legali e della vita di Nicola Nicolini, esame fatto dal Sig. Ortolan, professore di legislazion penale comparata alla Facoltà di Dritto in Parigi. Risposta del Nicolini a' dubbi del Professor parigino intorno alla ragione etimologica de' nomi di dritto ed all'origine e natura e fine delle pene, seguita dall'esame della procedura penale pubblicato dal Prof. Cav. Carmignani e dallo storico Cesare Cantù*, Stabilimento Tipografico nel Reale Albergo dei Poveri, Napoli 1850, pp. 3-36; N. NICOLINI, *La musa di famiglia. Di Niccola Nicolini a Niccola Santamaria, nipote di lui da figlia*, Stabilimento Tipografico nel Reale Albergo dei poveri, Napoli 1849; P. CALÀ ULLOA, *Di Nicola Nicolini, delle sue opere e dottrine in ragion penale*, Tipografia di Gaetano Rusconi, Napoli 1857; G. DE FALCO (cur.), *Onori funebri al Comm. Niccola Nicolini nel dì 5 marzo 1857*, Tipografia Dicesina, Napoli 1857; A. MIRABELLI, *Sul feretro di Niccola Nicolini. Discorso dell'abate Antonio Mirabelli nel 5 marzo 1857*, Tipografia Dicesina, Napoli 1857; L. TARANTINI, *Nicola Nicolini*, in *Commemorazioni di giuristi napoletani*, Napoli s.d., pp. 49-55; F. NICOLINI, *Niccola Nicolini e gli studi giuridici della prima metà del secolo XIX. Scritti e letture raccolti ed illustrati da Fausto Nicolini*, R. Tipografia Francesco Giannini & Figli, Napoli 1907 (recante la bibliografia completa di Nicolini, pp. CXV-CXXVIII); E. PESSINA, *La scuola storica napoletana nella scienza del diritto. Discorso*, Morano, Napoli 1882, ripubblicato in ID., *Discorsi vari*, vol. II, Casa Editrice Napoletana, Napoli 1913, pp. 118-40; A. DEL GIUDICE, *Niccola Nicolini procedurista*, Tessitore, Napoli 1927, ripubblicato in ID., *Prolusioni, studi, conferenze*, La Toga, Napoli, 1931, pp. 127ss.; L. GRANATA, *Nicola Nicolini e la 'Procedura penale nel Regno delle Due Sicilie'*, Il pensiero giuridico penale, Messina 1936; F. NICOLINI, *Voci inedite del Repertorio degli scrittori napoletani, a cura di B. Nicolini*, Arte tipografica, Napoli 1981; A. D'AURIA, *Una disavventura politica di Niccola Nicolini*, in *Archivio Storico per le Province Napoletane*, Vol. C, 1982, pp. 291-313; A. MAZZACANE, *Una scienza per due regni: la penalistica napoletana della Restaurazione*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, a. XXV, n. 2, 1995, p. 341-356, ripubblicato in S. VINCIGUERRA (cur.), *Codice per lo Regno delle Due Sicilie (1819). Parte seconda. Leggi Penali,* Cedam, Padova 1996, pp. XXVIIss.; D. NOVARESE, *Istituzioni e processo di codificazione nel Regno delle Due Sicilie: le leggi penali del 1819*, Giuffrè, Milano 2000; F. MASTROBERTI, *Codificazione e giustizia penale nelle Sicilie dal 1808 al 1820*, Jovene, Napoli 2001; ID., *Tra scienza e arbitrio. Il problema giudiziario e penale nelle Sicilie dal 1821 al 184*8, Cacucci, Bari 2005; ID., *Nicolini, Niccola*, in *DBI*, vol. 78, 2013; ID., *Nicola Nicolini tra diritto e politica: nuovi documenti e prospettive di ricerca*, in *Jurisdictio. Storia e prospettive della Giustizia*, n. 0, 2019; G. MASIELLO, *La garanzia dei funzionari dell'amministrazione civile nel Regno delle Due Sicilie: il commento di Nicola Nicolini*, in *Risorgimento e Mezzogiorno. Rassegna di Studi Storici*, vol. VIII/35-36, 2007, pp. 175-205; EAD, *La riflessione di Nicola Nicolini sugli abusi dei funzionari pubblici*, in *Revista Aequitas. Estudios sobre Historia, Derecho, Institutiones*, n. 21, 2023, pp. 325-371; I. BIROCCHI, *In margine all'opera di Niccola Nicolini: spunti per un manuale di storia giuridica dell'Ottocento*, in *Tra diritto e storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e di Sassari*, I, Rubbettino, Soveria Mannelli 2008, pp. 111-155; M.

secondo Elio Tavilla, avendo avuto la ventura di vivere a cavallo di ben quattro epoche, quella di antico regime, quella del Decennio francese, quella della Restaurazione[2] nonché quella del maturo Risorgimento, fu costretta, per sopravvivere, a legare le proprie sorti alle ondivaghe fortune dei diversi centri di potere che in tali stagioni si avvicendarono[3]. Nicolini, tuttavia, non si limitò a subire passivamente tali mutamenti politici e sociali ma cercò di dominarli, imponendosi, come protagonista indiscusso e costante della vita e delle riforme giudiziarie dell'epoca[4].

Per tale ragione, egli venne riconosciuto già dai propri contemporanei come maestro della scienza giuridica, tanto che Giovani De Falco volle ricordarne tale rara condizione di diffuso apprezzamento nei seguenti termini:

> Vivo ancora ottenesse il Nicolini quello che d'ordinario non concedono i cieli se non dopo la prova del sepolcro, la stima, e le lodi nobili e sincere de' buoni e de' sapienti…questa rara sorte si ebbero le sue virtù ed il suo sapere; tanto erano superiori agli odi, ai livori ed all' invidie contemporanee! Per Lui non si attese che fosse chiuso nella tomba perchè giustizia fosse fatta al suo merito; ma ancora in vita gli uomini più chiari e più illustri, nostrali e stranieri, si sollecitavano a rendergli testimonianza di onore e di gloria[5].

ASTARITA, *Nicola Nicolini e la riforma della procedura penale nel Regno delle Due Sicilie*, Edisud, Salemo 2009; R. FEOLA, *Nicolini, Niccola*, in *DBGI*, vol. 2, 2013, pp. 1431-4; M. P. GERI, *À la tête des criminalistes napolitains de nos jours: Niccola Nicolini divulgatore del diritto in età murattiana*, in F. MASTROBERTI (cur.), *Il Regno di Napoli nell'Europa napoleonica. Saggi e ricerche*, ESI, Napoli, 2016, pp. 149ss; N. VESCIO, *Nicola Nicolini e il costituzionalismo moderato*, in *Montesquieu.it*, n. 11, 2019, pp. 181-106; M. RONCO, *L'eredità filosofica di Vico in Niccola Nicolini giureconsulto napoletano*, in *L'Ircocervo*, n.1, 2022, pp. 241-256.

[2] E. TAVILLA, *Tra cattedra e tribunale: la Giurisprudenza forense unita al diritto patrio di Giuseppe Cassiani Ingoni (Modena 1827-1833)*, in V. Piergiovanni (cur.), *Sapere accademico e pratica legale fra antico regime ed unificazione nazionale: convegno organizzato dall'Accademia ligure di scienze e lettere in collaborazione con Istituto lombardo, Accademia di scienze e lettere, Accademia delle scienze di Torino, Accademia degli Intornati di Siena, Accademia nazionale di lettere, scienze ed arti di Modena, Dipartimento "G. Tarello", Sez. di Storia del Diritto. Genova, 7 e 8 novembre 2008*, Accademia ligure di scienze e lettere, Genova 2009, p. 246.

[3] *Ibidem.*

[4] G. DE FALCO, *Cenno biografico di Niccola Nicolini*, in G. De Falco (cur.), *In morte del comm. Niccola Nicolini nel dì 5 marzo 1857*, Tipografia Dicesina, Napoli 1857, p.2: «uomo che ha vissuto oltre tre quarti di secolo operosissimo, e che ha scritto, applicato, insegnato e comentato leggi in uno dei più grandi periodi della civiltà e della storia, ciò si è nel passaggio dall' antico al nuovo, dall' antico che si sgomina e ruina innanzi all'urto di nuove idee, di nuovi bisogni e di nuovi interessi, al nuovo che su' rottami e le tradizioni di quelle si ordina e sviluppa , non è lavoro di un giorno, nè di animo travagliato da acerbissimo dolore. La storia dell'uomo si congiunge a quella del secolo».

[5] G. DE FALCO (cur.), *In morte del comm. Niccola Nicolini. Onori funebri al Comm. Niccola Nicolini nel dì 5 marzo 1857*, Tipografia Dicesina, Napoli 1857, pp. 10-11.

Così, tra i primi insigni giuristi italiani che riconobbero il valore di Nicolini, Giovanni Carmignani, che con questi tenne una corrispondenza alluvionale, in una lettera indirizzata all'avvocato fiorentino Vincenzo Salvagnoli, elogiando i primi due volumi appena pubblicati dell'opera dedicata alla procedura penale del Regno delle Due Sicilie[6], scriveva al suo «pregiatissimo amico»:

> Sebben l'opera del Niccolini spetti più alla pratica che alla teoria…la particolar tempra dell'ingegno dello scrittore le debbono meritare un posto distinto tra le opere italiane…Io non dico che dopo aver letto il Bonfini, il Rainaldo, il Fenzonio e gli altri pratici commentatori degli statuti e de' bandi, il cuore si apre, e la mente sembra ingrandirsi nel leggere il comentario del Nicolini: perocchè tal lode troppo sotto al suo merito rimarrebbe. Ma s'io dovessi in poche linee darvene l'imparziale giudizio…potrei dirvi che il Nicolini, versatissimo come egli è nelle lettere amene, ha fatto ciò che prima di lui niuno ha saputo fare fin qui tra i moderni, innestar cioè i più belli e squisiti fiori della latina, e della volgare letteratura sul vecchio, e spesso orrido tronco della giurisprudenza forense…ciò egli fece…traendo sempre dai classici o latini o toscani, e specialmente dal nostro grande Alighieri, nuovi ed ingegnosi argomenti onde avvalorare l'originale assunto intrapreso da lui nella storia ideale della giurisdizione, col che divoto discepolo di Vico, ha mostrato come non sempre al finir d'un insigne maestro la gloria d'una scuola è finita[7].

Anche Cesare Cantù fu un suo estimatore e, allorché fu in visita alla città di Napoli, decise di recarsi presso la sede dell'Università per assistere ad una sua lezione, la quale riuscì ad emozionare sì tanto il celebre storico, che questi volle ricordarne l'episodio in un articolo

---

[6] N. NICOLINI, *Della procedura penale nel Regno delle Due-Sicilie esposta da Niccola Nicolini con le formole corrispondenti. Dedicata alla Maestà di Francesco I Re del Regno delle Due Sicilie*, parte prima, vol. I e II, Dalla Stamperia di M. Criscuolo, Napoli 1828.

[7] G. CARMIGNANI, *Lettera del cav. professore G. Carmignani al sig. avvocato Vincenzo Salvagnoli Antologia di Firenze sull'opera del sig. Niccola Nicolini: Della Procedura penale nel regno delle due Sicilie ec. Vol. 2 Napoli, dalla stamperia Criscuolo, 1828*, in G. P. Vieusseux (cur.), *Antologia*, tomo XXIV, n. 100 (aprile), Tipografia di Luigi Pezzati, Firenze 1829, pp. 64-74; ripubblicato in G. CARMIGNANI, C. CANTÙ (curr.), *Delle opere legali e della vita di Nicola Nicolini, esame fatto dal Sig. Ortolan, professore di legislazion penale comparata alla Facoltà di Dritto in Parigi. Risposta del Nicolini a' dubbi del Professor parigino intorno alla ragione etimologica de' nomi di dritto ed all'origine e natura e fine delle pene, seguita dall'esame della procedura penale pubblicato dal Prof. Cav. Carmignani e dallo storico Cesare Cantù*, Stabilimento Tipografico nel Reale Albergo dei Poveri, Napoli 1850, pp. 87-101.

pubblicato su un «giornale scientifico di Milano e poi riprodotto in Napoli in più altri giornali»[8], affermando che:

> Passa Niccola Nicolini fra' patrioti suoi per uno de' più insigni giureconsulti e de' più chiari magistrati del regno; e torna a lode di quel governo e di chi vi presiede l'averlo chiamato a leggere dritto penale nell' università degli studi napolitana, ove i giovani, stupiti al torrente di eloquenza che si spontaneo sgorga dal facondo suo labbro, s'educano insieme ad elevato sentimento, ed a considerare lo studio della legislazione, non tra' gretti limiti d'un codice scritto o nelle povere applicazioni a casi particolari, ma dall' altezza della scienza[9].

Cantù, analogamente a Carmignani, sembrò apprezzare, in particolar modo, l'*imprinting* vichiano di cui erano intrisi i volumi di Nicolini sulla procedura penale, propugnanti una visione storica del diritto, come di un qualcosa in costante evoluzione, strettamente legato alle necessità e alle consuetudini di una data società e, pertanto, non perfettamente inglobabile all'interno di un codice, per quanto pregevole lo stesso potesse essere.
A tal proposito, egli, volendo al contempo sottolineare la citata sensibilità di Nicolini e stigmatizzare l'arido positivismo che spesso sembrava caratterizzare i giuristi settecenteschi, dimostratisi talvolta distaccati e ciechi innanzi alle plurime sfaccettature offerte dalle diverse realtà sociali, rilevava che:

> Insigne lavoro suo, a tacer altri minori, sono i 9 volumi «Della Procedura penale nel regno delle Due-Sicilie», ove non s' appaga di esporre le norme secondo esso codice, e di spiegarne lo spirito, ma e ne rivela i meriti, e risale ai principii universali. Se domandate qual codice si adoperi nelle Due-Sicilie, la risposta pronta e più consueta sarà: «il Codice Napoleone». E così è veramente: ma non che questo sia stato, come in altri paesi, trapiantato di sbalzo e senza la necessaria legge dell'opportunità, trovò

[8] C. CANTÙ, *Giudizio di Cesare Cantù sulla procedura penale di Niccola Nicolini*, Milano 1841. Purtroppo non è stato possibile rinvenire i «giornali» a cui lo stesso Cantù fece riferimento; tuttavia, il testo dell'articolo è stato, dall'Autore, utilmente riprodotto in G. CARMIGNANI, C. CANTÙ (curr.), *Delle opere legali e della vita di Nicola Nicolini, esame fatto dal Sig. Ortolan, professore di legislazion penale comparata alla Facoltà di Dritto in Parigi. Risposta del Nicolini a' dubbi del Professor parigino intorno alla ragione etimologica de' nomi di dritto ed all'origine e natura e fine delle pene, seguita dall'esame della procedura penale pubblicato dal Prof. Cav. Carmignani e dallo storico Cesare Cantù*, Stabilimento Tipografico nel Reale Albergo dei Poveri, Napoli 1850, pp. 103-111.
[9] C. CANTÙ, *Giudizio di Cesare Cantù*, cit., p. 103.

> qui le istituzioni ch'esso sanciva, già nate e cresciute per andamento progressivo, e concatenate col restante sistema della legislazione e colle vicende storiche, troppo spesso dimenticate dai filantropi del secolo scorso. Ed è bello udire il Nicolini, con dotta ed elegante esposizione, ragionare i progressi del dritto penale in Sicilia…Là dove il Vico precorse di tant' anni i dotti stranieri coll' affratellare la filologia alla storia, non cred'io siansi fatte applicazioni più sane di questa teorica che nell'opera del Nicolini…[che] alle leggi reca sempre un comento istorico, uno filosofico ed uno pratico[10].

Invero, il lavoro sulla *Procedura Penale* procurò a Nicolini un notevole successo non solo lungo tutta la Penisola ma anche al di là delle Alpi[11], circostanza questa che permise al giurista abruzzese di entrare in contatto e beneficiare della stima dei maggiori studiosi e filosofi del diritto della propria epoca, con i quali intrattenne anche una copiosissima corrispondenza[12].

Quest'ultima, spesso contenete intimi dettagli di vita privata, costituisce un importantissimo indice del livello di considerazione guadagnata da Nicolini nel panorama internazionale nonché della sua elevata propensione alla cura dei rapporti personali, che il più delle volte valicando il confine della cordialità, si trasformarono in sinceri e duraturi legami di amicizia.

A tal riguardo, un esempio di sicuro interesse è costituito dalle lettere di Friedrich Carl von Savigny[13], che Nicolini ebbe modo di conoscere e ospitare durante il periodo in cui il maestro, padre della scuola storica tedesca, soggiornò a Napoli[14].

---

[10] Ivi., pp. 104-105.

[11] F. MASTROBERTI, *Nicola Nicolini tra diritto e politica*, cit.

[12] Cfr. F. NICOLINI (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici nella prima metà del secolo XIX. Scritti e lettere, raccolti e illustrati,* Tip. F. Giannini, Napoli. 1907, pp. 83-400. Tra i più rinomati corrispondenti di Nicoloni vi furono gli italiani Carlo Botta, Giovanni Carmignani, Benedetto Croce, Vincenzo Gioberti, Giuseppe Poerio Pellegrino Rossi, Silvio Pellico e Davide Winspeare; i tedeschi Friedrich Carl von Savigny e Karl Josef Anton Mittermaier; i francesi André (Aîné) Dupin, Joseph Louis Elzear Ortolan, Federigo Sclopis,, Charles Lucas, Victor Alexis Désiré Dalloz.

[13] L. MOSCATI, *Italienische Reise. Savigny e la scienza giuridica della Restaurazione*, Viella, Roma 2000, pp. 135 s.

[14] «Al Savigny, molto sofferente in salute era stato consigliato dai medici un viaggio in Italia. Lo imprese nel 1827, e si fermò in varie città tra cui Firenze e Napoli. A Firenze conobbe il barone Giuseppe Poerio, allora esule, il quale gli diede molte commendatizie per i suoi amici napoletani Felice Parrilli, Antonio Starace, Saverio Petroni, Davide Winspeare e Niccola Nicolini» (F. NICOLINI (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici nella prima metà del secolo XIX. Scritti e lettere, raccolti e illustrati,* Tip. F. Giannini, Napoli. 1907, p. 87n). Il viaggio in Italia permise a Savigny di conoscere e apprezzare Napoli e Nicolini che vennero ricordati nei seguenti termini: «Napoli è veramente la città degli avvocati. Prima del dominio Francese contavansi 600 di essi, ed ancora oggi sono al di là di 2000. Ma non il solo numero è

Savigny, infatti, rivolgendosi al suo «digne ami»[15] affermava che la cara Italia e la sua casa erano incise nel proprio cuore, non potendo dimenticare la cordialità con cui fosse stato ricevuto, che rappresentò per lo stesso un autentico motivo di sollievo, in un difficile momento in cui si sentiva oppresso dalla tristezza e dall'infermità[16].

Il maestro tedesco riferiva anche di aver molto apprezzato il volume sulla storia dei principi regolatori delle prove[17] e che fosse rimasto particolarmente colpito dalla novità stilistica adottata da Nicolini, ossia, l'aver fatto un ricorso estensivo agli autori più rappresentativi della letteratura classica e di quella moderna, a corredo e sostegno della trattazione delle questioni giuridiche, rilevando che, in tal modo, il lettore sarebbe sempre stato nella «meilleure compagnie du monde»[18].

Dalla citata corrispondenza, traspare, inoltre, come il sentimento di amicizia e stima che legava Savigny a Nicolini fosse sincero, tanto che i due erano anche soliti scambiarsi informazioni, pareri e inquietudini sulla situazione politica europea, su quella dei reciproci Paesi, sull'andamento dell'epidemia di colera nonché sull'avvenire dei rispettivi familiari[19].

In particolare Savigny, appreso del ritorno di Nicolini in magistratura nonché del nuovo incarico accademico, intese congratularsi con lo stesso, scrivendogli: «La nouvelle de votre nomination à la magistrature et à la chaire fait le plus grand honneur à votre gouvernement, qui prouve par là de savoir apprécier les talents et les caractères dignes de

---

straordinariamente grande, ma molto importante n'è la condizione. I più dei ministri ed altri uomini di Stato sono scelti fra essi, ed i più dotti Napoletani vi appartengono, o vi si occuparono per una parte della loro vita. Anche oggi trovansi fra essi uomini eccellenti per ingegno e per dottrina. Io conobbi uno dei più rinomati avvocati, il quale in mezzo al più tumultuoso lavoro conservò sempre abbastanza amore per la poesia, e bastante libertà di spirito per poetare con eleganza e calore [in nota: È questi l'egregio Nicolini, conosciuto per molti scritti, e che occupò in seguito i più importanti impieghi di Stato]» (F.C. VON SAVIGNY, *Ragionamenti storici di dritto tradotti dall'originale tedesco e preceduti da un discorso da A. Torchiarulo*, parte I, Tip. all'insegna del Diogene, Napoli 1852, pp. 80-81, già esaminato da F. MASTROBERTI, *Nicola Nicolini tra diritto e politica*, cit., pp. 122-123).

[15] F.C. VON SAVIGNY, *Lettera a Niccola Nicolini*, Berlino 18 dicembre 1829, in F. Nicolini (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici nella prima metà del secolo XIX. Scritti e lettere, raccolti e illustrati,* Tip. F. Giannini, Napoli. 1907, p. 87.

[16] Ivi, pp. 87-91.

[17] N. NICOLINI, *Storia de' principii regolatori della instruzione delle pruove ne' processi penali di Niccola Nicolini tratta dalla sua opera: Della procedura penale nel regno delle Due-Sicilie*, Tipografia di M. Criscuolo, Napoli 1829.

[18] Cfr. F.C. VON SAVIGNY, *Lettera a Niccola Nicolini*, Berlino 13 settembre 1831, in F. NICOLINI (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici*, cit., pp. 102-106.

[19] Cfr. F.C. VON SAVIGNY, *Lettera a Niccola Nicolini*, 18 dicembre 1829; ID, *Lettera a Niccola Nicolini*, Berlino 13 settembre 1831; ID, *Lettera a Niccola Nicolini*, Berlino 30 luglio 1834; ID, *Lettera a Niccola Nicolini*, Berlino 28 agosto 1835; ID, *Lettera a Niccola Nicolini*, Berlino 21 ottobre 1836; ID, *Lettera a Niccola Nicolini*, Berlino 19 luglio 1838; tutte pubblicate in F. NICOLINI (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici,* cit.

confiance»[20], e, ulteriormente, allorché ricevette gli ultimi volumi della procedura penale, attraverso la lettera del 21 ottobre 1836, volle dapprima esprimergli la propria ammirazione per l'incomparabile operosità del suo spirito, il quale, malgrado le numerosissime incombenze, gli avesse consentito di concludere un'opera di tale ampiezza e profondità, per poi confessargli di essere afflitto da un dolore straziante, dovuto alla prematura scomparsa della propria unica figlia, che, come egli affermava, non avrebbe più permesso alla gioia di entrare nel proprio cuore.[21]

Invero, data la grande notorietà di cui Savigny godeva in tutt'Europa, la sua amicizia con Nicolini non poté passare certo inosservata; essa, infatti, contribuì a far conoscere il pensiero e a diffondere il nome[22] di quest'ultimo anche tra i giuristi tedeschi, che tradizionalmente e per pregiudizio ignoravano i progressi della scienza giuridica italiana, trascurandone la dottrina [23].

A tal riguardo, particolarmente significativa appare la lettera del 1837, che Karl Mittermaier volle indirizzare al giurista abruzzese, in cui, sottolineando la grande popolarità e il comune apprezzamento di cui quest'ultimo beneficiasse, ne lodava le opere, lo stile e l'ingegno, scrivendogli:

> Il nome Nicolini è un nome generalmente stimatissimo anche in Germania; ed i giureconsulti tedeschi conoscono e stimano l'opera eccellente della Procedura penale scritta da lei… Per proseguire i miei studi, avrò il piacere di studiare l'opera intitolata *Quistioni di Diritto*. Ma tutto ciò che ne ho letto aumenta la mia profonda venerazione per lei. Ammiro le profonde idee, le distinzioni sottili ed il filo chiaro;

[20] F.C. VON SAVIGNY, *Lettera a Niccola Nicolini*, Berlino 30 luglio 1834, in F. NICOLINI (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici*, cit., p. 138.

[21] Cfr. F.C. VON SAVIGNY, *Lettera a Niccola Nicolini*, Berlino 21 ottobre 1836, in F. NICOLINI (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici*, cit., pp. 164-165. Zanardelli ricordava che «Nicolini meravigliava il Savigny, che fra le ponderose fatiche di una immensa erudizione avesse fin oltre gli ottant'anni conservato tutte le qualità poetiche di una splendida immaginazione» (G. ZANARDELLI, *Discorso di Zanardelli*, in G. Zanardelli (cur.), *I busti in Castelcapuano. 5 marzo 1882*, Morano, Napoli 1882, p. 88).

[22] F. MASTROBERTI, *Nicola Nicolini tra diritto e politica*, cit., p. 123.

[23] Cfr. K. MITTERMAIER, *Lettera a Niccola Nicolini,* Heidelerg 17 marzo 1839*,* pubblicata in F. NICOLINI (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici*, cit., p. 187: «J'espère que vous avez reçu le paquet que je vous ai envoyé par la complaisance de M. Pfyffer et l'exemplaire de mon article sur les progrès de la science du droit criminel à Naples. Je vous ai adressé le dernier sous bande par la poste. Il était un doux devoir pour moi d'exprimer ma profonde conviction sur les grands mérites que la science du droit vous doit. Mon article a porté ses fruits, en fixant l'attention des jurisconsultes qui ignorent les progrès des italiens, ou, guidés par les préjugés, négligent l'étude des ouvrages de vos compatriotes. J'ai rédigé un autre article plus étendu dans un journal allemand sur la grande importance de vos ouvrages. J'ai l'honneur de vous envoyer de nouveau un paquet de livres, que M. Pfyffer aura la bonté de vous offrir en mon nom».

> ammiro l'autore, il quale conosce in una maniera rara le leggi romane e tutti i progressi della legislazione moderna[24].

In particolare, proprio con riferimento alle *Quistioni*, Mittermaier affermava di non aver conoscenza di alcuna altra opera che avesse trattato in modo così chiaro e profondo i temi legati alla complicità, al pentimento[25] e alla figura del pubblico ministero[26], dichiarandosi, pertanto, desideroso di voler contribuire alla sua diffusone attraverso la *Revwe de la législation* di Parigi nonché tramite successive pubblicazioni che avrebbe effettuato su numerosi giornali della propria Nazione[27].

Inveoro, l'intento divulgativo, unito alla profonda considerazione tributata a Nicolini e al suo lavoro sulla giurisprudenza della Corte Suprema di Giustizia[28], costituì un elemento ricorrente delle lettere del maestro tedesco.

Quest'ultimo, infatti, dichiarandosi più volte indignato dal modo in cui gli studiosi francesi e tedeschi fossero soliti considerare i colleghi italiani[29], dei quali veniva sottovalutata la lingua nonché l'elevato livello della cultura giuridica e della giurisprudenza, riferiva di avvertire un obbligo morale che lo spingesse ad attivarsi personalmente per divulgarne gli eccellenti approdi teorici, attraverso la diffusione delle loro migliori opere, di cui quelle di Nicolini riteneva fossero «les plus éminentes»[30].

---

[24] K. MITTERMAIER, *Lettera a Niccola Nicolini,* Carlsruhe 29 giugno 1837, pubblicata in F. NICOLINI (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici*, cit., pp. 173-175.

[25] Cfr. K. MITTERMAIER, *Lettera a Niccola Nicolini,* Heidelerg 15 luglio 1841, pubblicata in F. NICOLINI (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici*, cit., pp. 277-278.

[26] Cfr. K. MITTERMAIER, *Lettera a Niccola Nicolini,* Heidelerg 14 febbraio 1842, pubblicata in F. NICOLINI (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici,* cit., pp. 285-287.

[27] Cfr. K. MITTERMAIER, *Lettera a Niccola Nicolini,* Heidelerg 15 luglio 1841, pubblicata in F. NICOLINI (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici*, cit., p. 277.

[28] Cfr. K. MITTERMAIER, *Lettera a Niccola Nicolini,* Heidelerg 14 febbraio 1842, pubblicata in F. NICOLINI (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici*, cit., pp. 285-287.

[29] Ivi, p. 286: «J'ai expédié à M. Pfyffer, qui vous présentera les livres, un paquet qui contient quelques ouvrages, que je vous offre. J'ai publié le premier article de mon travail sur l'état actuel des progrès de la science du droit en Italie. J'étais indigné de la manière dont beaucoup de savants allemands et français parlent des italiens. Je me flatte d'avoir apprécié mieux, par les six voyages que j'ai fait en Italie, les italiens et les rares qualités qui distinguent vos compatriotes. J'ai tâché de refuter ces préjugés. Mon premier article contient: 1) l'introdue tion sur le caractère des italiens et les institutions politiques; 2) sur les universités d' Italie; 3) sur les journaux juridiques. L'article prochain traitera: 4) sur l'état des progrès de l'étude du droit naturel; 5) sur le droit romain; 6) sur l'histoire du droit; 7) sur le droit criminel. J'aurai le plaisir de parler beaucoup des nobles efforts de Votre Excellence et de vos traaux».

[30] Cfr. K. MITTERMAIER, *Lettera a Niccola Nicolini,* Heidelerg 15 luglio 1841, pubblicata in F. NICOLINI (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici*, cit., p. 278: «C'est pour moi un grand plaisir de parler dans mes journaux des progrès de la science du droit en Italie. Mes compatriotes ignorent le vrai état de la jurisprudence de votre patrie. On néglige l'étude de la langue italienne. C'est pour cela un devoir pour moi, qui aime tant la belle Italie, de fixer l'attention de mes compatriotes sur les excellents ouvrages d' Italie, parmi lesquels les võtres sont les plus éminents»

Egli, dunque, utilizzando principalmente le opere del giurista abruzzese, che, come accennato, godeva già di grande stima in tutta la Germania[31], cercò di confutare il menzionato pregiudizio dei propri connazionali, provando a focalizzarne l'attenzione sui notevoli progressi compiuti dalla scienza giuridica italiana, specie con riferimento all'obbligo di motivazione delle sentenze, che Mittermaier considerava «une des meilleures garanties de la justice»[32].

Le citate osservazioni formulate dal maestro tedesco furono, poi, condivise dal celebre penalista Joseph Louis Elézéar Ortolan che ricordava come anche in Francia non fosse dato sufficiente rilievo ai progressi compiuti in Italia in materia di legislazione e di giurisprudenza[33].

Quest'ultimo, pertanto, intendendo difendere gli avanzamenti culturali del Belpaese, precisava che, invero, l'Italia fosse una terra fertile di intelletti eminentemente appassionati all'arte, alla scienza nonché all'approfondimento di alte questioni giuridiche, la cui trattazione, tuttavia, risultava spesso frustrata dalla situazione politica, che ne comprimeva gli spazi di libera espressione[34].

---

[31] La stima personale e il diffuso apprezzamento, nella duplice veste di teorico e pratico del diritto, di cui Nicolini godeva in Germania furono ribaditi, ancora una volta nella lettera che Mittermaier volle inviargli in occasione della sua nomina a ministro senza portafoglio, carica che detenne ininterrottamente dal 1841 al 1847; in essa il maestro tedesco scrisse: «Je prie en même temps Votre Excellence de me permettre de vous témoigner la joie que je partage avec toutes les personnes qui ont l'honneur de connaître les progrés que la science et la justice doivent aux nobles efforts de Votre Excellence, et de vous présenter mes félicitations à l'occasion de la nouvelle nomination, par laquelle votre auguste souverain a couronné vos mérites. Votre nom est si généralement cité en Allemagne comme l'autorité du grand jurisconsulte qui sait si bien réunir les rares qualités du profond savant avec celles du praticien prodigieux, que la nouvelle de votre nomination a été accueillie avec les applaudissements les plus vifs. Heureux le pays qui peut se glorifier des hommes d'État, tels que vous!» (K. MITTERMAIER, *Lettera a Niccola Nicolini,* Heideleberg 14 febbraio 1842, pubblicata in F. NICOLINI (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici*, cit., p. 285).

[32] Ivi, p. 286.

[33] Cfr. J.L.E. ORTOLAN, *Criminalistes italiens. Niccola Nicolini*, cit., p. 3: «Nous ous né donnons peut-être pas, de nos jours, une suffisante attention aux travaux de l'Italie en matiè re de législation et de jurisprudence. L'Italie est une terre toujours féconde en belles organisations. Elle offre toujours un grand nombre de ces têtes éminemment taillées pour l'art, pour les sciences, ou pour le maniement des hautes affaires politiques, quoique ces dernières facultés soient condamnées à l'inaction, faute d'occasions suffisantes de s' exercer. Ceux qui sont au courant des travaux progressifs des sciences physiques, et surtout de la médecine, savent la part qu' y ont prise et qu'y prennent en core de nos jours les Italiens. Il en est de même à l'égard des sciences mo rales et des sciences sociales, pour lesquelles ils ont une aptitude particulière. Les magistratures et les barreaux de Naples, de Rome, de Turin nous offrent, dans la jurispruden ce d'application, plusieurs de ces hommes qu' on qu'on peut qualifier, non pas de praticiens seulement mais de jurisconsultes, formés qu'ils sont à cette triple source de notre histoire juridique le droit romain , tel que la succession des siècles l'avait fait en le pliant aux nouvelles civilisations; le droit 'canonique, qui a eu tant de part dans la création du droit de l' Europe chrétienne, et que nous négligeons presque entièrement nous autres en France; enfin la législation actuelle, fille de tous nos précédents».

[34] Cfr. J.L.E. ORTOLAN, *Criminalistes italiens. Niccola Nicolini*, cit., p. 3.

Quindi, l'illustre penalista, volendo sottolineare le indubbie capacità dei giuristi italiani, poneva l'attenzione su come, benché il dibattito pubblico e le discussioni direttamente legate agli interessi istituzionali fossero pressocché proibite lungo tutta la Penisola, i magistrati e gli avvocati, in particolar modo, delle città di Napoli, Roma e Torino, esperti di storia giuridica, di diritto canonico e del diritto ad essi contemporaneo, caratterizzati da una altissima levatura nonché da una spiccata propensione per il ragionamento filosofico e la speculazione dottrinaria, fossero riusciti ad elaborare raffinate teorie morali e sociali, del tutto affini allo spirito francese[35].

Egli, pertanto, intendeva dissociarsi dal quel sentimento di presunta superiorità intellettuale che pareva connotare i propri connazionali, dichiarando che in Italia più che «praticiens» ci fossero «jurisconsultes»[36].

Ortolan specificava, inoltre, che tra le varie città italiane, quella più attiva, con riferimento alle scienze legislative, fosse «incontestablement» Napoli e che Niccola Nicolini, al quale volle dedicare un'accurata biografia[37], in cui si dava atto delle eccelse doti di giureconsulto nonché della spiccata propensione a ricoprire ruoli diversi come quello di avvocato, di regio procuratore, di accademico e di presidente della Corte Suprema, fosse il degno erede della scuola di pensiero che vedeva in Vico, Gravina, Genovesi, Filangieri e Pagano i propri padri[38].

A tal riguardo, egli scrisse che:

> Pour qui a fait une étude sérieuse des écrits de Vico il devient évident, en lisant ensuite ceux de Nicolini, que ce dernier est un disciple de l'illustre créateur de la *Scienza nuova*; qu'il est imbu de ses idées, de sa méthode; et qu'il les a transportées habilement dans son sujet, la procédure penale, en y ajoutant une connaissance qui manquait à Vico, celle des institutions pratiques et du jeu de leur application[39].

[35] Ivi, p. 4.
[36] Ivi, p. 3.
[37] J.L.E. ORTOLAN, *Criminalistes italiens. Niccola Nicolini,* in *Revue de législation et jurisprudence*, tomo I, marzo 1845, pp. 321-355; ripubblicato in G. CARMIGNANI, C. CANTÙ (curr.), *Delle opere legali e della vita di Nicola Nicolini, esame fatto dal Sig. Ortolan, professore di legislazion penale comparata alla Facoltà di Dritto in Parigi. Risposta del Nicolini a' dubbi del Professor parigino intorno alla ragione etimologica de' nomi di dritto ed all'origine e natura e fine delle pene, seguita dall'esame della procedura penale pubblicato dal Prof. Cav. Carmignani e dallo storico Cesare Cantù*, Stabilimento Tipografico nel Reale Albergo dei Poveri, Napoli 1850, pp. 3-36.
[38] Cfr. J.L.E. ORTOLAN, *Criminalistes italiens. Niccola Nicolini*, in G. Carmignani, C. Cantù (curr.), *Delle opere legali* cit., p. 5.
[39] Ivi, p. 21.

Invero, le citate parole di Ortolan, come lo stesso volle espressamente precisare[40], furono il frutto del sincero sentimento di ammirazione, da lui nutrito, per l'opera e per la persona del giurista abruzzese.

Egli, infatti, nella lettera del 28 maggio 1845, dichiarando all'«honorble professeur» che era da tanto tempo che desiderava scrivergli, ansioso di potersi congratulare con lui per la carriera nobilmente compiuta e per il lavoro scientifico condotto, lo informava di aver proceduto alla pubblicazione di un fascicolo che lo riguardasse[41].

A tal proposito, l'illustre penalista francese gli comunicava di avergli inviato quindici copie dello stesso e che, onde scongiurare qualsiasi sospetto di vana piaggeria e a dimostrazione dell'imparzialità del proprio giudizio, non si era astenuto né dal formulare alcune critiche, afferenti lo stile della trattazione, né dall'evidenziare la vaghezza di alcune sue tesi esposte nel trattato sulla procedura penale[42].

Con riferimento ad esso, infatti, Ortolan rilevava che, essendo in Nicolini, il principio filosofico intimamente mescolato con quello filologico, ogni argomento della sua opera era introdotto da una preliminare *quæstio nominis*, che, talvolta, avrebbe potuto condurre «peu trop loin à la piste de l'idée qu'il poursuivait»[43].

Ortolan, tuttavia, sosteneva che, nonostante tale imperfezione, le sue pagine si potessero seguire senza fatica, in quanto, le stesse erano sempre capaci di affascinare e di insegnare qualcosa di nuovo, passando con disinvoltura dalla letteratura alla filosofia e da quest'ultima alle più curiose indagini sulla formazione del linguaggio e sulla storia delle

[40] Cfr. J.L.E. ORTOLAN, *Lettera a Niccola Nicolini,* Parigi 28 maggio 1845, pubblicata in F. NICOLINI (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici*, cit., p. 347.
[41] *Ibidem.*
[42] Ivi, p. 348.
[43] J.L.E. ORTOLAN, *Criminalistes italiens. Niccola Nicolini*, cit., p. 23. Invero, Ortolan, riteneva che la formazione classica impartita lungo la Penisola facesse sì che quasi tutti gli studiosi italiani conservassero viva la loro vena artistica, che spesso, in ambito giuridico, poteva condurli a eccedere nella prolissità e nella retorica, circostanza questa non apprezzata dal penalista francese, che a tal riguardo affermava: «qu'il serait temps aujourd'hui de bannir de tous les discours comme de tous les écrits» (Ivi, p. 5). Ortolan ricordava inoltre come molti predecessori di Nicolini si fossero dedicati alla poesia e a titolo esemplificativo citava, Gravina, che aveva scritto tragedie, Vico, si era dedicato a comporre sonetti su nascite, matrimoni, malattie, guarigioni, morti e su altri avvenimenti che avessero coinvolto i personaggi illustri del suo tempo, nonché l'avvocato Giuseppe Carta, che aveva avviato Nicolini alla professione forense e che era rinomato anche per la sua produzione poetica (Cfr. Ivi, p. 18).

istituzioni[44], ragion per cui egli affermava, in definitiva, che il trattato fosse per lui motivo di quotidiano giovamento[45].

Pertanto, gli entusiastici apprezzamenti di Ortolan, che collocava Nicolini in una posizione di assoluta preminenza tra i *criminalistes italiens*, contribuirono ad amplificare la notorietà di quest'ultimo, le cui opere iniziarono, così, a circolare, previa idonea traduzione, in tutta la Francia[46].

Invero, tra i primi giuristi d'Oltralpe ad ammirare Nicolini ci fu anche André Marie Jean Jacques (Aîné) Dupin, che, nel proprio lavoro *Profession d'avocat*[47], dopo aver succintamente tratteggiato le caratteristiche dell'ordinamento duosiciliano, del quale sottolineava, soprattutto, lo stretto legame con la legislazione e con la giurisprudenza francese, volle fornire uno stringato elenco delle opere più rilevanti all'epoca presenti lungo tutta la Penisola, tra le quali riportava il citato trattato sulla procedura penale del giurista abruzzese, il quale, ricordato per le prestigiose cariche ricoperte presso «la grande

[44] Ivi, p. 36.

[45] Cfr. J.L.E. ORTOLAN, *Lettera a Niccola Nicolini,* Parigi 28 maggio 1845, pubblicata in F. NICOLINI (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici*, cit., p. 347.

[46] Cfr. F. MASTROBERTI, *Nicola Nicolini tra diritto e politica*, cit., p. 123.

[47] Dupin descriveva l'ordinamento del Regno delle Due Sicilie secondo una scansione temporale costituita da cinque periodi di legislazione; quello delle leggi greche; quello delle romane, quello delle romane e longobarde, quello delle leggi romane e longobarde a cui si erano aggiunte le consuetudini e le costituzioni dei principi e, infine, quello delle leggi francesi. Con riferimento a quest'ultime egli rimarcava come le stesse fossero state il frutto delle menti più illuminate del Regno, la cui opera parve talmente preziosa da essere mantenuta, nonostante gli eventi del 1815, dal «vieux roi» Ferdinando. Dupin sottolineava, infatti, come, benché, il ritorno del re borbonico avesse comportato, da un punto di vista strettamente materiale, l'inclusione in un unico codice, diviso in sei parti, dei cinque codici napoleonici, la sostanza non ne fosse stata alterata. Egli, infatti, evidenziava come l'organizzazione giudiziaria fosse rimasta più o meno la stessa, salvo la sostituzione delle corti d'assise con le corti di giustizia penale, che erano state private dell'ausilio della giuria, e salvo l'abolizione della «chambre des requêtes» presso la Corte di cassazione, che aveva reso notevolmente più spedita la trattazione dei casi, offrendo una maggior garanzia di unitarietà della giurisprudenza, ragion per cui lo stesso dichiarava che si potesse ritenere «la législation des Deux-Siciles comme fille de la législation française». Dupin evidenziava, ulteriormente, come anche la giurisprudenza del Regno fosse fortemente condizionata dagli autori e dalle decisioni dei tribunali francesi, in special modo da quelle provenienti dalla loro Cassazione. A tal proposito, egli rimarcava l'autorità attribuita a molte delle loro raccolte di sentenze, che a Napoli venivano tradotte ed integrate con la giurisprudenza locale, tra le quali, le più apprezzate erano «le Répertoire de MM. Guyot et Merlin avec les questions de droit, les Cours de droit civil de M. Toullier et [infine] la Jurisprudence générale du royaume, ou Répertoire méthodique et alphabétique de législation, doctrine et jurisprudence modernes de M. Dalloz», la cui traduzione fu realizzata addirittura sotto gli auspici del governo che ne ordinò il deposito presso tutte le corti e tribunali nonché presso tutte le biblioteche e cancellerie al servizio degli organi giudiziari e amministrativi del regno (Cfr. A.M.J.J. DUPIN, *Profession d'avocat. Bibliothéque choisie. Des livres de droit qu'il est le plus utile d'acquérir et de connaître. Revue et augmentée d'un grand nombre d'articles et de notices biographiques*, vol. II, Alex-Gobelet, B. Warée Ainé, Paris 1832, pp. 648-650).

cour civile et à la chaire de droit pénal»[48], veniva ulteriormente descritto come «l'aigle du barreau»[49].

A questi fecero seguito poi, tra gli altri, Charles Lucas, che si prodigò con passione per sostenere la candidatura di Nicolini quale corrispondente della sezione legislativa dell'illustre *Académie des sciences morales et politiques* di Parigi[50], Eduard Laboulaye, che ne elogiò la cura per l'analisi storica e per la conoscenza della legislazione romana, ricordando come lo stesso fosse «considéré aujourd'hui…le premier criminaliste de l'Italie»[51], e Eugène Flotard, che, al fine di divulgarne metodo e pensiero, intese dedicargli un corposo volume[52], ove erano riportati, opportunamente tradotti, frammenti del suo lavoro, del quale il giurista francese sembrava apprezzare particolarmente la duplice anima filosofica e pratica.

Infatti, proprio in virtù di tale caratteristica, Flotard riteneva che Nicolini potesse essere addirittura collocato al di sopra dei suoi maestri Vico e Filangieri, in quanto quest'ultimi, a suo giudizio, avevano fallito sul piano pratico, non riuscendo a trasfondere i loro postulati né nella produzione normativa né tra i principi seguiti dalla giurisprudenza[53].

Sempre in relazione all'area francese, di notevole interesse appare la lunga e stretta amicizia che Nicolini intrattenne con Victor Alexis Désiré Dalloz, il quale appreso della nomina del suo «cher et illustre ami»[54] nel Consiglio del re, riferiva di accogliere la notizia con più gioia che sorpresa, ritenendo che, in tale occasione, le proprie congratulazioni dovessero essere rivolte soprattutto allo Stato e al sovrano, in ragione dell'eccellente scelta che gli stessi erano stati in grado di compiere[55].

---

[48] A.M.J.J. DUPIN, *Profession d'avocat*, cit., p. 651

[49] *Ibidem.*

[50] Cfr. C. LUCAS, *Lettera a Niccola Nicolini*, Parigi 28 febbraio 1841, pubblicata in F. NICOLINI (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii* giuridici, cit., p. 258; Ivi, pp. 260-261; C. LUCAS, *Lettera a Niccola Nicolini*, Parigi 3 giugno 1841, ivi, pp. 268-270.

[51] E. LABOULAYE, *Préface*, in *Essai sur les lois criminelles des Romains concernant la responsabilité des magistrats. Mémoire couronné par l'académie des inscriptions et belles-lettres dans la séance du 11 aout 1843*, A. Durand, Joubert, Joubert, libraire, Franck, libraire, Brockhaus et Michelsen, Parigi 1845, pp. XI-XII.

[52] E. FLOTARD, *Principes philosophique et pratique de droit pénal. Extraits et traduits des oeuvres de Niccola Nicolini, Professeur de droit pénal à l'Université royale, avocat général près la Cour siiprcmc de Naplcs,et précédés d'une introduction sur l'histoire, de l,\ législation criminelle dans le royaume des deux-siciles, et sur les opinions philosophiques de l'auteur*, Veuve Joubert Libraire, Parigi 1851.

[53] Ivi, p. IV.

[54] V.A.D. DALLOZ, *Lettera a Niccola Nicolini,* Draveil 17 settembre 1843, pubblicata in F. NICOLINI (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici*, cit., p. 327.

[55] Ivi, p. 328: «Je n'ai pas besoin vous dire que cette nouvelle m'a cause plus de joie que de surprise; c'est surtout à votre pays et à votre roi j'adresse ma félicitation»

Dalloz, inoltre, nella lettera del 16 gennaio 1850[56], riferiva a Nicolini che, a seguito degli eventi rivoluzionari del febbraio 1848, nonostante la stima e le richieste dei propri concittadini, avesse deciso di ritirarsi per sempre dalla vita politica, intendendo, da quel momento, dedicarsi con tutte le proprie forze al completamento della nuova edizione[57] di quella che egli stesso definiva, con non poca soddisfazione, la propria «grand ouvrage»[58] nonché «l'un des plus vastes monumentes qui aient été jusqu'ici élevés à la science du droit»[59].

Egli, pertanto, si rivolgeva al celebre giurista abruzzese, chiedendo, in ragione del prestigio nonché dell'autorevolezza di cui lo stesso godeva presso la corte duosiciliana, di ivi potergli assicurare un «haute protection»[60], affinché tale opera, incomparabilmente meno imperfetta della prima, potesse, parimenti a quest'ultima, beneficiare della pubblicazione fatta sotto gli auspici del governo nonché della diffusione capillare, attraverso la collocazione di copie ufficiali, presso tutte le biblioteche, le corti, i tribunali e le pubbliche amministrazioni del Regno [61].

Osservando invece il panorama italiano, Nicolini raccolse, tra gli altri, gli elogi del magistrato Mauro Morrone che, nel 1841, dedicandogli un volumetto[62] in cui, come il titolo esplicitava, si sarebbero esaminati saggi e opere dello stesso, scriveva:

---

[56] V.A.D. DALLOZ, *Lettera a Niccola Nicolini,* Parigi 16 gennaio 1850, pubblicata in F. NICOLINI (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici nella prima metà del secolo XIX. Scritti e lettere, raccolti e illustrati,* Tip. F. Giannini, Napoli. 1907, pp. 367-370.

[57] V.A.D. DALLOZ, *Jurisprudence générale du Royaume* (cfr. p. 26, nota n. 56).

[58] V.A.D. DALLOZ, *Lettera a Niccola Nicolini,* Parigi 16 gennaio 1850, cit., p. 368.

[59] Ivi, pp. 368-369: «De même qu'en 1837 j' abandonnai la belle situation que j'avais au barreau pour me dévouer à mes fonctions de député que j'ai remplies, pendant près de onze ans, avec tout le zèle dont je puis être capable, de même, en 1848, j'ai renoncé à cette dernière position pour consacrer exclusivement à la nouvelle édition de mon grand ouvrage tout ce que peut me laisser de force une santé altérée par de longs et opiniâtres travaux. Vous avez dû recevoir exactement les douze volumes déjà publiés de cette nouvelle édition, qui en comptera quarante; deux autres volumes sont sous presse et vous seront prochainement adressés. S'il vous manquait quelques volumes, je vous prierai de m'en instruire pour que cette erreur soit immédiatement réparée. Si vous avez pris la peine de parcourir les volumes déjà imprimés, vous aurez pu remarquer, mon cher et illustre ami, qu'avec le concours de mon frère Armand Dalloz, j'ai donné à mon ouvrage des développements considérables sous le quadruple rapport de l'histoire du droit, de la législation, de la doctrine et de la jurisprudence proprement dite; et, qu'à certains égards et pour certaines matières, ma nouvelle édition est, en quelque sorte, un livre nouveau».

[60] Nella Lettera Dalloz sosteneva che, con l'aiuto del fratello Armand, avesse apportato alla propria opera notevoli miglioramenti; in particolare, egli riferiva di aver perfezionato gli aspetti legati alla trattazione della storia del diritto, alla legislazione, alla dottrina e alla giurisprudenza, e che tali miglioramenti fossero stati talmente tanto importanti da poter considerare la nuova edizione come un lavoro del tutto nuovo (Ivi, p. 369).

[61] *Ibidem.*

[62] M. MORRONE, *Saggi su l'opere legali di Niccola Nicolini*, tip. Trombetta, Napoli 1841.

> l'elogio più bello del Nicolini sta nelle opere sue, ed il volume delle *Quistioni* che ora annunciamo, quarto in ordine agli altri che il precedono, non smentisce la celebrità dell'autore, anzi adorna la civica corona ch'egli ha saputo meritare nella sua brillante carriera dell'Avvocheria e della Magistratura d'una novella fronda non men bella delle prime, che nella sua gioventù furongli dal voto pubblico decretate[63].

Pellegrino Rossi, poi, lo descriveva come «uno dei primi giureconsulti della penisola [in cui] si accoppia…all'altezza dell'ingegno la profondità della dottrina»[64], e Vincenzo Gioberti, nella lettera inviata il 29 luglio 1844, dichiarava:

> La pubblica fama m' aveva già dato un alto concetto di lei e della sua dottrina; ma, quando a me giunta non fosse, il suo magistrale lavoro sulla sintesi e sull' analisi sarebbe bastato a darmelo grandissimo. Per la profondità dei pensieri e la felicità peregrina delle etimologie rifiorisce in lei l'ingegno del Vico. E non conosco scrittore che sia entrato cosi addentro nei concetti del divino poeta, e abbia indovinata con pari maestria l'epopea velata sotto i simboli poetici delle tre cantiche[65].

Tra gli estimatori di Nicolini vi fu anche Benedetto Croce, procuratore generale presso la Corte criminale di Campobasso, nonno del omonimo e più celebre filosofo, che aveva particolarmente apprezzato le *Quistioni di diritto* e che ritenne opportuno rivolgersi allo stesso, con la preghiera di ricevere un parere «confidenziale»[66], che, per discrezione, avrebbe custodito «gelosamente»[67], su molteplici questioni di diritto penale sostanziale e procedurale, concernenti una serie di efferati delitti, commessi da alcuni frati cappuccini, tra la Daunia, il Sannio e la Terra di Lavoro, i quali, a parer suo, avevano «scambiato…il Tempio del Signore in un deposito di armi e di munizioni, e la sagrestia…in un quartiere di uomini tristi, tutti preparati a derubare ed a spegnere l'uomo il più agiato ed il più onesto del vicino villaggio»[68].

---

[63] Ivi, p. 19.
[64] P. ROSSI, *Lettera a Niccola Nicolini*, Ginevra 1832, pubblicata in F. NICOLINI (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici*, cit., p. 106.
[65] V. GIOBERTI, *Lettera a Niccola Nicolini*, Bruxelles 29 luglio 1844, pubblicata in F. NICOLINI (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici*, cit., pp. 341-342.
[66] B. CROCE, *Lettera a Niccola Nicolini*, Campobasso 29 maggio 1837, pubblicata in F. NICOLINI (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici*, cit., p. 172.
[67] *Ibidem.*
[68] Ivi, pp. 169-172.

Federico Sclopis, poi, considerava Nicolini la massima autorità in punto di legislazione e di giurisprudenza[69] e ne esaltava il lavoro compiuto nel *Supplimento alla collezione delle leggi* nonché nei primi cinque volumi delle *Quistioni di diritto*, di cui era ansioso di poter leggerne la prosecuzione[70].

Egli, infatti, apprezzando la particolare capacità del giurista abruzzese di fornire una visione continuativo-evolutiva della legislazione del Regno, che veniva presentata come priva di fratture, affermava che:

> si avrebbe bisogno che la voce dell'E.V. fosse intesa dovunque si maturano nuove legislazioni, o si vogliono con sicurezza applicare le nuove leggi promulgate. Il congiungere, come fa l'E.V., la sapienza antica col moderno incivilimento è pregio massimo ai miei occhi; e credo che non tarderò molto a pubblicare un mio scritto, dove, insistendo sulla necessità di avvalersi dei nostri vecchi, anche nel compilare ed applicare le leggi nuove, invocherò l'autorità dell'E.V. Cosi sarò certo di essere approvato da ogni italiano di buona fede e di retto giudizio[71].

Il giurista piemontese, tuttavia, si doleva delle difficili relazioni tra Napoli e Torino, che rendevano difficoltosa la circolazione dei saperi, specie con riferimento alle scienze della legislazione e della giurisprudenza[72].

Egli, pertanto, riferiva di necessitare di ulteriori lavori del giurista abruzzese, in quanto fortemente interessato ad approfondirne il pensiero, ove, egli riteneva che, l'acume dell' investigazione filosofica si coniugasse «con tanto splendore di quella squisita e rara disquisizione filologica, propria dei pochissimi che sanno rintracciare ed afferrare il filo che connette il principio unico della dottrina morale colle svariate applicazioni che se ne sono fatte nella successione dei tempi e nella modificazione dei costumi»[73].

Tale capacità di Nicolini, di fondere, nelle sue opere, l'analisi del diritto, in punto di sostanza e di procedura, alla riflessione filosofica nonché alla storia e alla letteratura, fece

[69] F. SCLOPIS, *Lettera a Niccola Nicolini*, Torino 21 aprile 1843, pubblicata in F. NICOLINI (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici*, cit., p. 314.
[70] F. SCLOPIS, *Lettera a Niccola Nicolini*, Torino 15 marzo 1844, pubblicata in F. NICOLINI (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici*, cit., p. 340.
[71] *Ibidem.*
[72] F. SCLOPIS, *Lettera a Niccola Nicolini*, Torino 21 aprile 1843, pubblicata in F. NICOLINI (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici*, cit., p. 313.
[73] *Ibidem.*

sì che questi fosse stimato anche al di fuori dell'ambito strettamente giuridico e che il suo lavoro fosse apprezzato anche da insigni uomini di "cultura".

A tal proposito, occorre ricordare che Silvio Pellico, con enfasi, non mancò di sottolinearne le notevoli qualità poetiche[74], personali e umane.

Egli, infatti, nella lettera del 11 febbraio 1852, scriveva:

> Aspettai d'aver potuto leggere riposatamente, dopo gli altri suoi scritti meno gravi, la sua Storia de' principi etc. ne' processi penali. Oh quanti pregi di diverso genere nelle produzioni della sua mente, signor cavaliere veneratissimo! Ammiro un ingegno si bello e si profondo, ed oso appena, nella mia piccolezza, esprimere una lode ad un uomo di tanta dottrina, il quale di lodi non ha d'uopo: nazionali ed esteri gli rendono giustizia ed onore. Ma, oltre gli altri meriti di V.S., estrema è la sua bontà… i suoi insegnamenti e le sue virtù sono un benefizio per molti[75].

Nicolini, dunque, beneficiò in tutt'Europa di stima e autorevolezza, a cui si deve aggiungere l'affetto dei tanti che, avendolo conosciuto personalmente, ebbero modo di apprezzarne la gentilezza e l'ospitalità.

Tali elementi generarono alla sua scomparsa, avvenuta il 5 marzo 1857, mentre lo stesso ancora instancabilmente rivestiva la carica di presidente della Suprema Corte di Giustizia, un vasto e profondo compianto[76], che diede avvio ad una scrupolosa riflessione sulla sua figura[77].

Già in tale occasione, infatti, le più eminenti personalità del foro, dell'accademia e della curia, intesero ricordare le straordinarie vicende della sua vita, attraverso solenni e appassionati elogi, di cui i più significativi furono raccolti da Giovanni De Falco, alto magistrato duosiciliano, nel volume *In morte del comm. Niccola Nicolini. Onori funebri al comm. Niccola Nicolini nel 5 marzo 1857*[78].

---

[74] S. PELLICO, *Lettera a Niccola Nicolini*, Napoli 28 febbraio 1852, pubblicata in F. Nicolini (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici*, cit., p. 379: «Oh quanto affetto! quanta grazia! quanti nobili pensieri! quanta espressione d'anima bella ed amante d'ogni virta, in questo prezioso libretto: La Musa di famiglia! E degnarsi di farmene dono! E farmi l'onore di consacrarmi un'ottava si gentile!».

[75] S. PELLICO, *Lettera a Niccola Nicolini*, 11 febbraio 1852, pubblicata in F. Nicolini (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici*, cit., pp. 376-377.

[76] M. RONCO, *L'eredità filosofica di Vico in Niccola Nicolini giureconsulto napoletano*, in *L'Ircocervo*, n.1 (2022), p. 242.

[77] F. MASTROBERTI, *Nicola Nicolini tra diritto e politica*, cit. p. 124.

[78] G. DE FALCO (cur.), *In morte del comm. Niccola Nicolini. Onori funebri al comm. Niccola Nicolini nel 5 marzo 1857*, tip. Dicesina, Napoli 1857.

In particolare, proprio De Falco ritenne di curarne un'esauriente biografia, che inserì quale introduzione del citato volume[79], in cui venivano delineati i principali tratti del suo magistero, a cominciare dalla profonda impronta vichiana[80].

Ad essa, poi, faceva seguito l'accorato discorso che Stanislao Falconi, procuratore generale presso la Corte Suprema di giustizia, ebbe a pronunciare innanzi al feretro dell'eminente giurista abruzzese[81], in coda al quale erano pubblicati gli elogi di Giorgio Masdea, socio seniore della Reale Accademia delle Scienze[82], dell'avvocato Leopoldo Tarantini[83] e dell'Abate Antonio Mirabelli[84], corredati, in appendice, da alcuni componimenti poetici, per lo più privi di titolo, dedicati alla sua memoria da Michelangelo Parrilli[85], Giuseppe Ceva Grimaldi Pisanelli[86], Antonio Mirabelli[87], Giuseppe Campagna[88], dai fratelli Saverio[89] e Michele Baldacchini[90], da Leonardo Antonio Forleo[91], Raffaele Petra (Marchese di Caccavone)[92], Virginia Pulli Filotico[93],

[79] G. DE FALCO, *Cenno biografico di Niccola Nicolini*, in G. DE FALCO (cur.), *In morte del comm. Niccola Nicolini*, cit., pp. 1-32.

[80] De Falco ricordava come: «venuto al mondo il Nicolini nella patria stessa del Vico, del Genovesi, del Filangieri e del Pagano, in sul cadere del secolo XVIII… rimase incorrotto e da quella filosofia beffarda che superbamente intendeva all'abolizione dell' elemento spirituale e divino e da quella disordinata audacia di spirito , la quale , o tutto il passato vituperando o il presente rinnegando , diveniva dispotica quanto le idee e le istituzioni che bersagliava… Nicolini…educato alle tradizioni classiche ed al senno civile dei romani Giureconsulti , ed ispirato da più alta e comprensiva filosofia, e soprattutto da quella altissima del Vico, egli seppe mantenersi conciliativo e prudente fra quell'urto scompigliato di fatti e d'idee, seguire i veri ed utili progressi scernendoli da' falsi e dai cattivi… scompigliato di fatti e d'idee, seguire i veri ed utili progressi scernendoli da ' falsi e dai cattivi… esaminando attentamente la vita e le opere del Nicolini, si vedrà , com'ei si mantenne avverso alle esagerazioni ed agli eccessi di ambo que' sistemi. E, seguendo le tracce e le idee del suo grandissimo maestro Vico, considerò l'umanità esser parte dell'ordine universale delle cose, progredire con leggi eterne sotto l'occhio provvidente di Dio…sull'idee del Vico, intravide l'essenzial differenza che è tra il mondo antico e questo nostro, il quale, rinnovato, redento e ravvivato dal Cristianesimo , non è condannato a ...decadenza» (G. DE FALCO, *Cenno biografico di Niccola Nicolini*, in G. DE FALCO (cur.), *In morte del comm. Niccola Nicolini*, ivi, pp. 3-6).

[81] S. FALCONI, *Sul feretro di Niccola Nicolini*, ivi, pp. 35-44.

[82] G. MASDEA, *Discorso*, ivi, pp. 45-48.

[83] L. TARANTINI, *Parole*, ivi, pp. 49-54.

[84] A. MIRABELLI, *Discorso*, ivi, pp. 55-60. Tale discorso fu pubblicato anche separatamente cfr. A. Mirabbelli, *Sul feretro di Niccola Nicolini discorso dell'abate Antonio Mirabelli nel 5 marzo 1857*, tip. Dicesina, Napoli 1857.

[85] M. PARRILLI, *Biographicum necroloquium coram exanimo corpore clarissimi equitis Nicolini prolatum*, ivi, pp. 61-62.

[86] G. CEVA GRIMALDI PISANELLI, ivi, p. 65.

[87] A. MIRABELLI, ivi, p. 66.

[88] G. CAMPAGNA, ivi, p. 67.

[89] S. BALDACCHINI, ivi, pp. 68-71.

[90] M. BALDACCHINI, ivi, p. 72.

[91] L.A. FORLEO, *Niccola Nicolini e la scienza penale*, ivi, p. 73.

[92] R. PETRA, ivi, pp. 74-75.

[93] V. PULLI FILOTICO, ivi, p. 76.

Giovannina Papa[94], Girolamo d'Andrea[95], Vincenzo Baffi[96], Leopoldo Curci[97] e Pietro de Carolis da Monteleone[98].

Anche Pietro Calà Ulloa, consigliere presso la Suprema corte di giustizia, che, già nel 1842, attraverso alcune pagine del suo trattato sulla penalistica italiana[99], con un una nota di rammarico[100], aveva delineato i tratti essenziali dello storicismo di Nicolini[101], volle tornare ad omaggiare la memoria del proprio presidente, con un volumetto intitolato *Nicola Nicolini. Delle sue opere e dottrine in ragion penale*[102], nel quale affermava che «La somma riverenza ed il rispetto, di che ho pieno l'animo verso di Lei, mi avrebbero sempre consigliato a dedicarle un qualunque mio lavoro. Ma l'intitolar a Lei questa breve scrittura che risguarda un uomo, il nome del quale si pronunzierà sempre con riconoscenza e con amore, era debito e non accorgimento»[103].

Qualche anno più tardi, nel 1861, fu poi Jules Lacointa a ravvivarne il ricordo, attraverso la pubblicazione di una traduzione francese del suo saggio sul tentativo[104], e, nel 1870, Giuseppe Madia fece stampare una seconda edizione delle *Quistioni di diritto*[105], con

---

[94] G. PAPA, ivi, p. 77.
[95] G. D'ANDREA, ivi, pp. 78-79.
[96] V. BAFFI, ivi, p. 81
[97] L. CURCI, ivi, pp. 82-83.
[98] P. DE CAROLIS DA MONTELEONE, ivi, pp. 84-86.
[99] P. CALÀ ULLOA, *Delle vicissitudini e de' progressi del diritto penale in Italia. Dal risorgimento delle lettere sin oggi. Di Pietro C. Ulloa, Procuratore generale del Re presso la Gran Corte Criminale di Trapani*, tip. di Francesco Lao, Palermo 1842, p. 103-106.
[100] «Questo grande scrittore pareva dimenticato dalla scuola italiana. *Genovesi* che il poteva, *Pagano* che il dovea, nelle loro opere nol citavano mai; *Filangieri* in due soli capitoli della scienza della legislazione» (P. CALÀ ULLOA, *Delle vicissitudini e de' progressi del diritto penale in Italia. Dal risorgimento delle lettere sin oggi. Di Pietro C. Ulloa, Procuratore generale del Re presso la Gran Corte Criminale di Trapani*, tip. di Francesco Lao, Palermo 1842, p. 103).
[101] «Sin nelle prime fatiche del Nicolini si vide chiaro il pensiero dell'autore, e fu quello di farci risalir alle verità del Vico per riannodarle a'nuovi veri trovati dagli scrittori posteriori…Egli imprese però a determinar pria d'ogni cosa il vario significato delle parole usate nelle leggi, movendo dalle più rimote origini… Propone quindi una storia delle idee progressive e del loro concatenamento che nascer fece la nomenclatura de' moderni giudizi… rintracciando lo svolgimento della giurisdizione ne' tre grandi ordegni dell'umana perfettibilità , la *mente* la *parola* la *mano*» (P. CALÀ ULLOA, *Delle vicissitudini e de' progressi del diritto penale in Italia. Dal risorgimento delle lettere sin oggi. Di Pietro C. Ulloa, Procuratore generale del Re presso la Gran Corte Criminale di Trapani*, tip. di Francesco Lao, Palermo 1842, p. 104).
[102] P. CALÀ ULLOA, *Di Nicola Nicolini. Delle sue opere e dottrine in ragion penale. Di Pietro C. Ulloa Consigliere della Suprema Corte di Giustizia*, tip. Gaetano Rusconi, Napoli 1857.
[103] P. CALÀ ULLOA, *Di Nicola Nicolini*, cit., p.3.
[104] M.J. LACOINTA, *De la tentative, Par Nicolas Nicolini, ex-professeur de droit à l'Université royale des études de Naples , et ancien avocat général du roi près la Cour suprême de justice; Traduit en français par M. Jules Lacointa, docteur en droit , substitut du procureur impérial près le tribunal de première instance de Castres (Tarn)*, in *Revue critique de législation et de jurisprudence*, Tomo XIX (11° anno), Cotillon Éditeur-Libraire du Conseil d'État, Parigi 1861, pp. 217-367.
[105] G. MADIA (cur.), *Le Quistioni di Dritto di Nicola Nicolini. Novella Edizione. Col confronto della legislazione vigente nel Regno e della odierna giureprudenza. Preceduta dalle notizie su la vita e su le opere dell'Autore. Per Giuseppe Madia. Professore Pareggiato di Dritto della Regia Università di Napoli*

l'intento di inserirvi la nuova giurisprudenza nazionale[106] nonché omaggiare la memoria dell'Autore, opportunamente corredando l'opera con una preziosa introduzione relativa alla vita e alle opere dello stesso[107].

Successivamente, l'insigne giurista abruzzese fu ricordato da Giovanni Lomonaco, nel suo *Del foro Napoletano e della sua efficacia nella legislazione in generale*[108], e ancora da Enrico Pessina, successore di Nicolini alla Cattedra di Diritto penale presso l'Università di Napoli.

Quest'ultimo, in particolare, che aveva già omaggiato la sua figura nei due discorsi sulla scuola storica napoletana[109], pronunciati in occasione della commemorazione di Nicolini presso l'Università nonché, l'anno successivo, all'inaugurazione del salone dei busti di Castel Capuano[110], lo descriveva come il:

---

già Professore Ordinario di Dritto e Procedura Penale della Regia Università di Siena, Nicola Jovene Lirajo-Editore, Napoli 1870, in voll. 2.

[106] Cfr. G. MADIA, *A Sua Eccellenza il comm. Giuseppe Mirabelli, Senatore del Regno e Primo Presidente della Corte di Appello di Napoli*, ivi.

[107] G. MADIA, Notizie su la vita e su le opere dell'Autore, ivi, pp. I-XX.

[108] G. LOMONACO, *Del foro napoletano e della sua efficacia nella legislazione e in generale nell'opera della civiltà dell'intera Nazione*, Stab. tip. dell'Ancora, Napoli 1877.

[109] «Signori, ottima consuetudine, cominciata col nostro civile risorgimento, è quella del collocare in questo augusto recinto, sacro alla glorificazione del pensiero umano, le immagini venerande di quei sommi che sospinti dalla religione del vero consecrarono efficacemente le loro forze ad accrescere il patrimonio del sapere nazionale. I sapienti, disse G.B. Vico, rappresentano vivo e perenne l'intelletto delle nazioni. E i monumenti loro non solo perpetuano la memoria dei passati trionfi, ma sono altresì continuo incitamento all'opera dell'avvenire, e rinsaldano quell' unità interna che stringe fra loro in un tutto organico le passate e le future generazioni di un popolo. Continuatore di questa usanza salutare, il nostro egregio collega Marino Turchi, quando tenne il rettorato di questo Ateneo, fermò che tra' simulacri degli illustri italiani in esso situati pigliasse posto l'effigie marmorea di Nicola Nicolini offertaci in dono dal figliuolo di lui Giuseppe. Ed a me commise il dire alcuna cosa di lui al discoprirsi di quella effigie. Ed io mi accingo oggi a compiere questo rito con quella reverenza che s'addice ad un discepolo, il quale, modesto ripetitore degli insegnamenti del suo maestro, occupa quella medesima cattedra alla quale egli diede incomparabile splendore con la sua parola dotta ed ornata» (E. PESSINA, *Inaugurazione del busto di Nicola Nicolini*, in *Annuario della R. Università degli studii di Napoli. Anno scolastico 1883-84*, Tipografia dell'Accademia Reale delle scienze, Napoli 1884, pp.119ss).

[110] E. PESSINA, *La scuola storica napoletana nella scienza del diritto. Discorso del Prof. Pessina*, in G. Zanardelli (cur.), *I busti in Castelcapuano. 5 marzo 1882*, Morano, Napoli 1882, p. 49: «Mario Pagano, Domenico Capitelli, Nicola Nicolini, Roberto Savarese, Giuseppe Pisanelli sono cinque astri della scienza giuridica italiana»; ID, *La scuola storica napoletana nella scienza del diritto: discorso letto dal prof. Enrico Pessina il 5 di marzo del 1882 nella grande aula della Corte di Appello di Napoli*, Riccardo Marghieri di Gius, Napoli 1882; G. ZANARDELLI (cur.), *I busti in Castelcapuano. 5 marzo 1882*, Morano, Napoli 1882, pp. III-VII: «Nel di 5 di Marzo di quest' anno 1882 si sono inaugurati in Castel Capuano tredici busti ad alcuni grandi Giureconsulti Napoletani che, fra il tramontare del secolo passato e il presente, più loda la storia…la primiera onoranza ai soli Pagano, Nicolini, Capitelli e Savare». Il Salone dei Busti di Castel Capuano, è stato, fino al 1807, aula di udienza della Regia Camera della Sommaria, poi, fino al 1882, è stato utilizzato dalla Gran Corte Civile, come Salone della Corte d'Appello; tale precisazione serve a far chiarezza sulla duplice nomenclatura attribuita, dai diversi editori, Morano e Marghieri, al sopracitato discorso pubblicato da Pessina nel 1882.

> connubio di severità scientifica e di amenità letteraria, di lucida perspicacia e pienezza d' erudizione…ad un tempo eminentemente speculativo ed eminentemente pratico. Non tenace sostenitore degli errori del passato, non avversario anzi propugnatore dei grandi progressi del Diritto, arrecati dallo spirito dei nuovi tempi, egli avvisò il passato come necessaria preparazione all' opera dell'avvenire, e scorse nella storia il riverbero della coscienza umana tutta quanta. Emancipato dagli influssi dello ideologismo contemporaneo, non ripose nel senso il criterio del vero, non fece della mera utilità il regolo supremo delle sociali istituzioni; ma considerò come criterii del vero e del giusto la ragion pura dell'uomo e il consenso del genere umano. Assuefatto ai virili studi dell'antichità classica, addimesticato con la letteratura latina e col divino poema italiano, nudrito dei veri morali dello Stoicismo e del Cristianesimo, egli si rannodò strettamente alla dottrina giuridica del Vico, e si profondò nello studio della sua Filologia trascendente[111].

Pessina ritenne ulteriormente di inserire Nicolini nell'*Enciclopedia del diritto penale* italiano[112], ove veniva presentato - riassume Mauro Ronco - come il più insigne rappresentante dell'utilizzo sintetico negli studi del diritto penale, capace di fare tesoro degli insegnamenti di Giambattista Vico sul significato intimo della parola umana nonché sulla storia delle leggi e delle istituzioni penali[113].

Tuttavia, all'alba del XX secolo, in un contesto ormai totalmente differente da quello in cui Nicolini era vissuto e aveva operato, la sua figura, probabilmente lontana dai valori e dalle contingenze della nuova epoca, venne quasi dimenticata.

Infatti, nonostante la stessa fosse stata oggetto di uno studio approfondito da parte di suo nipote Fausto, non beneficiò di ulteriori lavori che potessero ravvivarne l'interesse.

Pertanto, il volume di quest'ultimo[114] rappresenta tuttora l'unica monografia dedicata al giurista abruzzese.

---

[111] E. PESSINA, *La scuola storica napoletana*, cit., p. 62.

[112] E. PESSINA, *Svolgimento storico del diritto penale in Italia dalle invasioni barbariche alle riforme del secolo XVIII, pel prof. C. Calisse. Il diritto penale in Italia da Cesare Beccaria sino alla promulgazione del Codice penale vigente (1764-1890) pel prof. E. Pessina,* in *Enciclopedia del diritto penale italiano: Raccolta di monografie*, vol. 2, Soc. Editrice Libraria, Milano 1906, p. 597.

[113] M. RONCO, *L'eredità filosofica di Vico in Niccola Nicolini giureconsulto napoletano*, in *L'Ircocervo*, n.1, 2022, pp. 244-245.

[114] F. NICOLINI (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici nella prima metà del secolo XIX. Scritti e lettere, raccolti e illustrati,* Tip. F. Giannini, Napoli. 1907.

Essa, tuttavia, benché presenti un'ampia introduzione biografica, una precisa indicazione di tutte le sue opere nonché una lunga appendice in cui sono inseriti alcuni lavori inediti, a cui va ad aggiungersi una copiosa selezione della vastissima corrispondenza che lo stesso tenne con i più famosi giuristi e letterati d'Europa[115], non riesce a fornire un quadro esaustivo sul pensiero giuridico-politico di Nicolini, limitandosi a rimarcare, soffermandosi spesso sulla sensibilità poetico-letteraria del proprio avo, quel vichismo caro ai giuristi dell'Ottocento e degli inizi del Novecento, che - sottolinea Mastroberti - era «considerato da Benedetto Croce (amico e mentore di Fausto Nicolini) come una sorta di patente per un giurista napoletano per guadagnarsi la gloria post-mortem»[116].

In questo contesto, Nicolini fu ancora ricordato da Arturo Del Giudice[117], che gli riconosceva il primato di aver tentato «di elaborare, su basi vichiane, una scienza giuridica autonoma rispetto all'influenza dei grandi esegeti francesi»[118], e da Luigi Granata che si dedicò principalmente allo studio della sua procedura penale[119].

Dopo di loro, iniziò un lungo periodo di oblio, durato circa cinquant'anni, che, secondo Ronco, «trova una sua *ratio minor*, ma non per questo meno importante, nel fatto che la sua rivalutazione a tutto tondo richiederebbe una severa rivisitazione della storia d'Italia, con la messa in discussione della *damnatio memoriae* della società e del Regno napoletano»[120].

---

[115] 1 catalogo completo delle opere di N. N. è in F. NICOLINI, op. cit., pp. CXVCXXVI, distinto in: I. Opere maggiori, II. Discorsi giudiziari, III. Discorsi accademici, Lezioni, Opuscoli vari, IV. Allegazioni forensi, V. Versi, VI., Pagine sparse. Si tratta in tutto di 56 opere, le quali attestano che in N. Nicolini le tre tradizionali anime della giurisprudenza napoletana, Pratica, Storica e Filosofica, trovarono una mirabile e forse irripetibile sintesi.

[116] F. MASTROBERTI, *Nicola Nicolini tra diritto e politica*, cit., p. 126. Mastroberti riconosce il valore indubio della citata monografia di Fausto Nicolini, in quanto fondata sulle carte di famiglia, oggi conservate presso Istituto Italiano per gli Studi Storici, *Archivio Nicolini, Carteggio e documentazione di Niccola Nicolini*, bb. 140-142.

[117] Cfr. A. DEL GIUDICE, *Niccola Nicolini procedurista: conferenza tenuta il 10 dicembre 1922 allo Studio napoletano nella R. Universita di Napo*li, Tip. Tessitore, Napoli, 1923; ripubblicato in Id., *Prolusioni, studi, conferenze*, La Toga, Napoli 1931, pp. 127 ss.

[118] A. DEL GIUDICE, *Niccola Nicolini procedurista,* in *Prolusioni, studi, conferenze*, cit., p. 127.

[119] L. GRANATA, *Nicola Nicolini e la "Procedura penale nel Regno delle Due Sicilie"*, Il pensiero giuridico penale, Messina 1936.

[120] M. RONCO, *L'eredità filosofica di Vico in Niccola Nicolini giureconsulto napoletano*, in *L'Ircocervo*, n.1, 2022, p. 246.

Ad ogni modo, qualunque sia stata la ragione di tale duraturo silenzio della storiografia, fu solo negli anni '80 del secolo scorso che alcuni autori[121] iniziarono ad interessarsi nuovamente alla figura del giurista abruzzese.

Tra questi[122], i principali lavori si devono a Raffaele Feola[123] e Aldo Mazzacane[124], che evidenziarono il ruolo politico di Nicolini nell'aver cercato di mediare tra la nuova e l'antica legislazione, attraverso l'utilizzo della storia come elemento atto a stemperare le fratture tra gli ordinamenti, evitando, in tal modo, che il regno napoletano potesse subire passivamente gli istituti di origine francese.

Ciò nondimeno, è soprattutto grazie alle ricerche avviate da Mastroberti[125], all'inizio degli anni duemila, che la figura di Nicolini ha ridestato l'interesse della cultura giuridica italiana.

Negli ultimi anni, infatti, sono stati presentati numerosi lavori che, direttamente o incidentalmente, hanno contribuito a definirne alcuni aspetti relativi alla biografia e alla sua influenza sulla penalistica nazionale[126].

---

[121] F. NICOLINI, *Voci inedite del Repertorio degli scrittori napoletani, a cura di B. Nicolini*, Arte tipografica, Napoli 1981; A. D'AURIA, *Una disavventura politica di Niccola Nicolini*, in *Archivio Storico per le Province Napoletane*, Vol. C, 1982, pp. 291-313.

[122] Ronco rileva come il lavoro presentato da Alfonso Maria Stile sul codice penale abbia riservato a Nicolini uno spazio assai modesto, citando, tra le varie opere, soltanto le *Quistioni di diritto* (Cfr. A.M. STILE, *Il Codice penale del 1819 per lo Regno delle Due Sicilie*, in S. Vinciguerra (cur.*), I Codici preunitari e il Codice Zanardelli*, Cedam, Padova 1993, pp. 183 ss.) e che l'opera di Sergio Vinciguerra, sul diritto penale italiano, lo abbia completamente ignorato, ricordandone il nome solo perché parte del titolo del testo di Ortolan (Cfr, S. VINCIGUERRA, *Diritto penale italiano. Concetto, fonti, validità, interpretazione*, Vol. I, Cedam, Padova 1999, p. 253n). Cfr. M. RONCO, *L'eredità filosofica di Vico in Niccola Nicolini giureconsulto napoletano*, in *L'Ircocervo*, n.1, 2022, p. 246.

[123] R. FEOLA, *La monarchia amministrativa. Il sistema del contenzioso nelle Sicilie*, Jovene, Napoli 1984, p. 226; ID, voce biografica «Niccola Nicolini», in DBGI, vol II, il Mulino, Bologna 2013, pp. 1431-1434.

[124] A. MAZZACANE, *Una scienza per due regni: la penalistica napoletana della Restaurazione*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, a. XXV, n. 2, 1995, p. 341-356, ripubblicato in S. VINCIGUERRA (cur.), *Codice per lo Regno delle Due Sicilie (1819). Parte seconda. Leggi Penali,* Cedam, Padova 1996, p. XLIV.

[125] F. MASTROBERTI, *Codificazione e giustizia penale nelle Sicilie dal 1808 al 1820*, Jovene, Napoli 2001; ID., *Tra scienza e arbitrio. Il problema giudiziario e penale nelle Sicilie dal 1821 al 184*8, Cacucci, Bari 2005; ID., *Nicolini, Niccola*, in *DBI*, vol. 78, 2013; ID., *Nicola Nicolini tra diritto e politica*, cit.

[126] G. MASIELLO, *La garanzia dei funzionari dell'amministrazione civile nel Regno delle Due Sicilie: il commento di Nicola Nicolini*, in *Risorgimento e Mezzogiorno. Rassegna di Studi Storici*, vol. VIII/35-36 (2007), pp. 175-205; EAD, *La riflessione di Nicola Nicolini sugli abusi dei funzionari pubblici*, in *Revista Aequitas. Estudios sobre Historia, Derecho, Institutiones*, n. 21 (2023), pp. 325-371; I. BIROCCHI, *In margine all'opera di Niccola Nicolini: spunti per un manuale di storia giuridica dell'Ottocento*, in *Tra diritto e storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e di Sassari*, I, Rubbettino, Soveria Mannelli 2008, pp. 111-155; M. ASTARITA, *Nicola Nicolini e la riforma della procedura penale nel Regno delle Due Sicilie*, Edisud, Salerno 2009; R. FEOLA, *Nicolini, Niccola*, in DBGI, vol. 2, 2013, pp. 1431-4; M. P. GERI, *À la tête des criminalistes napolitains de nos jours: Niccola Nicolini divulgatore del diritto in età murattiana*, in F. MASTROBERTI (cur.), *Il Regno di Napoli nell'Europa napoleonica. Saggi e ricerche*, ESI, Napoli, 2016, pp. 149ss; N. VESCIO, *Nicola Nicolini e il*

Pertanto, nelle pagine che seguiranno, dopo aver brevemente tratteggiato la sua biografia, si tenterà di ampliare ulteriormente la conoscenza dello stesso esaminando dettagliatamente la sua seconda opera dedicata alla raccolta di sentenze della Corte Suprema ossia le *Quistioni di diritto, trattate nelle conclusioni ne' discorsi ed in altri scritti legali* (1835-1841), la cui pubblicazione durante quel periodo, efficacemente denominato da Mastroberti, del *Laissez faire*, contribuì a restituire prestigio alla Corte Suprema, traghettandola, man mano, verso al conquista di un ruolo costituzionale.

2. *Nicolini, una vita al servizio della Cassazione*

Come in precedenza rilevato, la biografia di Niccola Nicolini è stata già oggetto di ricerca e di approfondimento da parte di autorevolissimi studiosi[127]; pertanto, le informazioni di seguito riportate avranno perlopiù lo scopo di fornire al lettore una trattazione organica e scorrevole, che non lo induca a cercare, fuori da queste pagine, quello di cui ulteriormente potrebbe necessitare, per avere un quadro completo, sulla sua figura e sul complicato e mutevole contesto in cui lo stesso ebbe ad operare.

Ciò nondimeno, al fine di non proporre una sterile riproduzione di quanto già da altri ricostruito, si tenterà di delineare un ritratto utilmente orientato che, partendo dall'analisi dei suoi scritti, in particolar modo da *La Musa di famiglia*[128] e dalla sua corrispondenza, possa aiutare, assumendo il suo punto di vista, a far luce sulle finalità sottese alla composizione delle opere oggetto di questo lavoro.

La Musa, pertanto, sembrerebbe dover costituire il primo e imprescindibile supporto per la comprensione della vita e degl'intimi pensieri di Nicolini, poiché, come lo stesso

costituzionalismo moderato, in *Montesquieu.it*, n. 11, 2019, pp. 181-206; M. RONCO, *L'eredità filosofica di Vico in Niccola Nicolini giureconsulto napoletano*, in *L'Ircocervo*, n.1, 2022, pp. 241-256.

[127] Cfr. nota n.1.

[128] N. NICOLINI, *La Musa di famiglia. Memorie domestiche di Niccola Nicolini a Niccola Santamaria nipote di lui da figlia*, Stabilimento tipografico nel Reale albergo dei poveri, Napoli 1849. Tale volumetto si presenta come una raccolta a carattere autobiografico di sessantaquattro poesie, in forma di sonetto, che «permette agli uomini occupati accozzare in mente quattordici versi, e correggerli e limarli, o camminando a piedi o in carrozza, o attendendo in qualche anticamera di annoiati, o nelle mense silenziose e freddissime di cerimonia, o anche all'udienza giudiziaria fra lunghe dicerie che nulla dicono, e pur sei obbligato a presenziare» (ID., *Schiarimenti biografici*, in *La Musa*, cit., p. 2), che lo stesso volle pubblicare per omaggiare il proprio nipote, in occasione dell'onomastico di entrambi. Nella dedica egli riferiva di essere già stato tentato dal pubblicarlo, allorché il «ch. Ortolan, professore di legislazion penale comparata alla Facoltà di dritto in Parigi, avendo avuta la pazienza di occuparsi delle mie opere e della mia biografia…mi richiedea notizie della mia vita più intima e delle mie poesie, più che delle cose che il pubblico conosceva» (ID., *La Musa*, cit., p. 3).

affermava, tale autobiografia nasceva «unicamente per ricordanza mia e de' miei…come semplice memoria di famiglia»[129].

Nicolini, infatti, criticava aspramente i profili biografici redatti nella propria epoca, sostenendo che rispetto ad essi, non ci potesse essere nulla di più falso[130], in quanto gli stessi, a suo giudizio, dati alle stampe esclusivamente per soddisfare la pubblica curiosità, «avida…di soli avvenimenti straordinarii»[131], non facevano altro che restituire un'immagine ancora più oscura delle opere e degli autori che ne fossero stati oggetto[132].

Fatte tali dovute premesse, Niccola Nicolini nacque a Tollo, nell'Abruzzo citeriore[133], il 30 settembre 1772[134], da Giambattista[135] e da Teresa de Horatiis[136].

Riguardo alla prima giovinezza e alla sua istruzione, lo stesso volle ricordare che:

> Benchè in Chieti, fiorente sempre nelle buone discipline, io avessi compiuto i corsi soliti di umanità e di filosofia, mio zio Luigi[137] volle ch'io li perfezionassi in Napoli sotto i maestri più celebri; per la bella letteratura Campilongo e Jerocades coi quali

[129] N. NICOLINI, *La Musa di famiglia*, cit., p. 5.
[130] IBIDEM.
[131] N. NICOLINI, *Schiarimenti biografici*, in *La Musa*, cit., p. 1.
[132] N. NICOLINI, *La Musa di famiglia*, cit., p. 5.
[133] Rileva Vinci che tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento nelle provincie abruzzesi, soprattutto nella zona del chietino in cui Tollo era ubicata, fiorì una generazione di giovani intellettuali che occuparono posizioni di primo piano nell'ambito della cultura e della politica napoletana: oltre ai fratelli Nicolini (Nicola e Cloridoro), i fratelli Gennaro e Giuseppe Ravizza, Pietro de Sterlich, Antonio Nolli, Francesco Saverio Petroni, Giuseppe de Thomasis, Francesco Canofari e Giuseppe Durini. Cfr. S. VINCI, *Cloridoro Nicolini (1780-1859). Un magistrato alla ricerca delle regole dell'equità*, in *Annali della facoltà di giurisprudenza di Taranto*, vol.3, 2011, p.98; G. DE LUCIA, *La cultura abruzzese nel periodo borbonico*, in *Abruzzo*, a. IV n. 1 (1968), p. 1 27-48; R. DE STERLICH U, RUSSO, L. CEPPARONE (curr.), *Lettere a G. Lami (1750-1768)*, Jovene, Napoli 1994; F. MASTROBERTI, *Pierre Joseph Briot. Un giacobino tra amministrazione e politica*, Jovene, Napoli 1998, pp. 146-150.
[134] L. DE CRESCENZO, *Cenno biografico pubblicato da L. De Crescenzo fra i suoi ritratti e vite degli uomini illustri viventi nel Regno delle Due Sicilie*, in G. Carmignani, C. Cantù (curr.), *Delle opere legali e della vita di Nicola Nicolini, esame fatto dal Sig. Ortolan, professore di legislazion penale comparata alla Facoltà di Dritto in Parigi. Risposta del Nicolini a' dubbi del Professor parigino intorno alla ragione etimologica de' nomi di dritto ed all'origine e natura e fine delle pene, seguita dall'esame della procedura penale pubblicato dal Prof. Cav. Carmignani e dallo storico Cesare Cantù*, Stabilimento Tipografico nel Reale Albergo dei Poveri, Napoli 1850, p. 114.
[135] Con riferimento alla propria discendenza paterna, Nicolini ricorda che: «Girolamo Nicolini fu il mio Cacciaguida. Ei nacque in Chieti nel 1600… Egli poi occupò con costante pubblico plauso magistrature maggiori in Teramo ed altrove…Le opere lasciate da lui sono riferite dal Giustiniani. Quelle che gli diedero più fama, sono *Del regime municipale di Chieti* (1639); *Della procedura civile e penale* (1651, ristampata più volte in Napoli e Venezia); *Della storia di Chieti* (1657). Per causa di nozze il nipote si tramutò in Roccamorice; e quindi per la stessa causa, il pronipote Niccola in Vacri. Da questo Niccola nacque Giovan-Battista mio padre» (ID., *Schiarimenti biografici*, cit., p. 9).
[136] N. NICOLINI, *La Musa di famiglia*, cit., p. 9.
[137] Cfr. N. NICOLINI, *Schiarimenti biografici*, cit., p. 4; ivi, l'Autore fa riferimento all'abate Luigi Nicolini, «famoso orator sacro e poeta», che fu il suo primo educatore.

> egli avea contratta amicizia quando udiva in Napoli le lezioni del Genovesi; Filippo Guidi per la fisica, Francesco Longano per la metafisica e il diritto di natura[138].

Per tale ragione, lo stesso, nel novembre 1789, decise di partire per la capitale, ove, una volta giunto e affidato alle cure dello zio materno, Romualdo de Horatiis[139], non mancò, nelle ore vespertine, di recarsi presso l'università per udire anche le lezioni dell'«eloquentissimo Cotugno»[140].

Durante tale soggiorno, inoltre, divenuto amico di Stefano Forte, «uno degl'ingegni i più inventivi in matematica a quei tempi»[141], ebbe modo di conoscere Niccola Fergola, del quale fu allievo, dal novembre 1790 al maggio dell'anno successivo, quando, affascinato dalle letture di Tacito, Vico, Gravina e Filangieri, decise di dedicarsi completamente agli studi di dritto universale[142].

Passò, dunque, allo studio delle leggi, sotto la guida di Nicola Valletta, rinomato giureconsulto nonché valente poeta e compositore[143], che gli permise di iniziare a patrocinare cause innanzi al Sacro Regio Consiglio, facendo così esperienza del sistema giudiziario d'Antico Regime[144].

Poi, nel 1792, fu preso sotto l'ala dell'avvocato Francesco Vitolo e, grazie a questi, divenne amico di Giuseppe Poli, precettore del principe ereditario, il quale si premurò di introdurre il giovane Nicolini negli ambienti di Corte[145].

Tuttavia, nonostante il citato avvicinamento alla famiglia reale, nel 1794, venne denunciato come giacobino ma, fortunatamente, non essendo sottoposto ad alcun processo[146], potè continuare serenamente l'attività forense, alla quale non mancò mai di alternare la composizione e la declamazione di versi[147].

---

[138] Ivi, p. 4.
[139] Ivi, p. 3.
[140] Ivi, p. 5.
[141] *Ibidem.*
[142] *Ibidem.*
[143] Ivi, p. 6.
[144] R. FEOLA, voce biografica «Niccola Nicolini», in DBGI, vol II, il Mulino, Bologna 2013, p. 1432.
[145] N. NICOLINI, *Schiarimenti biografici*, cit., p. 7.
[146] Cfr., F. MASTROBERTI, *Nicola Nicolini tra diritto e politica*, cit., p. 116.
[147] N. NICOLINI, *Lettera a Ortolan*, Napoli 1° dicembre 1845, in F. Nicolini (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici*, cit. pp. 350-354: «I miei canti estemporanei determinarono l'illustre avvocato e poeta don Giuseppe Carta (poi consigliere di Stato e reggente del banco delle due Sicilie) a far di me, troppo allora giovane nel foro (1795), *veluti vocem suæ mentis*. Ma già qualche anno innanzi (aprile 1792), con altro più vecchio avvocato (Antonio Vitolo), che non avea ambito il favor delle grazie nè delle muse, m'era avvenuto lo stesso. Era mio destino che le muse mi dovessero, innanzi tempo, per vie diverse e più fiorite delle ordinarie, condurmi, quasi mio malgrado, agli studi severi ed al maneggio degli affari gravi…La regina

Di tale periodo Nicolini ricordava che:

> Era io già presso al fine del quinto mio lustro, ed il mio esercizio forense, cominciato con felici auspicii, proseguiva con la stessa fortuna. Si aggiunse al mio Vitolo un avvocato di maggior fama, già improvvisatore e celebre per eloquenza, Giuseppe Carta; poi consiglier di stato e Reggente del banco delle Due Sicilie. Ma affetto egli di emottisi, era cominciato a diventar restio a più spiegare in pubblico la sua voce. Ed ei pure sul principio del 1797, mi assunse al suo fianco, e delegava me, *veluti vocem suae mentis*[148].

A tal proposito, Natale Vescio sottolinea che, nonostante l'apparente tranquillità con cui Nicolini avesse continuato a progredire nella propria carriera, l'essere stato allievo di Pagano, unitamente alla denuncia sui suoi trascorsi giacobini, avesse attirato su di lui «l'interesse, non proprio benevolo, delle autorità»[149].

Per tale ragione, quando, al termine dei moti del 1799, venne ulteriormente deferito alla Giunta di Stato[150], a seguito della partecipazione alla commemorazione della figura di Filangieri, la cui memoria era stata omaggiata da Nicolini attraverso alcuni versi che lo stesso aveva composto e declamato in pubblico[151], temendo che la vendetta sanfedista, che aveva condotto Mario Pagano al patibolo e l'amico Giuseppe Poerio all'ergastolo[152],

---

Carolina, educata in una reggia ove tanto era cara la voce di Metastasio, amò udirmi in Caserta; ed, inteso che io già cominciavo a perorar con successo qualche causa in tribunale, mi fece raccomandare a quei capi dei nostri collegi giudiziari, il che valeva moltissimo in quei tempi…Fu singolare il vantaggio che io ne trassi per la professione legale. Cortigiani, vescovi, abati, ricchi proprietari fecero a gara per nominarmi loro avvocato. Ma i tempi procellosi giungevano; e sarebbe stata follia il superbire di una fortuna, dovuta più al favore altrui ed alle simpatie dell'età che al merito. Per renderla stabile, conveniva fondarla su ben altro campo che sul pendio sdrucciolevole del Parnaso».

[148] N. NICOLINI., *Schiarimenti biografici*, cit., p. 8.

[149] N. VESCIO, *Nicola Nicolini e il costituzionalismo moderato*, in *Montesquieu.it*, n. 11, 2019, p. 184.

[150] Cfr., F. MASTROBERTI, *Nicola Nicolini tra diritto e politica*, cit., p. 116.

[151] Cfr., *Tridì 13. Pratile anno VII. della Lierta; I. della Repubblica Napoletana una, ed indivisibile (Sabato 1. Giugno 1799). Majestas PoPuli. Secondo trimestre. Num. 32*, in M. BATTAGLINI (cur.), *Il Monitore Napoletano 1799*, Alfredo Guida Editore, Napoli 1999, pp. 642- 643. Ricorda Vescio: «Molto significativa, la presenza, e soprattutto, l'intervento, che "sottintende" una certa "confidenza" con l'ambiente – "segnalato" dal Monitore – alla commemorazione di Filangieri, tenuta da Francesco Pagano e da Domenico Cirillo» (N. Vescio, *Nicola Nicolini e il costituzionalismo moderato*, in *Montesquieu.it*, n. 11, 2019, p. 184).

[152] R. FEOLA, voce biografica «Niccola Nicolini», in DBGI, vol II, il Mulino, Bologna 2013, p. 1432.

potesse colpire anche lui, ritenne opportuno abbandonare la capitale per ritirarsi con tutta la famiglia in Abruzzo, ove rimase nascosto[153] fino alla pace di Firenze del 1801[154].

Quindi, ritornato a Napoli, su consiglio del Fregola e di altri colti amici, decise di dedicarsi nuovamente all'avvocatura, questa volta nell'ambito del diritto penale[155] e, ivi, nel 1806, con l'avvento del nuovo regime, di cui ottenne da subito il favore anche in ragione del recente passato da inquisito del tribunale speciale[156], venne nominato avvocato dei poveri[157],

In tale veste, assunse la difesa, tra gli altri, di alcuni soggetti coinvolti nello scoppio del palazzo Serracapriola, ove abitava l'onnipotente ministro della polizia, Cristoforo Saliceti[158].

Durante tale procedimento, Nicolini si fece notare per la brillante oratoria e per le accuse rivolte alla Corte di Palermo[159]; tuttavia, così facendo, seppure egli «riuscì a salvar la vita

---

[153] N. NICOLINI, *Lettera a Ortolan*, Napoli 1° dicembre 1845, in F. Nicolini (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici*, cit. p. 354: «I miei mi richiamarono alla provincia natale, ove lontano dalla città e da ogni pericoloso consorzio, Dante, Vico e Cuiacio furono la mia sola compagnia. Essi rettificarono le mie tumultuarie conoscenze e diedero a' miei studi l'andamento che poscia han sempre seguito»

[154] N. NICOLINI., *Schiarimenti biografici*, cit., p. 10: «Il mio soggiorno quivi si protrasse per sedici mesi. Profittai, allora della solitudine campestre per perfezionare i miei studi del diritto ed esercitarmi nell'oratoria forense, immaginando cause sulle opere di Cuiacio e declamandole per quelle campagne. Nelle ore più calde di està, mi ricoverava in un oliveto di famiglia, piantato già da mio avo Niccola, ove, salito su d'albero annoso, mi vi assideva, formandomi un rustico scrittoio sui suoi rami, e quivi tranquillo leggeva per ore e scriveva… Finalmente dopo la pace di Firenze (marzo 1801), ch'io celebrai con un poemetto, stampato in Teramo per cura del general Clary, colui stesso che dopo il 1820 fu Ministro Segretario di Stato, tornai in Napoli ne' primi di novembre 1801».

[155] *Ibidem*; R. FEOLA, voce biografica «Niccola Nicolini», in DBGI, vol II, il Mulino, Bologna 2013, p. 1432: «un poco per passione, molto per l'enorme numero di processi in corso sia politici che comuni».

[156] *Ibidem.*

[157] Tale figura suscitò l'interesse e l'ammirazione di Ortolan, che plaudeva ai progressi della processualistica penale napoletana. Egli infatti affermava che la difesa in materia penale, nelle abitudini e nelle istituzioni giudiziarie dei napoletani, legati all'accusa pubblica, avesse avuto da sempre una notevole rilevanza, criticando la Francia, in particolare il foro di Parigi, per l'impronta inquisitoria che stava esportando. A tal riguardo, lo stesso rilevava che la procedura di stampo francese avesse confinato l'imputato in una condizione di totale isolamento, simile a quella di un sequestro, che lo teneva in una situazione di profonda ignoranza e che, in tale contesto, l'unica speranza di salvezza era costituita dal suo difensore. Egli allora affermava che fosse comprensibile che l'opinione pubblica avesse concentrato tutte le sue aspettative su tale figura, unica voce a favore dell'imputato nonché unico perno su cui poggiava la possibilità di una sua assoluzione. Ortolan ricordava quindi, la civiltà di Napoli, che nell'adottare il sistema francese avesse comunque previsto, accanto alla figura dell'accusa (avvocato tributario o fiscale), quella dell'avvocato dei poveri, una sorta di magistratura, composta dai luminari del foro, che era stata posta a tutela dei meno abbienti, costituenti la maggioranza degli imputati, e che, per tale ragione beneficiava di unanime riconoscenza (Cfr. J.L.E. ORTOLAN, *Criminalistes italiens. Niccola Nicolini*, cit., pp. 8-10).

[158] F. NICOLINI, *Introduzione*, in F. Nicolini (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici*, cit., pp. XXXVIII-XXXIX.

[159] F. MASTROBERTI, *Nicola Nicolini tra diritto e politica*, cit., p. 117.

a qualcuno de' suoi…si fece…un nemico mortale il Principe di Canosa, che non si dimenticò di lui nel 1821»[160].

Intanto, il governo francese, con la "legge organica" del 20 maggio 1808, nell'ambito della riforma integrale del sistema giudiziario regnicolo, si era preoccupato di istituire una magistratura esclusiva per il diritto penale, stabilendone una divisione in tre ordini, quello alto criminale, quello correzionale e quello di polizia[161], e, al contempo, al fine di rendere quest'ultima maggiormente efficiente ma comunque controllabile, lo stesso aveva ulteriormente ritenuto di far confluire in essa parecchi uomini il cui unico merito era costituito dalla fedeltà politica, affiancati da altri, meno legati alla monarchia napoleonide ma espressione dei migliori intelletti del Regno e comunque in linea con lo spirito riformistico francese[162].

Tra quest'ultimi, Giuseppe Raffaelli venne scelto per la carica di procuratore generale della Corte di Cassazione, Giuseppe Poerio, come suo sostituto procuratore, e Nicolini, quale procuratore generale del re presso la corte criminale di Terra di Lavoro, carica che concretamente assunse allorché la corte venne effettivamente installata, il 9 gennaio 1809[163].

In particolare, in tale occasione, fu offerto a Nicolini l'onore di pronunciare l'orazione inaugurale della corte, che lo stesso volle omaggiare con il suo celebre discorso *Del passaggio dall'antica alla nuova legislazione*[164], in cui affermò, forte della propria concezione storicistica, l'idea di una stretta continuità tra il vecchio e il nuovo ordinamento giudiziario; impostazione che intese ancora ribadire nel successivo discorso *Della Corte Suprema di Giustizia nelle sue relazioni con le antiche istituzioni del Regno*[165], che successivamente pronunciò allorquando, nel 1812, fu chiamato a sedere nel massimo consesso, in veste di suo avvocato generale[166].

---

[160] F. NICOLINI, *Introduzione*, in F. Nicolini (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici*, cit., pp. XXXVIII-XXXIX.
[161] Ivi, p. XXXIX.
[162] *Ibidem*.
[163] N. NICOLINI, *Schiarimenti biografici*, cit., p. 11.
[164] N. NICOLINI, *Del passaggio dall'antica alla nuova legislazione nel Regno delle Due Sicilie. Discorso di Niccola Nicolini del 7 gennaio 1809*, Stabilimento tipografico nel Reale Albergo dei Poveri Napoli 1850. Tale discorso è stato pubblicato anche nel 1809 e nel 1840.
[165] N. NICOLINI, *Della Corte Suprema di Giustizia nelle sue relazioni con le antiche instituzioni del Regno. Discorso dell'avvocato generale Niccola Nicolini pronunziato all' udienza della Corte Suprema di Cassazione di Napoli nel dì 2 giugno 1812*, Tip. Dicesina, Napoli 1841.
[166] Cfr., F. MASTROBERTI, *Nicola Nicolini tra diritto e politica*, cit., p. 117.

In quegli anni, inoltre, Nicolini era riuscito anche a guadagnarsi la stima del ministro della giustizia, Francesco Ricciardi, che, nel 1810 e di nuovo nel 1814[167], lo volle all'interno delle commissioni di riforma, richieste dal re Gioacchino[168], per l'adattamento dei codici francesi alle esigenze del Regno di Napoli [169].

A tal riguardo, lo stesso Nicolini racconta, che le citate commissioni stavano quasi per terminare il loro lavoro:

> quando in maggio 1815 fu restaurata nel regno la legittima Dinastia. Allora quest'istessa commessione ebbe altra forma col real decreto del 2 giugno; ma gl'individui che la componevano, tranne la surrogazione a pochi assenti, vi furono conservati. I progetti vennero condotti a termine nel 1818. La compilazione delle leggi penali e della procedura penale venne a me affidata, ed io la eseguii per i due primi libri delle prime, e per i due primi libri della seconda. D. Gio. Vittorio Englen, capo di ripartimento, compilò il terzo libro delle une e dell'altra. Il Codice delle Due Sicilie si pose in osservanza in settembre 1819[170].

Con la Restaurazione, dunque, non ci furono grandi stravolgimenti nell'apparato amministrativo-giudiziario[171], ragion per cui, Nicolini, godendo, per via del ministro

---

[167] Con il decreto del 21 maggio 1814, Gioacchino Murat ordinò una riforma generale di tutti i codici. La commissione incaricata di compilare quello di diritto penale e di procedura fu presieduta da Poerio, e ne fecero parte Winspeare, Nicolini e i consiglieri di cassazione Michele Agresti, Tito Manzi, Giustino Fortunato, Niccola Libetta e Francesco Canofari nonché Giovan Vittorio Englen in qualità di capo divisione presso il ministero di giustizia (Cfr. ASNa, *Decr. orig.*, 21 maggio 1814, n. 192).

[168] Vinci sottolinea come: «Nonostante le modifiche suggerite…dal ministro Ricciardi e dalla sezione di legislazione del Consiglio di Stato, il 23 aprile 1812 il codice penale venne promulgato nella…traduzione integrale…francese, la cui particolare durezza determinata da esigenze di sicurezza dello Stato napoleonico segnava un passo indietro rispetto ai progressi ottenuti dal precedente testo giuseppino emanato a Napoli il 20 maggio 1808…Le anomalie di questo sistema, che risultavano poco congeniali al Regno, [spinsero] Gioacchino Murat – ormai libero da ogni condizionamento imperiale – ad ordinare una riforma di tutti i codici con la creazione di quattro giunte composte dai migliori ingegni napoletani, molti dei quali scelti dai ranghi della magistratura di cassazione» (S. VINCI, *La Giustizia penale nelle sentenze della Cassazione napoletana (1809-1861)*, Editoriale Scientifica, Napoli 2019, cit., p. 40). Il 21 maggio 1814, Murat ordinò una riforma generale di tutti i codici, affidando alla commissione presieduta da Poerio, che venne affiancato da Nicolini, Agresti e Englen, l'incarico di occuparsi dell'area penale (F. NICOLINI, *Introduzione*, cit., p. L).

[169] Cfr., F. MASTROBERTI, *Nicola Nicolini tra diritto e politica*, cit., p. 117.

[170] N. NICCOLINI., *Schiarimenti biografici*, cit., p. 12. Per tale ragione - sostenne Enrico Pessina - «a lui è dovuta gran parte di quegli encomi che furono tributati al codice penale ed al codice di procedura penale che al 1819 tra noi vennero fuori» (E. PESSINA, *La scuola storica napoletana nella scienza del diritto*, Morano, Napoli 1882, p. 128).

[171] Il ritorno di Ferdinando segnò un brutto momento nella vita di Nicolini, che si era sinceramente affezionato al governo murattiano, e che temeva, col ritorno dei Borbone, anche un ritorno all'antico regime, con la conseguente abolizione di tutte le preziose conquiste legislative, che il Regno di Napoli aveva fatto nel Decennio. A tal proposito, rilevava il suo discendente che, fortunatamente, la tanto temuta, reazione

Tommasi, anche della fiducia della reinsediata dinastia borbonica, poté continuare nella propria ascesa.

La corona, infatti, nel 1817, dopo averlo ammesso tra i membri della reale Società Borbonica[172] e dopo aver provveduto ad un nuovo riordino della magistratura[173], dispose, con il decreto del 25 agosto, che questi, insieme a Felice Parrilli, altro avvocato generale della Suprema Corte di Giustizia, e all'ufficiale di ripartimento della Real Segreteria di Stato e Ministro di grazia e giustizia, Giovanni Vittorio Englen, provvedesse periodicamente a pubblicare le sentenze della Corte Suprema nel *Supplemento alla Collezione delle leggi*[174], auspicando, in tal modo, di pervenire ad un'applicazione uniforme delle norme all'interno del regno[175].

Tuttavia, come già accennato, giunti i moti rivoluzionari del 1820-21, la pubblicazione di sentenze nella suddetta raccolta si arrestò e non fu mai più ripresa[176].

Infatti, al termine dei citati moti, il Re decise di abbandonare definitivamente la politica dell'amalgama, che aveva caratterizzato il quinquennio aureo, segnando, da quel momento, una netta cesura con le riforme del Decennio.

Ferdinando, pertanto, animato da un profondo sentimento di rivalsa, diffidando dei propri funzionari, decise di circondarsi di fedelissimi, tra cui il citato principe di Canosa[177]

---

cominciò molto più tardi, ossia nel 1821, quando ormai le nuove leggi, in vigore nel Quinquennio, erano già state assimilate dalla società, e che pertanto si poteva modificarle o restringerle, ma non distruggerle. Re Ferdinando, infatti, si accontentò di eliminare il divorzio, che, d'altronde, a Napoli non aveva mai attecchito nonché di destituire qualche alto magistrato; ma, del resto, tranne lievi adattamenti al nuovo ordine, egli lasciò il mondo come lo trovò. «Anzi, a voler esser imparziali, il Quinquennio, così reazionario nelle altre parti d'Italia, segnò a Napoli un vero progresso sul Decennio» (Cfr. F. NICOLINI, *Introduzione*, cit. p. LI).

[172] N. NICCOLINI., *Schiarimenti biografici*, cit., p. 12.

[173] *Legge organica dell'ordine giudiziario de' 29 maggio 1817*.

[174] Infra, p. 30, nota n. 127.

[175] N. NICCOLINI., *Schiarimenti biografici*, cit., p. 12.

[176] Infra, p. 38, nota n. 143, Nicolini comunque provvide autonomamente a pubblicarne un estratto, selezionando le sentenze che ritenne più rilevanti. Cfr. N. NICOLINI, *Decisioni della Corte suprema di Giustizia intorno a' conflitti di competenza fra tribunali di terra e di mare e le Gran Corti criminali, tratte dal Supplimento alla collez. delle leggi, Serie criminale, compilata dall'avv. gen. Nicolini, in esecuzione del real decreto de' 25 agosto 1817, con un estratto ragionato delle decisioni medesime, contenente un trattato sulle competenze militari, per servire ad esse di tavola analitica*, Dalla Stamperia francese, Napoli 1819.

[177] *Giornale del regno delle Due Sicilie*, n. 19 (14 aprile 1821). Nella sezione "notizie interne" alla data del 14 aprile 1821 si legge: «Ieri al giorno giunse in questa capitale S.E. il Principe di Canosa. Il medesimo è stato da S.M. con real decreto degli 11 del corrente mese prescelto segretario di Stato della Polizia Generale pe' reali domini di qua del Faro. Tale nomina è stata con piacere accolta da tutti gli abitanti di questa città per esser caduta su di un rispettabile personaggio reso noto nell'Europa e nella repubblica letteraria per la sua illibata fedeltà verso il nostro Sovrano, per le sue insigni opere e profonda politica, e per essere il mecenate e il difensore dei letterati e degli infelici». Alla figura di Antonio Capece Minutolo, principe di Canosa (Napoli, 5 marzo 1768 – Pesaro, 4 marzo 1838), è dedicato il recente lavoro di F.M. DI GIOVINE, *Il*

(legato a Nicolini da antica inimicizia), subentrato ad Antonio de Blasio in qualità di ministro della polizia, e di avviare una rigida politica repressiva[178], finalizzata all'allontanamento di coloro che a qualsiasi titolo fossero stati sospettati di aver parteggiato per la rivoluzione.

In particolare, con il decreto n. 23 del 12 aprile 1821, il re stabilì la creazione di quattro giunte di scrutinio, di cui una dedicata specificatamente al ramo giudiziario[179], che ebbero il compito di esaminare le condotte degli ecclesiastici, dei funzionari pubblici e degli autori di opere a stampa, al fine di individuare coloro i quali si fossero resi responsabili di aver abusato della sua fiducia.

Alla falce delle menzionate giunte[180] non scappò neanche Niccola Nicolini che, nonostante non avesse parteggiato per l'esperienza costituzionale del Nonimestre[181], che

---

principe di Canosa nella bufera della Restaurazione, in *Aportes*, n. 87, anno XXX (1/2015), pp. 47-79, che lo dipinge come «un uomo di pensiero che mise al servizio della dottrina tradizionalista la sua *vis* polemica in funzione anti rivoluzionaria» (Ivi, p. 49). Il Canosa fu descritto anche da Walter Matauri come «il simbolo degli ideali reazionari dell'epoca della Restaurazione in Italia» (W. MATURI, *Il principe di Canosa*, Le Monnier, Firenze 1944, p. V) e da Benedetto Croce come «un don Chisciotte della reazione italiana» in cui convivevano il cavaliere generoso ed il settario capace per odio di parte delle più odiose calunnie (Cfr. B. CROCE, *Il principe di Canosa*, in *Uomini e cose della vecchia Italia*, vol. II, Laterza, Bari 1927, pp. 228-232).

[178] La politica della continuità seguita dai "diarchi" Medici e Tommasi destò un forte dissenso nei realisti che, delusi dalla politica di governo, si raccolsero intorno al «principino di Canosa», come risulta dai sonetti riportati da Carlo De Nicola nel suo *Diario napoletano* (Cfr. F. MASTROBERTI, *Il diario e la biografia di Carlo de Nicola. La sofferta transizione delle mentalità giuridiche dall'antico al nuovo regime*, in *Frontiera d'Europa. Rivista storica semestrale*, n. 2 (2005), p. 227.

[179] *Decreto per la creazione di quattro Giunte di scrutinio, incaricate di esaminar la condotta degli ecclesiastici, pensionisti e funzionarj pubblici; come anche quella degli autori di opere stampate e le massime in esse insegnate*, CLS, I, 1821. Decreto n. 23 del 12 aprile 1821. Esse furono composte esclusivamente da magistrati di comprovata fede borbonica, come Vincenzo Marrano, già consigliere della Suprema Corte di Giustizia che ne sarebbe divenuto il vicepresidente, il marchese Porcinari, consigliere della Gran Corte dei Conti, Carlo Pedicini, giudice della gran corte civile di Napoli che sarebbe di lì a poco sarebbe passato alla Suprema Corte di Giustizia, Stefano Caporeale, vicepresidente della gran corte criminale di Napoli, nonché Francesco Nicola De Mattheis e Gennaro Ricca, giudici del tribunale civile di Napoli. Cfr. C. CASTELLANO, *Il mestiere del giudice. Magistrati e sistema giuridico tra i francesi e i Borboni (1799-1848)*, Il Mulino, Bologna 2004, p. 302.

[180] A. SCIROCCO, *Dalla seconda restaurazione alla fine del regno*, in G. Galasso, R. Romeo (curr.), *Storia del Mezzogiorno*, IV, Edizioni del Sole, Roma 1986, p. 674: «Si effettuarono arresti e destituzioni con procedimenti spesso arbitrari, si nominarono giunte di scrutinio incaricate di esaminare la condotta dei cittadini fin dal 1815, si ripristinò e si rafforzò il controllo sulla stampa: Il Borrelli, Giuseppe Poerio, Gabriele Pepe, il Colletta, il Pedrinelli, l'Arcovito furono relegati in Austria».

[181] F. NICOLINI, *Niccola Nicolini e gli studi giuridici*, cit., p. LIX: «Scoppiò, frattanto, la rivoluzione del 1820. Ad essa il N., quantunque murattiano, fu del tutto avverso; ed egli, così indulgente verso tutto e tutti, non dubitò di chiamarla sciocca, per non dire bestiale». Tuttavia 1820, il 3 settembre, Nicolini insieme a Libetta, Vecchioni e ai suoi colleghi del *Supplimneto*, Poerio e Englen venne nominato dal ministro di grazia e giustizia, F. Ricciardi, componente della commissione incaricata di adeguare i codici del 1819 al regime costituzionale, che probabilmente non si riunì mai. Ciò nonostante, caduto il governo costituzionale i membri della stessa furono tutti sottoposti alle giunte di scrutinio. Engeln, in particolare fu «rinchiuso nelle carceri di S. Maria Apparente, a disposizione del Principe di Canosa» (F. VON LOBSTEIN, *Giovanni*

anzi, fu descritta da quest'ultimo come sciocca e quasi bestiale[182], fu comunque destituito con l'accusa di essere antico massone e liberale fin dal 1799[183] .

Invero, tale destituzione fu del tutto inaspettata anche per lo stesso Nicolini che, basito, ricordò le oscure circostanze e gli eventi successivi che ne scaturirono nei seguenti termini:

> Nel dì 12 giugno di quell'anno presi parte in corte suprema in tutte le cause che vi si discussero nella camera criminale; e nel dì medesimo si scriveva più in alto la mia esonerazione dalla carica. Questa mi fu comunicata la sera del 14: l'officio ministeriale non poteva esserne più laconico: *L'avverto che ella è esonerato dalla carica*…Nel dì immediatamente appresso aringai nel tribunal civile…Dopo altri cinque giorni riapparvi alla camera civile della corte suprema per la causa del monte Folgori, nella quale mi fu contraddittore il chiarissimo giureconsulto e filosofo, commendatore D. Gaspare Capone…Con questi auspicii che m ' ispirarono i sonetti XXVII, XXVIII e XXIX, ricominciai la mia avvocheria che proseguii alacremente fino al 1831. Fortunato decennio! Ventidue volumi di allegazioni ne attestano i lavori. In questo decennio scrissi la mia opera Della procedura penale[184].

Dunque, Nicolini, insieme a molti altri dei migliori ingegni che si erano distinti per merito e capacità tra il decennio francese e il quinquennio aureo, tornò forzosamente a dedicarsi all'avvocatura[185], criticando aspramente il nuovo assetto generato dalle giunte di scrutinio, colpevoli, a suo dire, di aver riempito le corti di uomini «incapaci ed ignari di ogni buona arte»[186]

A questo periodo, di distacco obbligato dalla Corte e dalle sue molteplici attività, si devono il trattato *Dell'utile interdetto salviano nel Regno delle Due Sicilie*[187], in cui

---

vittorio Englen. Giurista calarese (1780-1848), in U. Zanotti Bianco, G. Isnardi, *Arch. stor. per la Calabria e per la Lucania*, XXXII, vol. 2, Collezione Meridionale Editrice, Roma 1964, p. 280.).

[182] N. NICOLINI, *Lettera a Vincenzo Salvagnoli*, Napoli 30 maggio 1839, pubblicata in F. NICOLINI (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici nella prima metà del secolo XIX. Scritti e lettere, raccolti e illustrati,* Tip. F. Giannini, Napoli. 1907, p. 216.

[183] F. MASTROBERTI, *Tra scienza e arbitrio*, cit., p. 24; Cfr. ASNa, Archivio Borbone, f. 841. *Notamento de' magistrati destituiti per effetto di scrutinio*.

[184] N. NICCOLINI., *Schiarimenti biografici*, cit., pp. 13-14.

[185] Cfr. S. VINCI, *La Giustizia penale*, cit., p. 277.

[186] ASNa, Archivio Borbone, f. 842, *Niccola Nicolini alla S. R. M., Napoli 13 agosto 1844*, documento pubblicato in appendice a F. MASTROBERTI, *Tra scienza e arbitrio*, cit., pp. 377-387 (385).

[187] N. NICOLINI, *Dell'utile interdetto salviano nel Regno delle Due-Sicilie dopo la pubblicazione del Codice. Trattato di Niccola Nicolini*, Stamperia di M. Criscuolo, Napoli 1827.

spiccava la sicura cognizione del diritto romano, e la monumentale opera in nove volumi sulla procedura penale[188], che, come già evidenziato, lo rese celebre in tutt'Europa.
Intanto, l'alba della quarta decade del XIX secolo, fu salutata dal Regno con l'incoronazione del nuovo sovrano, Ferdinando II, il quale ritenne, sin da subito, di avviare un programma di moralizzazione, finalizzato a contrastare la dilagante corruzione della pubblica amministrazione e, in particolare, quella del settore giudiziario[189].
Noto fu il proclama dell'8 novembre 1830, con cui il monarca, impegnandosi a garantire un'amministrazione della giustizia imparziale, dichiarava:

> Convinti intimamente de' disegni di Dio sopra di Noi, e risoluti d'adempirli, rivolgeremo tutte le Nostre attenzioni a' bisogni principali dello Stato, e dei Nostri Amatissimi Sudditi, e faremo tutti gli sforzi per rammarginare quelle piaghe che già da più anni affliggono questo Regno. In primo luogo essendo convinti, che la Nostra Santa Cattolica Religione è la fonte principale della felicità dei Regni e de' Popoli, perciò la prima e principale Nostra cura sarà quella di conservarla e sostenerla intatta in tutti i Nostri Stati, e di proccurare con tutti i mezzi l'esatta osservanza de' suoi Divini Precetti. E siccome i Vescovi per la speciale Missione, che hanno avuto da Gesù Cristo, sono i principali Ministri e Custodi della stessa Religione, così abbiamo tutta la fiducia, che seconderanno col loro zelo le Nostre giuste intenzioni, e che adempiranno esattamente i doveri del loro Episcopato. In secondo luogo non potendo esservi nel Mondo alcuna ben ordinata società, senza una retta ed imparziale amministrazione della Giustizia, così sarà questa il secondo scopo al quale rivolgeremo le Nostre più attente sollecitudini. Noi vogliamo che i nostri Tribunali siano tanti Santuarj i quali non devono mai essere profanati dagl' intrighi, dalle protezioni ingiuste, nè da qualunque umano riguardo o interesse. Agli occhi della Legge tutti i Nostri Sudditi sono uguali, e procureremo che a tutti sia resa imparzialmente la giustizia…Speriamo coll'aiuto e coll'assistenza del Signore di soddisfare a questi due oggetti, tanto preziosi al paterno Nostro Cuore; e siamo pronti a fare ogni sagrifizio per vederli adempiti. Speriamo che tutti imiteranno per quanto

[188] N. NICOLINI, *Della procedura penale nel Regno delle Due-Sicilie esposta da Niccola Nicolini con le formole corrispondenti. Dedicata alla Maestà di Francesco I Re del Regno delle Due Sicilie*, Stamperia di M. Criscuolo, Napoli 1828-1832, in 9 voll.
[189] Cfr. S. VINCI, *La Giustizia penale*, cit. pp. 336-337.

possono, il Nostro esempio, affine di restituire al Regno quella prosperità, che deve essere l'oggetto de' desiderj di tutte le persone virtuose ed oneste.[190]

Con questi propositi, il nuovo re acconsentì a che il vecchio gruppo di esuli murattiani, costituito da Nicolini, Englen, Parisi, Fortunato, ecc., potesse rientrare a servizio dello Stato[191].

In tal modo, il giurista abruzzese venne reintegrato nell'ordine giudiziario, ancorché con un ruolo inferiore a quello che aveva lasciato nel 1821.

Egli, infatti, sebbene avesse ricoperto per ben nove anni le funzioni di avvocato generale presso la Corte Suprema di giustizia, nel 1831 venne collocato, in qualità di semplice giudice, in una corte inferiore alla massima assise, ossia presso la Gran Corte civile di Napoli[192].

A tal riguardo - ricorda Feola - che Nicolini avrebbe accettato tale incarico con malcelato disappunto e, comunque, solo dopo aver ottenuto dal sovrano la promessa della cattedra universitaria[193].

Fu così che il 17 novembre 1831, insieme a Pasquale Galluppi, Nicolini venne nominato, *motu proprio* dal re, professore ordinario di diritto penale presso l'Università di Napoli[194], il cui corso fu inaugurato dal celebre giurista il 1° dicembre 1831[195].

Intanto, le politiche perseguite da Ferdinando II stavano facendo conoscere al regno un clima generale di forte ripresa anche economica, e, in questo quadro, Nicolini, il 24 giugno 1832, con il decreto n. 1399[196], venne ulteriormente ripristinato nel suo antico

---

[190] *Notizie interne. Napoli 8 novembre*, in *Giornale del Regno delle Due Sicilie*, n. 257 (9 novembre 1830), p. 1025.

[191] Cfr. R. FEOLA, voce biografica «Niccola Nicolini», in DBGI, vol II, il Mulino, Bologna 2013, p. 1433.

[192] N. NICCOLINI., *Schiarimenti biografici*, cit., pp. 14-15; ID., *Il richiamo a' pubblici ufizii*, in *La Musa*, cit., p. 42.

[193] Cfr. R. FEOLA, voce biografica «Niccola Nicolini», cit., p. 1433.

[194] N. NICCOLINI., *Schiarimenti biografici*, cit., p. 15.

[195] «trascelto alla cattedra del dritto penale nella università degli studii, successore a gli altri uomini chiarissimi Pagano e Lauria, seppe e serbarne ed estenderne la gloria e l'onore, e con assidua cura spiegare a numeroso uditorio gli alti principii e gli storici progressi del dritto e delle legislazioni penali con tanta altezza di filosofia, tanta copia di erudizione e tanta chiarezza di eloquio, che male avreste potuto in quelle lunghe e sapienti lezioni definire quale di queste qualità era in lui maggiore. In ciascuna di quelle lezioni egli trattava un argomento della scienza da lui insegnata, e lo veniva svolgendo ne' suoi principii, seguendo nella sua storia, comentando nelle sue applicazioni sicchè ogni discorso di quelli era una dissertazione, che destava quasi l'interesse di un dramma, e lasciava negli animi profonde impressioni ed elevati concetti: metodo d'insegnamento solo degno dell' altezza e del decoro di un' università» (G. DE FALCO, *Cenno biografico di Niccola Nicolini*, in G. De Falco (cur.), *In morte del comm. Niccola Nicolini*, cit., p.9)

[196] ASNa, *Decreti Originali*, 24 giugno 1832, n. 1399: «Veduto il nostro decreto di questa stessa data col quale aiamo nominato vice-presidente della Corte suprema di giustizia in Napoli D. Giuseppe Celentano,

ruolo presso la Corte Suprema di Giustizia[197], che egli riteneva posizione ideale per consentirgli di riaffermare le regole e le garanzie codicistiche[198].
Tuttavia, nel rimettervi piede, Nicolini si rese conto sin da subito di quanto tale obiettivo non sarebbe stato facilmente raggiungibile, dato che nel corso del decennio di sua assenza, le condizioni della corte erano criticamente peggiorate.
A tal riguardo, egli scriveva all'amico Giovanni Carmignani:

> La nostra magistratura ha fatto quel che ha voluto. Tosto che è stata richiamata a far quel che deve, inetta a tanto, si è riunita a calunniare l'instituzione. Il peggio è che uomini di buona intenzione, ma scevri di cognizioni e più d'ingegno, si sono uniti per altri principii ai ruffian, baratti e simile lordura; e principe di questi uomini buoni è il veramente buono primo presidente della Corte in cui sono. Io ne godo tutta la fiducia; ma la sua autorità è stata la sola che mi ha fatto vedere un pericolo presente, dove io non vedeva prima che oggetti di derisione e di disprezzo… Ho trattato bene i miei colleghi, perchè veramente in sei mesi ho potuto fare con essi quello che non avrei potuto sperare con alcun altro. Vi ho trovato 3600 cause arretrate, ed una confusione di principii ch'eccede l'immaginazione. Ma tutto è stato superato, ed il bene è nato nel fonte stesso del male: docilità somma, che chi *nominibus mollire solet mala*, chiamerebbe fiducia[199].

Nicolini, dunque, con «energia giovanile», cercò di riparare nel più breve tempo possibile alle tante e gravi irregolarità che ivi si erano generate e, a furia di lavoro, riuscì in pochi mesi a sbrigare quasi tutti gli affari pendenti[200].
Invero, in tale contesto, il compito che gli sembrò più arduo fu quello di riuscire ad imprimere alla giurisprudenza un indirizzo opposto a quello reazionario cristallizzatosi durante i dieci anni in cui lo stesso era mancato.

---

finora avvocato generale presso la medesima Corte suprema…Abbiamo risolto di decretare e decretiamo quanto segue: - Art. 1 – D. Niccola Nicolini, giudice della Gran Corte civile di Napoli, è nominato avvocato generale presso la Corte Suprema di giustizia in Napoli, in luogo di D. Giuseppe Celenatno».
[197] N. NICCOLINI., *Schiarimenti biografici*, cit., p. 15; ID., *Il mio ritorno nella Corte Suprema,* in *La Musa*, cit., p. 44.
[198] Cfr. R. FEOLA, voce biografica «Niccola Nicolini», cit., p. 1433.
[199] N. NICOLINI, *Lettera a Giovanni Carmignani*, Napoli 17 gennaio 1833, pubblicata in F. NICOLINI (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici*, cit., p. 130.
[200] F. NICOLINI, *Introduzione*, in F. Nicolini (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici nella prima metà del secolo XIX. Scritti e lettere, raccolti e illustrati,* Tip. F. Giannini, Napoli. 1907, p. LXXXVIII.

Infatti, in tale periodo, il progressivo indebolimento della Corte suprema aveva consentito che, addirittura, tra i propri componenti, ce ne fossero alcuni che «per malvagità o per ignoranza, proponessero apertamente d'abolirla»[201].

Per tale ragione, Nicolini nel discorso del 1833, con il quale inaugurò solennemente l'anno giudiziario, fece una carica a fondo contro i retrivi, dimostrando l'utilità e la necessità dell'istituzione per cui aveva già tanto combattuto, riuscendo ancora una volta a farla restar salda[202].

Frutto di questa stagione estremamente positiva, in cui lo stesso coniugava alla rinnovata attività presso la Corte suprema quella della docenza universitaria, furono i sei volumi delle *Quistioni di diritto trattate nelle conclusioni, ne' discorsi ed in altri scritti legali* (Napoli 1835-41), concepiti come una privata prosecuzione del *Supplemento alla Collezione delle leggi*[203] ma anche come una sorta di lavoro speculare alla già rinomata opera sulla procedura penale.

Infatti, sebbene in entrambi i lavori, all'elemento storico fosse stato attribuito un ruolo di assoluta preminenza[204], mentre nell'opera dedicata alla procedura, il giurista intese applicare un metodo di tipo deduttivo, ove, partendo dall'analisi degli articoli di legge si giungeva sino all'esame dei casi pratici, nelle *Quistioni*, invece, egli aveva ritenuto di seguire il ragionamento opposto, preferendo risalire, in via induttiva, dal caso pratico alla legge, sino a trascendere il significato letterale di quest'ultima per enuclearne il principio generale ad essa sotteso[205].

Dunque, alla Corte Suprema Nicolini riconobbe sempre una rilevanza determinante, tanto da renderla, unitamente alle sue pronunce, il fulcro delle sue maggiori opere nonché l'oggetto principale dei numerosi discorsi che lo stesso tenne in qualità di suo avvocato generale.

---

[201] F. NICOLINI, *Introduzione*, in F. Nicolini (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici*, cit., p. LXXXVIII.

[202] *Ibidem*.

[203] N. NICCOLINI., *Schiarimenti biografici*, cit., p. 15: «In quest' epoca del mio ritorno in carica, avvocato generale, ordinai e pubblicai le *Quistioni di dritto* col motto tolto da Ovidio *usus opus movet hoc*. Il disegno n' è più vasto del *Supplimento alla collezione delle leggi* del 1817 al 1820. Esse giungono a sei volumi, ma qualche altro ne ho in pronto; e se Dio me ne concede l'agio, verrà tra breve pubblicato, e con esso il corso delle mie lezioni».

[204] «Il profilo storico e quello filosofico non sono separabili da quelli pratici e sono invece un tutt'uno, nell'obiettivo di individuare il tessuto complesso ma unitario della disciplina in vigore» (I. BIROCCHI, *In margine all'opera di Niccola Nicolini: spunti per un manuale di storia giuridica dell'Ottocento*, in *Tra diritto e storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e di Sassari*, I, Rubbettino, Soveria Mannelli 2008, pp. 132-133).

[205] F. MASTROBERTI, voce biografica «Nicolini, Niccola», in DBI, vol. 78 (2013).

In quest'ultimi, infatti, il giurista abruzzese volle sottolineare la importanza della Corte, non solo con riferimento alla rilevanza decisiva delle sue sentenze nei singoli ricorsi, efficaci direttamente sulla sfera privata delle parti in causa, ma anche e, soprattutto, in relazione alla sua potenziale idoneità a fornire un interpretazione uniforme della legge e di conseguenza ad orientare la giurisprudenza anche su questioni affini alla sfera del diritto pubblico che incidentalmente si ripercuotevano sull'assetto politico-costituzionale del Regno.

Tra questi si possono ricordare *Della discussione pubblica ne'giudizii penali* (Napoli 1833) e *Dell'ufizio più proprio della Corte suprema* (1835), con cui il giurista intese difendere rispettivamente il dibattimento pubblico e il sistema della cassazione dagli attacchi provenienti da vasti settori della magistratura e dell'avvocatura, nonché quelli successivi diretti a richiamare i tribunali a un'applicazione rigorosa e uniforme della legge, tra cui *Del coraggio civile* (1838), *Dell'uniformità e celerità nell'amministrazione della giustizia* (1840) e *Dell'uso dell'autorità e della filosofia ne' giudizi* (1841), che insieme ad altri furono poi inseriti nei singoli volumi delle *Quistioni*[206], in funzione di *incipit*.

Tali discorsi, condividendo quanto sostenuto da Mastroberti, rappresentarono «interventi precisi, chirurgici e tempestivi, attraverso i quali Nicolini spese tutta la sua autorità per indicare la via da seguire»[207], cercando di difendere le riforme introdotte nel Decennio,

---

[206] Rileva Mastroberti: «Nicolini inserì i suoi Discorsi in testa ad ognuno dei sei volumi della prima edizione delle *Quistioni di diritto* pubblicati tra il 1835 e il 1841. Un esame attento di essi, effettuato tenendo ben presente il contesto politico, rivela una partecipazione per nulla defilata del giurista abruzzese al dibattito sui "temi caldi" del tempo. Ecco l'elenco con l'indicazione delle sigle che mettono in rilievo l'anno in cui il discorso fu tenuto che rappresenta, ai fini della ricostruzione della dimensione politica, di Nicolini un elemento estremamente significativo (D.=Discorso, anno, QD=Quistioni di diritto, numero romano=volume): - *Della Corte Suprema di Giustizia nelle sue relazioni con le antiche istituzioni del Regno poi denominato Delle attribuzioni della Corte Suprema di Giustizia* (D.1812, QDI) - *Dell'indole e del corso di diritto penale* (D.1831, QDII) - *Della discussione pubblica ne' giudizi penali* (D.1833, QDIII) - *Dell'Uffizio più proprio della Corte Suprema: ritirare i giudizii verso i principii* (D.1835a, QDIII) - *De imitazione veterum* (D.1835b, QDIII) - *Della istituzione de' Consigli generali di Provincia* (D.1835c, QDIII) - *Dell'importanza de' Consigli generali di Provincia* (D.1836a, QDIII) - *Della divisione dell'avvocheria criminale dalla civile* (D.1836b, QDIV) - *Sentimenti de' popoli delle Due Sicilie per la defunta M. Cristina,, nostra regina* (D.1836c, QDIV) - *Del coraggio civile* (D.1838, QDIV) - *Della uniformità e celerità nell'amministrazione della giustizia* (D.1840, QDV) - *Del passaggio dall'antica alla nuova legislazione* (D.1809, QDVI) - *Dell'uso, dell'autorità e della filosofia ne' giudizi* (D. 1841, QDVI)…L'elenco non coincide con quello riportato da Fausto Nicolini sotto la voce Discorsi giudiziari, perché tiene conto solo dei discorsi inaugurali a carattere generale (e di rilievo politico) e non anche di Conclusioni di requisitorie o di difese cui lo stesso Niccola Nicolini conferì la qualifica di trattati e che hanno una dimensione squisitamente giuridica» (F. MASTROBERTI, *Nicola Nicolini tra diritto e politica*, pp. 129-130.

[207] *Ibidem.*

che, pur se mantenute con la Restaurazione, furono costantemente minacciate e screditate, in particolar modo, dal ceto forense, da sempre ostile al sistema della cassazione, al dibattimento pubblico e alle istituzioni rappresentative[208].

A tal riguardo, osservava Giovanni de Falco che Nicolini: «chiamato con varie vicende, ed in condizioni diverse, a vita pubblica ed operosa, da magistrato, da scrittore e da uomo di Stato, nella teorica, come nella pratica, propugnò costante l'alleanza veramente classica della fermezza con la moderazione»[209].

Pertanto, il giurista abruzzese, contrariamente all'immagine, di uomo diffidente e intimorito dalla politica[210], tratteggiata dal proprio discendente, appare, da quanto sin qui osservato, come un lucido interprete dei propri tempi che, dotato di una non «comune consapevolezza politico-istituzionale»[211], fu «capace di muoversi con estrema abilità nell'ambito delle istituzioni, per sostenerne le dinamiche evolutive, al di là delle logiche prevalenti»[212], restando, come rileva Italo Birocchi, «un moderato ascrivibile alla schiera dei murattiani con intonazione liberale»[213].

A conferma di quanto sostenuto, occorre peraltro ricordare che, lo stesso, dal 1841[214] al 1848, fu persino chiamato a far parte del governo, in qualità di ministro senza

---

[208] *Ibidem.*

[209] G. DE FALCO, *Cenno biografico di Niccola Nicolini*, in G. DE FALCO (cur.), *In morte del comm. Niccola Nicolini nel dì 5 marzo 1857*, Tipografia Dicesina, Napoli 1857, p. 7.

[210] F. NICOLINI, *Introduzione*, in F. Nicolini (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici*, cit., pp. XCVII-XCVIII: «uomo di studi, amante della pace di quiete...[che] aveva paura della politica, e se n'era tenuto sempre lontano…A tanti bei principii teorici, il N. accoppiava…un inguaribile scetticismo politico, diventato, naturalmente, ancora più profondo con gli anni e dopo i disastri del 1821 e le delusioni del 1831. Ciò spiega perché, dopo aver accettato a malincuore il nuovo ufficio, e, come mi si racconta, soltanto in seguito a vivissime insistenze del re, a cui pose come conditio sine qua non il poter continuare le lezioni all'università, egli così attivo in tutte le cariche da lui esercitate, restasse quasi inoperoso in quei sette anni circa di ministero»

[211] N. VESCIO, *Nicola Nicolini e il costituzionalismo moderato*, in *Montesquieu.it*, n. 11, 2019, p. 184.

[212] *Ibidem.*

[213] I. BIROCCHI, *In margine all'opera di Nicola Nicolini: spunti per un manuale di storia giuridica dell'Otto-cento*, in *Tra diritto e storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e di Sassari*, vol. I, Rubbettino, Soveria Mannelli 2008, p. 125.

[214] Nella seduta del 6 marzo 1841, Nicolini fu nominato corrispondente dell'Istituto, nell'accademia di scienze morali e politiche di Parigi, al posto di Grenier. Cfr. C. LUCAS, *Lettera a Niccola Nicolini*, Parigi 28 febbraio 1841, pubblicata in F. NICOLINI (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici nella prima metà del secolo XIX. Scritti e lettere, raccolti e illustrati,* Tip. F. Giannini, Napoli. 1907, p. 258; C. LUCAS, *Lettera a Niccola Nicolini*, Parigi 1841, pubblicata in F. NICOLINI (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici nella prima metà del secolo XIX. Scritti e lettere, raccolti e illustrati,* Tip. F. Giannini, Napoli. 1907, pp. 260-261; C. LUCAS, *Lettera a Niccola Nicolini*, Parigi 3 giugno 1841, pubblicata in F. NICOLINI (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici nella prima metà del secolo XIX. Scritti e lettere, raccolti e illustrati,* Tip. F. Giannini, Napoli. 1907, pp. 268-270.

portafoglio[215], ma, forse ritenendo di non poter incidere concretamente, tramite tale carica, sull'assetto istituzionale del Regno, finì per manifestare scarso interesse per la stessa, apparendo in generale distaccato e poco partecipe alle attività del Consiglio di Stato[216], esprimendosi con libertà solo allorché fossero oggetto di trattazione questioni aventi natura squisitamente giuridica[217].

Il 18 luglio 1851 divenne, poi, socio ordinario della Reale Accademia delle scienze morali e politiche di Napoli e, infine, con il decreto del 20 marzo 1854, all'età di ottantadue anni, fu posto alla guida dell'istituzione a cui aveva dedicato la propria vita, concludendo, in tal modo, l'intero *cursus hnorum* all'interno delle istituzioni giudiziarie del Regno.

Così, rivestendo la carica di primo presidente presso la Suprema corte di giustizia, Nicolini si spense a Napoli il 4 marzo del 1857[218], rivolgendo all'avvocato Agostino Santamaria, le sue ultime parole, che furono: «vogliamo presto ricominciare le nostre lezioni»[219].

Da quest'ultime si può rilevare l'intramontabile dedizione al lavoro nonché l'amore per la trasmissione della conoscenza del diritto e dell'affermazione dei diritti, che, probabilmente per Nicolini era divenuta una sorta di missione a cui dedicare anche il suo ultimo pensiero.

Dunque, potrebbe essere questa la chiave di lettura delle sue opere sulla giurisprudenza, da intendersi non solo come lavori dal taglio eminentemente pratico e, pertanto, destinate unicamente agli operatori del diritto, ma più che altro, come veri e propri manuali, in cui pratica e teoria fuse insieme, in un'ottica didattica, avrebbero dovuto fornire, partendo dai giovani studenti di legge, la conoscenza dei diritti pubblici e privati, favorendone l'affermazione, il consolidamento e la trasmissione, quali unici fattori realmente in grado di consentire la stabilizzazione ed il progresso delle conquiste giuridico-istituzionali per

---

[215] ASNa, *Decreti Originali*, 16 agosto 1841, n. 170: «Volendo premiare i distinti servizi prestati nelle cariche giudiziarie dal cav. D. Niccola Nicolini, avvocato generale presso la Corte suprema di giustizia residente in Napoli, Abbiamo risolto di decretare e decretiamo che: Articolo I. – Il cav. D. Niccola Nicolini è nominato ministro segretario di Stato senza portafoglio, col soldo di annui ducati tremila».

[216] F. NICOLINI, *Introduzione*, in F. Nicolini (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici*, cit., p. XCVII: «Nel consiglio di Stato intervenivano tutti i ministri, con e senza portafoglio, nel Consiglio de' ministri soltanto i primi»

[217] Secondo il pronipote Fausto, sicuramente gli elogi contenuti nel decreto di nomina fecero indubbio piacere al proprio avo, tuttavia, egli riteneva che dedure da tale circostanza che l'incarico fosse stato accettato con entusiasmo era «un passo troppo lungo» (F. NICOLINI, *Introduzione*, in F. Nicolini (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici nella prima metà del secolo XIX. Scritti e lettere, raccolti e illustrati,* Tip. F. Giannini, Napoli. 1907, pp. XCVII-XCVIII.

[218] F. MASTROBERTI, voce biografica «Nicolini, Niccola», in DBI, vol. 78 (2013).

[219] F. NICOLINI, *Introduzione*, in F. Nicolini (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici*, cit., p. CXII.

le quali, Nicolini e gli altri si erano battuti, e che, una volta introdotte nel Regno, continuarono ad essere difese contro il pericolo di un ritorno all'*ancien régime* e all'arbitrio giudiziario che in esso imperava.

3.1. *Le Quistioni di dritto*

Come già accennato, con l'incoronazione di Ferdinando II fu avviato un programma di moralizzazione volto a contrastare la diffusa corruzione presente anche nel settore giudiziario[220], la qual circostanza permise a Nicolini di essere reintegrato nella magistratura.

Così, mentre nel 1831, lo stesso venne reintrodotto, in qualità di giudice, presso la Gran Corte civile di Napoli[221], assumendo contestualmente anche il ruolo di professore ordinario di diritto penale presso la locale Università[222], nel 1832, venne pienamente riabilitato dal sovrano che gli consentì di tornare ad assumere il suo antico incarico di avvocato generale presso la Corte Suprema di Giustizia[223].

Frutto di questa stagione di rinnovamento in cui si stavano muovendo i primi passi per riportare agli antichi fasti la Suprema Corte[224], furono i sei volumi delle *Quistioni di diritto trattate nelle conclusioni, ne' discorsi ed in altri scritti legali*, che vennero pubblicati a Napoli tra il 1835 ed il 1841[225], i cui tratti essenziali furono sinteticamente delineati da Fausto Nicolini nei seguenti termini:

> Testimonio non perituro della usa feconda attività in quegli anni restano i sei volumi delle *Quistioni di diritto*, ai quali è peccato che, come aveva in mente, non siano seguiti altri volumi ed un prospetto ragionato, che desse maggior organicità all'lungo lavoro. Esso infatti non è un corso completo di diritto penale, ma come il *Supplimento alla collezione delle leggi*, una raccolta, disposta per ordine di materie, delle migliori requisitorie da lui pronunciate, che cercò di completare con discorsi,

[220] Cfr. S. VINCI, *La Giustizia penale*, cit., pp. 336-337.
[221] N. NICCOLINI., *Schiarimenti biografici*, cit., pp. 14-15; ID., *Il richiamo a' pubblici ufizii*, in *La Musa*, cit., p. 42.
[222] N. NICCOLINI., *Schiarimenti biografici*, cit., p. 15.
[223] *Ibidem*; ID., *Il mio ritorno nella Corte Suprema,* in *La Musa*, cit., p. 44.
[224] Cfr. S. VINCI, *La Giustizia penale*, cit., p. 349.
[225] N. NICCOLINI., *Schiarimenti biografici*, cit., p. 15: «In quest' epoca del mio ritorno in carica, avvocato generale, ordinai e pubblicai le *Quistioni di dritto* col motto tolto da Ovidio *usus opus movet hoc*. Il disegno n' è più vasto del *Supplimento alla collezione delle leggi* del 1817 al 1820. Esse giungono a sei volumi, ma qualche altro ne ho in pronto; e se Dio me ne concede l'agio, verrà tra breve pubblicato, e con esso il corso delle mie lezioni».

> sunti di lezioni, avvertimenti, e dissertazioni di ordine generale. Opera essenzialmente giuridica, le Quistioni hanno i pregi della Procedura senza averne i difetti, e non a torto il N. le riteneva il suo scritto migliore[226].

Inoltre, come si è avuto modo di rilevare incidentalmente nelle pagine precedenti, le *Quistioni di dritto* beneficiarono in tutt'Europa, di una diffusione ancora maggiore di quella che ebbe la sua *Procedura Penale*[227], il che la rese oggetto di numerose riflessioni da parte dei più illustri giuristi dell'epoca.
In particolare, tra questi, Pietro Calà Ulloa[228] intese fornire una scrupolosa ricostruzione del contenuto anche politico e filosofico dell'opera, della quale ricordava che:

> Richiamato al magistrato, non scorse molto di tempo, e pose a stampa opera novella: *le quistioni di dritto*. La quale vuolsi tenere come una serie di filosofici trattati intorno alle parti più importanti di nostre leggi. E comechè con essa intendesse a render i giudizi a sanità perfetta, non si acquatava di quà dal segno prefisso, ma pigliava occasione a svolgere i principî cardinali delle leggi penali con vasta erudizione e segnatamente colla conoscenza delle Romane, mostrando la stessa forza di acume filologico e pratico, congiunto ad amor di giustizia vivissimo[229].

L'Ulloa, ulteriormente, continuava il proprio elogio alla citata opera sostenendo entusiasticamente che «al solo legger le diverse *quistioni* per esso trattate tanto si scopre l'eccellenza del suo ingegno che più non bisognano le parole»[230], specificando anch'egli che la stessa dovesse essere considerata come una prosecuzione del *Supplimento* in cui «molte quistioni nuovo sviluppamento per nuovi argomenti ricevevano; molte riuscivan

---

[226] F. NICOLINI, *Introduzione*, in F. Nicolini (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici*, cit., pp. LXXXIX-XC.
[227] Ivi, p. XCVI.
[228] P. CALÀ ULLOA, *Di Nicola Nicolini. Delle sue opere e dottrine in ragion penale. Di Pietro C. Ulloa Consigliere della Suprema Corte di Giustizia*, tip. Gaetano Rusconi, Napoli 1857, pp. 43-50.
[229] Ivi, p. 43; lo stesso principio era già stato espresso, più sinteticamente, in un suo precedente lavoro, in cui affermava: «Più tardi il Nicolini pose a stampa opera novella: le *Quistioni di Dritto*. La quale vuolsi tenere come una serie di confusi e filosofici trattati in torno alle parti più importanti delle nostre leggi. E comechè con essa intendesse a rendere i giudizî a sanità perfetta, non si acquetava di qua dal segno prefisso, ma pigliava l'occasione a svolgere i principî cardinali delle leggi penali con vasta erudizione e segnatamente colla conoscenza delle Romane, mostrando forza di acume filologico e pratico congiunto ad amor di giustizia vivissimo» (ID, *Delle vicessitudini e de' progressi del diritto penale in Italia. Dal risorgimento delle lettere sino ad oggi*, Tipografia di Francesco Lao, Palermo 1842, p. 105).
[230] *Ibidem*.

nuove del tutto. E là pur dove i principî nuovi non fossero, nuovo bensì ne [sarebbe stato] il metodo e l'applicazione»[231].

A tal riguardo, Fausto Nicolini affermava, pur specificando di dissociarsi dal «tono un po' troppo enfatico e laudativo, abituale nell'Ulloa»[232], di condividere il giudizio di quest'ultimo, rilevando, in aggiunta, come nelle *Quistioni* anche la forma letteraria fosse stata oggetto di maggior cura rispetto alle altre opere del proprio progenitore, in quanto in tale lavoro i singoli brani apparivano più «sobrii, forbiti, eleganti e di non poca efficacia, conditi magari con un tantino di rettorica, ma di quella…fine…[frutto dell'] influenza benefica della scuola puotiana»[233].

Sulla stessa linea si ponevano anche le riflessioni dell'avvocato Giuseppe Miraglia, che proprio nel 1841 pubblicava il primo tomo de *Le Leggi civili*[234] , la cui introduzione, conteneva un excursus sull'evoluzione del diritto di evidente impronta vichiana. intitolata esaustivamente: *Discorso storico della legislazione e della giurisprudenza napoletana dalla caduta dell'Impero di Occidente sin oggi*[235].

Miraglia rilevava, infatti, che gli atti della Corte suprema, pubblicati nel *Supplimento alla collezione delle leggi* sino al 1820, fossero l'evidente dimostrazione della profondità con cui i principi di diritto venissero discussi all'interno del supremo collegio nonché della grande autorità che le massime di giurisprudenza avessero assunto innanzi alle corti di merito e per tutti i giureconsulti[236].

Di conseguenza, lo stesso ricordava che interrotto tale lavoro, la giurisprudenza avesse «sofferto una grande oscillazione»[237], fino al momento in cui:

> il sig. Nicolini che da dieci anni siede onorevolmente in Corte Supremna di giustizia, ove esercita per la superiorità del suo ingegno e delle sue profonde cognizioni un ascendente maggiore a quello che Merlin esercitava nella Corte di cassazione di Parigi, à saputo fissare una giurisprudenza in quasi tutte le materie del dritto penale,

[231] *Ibidem.*
[232] F. NICOLINI, *introduzione*, cit., p. XCIV.
[233] Ivi, p. XCV.
[234] G. MIRAGLIA, *Le leggi civili per lo Regno delle Due Sicilie, ravvicinate nelle loro disposizioni e con quelle contenute nelle altre parti del Codice ed esposte con le discussioni e col dritto controverso, dall'avvocato Giuseppe Miraglia*, tomo I, Stabilimento Tipografico all'insegna dell'Ancora Vico Majorani a i Gerolomini n. 43, Napoli 1841-1843, in voll. 2.
[235] G. MIRAGLIA, *Introduzione. Discorso storico della legislazione e della giurisprudenza napoletana dalla caduta dell'Impero di Occidente sin oggi*, in G. Miraglia, *Le leggi* civili, cit., pp. V-LXV.
[236] Ivi, p. LXII.
[237] *Ibidem.*

> e le sue dotte conclusioni seguite quasi sempre dalla Corte sono state da lui con bel metodo pubblicate sotto il titolo di *quistioni di dritto penale*.

L'avvocato Miraglia rilevava ulteriormente che la citata opera, molto apprezzata anche all'estero, stesse beneficiando in patria di un'autorità del tutto assimilabile a quella del *Supplimento*[238], tanto da essere «a ragione nelle aringhe e nelle scritture citata a preferenza degli onorevoli e fecondi lavori di Iousse, Lacombe, Muyart-de-Venglans, Bourguignon, Mars, Carnot, e Legraverand»[239], circostanza questa che stava consentendo alla giurisprudenza regnicola di progredire e cristallizzarsi, indice della sempre più marcata indipendenza dalla scienza giuridica d'Oltralpe[240].

L'Ortolan, invece, grande estimatore della *Procedura penale*[241], riferiva di non avere una conoscenza diretta delle *Quistioni di dritto* ma di sapere che delle stesse fossero già stati pubblicati cinque volumi, attinenti soprattutto alle controversie di diritto penale che erano state oggetto di discussione da parte dell'Autore innanzi alla Corte di Cassazione, nelle cause in cui lo stesso Nicolini era personalmente intervenuto in veste di avvocato generale; egli, pertanto, affermava di aver appreso che sebbene le singole questioni fossero state organizzate secondo un ordine razionale di materie e offrissero numerosi spunti di riflessione, le stesse non si presentassero con il carattere, l'unità, la consequenzialità e la regolarità delle proporzioni che ci si dovrebbe aspettare da un trattato[242].

Il celebre penalista francese, inoltre, contestava alcune posizioni assunte da Nicolini, con riferimento all'imputabilità, ai gradi del tentativo, alla reiterazione del reato e alla recidiva, nonché, ad altri problemi generali della pena, con riferimento ai quali affermava

---

[238] *Ibidem.*

[239] Ivi, p. LXIII.

[240] *Ibidem.*

[241] J.L.E. ORTOLAN, *Criminalistes italiens. Niccola Nicolini*, cit., p. 21: «L'oeuvre capitale de Niccola Nicolini, jusq'à co jour, est son *Traité de Procedure pénale*. C'est sur arrêterons plus particulièrement notre attention; c'est là qu'il faut chercher l'idée la plus caractéristique du genre de talent et de la manière de notre auteur. Pour qui a fait une étude sérieuse des écrits de Vico il devient évident, en lisant ensuite ceux de Nicolini, que ce dernier est un disciple de l'illustre créateur de la *Scienza nuova*; qu'il est imbu de ses idées, de sa méthode; et qu'il les a transportées habilement dans son sujet, la procédure pénale, en y ajoutant une connaissance qui manquait à Vico, celle des institutions pratiques et du jeu de leur application».

[242] Ivi, pp. 19-20: «Ses *Questions de droit*, dont il a déjà paru, à ma connaissance, cinq volumes, roulent bien en majeure partie sur des difficultés du droit pénal; mais ce n'est là qu' une collection de discours prononcés presque tous par l'anteur devant la Cour de cassation, dans les affaires où il a dù conclure en qualité d'avocat-général. Bien que ces discours aient été distribués, autant qu'il était possible, dans un ordre rationnel de matières et qu'ils offrent plusieurs dissertations intéressantes, on ne peut pas s'attendre à y trouver le caractère d'unité, l'enchaînement et les proportions régulières d'un traité special».

di non aver compreso quale fosse la teoria del diritto posta alla base della speculazione dell'autore, il cui pensiero gli appariva, a tratti, poco chiaro e ondivago[243], considerazioni queste che in parte furono condivise, qualche anno più tardi, anche dall'Ulloa[244], il quale però affermava di non poter restare offeso «per poche macchie, ove la bellezza di molte cose risplende»[245].

Le citate osservazioni dell'Ortolan colpirono particolarmente Nicolini, il quale volle rispondergli con una lunga lettera[246], attraverso cui intese chiarire alcuni aspetti della

[243] Ivi, pp. 20-21: «Je rencontre bien, disséminés dans les divers é crits de Nicolini, des apercus judicieux sur l'imputabilité, sur les divers degrés de la tentative, sur les réitérations, les récidives, la complicité et au tres problèmes généraux de pénalité; mais je crain drais de prononcer un jugement sur des éléments ainsi divisés. J'avone que je serais même embarrassé de dire quelle est la théorie fondamentale du droit de punir que professe notre auteur. Car si d'une part il paraît se rattacher à celle de la *Réparation*, ne regardant la peine que comme la monnaie avec laquelle se paye le dommage public occasionné par le délit, et donnant par conséquent ce dommage pour mesure de la peine, on pour rait croire, d'après d'autres passages, qu'il adopte d'autres bases fondamentales, telles que celle de *Défense légitime* , ou celle de la *Prévention par l'exemple*. La théorie de la *Réparation*, exposée en Allemagne depuis longtemps par Klein, puis par Schneider, et plus récemment, avec des développements fort étendus, par Welcker, contient sans aucun doute quelques idées vraies, que nous sommes tous portés naturellement à émettre même dans le langage vulgaire. Mais prise pour base justificative et pour mesure de la peine, elle conduit, selon nous, à des conséquences inadmissibles: elle confond deux idées bien distinctes: *réparation*, idée variable d'utilité soit privée soit publique, et *punition*, idée de justice éternelle. La théorie de la *Défense légitimé*, celle de la *Prévention au moyen de l'exemple*, sont encore plus fautives. Mais comme ce n'est que transitoi rement, sans les approfondir , sans prétendre les coordonner en système, que *Nicolini* exprime, en divers endroits de ses écrits, les idées tantôt de l'une et tantôt de l'autre de ces théories, nous attendrons, pour nous permettre d'apprécier ses opinions à cet égard, qu'il ait publié son tra vail sur les *Principes du droit pénal universel*»

[244] P. CALÀ ULLOA, *Di Nicola Nicolini*, cit., pp. 40-41: «Nè con ciò dir vogliamo che tutte le sue dottrine incontrar non possan alcuna resistenza. Alto è il nostro ossequio verso questo padre della giurisprudenza moderna fra noi, non però di talune opinioni che a noi pajon falli, diremo modestamente. Così pare che dal vero si scosti in quelle opinioni intorno alla recidiva per giudicato di magistrato straniero, al debito nel pubblico accusatore di provar l'eccezione dell'accusato in fatto di omicidio in rissa, e talun'altra simile. Le quali tener non si vogliono, malgrado l'eccellenza del suo ingegno, come tendenti a quel che la giusti zia, o la pubblica sicurezza dimandano. E per quel che importi recidiva parmi arrischiata opinione quella che la giustizia non cessasse già alle frontiere d' uno stato, ma piegar dovesse alla giustizia universale, a tutt' i popoli comune. Nè convenir possiamo nell' altra sentenza intorno alla prova dell'eccezion della rissa; chè se l'accusator prova l'omicidio, l'accusato provar deve l'eccezion della scusa. E questa opinion del Nicolini stimiamo esser un vestigio delle antiche dottrine, onde si governavano i giudizî. Chè in allora, essendo l'istruzione opera del Fisco, era obbligato suo uffizio il tutto provare ed ogni in avvertenza era contro di lui spiegata. Chè in allora in ogni incolpato cercavasi il delitto e l'accusatore supponevasi constituito in necessità di convincerlo in tutte le cose addotte, di tal che, crollato ne una parte, agir non si potesse per quel che rimaneva. E così parimente parve crudele che (e nescemi un forte sospetto che fosse sviato da un luogo di Ulpiano) il marito conjugicida scusasse allora soltanto che la moglie cogliesse nel caldo di adulteri abbracciamenti».

[245] Ivi, p., 41.

[246] N. NICOLINI, *Al Chiarissimo Signor Ortolan Professore di Legislazion Penale Comparata alla Facoltà di Dritto in Parigi. Napoli, il di di dicembre 1845*, in G. Carmignani, C. Cantù (curr.), *Delle opere legali e della vita di Nicola Nicolini, esame fatto dal Sig. Ortolan, professore di legislazion penale comparata alla Facoltà di Dritto in Parigi. Risposta del Nicolini a' dubbi del Professor parigino intorno alla ragione etimologica de' nomi di dritto ed all'origine e natura e fine delle pene, seguita dall'esame della procedura penale pubblicato dal Prof. Cav. Carmignani e dallo storico Cesare Cantù*, Stabilimento Tipografico nel Reale Albergo dei Poveri, Napoli 1850, pp. 39-84; Ivi, p. 84: «Forse io sono stato con voi, più che non conveniva, diffuso. Ma vi ripelo aver ciò fatto per omaggio di grata stima, e per dimostrarvi il conto

sistematica della propria opera nonché illustrarne le modalità con cui, facendo tesoro dei suoi rilievi, avrebbe inteso «con nuovo conforto»[247] proseguire il lavoro:

> Mio egregio signore ed amico…Il vostro giudizio sulle mie *Quistioni* è, come sul resto delle meschine mie cose, benevolo e cortese. Ben dite che le occasioni di discuterle e risolverle, sono state quelle che quotidianamente ho incontrate nell'uso del Foro. Ed io lo professo nel l'epigrafe: *usus opus movet hoc*. L'ordine della loro collocazione non ha potuto per ciò essere scientifico, cominciando in prima da' principii, e tirando questi alle ultime loro conseguenze. E voi, più indulgente, rilevate che nella scelta de' lavori che ho in questa collezione pubblicati, il mio disegno è stato quello di combinarli insieme per trattati compiuti sotto l'aspetto principalmente della scienza, almeno per tanto, per quanto il mio tenue ingegno n'è stato capace. Quindi appunto per non renderli opera di fuggitiva circostanza, ho supplito a' discorsi forensi con brani di lezioni, e con note ed avvertimenti e disquisizioni generali. L'ordine del le idee che per tutto il sistema penale ho in mente, vi è ne' suoi particolari messo in atto, e non vi manca che un *prospetto*, onde mostrare in essi le derivazioni da un principio unico, quasi da radice prima comune, e così restituire a tante ramificazioni, in tutte le parti, la lucidezza anche esteriore del metodo e, quel che desiderate, *ordine razionale delle materie*. Traggo dunque dalle vostre amichevoli osservazioni nuovo conforto a proseguire quest' opera, ma con legame più manifesto al principio unico ed al fine unico del dritto penale universale. Nè questo è il minor vantaggio ch'io trarrò da' vostri insegnamenti. Nel *prospetto* poi, apertami in prima questa sorgente, ne deriverò le materie trattate già, *iudice* te, per principii; qual è la natura e gradazione de' reati e delle pene, il fine od effetti di queste, l' influenza dell' età, l'influenza dello stato di mente e di corpo, l'influenza delle passioni, il tentativo, la complicità, la recidiva, la reiterazione, e quindi i reati speciali, fino alla classificazione e scusabilità de' reati di sangue, nel qual trattato parmi aver portato quanto ho potuto di nuovo rilevar dalla scienza e far lo stesso delle leggi giurisdizionali, e di quella ch' io chiamo *logica giudiziaria*, o sia del la procedura; chè in ogni articolo di queste tre branche del dritto penale mi è occorso trattare ripetutamente le più ardue e le più complicate quistioni. Non debbo darmi altra pena

rispettoso ch'io fo delle vostre osservazioni, e render questo sensibile a furia d'inchiostro, unico mezzo che mi è conceduto dal Cielo. Chiudo intanto questa lunga diceria co'sentimenti di alta stima e di amicizia, come l'ho incominciata. *Vive, vale: si quid novisti rectius istis, Candidus imperti; si non his utere mecum*».

[247] Ivi, p. 83.

che di raccoglierle, e farne per tal modo un *codice annotato*. Sarà l'occupazione delle ore che gli antichi dicevano *subsecivae*[248].

3.2. *I sei volumi.*

Le *Quistioni di dritto* apparivano, dunque, come una raccolta privata, redatta per la maggior parte secondo un ordine di materia, invero, come meglio si vedrà, piuttosto confuso, delle migliori requisitorie pronunciate da Nicola Nicolini, il quale, nel tentativo di fornire un chiaro inquadramento sulle problematiche che anche la nuova legislazione non era riuscita risolvere, aveva inteso incastonare le stesse all'interno di un mosaico molto più ampio, i cui ulteriori tasselli sarebbero stati costituiti da discorsi, sunti di lezione, note, avvertimenti, dissertazioni di carattere generale, cenni biografici[249] e decisioni definitive della Corte di legittimità, che egli volle riportare, per specchiata correttezza, anche quando apparivano in contrasto con le tesi che lo stesso stava sostenendo.

Così facendo, quest'ultimo si adoperava per evitare che l'utente potesse cadere in errore circa gli orientamenti maggioritari seguiti dalla giurisprudenza, della quale, l'Autore dichiarava di volersi anche impegnare per ricostruirne con cura l'evoluzione storica.

In questo schema, la continuità con il *Supplimento alla collezione delle leggi* pareva dover costituire uno degli elementi essenziali dell'opera, tanto che Nicolini intese evidenziare tale aspetto già nelle primissime parole dell'*Avvertimento*, con cui si apriva il primo volume delle proprie *Quistioni*, ove si leggeva:

> Inteso a stabilire l'uniformità della giurisprudenza, il real decreto del 25 agosto 1817 destinò due magistrati ed un ufiziale di ripartimento à raccogliere e pubblicare quegli arresti della corte su prema di giustizia e quei rescritti e disposizioni ministeriali che riguardavano l'applicazione, il modo di esecuzione, e lo sviluppo de' principii della

[248] Ivi, pp. 82-84.

[249] Nicolini intese ricostruire, in breve, nel quarto volume, le vite di Giuseppe Raffaelli, della regina Maria Cristina e di Stefano Albanese (Cfr. N. Nicolini, *Quistioni di dritto trattate nelle conclusioni, ne' discorsi ed in altri scritti legali di Niccola Nicolini avvocato generale del Re presso la Corte Suprema di Giustizia di Napoli e professore di dritto penale nella Regia Università degli studi*, Vol. IV., dalla Tipografia Salita Infrascata N. 344, Napoli 1839, pp. 15-38 e 45-55), mentre nel quinto, egli procedette a ricordare quelle di Michele Morgini e Antonio Torrara (ID, *Quistioni di dritto trattate nelle conclusioni, ne' discorsi ed in altri scritti legali di Niccola Nicolini avvocato generale del Re presso la Corte Suprema di Giustizia di Napoli e professore di dritto penale nella Regia Università degli studi*, Vol. V., dalla Tipografia Salita Infrascata N. 344, Napoli 1840, pp. 14n e 22n).

> legge. Tal pubblicazione cominciò in gennaio 1818. Preso per epigrafe il testo di Ulpiano: *quotiens lege unum aut aliud introductum est, bona occasio est, ea quae tendunt ad eandem utilitatem, vel interpretatione, vel certe iurisdictione Suppleri*, l'opera venne intitolata, *Supplimento alla collezione delle leggi*. Ella però non andò innanzi che per due anni: sospesa negli avvenimenti del 1820 al 1821, non fu più ripigliata. Addetto in essa più particolarmente alla parte penale, era Niccola Nicolini, avvocato generale del Re presso la corte suprema di giustizia. Le sue conclusioni pronunziate all'udienza della corte suprema da giugno 1812 a dicembre 1819, formavano di quell'opera una parte non breve. Molte al tre erano riserbate al proseguimento del lavoro. A queste son venute appresso le conclusioni ch'egli ha pronunziate da luglio 1832 in poi. Se non che la maggior parte n'è inedita; e coloro che le credono non del tutto vane perla scienza, le mettono in movimento per copie manoscritte, al dispendio delle quali si aggiunge la noia ed il male degli errori che per imperizia de' copisti vi abbandono. L'autore dunque si è determinato a correggerle e pubblicarle; e non già tutte, ma quelle sole che vengono a sviluppare qualche quistione importante di dritto. Le anteriori a giugno 1821 non comprese nel *supplimento alla collezione delle leggi*, sono state quasi tutte o riprodotte o fuse in lavori più recenti. Egli dunque non ne darà che quelle le quali, rimaste intatte finora, trattano quistioni che le leggi nuove non rendono inutili. Ogni volume comincerà da un discorso intorno a qualche oggetto generale, relativo alla nostra legislazione. E siccome l'opera non è che una collezion privata delle opinioni dell'autore sopra i vari punti di dritto ch'egli ha avuto occasione di prendere a disamina, così non gli sembra inopportuno aggiungervi qualche altro suo scritto, benchè non dettato per ufizio di magistratura. Perchè poi i meno avveduti non possano cadere in errore, noterà in fine di ciascuno di questi trattati la decisione diffinitiva, sia uniforme, sia contraria, che vi si è pronunziata[250].

Da quanto osservato, appariva evidente che la volontà di creare un collegamento tra le due opere fosse dettata dall'intenzione di Nicolini di adoperarsi per ripristinare la centralità della Corte Suprema, iniziando dal ripianare quella profonda lacuna che si era generata nella giurisprudenza regnicola durante quel lungo periodo di lassismo, compreso

[250] N. NICOLINI, *Avvertimento*, in N. Nicolini, *Quistioni di dritto trattate nelle conclusioni, ne' discorsi ed in altri scritti legali di Niccola Nicolini avvocato generale del Re presso la Corte Suprema di Giustizia di Napoli e professore di dritto penale nella Regia Università degli studi*, Vol. I., dalla Tipografia Salita Infrascata N. 344, Napoli 1835, pp. III-IV.

tra il 1819 ed il 1832, in cui il citato giurista abruzzese era stato tenuto lontano dalla stessa.

Occorre tuttavia rilevare che, nonostante il dichiarato rapporto di discendenza, i due lavori apparivano, invero, connaturati da strutture profondamente diverse, tanto che, come efficacemente osservato da Stefano Vinci, la continuità tra *il Supplimento alla collezione delle leggi* e le *Quistioni di dritto* dovrebbe essere considerata su un piano meramente ideale[251].

Infatti, mentre nel *Supplimento*, Nicolini aveva inteso conferire centralità alle decisioni della Corte di legittimità, che, costituendo l'oggetto principale della raccolta, ivi venivano presentate secondo l'ordine di materia, tra virgolette e corredate da una sintesi dello stato della questione e dai motivi del ricorso, seguendo la costante ripetizione dell'esaminato schema tripartito; nelle *Quistioni*, invece, l'Autore si era concentrato esclusivamente sulle conclusioni che egli stesso aveva rassegnato innanzi alla menzionata corte.

Così, in tale nuovo lavoro, le stesse vennero presentate arricchite da regolari annotazioni finalizzate alla completa estrinsecazione della tematica assunta ad oggetto della singola questione; pertanto, contemplanti, in un'ottica di esaustività, tutte le fonti normative e giurisprudenziali che lo stesso avesse ritenuto in grado di incidere sul diritto a lui coevo, tra le quali egli annoverava quelle regnicole, quelle francesi e quelle risalenti al diritto romano, le quali contribuivano, unitamente alla mancanza di un definito ordine sistematico, a conferire alla suddetta raccolta un aspetto fondamentalmente disordinato[252].

Tale caratteristica, che, nonostante i numerosi tentativi di correzione, accompagnò la redazione dell'intera opera, era per la verità già intuibile dai numerosi sforzi fatti dall'Autore nel tentare di spiegare ai lettori la sistematica dell'opera e i motivi del perché questa stesse mutando nel tempo.

A tal riguardo, osservando il citato *Avvertimento* del primo volume, risalente al 1835, è possibile cogliere la volontà di Nicolini di procedere con la collocazione in ordine cronologico delle questioni, con riferimento alle quali lo stesso specificava che:

[251] S. VINCI, *La Giustizia penale*, cit., p. 350.
[252] Tesi condivisa anche da Stefano Vinci; ivi, p. 351.

> Le conclusioni saranno collocate nel loro ordine cronologico, quando però la materia non esiga altrimenti: gli altri lavori verranno come appendici alle quistioni trattate in corte suprema. Sempre si farà menzione nelle note di ciò che prima se n'è, detto nel *supplimento alla collezione delle leggi*; ed in tutta la raccolta si avrà cura di esporre brevemente per ogni quistione la storia della patria giurisprudenza. Ciascun volume terminerà con due indici; l'uno delle leggi comentate, disposte secondo che il codice le dispone; l'altro delle materie, ordinate tutte in una tavola alfabetica[253].

Tuttavia, solo due anni più tardi, nell'*Avvertimento* inserito nel secondo volume, l'Autore dimostrava di aver cambiato opinione, dichiarando di preferire l'ordine per materia a quello cronologico preliminarmente adottato e, pertanto, lo stesso riferiva:

> Per legare quest' opera al Supplimento alla collez. delle ll., si è cominciato da un elenco delle conclusioni dell'autore in esso Supplimento inserite nelle note si farà menzione di quanto si è detto quivi sopra di ciascuna quistione; ed in tutta la raccolta si avrà cura di esporre brevemente per ogni quistione la storia della patria giurisprudenza. Più utile dell'ordine cronologico è sembrato l'ordine delle materie, per quanto la natura del lavoro il permette. Vi saranno di tanto in tanto delle prefazioni, nelle quali si spiegheranno i principii e la ragione del metodo sopra ciascuna materia. Infine si raccoglieranno in una tavola tutte le quistioni trattate sopra di ciascun articolo di legge, cominciando dalla legge organica, proseguendo col codice in tutte le cinque sue parti, e terminando con le altre leggi e decreti. Così, chi riunirà tutte le tavole de volumi, avrà, secondo che per la Francia ha fatto il Sirey, tutta la nostra legislazione brevemente annotata; ed i trattati sparsi nel l'opera, e legati dalle prefazioni ne saranno il comento storico filosofico e pratico, il più pieno che l'autore possa dare[254].

[253] N. NICOLINI, *Avvertimento*, cit., p. IV.
[254] N. NICOLINI, *Avvertimento*, in N. Nicolini, *Quistioni di dritto trattate nelle conclusioni, ne' discorsi ed in altri scritti legali di Niccola Nicolini avvocato generale del Re presso la Corte Suprema di Giustizia di Napoli e professore di dritto penale nella Regia Università degli studi*, Vol. II., dalla Tipografia Salita Infrascata N. 344, Napoli 1837, p. IV.

Tale formula venne poi riprodotta anche nei volumi successivi (ad esclusione del sesto), nelle ristampe e nei loro adattamenti postumi[255] ma, a partire dalla prima edizione livornese del 1844[256], il citato *Avvertimento*, che da quel momento in poi venne rinominato *Disegno dell'opera*[257], venne ulteriormente corredato da una nota in cui l'Autore, prendendo atto della difficoltà di procedere anche attraverso il neo-adottato ordine di materia nella presentazione delle singole questioni, si rivolgeva ai lettori nei seguenti termini:

> Nel disegno posto da noi a fronte dell'opera abbiam prevenuto i nostri lettori, che la natura del nostro lavoro non ci permette sempre di seguir l'ordine che vorremmo. Le cause innanzi a' collegi giudiziarii si trattano come vengono, e l'ordine del ruolo non è l'ordine scientifico delle materie: inconveniente gravissimo delle raccolte di decisioni ed arresti, le quali non son altro che *giornali* di fatti particolari, e quasi effeimeridi de' fenomeni che avvengono nell' atmosfera giudiziaria. Quindi spesso conseguenze non precedute da principii, principii non seguiti da tutte le loro conseguenze, ripetizioni inutili, ed anche contraddizioni ed anomalie; *rudis indigestaque moles*. Tal che chi legge, se non è ottimamente instruito, e non ha certe abitudini filosofiche e tutta la lucidezza d' una mente ordinata, corre rischio di perdersi si ravvolto nel vortice dell'immensa farraggine di tante cose e tanto disparate fra di loro, che viene in fine a ritrarne più confusione e incertezza, che profitto. Noi per ciò, quando avremo sotto la mano più discussioni intorno alla stessa materia, le riuniremo tutte sotto lo stesso punto di vista, come facemmo nel *Supplimento alla collezione delle leggi*, e le faremo preceder sempre da un'*avvertenza preliminare*, o sia *preambolo*, che le riduca a' principii, e derivato da questi ne rilevi l'ordine in cui esse dovrebbero esser disposte[258].

Ciò evidenziato, bisogna rilevare che il cuore delle *Quistioni* fu costituito, come accennato, principalmente dalle requisitorie che lo stesso Nicolini ebbe ad esporre innanzi

---

[255] N. NICOLINI, *Quistioni di dritto trattate nelle conclusioni, ne' discorsi ed in altri scritti legali di Niccola Nicolini*, Tipografia Prete, Napoli 1869, in voll. 2; G. MADIA, *Le Quiestioni di Nicola Nicolini. Novella edizione col confronto della legislazione vigente nel Regno e della odierna giureprudenza preceduta dalle notizie su la vita e su le opere dell'Autore. Per Giuseppe Madia, Professore pareggiato di diritto nella Regia Università di Napoli, già Professore Ordinario di Diritto e Procedura Penale della Regia Università di Siena*, Jovene-Lauriel, Napoli 1870, in voll. 2.

[256] N. NICOLINI, *Quistioni di dritto trattate nelle conclusioni, ne' discorsi ed in altri scritti legali di Niccola Nicolini, Avvocato generale del Re presso la Corte Suprema di Giustizia di Napoli, Professore di dritto nella Regia Universita' degli Studi, ed attuale Ministro Segretario di Stato. Prima edizione livornese*, Vol. unico, Editore Vincenzo Mansi, Livorno 1844, p. 27.

[257] Ivi, p. 3.

[258] Ivi, p. 27.

alla Corte Suprema, partendo da quelle comprese tra il giugno 1812 ed il dicembre 1819, per collegarsi, poi, a quelle pronunciate a far data dalla sua riammissione nella Corte, ossia da luglio 1832, che l'Autore aveva ritenuto fondamentali per la definizione di alcune problematiche ancora esistenti nella normativa del Regno.

In tale ottica, lo stesso decise che, nel primo volume, il quale avrebbe dovuto svolgere l'importante compito di creare un raccordo tra le sue due opere, le citate conclusioni sarebbero state inserite avendo cura di riportare o menzionare nelle note quanto già detto nel *Supplimento*[259].

E così, proprio nelle prime pagine delle *Quistioni*, veniva riportato un elenco cronologico delle sue conclusioni afferenti al settennato 1812-1819, già oggetto d'esame nella citata raccolta ufficiale, le quali venivano ora richiamate, nell'indice, attraverso l'inserimento degli estremi delle cause nonché tramite il riferimento alle questioni che dalle stesse discendevano, con la finalità di rendere tale estratto del *Supplimento* il punto di partenza della nuova opera.

Si veda a tal proposito la tabella di seguito riportata.

Prospetto n. 4. Conclusioni che pronunciate dall' avv. gen. Nicolini all'udienza della corte suprema di giustizia dal 1812 al 1819, sono state inserite nel supplimento alla collezione delle leggi[260].

Anno 1812				
Numero	Data	Parti	Questioni	Collocazione nel Supplimento
I	2 giugno	Carlo Olivieri, Commissario Grimaldi	1: Quando possa essere nella discussione pubblica ammessa e discussa una pruova non indicata nelle liste de' testimoni? 2: Le repulse contro i testimoni posson essere giudicate senza udir la parte che le produsse?	Vol. II, n. 226

[259] S. VINCI, *La Giustizia penale*, cit., p. 350.

[260] N. NICOLINI, *Elenco delle nostre conclusioni inserite nel supplimenio alla collez. delle leggi*, in N. Nicolini, *Quistioni di dritto,* vol. I, cit. pp. 5-9.

			3: Può darsi leitura in dibattimento della dischiarazione scritta del testimone; pel quale non consti la legalità dell'assegnazione, nè la legitimita dell'impedimento?	
II	4 giugno	Michelangelo Granito, Commissario Moles	1: Può un omicidio colposo ravvivare l'azione penale per misfatto precedentemente amnistiato?	Vol. I, n. 78
III	9 giugno	Niccola Quaranta, Commissario Moles	1: Cosa s'intenda per assenza, si quando parla di testimoni? 2: È recidivo secondo le nuove leggi chi era condannato a pena criminale sotto l'impero delle antiche?	Vol. I, n. 69
IV	25 agosto	Donato Caputo, Commissario Farina	1: Se la strada pubblica qualifichi il furto per la competenza speciale indipendentemente dalla unione armata	Vol. I, n. 118
V	10 novembre	Raffaele Battendieri, commissario Saponara	1: Se l'agire in contravvenzione di una sentenza del giudice, constituisca reato.	Vol. II, n. 203
Anno 1813				
VII	4 marzo	Mauro Mongelli, Commissario Manzi	1: Quando i testimoni senza repulsa o eccezione delle parti possan essere eliminati dalla pubblica discussione. 2: Quando la corte possa sopprimere una posizione a discolpa, o trascurare una repulsa.	Vol. II, n. 232
VIII	1 aprile	Matilde ed Apollonia Metalli, Commissario Fortunato	1: La dimanda della revisione del giudizio dei periti, entra ella fra le dimande da farsi nel termine de' cinque giorni? 2: Accordata una tal dimanda dalla corte può	Vol. II, n. 207

			aprir adito a ricorso del ministero pubblico?	
Anno 1814				
VIII	8 gennaio	Brenda, Iannoni, Santamaria, Commissario Fortunato	1: *Quid* della competenza, se nel dibattimento di causa con rito speciale svanisca la circostanza che determinò il giudizio con questo rito?	Vol. I, n. 122
Anno 1815				
IX	18 marzo	Arrigo Tortora, Commissario Parisi	1: Ritenuti i fatti elementari, ed annullata la sola dichiarazione di reità, se mentre la corte di rinvio deve ancora pronunziar questa di nuovo, sorga qualche altro accidente che riguardi la competenza, può esso influire più sul la causa?	Vol. II, n. 197
X	9 novembre	Giuseppe Cesa e Beniamino Carbonelli, Commissario Canofari	1: Il merito della quistione, se un testimone sia o pur no necessario, può esser discusso in corte suprema? 2: Può il giudice dichiarar necessario un testimone che sul principio del dibattimento fu dichiarato nè utile nè necessario, e così viceversa?	Vol. II, n. 228
Anno 1816				
XI	11 luglio	Angelo Denghi e Leggeri, Commissario Canofari	*Quid iuris* nelle cause militari, quando due consigli di guerra, il primo nel primo giudizio, il secondo in grado di rinvio, han pronunziato uniformemente fra di loro ed in opposizione al consiglio di revisione?	Vol. I, n. 112
Anno 1817				

XII	23 luglio	Cataldo Terrone, Commissario Parisi	1: Che s'intenda per interesse delle parti ed interesse della legge? 2: Quali sieno i caratteri del tentativo di misfatto?	Vol. I, n. 1
XIII	30 luglio	Michele Vittozzi e Luigi Bailatore, Commissario Canofari	1: Quando alla parte civile sia aperte l'adita alla corte suprema contro le decisioni non attaccate dal ministero pubblico nè dal reo?	Vol. II, n. 146
XIV	6 agosto	Angelo Preziosi, Commissario Farina	1: Se in un verbale la mancanza della menzione di una formalità prescritta a pena di nullità, debba far conchiudere in corte suprema che la formalità, non sia stata adempita.	Vol. I, n. 44
XV	12 agosto	Francesco Musto Commissario Grimaldi	1: Se morto il condannato in pendenza del ricorso, debba questo discutersi nell'interesse della parte civile.	Vol. II, n. 188
XVI	20 agosto	Camillo Mastrofrancesco, Commissario Lidetta	1: Quando possan esser chiamati in dibatta mento i testimoni non messi in nota dalle parti.	Vol. II, n. 227
XVII	1 settembre	Francesco Pattinato e Carmine Tallarico-Manchiane, Commissario Canofari	1: Qual sia il valore dell'interrogatorio del complice verso il reo principale o verso l'altro complice e perché l'antica pratica del foro vi esigesse la convalida in tortura?	Vol. I, n. 46
XVIII	15 settembre	Ferdinando Barletta e Fedele Cardone, Commissario Canofari	1: Se fatta nel verbale la menzione dell'oggetto e della richiesta del giuramento, e non già la menzione del giuramento prestato, ciò basti per l'adempimento della legge.	Vol. I, n. 49
XIX	29 settembre	Pasquale Iappelli, Commissario Parisi	1: Quale sia l'indole, la ragione e il con fine della giurisdizione militare.	Vol. I, n. 92

XX	10 dicembre	Domenico Capasso, Commissario Farina	1: Se i condannati in *truglio* e per misfatti commessi sotto l'impero delle antiche leggi, possano essere considerati come recidivi, ove misfacciano sotto l'impero delle nuove.	Vol. I, n. 68
Anno 1818				
XXI	7 gennaio	Şerafino di Maggio e Giuseppangelo Lapolla, Commissario Canofari	1: Del valore del giuramento, quando questo non si prestava prima, ma dopo della dichiarazione.	Vol. I, n. 62
XXII	11 febbraio	Saverio Curcio, Commissario Parisi	1: Che s'intenda con la frase militare insolito	Vol. I, n. 102
XXIII	13 marzo	Michele Vittozzi e Luigi Bailatore, Commissario Canofari	1: Se le amministracioni dello stato sieno partecipi de' dritti del ministero pubblico nelle cause penali, o sieno ristrette alle sole facoltà delle parti civili. 2: Se l'intervento de loro agenti sia necessario a pena di nullità ne' giudizii correzionali che interessano queste amministrazioni. 3: Se l'appellazione espressamente prodotta contro di una sentenza, possa estendersi anche ad altre che vi son relative, ma che non sono state a tempo attaccate	Vol. II, n. 180
XXIV	10 giugno	Nicola Palmieri, Commissario Grimaldi	1: Se le pene criminali di un reato diminuite per l'età del colpevole fino ad una pena correzionale, constituiscano costui condannato per misfatto o per delitto.	Vol. II, n. 159
XXV	31 luglio	Michele Virni Commissario Grimaldi	1: Se i gendarmi reali commettendo un misfatto non militare in atto che accompagnano il procaccio sieno suggetti alla	Vol. I, n. 106

			giurisdizione ordinaria o alla militare.	
XXVI	30 settembre	Giovanni Marolda, Commissario Mastelloni	1: Se per i termini e per la facoltà di appellare o ricorrere in corte suprema le amministrazioni dello stato abbiano alcun privilegio. 2: Se i verbali di alcune amministrazioni perdano ogni privilegio di pruoya, mancando di qualche forma che esige in essi la legge.	Vol. II, n. 170
Anno 1819				
XXVII	15 gennaio	Luigi Polverino Commissario Grimaldi	1: Se gli atti riprensibili secondo i dettami della morale universale, constituiscano reato, quando non sieno espressamente preveduti da una legge penale.	Vol. II, n. 204
XXVIII	15 febbraio	Michele Savella, Commissario Marrano	1: Del valore delle repulse intese unicamente a snervare la fede de' testimoni	Vol. II, n. 151
XIX	17 marzo	Basilio Argitò, Commissario Canofari	1: In quali casi sia lecito al ministero pubblico d'impugnare una decisione. 2: Se il dare una diffinizion legale al reato i di cui elementi non sono nella motivazione, importi nullità nell'applicazione della legge. 3: In quali casi sia scusabile l'omicidio che commetta il figlio in persona di chi percuote il padre.	Vol. II, n. 196

Dopo tale presentazione, che fungeva da preliminare raccordo con il *Supplimento*, Nicolini ritenne di doversi ulteriormente soffermare sul rafforzamento del legame con la citata raccolta e, a tal fine, volle anche riportare in qualità di prima *quistione* il già

menzionato discorso *Delle attribuzioni della corte suprema di giustizia*[261] del 1812, che per l'occasione venne anche corredato di alcune nuove e corpose note.

La prima di quest'ultime[262] fu utilizzata per esaminare i punti salienti del percorso di affermazione della Corte Suprema, partendo dalla sua istituzione (1809), sino a giungere all'analisi della legge organica del 1817.

Nella citata nota vennero anche richiamate le prime cause in cui l'autore era intervenuto, ossia quella di Tobia Lepore (1812) e quella di Cataldo Terrone (1817), invero, già oggetto di studio, rispettivamente, nei volumi secondo (n. 210) e primo (n. 1) del *Supplimento* e recanti ciascuna un discorso inaugurale che Nicolini aveva dedicato alla cassazione.

Tali collegamenti evidenziavano la ferma convinzione dell'Autore di voler creare un ponte tra le due epoche, da cui sarebbe stato necessario ripartire, nell'intento di ripristinare la funzione di legittimità del tribunale supremo[263].

Tuttavia, quasi per contrappasso, a tale impegno esogeno, profuso per legare *Supplimento* e *Quistioni*, sembrò non corrisponderne uno endogeno, funzionale alla creazione di un nesso tra gli argomenti trattati nella nuova opera.

Nel primo volume di quest'ultima, infatti, parve mancare quel forte collegamento interno che, legando insieme le singole questioni, avrebbe dovuto conferire al lavoro un'armoniosa impronta unitaria.

---

[261] N. Nicolini, Discorso. *Delle attribuzioni della corte suprema di giustizia*, in N. Nicolini, *Quistioni di dritto,* vol. I, cit. pp. 11-

[262] «La *corte suprema di giustizia*, col nome di *gran-corte di cassazione*, venne instituita con legge del 20 maggio 1809, e distinta in due camere, l'una civile insieme e criminale, l'altra de'ricorsi. Fa messa in attività nel dì 7 gennaio 1809. Le sue attribuzioni erano state da questa legge disegnate con regole troppo generali. Quindi convenne particolarizzarle meglio e diffinirle con molti decreti e rescritti ed ufizii ministeriali. Il decreto del 3 aprile 1812 fuse questi atti del governo in una sola legge. Con questa la *corte di cassazione* venne distinta in tre camere, *civile*, *criminale*, e *de'ricorsi*. Fu messa in attività nel dì 2 giugno dell'anno medesimo. Finalmente la legge organica del 29 maggio 1817 ne cangiò il nome in quello di *corte suprema di giustizia*: fu abolita la camera de'ricorsi; e la sua divisione rimase a due camere, *criminale*, e *civile*. Fu messa in attività del dì 23 luglio dello stesso anno 1817. La prima causa che si trattò nella *corte di cassazione* del 1812 fu quella di *Tobia Lepore* (Moles commessario, Nicolini min. pub., Ciancio, avv.). Le mie conclusioni vennero divise in due parti. La prima parte fu una specie di discorso inaugurale, ed è questa che ora vien pubblicata. La seconda parte riguardò la causa, e venne inserita nell'arresto che nel detto dì 2 giugno fu pronunziato dalla corte: le principali quistioni di diritto risolute in questa seconda parte sono nel *supplimento alla collezione delle leggi*, n. 210, § 3. La prima causa che si trattò nella *corte suprema di giustizia* del 1817 fu quella di *Cataldo Terrone* (Parisi comm. Nicolini m. p., Palladini avy.). Le mie conclusioni furono divise ugualmente in due parti, la prima delle quali era anche un discorso inaugurale. Sono pubblicate per intero nel *suppl*. n. 1, come prefazione di tutta quell'opera» (Ivi, pp. 12n-13n).

[263] S. VINCI, *La Giustizia penale*, cit., p. 350.

In tal senso, ogni questione, benché fosse stata oggetto di un'approfondita analisi storica, filosofica e giuridica e, nonostante, avesse beneficiato di una scrupolosa divisione in paragrafi (talvolta anche in sezioni e parti, a seconda della complessità della tematica), facilmente individuabili grazie un dettagliatissimo sommario indicizzato con numeri romani[264], appariva sostanzialmente inserita in un sistema a compartimenti stagni, la qual

[264] A titolo esemplificativo si riporteranno di seguito i sommari delle prime questioni afferente in ciascuno dei sei volumi (S=Sommario, numero arabo=numero della questione, QD=Quistioni di diritto, numero romano=volume, p.=pagina). (S,1,QD,I,pp.11-12): «I - Discorso Delle attribuzioni della corte suprema di giustizia – Sommario: I, Occasione che diè la causa di *Lepore* per trattare, come preliminare di essa, I, delle origini, II, dell'oggetto, III, delle attribuzioni della corte suprema, § 1 e 2. II. Perché d'una instituzione che par tutta francese, si prende a ragionare, derivandola piuttosto dalle nostre leggi antiche, che dalle francesi, § 3, 4 e 5. III. Origini - Prima instituzione del sacro consiglio nel 1442: suoi punti di rassomiglianza con l'attuale corte suprema, § 6, 7 ed 8. - Raccolta delle sue decisioni, come di una corte regolatrice, e loro autorità in Europa, § 9. IV. Sovvertimento di principii (1501): collaterale: governo viceregnale: lunga e trista notte civile: meglio è andare di salto dal 1501 al 1735, § 10 e 11. V. Ringiovanimento del sacro consiglio (1735): instituzione della real camera leggi del 1774 S 12 a 16. Somma de' principii del sistema giudiziario dopo il 1774, § 17. VI. Nella corte suprema si son fusi i principii della istituzione del sacro consiglio e della real camera, § 18. VII. Oggetto – Non appena che si annunzia in un regno la pubblicazione di un corpo compiuto di leggi, due conseguenze ne derivano; prescritta la facoltà di ampliare o restringer la legge; indipendentemente la giustizia della potestà legislativa, § 19. – Perché Giustiniano cui piacque tanto la prima, non sancì la seconda conseguenza, § 20. – Come vi supplivano in parte le nostre leggi, § 21. VIII. Sancita con legge espressa la seconda conseguenza, da questa per togliere la necessità frequente dell'intervento del legislatore ne' giudizii, nasce la necessità d'un corpo castode de' confini delle giurisdizioni, § 22. – Questo è la corte suprema: ella giudica *de iure consituto, non de iure litigatoris*. IX. Vanità di voler sostituire a questa custodia legale dei confini delle giurisdizioni, la doppia conforme, § 23 e 24. X. *Attribuzioni*. – Perché si dà alla corte suprema il diritto di rescindere i giudicati, e non di pronunziare nel merito, § 25 e 26. XI. Casi ne' quali la corte suprema pronunzia diffinitivamente sulla controversia, § 27. XII. Da tutto ciò si conferma l'oggetto e l'indole delle attribuzioni della corte suprema, § 28. XIII. Annullamento nell'interesse della legge, § 29 a 31. XIV. Estremo caso e rarissimo, della necessità dell'intervento del re nelle cause particolari, § 32 a 34. XV. Qual sia l'indizio certo ed il segno sensibile di questa necessità; e perché allora si arresta e cessa l'autorità giudiziaria nella causa, d. § 34 e § 35. XVI. La causa allora è decisa del Re, come per interpetrazione legislativa della legge, § 36. Spiegazione di questa frase *ivi*. XVII. Altre attribuzioni della corte suprema, § 37». (S,2,QD,II,p.28): «II *Degli omicidii involontarii. - Confine al di là del quale gli omicidii involontarii da non imputabili diventano imputabili. - Art. 61 , 62 a 375 ll. pen. 11.* Sommario: Concl. II.- *Della occasione della morte di alcuno. Analisi dell'art. 375 11. pen.* I. Difficoltà di ben definire le voci caso, colpa, dolo, § 1. Perchè le leggi nuove non ne fanno uso, § 2. II. Quanto giovi alla scienza il cominciare la scala della imputazione da' fatti non imputabili, §3. Tali sono quelli che si commettono materialmente senza intelligenza e conscienza, § 4. III. Dalla natura dell'uomo esce il primo grado d' imputazione, quando egli benché non intenda nè vegga il fine di ciò che fa, era però in istato di prevederlo, § 5. IV. Tre grandi scompartimenti nella scala delle imputazioni: il primo è delle azioni le cui conseguenze non potevano prevedersi; il secondo è di quelle nelle quali il difetto di previdenza è imputabile; il terzo de' volontarii, § 6 e 7. V. Primo grado del primo scompartimento, § 8. - Secondo, § 9. Terzo, § 10. VI. Stato della quistione attuale, § 11. - Questo caso può appartenere alla terza classe de' fatti non imputabili, § 12. VII. Difficoltà di ben definire i fatti di questa classe, § 13 e 14. - Filangieri, Giureconsulti romani, § 15. VIII. Esame di due testi di Paolo per guida in queste difficoltà, § 16 e 17. IX. Principio generale che se ne trae, § 18. X. Applicazione di questo alla causa, § 19. Discussione sulle parole, ond'è conceputo l'art. 375, § 20. XI. Conchiusione, § 21». (S,6,QD,III,pp.92-93): «VI. *Se i tentativi di misfatto puniti correzionalmente il sieno misfatti o delitti. - Art. 2, 79, 453 e 468 11. Pen.* Sommario: I. Tre nullità in questa causa, § 1. II. *Prima nullità*. Decisione pronunziata inaudita parte, § 2. III. *Seconda nullità*. Cattiva applicazione del brocardico *non bis in idem*, § 3. IV. *Terza nullità*. Errore nel definir misfatto un tentativo punito correzionalmente, § 4.- Principii, § 5. - Applicazione che di questi si è fatta dalla corte suprema in altre cause, § 6 e 7. V. *Quid*, se la minorazione della pena fino ad una pena correzionale, sia rimessa alla prudenza del giudice? § 8. - Esempio nell'applicazione dell' art. 453 delle ll.

circostanza rendeva il volume una sorta di agglomerato di trattati specifici, dedicati a singoli argomenti che si presentavano slegati gli uni dagli altri.

Tale aspetto, tralasciando la complessa *Tavola prima* delle *leggi e quistioni di giurisprudenza*[265], appariva già facilmente rilevabile anche attraverso una rapida scorsa all'*Indice*[266] del volume in oggetto, ove le 24 questioni ivi menzionate, individuate attraverso l'indicazione delle parti, della data e dell'argomento di riferimento, in generale, si mostravano slegate da un qualsivoglia rapporto di discendenza o di concatenazione.

In tal senso, prendendo come campione le prime dieci questioni, appariva evidente come le stesse fossero in generale tra loro autosufficienti e autonome, essendo dedicata: la n. 1)

---

pen., § 9. - Ragioni della corte suprema nel risolvere questa quistione, § 10. VI. Applicazione della teoria alla causa presente, § 11. VII. Conclusione, § 12». (S,4,QD,IV,p.56): «*Appendice al n. VI del vol. 3. Se l'eccezione della mancanza d'instanza per la punizione ne' reati correzionali, possa opporsi dopo il giudicato.* Sommario: I. Stato della quistione, § 1, 2, 3. II. Distinzione necessaria nell'applicazioue della regola, *quod ab initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere*, § 4 e 5. III. L'iustanza privata eccita, non constituisce l'azione pubblica ne' reati correzionali, § 6. - Ella è condizione per far muovere l'azion penale, ma nulla le dà, nulla le toglie quando ella è in movimento, § 7.- Termine in cui cessa il bisogno della instanza privata, § 8. IV. Niuna eccezione autorizzata nel corso del giudizio può prodursi dopo che la decisione è passata in giudicato, § 9 e 10. - Perchè possa in alcuni casi proporsi dopo il giudicato l'eccezione d'amnistia, § 11. V, Conchiusione, 12». (S,5,QD,V,p.139): «*Delle ricuse contro i giudici.* Sommario: Concl. prima. (N. V) - *Delle ricuse de' consiglieri della corte suprema. - Se la rinunzia alla ricusa impedisca il deciderne. - Se i motivi di ricusa espressi nelle leggi di procedura civile, sieno tassativi, o semplici esempi.* Sez. I. *Quistioni preliminari.* I. Stato della controversia, § 1. II. Prima quistione preliminare. - In quali casi sia competente la camera criminale della corte suprema a pronunziar sulle ricuse che riguardano la camera civile, § 2 e 3. III. Seconda quistione preliminare. - Se possa rinunziarsi a tutta la ricusa proposta o almeno a parte di essa § 4. IV. Principii regolatori della facoltà di rinunzia ad un'azione giudiziaria, § 5. V. Come il permettere al ricusante di rinunziare alla ricusa, offenderebbe l'ordine pubblico, § 6, 7, 8. - Come offenderebbe l'interesse privalo, § 10. VI. Esempi di cose similmente giudicate, § 11. VII. Conchiusione per l'inammessibilità della rinunzia, e la necessità di discutere e decidere la causa, § 12. Sez. II. *Disamina dei motivi di ricusa.* I. I motivi di questa ricusa son distinti in due *capi*, § 13. II. *Primo capo.* - Conoscenza preventiva della causa in una preparatoria. - Fallacia di questo capo, § 14. III. Più fallace è scoperto per fatto de' ricusanti, § 15. IV. Le decisioni interlocutorie e preparatorie non importano mai quella conoscenza di causa che rende il giudice sospetto a pronunziare sul merito, § 16 e 17. V. Particolari circostanze della causa, § 18 e 19. VI. Non può trarsi da questo capo il motivo generale dell'odio, o dell'amore, § 20. VII. *Secondo capo.* - Propalazione del voto, § 21. VIII. Futilità di questo motivo, § 22. IX. Conchiusione, § 23». (S,3,QD,VI,pp.47-48): «III. *Se inviata per annullamento una causa penale dal giudice territoriale ad un altro, la giurisdizione di questo si estenda anche agli autori ed a' complici che venissero in potere della giustizia dopo che il giudizio di rinvio è stato definito. - Art. 118 della 1. org.* Sommario: Parte I. - Conclusione (N. III). *Disamina de' principii.* Sez. 1. *Stato della quistione nella causa di cui si tratta, e principii che la risolvono.* I. Proposta della quistione, § 1. II. Come la quistione si risolva ne' giudizii civili, § 2. III. Difficoltà ch'ella presenta ne' giudizii penali § 3. IV. Rescritto del 1811 che la risolve co' principii universali di dritto, § 5 e 6. VI. Conseguenza di quel rescritto e di questi principii universali, § 7. VII. Come la quistione risorga nella causa presente, § 8. Sez. II. *Disamina delle cose giudicate in contrario.* I. Principio che regola la norma delle cose similmente giudicate, § 9. II. Cosa si comprenda nel rinvio d'una causa da un giudice ad un altro, § 10, 11, 12 e 13. III. Importanza della competenza territoriale, § 14. - Applicazione del principio alla causa, § 15.- Eccezione che nella causa rinforza la regola, § 16, 17, 18. IV. Ne' giudizii penali sono più gravi che ne' giudizii civili le ragioni di non deviare, fin ch'è possibile, dalla competenza territoriale, § 19 e 20. V. Confronto più vicino delle cause penali con le civili, § 21, 22, 23».

[265] N. NICOLINI, *Quistioni di dritto,* vol. I, cit. pp. 367-389

[266] Ivi, pp. 391-392.

alle attribuzioni della Corte Suprema; la n. 2) alla risoluzione sovrana del dubbio di legge per contrarietà di decisioni tra la corte suprema e più corti di merito; la n. 3) al nesso tra più reati; la n. 4) alla recidiva dello straniero per reati commessi nella propria patria e poi nel Regno; la n. 5) alla giurisdizione; la n. 6) alle convenzioni e dichiarazioni prodotte in dibattimento; la n. 7) alla riproposizione dell'oggetto analizzato nella *quistione* precedente ma in caso diverso; la n. 8) alla possibilità dell'interrogatorio dei complici; la n. 9) alla storia delle teorie delle scusanti; la n. 10) alla differenza tra scusanti e minoranti[267].

Invero, però, anche nelle *Quistioni*, così come era già accaduto per i due volumi del *Supplimento*[268] dei quali Nicolini aveva curato la redazione, il citato Autore, volume dopo volume, tentò di correggere tale imperfezione, riuscendo man mano a creare delle macro-aree tematiche in cui cercò di collocare tutte quelle questioni che gli parevano presentare dei punti di contatto.

In quest'ottica, a partire dal secondo volume, l'Autore parve attribuire maggior rilevanza alla sistematica, aspetto che intese specificare nel citato nuovo *avvertimento* e, di conseguenza, iniziò a disporre le questioni secondo un ordine di materia, ivi, suddividendole in tre aree tematiche, che vennero dedicate alle prime tre classi della più complessa distinzione, in sette, che lo stesso aveva prospettato nel preambolo dedicato ai reati di sangue[269].

Pertanto, in ossequio a tale nuovo assetto, nella prima classe, contenete le *quistioni* dalla n. II alla n. XX, Nicolini procedette all'analisi di quei reati il cui effetto si era prodotto

---

[267] «I. *Tobia Lepore*, 2 giugno 1812, Delle attribuzioni della corte suprema; II. *Croce Ciarrone*, 19 agosto 1813, Del procedimento ulteriore dietro la risoluzione sovrana del dubbio di legge per contrarietà di decisioni tra la corte suprema e più corti del merito; III. *Saverio Villoritti*, 8 aprile 1813, Del nesso fra più reati, quando la legge per la loro unione ne aggravi la pena; IV. *Raffaele Villani*, 1 dicembre 1819, Se uno straniero, già condannato nella sua patria a pena criminale, debba nel regno esser punito come recidivo, nel caso che v'incorra in altro misfatto; V. *Coeredi del principe di Cassero*, 10 aprile 1821, Della giurisdizione territoriale ne' casi non espressamente preveduti dalla legge; VI. *Antonio di Feo*, 9 luglio 1832, Se la convinzione specifica possa esser tratta dalle dichiarazioni generiche solamente lette in dibattimento ad oggetto di assodare la pruova generica; VII. *Saverio Aloe*, 9 luglio 1832, La stessa che la quistion precedente; VIII. *Giuseppe Piccolo*, 17 luglio 1835, Se possano esser lette in dibattimento gli interrogatorii de' complici, condannati in altro giudizio; IX. *Antonio del Giudice*, 5 marzo 1814, Storia della teoria delle scuse - Differenza tra la legge del 1808 ed il codice francese; X. *Francesco Varano*, 16 novembre 1832, Continuazione della storia delle scuse - Loro primo principio fondamentale. Differenza tra le scusanti e le minoranti» (Ivi, pp. 391).

[268] Cft. capitolo II, pp. 59-60.

[269] N. NICOLINI, *Continuazione del trattato de' reati di sangue. Avvertenze preliminari*, in N. Nicolini, *Quistioni di dritto trattate nelle conclusioni, ne' discorsi ed in altri scritti legali di Niccola Nicolini avvocato generale del Re presso la Corte Suprema di Giustizia di Napoli e professore di dritto penale nella Regia Università degli studi*, Vol. II., Tipografia Salita Infrascata, Napoli 1837, pp. 25-26.

«senza l'intelligenza e la volontà» da parte dell'agente[270], nella seconda, comprendente le *quistioni* dalla XXI alla XXIII, quelli commessi con intelligenza e volontà, il cui effetto però era fallito[271] e, infine, nella terza, che racchiudeva quelle dalla XXIV alla XXX, lo stesso intese esaminare i reati il cui effetto fosse esattamente corrisposto alla determinazione della volontà[272].

In tal modo, la citata distinzione finì per costituire una delle principali tematiche dell'intera opera, che, tra l'altro, fu adottata dall'Autore come un utilissimo espediente del quale si avvalse per creare un collegamento tra il volume in oggetto e quello precedente[273] nonché con i due che immediatamente lo seguivano[274].

---

[270] Ivi, p. 25: «La prima è di quelli che avvengono senza intelligenza e volontà di colui che n'è l'autore materiale. Tale è l'omicidio casuale, il colposo, quello ch'è prodotto da ferita o percossa volontaria, senza che l'agente abbia voluto la morte del l'individuo, e senza ch' ei l'abbia preveduta come conseguenza del suo colpo; tali tutti gli omicidii in volontarii, e particolarmente quelli che son commessi da' fanciulli o da' furiosi o dementi».

[271] *Ibidem*: «La seconda classe è di quelli che si voglion commettere, ma per circostanze non dipendenti del l'agente ne fallisce l'effetto. Tali sono gli omicidii tentati o mancati».

[272] *Ibidem*: «La terza è di quelli ne' quali l'intelligenza e la volontà son congiunti all'effetto pieno. E questi abbiamo distinti per nove gradi: il primo è degli omicidii giustificati, il nono è de' premeditati: fra questi due estremi son collocati gli omicidii scusabili».

[273] *Ibidem*: «Nel preambolo alle conclusioni IX e segg. del primo volume (pag. 177) abbiamo distinto i reati di sangue in sette classi… abbiamo esposti ampia mente i principii generali da' quali è regolata la materia, e particolarmente la imputabilità della terza classe. Giova però ordinare in continuazione tutte le sette parti di questa teoria, cominciando dalla prima ed indi proseguendo con quel metodo migliore che l'indole della collezione può permettere. Così si vedrà meglio l'unità del sistema, e come da' principii più semplici si ascenda a' calcoli più composti della scienza».

[274] Nell'indice del terzo volume si legge che l'«avvertimento…attacca le seguenti cinque conclusioni a' vol. precedenti». Esso, infatti, riportava che: «Ne' nn. XII e XIII del vol. I, e ne' XV e XVII del vol. II, abbiamo ampiamente sviluppato la teoria, che secondo i principii delle nostre leggi, la terminativa dichiarazione di reità rettifica l'azione del pubblico ministero, ed al fatto criminoso dà carattere di misfatto o di delitto secondo la pena a cui una dichiarazione sì fatta può menare. Ma gli esempi finora dati, riguardano reati di sangue, e per determinazione di pene tassativamente stanziate dalla legge. A compierne il trattato, diamo qui una nostra conclusione intorno a' reati che attaccano le proprietà, e per casi ne' quali la legge affida all' arbitrio prudente del giudice la facoltà di dar pena o criminale o correzionale» (N. NICOLINI. *Quistioni di dritto trattate nelle conclusioni, ne' discorsi ed in altri scritti legali di Niccola Nicolini avvocato generale del Re presso la Corte Suprema di Giustizia di Napoli e professore di dritto penale nella Regia Università degli studi*, Vol. III., Tipografia Salita Infrascata, Napoli 1838, p. 92). Inoltre quasi metà del quarto volume era dedicata a tale tipo di reati, introdotti dalla «Continuazione delle quistioni relative alla terza classe de reati di sangue», in cui l'Autore dichiarava: «Per compiere la esposizione delle nostre leggi intorno alla terza classe de reali di sangue, non rimarrebbe che il nono grado di essa, cioè il trattato degli omicidii premeditati, (v. le avvertenze a' nn. preliminari a' nn. XXIV e segg. pag. 267, § 11, del vol. 2, e le ultime linee della pag. 372, vol. 3), Ma in atto che queste cose davamo a stampa, si è discussa in corte suprema una quistione intorno agli omicidii volontarii, la quale può formare il compimento di ciò che dell'ottavo grado abbiam detto ne' nn. XXXIV, XXXV, XXXVI e XXXVII, dalla pag. 355 alla pag. 372 del vol. 3. Prima dunque di passare al nono grado, non crediamo inopportuno il pubblicare le nostre conclusioni intorno a questa quistione, le quali saranno come il punto di passaggio dagli omicidii premeditati» (N. Nicolini. *Quistioni di dritto trattate nelle conclusioni, ne' discorsi ed in altri scritti legali di Niccola Nicolini avvocato generale del Re presso la Corte Suprema di Giustizia di Napoli e professore di dritto penale nella Regia Università degli studi*, vol. IV., Tipografia Salita Infrascata, Napoli 1839, p. 217).

Così, nel terzo volume, Nicolini si preoccupò di fornire un dettagliato approfondimento sulla terza classe dei reati di sangue, che, al suo interno, vennero ripartiti nove aree, secondo la distinzione che lo stesso aveva effettuato con riferimento ai gradi di imputazione[275], dichiarando l'intenzione di voler rinviare le osservazioni conclusive sull'argomento al volume successivo[276], ove lo stesso intese poi offrire, a chiusura e coronamento dell'intera analisi, uno schematico compendio della citata classificazione nonché l'indicazione della collocazione delle singole questioni ad essa afferenti[277].

---

[275] Cfr. N. NICOLINI, *Quistioni*, vol. III, cit. pp. 184-471. Nell primo dei nove gradi d'imputazione in cui Nicolini aveva suddiviso il terzo volume, lo stesso esaminava i principi contenuti nelle leggi che prescrivevano le scusanti (questione n. XI, pp. 160-183); nel secondo, il primo grado di scusa (questione n. XII, pp. 184-186); nel terzo, il secondo grado di scusa e gli omicidi commessi in flagranza di adulterio (questioni nn. XII-XV, pp. 187-214); nel quarto, il terzo grado di scusa con riferimento agli omicidii provocati da percosse e ferite gravi o da altri misfatti contro le persone (questioni nn. XVI-XVIII, pp. 215-230); nel quinto, il quarto grado di scusa, afferente gli omicidii provocati da delitto contro le persone (questioni nn. XIX-XXI, pp. 215-253); nel sesto, il quinto grado di scusa riguardante gli omicidi commessi durante la rissa (questioni nn. XII-XXX, pp. 254-319); nel settimo, il sesto grado di scusa, concernente l'infanticidio per cagione di onore (questioni nn. XXXI-XXXIII, pp. 320-354); nell'ottavo, il settimo grado di scusa attinente gli omicidi «semplicemente detti volontarii» (questioni nn. XXXIV-XXXVII, pp. 355-371), nella cui nota conclusiva l'Autore specificava che «Qui chiudiamo il trattato dell'ottavo grado d'imputazione ne'fatti volontarii di sangue. Rimane il nono secondo che abbiamo graduato questi fatti nell' avvertimento ai nn. XXIV e segg. del vol. 2 (§ 11, pag. 267). Questo nono è degli omicidii premeditati. Ne tratteremo nel vol. seguente» (Ivi, p. 372n).

[276] Cfr. N. NICOLINI, *Quistioni*, vol. IV, cit. pp. 217-383. Nel quarto volume, Nicolini, con l'intento di ripartire dalla interruzione denunciata nel volume precedente «ripiglia il trattato de' reati di sangue» (Ivi, p. 217) iniziando dall'esame degli omicidi compiuti per impeto brutale (questione n. XI, pp. 218-235), successivamente si dedica all'analisi dell'omicidio premeditato (questioni nn. XVI, pp. 236-279), per poi dedicarsi brevemente alle ipotesi di «falso» e «frode» (questioni nn. XVII-XVIII, pp. 280-305) a seguito delle quali riprendeva con la trattazione della «quarta classe de' reati di sangue» afferente quelli «aggravati dal concorso di alcune circostanze di persona o di fatto» (questione n. XIX, pp. 306-316), per poi proseguire con la quinta classe, dedicata al concorso di «altri reati co' reati di sangue» (questione n. XX, pp. 317-333), con la sesta classe, afferente il concorso di più persone nello stesso reato (questione n. XXI, pp. 334-336), infine, con la settima classe, concernente la «commistione di circostanze appartenenti a più delle summentovate altre classi» (questione n. XXII, pp. 337-381)

[277] Ivi, pp. 382-383: «I reati di sangue, procedendo sempre dalla niuna, e poi dalla minima fino alla massima imputazione, possono ridursi a sette classi, vol. 1, n. IX, § 7, 8 e 9, pag. 179. Prima classe. - Effetto senza intelligenza e volontà di chi lo produce, vol. 2, pag. 27. - Sei gradi; tre del caso, tre della colpa. *Gradi di caso, necessità, danno fatale.* I grado. - Ignoranza non solo del fine dell'azione ma anche di ciò che si fa: mancanza assoluta di conscienza, vol. 2, n. II, § 8, pag. 33. - Presunzione di legge negl'infanti, vol. 1, n. XI, pag. 206, vol. 2, n. XVI, pag. 151. - Quistione di fatto ne' folli, vol. 2, n. XVIII e XIX, p. 167 e 191. - Del pari è quistione di fatto individuale negli ebbri, vol. 1, n. XIV, p. 249. II grado. - Conscienza sì, ma mancanza di volontà e impotenza a fare altrimenti, vol. 2, n. II, § 9, pag. 34. - Necessità fisica, vol. 2, n. XXV, § 4, p. 281. Necessità morale, d. n. § 5 e segg. pag. 282. III grado - Conscienza di ciò che si fa, mancanza di volontà e di previdenza del danno, ma potere di fare altrimenti, con inabilità di prevedere quel danno, vol. 2, n. II, § 20, p. 35 e segg. *Gradi di colpa*, la quale richiede conscienza di ciò che si fa, senza volontà di produrne un danno; ma potere di fare altrimenti, e possibilità di prevedere le conseguenze dannose di tal volontaria azione. I grado. - Se l'azione ed il fatto materiale voluto, non è vietato da alcuna legge, vol. 2, n. II, § 15 e segg., p. 38, n. VI, § 7, p. 63. II grado. Se l'azione o il fatto voluto è vietato da regolamenti di polizia, vol. 2, n. III, § 6, pag. 45, n. VI, § 7, p. 63. III grado - Se l'azione e il fatto voluto, è vietato da legge penale, vol. 2, n. VI § 7, p. 64, e segg. fino alla p. 195. - Allora *culpa aequiparatur dolo*. Seconda classe. - Conscienza piena di ciò che si fa, volontà di produrre l'ultimo effetto, e potere di eseguirlo; ma effetto fallito. - Tre gradi. I grado. - Pentimento prima dell'effetto, vol. 4, n. X, p. 187. II grado. – Reato

Pertanto, lasciandosi alle spalle la trattazione dei reati di sangue, Nicolini parve voler destinare il quinto volume[278] ad argomenti che presentassero una maggiore attinenza con l'esercizio concreto del potere giudiziario, decidendo di soffermarsi, in particolar modo, sul rapporto che legava i regnicoli alla magistratura.

Così, in tale ottica, egli intese avviare il citato tomo con il proprio discorso intitolato *Della uniformità e celerità nell'amministrazione della giustizia*[279], nel quale rammentava al pubblico che l'uniformità dei principi dovesse essere sempre seguita da un'intelligente rapidità dell'azione, in quanto, a suo parere, avrebbe costituito una:

> ingiustizia odiosissima il tener ansie lungamente le menti, scoraggiare i buoni, far godere molto tempo a'perversi i frutti della malvagità e della mala fede, trattenere in ceppi l'innocente, ritardare e infievolire il pubblico esempio, e rendere di dì in dì più complicate le difficoltà de' giudizii…[circostanze queste che avrebbero reso] dannosa non che pericolosa a chi poi tardi [l'avrebbe ottenuta], la stessa vittoria.

tentato - vol. 2, n, XXI, XXII, XXI, pag. 206 e segg.- vol. 4, n. XIX, § 16, pag. 316, e n. XXII, pag. 340 alla nota, e n. 23 e segg., pag. 364. III grado. - Reato mancato - *Ibidem*. Terza classe - Piena conscienza dell'azione e delle sue conseguenze, volontà di commetterla, e pieno effetto, vol. 2, pag. 264. - Nove ne sono gradi. I grado - Omicidii giustificati, vol. 2, n. XXIV e segg., pag. 270 - vol. 3, n. XI, pag. 161. II grado. - Le stesse condizioni dell'omicidio giustificato, ma con qualche possibilità d'aiuto nell'attuale pericolo, vol. 2, n. XXX, p. 330, vol. 3, n. XII, p. 184. III grado. - Manca per la giustificazione la condizione della difesa della propria vita: si agisce per risentimento del l'onore violato, vol. 3, n. XIII, XIV e XV, p. 188 e segg. IV grado. - Mancano le condizioni tutte della giustificazione, tranne la continuità del fatto: è pronta vendetta, e non difesa; ma vendetta di percosse o ferite gravi o d'altri misfatti contro le persone, vol. 3, n. XVI, XVII, XVIII, pag. 21 e segg. V grado. - Nemmeno vi è pericolo attuale: è vendetta pronta non di offese gravi, ma di percosse o ferite lievi, vol. 2, n. XXVII, 1. 303, n. XXVIII, p. 316 3, n. XIX, vol. 2, XX, XXI, pag. 231 e segg. VI. Grado - Quando neppure è vendetta, ma calore di rissa, vol. 1, n. XV a XX, pag. 283 e segg. – vol. 2 n. XXVI, § 14, p. 301, n. XXII a XXX, pag. 257, e segg. VII grado. - Nè difesa, nè vendetta, nè rissa: perduta l'innocenza, si agisce per timore della perdita della buona fama, vol. 3, n. XXXÍ, XXXII, XXXIII, pag. 322 e segg. VIII grado. - Niuna delle sopramentovate cause: impeto di qualunque passione, vol. 3, n. XXXIV a XXXVII, pag. 355 e segg. - vol. 4, n. XI, pag. 218. IX. grado. - Premeditazione, vol. 3, n. XI, § 24, pag. 181; - vol. 4, n. XII a XVI, pag. 234 e segg. Quarta classe. – Concorso di circostanze di persona o di fatto, aggravanti l'omicidio, vol. 4, n. XIX, pag. 306. Quinta classe. - Concorso di altri reati nell'omicidio, vol. 4, n. XX, pag. 317. Sesta classe. - Concorso di più persone nello stesso reato, vol. 4, n. XXI, pag. 334, XXII, p. 337. Settima classe. - Commistione di più delle summentovate classi nel fatto stesso, vol. 4, d. n. XXII, pag. 337».

[278] N. NICOLINI. *Quistioni di dritto trattate nelle conclusioni, ne' discorsi ed in altri scritti legali di Niccola Nicolini avvocato generale del Re presso la Corte Suprema di Giustizia di Napoli e professore di dritto penale nella Regia Università degli studi*, vol. V., Tipografia Salita Infrascata, Napoli 1840.

[279] Ivi, pp. 3-28. Tale discorso fu «pronunziato all'udienza pubblica della corte suprema di giustizia di Napoli, camere riunite, nel dì 7 di gennaio 1840, giorno del riaprimento soleone dell'anno giudiziario» (ivi, p. 3n).

Egli, pertanto, benché fosse conscio delle difficoltà a cui un giudizio moderno sarebbe andato incontro[280], sosteneva comunque che la speditezza dello stesso dovesse costituire un suo elemento indefettibile, onde non risultasse vanificata l'idea stessa di Giustizia.
Così, nell'intento di garantire quest'ultima, l'Autore passava poi ad occuparsi delle ipotesi più frequenti che in concreto, durante un procedimento giudiziario, avrebbero potuto traviarla o rallentarla.
In tale prospettiva, lo stesso ritenne di dover dedicare la prima delle tre macro-aree, in cui aveva suddiviso il citato volume, alla disciplina della ricusazione dei giudici, partendo dall'esame della competenza delle corti fino a giungere all'analisi dei motivi che ne avrebbero potuto dar causa (questioni nn. V-VII)[281], per soffermarsi poi, nella seconda, sulle ipotesi di azioni civili che avrebbero potuto essere intraprese contro gli stessi (questioni nn. VIII-XI)[282], terminando l'intera trattazione con una terza parte in cui lo stesso provvide a fornire una corposa disamina sul tema delle motivazioni, dei loro vizi nonché delle nullità delle decisioni che dagli stessi sarebbero derivate (questioni nn. XII-XXII)[283], i quali fornirono a Nicolini anche l'occasione per rimarcare l'importanza e l'originalità dell'impianto regnicolo rispetto al modello transalpino.
Egli, infatti, ne intese sottolineare la singolarità, affermando che:

> La maggior parte delle quistioni che abbiam trattate e che tratteremo in quest'opera, è relativa alla motivazione della risoluzione della quistione di fatto nelle decisioni. Ciò forma una delle differenze le più rimarchevoli tra la nostra giurisprudenza e quella di Francia, ove le decisioni penali non sono motivate in fatto[284].

[280] Ivi pp. 12-13: «Vero' è che la rapidità de'nostri giudizii non può esser mai quella delle prime società, nelle quali udito il reo in contraddizione dell'attore o dell'offeso ora senza testimoni, ora con pochi; il giudice assolveva incontanente o condannava. Sviluppate meglio le menti, cresciuti ed implicati fra loro i bisogni, difficultato da' nuovi accorgimenti, dalle nuovee più mascherate passioni, e dalla stessa moltiplicità de' nuovi mezzi il rinvenimento del vero, convenne particolareggiar meglio i casi, non che le specie, e fatta della investigazione e del ragionamento un'arte logico-critica, dar anche con le norme di procedura: una logica pratica a'magistrati. Così la nostra speditezza dev'essere assai misurata, la nostra celerità composta. E però a rendere efficace il rimedio che si desidera a' ritardi giudiziarii, convien prima ben distinguere quelli che provengono dalle instituzioni, da quelli che oppongono i magistrati medesimi, e gli uni e gli altri da quelli che nascono dalla natura degli affari».
[281] Ivi, pp. 141-180.
[282] Ivi, pp. 181-172.
[283] Ivi, pp. 273-382.
[284] N. NICOLINI, *Avvertenze preliminari*, in N. Nicolini, *Quistioni*, vol. V, cit. p. 273.

A tal proposito, Nicolini rammentava che la necessità della motivazione costituisse ormai un consolidato principio generale dell'ordinamento regnicolo e che l'obbligo ad esso relativo fosse stato da tempo positivizzato, risultando nella propria epoca «prescritto dall'art. 219 della l. organica napolitana…dall'art. 236 della siciliana…[nonché] dall'art. 293 pr. penale»[285].

L'Autore, inoltre, volle specificare che un'eventuale violazione di tali disposizioni avrebbe potuto dar luogo a tre ipotesi di difetto, le quali vennero identificate dallo stesso con le locuzioni di «nullità di ordine pubblico»[286], «nullità di rito»[287] e «disapprovazioni»[288]; precisando, a tal riguardo, che la prima si sarebbe verificata allorché vi fosse stata la mancanza assoluta di motivazione; la seconda, quando fossero mancati alcuni particolari legati al fatto, tali da rendere le motivazioni «imperfette»; la terza, allorquando, pur non mancando nulla di essenziale, i giudici avessero «mal motivato», ossia avessero utilizzato proposizioni inesatte, inutili o contrarie alla legge.

Nel sesto e ultimo volume[289], invece, Nicolini volle fornire un degno epilogo alle proprie *Quistioni di dritto*, prospettando un raccordo tra le tematiche che egli ebbe anteriormente ad analizzare.

Di conseguenza l'Autore, dopo il lungo *incipit*, costituito da due discorsi dall'alto valore etico ed istituzionale, come furono quello *Del passaggio dall'antica alla nuova legislazione*[290] e quello *Dell'uso dell'autorità e della filosofia ne' giudizii*[291], intese inserire un avvertimento che, richiamando i volumi che lo precedevano e le materie in essi trattate, avrebbe consentito di presentare l'opera in oggetto come il frutto, per quanto possibile, di un precostituito disegno unitario che guardava alla Corte suprema e alla sua giurisprudenza come all'asse portante della stessa raccolta e, più in generale, dell'intero ordinamento positivo.

L'Autore, pertanto, affermava:

---

[285] *Ibidem.*
[286] *Ibidem.*
[287] *Ibidem.*
[288] Ivi, p. 274
[289] N. NICOLINI. *Quistioni di dritto trattate nelle conclusioni, ne' discorsi ed in altri scritti legali di Niccola Nicolini avvocato generale del Re presso la Corte Suprema di Giustizia di Napoli e professore di dritto penale nella Regia Università degli studi*, vol. VI., Tipografia Dicesina, Napoli 1841.
[290] Ivi, pp. 3-24.
[291] Ivi, pp. 25-44.

Nella nostra Procedura penale abbiamo ampiamente esposto l'oggetto, la storia e le attribuzioni della corte suprema di giustizia. Nel n. I del Vol. I di queste *Quistioni* abbiam guardato i rapporti di sì fatta instituzione con l'antiche instituzioni del regno, e nel n. V. del vol. medesimo quelli della corte suprema di Napoli con la corte suprema di Palermo. Nel n. II del vol. 3 abbiamo dimostra to che l'ufizio più proprio della corte suprema è quello di ritirare gli ordini giudiziarii verso i principii loro; e ne' nn. XII e segg. del vol. 5 abbiamo fatto conoscere in pratica cosa sia l'*interesse della legge* di cui ella si occupa, ed in che differisca dal l'*interesse delle parti* di cui non può occuparsi. Il rimanente de' cinque volumi delle nostre *Quistioni* pubblicate finora non è che lo sviluppamento di questi principii. 2. Tra gli ufizii della corte suprema il più nobile è quello di seder custode delle giurisdizioni. Ne abbiamo ragionato in più luoghi di queste *Quistioni*. Riuniremo in questo vol. tutte le quistioni finora non trattate, per dare un pieno comento degli art. 485 a 497 *proc. penale*. 3. Similmente abbiamo discorse moltissime quistioni relative a' mezzi di non ammessibilità de' ricorsi, *fins de non recevoir* presso i francesi. Ne daremo qui il compimento. 4. In ultimo schiereremo ordinate in classi tutte le nullità che la legge prevede. Richiameremo alla sua classe ognuna di quelle di cui abbiamo trattato e ne compiremo la disamina. Poco ci occorrerà ragionare delle ricuse e dell'azion civile contro i giudici, altra specie di giudizii attribuita alla corte suprema: essi ci han fornito la materia de' nn. V ad XI del vol. 5. 5. Sempre però dee aversi presente, che nell' ordine sì saggiamente istituito nel nostro regno, le autorità giudiziarie sono attaccate tutte, come al punto da cui dependono, alla *corte-suprema di giustizia*: ma più dalle nostre antiche leggi, che dalle straniere si di mostrano le attribuzioni di questo collegio e si svela l'oggetto della sua instituzione. Quest'oggetto è, *custodire i confini delle facoltà delle autorità giudiziarie*, I, *nello sviluppo*, II, n*ell'applicazione*, III, *ne' modi di esecuzione delle leggi*. Ciò determina la linea che divide la *interpetrazione forense* dalla *legislativa*; e per conseguente segna i gradi della *forza motrice* delle *giurisdizioni*, e ne conserva il regolare andamento nel loro *campo di azione*. Il trattato della *corte-suprema* è la pietra fondamentale di tutto il sistema; e perciò di là debbono cominciare tutti i lavori de' giureconsulti in materia di dritto positivo; poichè il comento e le spiegazioni particolari di ogni legge provengono, come dal loro fonte, da questa regolatrice di ogni *giurisprudenza*, e tutte

in essa ritornano. Ciò dà unità alla giurisprudenza, e la riporta incessantemente a' principii[292].

Dunque, come accennato nell'avvertimento riportato, in tale volume, Nicolini si preoccupò di esaminare alcune questioni residuali, fino ad allora trascurate, a cui l'Autore attribuiva l'onere di portare a compimento l'analisi di alcune tematiche che lo stesso riteneva ancora non esaurientemente trattate.

A tal fine, egli suddivise le trentasette *quistioni* ivi contenute, in quattro macro-aree, di cui la prima fu dedicata alla *Corte Suprema di Giustizia*[293] (ulteriormente scomposta in quattro sezioni, denominate: I. *Se inviata per annullamento una causa penale da un giudice territoriale ad un altro, la giurisdizione di quest' ultimo si estenda anche agli autori ed a' complici che non intervennero nel primo giudizio*[294]; II. *Degli effetti della cessazione o sospensione della giurisdizione in caso di ricorso alla corte suprema*[295]; III. *Degli effetti giurisdizionali della formola di corte suprema, ritenuti i fatti espressi nella decisione, riuvia " per nuova definizione ecc. ecc. e dell'altra, ritenuti i fatti e la definizione di essi, ecc. ecc.*[296]; IV. *Confini delle facoltà della corte suprema nella disamina del giudizio di sottoposizione all' accusa e della competenza*[297]); la seconda al tema della *Competenza per ragion di materia*[298]; la terza alla *Competenza territoriale*[299] (contenente una sezione ove *Si espongono i tre casi di ammessibilità di ricorso avverso le decisioni di gran-corte speciale, e la loro differenza con quello della revisione di ufizio*[300]); la quarta, all'esame delle *Nullità*[301].

In conclusione, attraverso l'analisi delle suddette tematiche, l'Autore cercò di infondere un senso di compiutezza alla propria opera.

Invero, però, la stessa apparve, in definitiva, come una raccolta dal contenuto assai complesso e variegato, pertanto non facilmente classificabile; le cui *quistioni*,

---

[292] N. NICOLINI, *Quistioni di dritto trattate nelle conclusioni, ne' discorsi ed in altri scritti legali di Niccola Nicolini avvocato generale del Re presso la Corte Suprema di Giustizia di Napoli e professore di dritto penale nella Regia Università degli studi*, Vol. VI., Tipografia Dicesina, Napoli 1841, pp. 45-46.
[293] *quistioni* nn. III-XXIV (Ivi, pp. 45-254).
[294] *quistioni* nn. III-VI (Ivi, pp. 47-88).
[295] *quistioni* nn. VII-IX (Ivi, pp. 89-104).
[296] *quistioni* nn. X-XXI (Ivi, pp. 105-218).
[297] *quistioni* nn. XXII-XXIV (Ivi, pp. 218-254).
[298] *quistioni* nn. XXV-XXVII (Ivi, pp. 255-287).
[299] *quistioni* nn. XXVIII-XXXI (Ivi, pp. 288-326).
[300] *quistioni* nn. XXXII-XXXVI (Ivi, pp. 327-373).
[301] *quistione* n. XXXVII (Ivi, pp. 374-380).

caratterizzate da un taglio prevalentemente trattatistico-pedagogico, spesso difficilmente raccordabili tra loro, erano tuttavia in grado di fornire un'analisi esaustiva della singola tematica presa ad esame.

Occorre dunque rilevare che, nonostante nel suo complesso l'opera in oggetto si presentasse come una raccolta parziale, limitata ai soli casi che videro il coinvolgimento diretto di Nicolini, la stessa abbia comunque consentito di poter cogliere la rilevanza e l'autorevolezza che, nel corso della quarta decade dell'Ottocento, iniziarono nuovamente ad essere riconosciute agli interventi operati dalla Suprema Corte[302].

Nelle *Quistioni di dritto*, infatti, l'Autore intese evidenziare i vizi maggiormente censurati in sede di legittimità che, come si è avuto modo di osservare, riguardarono prevalentemente il rigore motivazionale e la corretta applicazione delle norme procedurali[303]; fattori, entrambi, che se da un lato apparivano utili per rimarcare i limiti all'arbitrio giurisprudenziale dei giudici di merito, dall'altro, si mostravano funzionali ad esaltare le prerogative della S. Corte di Giustizia in un'ottica costituzionale.

Giova in ultimo rilevare che tale lavoro si differenziò poi nettamente dal *Supplimento*, per lo scarso interesse dedicato alle massime di giurisprudenza provenienti dalla Cassazione; le quali, come evidenziato, avevano invece costituito il vero e proprio nucleo fondamentale della prima raccolta.

Nelle *Quistioni*, difatti, il termine "massima", fatta eccezione per le ipotesi richiamate nella *quistione* n. XXVI del vol. VI[304], venne utilizzato spesso in modo atecnico, per rifarsi a principi generali, il più delle volte, afferenti agli antichi brocarda risalenti alla tradizione romanistica[305].

---

[302] S. VINCI, *La Giustizia penale*, cit., p. 351.

[303] *Ibidem*.

[304] N. NICOLINI, *XXVI. Conclusioni nella causa di Salvatore Masco, 2 ottobre 1837. - Se possa elevarsi conflitto giurisdizionale per ragion di materia tra una gran-corte criminale ed un giudice regio. Riassunto di massime intorno alla competenza per ragion di materia*, in *Quistioni*, vol. VI, cit. pp. 263-266.

[305] Cfr N. NICOLINI, *Quistioni*, vol. I, cit. p. 167n: «La giurisprudenza li ha esentati dal giuramento, anche quando vengan essi nella pubblica discussione in qualità di testimoni. Tanto è il dubbio della loro fede in qualunque circostanza! Se però giurano, *non solere quae abun dant vitiare scripturas* (1. 94, de reg. iuris): massima che riguarda principalmente *id quod excedit necessarian solemn taten* (Iac. Goth. ad hanc I)»; ID, *Quistioni*, vol. II, cit. p. 274n: «Cicerone torna spesso sopra questo argomento, altamente biasimando coloro che spacciano la massima epicurea, *homo demens, ut isti putant, quicum cogeret eum necessitas nulla, in his undis et tempestatibus mavult iactari, quam in tranquillitate atque otio iucundissime vivere*. Cic. *de republica*, *edente* Maio, I, 1.»; ID, *Quistioni*, vol. III, cit. p. 270: «Nè può opporglisi la massima: in *exceptioni busdicendum est, reum partibus actorisfungi oportere* (L. 19, D. XXII, 3, *de probationibus*)»; ID, *Quistioni*, vol. IV, cit. p. 76: «Nè vale il ricorrere alla regola del dritto antico rammentata da Giustiniano nella l. 29 , C. II , 3 , *de pactis: omnes licentiam habere his quae pro se introducta sunt, renunciare*. Massima è questa che può valere talvolta nelle cause civili, e specialmente nelle competenze di privilegio

Probabilmente tale differenza potrebbe essere imputabile alla natura e al target delle due opere.

Infatti, se il *Supplimento*, che, come più volte ricordato, fu una raccolta ufficiale, si rivolse prettamente ad un pubblico di tecnici, ragion per cui la massima potrebbe esser stata considerata da Nicolini come lo strumento più veloce ed efficace nel fornire un pratico ausilio ad avvocati e giudici nella ricerca di una soluzione concretamente applicabile al fatto sottoposto a giudizio, di cui il riconoscimento regio avrebbe garantito una forza ed autorità del tutto assimilabile alla legge.

Nel secondo caso, la natura privata, potrebbe aver indotto Nicolini a puntare sui giovani studenti di diritto, le cui menti affidate alle proprie cure, avrebbero potuto assimilare meglio un principio scaturente da un ragionamento piuttosto che da uno contenuto in una frase lapidaria, che per di più ormai era stata privata di qualunque ufficialità.

Pertanto, è ragionevole ipotizzare che l'Autore, ormai votato alla didattica universitaria, potesse aver ritenuto più utile adottare nelle *Quistioni* un approccio manualistico che, consentendo un'apprensione dei precetti giuridici ad un livello più profondo dell'animo dei propri allievi, sarebbe divenuto un vero e proprio "insegnamento".

personale»; ID, *Quistioni*, vol. V, cit. p. 93: «Imperocchè non è nuova la teoria che le leggi di competenza e di procedura s'impadroniscono dei giudizii, anche pendenti, all'istante della loro pubblicazione. Anche nel dritto romano era costante la massima, che la non retroattività delle leggi non riguardava che il dritto propriamentedetto (Sup. § 54). *Leges et constitutiones futuris certum est dare formam negotiis, non adfacta praeterita revocari*».

CAPITOLO IV

LA GIURISPRUDENZA CIVILE DI FERDINANDO ALBISINNI E L'UNITÀ D'ITALIA

SOMMARIO: 1. Un'autentica giurisprudenza nazionale - 2. La *Giurisprudenza civile*. - 3. Finalità e sistematica dell'opera. - 4. La Cassazione napoletana e l'Unità d'Italia nel prospetto di Luigi Capuano. - 5. Annessi ma non sottomessi.

1. *Un'autentica giurisprudenza nazionale*

A partire dagli anni trenta dell'Ottocento, molti furono i segnali che indicarono la giurisprudenza quale mezzo idoneo a migliorare la definizione dei rapporti tra società e diritto nonché di quelli intercorrenti tra gli individui e lo Stato.

I codici, infatti, dopo i primi entusiasmi iniziali, cominciarono velocemente a mostrare i propri limiti nei confronti di società sempre più frenetiche e complesse, che, man mano, si stavano ampiamente discostando dal modello borghese, incentrato sulla proprietà, a tutela della quale erano principalmente stati emanati[1].

Così, con riferimento al Regno delle Due Sicilie, sebbene il governo sembrasse potersi disinteressare di tali questioni, altrettanto non avrebbero potuto fare i tribunali.

Quest'ultimi, infatti, in base all'art. 4 delle disposizioni preliminari del Codice Civile del 1809, le quali vennero fedelmente riprodotte nel Codice per lo Regno, non potendo invocare il «silenzio, oscurità o difetto della legge»[2] per sottrarsi dal decidere, erano

[1] La questione riguardò pressocché tutti gli Stati Preunitari, cfr. D. CORRADINI, *Garantismo e statalismo: le codificazioni civilistiche del l'Ottocento*, Giuffrè, Milano 1971; P. CARONI, *Saggi sulla storia delle codificazioni*, Giuffrè, Milano 1998; P. GROSSI, *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Giuffrè, Milano 1998; S. SOLIMANO, *Verso il Code Napoléon: il progetto di codice civile di Guy Jean- Baptiste Target (1798-1799)*, Giuffrè, Milano 1998; A. CAVANNA, *Mito e destini del Code Napoléon in Italia. Riflessioni in margine al Panegirico a Napoleone legislatore di Pietro Giordani*, in *Biblioteca storica piacentina*, II (2000), pp. 35- 75; P. CAPPELLINI, B. SORDI (curr.), *Codici: una riflessione di fine millennio. Atti dell'Incontro di studio (Firenze 26-28 ottobre 2000)*, Giuffrè, Milano 2002; U. PETRONIO, *La lotta per la codificazione*, Giappichelli, Torino 2002; I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Giappichelli, Torino 2002; R. FERRANTE, *Dans l'orde établi par le code civil. La scienza del diritto al tramonto dell'Illuminismo giuridico*, Giuffrè, Milano 2002; J.-L. HALPÉRIN, *L'impossible code civil*, Presses Universitaires de France, Paris 2002; A. PADOA SCHIOPPA, *Italia ed Europa nella storia del diritto*, il Mulino, Bologna 2003, pp. 495-532; J.-L. A. CHARTIER, *Portalis père du Code civil*, Fayard, Paris 2004; G. ASTUTI, *Il Code Napoléon in Italia e la sua influenza sui codici degli stati italiani successori*, Giappichelli, Torino 2015; R. DI COSTANZO, *La riforma dell'organizzazione giudiziaria del Regno di Napoli nel dibattito in Consulta di Stato tra 1824 e 1825*, in Quaderni dell'Archivio Storico, n. 7 nuova serie (2022).

[2] *Disposizioni Preliminari*, in *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte prima. Leggi Civili*, art. 4: «Se un giudice ricuserà di giudicare sotto pretesto di silenzio oscurità o difetto della legge, si potrà agire contro di lui come colpevole di denegata giustizia»

sempre tenuti a pronunciarsi sulle questioni sottoposte alla loro attenzione, onde non incorrere nel reato di «denegata giustizia»[3].

Essi, dunque, divennero le istituzioni di avanguardia, chiamate a dover rispondere in prima istanza alle novelle doglianze provenienti da quelle classi che facevano per la prima volta la loro comparsa nel panorama sociale, tra cui, quella dei proletari e quella dei lavoratori, che, poco inclini a tollerare lo sfruttamento, spingevano per il riconoscimento dei propri diritti[4].

Pertanto, iniziava ad avvertirsi sempre più la necessità di uno strumento che, insieme al codice, potesse garantire la certezza e l'uniformità di quest'ultimi, ponendo le basi per un esame sul rapporto tra legge e giurisprudenza, che sembrava minare le fondamenta del legicentrismo, cardine della cultura illuminista.

Fu così, che dopo un lungo periodo caratterizzato da un atteggiamento "lassista", la Corte Suprema di Giustizia, a cui molti avevano nuovamente ripreso a guardare, provò a recuperare il ruolo di tutore della legalità, per il quale, sul modello francese, era in origine stata istituita.

In questo quadro, gli anni cinquanta, rappresentarono un periodo particolarmente propizio per la riaffermazione delle proprie prerogative, il quale fu principalmente occasionato dalla presenza tra le proprie fila dei due più rilevanti giuristi napoletani dell'epoca.

Infatti, Niccola Nicolini, chiamato nel 1854 a rivestire il ruolo di suo primo presidente, andò ad affiancare Michele Agresti[5], che già dal 1843 ne era divenuto il procuratore generale, dando vita ad un affiatatissimo binomio che, posto all'apice dell'ordinamento giudiziario[6], poté procedere con fermezza nell'opera di consolidamento della

---

[3] *Ibidem.*

[4] Cfr. F. MASTROBERTI, *Le Gran Corti Civili del Regno di Napoli (1817-1865)*, in F. Mastroberti (cur.), *Tribunali e giurisprudenza nel Mezzogiorno. Le Gran Corti Civili (1817-1865): Napoli e Trani,* Satura Editrice, Napoli 2010, p. 5.

[5] Cfr. F. MASTROBERTI, voce «Agresti, Michele» in Aa.Vv., *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, cit., vol. I, p. 16.

[6] Nonostante il diffuso apprezzamento riscosso da Nicolini e da Agresti, gli stessi furono oggetto di una critica aspra e ingiuriosa da parte di Luigi Settembrini, il quale li descriveva nei seguenti termini: «Niccola Niccolini, uomo doppio che ha scritto secondo ragione ed opera secondo vuole il Re…Il buon Ministro comanda che si faccia un esame stranamente rigoroso per i giudici regii, e destina a decidere del merito dei tremanti giovani certi ignoranti e sonnacchiosi magistrati: trai quali è Michele Agresti, fanciullo con la chioma canuta, tenero dei francesi, è più pazzo e più inetto di un pazzo ed inetto francese, e con tutto questo, Procurator generale della suprema Corte di Giustizia, tutore e difensor delle leggi» (L. SETTEMBRINI, *Protesta del popolo delle Due Sicilie*, Senza editore, Napoli 1847, Copia Biblioteca di Cremona, pp. 22-51).

giurisprudenza di legittimità, nell'intento di poter ripristinare i fasti conosciuti dalla Cassazione durante il decennio francese nonché nel successivo quinquennio aureo.

Tale fortunata congiuntura consentì alla Corte di pronunciare sentenze che, apparendo pregevolissime sia sotto il profilo della forma che sotto quello del contenuto, riuscirono a richiamare i tribunali di merito alla rigorosa applicazione delle leggi, circoscrivendo con chiarezza i limiti della propria giurisdizione, acquistando, al contempo, una tale autorevolezza che nemmeno il disfacimento del regno duosiciliano, a seguito della sua annessione al costituendo Regno d'Italia, parve intaccare[7].

In tale contesto, Ferdinando Albisinni, giudice della Gran Corte Criminale, distaccato all'Archivio della Corte Suprema di Giustizia, offrì un contributo decisivo alla conoscibilità, circolazione e radicamento degli orientamenti del Supremo Consesso, dando avvio, nel 1849, alla pubblicazione di un'opera colossale, vale a dire la *Giurisprudenza civile ossia raccolta con ordine cronologico delle decisioni emesse dalla Corte Suprema di Giustizia di Napoli*[8], alla cui redazione, durata oltre un decennio, l'Autore si accostò con l'intento di fornire «all'universale»[9] una «utilissima…opera, la quale, avendo per guida una giurisprudenza di molti anni, ne [avrebbe presentato] nel vero significato il diritto controverso, conservando mai sempre quel carattere proprio della dottrina»[10].

In quest'ottica, il giudice-archiviario intese dar vita ad «una raccolta generale di quistioni di diritto in materia civile, risolute dalla giurisprudenza de' Reali dominj al di qua del faro, dal 1809 al 1850, [che volle ulteriormente corredare con preziosissime] tavole sinottiche»[11], nonché con la propria rielaborazione dei principi ricavati dalle stesse, che ivi vennero presentati sotto forma di massime.

Così, in tale opera che, dopo la sfortunata vicenda del *Supplimento*, venne proposta al pubblico quale unico lavoro inerente alla giurisprudenza della Corte Suprema di Giustizia in ambito civilistico, l'Autore volle riportare, opportunamente commentati e compendiati,

---

[7] Cfr. F. MASTROBERTI, *La Corte Suprema di Giustizia di Napoli dal 1809 al 1860: Le diverse fasi di un tribunale controverso*, in F. Mastroberti, *La transizione dall'antico al nuovo diritto nel Regno di Napoli. Momenti e Letture*, Cacucci Editore, Bari 2020, p. 164.

[8] F. ALBISINNI, *Giurisprudenza civile ossia raccolta con ordine cronologico delle decisioni emesse dalla Corte Suprema di Giustizia di Napoli pubblicate da Ferdinando Albisinni, Graduato Giudice di Gran Corte Criminale ed Archivario della Corte Suprema di Giustizia*, Tipografia del Fibreno, Napoli 1849-1859, in voll. 12.

[9] Ivi, vol. I, p.1.

[10] *Ibidem.*

[11] Ivi, pp.1-2.

gli orientamenti accolti dalla stessa, in oltre quattro decadi di attività, selezionando nel *mare magnum* degli archivi giudiziari, le sentenze che riteneva potessero risultare ancora utili a far chiarezza sulle questioni controverse del proprio tempo.

Tale scelta parve incontrare sin da subito il favore del mondo forense, rendendo la *Giurisprudenza civile*, già dal suo primo anno di pubblicazione, la fonte obbligata di consultazione per tutti gli avvocati e magistrati del Regno[12].

Dunque, dopo quarant'anni di ondeggiamento tra la giurisprudenza francese e l'eterno ritorno al diritto romano, il quale continuava a trovare generale accoglimento presso le corti, anche nelle forme dell'equità o del diritto naturale, l'opera di Albisinni, riconoscendo sin dalle origini della Cassazione la dignità delle sue pronunce, segnò il momento di nascita di un'autentica giurisprudenza nazionale[13].

Pertanto, quando la scomparsa dell'Autore fermò la pubblicazione dell'opera al suo dodicesimo volume, stampato nel 1859 e riguardante le sentenze pronunciate tra il primo agosto del 1854[14] ed il 22 dicembre 1855[15], Luigi Capuano avvertì la necessità di doversi immediatamente adoperare per non lasciare la Cassazione orfana della propria raccolta.

Di conseguenza, tra il 1861[16] e il 1880, lo stesso provvide a pubblicare a Napoli, presso diversi editori, complessivamente, tredici volumi dedicati alla giurisprudenza, in cui vennero raccolte le sentenze più rilevanti della suprema corte napoletana, a far data dal 8 gennaio 1856[17] sino a giungere al 31 gennaio 1878[18].

Invero, però, nella realizzazione della citata opera, Capuano non fu lasciato solo, infatti, già dal secondo volume (1863), lo stesso si avvalse della collaborazione di Vincenzo Napolitani, con cui condivise la fatica di proseguire l'elefantiaco lavoro di Albisinni, del quale i due Autori si preoccuparono di conservarne intatta la concisione stilistica e la chiarezza sistematica dei risultati.

---

[12] Cfr. F. MASTROBERTI, *La Corte Suprema di Giustizia di Napoli dal 1809 al 1860*, cit., p. 158.

[13] Ivi, p. 159.

[14] F. ALBISINNI, *Giurisprudenza civile*, cit., vol. XII, pp. 1-2: Questione n. 1, «Amministrazione Generale delle monete E Perretti (1 agosto 1854)».

[15] Ivi, pp. 381-382: Questione n. 329, «Filiasi, Figliolia e De Luca (22 dicembre 1855)».

[16] L. CAPUANO, *Giurisprudenza civile della Corte Suprema di Giustizia di Napoli,* Vol. I, Stabilimento Tipografico del Cav. Gaetano Nobile Napoli 1861.

[17] Ivi, pp. 1-2: «Ricorso contra la decisione della G. Corte Civile di Trani del 17 Gennaio 1853, nella causa tra Muscedra e Frascolla…8 Gennaio 1856».

[18] L. CAPUANO, V. NAPOLITANI, *Giurisprudenza civile della Corte cassazione di Napoli,* Vol. XIII, Ernesto Lancellotti, Napoli 1880, pp. 361-363: «Ricorso prodotto dai signori Giovanni e Luigi Carandente avverso sentenza della 4° Sezione della Corte di Appello di Napoli del 20 giugno 1877, nella causa contro i signori Francesco e Vincenzo Caradente…Arresto del 31 gennaio 1878».

Così, la rinnovata raccolta, che si pose in perfetta continuità con quella originale, mostrò rispetto ad essa solo una piccola differenza, riguardante il titolo, il quale, dal nuovo primo volume, edito nel 1861, venne semplificato in *Giurisprudenza civile della Corte Suprema di Giustizia di Napoli*[19], per poi adottare dal quarto (1864), quello più moderno, in linea con la terminologia post-unitaria, di *Giurisprudenza civile della Corte di cassazione di Napoli*[20].

Ad ogni modo, il lavoro di Capuano e Napolitani rese l'opera avviata da Albisinni il più completo repertorio mai realizzato sulla giurisprudenza della Suprema Corte, nel quale vennero raccolte le sentenze più significative che la stessa ebbe a pronunciare, a far data dal 19 agosto 1809 sino al 31 gennaio 1878.

2. *La Giurisprudenza civile*

Ferdinando Albisinni, nella concisa quanto esaustiva introduzione alla propria opera, dopo essersi brevemente soffermato sull'utilità generale della stessa, illustrava i motivi che lo avevano indotto a realizzarla, indugiando principalmente sul rapporto intercorrente tra la legge e la giurisprudenza.

A tal proposito, l'Autore, mostrando anch'egli di aver superato la rigida visione montesquiviana del giudice-automa, chiariva che la giurisprudenza costituisse il più sicuro commento della legge nonché un suo elemento indefettibile, che sarebbe stato capace di consentirne la concreta applicazione alle innumerevoli vicende reali anche nei casi in cui la legge fosse sembrata apparentemente silente.

Egli, di conseguenza, sostenendo la reciproca dipendenza tra i due citati elementi, i quali per sillogismo divenivano l'àncora dello Stato, affermava:

> Il legislatore non procede che per precetti generali, non emette se non che regole applicabili ai casi più frequenti ad avvenire; non essendo possibile il prevedere le varietà infinite degli umani interessi: appartiene al magistrato lo scrutare lo spirito delle leggi, il coglierne i motivi e l'applicarle. «La giurisprudenza è perciò il migliore ed il più sicuro comento delle leggi: essa sopperisce sovente al silenzio loro e ne

[19] L. CAPUANO, V. NAPOLITANI, *Giurisprudenza civile della Corte Suprema di Giustizia di Napoli*, Voll. II-III, Stabilimento Tipografico degli Scienziali, Letterati ed artisti, Napoli 1863-1864, in voll. 2.

[20] L. CAPUANO, V. NAPOLITANI, *Giurisprudenza civile della Corte cassazione di Napoli,* Voll. IV-XIII, R. Del Prete - Stabilimento Tipografico degli Scienziali, Letterati ed artisti – Tipi di Salvatore Marchese - Ernesto Lancellotti, Napoli 1864-1880, in voll. 10.

> svela il vero significato, spandendo una viva luce sulla loro applicazione»: ne forma il compimento, estendendone e spiegandone le disposizioni: fornisce infine ampia messe alla scienza. Chi ignora di fatti che il digesto, il quale, traversando secoli, domina ancora la maggior parte dell'Europa, costituisce un repertorio di decisioni di particolari giureconsulti, in cui attingiamo tuttogiorno dottrine che frugheremmo invano per rinvenire altrove? E ben a ragione un giureconsulto de'giorni nostri diceva: «Non si può fare a meno di giurisprudenza non più che possa farsi a meno di leggi». E Bacone, l'uomo che illustrò eminentemente il secolo XVI. «La giurisprudenza è l'ancora della legge, come la legge è l'ancora dello stato»[21].

Da tali premesse, l'Autore passava poi a descrivere i compiti che sarebbero spettati a colui che si fosse voluto meritare l'appellativo di giureconsulto»[22], il quale, oltre alla conoscenza delle leggi, avrebbe soprattutto dovuto «addentrarsi analiticamente nello studio della giurisprudenza facendo tesoro dei principi che bellamente vi rilucono»[23].
Pertanto, al fine di poter consentire una completa acquisizione degli stessi, Albisinni ritenne indispensabile far partire la propria ricognizione dal 1809, raccogliendo le più significative decisioni della Cassazione, che nella sua opera furono disposte secondo l'ordine cronologico, in modo da offrire agli utenti l'occasione di poterne osservare il percorso di affermazione, tramite le argomentazioni fornite dai giudici del supremo consesso, nel corso della progressione degli anni.

---

[21] Ivi, vol. I, p 1. Il pensiero e le citazioni di Albisinni furono riprese ed arricchite da Giovanni De Falco nel suo discorso all'Assemblea Generale del 3 gennaio 1885 dove lo stesso volle rilevare che: «È stato opportunamente notato, che per la mente suprema la quale creò e regolò l'universo, il concetto delle leggi che ne dovevano produrre l'ordine e l'armonia e la loro applicazione a tutti gli atomi del creato, furono un pensiero e un atto solo. Ma nella mente limitata dell'uomo la cognizione del principio che costituisce la legge, si trova di gran lunga lontana dall' applicazione ai fatti complicati e variabili, di cui essa deve regolare il giudizio. Codesta distanza viene colmata dalla giurisprudenza. Parola viva ed incessante della legge, la giurisprudenza è la dottrina che viene dopo la legislazione, la scienza che svolge ed applica l'atto legislativo. Da qui l'antico aforisma di Bacone, "la giurisprudenza essere l'ancora della legge, come la legge è l'ancora dello Stato"; e il più recente detto di Portalis, "essere la giurisprudenza necessaria quanto la legge". Da qui il fatto, che a fianco di ogni legislazione si svolge sempre una giurisprudenza, che l'esplica e l'attua. La storia fa testimonianza di questa verità» (G. DE FALCO, *Discorso pronunciato dal senatore Giovanni de Falco procuratore generale del re presso la corte di cassazione di roma nella assemblea generale del 3 gennaio i 1885,* Forzani e C., tipografi del Senato, Roma 1885, p. 21). De Falco inoltre volle precisare che: «La prima giurisprudenza, uscita spontanea dalla coscienza umana, rivelasi in forma di usi e costumi, e previene ogni legislazione: "*Mos, hand vincolo legum, sed sponte sua tenens gentem*". Bellissimi sono i versi di Virgilio, *Aeneid*., V, 213, con i quali dipinge questa prima età della Saturnia gente: "*Saturni gentem, haud vinclo nec legibus, aequam Spante sua, veterisque Dei se more tenentem"* (Ivi, p. 51).
[22] F. ALBISINNI, *Giurisprudenza Civile,* cit., vol. I, p. 1.
[23] Ibidem; anche F. DE ROSA, *La giurisprudenza è l'àncora della lege come la legge è l'àncora dello Stato*, in F. Mastroberti, S. Vinci (curr.), *Le Supreme Corti di Giustizia nella storia giuridica del Mezzogiorno*, Editoriale Scientifica, Napoli 2015, p. 62.

Infatti, nonostante le perplessità espresse da coloro i quali ritenevano inutile guardare alla giurisprudenza affermatasi durante la vigenza di un codice abrogato[24], secondo l'Autore, il primo decennio di attività della Cassazione avrebbe dovuto costituire il necessario punto di partenza per poter ricostruire compiutamente il percorso evolutivo della giurisprudenza e del diritto del Regno.
Per questa ragione, rivolgendosi retoricamente ai lettori, Albisinni ne invocava il giudizio, a suggello della bontà della propria scelta, nei seguenti termini:

> Taluni avrebbero desiderato che si fossero omesse le quistioni risolute dal 1809 a tutto agosto 1819; chè, al dir di essi, non si può trarre vantaggio da una giurisprudenza fondata su di un codice abolito. Ma tra il codice abolito e quello da cui ora siam dominati v'à forse varietà tale da rendere inutili le quistioni risolute da quel codice? E quando anche ciò fosse, non si troverebbero in quelle quistioni i primi saggi di un novello sistema, le sorgenti de' principi che dominano nella nostra legislazione, in modo da spargere gran lume sulla scienza del diritto? Ciò non ostante, mentre abbiam trascurate le quistioni da cui non si sarebbe tratto un vantaggio positivo, non abbiam saputo trasandar quelle, sobriamente però trattate, che o per la convergenza de' principi con la legislazione attuale e talora fondate su disposizioni legislative simili ad essa, o che altramente ci potevano essere proficue, si rendevano necessarie ad elevare un compiuto utilissimo monumento alla patria giurisprudenza. Si esamini il lavoro, e si giudichi se sia formato coscienziosamente, atto a secondare l'unico nostro scopo, cioè la utilità pubblica[25].

A tal proposito, Francesca de Rosa, analizzando l'intenzione dichiarata da Albisinni, di soddisfare una pubblica esigenza, rilevava come lo stesso, per completezza, non avesse omesso di attribuire grande rilevanza anche al ruolo svolto dalla Procura generale, la quale, sin dalla legge organica del 20 maggio 1808, venne investita del complesso compito di integrare l'azione della istituenda Corte nella ricerca di una lettura uniforme dei nuovi codici, dovendo preoccuparsi, in quella delicata fase di transizione tra l'antica e la nuova legislazione, di assicurare alla società in trasformazione anche una certa continuità dei rapporti giuridici[26].

[24] F. ALBISINNI, *Giurisprudenza Civile,* cit., vol. I, p. 2.
[25] *Ibidem.*
[26] F. DE ROSA, *La giurisprudenza è l'àncora della lege*, cit., pp. 63-68.

Albissinni, dunque, cogliendo la rilevanza dell'apporto di tale organo alla stabilità legislativa del Regno, fu attento a riportare «le conclusioni de' pubblici ministeri…dettate da giureconsulti che anno onorato od onorano la magistratura»[27], le quali, se da un lato, gli apparivano «fregiate di utilissime dottrine»[28], dall'altro, gli sembravano anche di agevole reperimento, riferendo di poterle facilmente «desumere dal supplimento alla collezione delle leggi…da altre opere di questa natura già pubblicate per le stampe, e da manoscritti originali che i possessori di esse, de' quali [avrebbe fatto] onorata menzione, indotti dall' amore per la scienza, [gli avrebbero offerto] volenterosi»[29].

Così, tra le tante conclusioni riportate nel primo volume, l'Autore intese accordare ampio spazio a quelle presentate da Winspeare e da Poerio, che, ivi, vennero riprodotte fedelmente.

In particolare, le citazioni del suddetto Procuratore generale furono utilizzate dall'Autore per supportare l'affermazione del ruolo costituzionale della Corte Suprema, come è possibile rilevare dalla breve analisi sull'istituzione delineata nelle conclusioni che lo stesso ebbe a pronunciare in occasione della causa Schisani contro Roberti, ove Poerio affermò che la Cassazione fosse:

> Un corpo costituzionale istituito per mille altri disegni, ma principalmente per rescindere i giudicati pronunziati in ultima istanza, in contravvenzione delle leggi. Ella concentra da questo lato le medesime facoltà che nell'antico regime risiedevano presso il principe. Questo corpo infatti non è divenuto giudiziario in Francia, che dal dì 27 novembre 1790. Prima formava una sezione del consiglio del re, sotto il nome di consiglio delle parti [30].

Pertanto, da quanto sin qui osservato, parrebbe che la determinazione di Albisinni di far cominciare la propria opera dalle sentenze pronunciate durante il primo anno di lavoro della Cassazione non solo sarebbe stata in grado di soddisfare una ideologica necessità di completezza ma si sarebbe anche dimostrata essenziale per poter comprendere in che modo la Corte avesse inteso garantire gli istituti previsti dal nuovo codice e quali rapporti la stessa avesse dovuto intrattenere con le altre istituzioni del Regno, affinché, nel

[27] F. ALBISINNI, *Giurisprudenza Civile,* cit., vol. I, p. 2.
[28] *Ibidem.*
[29] *Ibidem.*
[30] Ivi, pp. 20-21: «C.C.N. – 1 agosto 1811 – 1° Sezione – Schisani e Roberti».

ridisegnato ordinamento giuridico, potesse efficacemente svolgere il proprio ruolo di tutore della legge.

3. *Finalità e sistematica dell'opera*

Come già osservato, il primo volume della *Giurisprudenza Civile*, dato alle stampe nel 1849, fu dedicato al lungo e complesso periodo compreso tra il 1809[31] ed il 1822[32], il quale parve voler raccogliere, dopo trent'anni di oblio, l'eredità giacente della *Serie delle decisioni civili* del *Supplimento alla collezione delle leggi*, opera che, non a caso, venne immediatamente richiamata nella citata introduzione[33].

Albisinni, in tal modo, sembrò voler conferire nuovo lustro a quelle sentenze che erano state pronunciate dal momento istitutivo della Cassazione sino all'anno successivo ai moti del 1820-21, in cui la svolta autoritaria, impressa dal sovrano allo Stato, decretò, per un ventennio, il lento e costante declino della Corte di legittimità e della sua giurisprudenza. Pertanto, tramite il richiamo alle pronunce della "Cassazione politica", l'Autore cercò di chiarire le modalità con cui la stessa, all'apice della propria autorevolezza, avesse provato a fornire una sistematizzazione del diritto, rilevando che il sincretismo tra l'antico apparato normativo ed il nuovo fosse stato possibile tramite un'indagine sullo spirito delle leggi e sui motivi per cui le stesse fossero state adottate, non mancando di sottolineare come la scienza giuridica dei secoli precedenti stesse continuando a rappresentare un bagaglio di conoscenze indefettibile, che sarebbe stato utile anche per la definizione delle problematiche del proprio tempo[34].

Albisinni sosteneva, infatti, che la conoscenza delle norme del passato, in particolar modo quelle rinvenienti dalla tradizione romanistica, potesse servire a facilitare l'individuazione dei principi generali su cui il codice civile era stato fondato[35].

Secondo Mastroberti, questa impostazione avrebbe indotto l'Autore a selezionare e commentare la giurisprudenza dei quattro decenni precedenti con un occhio fisso sul passato e l'altro costantemente rivolto al presente, spingendolo, in tal modo, ad adottare

[31] Ivi, p. 3: «C.C.N. - Sezione del 19 agosto 1809 - Martini e de Rosa».
[32] Ivi, p. 473: «S.C.N. - 17 dicembre 1822 - Principe di Caramanico e duca di Bovino - Mangoni rel. - Criteni P.M. - Annullamento».
[33] Ivi, p. 2.
[34] F. DE ROSA, *La giurisprudenza è l'àncora della lege*, cit., pp. 69-71.
[35] Ivi, p. 71.

una sorta di "strabismo", che si sarebbe dimostrato funzionale per comprendere e spiegare il diritto vigente anche alla luce dei mutamenti degli orientamenti dottrinari[36].

Quest'ultimi, infatti, insinuandosi nei procedimenti giudiziari, finivano per essere sottoposti al vaglio della Suprema Corte, la quale, attraverso le proprie sentenze avrebbe potuto decidere se accoglierli o disconoscerli, stabilendo, così, quale direzione imprimere alla propria giurisprudenza, incidendo sull'interpretazione delle leggi e, di conseguenza, sull'evoluzione del diritto.

L'opera di Albisinni, pertanto, similmente alla *serie delle decisioni civili* di Parrilli e in adesione all'antico disegno ideato dal vecchio ministro Tommasi del 1817, per dar lustro ed uniformità alla giurisprudenza della più alta corte del regno, si impose come un'opera dall'eminente taglio pratico, destinata a sanare le lacune e a risolvere le apparenti antinomie che affliggevano la società della propria epoca.

Per far questo, Albisinni riferiva che, con riferimento alla struttura dell'opera:

> Abbiam preferito l'ordine cronologico; perciocchè esso presenta il lavoro sempre compiuto in se stesso, senza bisogno di ricomporlo per rifondervi novelle quistioni, come accade nelle raccolte per ordine alfabetico o per materie. Oltracció denota il progresso in questo ramo interessante della scienza, serbando a ciascuno de' periodi che comprende, il suo carattere proprio ed il colore del tempo in cui le quistioni sono state risolute. Forniremo ciascun volume di tavole alfabetiche, e tutta l'opera di tavole sinottiche compilate in modo da offerire insiememente i vantaggi di un ragionato repertorio per via di alfabeto[37].

Con queste indicazioni, l'Autore si accinse a presentare un'opera che ebbe l'assoluto pregio della completezza, offrendo, da un lato, le decisioni (spesso riportate integralmente) della Suprema Corte di Giustizia e, dall'altro, le massime che da quest'ultime lo stesso era riuscito a ricavare.

Albisinni, in tal modo, face pubblicare dodici volumi, di cui: il vol. I (1849) raccolse le sentenze, come osservato, dal 19 agosto 1809 al 17 dicembre 1822; il vol. II (1849), quelle dal 18 gennaio 1823[38] al 21 dicembre 1826[39]; il vol. III parte I (1852), quelle dal 9 gennaio

[36] Cfr. F. MASTROBERTI, *La Corte Suprema di Giustizia di Napoli dal 1809 al 1860*, cit., pp. 158-159.
[37] F. ALBISINNI, *Giurisprudenza Civile,* cit., vol. I, p. 2.
[38] Ivi, vol. II, p. 1: «S.C.N. - 18 gennaio 1823 - Squillacioti e Squillacioti».
[39] Ivi, p. 564: «S.C.N. - 21 dicembre 1826 - de Marco e de Marco».

1827[40] al 31 marzo 1829[41]; il vol. III pare II (1854), quelle dal 2 aprile 1829[42] a dicembre 1831[43]; il vol. IV parte I (1856), quelle dal 7 gennaio 1832[44] al 28 giugno 1834[45]; il vol. IV parte II (1859), che presenta un duplice refuso nel frontespizio, indicante erroneamente il periodo di riferimento come quello compreso tra il 1832 e l'aprile 1837, quelle dal 3 luglio 1834[46] al 13 luglio 1837[47]; il vol. V (1849), quelle dal 7 gennaio 1845[48] al 30 giugno 1846[49]; il vol. VI (1849), quelle dal 4 luglio 1846[50] al 23 dicembre 1847[51]; il vol. VII (1850), quelle dall'8 gennaio 1848[52] al 31 marzo 1849[53]; il vol. VIII (1853), quelle dal 12 aprile 1849[54] al giugno 1850[55]; il vol. IX (1854), quelle dal 4 luglio 1850[56] al 23 dicembre1851[57]; il vol. X (1855), il quale indica erroneamente nel frontespizio «a marzo 1853», quelle dall'8 gennaio 1852[58] al 26 febbraio 1853[59]; il vol. XI (1856), quelle dal 1 marzo 1853[60] al 29 luglio 1854[61]; infine, il vol. XII (1859), quelle dal 1 agosto 1854[62] al 22 dicembre 1855[63].

Invero, nonostante la mole, tale opera, a differenza dei quattro volumi del *Supplimento*, riuscì a presentarsi come un lavoro unitario ed omogeneo.

Infatti, salvo piccole modifiche che, in realtà, specie con riferimento ai volumi successivi al sesto, riuscirono a migliorare ulteriormente la fruibilità dell'opera, come ad esempio

[40] Ivi, vol. III parte I, p. 1: «S.C.N. - 9 gennaio 1827 - Ruggiero, d'Alesio e Scutiero».
[41] Ivi, p. 475: «S.C.N. - 31 marzo 1829 - Trocchia e Sassi Fontanelli».
[42] Ivi, vol. III parte II, p. 1: «S.C.N. - 2 aprile 1829 - Canneva e Tieri».
[43] Ivi, pp. 579-580: «S.C.N. - 22 dicembre 1831 - Henvia Herwett, Daz' Indiretti».
[44] Ivi, vol. IV parte I, p.1: «S.C.N. - 7 gennaio 1832 - De Medici, Ferrara e Musso».
[45] Ivi, p. 504: «S.C.N. - 28 giugno 1834 - Carrione de Cato».
[46] Ivi, vol. IV parte II, p.1: «S.C.N. - 3 luglio 1834 - Gambardella e Gambardella».
[47] Ivi, «S.C.N. - 15 luglio 1837 - Soprintendenza de' teatri e Feuizio».
[48] Ivi, vol. V, p. 1: «S.C.N. - 7 gennaio 1845 - Dragonetti e Tamburini».
[49] Ivi, p. 498: «S.C.N. - 30 giugno 1846 Comparelli e Cameretti»
[50] Ivi, vol. VI, p. 2: «S.C.N. - 4 luglio 1846 - Cozzi, Duca di Bovino Guevara – Suardo ed altri».
[51] Ivi, p. 478: «S.C.N. - 23 dicembre 1847 - Sommatico, Starace ed altri». Dal punto di vista materiale, occorre rilevare che il sesto volume si conclude con la sentenza «S.C.N. - 18 febbraio 1847 - Real cassa di ammortizzazione e demanio pubblico, Cattaneo ed altri»; tuttavia, come prontamente rilevato in nota dallo stesso Autore, tale incongruenza sarebbe stata occasionata da un «errore di data corsa nella copiatura» (ivi. p. 479) che non avrebbe consentito in tale occasione il rispetto dell'ordine cronologico dell'opera.
[52] Ivi, vol. VII, p. 1: «(8 gennaio 1848) Ojone e Nastri».
[53] Ivi, p. 506: «Paoletta e Busico (31 marzo 1849)».
[54] Ivi, vol. VIII, pp. 1-2.
[55] Ivi, p. 531: «De Stefano, Buonomo (27 giugno 1850)».
[56] Ivi, vol. IX, p. 2: «Galletti, Ruffo ed altri (4 luglio 1850)».
[57] Ivi, p. 532: «Pometti e Luverà (23 dicembre 1851)»
[58] Ivi, vol. X, p. 1: «Ape, di Lorenzo ed altri (8 gennaio 1852)».
[59] Ivi, p. 517: «Correale e Panetta (26 febbraio 1853)».
[60] Ivi, vol. XI, p. 1: «Nicolini e Tagliavia (1 marzo 1853)».
[61] Ivi, p. 530: «Jannetti, Lanciapprima ed Ercole (29 luglio 1854)».
[62] Ivi, vol. XII, p. 1: «Amministrazione Generale delle Monete e Perretti (1 agosto 1854)».
[63] Ivi, p. 381: «Filiasi, Figliolia e De Luca (22 dicembre 1855)».

l'inserimento di una numerazione progressiva tesa ad identificare le sentenze incluse in ciascun volume[64], alla *Giurisprudenza civile* andava riconosciuto il merito di non aver alterato, durante tutto il periodo della propria pubblicazione, la propria struttura interna, risultando, per questo, un'opera lineare e di facile consultazione, che avrebbe favorito la fidelizzazione degli utenti.

Così, già a partire dal volume primo[65], ciascuna sentenza venne presentata secondo il medesimo schema tripartito, basato sulla ciclica riproduzione dei seguenti tre elementi, ossia: la rubrica, la massima e la decisione.

Nello specifico, la rubrica, dovendo rappresentare l'elemento di primo contatto tra quanto scritto dall'Autore e l'attività di ricerca che sarebbe stata svolta dall'eventuale fruitore, sarebbe servita ad introdurre ed individuare la sentenza a cui era riferita da quelle che la seguivano o la precedevano.

Pertanto, la stessa, per poter efficacemente assolvere al citato compito, avrebbe necessitato di essere facilmente individuabile nel testo.

Per tale ragione, Albisinni pensò bene di farla stampare in grassetto, con l'utilizzo del maiuscolo per i volumi dal I al VI e quello del maiuscoletto per i volumi dal VII al XII, inserendovi all'interno una sintesi estremamente succinta di *keywords*, tra loro separate da un trattino breve, in modo da far risaltare, tramite la citata scansione, le singole questioni che di seguito si sarebbero affrontate.

In tal modo, la rubrica, che appariva composta da una serie di "parole-chiave" che si susseguivano secondo una "progressione logica successiva", avrebbe consentito la rapida individuazione del punto da cui sarebbe iniziata la trattazione di una nuova sentenza nonché la facile apprensione dell'oggetto delle questioni che da essa erano state definite.

L'Autore, quindi, ritenne di disporre le *keywords* e le questioni ad esse collegate da quella più generale sino a quella più specifica, prevedendo, inoltre, negli indici alfabetici di corredo a ciascun volume[66], apposite "voci" speculari, utilmente recanti l'indicazione del

[64] Ivi, vol. VII, pp. 1-563: sentenze 1-91; vol. VIII pp. 1-531, sentenze 1-438; vol. IX, pp. 1-533, sentenze 1-868; vol. X, pp. 1-518, sentenze 1-407; vol. XI, pp. 1-530, sentenze 1-475; vol. XII, pp. 1-382, sentenze 1-329.

[65] Nel primo volume è presente una sorta di solco che separa la prima parte dello stesso (comprendente le sentenze dal 19 agosto 1809 a 28 agosto 2019), in cui, essendo l'attenzione dell'Autore totalmente rivolta sulle massime, le concrete decisioni della Corte e i dispositivi erano generalmente omessi, dalla seconda (identificabile dalla sentenza del 4 settembre 2019, p. 285) in cui, pur confermando la preminenza attribuita da Albisinni a massime e questioni, i dispositivi, seppure laconicamente, vennero sempre riportati.

[66] F. ALBISINNI, *Giurisprudenza Civile,* cit., vol. I, pp. 475-497; vol. II, pp. 567-595; vol. III parte I, pp. 581-614; vol. III parte II, pp. 561-614; vol. IV parte I, 507-535; vol. IV parte II, pp. 505-511; vol. V, pp.

numero di pagina ove iniziava la trattazione della questione richiamata, dando vita, così, ad un modernissimo sistema di catalogazione delle massime del tutto paragonabile a quello attualmente in uso presso il nostro Ufficio del Massimario[67].

Alla citata rubrica facevano poi seguito una o più "massime" redatte in corsivo, opportunamente numerate in modo progressivo (adottando la numerazione araba per i volumi dal I al VI e quella romana per quelli dal VII al XII), a cui seguiva la "decisione". Quest'ultima, infine, veniva introdotta attraverso una preliminare indicazione degli estremi della causa, a cui si accompagnava la trattazione delle singole questioni da cui le massime erano state ricavate[68] (dal vol. VII, spesso, preceduta dalla ricostruzione della

499-528, vol. VI, pp. 483-509; vol. VII, pp. 509-530; vol. VIII, pp. 533-554; vol. IX, pp. 535-562; vol. X, pp. 519-545; vol. XI, pp. 531-552; vol. XII, pp. 383-388.

[67] Con i dovuti aggiornamenti, un sistema non dissimile è attualmente utilizzato dall'attuale Ufficio del Massimario, istituito presso la Corte di cassazione italiana, per la redazione delle rubriche delle proprie massime. L. NAZZICONE, *La massimazione delle sentenze*, Wolter Kluwer – Cedam, Milano 2021, pp. 30-31: «La rubrica si compone di parole poste in successione e separate da un trattino breve, in progressione logica successiva, dal termine o concetto più generale a quello più particolare. Ogni parola inizia con lettera maiuscola e l'ultima è chiusa dal punto. La prima parola indica il tema generalissimo di cui il principio si occupa (nella terminologia del massimario ufficiale è indicato come "titolo fisso" e viene tratto dagli Schemi di classificazione). Le altre parole (nella terminologia del massimario indicate come "titolo mobile" o "titoletto") seguono in via, come detto, di progressiva puntualizzazione dei concetti».

[68] Cfr. F. ALBISINNI, *Giurisprudenza Civile,* cit., vol. I, p. 285.: «LEGATO - CREDITO - IPOTECA - AZIONE PAULIANA. 1. *Il legatario per essere soddisfatto del legato non può addentare un credito ereditario che si trovi dall'erede in buona fede ceduto ad altri.* - Art. 1017 cod. civ. (art. 971 leg. civ.), L. 1 C. commun. de legat. - Art. 2134, 2135 e 529 cod. civ. (art. 2020, 2021 e 452 leg. civ.). 2. *L'azione Pauliana ha bisogno del necessario requisito della frode, e non si ammette senza questa indagin*e. Arte. 1167 cod. civ. (art. 1120 leg. es. civ.) - L.6 § 6e e 9 ss. quae in truffa. cred.- L. 10 § 2 ss. eod. L. 5 C. de revoc. his quae n fraud. credit. (S.C.N.- 7 settembre 1819 - del Giudice e Farina - Santelli rel. - Nicolini P. M. - ANNULLAMENTO). 1. Il legato di una somma lasciato nel 1812, cioè sotto l'impero della nuova legge, e dal legatario nel 1816 lasciato con altro testamento ad altri, debb'essere giudicato con la stessa legge nuova. La legge nuova nell'art. 1017 cod. civ. uniformemente alla L. 1 C. *commun. de legat*. concede la ipoteca al legatario contra gli eredi del testatore o altri debitori del legato. L'art è così concepito: *Gli eredi del testatore o altri debitori di un legato saranno personalmente tenuti a soddisfarto ciascuso pro rata della porzione di cui partecipa nell'eredità. Saranno tenuti per l'intero coll'azione ipotecaria fina alla concorrenza del valore degl'immobili erediturt, de quali saranno detentori*. L'ipoteca succenuata, la quale nasce dalla legge viene espressamente limitata sopra degli immobili, come quelli che per la nuova legge sono suscettibili ipoteca. Ne deriva eziandio l'altro principio d'esservi bisogno d'iscrizione, e ciò per lo articolo 2134 cod. civ., trame solamente le due ipoteche legali espresse nel susseguente articolo 2135 cod. civ. Il nome del debitore che formava prima uno de' cespiti ereditari del testatore acquistato da un terzo per vendita fattagliene dall' erede, ai termini del codice civile, e nella classe de beni mobili e non già degl'immobili, giusta l'art. 520 cod. civ. Laonde ne deriva che il credito predetto non poteva essere suscettibile & ipoteca per lo legato lasciato dall'istesso testatore. 2. L'azione Pauliana, ch'e fondata sull'art. 1167 del cod. civ. ha bisogno del necessario requisito della frode. L'articolo prenarrato riceve lume dalle LL. romane nei titoli corrispondenti del digesto e del codice di Giustiniano. In sostanza bisogna distinguere i contratti di alienazione fatti dal debitore a titolo lucrativo da quelli che fossero fatti a titolo oneroso. Nei contratti lucrativi l'azione rivocatoria dell'alienazione fatta non ha bisogno della pruova che lo acquirente fosse stato partecipe della frode o pur no, e con una seconda suddivisione della scienza dello acquirente se fosse tenuto in quan- to avesse lucrato, ovvero alla rivocazione intera dell'alienazione. Nel secondo caso delle alienazioni onerose vi bisognava la pruova che l'acquirente fosse stato consapevole della frode. Cosi fu disposto nella L. 6§ 6. 6e 9 ss. *quae in fraud. cred*. e nella L. 10 §2 ss. cod., come pure nella L. 5 C. *de revocand, his, quae in froud. cred.* Quindi il magistrato che ha ammessa l'azione Pauliana senza le debite

vicenda, indicata dalla parola: "fatto") a cui facevano seguito, eventualmente, le conclusioni dei procuratori generali nonché il dispositivo della Corte, che ivi venivano riportati tra virgolette[69].

Quanto, poi, all'indicazione del provvedimento adottato (annullamento, rigetto, ricettibilità, irrecettibilità), esso era solitamente riportato insieme agli estremi della causa[70]; tuttavia poteva anche accadere che, allorquando il curatore avesse trascritto il dispositivo, tale elemento venisse riproposto anche in calce allo stesso[71] .

---

indagini della frode de' contraenti, o di essere stati i contratti a titolo lucrativo in parte, e non a titolo oneroso, ha violato i responsi de giureconsulti e degl'imperatori romani, e l'articolo suddetto 1167».

[69] Francesco Mastroberti, rilevava che mentre in ambito penale la Suprema Corte si spingeva anche a valutare la logicità, la congruenza e la giustezza della motivazione, sindacando la correttezza del ragionamento da parte del giudice, una diversa impostazione si era invece consolidata nell'ambito civile, ove la giurisprudenza, come risulta dal Massimario di Albisinni, si accontentava di una motivazione quale che fosse, senza giudicare sui contenuti della stessa, riportando in nota alcuni esempi: «Ecco alcune massime: La Mancanza totale di motivazione e non già il ragionamento inesatto porta a violazione degli arti. 219 leg. org. e 233 proc. civ. (C.S.G. 30 gennaio 1830, Brancati ed Eboli). Non sono soggette ad annullamento le sentenze mal motivate, quando però la parte dispositiva non contravvenga alla legge, limitandosi in tal caso la Corte Suprema alla sola disapprovazione dei motivi (C.S.G. 14 gennaio 1840, Messanelli e Casa Religiosa di San Giovanni di Dio di Rossano 14 gennaio 1840). Quantunque il ragionamento di una decisione sia molto laconico, pure non vi è mancanza di motivazione (C.S.G., 4 aprile 1843, d'Elia e d'Elia)». «Un ragionamento sobrio non vale mancanza di motivazione (C.S.G., 5 agosto 1847, De Renzis, Tortora e Pignataro)» (F. MASTROBERTI, *Dibattimento e libero convincimento del giudice nel Mezzogiorno borbonico*, in Aa.Vv., *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento, atti del convegno di Foggia del 5-6 maggio 2005*, Giuffré, Milano 2006, pp. 159-160 e n.).

[70] Ivi, p. 399: «S.C.N. - 14 settembre 1819 - Calori e Basile - Gorgoglione rel. - Parrilli P. M. - ANNULLAMENTO» (p. 286); «S.C.N. - 16 settembre 1819 - Biondi e Caracciolo - Granito rel. - Vecchione P. - RIGETTO» (*ibidem*); «S.C.N. - 13 gennaio 1821 - de Sterlich e Donati - Santelli rel. - de Blasio P.M. - RECETTIBILITÀ DEL RICORSO» (p. 355); «S.C.N. - 16 agosto 1821 - Amministrazione generale de' dazi indiretti e Tangredi ed altri - de' Rogati rel. - Corbi P. M.- IRRECETTIILITÀ DEL RICORSO».

[71] Ivi, vol. V, pp. 12-13: «PRUOVA - SENTENZA INTERLOCUTORIA. *Una sentenza o decisione che ordini una pruova è interlocutoria quando non è contraddetta su i punti da provarsi*. Arte. 115 leg. organ. del 1817, art. 516 52 leg. di pr. civ. (S.C.N.- 13 gennaio 1845 - Ravenna e Verdesca - cav. Navarro pr. graduato - la Rosa rel. - Nicastro P. M. - Nicola de Giovanni e Michele Guida avv. - IBRICETTI BILITA'). "Se contro ogni sentenza sia preparatoria o interlocutoria si potesse produrre ricorso per annullamento dopo la sua prolazione, i giudizî la di cui brevità è nelle mire principali della legge, sarebbero di molto lunghi e dispendiosi. Da ciò la saggia disposizione dell'art. 113 della legge organica dell'ordine giudiziario del 1817, che rende insuscettibili di ricorso presso la corte suprema di giustizia se non dopo la sentenza o decisione diffinitiva, le sentenze e le decisioni preparatorie ed interlocutorie. La decisione di cui trattasi qualificata interlocutoria dalla corte che la pronunziò, lo è pei caratteri che l'accompagnano, giusta la definizione che ne dà l'art. 516 § 2 delle leg. di proc. civ. Con essa senza definirsi cosa alcuna sul merito, non si è fatto che ordinare una pruova diretta a far costare se col bono in quistione una vendita si fosse voluta stabilire, se il prezzo ne fosse stato soddisfatto dal compratore, qual si fosse in fine l'uso della piazza per lo rilascio de boni in bianco. Sull'ammessibilità di questa pruova nessuna contestazione fuvvi, avvegnacchè non fu nè chiesta nè contrastata; che allora venendosi a decidere diffinitivamente la quistione del- Pammessibilità della pruova, avrebbe la decisione, quantunque non pronunziasse sul merito, cangiata natura, ed il ricorso sarebbe stato ricettibile. Quanto in contrario si è dedotto da' ricorrenti, asserendosi che sull'ammessibilità dell'ordinata pruova erasi contrastato, non trova alcuno appoggio nei fatti consagrati nella narrativa, mentre da essi si ha che la contestazione fu sola per la chiesta pruova testimoniale, onde giustificarsi l'estinzione dell'obbligo contratto, ma non già sugli articoli la di cui pruova fu dalla gran corte ordinata, che lo fu di

Invero, però, non era neanche infrequente l'eventualità che l'indicazione del provvedimento potesse accompagnare, in forma lapidaria, le massime alle quali era riferito, circostanza questa che si verificava ogniqualvolta che, nella stessa sentenza, la Corte avesse ritenuto di decidere diversamente sulle varie questioni sottoposte al proprio giudizio[72].

Pertanto, era evidente che, anche nell'opera di Albisinni, non fossero tanto rilevanti le sentenze, intese quali mere decisioni idonee a far stato tra le parti (*ius litigatoris*), quanto piuttosto i principi di diritto ad esse sottesi, in quanto idonei ad un'applicazione vasta e reiterata (*ius costitutionis*), che avrebbe consentito di superare le eventuali inefficienze del diritto positivo.

---

ufizio per dileguare i dubbi che la causa offriva al suo convincimento. Riconosciuta non diffinitiva la decisione di cui trattasi, la irricettibilità del ricorso allo stato ne è la necessaria conseguenza"».

[72] Ivi, vol. II, p. 415: «1. DOTE DI PARAGGIO - MONACHE PROFESSE. - 2. CAUSE INTRODOTTE INNANZI A GIURISDIZIONI ABOLITE - ISTRUZIONE - 3. MODO DI PAGAMENTO DI LEGITTIMA. 1. *Il paraggio dovuto alle monache professe, ove la professione si era verificata vivente il padre, consisteva nella dote ingressarum, in un vitalizio corrispondente alla condizione ed alle facoltà della famiglia ed alle spese solite a farsi: ove poi la si era veri-ficata dopo, si dovea loro da' fratelli l'intero paraggio, eguale alla legittima, di cui potevano liberamente disporre*. - RIGETTO. 2. *Per le cause in continuazione di giudizi introdotti innanzi a giurisdizioni abolite, ove se ne trovi impartito termine ordinario, benchè non sia di assoluta necessità dare atto a pruove anche per testimoni, nondimeno si deve dal magistrato adoperare ogni messo per rassodare quelle verità di fatto conducenti all'applicazione del diritto*. - ANNULLAMENTO. 3. *È in libertà del fratello tenuto al pagamento della legittima a pro della sorella di soddisfargliela o in contante o in fondi ereditart non però de' migliori nè de' peggiori*. - RIGETTO. (S.C.N.- 8 giugno 1826 - Napoli e Gajano - Vecchioni vice pr. - marchese Potenza rel. - Parisio P. M.- cav. Nicola Nicolini e Luigi Tavassi avv.)»; Ivi, vol. III parte I, p. 217: «1. RACORSO - INTIMANTE LA DECIMONE - TERMINE – ACQUIESCENZA - INTIMA CON RISERVA - MEZZI AGGIUNTI - TERMINE. 2. GIUDICATO - DEBBE OPPORSI. - 3. INTERVENTO IN CAUSA - RINVIO. - 4. SCIOGLIMENTO DE' MONTI FAMILIARI - EPOCA- 5. MONTISTE – MARITAGGIO - CONDIZIONI - SICURITÀ – AMMINISTRAZIONE – FRUTTI – GODENTI - DIVISIONE PER CAPL. 1. *Contra l'intimante non decorre termine per appellare, o per ricorrere. Non vi è acquiescenza al giudicato, quando la intimazione si esegue con la protesta de' legittimi gravami*. - RIGETTO. *Prodotto ricorso a tempo utile, i mezzi aggiunti si possono produrre in qualunque tempo*. - RIGETTO. 2. *Il giudicato debb'essere opposto, non può valutarsi di officio*. - RIGETTO. 3. *In grado di rinvio è ammesso l'intervento in causa di colui che non fu presente nel primo giudizio*. - RIGETTO. 4. *La legge eversiva de' fedecommessi non colpì i monti familiari: l'epoca del loro scioglimento forzoso, regolata dal decreto del 1811, ricade nel 17 marzo 1812*. - RIGETTO. 5. *Alle donzelle nate o concepute all'epoca dello scioglimento del monte senza prelazione si debbe assicurare il maritaggio: e ciò è ben praticato sulla proprietà de beni del monte, ordinandosi la divisione in tante simbole per quante sono le donzelle. Però non possono conseguirle che secondo le capitolazioni del monte, sotto la doppia condizione delle nozze e dell'età. Quindi le simbole assegnate alle nubili debbono essere in amministrazione: non hanno diritto ai frutti che dall' epoca delle nozze rispettive: e chi muore celibe o non ancora compito l'anno diciottesimo, nulla trasmette ai suoi eredi*. - RIGETTO. *Purificata la condizione della età e delle nozze è dovuto il maritaggio con i frutti, non ostante che le capitolazioni del monte non accordava interessi* - ANNULLAMENTO. *Detratti i maritaggi dovut' alle donne, l'avanzo de' beni debb' essere ripartito tra gli attuali godenti per capi, e non giù per istirpe* - ANNULLAMENTO. (S.C.N. - 25 febbraio 1830 - Del Tufo e Monte delle 29 famiglie - Pres. cav. de Blasio - Rel. cav. Tavassi - P. M. Robereti - Avv. D. Michelangelo Porrilli, cavalier D. Francesco Maria Avellino, D. Francesco Scotti, D. Giovan Battista Covelli, D. Giovanni Antonio Sergio, D. Raffaele de Flaviis, D. Gennaro Guarracino e D. Antonio Starace dei ricorr. e resist.)».

L'Autore, quindi, tramite l'esame della giurisprudenza, cercò di fornire un quadro unitario che, di fatto, attingendo direttamente dalle pronunce della Suprema Corte, avrebbe potuto costituire un autorevole punto di riferimento, per individuare, almeno attraverso la prassi giudiziaria, gli estremi della disciplina e della tutela di tutte quelle situazioni concrete che, all'epoca della propria compilazione, potessero risultare ignorate dalla legislazione o, semplicemente, ancora controverse.

Dunque, anche nella *Giurisprudenza Civile*, appariva manifesta la preminenza dell'attività interpretativa, nelle sua varie sfaccettature, partendo da quella effettuata dai giudici e dai procuratori della Corte Suprema, sino a giungere a quella che ne caratterizzava il contenuto, ossia, quella eseguita dal suo curatore.

Quest'ultimo, infatti, ricostruendo gli iter logici e gli orientamenti dei primi due, si pose come una sorta di interprete degli interpreti, che assegnandosi il compito di individuare i provvedimenti da massimare, si era attribuito, in ultima analisi, la potestà di indicare gli orientamenti giurisprudenziali da dover seguire, divenendo, di conseguenza, il soggetto a cui sarebbe spettato il ruolo ufficioso di stabilire quali norme dover applicare alla numerosissima casistica concreta, la quale, necessitando spesso di una regolamentazione *ad hoc* o di alcuni aggiornamenti da parte della legittima Autorità legislativa, nelle more, avrebbe comunque trovato nell'opera di Albisinni dei precetti a cui poter attingere.

Pertanto, la *Giurisprudenza Civile* divenne un'opera talmente rilevante che Luigi Capuano, già curatore degli *Annali di diritto teorico pratico*[73], allorché nel 1861, su invito dell'allora avvocato generale presso la Cassazione, Stanislao Falcone[74], dovette

[73] L. CAPUANO, *Annali di diritto teorico pratico,* Tipografia Nobile, Napoli 1856-1858. A tal riguardo Carlo Masuino evidenziava che si trattasse di una pubblicazione a scopo pedagogico-divulgativo, finalizzata alla promozione della conoscenza delle leggi, delle dottrine e delle viarie giurisprudenze (C. MANSUINO, *Periodici giuridici italiani (1850-1900). Repertorio*. Giuffrè, Milano 1994, pp. 9-10).

[74] R. DE CESARE, *La fine di un regno. Parte I. Regno di Ferdinando II. Terza edizione con aggiunti nuovi documenti e indice dei nomi*, Casa Tipografio-Editrice S. Lapi, Città di Castello 1909, p. 197: «La Corte suprema di giustizia aveva per presidente il sommo Niccola Nicolini, avo materno dell'ex guardasigilli Francesco Santamaria, che allora s'iniziava nel foro, con suo fratello Niccola, ed era chiamato *Cicciotto* dai parenti e dagli amici. Don Pasquale Jannaccone e il marchese Brancia, padre di Carlo, morto consigliere di Cassazione nel 1896, n'erano i vicepresidenti; procuratore generale don Michele Agresti; e avvocato generale don Stanislao Falconi di Capracotta, zio del presente deputato di Agnone, e fratello di monsignor Falconi. Era il Falconi ritenuto giurista di gran valore, e di non minor valore erano, tra i consiglieri, Pietro Ulloa, che fu poi ministro di Francesco II a Gaeta, e Niccola Gigli, già ministro dell'ultimo gabinetto costituzionale nel 1848…Presidente della Gran corte civile era Vincenzo Niutta che, morto il Nicolini, gli successe nella Corte Suprema. Il posto gerarchicamente sarebbe spettato a Jannaccone; anzi vi fu pur nominato, ma poi il re lo concesse al Niutta, per confortarlo di un grave oltraggio fattogli dal principe d'Ischitella, al quale il dotto magistrato era stato contrario in una lite, e diè a Jannaccone un soprassoldo di quattrocento ducati. Con lo stesso decreto del 1855, insieme ad altri movimenti, fu promosso il Falconi a procuratore generale della Corte Suprema, dopo la morte dell'Agresti. Il Niutta morì senatore del regno

raccogliere il lascito di Albisinni[75], conscio dell'importanza del lavoro che sarebbe andato a proseguire, intese avviare il primo volume della propria raccolta dichiarando che:

> L'istituzione di un collegio di magistrati destinato a «mantenere» la esatta osservanza delle leggi, ed a richiamare alla loro esecuzione «le Gran Corti, i tribunali e i giudici che se ne fossero allontanati», importava necessariamente il bisogno di pubblicarne per le stampe le decisioni «nel fine di farne propagare la conoscenza, onde sia stabilita presso tutte le autorità giudiziarie la uniformità della giureprudenza». Questo sistema venne organizzato con l'articolo 130 della L.O. dell'ordine giudiziario del 29 maggio 1817, e fu mandato ad esecuzione col Decreto del 25 agosto dello stesso anno , istituendo il *Supplimento alla Collezione delle leggi*, la cui compilazione fu affidata a tre illustri giureconsulti di quell'epoca, Nicola Nicolini, e Felice Parrilli Avvocati generali presso la Corte Suprema di Giustizia, e Giovanni Vittorio Englen, uffiziale di ripartimento della Segreteria di Stato e Ministero di Grazia e Giustizia. Il lavoro fu interrotto, non si sa per quali ragioni, lasciando un ardente desiderio di rivederlo un giorno ripreso e continuato, sia officialmente, sia privatamente. L'aspettativa non fu che tardi ed in parte soltanto satisfatta con la pubblicazione della *Giurisprudenza civile, o raccolta con ordine cronologico delle decisioni della Corte Suprema di Giustizia*, opera di Ferdinando Albisinni, graduato Giudice di G. C. Criminale ed archivario della Corte Suprema di Giustizia, la quale ebbe cominciamento il 1846. La costui morte avrebbe per la seconda volta interrotto un'opera ormai riconosciuta necessaria nella pratica, se lo zelo e lo studio che ella poneva, quando era Procuratore Generale presso la Corte Suprema, in tutto ciò che ha relazione coll'amministrazione della giustizia, non le avessero a tempo fatto concepire il pensiero di destinare un successore all'Albisinni, per riprenderla nel punto dove costui l'ebbe lasciato. Ora avendo a me l'onore di questo incarico conceduto, intesi fin da quello istante il debito di dedicarle il mio lavoro…Oggi che il primo volume è compiuto, vengo a menare ad effetto quel mio disegno, riconfermandole la mia riconoscenza[76].

---

d'Italia, dopo aver proclamato il plebiscito delle provincie napoletane, e dopo essere stato ministro senza portafoglio con Cavour».

[75] C. MANSUINO, *Periodici giuridici italiani*, cit. p. 152: «del primo volume della *Giurisprudenza civile*, quello relativo all'anno 1856, stampato nel 1861, ho trovato due edizioni, con titolo, caratteri e note tipografiche uguali; con l'indicazione, nella prima redazione, di volume primo e con quella di volume tredicesimo nella seconda, per collegarsi forse all'ultimo dell'Albisinni».

[76] L. CAPUANO, *Al Commendatore Stanislao Falcone*, in L. Capuano, *Giurisprudenza civile*, cit. vol. I, p. III.

4. *La Cassazione napoletana e l'Unità d'Italia nel prospetto di Luigi Capuano*

Dopo i plebisciti gemelli del 21 ottobre 1860[77], riguardanti le annessioni delle province napoletane e siciliane al Regno d'Italia, i cui risultati furono rispettivamente formalizzati nei regi decreti nn. 4498[78] e 4499[79] del successivo 17 dicembre, il nuovo re, Vittorio Emanuele II, decise di nominare il proprio cugino, Eugenio di Savoia, principe di Carignano, quale Luogotenente generale delle province meridionali[80].

Per tale ragione, quest'ultimo, in forza delle proprie prerogative, si attivò prontamente per ridefinire l'assetto istituzionale degli ex dominii borbonici, affinché ivi potesse essere assicurata l'unità d'indirizzo con la linea politica generale dettata dal governo nazionale[81]. Pertanto, il citato Luogotenente, diede vita ad un'intensa attività di decretazione, che dovette riguardare ogni aspetto della vita pubblica e privata dei territori affidatigli.

Così, alla nuova regolamentazione non potette sottrarsi il settore della giustizia, il quale venne disciplinato tramite il decreto n. 239 del 17 febbraio 1861[82], con cui il Principe di

---

[77] Sull'argomento cfr. G.S. PENE VIDARI (cur.), *I plebisciti del 1860 e il governo sabaud*o, Deputazione Subalpina di Storia Patria, Torino 2016.

[78] *R.D. n. 4498 del 17 dicembre 1860*, in *Raccolta degli Atti di governo* di S.M. il Re di Sardegna., vol. XXIX, parte IV, Stamperia reale, Torino 1860, pp. 3589-3590: «Art. 1. Le Provincie Napoletane faranno parte integrante dello Stato Italiano dalla data del presente Decreto».

[79] *R.D. n. 4499 del 17 dicembre 1860*, in *Raccolta degli Atti di governo* cit., pp. 3591-3592: «Art. 1. Le Provincie Siciliane faranno parte integrante dello Stato Italiano dalla data del presente Decreto».

[80] *R.D. n. 2 del 3 gennaio 1861. Decreto di nomina del Principe Eugenio di Savoia Carignano a Luogotenente generale delle Province meridionali, ed attribuzioni accordate al medesimo*, in *Giornale del Governo della provincia di Napoli*, Napoli 1861, pp. 25-28: «Visto il nostro decreto del 17 dicembre 1860 in virtù del quale le Provincie Napoletane fanno parte integrante del Regno Italiano, e con cui si dichiara applicabile ad esse sino alla riunione del Parlamento l'art . 82 dello Statuto; Sentito il Consiglio de' Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio; Abbiamo ordinato ed ordiniamo: Art. 1. Il nostro amatissimo Cugino il Principe Eugenio di Savoia Carignano è nominato nostro Luogotenente generale nelle Provincie Napoletane. Art. 2. Egli è incaricato di reggere e governare in Nostro Nome e per Nostra autorità le anzidette Provincie. Eserciterà pertanto in esse ed in Nome Nostro il Potere esecutivo; quelli di far grazia, di commutare le pene, di nominare e rivocare gl' impiegati ed i funzionarii dell'ordine Amministrativo e dell'ordine giudiziario, di fare decreti e regolamenti per la esecuzione delle leggi. Vi avrà il comando delle forze di terra e di mare. Art. 3. Egli è inoltre investito, sino alla prima riunione del Parlamento Nazionale, de' pieni poteri riservati a Noi dai sua ccennati articoli 2 del decreto Nostro del 17 dicembre e 82 dello Statuto del Regno. Art. 4. È stabilito presso del Nostro Luogotenente generale un Segretario generale di Stato per le Provincie Napoletane».

[81] Ivi, p. 27: «Art. 8. Tutte le autorità delle Provincie Napoletane sono poste sotto la dipendenza del Nostro Luogotenente generale. Esse corrisponderanno direttamente col Segretario generale di Stato, e coi Consiglieri di Luogotenenza. Art. 9. Saranno determinate con particolari istruzioni le relazioni tra il Luogotenente generale ed il nostro Governo, necessarie ad una perfetta unità nell'indirizzo e nel governo della cosa pubblica».

[82] *Decreto con cui si approva l'ordinamento giudiziario per le provincie napoletane, con la corrispondente legge organica, Napoli 17 febbrajo 1861, n. 239*, in *Collezione delle leggi e de' decreti emanati nelle provincie continentali dell'Italia meridionale durante il periodo della Luogotenenza, vol. I, Da' 7 novembre 1860 a' 30 aprile 1861, Tipografia Nazionale, Napoli 1861*, pp. 640-691.

Carignano dettò una normativa unitaria per l'intero ordinamento giudiziario, intervenendo anche sulla Suprema Corte di Giustizia, che tornò ad adottare la denominazione che le era stata conferita al momento della propria istituzione (nel lontano 1808), ossia, Corte di Cassazione[83].

In tale contesto, s'inserì il citato lavoro di Capuano[84], il quale intese rendere edotti i lettori della duplice finalità dello stesso nonché della sua struttura, nei seguenti termini:

> Questo lavoro abbraccia la giureprudenza dal 1856 in poi. Esso è destinato ad un tempo a far seguito a quello del defunto sig. Ferdinando Albisinni, e a stare da se. Per raggiungere questo secondo scopo: 1°) Verrà in piè di pagina, e secondo che se ne avrà la occasione, richiamata l'antica Giureprudenza, a contare dal 1809; distinguendo la uniforme e la difforme colla giureprudenza novella. 2°) Le decisioni citate in piè di pagina saranno anche stampate per Intero, e riunite insieme, collo stesso ordine con cui si trovano citate, per servire di supplemento a ciascun volume. Per la utilità di tutti poi: 1°) Saranno riportati per disteso tutti gli atti legislativi antichi e nuovi che s' incontreranno citati nelle decisioni, e che o non si trovano nelle collezioni ufficiali, o se vi si trovano, non sono abbastanza conosciuti. 2°) Le quistioni verranno chiarite da brevi cenni dei fatti, tranne se esse non fossero puramente di diritto. 3°) Gl'indici di ciascun volume dell'opera, enuncieranno le

[83] Ivi, p. 641: «Art.1. La giustizia nelle materie civili, e nelle materie penali; è amministrata nelle forme e secondo le competenze stabilite dalle leggi da giudici conciliatori; da giudici di mandamento; da tribunali di circondario; da tribunali di commercio; da Corti di appello; da Corti di assise; da una Corte di cassazione». Alla Corte di Cassazione è poi dedicato il Capo VII (artt. 101-120) del Titolo II "De' giudici" del citato decreto n. 239 (Ivi, pp. 660-664).

[84] Capuano intese ricostruire le ultime riforme che riguardarono la Cassazione; a tal proposito, lo stesso volle ricordare come le sue attribuzioni fossero compiutamente disciplinate dalla L.O. dell'Ordine giudiziario del 29 maggio 1817, della quale l'Autore riproduceva gli articoli 112, 113, 114, 118, 131, 133, 134, 136, 137, 139 e 141 per poi confrontarli con il recente decreto luogotenenziale n. 239 del 17 febbraio 1861. Dall'esame degli stessi, Capuano rilevava che «gli articoli 131, 137 e 139 fossero stati abrogati colla nuova mentre gli altri fossero stati conservati e trasfusi negli articoli 103, 104, 105, 106, 117, 119. Non ostante questo cambiamento recato dalla nuova legge organica, le funzioni dell'antica Corte Suprema e della nuova Corte di Cassazione sono sostanzialmente le stesse. Esse vanno divise in due specie: giudiziarie, cioè, e governamentali: Le giudiziarie erano stanziate dagli art. 112, 113, 114, 118, 131, 134, 133, e 136, della L. Org. abrogata, ed ora sono confermate dagli art. 103, 104, 105, e 109 della nuova. Le governamentali, dagli art. 137,139 e 141 dell'antica, e 141 della nuova. Le prime erano, e sono anche oggi, di due specie, avuto riguardo allo scopo che si propongono. Imperocchè alcune si esercitano nell' interesse della legge, e sono quelle comprese negli art. 112, 113, 114, 118, 131 = 103, 104, 105 e 109; altre nell'interesse delle parti, e consistono nelle funzioni comprese negli art. 134, 136 = 116. Le seconde, un tempo concernevano ora la pratica stessa del sacerdozio della magistratura, quali erano quelle enunciate negli art. 137 e 139, ed ora la formulazione delle regole, quale era quella richiesta dall'art. 141. Oggi si sono ristrette all' ultima» (L. CAPUANO, *La Corte Suprema di Giustizia o Cassazione*, in L. Capuano, *Giurisprudenza civile*, cit. vol. I, pp. VI-VII).

> opinioni nel modo stesso in cui si trovano formulate nel corpo di essa; onde diverranno altrettanti dizionarii delle materie ordinate alfabeticamente[85].

L'intero lavoro, inoltre, appariva preceduto da un breve trattato, denominato *La Corte Suprema di Giustizia o Cassazione*[86], che rappresentò un vero e proprio manifesto sulla centralità di tale collegio, nei cui tredici paragrafi[87] l'Autore volle delineare la storia, i principi e le funzioni dello stesso nonché, più in generale, quelli della giurisprudenza, ripercorrendone l'evoluzione, per sottolineare come nel quadro post-unitario, la Cassazione napoletana dovesse continuare a rappresentare un elemento indefettibile del sistema, data la struttura ancora composita del nuovo regno.

A tal riguardo, infatti, Capuano manifestava la propria preoccupazione circa la possibilità che, benché la Cassazione fosse riuscita a sopravvivere a più di mezzo secolo di attacchi provenienti da parte del ceto forense napoletano, le cui censure trovarono una dettagliata definizione nelle critiche formulate da Gaspare Capone, la stessa, a seguito dell'annessione del Regno delle Due Sicilie al Regno d'Italia, potesse essere sostituita o, addirittura, definitivamente soppressa[88].

Per tale ragione, il citato Autore, richiamando le vicende d'Oltralpe[89], dichiarava di auspicare che il governo nazionale, accantonando «l'erroneo sistema…di mutare le leggi senza interrogare la pubblica opinione»[90], si potesse rivolgere, in un'ottica di riforma, a «coloro che per lunghi studi o per langa esperienza furono più in grado di rilevare i pregi

---

[85] L. CAPUANO, *Avvertenza*, in L. Capuano, *Giurisprudenza civile*, cit. vol. I, p. IV.

[86] L. CAPUANO, *La Corte Suprema di Giustizia o Cassazione*, cit. vol. I, pp. V-XXIV.

[87] *Ibidem*: «1. Occasione di questo scritto. - 2. Organamento della Corte Suprema secondo la L. del 1817, e della Corte di Cassazione secondo quella del 1861. - 3. Storia de' Tribunali antichi, apparentemente simili alla C. Suprema: presso i Romani: i Francesi: i Napolitani. - 4. La C. Suprema di Cassazione nacque col sistema delle nazionalità e della unità e generalità delle LL. - 5. Attribuzioni che ebbe per lo mantenimento delle due nuove istituzioni e distinzione del *fatto* e del *diritto*. - 6. Tendenza ad abrogare la Cassazione, e confutazione del 1° motivo consistente nella varietà della giureprudenza che si attribuisce alla distinzione del *fatto* e del *diritto*. - 7. Vere cagioni di questa varietà. - 8. Confutazione del 2° motivo dedotto dal sistema del rinvio. - 9. Confutazione del 3° motivo dedotto dagli errori di fatto che restano incorretti. - 10. Difetti de' tribunali di terza istanza, e del sistema della doppia conforme che si vuol sostituire alla Cassazione. - 11. Unità del Tribunale come conseguenza. - 12. Bisogno attuale della pluralità. - 13. Metodi per mettere di accordo la Cassazione colla forma rappresentativa del governo in caso di dubbio di legge».

[88] Ivi, p. V.

[89] *Ibidem*: «in Francia si adottò questo saggissimo espediente, che dimostra quanto essa desiderava di dare ai Francesi una legislazione la più perfetta che fosse stata possibile, e conforme alla loro opinione. Prima di far discutere il progetto nel Consiglio di Stato, il Governo lo fece stampare, lo rimise alla Corte di Cassazione, ed alle altre Corti di giustizia, perché vi facessero le loro osservazioni; chiese quelle di tutti i cittadini: di modo che si può dire, che tutta la Francia concorse alla formazione del codice sotto il quale dovea vivere».

[90] *Ibidem*.

o i vizi delle istituzioni e delle leggi»[91], circostanza questa che avrebbe consentito di salvare la Suprema Corte.

Dunque, Capuano, per supportare l'utilità di tale istituzione, dopo averne ricercato le origini nel diritto romano[92], in quello francese e nelle tradizioni regnicole, analizzando anche, punto per punto, le tesi di Niccola Nicolini[93], concludeva che la Cassazione fosse un collegio del tutto nuovo, la cui ragion d'essere risiedeva nelle contingenze della moderna civiltà, ove i concetti di legge, di giurisprudenza e di norma, per quanto ormai ben distinti tra loro, finivano comunque per contaminarsi vicendevolmente.

In quest'ottica, l'Autore formulava una difesa pluriarticolata della Cassazione, che partendo dal rapporto tra la legge e la Corte, dipanandosi, poi, attraverso l'esame dei mezzi di gravame, giungeva a enunciare una propria teoria di diritto pubblico che legava la stessa al governo rappresentativo.

Capuano, infatti, si soffermava sul concetto di "legge concreta", rilevando come dalla Rivoluzione francese, abbandonato l'antico sistema di *jus commune*, il diritto fosse ormai costituito unicamente da leggi territoriali, le quali per essere applicate avevano indotto i singoli Stati nazionali a dotarsi di un nuovo corpo di funzionari, i magistrati, che ove lasciati liberi di interpretare avrebbero potuto sovvertire l'impianto legislativo[94],

---

[91] *Ibidem*.

[92] Ivi, p. VII: «nelle primitive istituzioni Romane, le quali aveano separata la quistione di diritto dalla quistione di fatto, attribuendo l'una al *Praetor*, l'altra al *judex*. Ma tanto l'uno quanto l'altro, giudicavano egualmente nell'interesse delle parti, siccome risulta dalle formole che ne ha tramandate Gajo ne' suoi comentari. Tuttavia un frammento del Giureconsulto Macro, che si trova nella L. 1 D. lib. 49 tit. 8, potrebbe parere avere più stretta relazione col nostro argomento, poiché fa espressamente distinzione del *jus constitutionis*, e del *jus litigatoris*, massime perchè quel giureconsulto apparteneva ad un'epoca, in cui le due funzioni del *Praetor* e del *judex* si erano riunite in persona dello stesso magistrato».

[93] N. NICOLINI, *Delle attribuzioni della Corte Suprema di Giustizia*, in N. Nicolini, *Quistioni di dritto*, vol. 4, pp. 42ss. Con riferimento a tale trattato, Capuano argomentava nei seguenti termini: «Un patrio scrittore, il quale era appartenuto egualmente alle due ultime epoche della nostra legislazione, cogliendo nell'una gli allori di oratore, nell' altra la palma di giureconsulto e di magistrato, credè di ritrovar nel Sacro Regio Consiglio o Real Camera di Santa Chiara il germe della nostra Corte Suprema. A me sembra che egli, più che per pieno convincimento della verità del fatto, ciò dicesse per amor del paese, e per una specie di giusta reazione contra le vituperevoli tendenze, non ancor del tutto spente, ad ammirar tutto ciò che d'oltre Alpi all'Italia veniva, senza tener conto delle patrie memorie, massime in fatto di legislazione. Egli fonda la simiglianza tra la Corte Suprema attuale e il S. Regio Consiglio sopra tre prerogative, che attribuisce a quest'ultimo tribunale rimpetto a tutti gli altri, e che poi riscontra nel primo, cioè a dire: 1. Che tutti i tribunali de' dominii del Re erano soggetti al S. Regio Consiglio: 2. ° Che egli venne principalmente istituito per deffinire le controversie di diritto: 3.º Che non vi si procedeva per atto di citazione, nè per libello o istanza come presso i magistrati ordinari, ma per via di supplica e ricorsi indirizzati al Re; ed il Re stesso al principio, e poi per mezzo del Presidente, il quale in ciò ne faceva le veci, li segnava e li ammetteva» (L. CAPUANO, *La Corte Suprema di Giustizia o Cassazione*, cit. p. VIII).

[94] Ivi, p. XI.

«attesochè la legge nello stato concreto è quale viene intesa, e non quale potette essere concepita, e formolata»[95].

Il citato Autore, tuttavia, metteva anche in guardia dalla possibilità di incatenare l'interpretazione dei magistrati ad un'unica autorità, la quale, secondo lui, sarebbe finita per «tiranneggiare i corpi inferiori, e poi anche a insidiare lo stesso potere legislativo»[96], ammonendo su come una giurisprudenza così formata si sarebbe sicuramente dimostrata «inceppata, servile, macchinale presso tutti i corpi giudiziari, meno uno soltanto, quello cioè ai cui oracoli tutti gli altri sono destinati ad ubbidire»[97], circostanza questa che avrebbe reso la stessa , non più la parte viva della legislazione, ma, più che altro, la sua tomba[98].

Per tale ragione, Capuano sosteneva che:

> Per evitare adunque la varietà anarchica, e la uniformità assolutista della giureprudenza, nel rapporto colla legislazione, non v'era altro rimedio che di creare un particolare Corpo di magistrati, il quale, lasciando libera l'azione de' giudici, ne vigilasse le operazioni, e ne accordasse le tendenze. Questo corpo è la Cassazione o Corte Suprema, la quale la prima volta fu istituita in Francia, perchè ivi si dette il primo esempio della unità politica e legislativa. Posta fra i giudici ed il legislatore diventa, la dialettica dei poteri giudiziario e legislativo. Contiene l'uno nei limiti di un semplice interprete, e sacerdote della giustizia, risparmia all'altro il continuo intervento ne' parziali conflitti di sociali interessi. Ma, ella col mantenere la unità della legislazione, conserva anche l'unità nazionale; imperocchè uno de' più potenti vincoli delle parti degli Stati sono le uniformi istituzioni[99].

Di conseguenza, stando all'opinione dell'Autore, la Cassazione, per poter adempiere correttamente alle funzioni legate al proprio ruolo, preservando, al contempo, l'equilibrio con gli altri poteri dello Stato, avrebbe dovuto vigilare sull'esatta applicazione delle leggi, limitando la propria azione ad un mero "intervento negativo", ossia alla sola censura di ciò che i Tribunali inferiori non avrebbero dovuto fare[100].

---

[95] Ivi, p. XII.
[96] *Ibidem.*
[97] *Ibidem.*
[98] *Ibidem.*
[99] *Ibidem.*
[100] Ivi, p. XVI.

La stessa, quindi, avrebbe dovuto impedire la proliferazione delle interpretazioni giurisprudenziali[101], il che sarebbe stato possibile solo attraverso una dottrina uniforme[102] nonché tramite un più ossequioso rispetto dei propri orientamenti, alle cui variazioni, pertanto, si sarebbe dovuto far ricorso con strettissima cautela, previa un'adeguata motivazione ed una vasta pubblicità, che potesse consentirne la rapida e generalizzata conoscenza da parte di cittadini e istituzioni[103].

Capuano, così, proseguendo nella propria analisi, si spinse sino ad approfondire e, di conseguenza, a confutare le tesi di quanti fossero favorevoli all'istituzione di un tribunale di terza istanza nonché quelle di coloro che ancora stessero invocando il ritorno della doppia conforme, rilevando che solo la Corte di Cassazione sarebbe riuscita a creare un sistema di mezzi di gravame realmente preventivo[104] e deflattivo del contenzioso, sostenendo ancora che la sua propensione a conservare l'unità e la generalità della legge, costituisse un ulteriore suo pregio anche sotto il profilo del rafforzamento dell'indirizzo politico statale[105].

Pertanto, in quest'ottica, egli sottolineava l'esigenza della previsione di un'unica Cassazione Nazionale, in quanto lo stesso riteneva che:

---

[101] Capuano sosteneva che: «non basta rispettare il testo della legge, ma bisogna intenderla nella medesima maniera. In tutti i tempi la interpetrazione, massime per l'uso della pratica, ha preso il luogo della legge. Una varia interpetrazione perciò equivale a una pluralità di leggi. Inoltre a che giova all'uguaglianza de' cittadini l'avere un codice per tutti, quando vengano in diverse maniere interpetrate ed applicate le sue disposizioni? L'unità dunque del testo deve andare accompagnata all'unità della interpetrazione» (Ivi. p. XII).

[102] Ivi. p. XV.

[103] Ivi. p. XV-XVI.

[104] Capuano scriveva: «cosa vorrebbero gli avversari della Cassazione sostituire ad essa? Un Tribunale di terza istanza…il sistema della doppia conforme secondo altri. a) Circa la prima istituzione, dimandiamo perchè non basti un doppio grado di giurisdizione? Forse, perchè, potendosi ingannare anche i secondi giudici, si può riparare alla ingiustizia per mezzo di un terzo? Ma gittato una volta in mezzo lo scetticismo, chi vi assicura che il secondo sia più savio del primo, il terzo del secondo, il quarto del terzo, e via? Ed allora stesso, che chi si trova per caso o per arte gerarchicamente al di sopra degli altri, sia o si debba presumere più sapiente, perchè non ammettere una quarta istanza, o una serie anche più lunga di gradi di giurisdizione? Non è egli vero che talvolta in seconda istanza, e se anche ve ne fossero di più, in terza o quarta, ec. si giudica peggio che nella prima? Lo avea avvertito già questo inconveniente Ulpiano, il quale a questo proposito diceva: *Appellandi usus quam sit frequens, quamque necessarius, nemo est, qui nesciat: quippe cum iniquitatem judicantium, vel imperitiam re corrigat: licet nonnumquam bene latas sententias in pejus reformet : neque enim utique melius pronunciat qui novissimus sententiam laturus est*. Un secondo grado di giurisdizione se servisse soltanto a correggere i possibili torti di un primo giudice, avrebbeun assai debole motivo per essere giustificato: egli è destinato principalmente; come dice Geremia Bentham, a prevenire i giudizi iniqui, per mezzo del timore di vederli svelati e messi alla luce per mezzo di un giudice superiore. Il sistema degli appelli adunque non è riparatore come volgarmente si crede, ma preventivo; e come tale, si deve necessariamente limitare alla seconda istanza, poichè se si trovano due giudici egualmente insensibili al timore della vergogna, è meglio pel legislatore di rinunziare alle speranze della giustizia» (Ivi, pp. XIII-XIV).

[105] Ivi, p. XX.

> La pluralità delle Corti Supreme era una negazione della stessa sua missione, imperocchè…è facile di vedere come, in un sistema contrario, la pluralità delle leggi, si sarebbe fatta strada per opera stessa della istituzione destinata ad impedirla, e con maggiore facilità e pericolo, attesa la varietà de' principi che naturalmente si sarebbe stabilita. Ne la eminenza degli uomini che dovevano rappresentarla offrivale sufficiente garantia per la uniformità de' giudizi. Anzi il loro stesso credito sarebbe stato una ragione di più per persuadere il volgo, che realmente, le leggi variano co' meridiani. Nella seduta perciò del 13 agosto 1790 fu sanzionato dovere la Cassazione essere unica. E di fatti dalle cose dette risulta, che ogni Stato, il quale costituisca una nazione, e che abbia una sola legislazione, e le medesime istituzioni nel rapporto di tutte le Provincie, debba non solo avere la Cassazione, ma non ne debba avere che una, essendo la pluralità incompatibile colla unità della nazione, delle leggi e delle istituzioni.

Tuttavia, Capuano, osservando la situazione italiana, ove, nonostante si fosse raggiunta l'unità, nelle varie province del Regno, erano ancora vigenti le leggi e le istituzioni degli antichi Stati, riteneva che i tempi non fossero ancora maturi per l'istituzione di una singola Cassazione Nazionale, riferendo, a tal proposito, che una previsione in tal senso, sarebbe stato un «atto impolitico e improvvido…da che…antiche memorie di antiche costumanze, connaturate, ed incarnate nelle famiglie e negli individui, non si cancellano così presto neppure innanzi all'alta idea di una patria comune…destinata a riprendere il primato dei suoi giorni di gloria»[106].

L'Autore, dunque, si faceva promotore di una concezione attendista che guardasse al modello inglese, in cui il particolarismo interno avrebbe potuto costituire una rapida ed efficace risposta alle contingenze dell'epoca, circostanza questa che avrebbe potuto consentire alla politica di potersi dedicare all'individuazione dei principi comuni a tutte le province, nella previsione di addivenire anche ad una completa unità legislativa e ordinamentale[107].

Egli, infatti, affermava:

[106] Ivi, p. XXI.
[107] *Ibidem.*

> Quando il momento di applicare le istituzioni di un centro ad un altro, o di crearne delle comuni è arrivato, non si ha di bisogno che il legislatore se ne occupi da se, chè esse verranno reclamale dai voti delle stesse popolazioni, che ora sembrano contrarie. In politica la troppo attività governativa non è nel fatto sempre il migliore sistema… L'attendere è spesso saviezza, e lo affrettarsi insania[108]

Egli, quindi, riteneva che conservare la Corte Suprema di Napoli rispondesse ai bisogni del neonato Regno d'Italia, circostanza questa che avrebbe richiesto un coordinamento con il nuovo governo, dato che, nella propria concezione, la citata istituzione avrebbe dovuto costituire l'anello di congiunzione tra il potere giudiziario e quello legislativo, che, addirittura, avrebbe visto coinvolti tutti i poteri dello Stato, ove si fosse verificata un'ipotesi di dubbio di legge[109].

5. *Annessi ma non sottomessi*

Quanto auspicato da Luigi Capuano, circa il mantenimento dello *status quo*, in un'ottica di cauto riformismo, che avrebbe dovuto assecondare senza forzature le istanze provenienti dalla società civile, parve realmente concretizzarsi.

Infatti, sebbene dopo l'unificazione nazionale, le cinque corti supreme di Torino, Firenze, Napoli, Palermo e Roma stessero continuando a svolgere autonomamente le proprie funzioni, il governo sabaudo, avvalendosi di alcuni tra i più insigni giuristi dell'epoca, provenienti dalle diverse province del regno, si adoperò instancabilmente affinché tutto il sistema giudiziario potesse essere centralizzato.

Fu così che, tra il 1860 ed il 1908, videro la luce, tra gli altri, i progetti Cassinis (1860-1861), De Filippo (1868), Raeli (1870-1871, De Falco (1872), Vigliani (1875), Gennuzzi-Savelli (1883-1884), Tajani (1885-1886), Gianturco (1900), Gallo (1906) e Orlando (1908)[110].

---

[108] *Ibidem.*

[109] Capuano, in caso di dubbio di legge, affermava di essere propenso a che lo stesso fosse risolto dal potere esecutivo, infatti, dopo una lunga disamina, egli concludeva la trattazione con le seguenti parole: «investendo il governo del potere di risolvere i dubbî di legge, inteso il Consiglio di Stato. Non si perde molto tempo; le sue risoluzioni diventano, in linea di regolamento, obbligatorie pei casi simili, e così la legislazione si svolge; il potere giudiziario resta libero ne' suoi giudizî; la Cassazione trova essa stessa un freno nel governo; il governo non può abusare per la sua responsabilità; il sistema della Cassazione si può attuare in tutte le sue parti» (Ivi. p. XXIV).

[110] Per una esaustiva analisi dei progetti di riforma della cassazione si rinvia a M. MECCARELLI, *Le corti di cassazione nell'Italia Unita. Profili sistematici, costituzionale della giurisdizione in una prospettiva comparata (1865-1923)*, Giuffrè, Milano 2005, pp. 43-92, ove gli stessi vengono presentati secondo

Dunque, mentre la monarchia, durante la sua fase liberale, cercava di dar forma ad un'identità giuridica autenticamente italiana, adottando, nelle more, un assetto transitorio[111], che avrebbe dovuto assicurare un'armoniosa coesistenza con le tradizioni giuridiche locali, la cassazione napoletana potette proseguire la propria attività.

In questo sistema, che potremmo definire a doppio binario, le sentenze del citato supremo consesso continuarono a godere di grande autorevolezza, riuscendo ancora a catalizzare l'attenzione dei giuristi, dei pratici del diritto nonché, più in generale, quella della collettività, che seguitarono a guardare alla giurisprudenza della Cassazione come ad una fonte normativa «sicura, tanto per chi [avrebbe dovuto] consigliare ed intraprendere un giudizio, quanto per chi [sarebbe stato] chiamato a definirlo»[112].

Per tale ragione, numerosi giurisperiti continuarono a dedicarsi alla raccolta, all'analisi e alla massimazione delle sue sentenze, dando seguito ad una copiosa produzione di opere a loro dedicate.

Tra questi, Santo Roberti, che già tra il 1833 e il 1836 aveva dato alle stampe il *Corso completo del diritto penale del Regno delle Due Sicilie secondo l'ordine delle leggi penali*[113], nel 1861, dichiarando apertamente di essere stato ispirato e sedotto[114] dal *Supplimento alla collezione delle Leggi* e, più in generale, dall'opera di Niccola Nicolini[115], volle pubblicare, omaggiando quest'ultimo, un volume dedicato alla giurisprudenza della Cassazione napoletana, a cui diede il nome di *Le quistioni di diritto esaminate nelle decisioni della Corte Suprema di Giustizia di Napoli e nelle conclusioni*

---

un'interessante tripartizione in: «progetti per una giurisdizione suprema articolata regionalmente»; «progetti per una giurisdizione suprema unitaria, ripartita in più sezioni regionali»; «progetti per una giurisdizione suprema unica».

[111] Ivi, p. 14.

[112] G. TALAMO, *Avvetenza*, in G. Talamo, *Massime di giurisprudenza civile della Corte di Cassazione di Napoli raccolte e ordinate da Giuseppe Talamo. Anno 1876 - Parte I*, Tipografia a San Giov. Magg. Pignatelli, Napoli 1878, p. 3.

[113] S. ROBERTI, *Corso completo del diritto penale del Regno delle Due Sicilie secondo l'ordine delle leggi penali. Opera del Giudice Santo Roberti dedicata a S. M. il Re Ferdinando II,* Stamperia del Fibreno, Napoli 1833-1836, in voll. 4.

[114] S. ROBERTI, *Introduzione*, in S. Roberti, *Le quistioni di diritto esaminate nelle decisioni della Corte Suprema di Giustizia di Napoli e nelle conclusioni profferite all' udienza, non che in altri lavori per Santo Roberti socio dell'Accademia delle Scienze, dell'Accademia Pontaniana ec. già consigliere con le funzioni di Avvocato Generale in quel collegio, e già Professore di diritto e procedura penale nella Università degli studj di Napoli. Si sono aggiunti il confronto e l'analisi dei Codici Sardi per le materie che han format'oggetto delle quistioni*, Stamperia del Fibreno, Napoli 1861, p. V.

[115] N. NICOLINI, *Quistioni di dritto trattate nelle conclusioni, ne' discorsi ed in altri scritti legali di Niccola Nicolini avvocato generale del Re presso la Corte Suprema di Giustizia di Napoli e professore di dritto penale nella Regia Università degli studi*, Tipografia Salita Infrascata, Napoli 1835-1841, in voll. 6.

profferite all' udienza, non che in altri lavori[116]*,* in cui l'oggetto, esposto con chiarezza nel titolo, venne offerto agli utenti aggiungendovi un'analisi delle questioni, che ivi si sarebbero trattate, anche alla luce dei Codici Sardi, segno evidente del mutamento dei tempi e dell'embrionale dicotomia che il nuovo quadro politico-nazionale stava generando.

Così tale lavoro, approntato dall'Autore nella certezza di «rendere un servigio al paese»[117], convinto che le opere dedicate allo studio delle sentenze della Corte suprema tendessero a «stabilire il senso della legge, a proccurare la uniformità della giurisprudenza nelle materie controverse, ed a provocare quelle rettificazioni nella stessa legge che l'esperienza pratica della sua applicazione riesce spesso a suggerire»[118], finì anche per rappresentare un'evidente manifestazione della pioneristica capacità dei giuristi napoletani nel proiettarsi oltre l'orizzonte della legislazione duosiciliana, per ricercare, attraverso lo strumento della comparazione, i principi generali di quello che sarebbe stato il nuovo diritto nazionale, partendo da un'indagine sulle analogie con quelli posti a fondamento dello Stato che si era fatto alfiere dell'Unità.

Tale sensibilità per lo studio comparato delle legislazioni, che caratterizzò anche il suo successivo lavoro, intitolato *Dei reati e delle pene in genere, secondo la nuova legislazione in Italia mess'a confronto con le leggi penali delle Due Sicilie: trattato di Santo Roberti, già Consigliere con le funzioni di Avvocato Generale presso la Corte Suprema di Giustizia, e già Professore di diritto penale nella Regia Università degli Studi di Napoli, in comento alle materie contenute nelle nozioni preliminari e nel libro 1 del Codice penale sardo dell'anno 1859 ed in continuazione al Corso del diritto penale dello stesso autore*[119], pubblicato nel 1862, venne lodata da Enrico Pessina, nei seguenti termini:

[116] S. ROBERTI, *Le quistioni di diritto*, cit.
[117] S. ROBERTI, *Le quistioni di diritto*, cit. p. V.
[118] *Ibidem.*
[119] S. ROBERTI, *Dei reati e delle pene in genere, secondo la nuova legislazione in Italia mess'a confronto con le leggi penali delle Due Sicilie: trattato di Santo Roberti, già Consigliere con le funzioni di Avvocato Generale presso la Corte Suprema di Giustizia, e già Professore di diritto penale nella Regia Università degli Studi di Napoli, in comento alle materie contenute nelle nozioni preliminari e nel libro 1 del Codice penale sardo dell'anno 1859 ed in continuazione al Corso del diritto penale dello stesso autore*, Stamperie e cartiere del Fibreno, Napoli 1862.

> Una comparazione minuta del codice pena italiano e delle modificazioni ad esso apportate dal Decreto della Luogotenenza napoletana del 17 febbraio 1861 fu instituita dal penalista Santo Roberti in un volume cui è titolo *Quistioni di Diritto* ed in altro volume che concerne la dottrina generale della penalità. Questi due libri contengono osservazioni spesso aggiustate e degne del più ponderato esame, rivelando nell'autore quella profondità di studi giuridici e quell'acume che già furon lodati nei suoi precedenti lavori[120].

Nello stesso anno, anche Ernesto Lancellotti, che nel biennio 1879-1880 sarebbe divenuto l'editore dei volumi XII e XIII della citata opera di Capuano e Napolitani, volle contribuire attivamente alla diffusione della giurisprudenza della Cassazione.

Infatti, lo stesso, tra il 1862 e il 1864, si attivò per pubblicare quattro volumi di supplemento alla raccolta di Albisinni[121], i quali offrirono un approfondimento sugli orientamenti della Corte Suprema, con riferimento a quel particolare periodo, compreso tra il 1837[122] e il 1844[123], in cui, abbandonando l'atteggiamento del *laissez faire*, il supremo collegio si stava avviando a riaffermare la propria autorevolezza nell'intero quadro istituzionale e, in special modo, nei confronti della Gran Corte civile di Napoli, la quale per circa due decadi aveva cercato di adombrarne il prestigio.

In tale ottica, videro la luce i volumi: IV parte III (1862) che raccoglieva le sentenze dal 1 agosto 1837 al 21 dicembre 1839[124]; IV parte IV (1863) dedicato ai provvedimenti pronunciati tra il 7 gennaio 1840[125] ed il 23 dicembre 1841[126]; IV parte V (1864) recante le sentenze dal 8 gennaio 1842[127] al 27 giugno 1843[128]; IV parte IV (1864) contenente quelle dal 1 luglio 1843[129] al 23 dicembre 1844.

---

[120] E. PESSINA, *Dei progressi del Diritto penale in Italia nel secolo XIX*, in E. Pessina, *Opuscoli di diritto penale*, presso Giuseppe Marghieri, Napoli 1874, p. 198.

[121] E. LANCELLOTTI, *Giurisprudenza civile ossia raccolta con ordine cronologico delle decisioni emesse dalla Corte Suprema di Giustizia di Napoli pubblicate da Ernesto Lancellotti impiegato presso la Corte di Cassazione*, Vol. IV parti III-VI, Stabilimento dell'antologia legale di Gregorio Capasso – Tip. Raffaele Prete, Napoli 1862-1864.

[122] Ivi, parte III, pp. 1-2: «1 agosto 1837 - Sagliocca e Cardone».

[123] Ivi, parte VI, pp. 504-506: «23 dicembre 1844 - Moscatelli, Colucci, di Toma ed altri».

[124] Ivi, parte III, p. 590: «21 dicembre 1839 - Cutino ed Antonellis».

[125] Ivi, parte IV, pp. 1-2: «7 gennaio 1840 - Minervini, Valentini e Cristiani».

[126] Ivi, pp. 525-526: «23 dicembre 1841 - Grassi e Siciliani».

[127] Ivi, parte V, p. 1: «8 gennaio 1842- dell'Antoglietta e Saracino».

[128] Ivi, pp. 444-446: «27 giugno 1843 - Comune di Bisceglie e Gentile».

[129] Ivi, parte VI., p. 5: «1 luglio1843 - Comune di Frosineto e Spinelli».

Lo stesso Lancellotti, per di più, nell'intento di presentare i propri volumi come un blocco unitario con l'originale nucleo della *Giurisprudenza civile*, diede vita anche ad un preziosissimo e moderno massimario[130], al quale impose il nome di *Indice generale ed alfabetico ossia repertorio delle massime di giurisprudenza civile dell'abolita Corte Suprema di Giustizia e Corte di Cassazione di Napoli,* nei cui tre volumi[131] confluirono, disposte secondo l'ordine alfabetico, tutte le massime di giurisprudenza presenti sia nei propri volumi che in quelli curati da Albisinni[132], riportando gli estremi del giudizio da cui le stesse fossero state tratte nonché le indicazioni dei tomi e delle pagine ove le questioni a cui erano riferite si trovassero compiutamente sviluppate.

Inoltre, come già accennato, dal 1863, fu avviato quel lungo sodalizio tra Capuano e Napolitani, la cui collaborazione, raccogliendo il testimone dell'opera del citato giudice-archiviario, continuò ad assicurare, per quasi un ulteriore ventennio, la periodica diffusione delle sentenze pronunciate dalla Cassazione.

Essi, infatti, reputando la giurisprudenza un elemento indispensabile per la comprensione e l'adeguamento della legge alle esigenze del Paese[133], vollero proseguire nell'opera di

---

[130] F. MASTROBERTI, *La Corte Suprema di Giustizia di Napoli dal 1809 al 1860*, cit., p. 158.

[131] E. LANCELLOTTI, *Indice generale ed alfabetico ossia repertorio delle massime di giurisprudenza civile dell'abolita Corte Suprema di Giustizia e Corte di Cassazione di Napoli dal 1809 al 1865 per cura di Ernesto Lancellotti applicato presso la suddetta Corte di Cassazione*, E. Lancellotti – Tipografia di R. Prete, Napoli 1865-1867, in voll. 2; ID, *Indice generale ed alfabetico ossia repertorio delle massime di giurisprudenza civile dell'Abolita Corte Suprema di Giustizia e Corte di Cassazione di Napoli dal 1866 Al 1870. Per Cura Di Ernesto Lancellotti Applicato presso la saddetta Corte di Cassazionei*, stab. tip. di Salvatore Marchese, Napoli 1871. Nello specifico, mentre i volumi redatti tra il 1865 ed il 1867 erano previsti già all'origine come le due parti di un intero, tanto da prevedere una specifica divisione alfabetica degli argomenti da inserire in ciascun tomo, dalla lettera A alla lettera D nel primo e dalla lettera E alla Z nel secondo, il volume pubblicato nel 1871, pur numerato come terzo, pare aggiunto in un secondo momento, di conseguenza in esso furono inserite cumulativamente le massime, dalla A alla Z, redatte tra il 1866 ed il 1870, risultando, pertanto, un addenda, benché corposa, più che un volume.

[132] L'*Indice* ha consentito a Stefano Vinci di rilevare che «in ambito civile, la Suprema Corte napoletana si accontentava di una motivazione quale che fosse, senza sindacare sui contenuti della stessa. Cfr. le massime riportate alla voce «motivazione» in E. Lancellotti, *Indice generale ed alfabetico ossia repertorio delle massime di giurisprudenza civile dell'abolita Corte Suprema di Giustizia e Corte di Cassazione di Napoli dal 1809 al 1865*, tip. Raffale Prete, Napoli 1867, vol. II, pp. 349-365» (S. VINCI, *La Giustizia penale nelle sentenze della Cassazione napoletana (1809-1861)*, Editoriale Scientifica, Napoli 2019, p. 377n). Sulla medesima questione anche F. MASTROBERTI, *Dibattimento e libero convincimento del giudice nel Mezzogiorno borbonico*, in Aa.Vv., *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento, atti del convegno di Foggia del 5-6 maggio 2005*, Giuffré, Milano 2006.

[133] L. CAPUANO, V. NAPOLITANI, *Introduzione*, in L. Capuano, V. Napolitani, *Giurisprudenza civile della Corte Suprema di Giustizia Di Napoli*, vol. 2, Stabilimento Tipografico degli Scienziali, Letterati ed artisti, Napoli 1863, pp. III-IV: «Sta nel diritto la conoscenza delle leggi, della ragione onde elle muovono, e della meta che si prefiggono: è proprio della giurisprudenza il rilevare l'intelletto della legge nel governo dei casi singolari. Sta nel diritto il ricercare quell' eterno verso, su cui si fonda l'ordine morale: si appartiene alla giurisprudenza il riandare le cause le quali generarono i fatti, con cui variandosi le specie, s'immuta la direzione dei principi che reggono i diversi generi giuridici. Sta nel diritto lo scompartire tutte le leggi ai diversi uffizi cui sono destinate: si' attiene alla giurisprudenza di non far mancare alcuna regola alle azioni

raccolta, selezione e pubblicazione delle decisioni della citata corte, ritenendo che la stessa rappresentasse il cardine del sistema giudiziario duosiciliano[134] nonché l'istituzione che, pur nel mutato quadro ordinamentale, avrebbe meglio potuto offrire una rapida risposta alle nuove istanze sociali.

Tali Autori, pertanto, ponendosi nel solco tracciato dal loro "dante causa", ritennero di continuare a disporre le sentenze secondo l'ordine cronologico[135], specificando, con riferimento al contenuto, che:

> facendosi…sempre più manifesta l'importanza di cotesta pubblicazione, e volendo all'autorità delle cose giudicate congiungere ancora quella della dottrina, sola maniera per cui la giurisprudenza ha dritto di esistere al cospetto della legge, abbiamo divisato di attivarla a forze congiunte, colmando in breve tempo l'arretrato che resta dall'anno 1859 al periodo corrente, per costituirla poi in un corso periodicamente coevo ai pronunziati. Nel che fare, saremo lieti di raggiungere un duplice fine: completare il corpo della giureprudenza del supremo collegio,

umane colmando il grande abisso che separa il filosofo dal leguleo; e presentare nel complesso dei casi decisi un porto sicuro in cui, nello antagonismo delle opinioni e delle credenze giuridiche, possa riparare la coscienza di chi giudica, e la mente di chi consiglia. Ond'è che la giurisprudenza, dando ai casi giudicati la figura della verità giudiziaria, conserva il monumento della dottrina, e stabilisce il fondamento della civile equità, che specula il vero giuridico nei fatti giudiziali più ascosi, e nei più minuti elementi onde van composti».

[134] Ivi, p. IV: «Presso noi non vi può essere altro centro di giurisprudenza che nei pro- nunziati della Corte di Cassazione. Senza vagare in altre dimostrazioni, la stessa legge organica vien per dichiararlo, allorchè la costituisce a guardia degli esclusivi interessi della legge, ed ove pure non lo avesse dichiarato, lo stesso sistema di cassazione ne avrebbe fatto manifesto il pensiero. Presso i collegi di merito le quistioni di dritto risentono quasi sempre del pesante involucro dei fatti: la pura astrazione del concetto giuridico non può formarsi che dove il solo interesse della legge richiama l'uffizio della giudicatura».

[135] Capuano e Napolitani riferivano che, generalmente, le raccolte di giurisprudenza precedenti la loro avevano seguito due schemi: «L'uno intese al freddo ed arido riporto dei casi decisi, secondo la serie cronologica dei pronunziati magistrali; l'altro mirò a coordinare gli esempi delle cose giudicate con le trattazioni di dritto, di cui fosse proposito ne' repertori. Ma l'uno e l'altro sono fecondi di gravi inconvenienti. Il primo costituisce della giurisprudenza una storia senza fermata nelle pietre angolari della scienza. L'altro la spodesta di ogni autorità, e la mena quasi a rimorchio dei principi prefigurati dallo espositore. Fa mestieri perciò di aprire una via di mezzo, e ricongiungere per essa i principi generali, all'applicazione che ne venne fatta nei casi singolari. Al quale intendimento risponde il sistema che siam di proporre alla nostra opera, nel continuare la pubblicazione delle decisioni della Corte di Cassazione, secondo l'ordine cronologico dei rispettivi pronunziati, associandovi, ove ne ricorra l'opportunità, analoghe illustrazioni tratte dai principi del diritto…Per cosiffatta guisa un'opera di giurisprudenza può divenire utile e profittevole ad ogni generazione di persone, cui, o per ragione di studio o per necessità di uffizio, possa incombere la conoscenza e l'applicazione del dritto. L'ordine cronologico vuolsi anteporre ad ogni altro in coteste pubblicazioni, come quello che offre un lavoro che sta sempre in sè stesso, senza che sia d'uopo di rimestarlo, come interviene nelle raccolte condotte per ordine alfabetico, o distribuite per materia. Oltrecchè, come la cronologia è la fiaccola che rischiara il cammino della storia nella lunga successione de' tempi, così nel processo delle scienze toglie ella a ritrarre il carattere speciale dei diversi periodi che ebbero a percorrere per cogliere quel punto in cui si trovano pervenute» (*Ibidem*).

> congiungendo le diverse parti che lo compongono; mettere a livello la giudicatura e la scienza, illustrando le decisioni con adatte note, sempre che il caso lo consenta; sia col richiamo delle leggi romane, sia con l'autorità degli scrittori, sia con quelle osservazioni che noi stessi, lasciando il carattere di espositori, ed assumendo quello di cultori della scienza , ci faremo a presentare[136].

Nel 1876, in concomitanza con la pubblicazione del nono volume dell'opera di Capuano e Napolitani[137], anche Giuseppe Talamo volle offrire il proprio apporto alla propagazione di principi enunciati dalla corte suprema, decidendo di far stampare il primo fascicolo delle *Massime di Giurisprudenza Civile della Corte di Cassazione di Napoli*[138], nella cui introduzione, dopo aver sottolineato la sempre maggior diffusione di giornali dedicati alla giurisprudenza, l'Autore affermava di aver avviato il proprio lavoro con l'intento di poter alleviare le fatiche dei magistrati, degli avvocati e degli studenti, predisponendo, a tal fine, una sintesi di tutte le questioni rilevanti, definite dalla Corte di Cassazione[139], specificando, al contempo, che:

> non mi sono certamente messo all'ingrato lavoro di riepilogare, ad una ad una, tutte le ragioni che vi si trovano svolte; ma ispirandomi ai grandi esempii de' Giureconsulti romani, ho fermato la massima astratta di diritto, accennando solo la principale

[136] Ivi p. V.
[137] L. CAPUANO, V. NAPOLITANI, *Giurisprudenza civile della Corte di Cassazione Di Napoli*, vol. 9, Marchese, Napoli 1876.
[138] G. TALAMO, *Massime di Giurisprudenza Civile della Corte di Cassazione di Napoli raccolte e ordinate da Giuseppe Talamo. Anno 1876 - Parte I*, Ed. 2°, Tipografia a San Giov. Magg. Pignatelli, Napoli 1878.
[139] Ivi, p. 3-4 «Il numero de' giornali di giurisprudenza va crescendo ogni giorno in Italia; e questa è gran ventura, perchè dallo scontro delle diverse opinioni manifestate dalle Corti di cassazione e di appello sopra identiche quistioni, può sorgere non già una uniformità di giudicare, che è vana cosa sperare, ma la minore possibile discordia. Oltre a ciò a me pare che lo studiare i più grandi principii di diritto nella loro pratica attuazione, e il vedere donde provviene che sovente se ne traggano contrarie illazioni, debba arrecare un grandissimo giovamento a chiunque coltivi le giuridiche discipline. In cotesto studio fatto accuratamente io non veggo, come altri ebbe a dire, la costruzione d'un immenso arsenale, in cui ciascuno va a trovare le armi del cavillo, o per lo meno il solletico del litigare; ma veggo invece la formazione d'una norma sicura tanto per chi deve consigliare ed intraprendere un giudizio, quanto per chi è chiamato a definirlo. Egli è vero che con la legge, e non con gli esempii si vuol giudicare; ma intendere la legge sulle tracce di solenni giureconsulti e di collegii di dotti Magistrati, sottoponendo ad esame i loro ragionari, importa dar lume alla mente e tranquillità alla coscienza. Ma con le migliori intenzioni del mondo siffatto studio non è facile che venga eseguito; ed il Magistrato, l'avvocato ed il giovane che s'incammina alla nobile carriera del foro dovrebbero togliere molto tempo alle più gravi loro occupazioni per attendere alla lettura dell'immenso numero de' giornali. Allora io ho pensato di alleviare per quanto fia possibile una tale fatica, e di dare in sintesi tutte le sentenze della Corte di cassazione di Napoli, cui ho l'onore d'appartenere. E dico tutte, non per significare che ho inteso di dare un sunto di ogni sentenza che venga profferita, ma di tutte quelle che offrono una mera quistione di diritto»

> ragione, o il testo espresso di legge su cui si fonda…Ad ogni modo cotesta raccolta di massime di giurisprudenza non è che una guida per coloro i quali vogliono darsi allo studio qui sopra cennato; e però, qualora essi ne avranno bisogno, potranno riscontrare le sentenze nella integrità loro, e queste suppliranno certamente ad ogni mio difetto[140].

Di conseguenza, l'Autore dichiarava che, per facilitare gli utenti nell'ulteriore ed eventuale attività di ricerca delle sentenze vere e proprie, avrebbe disposto un doppio indice, in cui, da un lato, avrebbe indicato il nome delle parti del giudizio, preponendo sempre, per praticità, quello del ricorrente, e, dall'altro, avrebbe riportato l'oggetto della questione a cui la massima si fosse riferita[141].

Si rileva, tuttavia che, nonostante l'introduzione dei citati accorgimenti, i quali sicuramente avrebbero potuto costituire dei punti di forza per far breccia nel pubblico, Talamo parve, in principio, abbastanza scettico circa le possibilità di successo del proprio lavoro.

Di conseguenza, lo stesso procedette alla pubblicazione del primo fascicolo come se fosse un "testo pilota", che avrebbe dovuto consentire di rilevarne il gradimento presso il pubblico, al fine di poterne valutare le possibilità di una sua prosecuzione.

Egli, infatti, si rivolse agli utenti nei seguenti termini:

> Io non so se questo mio lavoruccio, dettato da molto buon volere e da grande amore alla scienza, possa tornare di alcuna utilità per i Tribunali dell'Italia nostra; e però intendo di dar solo come saggio il primo semestre di quest'anno. Se esso sarà accolto di buon animo dagli studiosi del diritto, io continuerò a pubblicarlo di sei in sei mesi; ma se per caso avvenga il contrario, il mio dolore non sarà ad altri partecipato, obbligando chichessia a rispettare il patto d'una soscrizione[142].

Invero, superando ogni più rosea previsione, tale fascicolo incontrò sin da subito un tale favore di pubblico, che l'Autore fu costretto a doversi repentinamente attivare per realizzarne una ristampa, circostanza questa che ne determinò il sicuro convincimento a proseguirne immediatamente la pubblicazione.

[140] Ivi, pp. 4-5.
[141] Ivi, p. 5.
[142] Ivi, p. 6.

Così Talamo, nel corso dello stesso anno, procedette anche a far stampare la seconda parte del primo volume[143], in cui, dopo aver dato atto della benevola accoglienza e delle cortesi parole rivoltegli da numerosi «dotti uomini italiani e stranieri»[144], volle anche evidenziare come la propria opera pareva stesse perfino contribuendo a dar «lustro [all']istituto della Cassazione, che sottoponendosi spontaneamente al giudizio dei dotti, manifesta a tutti le norme, con le quali tutela gli interessi della legge»[145] .

Dal successivo primo fascicolo del 1877[146], inoltre, Talamo ostentò una tale sicurezza nella bontà del proprio lavoro da sentirsi libero di corredare la citata pubblicazione con un prologo di stampo storico-argomentativo, in cui propose una panoramica diacronica e sincronica delle raccolte di giurisprudenza nazionali e straniere, tra cui quelle di Francia, Germania, Belgio, Portogallo e Spagna, delle quali intese sottolinearne, nonostante le differenze metodologiche-redazionali, il merito diffuso di aver «renduto un grandissimo servigio alla scienza, ed…apparecchiato i progressivi miglioramenti delle leggi, facendo con la forza della sintesi fermar de' principî incontrastabili»[147].

---

[143] G. TALAMO, *Massime di giurisprudenza civile della Corte di Cassazione di Napoli raccolte e ordinate da Giuseppe Talamo. Anno 1876–Parte II*, Tipografia del Fibreno, Napoli 1876.

[144] Ivi, p. 3.

[145] Ivi, p. 4.

[146] G. TALAMO, *Massime di giurisprudenza civile della Corte di Cassazione di Napoli raccolte e ordinate da Giuseppe Talamo. Anno 1877–Parte I*, Tipografia a San Giov. Magg. Pignatelli, Napoli 1877.

[147] Ivi, p. 4. Talamo, nel prologo, ricostruiva la storia delle raccolte di giuridprudenza partendo da «Raffaele Seyler, assessore di Camera…primo a raccogliere le sentenze…profferite dalla Sacra Camera imperiale dal 1495 al 1573» (p. 5), ricordando, tra le altre, il *Journal du Palais, ou Recueil des principales decisions de touts les Parlements et Cours souveraines de France*, le opere di Merlin e Dalloz (pp. 6-7), nonché quelle che avevano dato lustro alla scienza giuridica napoletana, con riferimento ai quali affermò: «in Napoli furono parecchi che raccolsero le decisioni de' Supremi Tribunali del regno, come il Rovito, il Prati, il Salernitano, il Sanfelice, il Sorrentino: altri molti riunirono insieme quelle profferite dal S. R. Consiglio, come il d'Afflitto, il Capecelatro, il de Franchis, il Capece, il Gizzarelli, il Gramatico, il Minadoi, il Tapia e il de Ursillis, alle quali raccolte molti altri dotti giureconsulti fecero giunte e comenti: altri raccolsero quelle della Suprema Camera della Sommaria, come il Moles e il de Marinis: ed altri ultimamente si limitarono a fare un compendio delle decisioni di detti Supremi Tribunali, come quel Giambattista di Toro, che prima pubblicò *Compendium omnium fere decisionum Regni Neapolis*, e poscia dette in luce il *Codex rerum judicatarum*. Mutati da poi la legislazione e l'ordinamento giudiziario nel regno delle due Sicilie sursero immantinenti nuovi raccoglitori della patria giurisprudenza; e valga per tutti ricordare quell'ardito ingegno di Michele Agresti, che mise a stampa le decisioni della Gran Corte civile di Napoli, precedute dalle sue requisitorie, e quella pregevolissima pubblicazione di tutti gli arresti della Corte Suprema di giustizia cominciata da Ferdinando Albisinni, e continuata da due valorosi giureconsulti da Vincenzo Napoletano e da Luigi Capuano anche per le sentenze della nuova Corte di Cassazione» (pp. 8-9).

Purtroppo, l'improvvisa scomparsa del citato Autore interruppe per un biennio la prosecuzione del lavoro, il quale sarebbe stato riavviato, con il fascicolo 1877 parte II, nel 1879[148], a cura di Gennaro Ferrara e Giacomo Calabria, i quali ricordarono che:

> Eravamo d'accordo con l'illustre giureconsulto e magistrato, Giuseppe Talamo, di continuare insieme la pubblicazione delle Massime di Giurisprudenza Civile e Penale della nostra Corte di Cassazione, quando la fine immatura di quell' egregio uomo venne a renderci dubbiosi dell'attuazione del proposito già fatto…Ma ripensando da poi, che il nostro desiderio di tentare cosa utile agli usi del Foro ne avrebbe meritato l'incoraggiamento del pubblico, abbiamo vinto ogni ripugnanza, ed ecco già in luce questo primo fascicolo del nostro lavoro. Seguimmo fedelmente il metodo del Talamo, accolto da tutti con tanto favore, soggiugnendo solo qua e là alcuna nota, o comparazione delle massime più importanti con la giureprudenza delle altre Corti di Cassazione del Regno[149].

Così, tale opera potette proseguire, sebbene in modo discontinuo, sotto la cura di diversi autori e con piccoli aggiornamenti nella denominazione, sino all'edizione trimestrale dell'avvocato Donato Dante Foschini, del 1912[150].
Si rileva, tuttavia, che già a partire dall'ultimo ventennio dell'Ottocento, l'interesse per le opere riguardanti in modo esclusivo la giurisprudenza di una singola corte di cassazione, come quelle dedicate strettamente alla Corte Suprema di Napoli, stesse gradualmente scemando, a beneficio di quelle a carattere nazionale o comparato[151], alla cui redazione si dedicarono anche illustrissimi giuristi partenopei.

---

[148] G. FERRARA, G. CALABRIA, *Massime di giurisprudenza civile della Corte di Cassazione di Napoli raccolte da Gennaro Ferrara, cancelliere della medesima Corte, Giacomo Calabria, Procuratore del Re Segretario della Procura Generale. Anno 1877 parte II*, Tipografia Panfilo Castaldi, Napoli 1879.
[149] Ivi, pp. 3-4.
[150] Cfr. G. FERRARA, *Massime di giurisprudenza civile della Corte di Cassazione di Napoli raccolte da Gennaro Ferrara, cancelliere della medesima Corte*. Anno 1882 - 1° trimestre, Tipi Luigi Viscardi, Napoli 1883; D.D. FOSCHINI, *Massime di giurisprudenza civile della Corte di Cassazione di Napoli raccolte dall'Avv. Comm. Donato Dante Foschini*, Tipografia Francesco Golia, Napoli 1911; D.D. FOSCHINI, *Raccolta mensile di massime di giurisprudenza civile della Corte di cassazione di Napoli per l'Avv. Donato Dante Foschini*, Stab. Tip. Prete, Napoli 1912.
[151] Una panoramica completa è offerta da C. MANSUINO, *Periodici giuridici italiani*, cit.

Un esempio su tutti può essere costituito dall'*Enciclopedia giuridica italiana* (1884[152]-1922[153]), diretta da Pasquale Stanislao Mancini con l'ausilio di Enrico Pessina, in cui trovarono ampia esposizione i progressi della dottrina, della legislazione e della giurisprudenza, con riferimento a tutti gli ambiti del diritto, civile, commerciale, penale, pubblico, giudiziario, costituzionale, amministrativo, internazionale, ecclesiastico ed economico, ampiamente corredati con riferimenti storici, con rinvii ai principi romanistici e con richiami alla legislazione comparata, che potrebbe rappresentare un importantissimo indice del progressivo superamento delle antiche rivalità tra i popoli della Penisola, di cui discorreva Capuano[154], a favore dell'affermazione di un nuovo spirito unitario, di cui lo stesso Mancini auspicava il rafforzamento[155].

[152] P.S. MANCINI, E. PESSINA, *Enciclopedia giuridica italiana esposizione ordinata e completa dello stato e degli ultimi progressi della scienza, della legislazione e della giurisprudenza del diritto civile, commerciale, penale, pubblico, giudiziario, costituzionale, amministrativo, internazionale, ecclesiastico, economico con riscontri di storia del diritto, di diritto romano e di legislazione comparata. Per opera di una società di giureconsulti italiani. Sotto la direzione di Pasquale Stanislao Mancini. Vice direttore Errico Pessina. Volume 1 - Parte 1. A-Acquedotto*, Vallardi, Milano 1884.

[153] P.S. MANCINI, *Enciclopedia giuridica italiana esposizione ordinata e completa dello stato e degli ultimi progressi della scienza, della legislazione e della giurisprudenza del diritto civile, commerciale, penale, pubblico, giudiziario, costituzionale, amministrativo, internazionale, ecclesiastico, economico con riscontri di storia del diritto, di diritto romano e di legislazione comparata. Per opera di una società di giureconsulti italiani. Già sotto la direzione di Pasquale Stanislao Mancini. Volume XV1 - Parte I1. Tonnare-Trasporto*, Società editrice libraria, Milano 1922.

[154] L. CAPUANO, *La Corte Suprema di Giustizia o Cassazione*, cit. pp. XXI-XXII: «niuno degli attuali uomini politici sia del Parlamento, sia del governo pretenderà…di potersi oggi indicare a priori quali leggi o quali istituzioni convengano a tutta l'Italia…l'opera della unificazione interna si ridurrebbe ad applicare il Diritto e le istituzioni di uno degli antichi Stati a tutti gli altri; ed a simiglianza del letto di Procuste, allungare o restringere le gambe di quegli Stati a cui le istituzioni di un altro si vorranno applicare, per uguagliarle a quelle di quest'ultimo. Lo ripetiamo novellamente: l'Italia è stata per lunghi secoli di visa e separata, come se contenesse nel suo seno molte e diverse nazioni. Anzi la gelosia, i timori sequestrarono gli Stati Italiani più che non si fa tra le nazioni. Il commercio era più facile tra Napoli e Parigi che tra Napoli e Torino. Noi avevamo le mode parigine e inglesi, e ignoravamo i costumi del Piemonte. Sentivamo parlare di merci francesi, inglesi, ma non sapevamo se Torino Milano e Firenze, ne avessero, e di qual genere. Le opere scientifiche, letterarie, artistiche francesi ed inglesi erano generalmente conosciute e riempivano le biblioteche pubbliche e private. Delle italiane non pervenivano in Napoli neppure le notizie, se si accettuano i capolavori, i quali essi stessi il più delle volte noi non conoscevamo altrimenti che per mezzo de' giornali francesi. Ora come mai è possibile lavorare una legislazione per tutta l'Italia, non essendo ancora scorso un anno da che i popoli, che l'abitavano, cominciano a conoscersi, ed intendersi? Nè giova opporre, che attesa la emigrazione, un gran numero di persone, fra le capacità italiane, visse fuori dello Stato a cui apparteneva, ed ebbe tutta Italia per patria. Imperocchè questo è vero solo pei Napoletani, Romani e Lombardi; e questi stessi non pensando in tempo della loro emigrazione esser possibile la unificazione della Italia, non attesero neppure a fare studi intorno alle simiglianze ed alle differenze delle popolazioni de' grandi centri italiani. Ed in ogni ipotesi, non sono essi che debbono imporre le leggi, ma le popolazioni che le debbono reclamare, e ciò deve avvenire rebus ipsis dictantibus, cioè a dire in conseguenza della vita comune. Si pensi adunque per ora alle strade ferrate, alla navigazione, agli stabilimenti scentifici, letterari, economici ed artistici, e massime alla morale pubblica, e si riservi per altro tempo la legislazione».

[155] P.S. MANCINI, E. PESSINA, *Enciclopedia giuridica italiana*, cit., pp. I-IV.

Quest'ultimo, infatti, affermando che la propria opera fosse «destinata a riempiere una lacuna nella Biblioteca Italiana, ed a promuovere nella coltura giuridica della Nazione un incremento conforme ai nuovi tempi ed alle razionali evoluzioni che in ogni parte del mondo civile si apparecchiano nella legislazione e nella vita sociale»[156], denunciava come la mancanza di un'opera di tale respiro, negli anni precedenti alla propria pubblicazione, avesse obbligato giuristi e magistrati a ricorrere a repertori stranieri[157], circostanza questa che, non comportando alcun beneficio in funzione dell'aggregazione del popolo, si era risolta in una «assai grave jattura»[158].

In questo quadro, in cui, nonostante le carenze di cui si è fatto cenno, iniziava a manifestarsi una preliminare forma di *volksgeist* italiano, un passo decisivo verso la centralizzazione del sistema giudiziario fu mosso dalla politica, la quale, cogliendo anche dalla citata proliferazione di riviste giuridiche a carattere nazionale i segni del consolidamento del sentimento unitario, con la legge n. 5825 del 6 dicembre 1888[159], pose le basi per la definitiva istituzionalizzazione del sistema della cassazione unica.

Essa, infatti, da un lato, sancì l'unificazione delle cassazioni penali[160], mentre, dall'altro, riuscì a statuire, per la materia civile e per quella commerciale, un meccanismo che

---

[156] Ivi, p. I.

[157] Il giudizio sulla condizione dell'editoria riguardante la scienza giuridica italiana espresso da Mancini fu impietoso; infatti, egli dichiarò che: «purtroppo oggidì la nostra Italia, mentre può vantare non pochi valorosi cultori della scienza del diritto, è povera di grandi scrittori, e manca di una contemporanea letteratura giuridica, la quale per copia e merito di lavori sostenga il paragone di quelle della Germania e della Francia. Abbondano fra noi le raccolte di giurisprudenza anche oltre il bisogno; si è tentata da pochissimi una gretta imitazione dell'usanza francese di accompagnare gli articoli dei Codici con pedestri commentarî che non promuovono, ma uccidono la scienza; vennero anche in luce, benchè assai scarsamente, alcune pregevoli monografie sopra speciali argomenti» (Ivi, pp. I-II).

[158] Mancini, fotografando la condizione della Nazione nel momento in cui scriveva, affermava che:« Non meno evidente per noi Italiani è la necessità di scuoterci dalla inerte rassegnazione, con la quale, immemori del passato e mal preparati all'avvenire, siamo usi a contentarci dell'umile stato in cui trovansi generalmente fra noi gli studî giuridici, benchè ogni giorno con presuntuosa baldanza ci piace rammentare, senza arrossirne, che Roma è la patria del diritto, e che l'Italia fu due volte legislatrice del mondo» (Ivi, p. I).

[159] *Legge n. 5825 del 6 dicembre 1888*, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 289 del 10 dicembre 1888*, pp. 5637-5638.

[160] *Ibidem*: «Art. 1. La Corte di cassazione di Roma, oltre le attribuzioni che le sono deferite dalle leggi 12 dicembre 1875, N. 2837 e 31 marzo 1877, N. 3761, eserciterà quelle ora spettanti alle altre Corti di cassazione del Regno in materia penale. Art. 2. La sezione penale della detta Corte di cassazione di Roma è divisa in due sezioni. La prima di esse giudicherà dei ricorsi contro le sentenze delle sezioni di accusa e delle Corti di assise, dei conflitti di giurisdizione di competenza della sezione penale e delle remissioni delle cause da una ad altra Autorità giudiziaria per motivi di sicurezza pubblica o di legittima sospezione: la seconda giudicherà di ogni altro ricorso, affare od istanza in materia penale. Art. 3. Ove il bisogno del servizio lo richieda, ciascuna dalle dette sezioni potrà essere, per decreto Reale, al principio dell'anno giuridico, temporaneamente suddivisa in sezione ordinaria e sezione straordinaria. In tal caso gli affari di competenza della sezione si distribuiranno tra le due in cui è suddivisa, uno per ciascuna, secondo l'ordine cronologico di sopravvenienza. Art. 4 Le sezioni penali delle Corti di cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino sono soppresse. Queste sezioni continueranno tuttavia a sedere unicamente per definire i

avrebbe dovuto favorire la *reductio ad unum* degli orientamenti giurisprudenziali, attribuendo la competenza esclusiva alla cassazione romana di tutti i ricorsi che a norma di legge avrebbero dovuto essere decisi a sezioni unite[161].

Tale riforma, dunque, assestò un duro colpo al sistema delle corti regionali; tuttavia, a dieci anni dalla sua promulgazione, l'autorevolezza di cui ancora godeva la Suprema Corte napoletana fece sì che, Gennaro Ferrara, questa volta con l'ausilio di Francesco Marini, ritenesse necessario dar vita ad un nuovo lavoro esclusivamente dedicato ad essa, al quale diede il titolo *Il codice civile illustrato con tutta la giurisprudenza della Corte di Cassazione di Napoli dall'anno 1876 a tutto il 1896*[162].

Invero, però, tale lavoro parve rappresentare il canto del cigno delle raccolte ad essa dedicate, infatti, dopo lo stesso, come si è avuto modo di osservare, si procedette solo a dar seguito ai lavori già esistenti, senza più intraprenderne di nuovi.

L'alba del ventesimo secolo, quindi, parve caratterizzata dall'egemonia delle riviste giuridiche a carattere unitario, alcune delle quali ancora in corso, come ad esempio, la *Giurisprudenza italiana* (1862) e *Il foro italiano* (1876), che contribuirono a diffondere l'idea della necessità di un'unica cassazione nazionale[163], anche in ambito civile, da individuarsi in quella della capitale.

---

ricorsi in materia penale di loro competenza introdotti e non ancora decisi all'attuazione della presente legge, fino a che non siano esauriti e in ogni caso non oltre un anno dall'attuazione della medesima. Con decreti Reali sarà fissato il giorno in cui ciascuna sezione dovrà cessare le sue funzioni; ed i ricorsi che si trovassero in quel giorno tuttora pendenti, saranno portati alla decisione della Corte di cassazione di Roma. Art. 10. Il Governo del Re è autorizzato a dare, per decreto Reale, le disposizioni transitorie e quelle altre che siano necessarie per l'attuazione della presente legge. Il giorno in cui andrà in vigore la presente legge sarà fissato per decreto Reale. Questo giorno non potrà essere posteriore a quello in cui avrà esecuzione nel Regno il nuovo Codice penale, ed in ogni caso al 1° aprile 1889. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia incerta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato».

[161] Ivi, p. 5638: «Art. 8. I ricorsi in materia civile e commerciale che a norma di legge devono essere decisi a sezioni unite saranno, con la cessazione delle sezioni temporanee, deferiti per la decisione alla Corte di cassazione di Roma, la quale giudicherà pure a sezione semplice degli altri motivi del ricorso. Per le decisioni a sezioni unite presso la Corte medesima, quando si tratti di causa penale, si uniscono le due sezioni penali, e quando si tratti di causa civile si unisce la sezione civile alla seconda penale».

[162] G. FERRARA, F. MARINI, *Il codice civile illustrato con tutta la giurisprudenza della Corte di Cassazione di Napoli dall'anno 1876 a tutto il 1896 per cura dell'avv. cav. Gennaro Ferrara e dell'avv. Francesco Marini*, Luigi Pierro, Napoli 1898.

[163] Cfr. A MARINUZZI., *Il progetto Tajani sulla Cassazione unica in materia penale*, in *Il Circolo giuridico*, X (1879), pp. 133-153; GRIPPO P., *Potere giudiziario in rapporto alla costituzione e allo Stato*, Stab. tipografico Lanciano e C., Napoli 1881; V.E. ORLANDO, *Sull'unificazione della Cassazione civile. Conferenza tenuta nell'aula Magna dell'Università di Palermo il 19* marzo 1893, *edita a cura del Comitato Permanente contro la unificazione della Cassazione civi*le, F.lli Vena, Palermo 1893; L. MORTARA, *La Corte di cassazione come è e come dovrebbe essere*, in *Rivista d'Italia*, VII (1904), pp. 535-546; ID, *Della necessità urgente di restaurare la Corte di cassazione,* in *Studi in onore di Carlo Fadda, pel XXV anno del*

Così, quest'ultima accrebbe progressivamente la propria autorevolezza sulle altre corti regionali, sino ad essere riconosciuta dallo Stato, dopo un lunghissimo dibattito circa la natura di tale supremo consesso (cassazione o terza istanza)[164], quale propria unica corte di vertice, attribuendole il nome di Corte di Cassazione del Regno, con il r.d. n. 601 del 24 marzo 1923[165].

In conclusione, benché i nuovi tempi ne avessero decretato l'abrogazione, dopo centodieci anni di attività, possiamo ritenere che, come osservato da Raffaele de Cesare, «l'alta magistratura napoletana riuscì a rappresentare…un modello di sapienza, di dignità e di decoro»[166], che attraverso le proprie raccolte di giurisprudenza contribuì a definire e ad orientare il diritto regnicolo, continuando a costituire un punto di riferimento, in grado di adeguare la novella legislazione alla realtà sociale, anche nel periodo post-unitario.

suo insegnamento, Pierro, Napoli 1906, pp. 199-221; P. CALAMANDREI, *La cassazione civile*, Milano-Torino-Roma, Bocca, 1920, in voll. 2.

[164] A. CAVERI, *Corte di terza istanza, di cassazione, di revisione, Corte suprema*, in M. D'addio M., *Politica e magistratura (1848-1876)*, Giuffre, Milano 1966, pp. 466-496; G. DE FORESTA, *Del riordinamento giudiziario. Cassazione o terza istanza?*, in M. D'Addio, *Politica e magistratura (1848-1876)*, Giuffrè, Milano 1966, pp. 486-497; C. GIULIANI, *La Terza istanza e la Corte di cassazione*, in *La legge. Monitore giudiziario e amministrativo del Regno d'Italia*, 1 (1861), pp. 94-95 e 157-158; ID, *La legislazione, la Corte di cassazione, la terza istanza*, in ivi, pp. 225-226; ID, *Dell'unità di legislazione e di giurisprudenza e dell'utilità di una Corte di cassazione*, in ivi, pp. 305-306; ID, *Il concetto di Tribunale supremo con potestà e giurisdizione straordinaria, qual è attualmente il Tribunale di cassazione, è di antica origine italiana*, in ivi, p. 373; ID, *Le Corti di terza istanza ed una suprema Corte di giustizia*, in ivi, pp. 405-406; D. GIURIATI, *La Cassazione e le Tre istanze*, Stamperia di compositori-tipografi, Torino 1861; G. GUASTALLA, *Ordinamento giudiziario. Supremo stadio di giurisdizione*, in *La legge. Monitore giudiziario e amministrativo del Regno d'Italia*, 1 (1861), pp. 61-62; C. MANGANINI, *Raffronto tra il sistema della cassazione e quello delle terze istanze massime nel rapporto del loro movimento politico*, in *La legge. Monitore giudiziario*, cit., fasc. VI, pp. 353-358; S. MARCHESE, *Sull'ordinamento delle Corti supreme italiane*, in L*a legge. Monitore*, cit. p. 10; G. PISANELLI, *Della Corte di cassazione*, tip. della Regia Università, Napoli 1875; D. CAVALLERI, *L'istituto della cassazione e della terza istanza*, Hoepli, Milano1902.

[165] *R.d. n. 601 del 24 marzo 1923*: «Art. 1. Le Corti di cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino, sono soppresse. La Corte di cassazione di Roma eserciterà tutte le attribuzioni ora spettanti alle altre Corti soppresse o prenderà il nome di Corte di cassazione del Regno».

[166] R. DE CESARE, *La fine di un regno*, cit., p. 198.

INDICE CRONOLOGICO DELLE RACCOLTE DI GIURISPRUDENZA
NAPOLI 1809-1861

1809

BAVOUX F.N., LOISEAU J.S. *Giurisprudenza del Codice Civile ossia Collezione completa delle Decisioni profferite da tutte le Corti d'Appello e da quelle di Cassazione dopo la Promulgazione del Codice civile. Opera in cui trovasi, sopra ciascuna materia trattata, il parallelo de diritto romano, dell'antico, e del nuovo diritto francese. Vi sono dippiù delle spiegazioni chiare e succinte in tutti i casi ne' quali la materia rendeva necessarie; si sono marcate le differenze, ed indicati i punti di contatto del Codice, colle leggi che lo hanno preceduto. Collezione al tempo stesso di giurisprudenza, confronto delle leggi, Commentario ragionato. Quest'Opera può giustamente come il completamento del Codice. De' Signori Bavoux, il Maggiore, e Loiseau, traduzione dal francese*, presso Domenico Sangiacomo, Napoli 1809-1811, in voll. 4.

POERIO G., *Giornale degli Atti e delle Sentenze della Gran Corte di Cassazione*, Napoli, 1809-1810.

1818

ENGLEN G.V., CHITTI L., PASQUALONI G., *Comentario sulla legge organica giudiziaria de 29. maggio 1817. Corredato delle Leggi, Decreti, Rescritti, Regolamenti, Ministeriali, e Massime di giurisprudenza che dilucidano o modificano i varj articoli della stessa Legge*, Opera Compilata nella Real Segreteria di Stato, e Ministero di Grazia e Giustizia, Angelo Trani-Stamperia Reale, Napoli 1818, in voll. 4.

NICOLINI N., PARILLI F., G.V. ENGLEN, *Supplemento alla collezione delle leggi o sia raccolta dei reali rescritti ed Atti Ministeriali, e delle Decisioni della Corte Suprema di Giustizia prescritta con Real Decteto del 23 agosto 1817. Dedicata alla Maestà di Ferdinando I, Re del Regno delle Due Sicilie, di Gerusalemma ec., Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro, ec. ec., Gran Principe ereditario di Toscana, ec. ec. ec.*, nella Stamperia della Segreteria di Stato, Napoli 1818-19, in voll. 4.

1819

CEFARATTI D.N., *Codice di Commercio Annotato della Giurisprudenza Commerciale, estratta da Coffiniers, Denevert, Lebret, Merlin, ec. e da Sire. 1) Con un Discorso sul Commercio, per servire di introduzione all'intero Corso. 2) Con la Concordanza degli articoli, e con delle Osservazioni sopra gli articoli nuovi, o modificati ec. 3) Con l'Analisi delle Formole per gli atti principali di commercio dell'Avv. D. N. Cefaratti*, dalla Tipografia Cataneo e di De Bonis, nel Reale Albergo de'Poveri, Napoli 1819.

CEFARATTI D.N., *Istituzioni di Diritto Commerciale Francese, secondo le disposizioni del Codice di Commercio con note esplicative del Testo nelle quali si esaminano le questioni più difficili, che possono elevarsi nelle materie commerciali. Opera di Delvincourt Antico Avvocato Professore e Decano della Facoltà di Parigi. Tradotta dall'Avvocato D.N. Cefaratti e da esso corredata di un supplemento nel quale ha riunito la Giurisprudenza, le formule, ed il Diritto Patrio di commercio*, dai Torchi di Raffaele Orlando, Napoli 1819, in voll. 2.

NICOLINI N., *Decisioni della Corte suprema di Giustizia intorno a' conflitti di competenza fra tribunali di terra e di mare e le Gran Corti criminali, tratte dal Supplimento alla collez. delle leggi, Serie criminale, compilata dall'avv. gen. Nicolini, in esecuzione del real decreto de' 25 agosto 1817, con un estratto ragionato delle decisioni medesime, contenente un trattato sulle competenze militari, per servire ad esse di tavola analitica*, Dalla Stamperia francese, Napoli 1819.

1820

GAZZILLI D., *Trattato de'Figli Naturali, secondo i principj del Codice Civie, e quelli dell'Antica, e della Novella Giurisprudenza di Mr. Rolland di Villargues, uno de' Redattori del Giornale degli Avvocati, e del Giornale de' Notari. Tradotto la prima volta, ed adattato alle Leggi Civili del Regno delle Due Sicilie dal Dottor Domenico Gazzilli Patrocinatore presso le G. Corti e Tribunali civili di Napoli*, dalla Tipografia di Porcelli, Napoli 1820, vol. 2.

POTHIER R.J., HUTTEAU J.B.L.P, *Trattato dei contratti di Beneficienza giusta le regole tanto del foro della Coscienza quanto del Foro esteriore del Sig. Pothier. Contenente il Prestito ad uso o sia comodato, ed il Precario; il Prestito di consumo ossia mutuo; l'Usura ossia gl'interessi; il Quasi-Contratto detto Promutuum, e l'azione Condictio indebiti, ed il Deposito. Posti in confronto col Codice Civile e col Codice di procedura civile, e*

corredata dell'estratto delle Leggi emanate in proposito dal 1791 in poi, e delle sentenze più rimarcabili sopra questa parte del Diritto civile dal Sig. Hutteau, Edizione seconda notabilmente emendata e corretta: colla giunta di alcune annotazioni, e colle citazioni corrispondenti al nostro Codice Civile, dalla Tipografia di Gio. Battista Seguin, Napoli 1820, in voll. 2.

POTHIER R.J., HUTTEAU J.B.L.P., *Trattato del contratto di Società del Sig. Pothier seguito da due appendici; l'una sulla Comunione che si forma senza contratto di società, l'altra sulle obbligazioni nascenti dalla vicinanza; dall'Introduzione al Titolo XI dello Statuto di Orleans sulla Società; dall'introduzione al Titolo XIII dello stesso Statuto sulle servitù; e del Trattato della Custodia paterna dello stesso autore: cui si aggiunge la Discussione al Consiglio di Stato su questa Custodia e l'estratto delle Leggi emanate dopo il 1790, e le decisioni più notabili su questa parte della Giurisprudenza. Reso conforme al Codice Civile.al Codice di Procedura ed alle nuove leggi, dal Sig. Hutteau. Edizione Seconda notabilmente emendata e corretta: colla giunta di alcune annotazioni, e colle citazioni corrispondenti al nostro Codice Civile*, Gabinetto Letterario Napoli 1820, in voll. 2.

ROSCOE W., *Osservazioni sulla Giurisprudenza Penale e la Emendazione de' Rei. Con Appendice contenente gli ultimi rapporti intorno alle prigioni di Stato, o case di disciplina di Filadelfia, Nuova York e Massachusetts; ed altri documenti. Di Guglielmo Roscoe. Prima Versione Italinana*, Stamperia delle Reale Accademia di Marina, Napoli 1820.

1821

POTHIER R.J., HUTTEAU J.B.L.P., *Trattato del contratto di Cambio: della negoziazione che si fa colle Lettere di Cambio dei Biglietti di Cambio e di altri Biglietti di Commercio del Sig. Pothier. Reso conforme alle nuove leggi dal Sig. Hutteau. Con delle note sui cambiamenti fatti nella legislazione di commercio; con la Raccolta di tutte le leggi emanate dopo il 1790, e con le decisioni più notabili. Edizione seconda, notabilmente emendata e correttta: colla giunta di alcune annotazioni e delle citazioni corrispondenti al nostro Codice Civile*, Gabinetto Letterario, Napoli 1821, in voll. 2.

POTHIER R.J., HUTTEAU J.B.L.P., *Trattato del contratto di Società del Sig. Pothier seguito da due appendici; l'una sulla Comunione che si forma senza contratto di società, l'altra sulle obbligazioni nascenti dalla vicinanza; dall'Introduzione al Titolo XI dello Statuto*

di Orleans sulla Società; dall'introduzione al Titolo XIII dello stesso Statuto sulle servitù; e del Trattato della Custodia paterna dello stesso autore: cui si aggiunge la Discussione al Consiglio di Stato su questa Custodia e l'estratto delle Leggi emanate dopo il 1790, e le decisioni più notabili su questa parte della Giurisprudenza. Reso conforme al Codice Civile.al Codice di Procedura ed alle nuove leggi, dal Sig. Hutteau. Edizione Seconda notabilmente emendata e corretta: colla giunta di alcune annotazioni, e colle citazioni corrispondenti al nostro Codice Civile, dalla Tipografia di Gio. Battista Seguin, Napoli 1821, in vol. 2.

POTHIER R.J., HUTTEAU J.B.L.P., *Trattato del Possesso e Trattato della Prescrizione che risulta dal Possesso seguito dal Titolo XIV della Prescrizione e del Titolo XXII de' casi Possessorj del commentario allo statuto d'Orleans del Sig. Pothier resi conformi al Codice Civile ed al Codice di Procedura Civile cui si è aggiunto l'estratto delle leggi emanate dopo il 1790, e le decisioni più notabili su questa parte di giurisprudenza dal Sig. Hutteau. Edizione Seconda notabilmente emendata e corretta: colla giunta di alcune annotazioni, e colle citazioni corrispondenti al nostro Codice Civile*, dalla Tipografia di Gio. Battista Seguin, Napoli 1821, in voll. 2.

POTHIER R.J., *Trattato del Contratto di Matrimonio del Sig. Pothier seguito da un Commentario sulle disposizioni del Codice Civile relative al matrimonio, nel quale si è fatto uso delle decisioni emanate dalla Corte di Cassazione e da quelle di Appello, sopra le questioni più importanti della materia. Edizione Seconda notabilmente emendata e corretta: colla giunta di alcune annotazioni e delle citazioni corrispondenti al nostro Codice Civil*e, dalla Tipografia di Gio. Battista Seguin, Napoli 1821, in voll. 3.

1822

ARMELLINI N. *Dizionario di giurisprudenza per uso del Regno delle Due Sicilie*, Tipografia della società Filomatica, Napoli 1822-1826, in voll. 6.

1823

DELVINCOURT C. É. *Corso di Codice Civile del Sig. Delvincourt Avvocato della Corte Reale e Decano della Facoltà di Diritto di Parigi novellamente tradotto dall'ultima edizione francese ed accompagnato dalla nuova giurisprudenza civile del Regno delle Due Sicilie*, dai Torchi Saverio Giordano, Napoli 1823-1824, in vol. 10.

FRANCIA G., *Codice di Commercio annotato delle Disposizioni Legislative e delle Decisioni di Giurisprudenza di Francia da G.B: Sirey, delle disposizioni legislative, delle Decisioni delle Corti Supreme delle Due Sicilie, e dell'indicazione de' principali scrittori che hanno trattato la materia contenuta in ciascun titolo da G. Francia*, presso R. Marotta e Vanspandoch, Napoli 1823-25, in voll. 2.

GAZZILLI D., FUIATI D., *Codice Civile annotato delle Disposizioni Legislative e delle Decisioni di Giurisprudenza di Francia dall'Avvocato G.B: Sirey; della Legislazione e della Giurisprudenza delle Due Sicilie dall'Avvocato Domenico Gazzilli, delle Leggi Romanee Patrie dall'Abate Domenico Fuiati*, presso Luigi Marotta Socio Direttore, Napoli 1823-27, in voll. 10.

LANZELLOTTI A., N. BARRACANO N., *Codice di Procedura Civile annotato delle Disposizioni Legislative e delle Decisioni di Giurisprudenza di Francia da G.B: Sirey, delle disposizioni legislative, e delle massime delle Corti Supreme delle Due Sicilie, da A. Lanzellotti e N. Barracano*, presso R. Marotta e Vanspandoch, Napoli 1823-24 voll. 3.

LANZELLOTTI A., TAGLIONI O., *Codice Civile annotato delle Disposizioni Legislative e delle Decisioni di Giurisprudenza di Francia da G.B: Sirey, delle disposizioni legislative, e delle massime delle Corti Supreme delle Due Sicilie da A. Lanzellotti; col confronto delle Leggi Romane di O. Taglion*i, presso R. Marotta e Vanspandoch, Napoli 1823-25, in voll. 6.

1824

CARRILLO F., *Repertorio Universale e Ragionato di Giurisprudenza e Questioni di Diritto del Signor Merlin, Antico Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione di Francia. Versione Italiana di una Società di Avvocati, eseguita nello studio dall'Avvocato Filippo Carillo, da lui diretta ed accresciuta di annotazioni relative a' cangiamenti apportati dalle leggi civili e penali del Regno delle Due Sicilie*, presso Marotta e Vanspandoch e presso Carlo Bompard, Napoli 1824-36, in voll. 21.

GAZZILLI D., FUIATI D., *Codice Civile annotato della Legislazione e della Giurisprudenza Francese dall'Avvocato G.B: Sirey; della Legislazione e della Giurisprudenza delle Due Sicilie dall'Avvocato Domenico Gazzilli, delle Leggi Romanee Patrie dall'Abate Domenico Fuiati. Seconda edizione conforme alla Prima*, presso Marotta e Vanspandoch, Napoli 1824, in voll. 4.

LANZELLOTTI A. BARRACANO N., *Codice di Procedura Civile annotato delle Disposizioni Legislative e delle Decisioni di Giurisprudenza di Francia da G.B: Sirey, delle disposizioni legislative, e delle massime delle Corti del Regno delle Due Sicilie, da A. Lanzellotti e N. Barracano*, presso R. Marotta e Vanspandoch, Napoli 1824-25, in voll. 2.

MAZZA T. *Trattato delle Nullità d'ogni Genere Sostanziali e di Rito, ammesse nelle civili materie da nuovi codici, e dalla giurisprudenza delle corti non che sullo spirito dell'antico diritto. Prima versione italiana diretta e di molteplici addizioni arricchita dall'avv. Tommaso Mazza,* da'Torchi del Tramater, Napoli 1824, in voll. 2

MERCURIO R., *Trattato delle Servitù o Servizi de' Fondi Rustici del Sig. J.M. Pardessus, Avvocato alla Corte Reale e Professore del Codice di Commercio alla Facoltà di Diritto di Parigi. Tradotto dal Francese da R. Mercurio, Avvocato presso i Tribunali di Napoli. Seconda edizione riveduta sulla 6° edizione francese col confronto delle leggi per lo Regno delle Due Sicilie, e della Giurisprudenza della Corte Suprema di Giustizia, seguita da un trattato su la competenza e su le consuetudini locali in materia di servitù*, presso il Nuovo Gabinetto Letterario, Napoli 1824.

1825

BIRET SAINT PRIX J., *Applicazioni delle Instituta di Giustiniano e de' Ciquanta libri del Digesto al Codice civile, con la traduzione a fronte; del Signor. Biret, Giudice di Pace, autore della Raccolta di Giurisprudenza delle Giustizie di Pace, del trattato delle Nullità in materia civile etc. etc. Prima versione Italiana, cui si è aggiunto la corrispondenza con le nostre leggi civili in vigore*, Tipografia Zambraja, Napoli 1825, in voll 2.

MAZZA T., *Trattato delle Nullità d'ogni Genere Sostanziali e di Rito, ammesse nelle civili materie da nuovi codici, e dalla giurisprudenza delle corti non che sullo spirito dell'antico diritto. Del Sig. Biret, Antico Giureconsulto, autore ec. ec. Prima versione italiana diretta, e di molteplici addizioni arricchita dall'avv. Tommaso Mazza,* da'Torchi del Tramater, Napoli 1825, in voll. 2.

1826

MERCURIO R., *Giornale di giurisprudenza civile e penale del Regno delle Due Sicilie ossia Raccolta di decisioni scelte della suprema Corte di Giustizia, ed altri tribunali Esteri.*

Compilato nello studio dell'Avvocato Raffaele Mercurio, Gabinetto Bibliografico e Tipografico, Napoli 1826, in voll. 2.

PADUANO G., *Giornale delle Udienze della Corte di Cassazione e delle Corti Reali, ovvero Giurisprudenza Generale di Francia in materia civile, commerciale, e criminale. Nuova collezione interamente rifusa in ordine alfabetico delle materie; aumentata di molte decisioni, e contenente la giurisprudenza dall'Origine della Corte di Cassazione a tutto l'anno 1824. Opera del Signor. Dalloz, Avvocato alla Corte di Cassazione e a' Consigli del Re, e di altri giureconsulti francesi. Versione Italiana dell'Avvocato Gennaro Paduano, accresciuta di note relative alla legislazione e alla giurisprudenza delle Due Sicilie. Pubblicata sotto gli Auspici dell'eccellentissimo Ministro di Grazia e Giustizia*, dalla Tipografia di Gennaro Palma (vol. 1), dalla Tipografia dell'Ateneo (vol. 2-13), Napoli 1826-33, in voll. 14.

1827:

AGRESTI M. *Decisioni delle Gran Corti Civili in materia di diritto. Pubblicate da Michele Agresti Procuratore Generale del Re presso la G. C. C. di Napoli*, Stamperia Francese, Stamperia e Cartiera del Fibreno, Napoli 1827-40, in vol. 9.

MERCURIO R., *Giornale di giurisprudenza civile e penale del Regno delle Due Sicile. Ossia di decisioni scelte della suprema Corte di Giustizia, della Corte di cassazione di Francia ed altri Tribunali esteri compilato nello studio dell'Avvocato Raffaele Mercurio*, Stamperia Francese, torchi di Gennaro Palma, Napoli 1827-1828, in voll. 2.

PERSIL J.C.E., *Regime Ipotecario o sia Commento sul XVIII titolo nel libro III del Codice Civile, relativo ai Privilegii ed alle Ipoteche. contenente le Decisioni Ministeriali, la Giurisprudenza della Corte di Cassazione, gli Arresti, e le sentenze delle Corti e de' Tribunali del Regno: Seguito dalle Formole e delle note che adoperansi per le iscrizioni di J.C. Persil Avvocato, presso la Corte Reale di Parigi e dottore di diritto. Terz edizione, riveduta e corretta ed aumentata. Versione italiana*, dei Torchi del Tramater, Napoli 1827, in voll. 2.

SIREY J.B., VILLENEUVE J.E.L., *I cinque codici annotati di tutte le decisioni, e Disposizioni interpretative, modificative, ed applicative sino all'anno corrente con rinvio alle principali raccolte di giurisprudenza. Del Sig. G.B. Sirey Avvocato presso il Consiglio del Re, e la Corte di Cassazione e di L.M. Villeneuve Avvocato presso la Corte reale.*

Versione Italiana, eseguita sull'edizione di Parigi 1824 e corredata di Appendici a ciascuna rticolo per le decisioni emerse sino a tutto il 1825, dalla Tipografia di Angelo Trani, Napoli 1827, in voll. 5.

1828

COMERCI N., *L'Amministrazione Finanziaria del regno delle Due Sicilie esposte nelle adizioni alla Giurisprudenza generale compilata dal Signor Dalloz. Per cura di Nicola Comerci Visitator degli Avvocati*, Tipografia dell'Ateneo, Napoli 1828.

GRECO D.R., *Il codice civile spiegato dai suoi motivi e dagli esempji colla soluzione, sotto ciascun articolo, delle difficoltà, e delle principali questioni che presenta il testo, e colla definizione d tutti i termini di diritto di G.A. Rogron Avvocato ai Consigli del Re, ed alla Corte di Cassazione. Prima traduzione di D.R. Greco, eseguita sulla terza edizione francese, e corredata di note, e della giurisprudenza del Regno delle Due Sicilie*, presso Luigi Marotta, Napoli 1828-29, in voll. 5.

LANZELLOTTI A., *Supplimento al Codice di Procedura Civile annotato da G.B. Sirey. Nota: La traduzione italiana fu eseguita sull'edizione dell'anno 1821, dove contengonosi le decisioni a tutto il 1819. Quelle degli anni successivi a tutto il 1826 che l'Autore ha pubblicato in fascicoli, saranno raccolte in questo supplemento e con esse le decisioni delle Due Sicilie ed alcune del Belgio*, presso Borel e Comp., Napoli 1828, in voll. 2.

LIBERATORE P., *Codice Penale annotato delle disposizioni legislative e delle decisioni di giurisprudenza di Francia. Da G.B. Sirey; aggiuntovi il confronto del Diritto Romano, e delle Leggi Penali delle Due Sicilie, non che le altre disposizioni legislative, e le massime delle Corti Supreme del Regno agli articoli corrispondenti da P. Liberatore*, presso Borel e Comp., Napoli 1828.

LIBERATORE P., *Corso di Codice Civile del Sig. Delvincourt Avvocato della Corte Reale e Decano della Facoltà di Diritto di Parigi novellamente tradotto dall'ultima edizione francese ed accompagnato dalla nuova giurisprudenza civile del Regno delle Due Sicilie dal Sig. P. Liberatore. Seconda Edizione*, dai Torchi del Tramater, Napoli 1828-32, in voll. 10.

NICOLINI N., *Della procedura penale nel Regno delle Due-Sicilie esposta da Niccola Nicolini con le formole corrispondenti. Dedicata alla Maestà di Francesco I Re del Regno delle Due Sicilie*, Stamperia di M. Criscuolo, Napoli 1828-1832, in 9 voll.

1829

ALBANESE DI STEFANO D., DELLA CORCE PETRUCCI M., *Manuale di Diritto del Signor. G.B.G. Paillet Avvocato presso la Corte Reale d'Orleans. Prima versione italiana dei codici civili, codici di procedura civile, e di commercio eseguita su la settima edizione francese sul supplimento dela legislazione e giurisprudenza del Regno delle Due Sicilie dei sig nori Domenico Albanese di Stefano e Michele della Corce Petrucci,* dalla Stamperia Francese, Napoli 1829-34, in voll. 4.

AMOROSI G., Repertorio giudiziario, Presso Cataneo Fernandes, Napoli 1829, in voll. 3.

ROGRON A.G., *Il Codice di Commercio spiegato dai suoi motivi e dagli esempj colla soluzione, sotto ciascun articolo, delle difficoltà e delle principali questioni che presenta il testo. E colla definizione di tutti i termini del diritto di A.G. Rogron Avvocato ai Consigli del Re, ed alla Corte di Cassazione. Prima edizione di D.R. Greco eseguita sulla terza edizione francese, e corredata di note, e della Giurisprudenza Commerciale delle Due Sicilie*, da' Torchi di Raffaele Miranda, Napoli 1829, in voll. 3.

SIREY J.B., *Codice di Commercio annotato delle Disposizioni Legislative e delle Decisioni di Giurisprudenza di Francia da G.B: Sirey, delle disposizioni legislative, delle Decisioni delle Corti Supreme delle Due Sicilie, e dell'indicazione de' principali scrittori che hanno trattato la materia contenuta in ciascun titolo da G. Francia. Seconda edizione resa conforme all'ultima di Parigi, ed accresciuta delle nuove Decisioni di tutto il 1826*, presso R. Marotta e Vanspandoch, Napoli 1829.

SIREY J.B., DUVERGIER J.B., VILLENEUVE J.E.L., *Repertorio delle Teoriche della Legislazione e della Giurisprudenza Francese del XIX in materia civile, criminale ed amministrativa compilato da G.B. Sirey Avvocato al Consiglio del Re ed alla Corte di Cassazione e da G.B. Duvergier e L.M. DeVilleneuve Avvocato alla Corte Reale di Parigi. Versione italiana diretta da F.P.A.,* dai Torchi del Tramater, Napoli 1829.

1830

SIREY J.B., DUVERGIER J.B., VILLENEUVE J.E.L., *Repertorio delle Teoriche della Legislazione e della Giurisprudenza Francese del XIX in materia civile, criminale ed amministrativa compilato da G.B. Sirey Avvocato al Consiglio del Re ed alla Corte di Cassazione e da*

G.B. Duvergier e L.M. De Villeneuve Avvocato alla Corte Reale di Parigi. Unica versione italiana, dai Torchi del Tramater, Napoli 1830-35, in voll. 2.

1831

CAFARO F., *Supplimento al Trattato delle Donazioni, de' Testamenti e di ogni altra disposizione a titolo gratuito secondo i principj del Codice Civile del Sig. Barone Genier. Versione italiana del Sig. Fortunato Cafaro. Con Aggiunta di note intorno alle disposizioni delle Leggi civili ed alla Giurisprudenza del Regno delle due Sicilie,* dai Torchi Tramater, Napoli 1831.

CAFARO F., *Trattato delle Ipoteche. Opera del Barone Genier. Seconda edizione della Versione italiana del Sig. Tito Berni, riveduta, migliorata ed accresciuta di tutti gli atti legislativi pubblicati finora, e delle principali massime di giurisprudenza dei tribunali del Regno su la materia. Per cura del Sig. Fortunato Cafaro*, R. Marotta e Vanspandoch, Napoli 1831, in voll. 4.

FANELLI L.M., *Trattato delle nullità di diritto in materia civile del Sig. G.B. Perrin Avvocato, Giudice Supplente del Tribunale di prima istanza di LonsLe Saunier. Versione dal francese dell'Avv. Lelio M. Fanelli. Dallo stesso traduttore arricchite di annotazioni sulla materia e messa in corrispondenza colla nuova legislazione e giurisprudenza del Regno delle Due Sicilie,* Nuovo Gabinetto Letterario, Napoli 1831.

1832

MERCURIO R., *Trattato delle Servitù o Servizio de' Fondi del Sig. J.M. Pardessus Avvocato alla Corte Reale e Professore del Codice di Commercio alla Facoltà di Diritto di Parigi. Tradotta dal Francese da R. Mercurio, Avvocato presso i Tribunali di Napoli. Seconda edizione riveduta sulla VI edizione francese col confronto delle leggi per lo Regno delle Due Sicilie, e della Giurisprudenza della Corte Suprema di Giustizia, seguito da un Trattato su la Competenza e su le Consuetudini locali in materia di servitù,* Nuovo Gabinetto Letterario, Napoli 1832.

1833

CAFARO F., *Trattato delle Ipoteche. Opera del Barone Genier. Seconda edizione della Versione italiana del Sig. Tito Berni, riveduta, migliorata ed accresciuta di tutti gli atti legislativi pubblicati finora, e delle principali massime di giurisprudenza dei tribunali del Regno su la materia. A cura di F. Cafaro*, R. Marotta e Vanspandoch, Napoli 1833-36, in voll. 4.

DELLA CROCE PETRUCCI M., *Della Competenza dei Giudici di Pace messa a raffronto con la Legislazione e Giurisprudenza della Francia dal Presidente Henrion de Pensey. Seconda versione italiana eseguita sull'ultima edizione di Bruxelles con giunte in ordine alla legislazione e alla giurisprudenza del Regno delle Due Sicilie di Michele della Croce Petrucci*, Tipografia di Giuseppe Severino, Napoli 1833.

LIBERATORE P., FANELLI L.M., *Trattato delle Donazioni e Testamenti e di ogni altra disposizione a titolo gratuito secondo i principii del Codice Civile, preceduto da un discorso storico sull'antica legislazione realtiva a questa materia; e seguito da un discorso storico e da un trattato sull'adozione del Barone Genier. Tradotto dal Francese da P.L. e L.F. sulla quarta edizione stampata di Brusselles nell'anno 1826 e dagli stessi traduttori messo in confronto colla legislazione e la giurisprudenza del Regno delle Due* Sicilie, Nuovo Gabinetto Letterario, Napoli 1833-43, in voll. 6.

ROBERTI S., *Corso completo del diritto penale del Regno delle Due Sicilie secondo l'ordine delle leggi penali. Opera del Giudice Santo Roberti dedicata a S. M. il Re Ferdinando II,* Stamperia del Fibreno, Napoli 1833-1836, in voll. 4.

1835

Nicolini N., *Quistioni di dritto trattate nelle conclusioni, ne' discorsi ed in altri scritti legali di Niccola Nicolini avvocato generale del Re presso la Corte Suprema di Giustizia di Napoli e professore di dritto penale nella Regia Università degli studi*, Tipografia Salita Infrascata, Napoli 1835-1841, in voll. 6.

1836

COMERCI N., *Corso di Diritto Amministrativo per lo Regno delle Due Sicilie compilato sulle opere di Romagnosi, de Gerando, Foucart, Gandillot, Cremieux, e Balson, ec. ec.: Introduzione alla tavola analitica di legislazione e dottrina e di giurisprudenza in materia civile, commerciale, criminale, amministrativa e di diritto pubblico*, Tipografia dello stabilimento di Ateneo, Napoli 1836, in voll. 5.

POTHIER R.J., HUTTEAU J.B.L.P. *Trattato del Contratto di Enfiteusi del Sig. Pothier reso conforme al Codice Civile dal Sig. Hutteau; unitovi l'estratto delle Leggi emanate dopo il 1791, e le decisioni più rimarcabili riguardanti questa parte di giurisprudenza. Traduzione dal francese. In questa seconda edizione notabilmente emendata e corretta: con la giunta di alcune annotazioni, e delle citazioni corrispondenti al nostro Codice di Commercio*, Gabinetto Letterario, Napoli 1836.

POTHIER R.J., *Trattato del Contratto di Matrimonio del Sig. Pothier seguito da un Commentario sulle disposizioni del Codice Civile relative al matrimonio, nel quale si è fatto uso delle decisioni emanate dalla Corte di Cassazione e da quelle di Appello, sopra le questioni più importanti della materia. Traduzione dal francese ed in questa terza edizione notabilmente emendata e corretta: colla giunta di alcune annotazioni, e delle citazioni corrispondenti al nostro Codice Civile*. Gabinetto Letterario, Napoli 1836, in voll. 3.

VASELLI F., *Manuale pel Giureconsulto*, Tipografia dell'Ariosto, Napoli, 1836-59, in voll. 19.

1837

CAFARO F., *La procedura Civile de' Tribunali della Francia esposta pei suoi principii, e messa in pratica con formole dal signor. Pigeau Antico Avvocato e Professore di Diritto in Parigi, Nuova versione italiana su la quinta edizione di Brusselles, corredata di note che indicano gli arresti pronunziati dalle Corti da Cassazione e dalle Diverse Corti di Appello de' Regni della Francia e del Belgio su le più difficili questioni cui ha dato origine la pratica del Codice di Procedura. Compilate dal Signor. Crivelli Avvocato della Corte Reale di Parigi e dagli editori di Brusselles, con la giunta due note ed appendici risguardanti le leggi di procedura pel Regno delle due Sicilie, per cura di Fortunato Cafaro*, presso Giuseppe Ajello, Borel e Bompard, A. Tramater, Napoli 1837-40, in voll. 3.

1839

DE AUGUESTINIS M, *Manuale di Diritto Civile Francese per C.S. Zachariae Professore nell'Università di Eidelberga, accresciuto di note e della legislazione e giurisprudenza del Belgio da Giulio Beving. Prima Traduzione italiana coll'applicazione al diritto civile delle due Sicilie per cura dell'Avvocato Professore Matteo De Augustinis*, Puzziello Tipografo-Libraio-Editore, Napoli 1839, in voll. 4.

GRECO D.R., *Corso di Procedura Civile spiegato dai suoi motivi e dagli esempi, e dalla giurisprudenza con la soluzione sotto ciascun articolo, delle difficoltà e delle principali questioni che presenta il testo con le definizioni dei vocaboli del diritto e con le riproduzioni dei motivi, di tutti gli arresti. Principi di G.A. Rogron Segretario Generale del Parquet della Corte di Cassazione. Prima versione dell'Avv. D.R. Greco eseguita sull'ultima edizione francese, corredata di note e dalla legislazione del Regno delle Due Sicilie*, presso Raffaele Miranda, Napoli 1839, in voll. 3.

MOSCA G., *Comentario delle leggi di procedura ne' giudizi civili e commerciali. Opera nella quale si trovan fusi i lavori di Pigeau, Lepage, Berriat-Saint-Prix, Demiau-Crouzilhac, Thomine-DEsmazures, Carre, Chauveau, ec. con la recente giurisprudenza delle Due Sicilie, di Francia e del Belgio, con un trattato su le azioni ed eccezioni in generale, con un trattato sul ricorso per annullamento, con la sposizione della legislazione commerciale, delle leggi organiche, de' decreti, de' reali rescritti, delle ministeriali ec., e di tutte le disposizioni delle altre parti del codice che vi han relazione*, Stabilimento Tipografico di Nicola Mosca, Napoli 1839-47, in voll. 9.

POTHIER R.J., HUTTEAU J.B.L.P., *Trattato dei contratti di Beneficienza giusta le regole tanto del foro della Coscienza quanto del Foro esteriore del Sig. Pothier. Contenente il Prestito ad uso o sia comodato, ed il Precario; il Prestito di consumo ossia mutuo; l'Usura ossia gl'interessi; il Quasi-Contratto detto Promutuum, e l'azione Condictio indebiti, ed il Deposito. Posti in confronto col Codice Civile e col Codice di procedura civile, e corredata dell'estratto delle Leggi emanate dal 1791 in poi, e delle sentenze più rimarcabili sopra questa parte del Diritto civile dal Sig. Hutteau, Traduzione dal Francese. Quarta edizione, notabilmente emendata e corretta: colla giunta di alcune annotazioni, e colle citazioni corrispondenti al nostro Codice Civile*, Gabinetto Letterario, Napoli 1839, in voll. 3.

1840

BIOCHE C.J.A., GOUJET C., *Dizionario Generale ragionato della Procedura Civile e Commerciale contenente 1. l'insieme delle regole sulla procedura 2. Il reassunto delle opinioni di tutti gli autori 3. La giurisprudenza più recente intorno a tutte le questioni 4. I modelli degli atti sopra ciascun articolo del codice con la indicazione del costo di essi, con aggiunta di una raccoltadi tutte le leggi speciali che completano o emendano il*

codice di procedura e di una tavola di paragone con gli articoli del codice de' signori Bioche e Goujet Avvocati e Patrocinatori presso l a Corte Reale di Parigi. Edizione accresciuta dalla legislazione e dalla Giurisprudenza del Belgio. Recato in italiano da una società di avvocati del foro Napolitano, con annotazioni e confronto delle leggi nostre con quelle di Francia, Tipografia all'insegna del Salvator Rosa, Napoli 1840, in voll. 2.

DE FILIPPO F., DE FILIPPO G., *Le Leggi di Procedura Civile di G.L.J. Carrè in cui l'autore ha fuso la sua Analisi Ragionata il suo Trattato e le sue Questioni sulla Procedura. Novella versione italiana su la quinta edizione di Bruxelles accresciuta delle disposizioni legislative rese sulla procedura civile, e delle nozioni di giurisprudenza delle varie Corti di Giustizia del Regna del Belgio. Con l'aggiunta di note ed appendici riguardanti le leggi di procedura del Regno delle Due Sicilie, degli Avvocati Francesco e Gennaro De Filippo*, Tipografia reale, Napoli 1840-43, in voll. 3.

GRECO D.R., *Il Codice di Commercio spiegato dai suoi motivi e dagli esempj colla soluzione, sotto ciascun articolo, delle difficoltà e delle principali questioni che presenta il testo. E colla definizione di tutti i termini del diritto. Di A.G. Rogron Avvocato ai Consigli del Re, ed alla Corte di Cassazione. Prima traduzione di D.R. Greco. Terza edizione, riveduta sull'ultima edizione francese, corredata di note, e della Giurisprudenza del Regno delle Due Sicilie*, Miranda, Napoli 1840, in voll. 2.

PRAUS M., *Commentario sul Codice di Procedura di Thomine-Desmazures Professore di Procedura Civile Presidente del Tribunale Civile e Decano della Facoltà di Diritto di Caen, amuentato nel Belgio di una Introduzione contenente la Teoria della Pro cedura del Boncenne, Csrré, Pigeau, Berriat-S. Prix, Roger, Rauter, ec. e di note indicanti la Legislazione e la Giurisprudenza del Belgio. Volto in italiano con note e giurisprudenza napolitana per l'avvocato Michele Praus.* Giuseppe Dura Libraio-Editore, Napoli 1840, in voll. 2.

1841

AVETA C., *Il Diritto Civile spiegato secondo l'ordine degli articoli del Codice Civile. Della Permuta e della Locazione. Commentario de' titoli VII, VIII lib. III del Codice Civile di Troplong Consigliere della Corte di Cassazione Cav. Del Real Ordine della Legion d'Onore ec. ec., opera che può far seguito a quella di Toullier. Prima versione italiana*

arricchita di annotazioni relative alla legislazione e giurisprudenza del Regno delle due Sicilie per l'avvocato Carlo Aveta, Domenico Capasso Librajo-Editore, Napoli 1841.

DE FILIPPO F., DE FILIPPO G., *Le Leggi di Procedura Civile di G.L.J. Carrè. Novella edizione arricchita di numerosi lavori che raddoppiano l'estensione delle materie delle edizioni precedenti; nella quale sono state esaminate e discusse 1) le opinioni di Carré: 2) più di 5000 decisioni pronunciate dal 1821 al 1840; 3) le questioni elevate dai Sig. Thomine-Desmazures, Pigeau, Dalloz, Boitard, Boncenne, ecc. per Chauveau Adolphe. Prima versione italiana con l'aggiunta della Legislazione Belgica e delle note, appendici ec. risguardanti le Leggi di Procedura del Regno delle Due Sicilie degli avvocati Francesco e Gennaro De Filippo*, tipografia Reale, Napoli 1841-45, in voll. 6.

GOLIA G., *Le Leggi di Procedura Civile di G.L.J. Carrè Antico Decano della Facultà di Diritto di Rennes, e Membro della Legione di Onore; opera in cui l'autore ha rifusa la sua analisi ragionata, il suo trattato e le su questioni sulla procedura. Quarta edizione napolitana su l'ultima di Brusselles del 1841 arricchita di moltissimi materiali inediti i quali rendono del doppio maggiore la estensione delle materie delle edizioni precedenti nella quale sono state esaminate e discusse: 1) le opinioni di Carré; 2) più di 5000 decisioni rese dal 1821 al 1840); 3) le questioni rilevate da' Signori Thomine-Desmazures, Pigeau, Dalloz, Boitard, Boncenne, ecc. per Chauveau Adolphe Professore della Facoltà di Diritto di Tolosa, e Membro della Legione di Onore, aumentata della Legislazione e della Giurisprudenza de' Paesi Bassi e del Belgio colle giunte delle formole di rito redatte dagli Avvocati A. Pichart, e H. Cardon. Tradotte in otaliano e corredate di note rispondenti òe Leggi di Procedura pe lo Regno delle Due Sicilie daa una Società di Avvocati Napoletani per cura del traduttore G.G.*, stabilimento Guttemberg, Napoli 1841-45, in voll. 5.

MIRAGLIA G., *Le leggi civili per lo Regno delle Due Sicilie, ravvicinate nelle loro disposizioni e con quelle contenute nelle altre parti del Codice ed esposte con le discussioni e col dritto controverso, dall'avvocato Giuseppe Miraglia*, Stabilimento Tipografico all'insegna dell'Ancora Vico Majorani ai Gerolomini n. 43, Napoli 1841-1843, in voll. 2.

TOSTI A., *Manuale di Diritto Civile ossia Commentario sul Codice Civile contenente la spiegazione isolata di ciascun articolo; l'enunciazione delle questioni cui han dato luogo; le principali ragioni per decidere pro e contra; la indicazione delle diverse opere nelle quali tali questioni sono trattate, ed il rinvio aglia arresti. Opera dell'Avvocato Sig.*

Boileux riveduta dal Sig. Poncelet Professore della Facoltà di Diritto in Parigi, notabilmente aumentata e posta in correlazione con la giurisprudenza del Belgio dall'Avv. Sig. Bastinè. Prima Edizione Napolitana con l'aggiunzione della origine di ciascun articolo, del confronto con le leggi civili per lo Regno delle Due Sicilie, e del comento delle stesse; non escluse le disposizioni legislative posteriori che vi han relazione, e le massime di giurisprudenza patria. Per le cure di Antonio Tosti, dalla Tipografia di Carlo Cattaneo, Napoli 1841-43, in voll. 3.

1842

BIANCO F., *Competenza dai Tribunali di Commercio nelle loro relazioni coi Tribunali Civili. Opera del Ch. A. Despréaux Avvocato della C. R. di Amiens posta in confronto con la Legislazione e la Giurisprudenza delle Due Sicilie. Prima versione italiana di Francesco Bianco,* Giuseppe Jovene Librajo-Editore, Napoli 1842.

DELLA CROCE PETRUCCI M., *Il codice civile spiegato dai suoi motivi, dagli esempi e dalla giurisprudenza con la soluzione, sotto ciascun articolo delle difficoltà, non che delle principali questioni che presenta il testo, la definizione de' termini del diritto e la riproduzione dei motivi e di tutti gli arresti sovrani, seguito da un formulario. Opera destinata per gli studiosi nel diritto alle persone incaricate di applicare le leggi e a quelle che desiderando conoscerle, non han potuto farne uno studio speciale da G.A. Rogron Avvocato ai Consigli del Re, ed alla Corte di Cassazione di Francia. Novella edizione considerabilmente accresciuta contenente il testo delle leggi le quali han modificato la legislazione nel Belgio la giurisprudenza della Corte di Cassazione di Bruxelles e la comparazione di ciascun articolo del Codice Civile Francese col corrispondente articolo del novello Codice Civile Olandese da P.A.F. Gerard Sostituto all'uditor generale nell'alta Corte di Giustizia Militare. Versione italiana di Michele della Croce Petrucci col confronto delle leggi romane e col supplimento della legislazione e della Giurisprudenza del Regno delle Due Sicilie*, Stabilimento Tipografico Seguin, Napoli 1842.

MAZZA A., *Indice cronologico delle Decisioni contenute nella traduzione napolitana della Giurisprudenza generale del Dalloz. Compilazione dell'Avv. Aristide Mazza*, Tipografia Trani, Napoli 1842.

POTHIER R.J., HUTTEAU J.B.L.P., *Trattato del contratto di Cambio: della negoziazione che si fa colle Lettere di Cambio dei Biglietti di Cambio e di altri Biglietti di Commercio del Sig. Pothier. Reso conforme alle nuove leggi dal Sig. Hutteau. Con delle note sui cambiamenti fatti nella legislazione di commercio; con la Raccolta di tutte le leggi emanate dopo il 1790; col Testo del Codice di Commercio e con le decisioni più notabili. Edizione seconda, notabilmente emendata e correttta: colla giunta di alcune annotazioni e delle citazioni corrispondenti al nostro Codice Civile*, Gabinetto Letterario, Napoli 1842.

STRIGARI D., *Teorica del Codice Penale di Adolfo Chauveau Avvocato ai Consigli del Re e alla Corte di Cassazione, e Elia Faustin Avvocato, Sotto-Capo di Uffizio degli Affari Criminali al Ministero di Giustizia. Prima versione italiana riscontrata con le leggi del Regno delle Due Sicilie ed arricchita della Patria Giurisprudenza dal signor Demetrio Strigari*, Stabilimento del Guttemberg, Napoli 1842, vol. 4.

1843

ARMELLINI G., *Quistioni di dritto civile, penale, amministrativo, commerciale, ed ecclesiastico Di Giacinto Armellini Giureconsulto, Magistrato membro della Reale Accademia delle Scienze , Socio corrispondente dell' Accademia Pontaniana , e del Reale Istituto D'incoraggiamento ec., arricchite delle massime di giurisprudenza patria e precedute da un discorso su la giustizia: opera divisa in due volumi in 8 grande; con indice alfabetico analitico in fine del secondo volume*, Dai Tipi di Francesco Del Vecchio, Napoli 1843-45, in voll. in 2.

BIANCO F., *Competenza dai Tribunali di Commercio nelle loro relazioni coi Tribunali Civili. Opera del Ch. A. Despréaux Avvocato della C. R. di Amiens posta in confronto con la Legislazione e la Giurisprudenza delle Due Sicilie. Prima versione italiana di Francesco* Bianco, Giuseppe Jovene Librajo-Editore, Napoli 1843.

BIANCO F., DE BLASIO F., *Trattato del Dolo e della Frode in materia civile e commerciale del Sig. Chardon Cavaliere dell'Ordine Reale della Legione di Onore, Preseidente del tribunale civile di Auxerre. Nuova versione con note e confronto della legislazione e giurisprudenza del Regno delle Due Sicilie dei Signori Francesco Bianco e Filippo De Blasio*, Giuseppe Jovene Librajo-Editore, Napoli 1843, in voll. 2.

DE MATTEIS V. MIOLA L., *Commentario del Contratto di Società in materia civile e commerciale di Troplong Consigliere della Corte di Cassazione di Francia, Membro dell'Istituto, Uffiziale dell'Ordine Reale della Legione d'Onore. Edizione accresciuta nel Belgio dal confronto delle opere di Duverigier, Duranton, Toullier, Merlin, Rolland de Villargues, Boileux, Zachariae, Demante, Deleurie, Championnière e Rigaud, Favard de Langlade, Dalloz, O. Leclercq, Malepeyre e Jourdain, Pardessus, Persil, Vincens, Delvincourt, Delangle, ec. ec. che offre sotto ciascun titolo delle società, del codice civile e del codice di commercio, la compilazione comparata de' diversi progetti, e i lavori preparatori, l'indicazione delle sorgenti della giurisprudenza e della legislazione straniera; completate dalla sinopsia e della bibliografia, da A. Delebecque Cav. dell'Ordine di Leopoldo Primo, Avv. Generale presso la Corte di Bruxelles. Prima versione italiana con annotazioni relative alla legislazione, ed alla giurisprudenza del Regno delle Due Sicilie, fatta a cura degli Avvocati Vincenzo De Matteis e Luigi Miola*, Stabilimento Tipografico di Domenico Capasso, Napoli 1843-44, in voll. 2.

DELLA CROCE PETRUCCI M., *Delle Lettere di Cambio e degli Effetti di Commercio in genere: Opera che contiene 1) un trattato, 2) la giurisprudenza, 3) le opinioni degli autori, 4) la legislazione antica, 5) la legislazione attuale della Francia, 6) la legislazione internazionale, un trattato intorno agli usi delle diverse piazze d'Europa di Luigi Nouguier Avvocato delle Corte Reale di Parigi. Prima versione italiana di Michele Della Croce Petrucci*, dalla tipografia di Giuseppe Barone, Napoli 1843.

FANELLI L.M., *Trattato delle Donazioni, de' Testamenti e di ogni altra disposizione a titolo gratuito secondo i principii del Codice Civile preceduto da un discorso storico sull'antica legislazione relativa a questa materia; e seguito da un discorso storico e da un trattato sull'adozione del Barone Grenier. Tradotto dal francese da L.M. F. sulla quarta edizione stampata in Brusselles nell'anno 1826 e dallo stesso traduttore messo in confronto con la legislazione e la giurisprudenza del Regno delle due Sicilie,* Tipografia di Raffaello Di Napoli, Napoli 1843, in voll. 2.

GRECO D.R., Corso di Procedura Civile spiegato dai suoi motivi e dagli esempi, e dalla giurisprudenza con la soluzione sotto ciascun articolo, delle difficoltà e delle principali questioni che presenta il testo con la definizione dei vocaboli del diritto e con le riproduzioni dei motivi, di tutti gli arresti. Principi di G.A. Rogron Segretario Generale del Parquet della Corte di Cassazione. Prima versione di D.R. Greco dell'Accademia

Pontaniana, ec. ec. Seconda edizione riveduta sull'ultima di Bruxelles, tipografia del Galileo, Napoli 1843-44, in voll. 3.

TROPLONG R.T., *Commentario del Contratto di Società in materia civile e commerciale di Troplong Consigliere della Corte di Cassazione di Francia, Membro dell'Istituto, Membro dell'Ordine Reale della Legione d'Onore. Prima versione italiana eseguita su quella fatta in Belgio con la conferenza delle opere di M.M. Duverigier, Duranton, Toullier, Merlin, Rolland de Villargues, Boileux, Zachariae, Demante, Deleurie, Championnière e Rigaud, Favard de Langlade, Dalloz, O. Leclercq, Malepeyre e Jourdain, Pardessus, Persil, Vincens, Delvincourt, Delangle, ec. ec.; presentando sotto ciascun o articolo del titolo Della Società del Codice Civile e del Codice di Commercio, la redazione comparata dei diversi progetti non che i travagli preparatori, l'indicazione de' testi della giurisprudenza e della legislazione straniera*, stamperia di Borel e Bompard, Napoli 1843.

1844

AVATA C., *Il Diritto Civile spiegato secondo l'ordine degli articoli del Codice Civile. Della Permuta e della Locazione. Commentario de' titoli VII, VIII lib. III del Codice Civile di Troplong Consigliere della Corte di Cassazione Cav. Del Real Ordine della Legion d'Onore ec. ec., opera che può far seguito a quella di Toullier. Prima versione italiana arricchita di annotazioni relative alla legislazione e giurisprudenza del Regno delle due Sicilie per l'avvocato Carlo Aveta*, Domenico Capasso Librajo-Editore, Napoli 1844.

CIOFFI G., *Trattato del Dominio di Proprietà ovvero della distinzione dei beni in relazione al dominio privato. Edizione aumentata nel Belgio del confronto dell'opera coi trattati dei Signori Hennequin, Chavot, Duranton, Toullier, Merlin, Rolland de Villargues, Demante, Boileux, Zachariae, Deleurie, Fed. Taulier, Championnière e Rigaud, Favard de Langlade, O. Leclercq, Petit, ecc. ecc. della bibliografia e del comento contenente le sorgenti, il sunto delle discussioni legislative, la legislazione straniera comparata, seguita dalla sinossi della materia ed annotata della giurisprudenza delle corti di Francia e del Belgio. Prima versione italiana col confronto e le osservazioni relatie alle leggi delle due Sicilie per cura di Giuseppe Cioffi*, Studio Editorio, Napoli 1844, in voll. 2.

1845

CAFARO F., BURSOTTI G., *Il Diritto Commerciale nelle sue relazioni con il Diritto delle Genti e col Diritto Civile. Opera del Sig. M.G. Massé Avvocato delle Corte Reale di Parigi. Prima Versione Italiana accresciuta di note e concordanza con le leggi e la giurisprudenza delle Due Sicilie per cura di Fortunato Cafaro e Giovanni Bursotti*, Stabilimento tipografico di Gaetano Nobile, Napoli 1845.

TROPLONG R.T., *Sul Prestito, Deposito, Sequestro e Contratti Aleatori di Troplong Consigliere della Corte di Cassazione di Francia, Uffiziale dell'Ordine Reale della Legione d'Onore, Membro dell'Istituto. Opera che fa seguito a quella del Signor Toullier. Prima versione italiana in cui sono indicati gli articoli corrispondenti del Codice per il Regno delle Due Sicilie, e riportate le disposizioni delle leggi straniere, leggi romane, leggi transitorie con brevi commenti, opinioni difformi di scrittori, giurisprudenza patria e quanto altro possa rendere un trattato completamente utile*, Stabilimento tip. e calc. di C. Batelli e Comp., Napoli 1845.

1847

AVATA C., *Il Diritto Civile spiegato secondo l'ordine degli articoli del Codice Civile. Della Permuta e della Locazione. Commentario de' titoli VII, VIII lib. III del Codice Civile di Troplong Consigliere della Corte di Cassazione Cav. Del Real Ordine della Legion d'Onore ec. ec., opera che può far seguito a quella di Toullier. Prima versione italiana arricchita di annotazioni relative alla legislazione e giurisprudenza del Regno delle due Sicilie per l'avvocato Carlo Aveta*. Seconda edizione, Stabilimento D. Capasso Librajo-Editore, Napoli 1847.

DE METTIS V., *Corso di Diritto Civile secondo il codice Francese. Opera del Professore Duranton. Nuova versione italiana con adizioni, note ed osservazioni risguardanti la Legislazione Civile delle due Sicilie e coi confronti delle L.L. Civili della Toscana e del Regno Lombardo-Veneto del fu Professore napolitano Pasquale Liberatore con la tavola alfabetica ed analitica delle materie. Seconda edizione diligentemente riveduta e corredata di una aggiunta di notizie sulle novelle disposizioni legislative, e sulla giurisprudenza del Regno delle due Sicilie per l'avvocato Vincenzo De Mettis. In appendice: Trattato dell'enfiteusi, Domenico Capasso Libraio*, Tipografo Editore, Napoli 1847-50, in voll. 6.

LO GATTO L., JANNI V., *Della Vocazione del Nostro Secolo per la Legislazione e la Giurisprudenza di F.C. de Savigny. Prima Versione sulla terza edizione tedesca del 1840 per L. Lo Gatto e V. Janni*, Tipografia Militare, Napoli 1847.

STRIGARI D., Teorica del Codice Penale di Adolfo Chauveau Avvocato ai Consigli del Re e alla Corte di Cassazione, e di Elia Faustin Avvocato, Sotto-capo di Ufficio degli affari criminali al ministero della Gisutizia. Prima versione italiana riscontrata con le Leggi del Regno delle Due Sicilie ed Arricchita della Patria giurisprudenza dal signor Demetrio Strigari, Stabilimento del Guttemberg, Napoli 1847-50, in voll. 4.

1848

CAFARO F., *Trattato delle tre poterstà Maritale, Patria e Tutelare del Sig. Chardon Presidente del Tribunale Civile di Auxerre arricchito di tutte le questioni esaminate nel Trattato dei Diritti delle Mogli del Cubain, nel Codice delle Minorità ec. del Marchand, e nel Trattato delle Minorità ec. del Magnin non che della giurisprudenza e legislazione belga. 1° versione italiana su la edizione belga del 1844 di Antonio Lombardi accomodata alle leggi ed alla giurisprudenza del Regno delle Due Sicilie ed arricchita di note per le cure di Fortunato* Cafaro, presso G. Pedone Lauriel - G. Dura Editori, Napoli 1848.

GIORDANO A., *Comento sulle leggi civili del Regno delle Due Sicilie ove si espongono i principj delle stesse leggi Le variazioni tra l'antica e moderna legislazione un cenno sulla concordanza coi codici esteri il confronto colle leggi romane e col dritto patrio la giurisprudenza fornita delle comuni teorie dei giureconsulti ricevute nel Foro la estesa menzione dei decreti rescritti ministeriali ed arresti e decisioni delle Corti giudicatrici applicati a ciascun articolo*, Stamperia del Fibreno, Napoli 1848-1864, in voll. 10.

1849

ALBISINNI F., *Giurisprudenza civile ossia raccolta con ordine cronologico delle decisioni emesse dalla Corte Suprema di Giustizia di Napoli pubblicate da Ferdinando Albisinni, Graduato Giudice di Gran Corte Criminale ed Archivario della Corte Suprema di Giustizia*, Tipografia del Fibreno, Napoli 1849-1859, in voll. 12.

CAPRARA V., *Delle Proprietà secondo il Codice Civile per M. Troplong della sezione di Legislazione Diritto Pubblico e Giurisprudenza. Prima versione dal francese di Vincenzo Caprara con brevi note di L. F.*, Stabilimento Tipografico di G. Nobile, Napoli 1849.

1850

GOLIA G. *Le Leggi di Procedura Civile di G.L.J. Carrè Antico Decano della Facultà di Diritto di Rennes, e Membro della Legione di Onore; opera in cui l'autore ha rifusa la sua analisi ragionata, il suo trattato e le su questioni sulla procedura arricchita di moltissimi materiali inediti i quali rendono del doppio maggiore la estensione delle materie delle edizioni precedenti, nella quale sono state esaminate e discusse 1) le opinioni di Carré; 2) più di 5000 decisioni rese dal 1821 al 1840); 3) le questioni rilevate da' Signori Thomine-Desmazures, Pigeau, Dalloz, Boitard, Boncenne, ecc. per Chauveau Adolphe Professore della Facoltà di Diritto di Tolosa, e Membro della Legione di Onore, aumentata della Legislazione e della Giurisprudenza de' Paesi Bassi e del Belgio fino al 1840, col rinvio all'edizione del Belgio, colle giunte delle formole di rito redatte dagli Avvocati A. Pichart, e H. Cardon. Quinta edizione su l'ultima di Brusselles e su la 4° di Napoli tradotta in italiano dall'Avvocato Giuseppe Golia e corredata di note rispondenti alle leggi di procedura per lo Regno delle Due Sicilie da una Società di Avvocati Napoletani*, stabilimento Guttemberg, Napoli 1850, in voll. 6.

STRIGARI D., Teorica del Codice Penale di Adolfo Chauveau Avvocato ai Consigli del Re e alla Corte di Cassazione, e di Elia Faustin Avvocato, Sotto-capo di Ufficio degli affari criminali al ministero della Gisutizia. Prima versione italiana riscontrata con le Leggi del Regno delle Due Sicilie ed Arricchita della Patria giurisprudenza dal signor Demetrio Strigari, Stabilimento del Guttemberg, Napoli 1850-53, in voll. 4.

TOSTI A., *Encilopedia del Diritto o Repertorio Ragionato di Legislazione e di Giurisprudenza nelle materie civili, amministrative, criminali e commerciali. Contenente per ordine alfabetico la spiegazione di tutti i termini di diritto e di pratica; un trattato ragionato sopra ciascuna materia; la giurisprudenza delle diverse Corti e del Consiglio di Stato. Pubblicato sotto la direzione dei signori Sebire e Carteret Avvocati alla Corte Reale di Parigi con la collaborazione de' Signori Baroche, Boultatingnier, Bugnet, Charlmagne, Desclozeux, Dupin seniore e juniore, Duvrgier continuatore di Toullier, Paolo Fabre, Giulio Favre, Fouquet, Gautier della Gironda, Glandaz, Golbery, Guichard, Helie, Horson, Isambert, Lebobe, Leroy, Macarel, Machand, Marie, Merilhou, Mollot, Nouguier, Odilon-Barrot, Paillet, Rappetti, Rossi, Say, Taillandie-Teste, Tournus, Vatimesnil, Vervoort, West, ec. ec. Prima edizione napolitana col confronto, nel testo,*

degli articoli del Codice; con note risguardanti la Legislazione delle Due Sicilie; e con un indice compiuto a cura dell'avv. Antonio Tosti, Stabilimento tipografico e litografico dell'Ateneo, Napoli 1850-63, in voll. 9.

1851

LO GATTO L., *Corso di Diritto Civile Francese per C.S. Zachariae Professore all'Università di Eidelberga tradotto dal tedesco sulla 5° edizione (1839) e riveduto ed accresciuto col consenso dell'autore da Aubry e Rau Professori alla Facoltà di Strasburgo. Seconda edizione francese (1850). Aggiuntovi il testo delle leggi che àn modificata la legislazione del Belgio e la Giurisprudenza delle Corti belgiche. Nuova versione italiana con note per Luigi Lo Gatto*, Tipografia Rondinella, Napoli 1851-53, in voll. 3.

1852

CAPASSO D., *Commentario sulla Prescrizione di Troplong. Nuova edizione accresciuta nel Belgio dal confronto delle opere di Duranton, Vazeille, Favard de Langlade, Merlin, Dalloz, Curasson, Duport-Lavillette, Boileaux, Demante, Zachariae, Delvincourt, Proudhon, Malleville, Toullier, Belime, Caron, Garnier, Cotelle, Rolland de Villargues ec., che offre sotto ciascun articolo del codice il paragone della compilazione dei diversi progetti e i lavori preparatori, l'indicazione delle fonti e della legislazione straniera completata dalla sinopsi e dalla bibliografia da A. Delebecque. Prima versione italiana con note di confronto degli articoli del Codice francese con quelli del Regno delle Due Sicilie, e che indicano inoltre le diverse disposizioni legislative posteriormente emanate nel Regno, e la Giurisprudenza della Corte Suprema di Giustizia di Napoli fatta eseguire per cura di Domenico Capasso*, Stabilimento dell'Antologia Legale, Napoli 1852.

CROCE PETRUCCI M., Codice civile spiegato dai suoi motivi e dagli esempji colla soluzione, sotto ciascun articolo, delle difficoltà, e delle principali questioni che presenta il testo, e colla definizione di tutti i termini di diritto di G.A. Rogron Avvocato ai Consigli del Re, ed alla Corte di Cassazione. Seconda versione italiana eseguita su la quinta edizione francese, col confronto delle leggi romane; e col supplimento della Legislazione e Giurisprudenza delle Due Sicilie da Michele Croce Petrucci, Nuovo Gabinetto Letterario, Napoli 1852, i voll. 5.

1853

DE FILIPPO G., *Leggi della Procedura Civile di G.L.J. Carrè. Terza edizione annotata da Adolfo Chauveau ed accresciuta nel Belgio del confronto delle opere di Pigeau, Thomine-Desmazures, Boncenne, Poncet. Rodiére, Favard de Langlade, Bioche, Goujet, Demiau-Crousilhac, Lepage, Comaille, Laporte, Locré, Boitard, Merlin, Dalloz, Rogerm, Reynauldm Lachaire, Talandier, Hautefeuille, Loret, ec. ec. contenente sotto ciascun articolo la discussione de' lavori preparatori, la indicazione della giurisprudenza delle Corti di Francia e del Belgio, la bibliografia ecc. Versione italiana con note ed appendici risguardanti la nostra legislazione e giurisprudenza fatta per cura dell'avvocato Gennaro De Filippo. Seconda edizione in tal guisa ampliata e* correta, Rondinella Editore, Napoli 1853-56, in voll. 5.

LO GATTO L., *Commentario sulle Leggi di Procedura Civile di G.L.J. Carrè. Terza edizione francese accresciuta nel Belgio dal confronto con le opere di Pigeau, Thomine-Desmazures, Boncenne, Rodiére, Favard de Langlade, Bioche, Goujet, Demiau-Crousilhac, Lepage, Comaille, La porte, Locré, Talandier, Hautefeuille, Loret, ecc. ecc. aggiuntovi sotto ciascun articolo, i lavori preparatori, la giurisprudenza francese e belgica, la bibliografia ecc. Prima edizione italiana arricchita della conferenza degli articoli del Codice Francese con quelli del Codice pel Regno delle Due Sicilie, delle disposizioni legislative emanate posteriormante alle Leggi di Procedura ne' giudizi civili, e dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Giustizia napoletana dell'avvocato Luigi Lo Gatto*, Stabilimento dell'Antologia Legale, Napoli 1853-56, in voll. 5.

ROSSI P.L.E., *Trattato di Diritto Penale per Pellegrino Rossi. Nuova Traduzione italiana con noto ed addizioni dell'avvocato Enrico Pessina al quale è permesso un discorso intitolato: Della Giurisprudenza Penale e dell'opera che ebbe P. R. al progredimento di essa e fa seguito una Letteratura del Diritto Criminale,* Rondinella, Napoli 1853.

TARANTINI L., *Teorica del Codice Penale di Adolfo Chauveau Avvocato ai Consigli del Re e alla Corte di Cassazione, e di F. Elia Avvocato, Capo di Uffizio degli Affari Criminali al Ministero della Giustizia. Edizione aumentata nel Belgio: 1°) di una bibliografia del diritto criminale; 2°) Della conferenza con le opere di Bentham, Rossi Dupin, Berenger, de Molénes, Mensard, Bossange, J. Alauzet, Bourguignon, Carnot, Legraverend, Merlin, Dalloz, Favard de Langlade, Bavoux, Berriat, St-Prix, Destriveaux, Paillet, Rauter, Boitard, Mangin, de Dalmas, A. Morin, J.J. Haus, Le Sellyer, e degli autori*

dell'Enciclopedia del Diritto, pubblicata da Sebire e Carteret; 3°) delle decisioni pubblicate dalla Corte di Cassazione e dalle Corti Reali di Francia dalla pubblicazione del Codice fin oggi; 4°) di una esposizione delle leggi del Belgio che han derogato al Codice Penale e della giurisprudenza della Corte di Cassazione e delle Corti d'Appello del Belgio; 5°) di una esposizione delle Legislazioni straniere e principalmente dei novelli Codici Criminali di Alemagna; e del rinvio alle opere de' migliori criminalisti Alemanni; contenente il testo del Codice Penale Francese, i lavori preparatori di esso; le disposizioni analoghe de' Codici del 1791, dell'anno IV e della legge di revisione del 1832; del progetto del Belgio del 1834 e degli emendamenti proposti da Haus, nonché il testo completo ed analizzato de' nuovi Codici di Alemagna, d'Italia e de' Paesi Bassi, il tutto preceduto da un'introduzione istorica sulle leggi penali pubblicate in Europa ed in America dopo la fine del secolo passato; per cura di J.S.G. Nyples Professore Ordinario all'Università di Liegi. Prima versione italiana, cui fan corredo: 1°) I confronti colle leggi penali napolitane pubblicate nel 1819 colle disposizioni analoghe delle Leggi precedenti, ed i mutamenti e modificazioni apportati in esse dalle Leggi e Decreti pubblicati fin oggi; 2°) La giurisprudenza della Corte Suprema e delle Corti Criminali napolitane; 3°) Le conferenze colle opere dei più riputati giureconsulti napolitani, eseguita nello studio dell'Avvocato Leopoldo Tarantini, Stabilimento dell'Antologia Legale di Domenico Capasso, Napoli 1853-5, in voll. 3.

1854

CAPASSO D., *Corso di Diritto Civile Francese per C.S. Zachariae Professore all'Università di Eidelberga. Quinta edizione italiana fatta sull'ultima edizione di Parigi del corrente anno 1854 tradotta dal tedesco sulla quinta edizione, annotata e ridotta secondo l'ordine del Codice Napoleone da G. Massé, giudice del tribunale di Roma, e C. Vergé, avv. Dottore in diritto. Prima traduzione italiana arricchita del confronto delle leggi civili del regno delle Due Sicilie e di notizie così delle disposizioni legislative emanate nel regno posteriormente alla pubblicazione delle leggi civili, come della giurisprudenza della Suprema Corte di Giustizia di Napoli. Per cura di Domenico Capasso*, Stabilimento dell'Antologia Legale di Domenico Capasso, Napoli 1854-62, in voll. 5.

DE MATTEIS V., *Della Vendita ovvero Commentario sul titolo VI libro III del Codice Civile di Troplong. Nuova traduzione accresciuta del confronto delle opere di Duranton,*

Duvergier, Favard de Langlade, Merlin, Dalloz, Boileux, Demante, Zacharie, Delvincourt, Malleville, Roland de Villagues, Champoionnière e Riguad, Jourdan, Magliano e Carrillo, Liberatore, De Bernardis ecc. che offre sotto ciascun articolo del codice il paragone colle leggi civili, l'indicazione delle diverse disposizioni legislative emanate dal Regno delle Due Sicilie, la giurisprudenza francese e la napoletana dall'avvocato V. De Matteis, Stabilimento dell'Antologia Legale, Napoli 1854.

PARENTE L., *Corso di Diritto Civile secondo il Codice Francese con sommarii o sunti analitici in fronte di ciascun capitolo e sezione di materia, una tavola generale in fine di ciascun volume e delle note indicative delle leggi romane ed antiche ordinanze ove sono state attinte le nuove leggi e contenente le osservazioni che non potevano frammettersi al testo senza interromperne il nesso. di M. Duranton Professore di diritto civile alla facoltà di Parigi, membro della legion d'onore. Questa edizione Napoletana fatta sulla quarta edizione del Belgio notevolmente accresciuta contenente la giurisprudenza della Corte di Cassazione e delle Corti di Appello del Belgio, il rinvio di ciascun articolo del Codice Francese all'articolo corrispondente del nuovo Codice di Olanda, la concordanza tra il Codice Civile francese ed i Codici Stranieri, il testo dei Codici 1) Francese; 2) delle Due Sicilie; 3) della Luigiana; 4) Sardo; 5) del Cantone di Vaud; 6) Olandese; 7) di Baviera; 8) Austriaco; 9) Prussiano; 10) Svedese; 11) di Berna; 12) di Friburgo; 13) di Argovia; 14) di Bade; 15) di Haiti ec. ec. seguita da una tavola analitica per ordine alfabetico con note ed osservazioni risguardanti la legislazione e giurisprudenza civile del Regno delle due Sicilie per cura dell'avvocato Luigi Parente*, Stabilimento Tipografico di Pasquale Androsio, Napoli 1854-55, in voll. 12.

VASSALLI F., MARINI C., *Trattato delle Servitù Prediali di Pardessus. Nuova Versione di Luigi Lo Gatto coll'agiunta 1) delle discussioni del Titolo delle Servitù secondo il Codice francese; 2) delle differenze che presenta nelle Leggi Civili pel regno delle Due Sicilie; 3) del diritto romano; 4) del diritto francese anteriore; 5) del diritto patrio anteriore al 1809; 6) delle opinioni degli scrittori sulla materia, in specie Solon, autore d'un Trattato sulle Servitù; 7)de' testi de' due Codici posti a fronte; 8) dell'indicazione delle leggi, decreti, rescritti e ministeriali sussidiari alle Leggi Civili; 9) 10) 11) della giurisprudenza francese, belgica e patria; 12) delle leggi straniere sulla materia; 13); d'un cenno bibliografico; 14) d'una sinopsi di tutto il Titolo; Nonché d'un'analisi storica, filosofica e legale intorno 1) le servitù prediali; 2) le azioni possessorie; 3)i giudizi di nunciazione*

di nuova opera; 4) i demani; 5) gli usi civici; 6) i diritti di colonia; 7) il dominio eminente del sommo imperio; 8) l'enfiteusi; 9) le terre corse; 10) il Tavoliere di Puglia; 11) il demanio della Sila delle Calabrie; 12) i maggioratori antichi e moderni; 13) i diritti di uso e le modificazioni che hanno subito per le leggi eversive della feudalità: dei signori F. Vassalli e C. Marini, Stabilimento Tipografico Perotti, Napoli 1854.

1855

DE MATTEIS V., *Delle Donazioni tra Vivi e dei Testamenti ovvero Commentario sul titolo II libro III del Codice Civile di Troplong. Primatraduzione italiana per Giacinto Mosca, accresciuta del confronto opere di Duranton, Duvergier, Favard de Langlade, Merlin, Dalloz, Grenier, Boileux, Demante, Zacharie, Delvincourt, Malleville, Roland de Villagues, Champoionnière e Riguad, Jourdan, Magliano e Carrillo, Liberatore, De Bernardis ecc. E corredata di tavole sinottiche che offre sotto ciascuno articolo del codice il paragone colle leggi civili, l'indicazione delle diverse discipline legislative emanate dal Regno delle Due Sicilie, la giurisprudenza francese e napoletana per l'avvocato V. De Matteis*, Stabilimento dell'Antologia Legale, Napoli 1855, in voll. 2.

PRAUS. M., *Commentario sul Codice di Procedura Civile di Thomine-Desmazure. Aumentato nel Belgio di una introduzione contenente la Teoria della Procedura di Boncenne e della conferenza dell'opera con la dottrina di Boncenne, Carré, Pigeau, Berriat-S. Prix, Roger, Rauter, ec. Volta in italiano con note e giurisprudenza napolitana dall'avvocato Michele Praus*, Seconda edizione ritoccata ed ampliata, presso Giuseppe Dura Libraio-Editore, Napoli 1855-56, in voll. 2.

1856

DIAS F,, *Collezione di reali rescritti regolamenti, istruzioni, ministeriali e sovrane risoluzioni riguardanti massime di pubblica amministrazione in materia civile, penale, ecclesiastica, amministrativa e commerciale raccolti dal 1806 fino a tutto il 1856*, G. Pellizzone, Napoli 1856-1859, in voll. 10.

GOLIA G., *Trattato del Diritto Possessorio e delle Azioni Possessorie di W. Belime Professore di Diritto Romano. Nuova versione italiana arricchita della patria giurisprudenza e copiosamente annotata dall'avv. Giuseppe Golia*, presso Rossi-Romano, Napoli 1856.

LO GATTO L., *Della Permuta e della Locazione. Comentario de' titoli VII e VIII lib. III del Cod. Civ. di Troplong Primo Presidente della Corte di Cassazione di Francia. Nuova edizione italiana aggiuntovi il confronto delle dottrine del Marcadé e del Demolombe; la giurisprudenza napoletana fino a questo giorno; molte giunte e note risguardanti le vigenti Leggi delle Due Sicilie e l'antico dritto patrio; una dissertazione intorno alla malattia delle uve considerata come causa di escomputo negli affitti di fondi rustici, nonché un'appendice sul con tratto di enfiteusi per Luigi Lo Gatto*, presso Editore Gabriele Rondinella Napoli 1856.

Opere 1857:

BASCONE G., *Il Diritto Civile Francese secondo l'ordine del Codice. Opera nella quale si è procurato di unire la teoria alla pra- tica di C. B. M. Toullier. Nuova edizione napolitana accu- ratamente riscontrata sull'originale francese corredata 1) del confronto delle leggi civili e dei decreti, rescritti ed altre disposizioni pubblicate posteriormente a dette leggi. 2) della citazione delle leggi romane sotto quegli articoli che vi hanno rapporto. 3) dell'aggiunta delle opinioni dei più rinomati giureconsulti che hanno scritto sulla materia come Chabot, Proudon, Delvincourt, Merlin, Grenier, Zachariae, Marcadé, Demolombe, ec. Per cura dell'avvocato Gennaro Bascone*, Stamperia di Raffaele Ghio, Napoli 1857-67, in voll. 9.

GALIANI F., *Corso di Diritto Commerciale di G. M. Pardessus recato dal francese in italiano sulla sesta ed ultima edizione di Parigi e corredato 1) di un discorso intorno la Storia del Di- ritto Commerciale in Francia ed in Italia; 2) della comparazione motivata della legislazione commerciale francese con quella de' varii Stati italiani e particolarmente del Regno delle due Sicilie; 3) delle attenenze del Diritto commerciale col Diritto civile propriamente detto secondo le legislazioni comparate; 4) della giureprudenza de' Tribunali Italiani; 5) di un'appendice intorno alle principali legislazioni commerciali straniere; per l'avvocato Francesco Galiani*, Stabilimento Tipografico, Napoli 1857, in voll. 2.

RUSSO P., DAMORA F., *Dizionario del Contenzioso Commerciale ossia riassunto di legislazione, di dottrina e di giurisprudenza in materia di commercio, seguito dal testo annotato del Codice di Commercio di L. M. Devilleneuve e G. Massé. Prima versione*

italiana corredata dal parallelo delle nostre leggi e regola- menti ed arricchita di annotazioni di P. Russo e F. Damora, G. Marghieri Editore, Napoli 1857-59, in voll. 2.

1858

CAFARO F., *Trattato delle Tre Potestà Maritale, Patria e Tutelare del Sig. Chardon Presidente del Tribunale Civile di Auxerre arricchito di tutte le questioni esaminate nel Trattato dei Diritti delle Mogli del Cubain, nel Codice della Minorità ec. del Marchand, e nel Trattato delle Minorità ec. del Magnin, non che della giureprudenza e legislazione belga. 1' versione italiana su la edizione belga del 1844 di Antonino Lombardi accomodata alle leggi ed alla giureprudenza del Regno delle Due Sicilie ed arricchita di note per le cure di Fortunato Cafaro*, G. Marghieri Editore, Napoli 1858.

GALIANI F. *Corso di Dritto Commerciale di G. M. Pardessus, recato dal francese in italiano sulla sesta ed ultima edizione di Parigi, e corredato 1°) Di un discorso intorno la storia della legislazione commerciale in Francia ed in Italia; 2°) Della comparazione motivata della legislazione commerciale France- se con quella dei vari Stati Italiani e particolarmente del Regno delle Due Sicilie; 3°) Delle attenenze del Dritto commerciale col Dritto civile secondo le sopraddette legislazioni; 4°) Della giureprudenza de' Tribunali Italiani; 5°) Di un'appendice intorno le principali legislazioni commerciali stranie- re; 6) Di un formulario per gli atti di commercio; 7°) Di una biblioteca consultiva di Dritto commerciale; per l'avvocato Francesco Galiani*, Stabilimento Tipografico Salita Magnocavallo n. 66, Napoli 1858, in voll. 2.

GOLIA L., *Teorica del Codice Penale di Adolfo Chauveau Avvocato ai Consigli del Re e alla Corte di Cassazione, ed Elia Faustin Avvocato, Sottocapo di Uffizio degli Affari Criminali al Ministero di Giustizia. Prima versione italiana riscontrata con le Leggi del Regno delle Due Sicilie ed arricchita della patria giurisprudenza dal signor Demetrio Strigari. 4° edizione col Comento de' Comenti, o Trattato de' Trattati, la maggior parte originale, contenente le opinioni de' scrittori del nostro Regno per opera e studio dell'avv. Giuseppe Golia*, Tipografia Altimari, Napoli 1858-60, in voll. 2.

LO GATTO L., *Comentario dei Privilegi e delle Ipoteche di Troplong accresciuto del confronto delle opere di Duranton, Toullier, Merlin, Rolland de Villargues, Zachariae, Demante, Deleu- rie, Favard de Langlade, Dalloz, O. Leclercq, Persil, Gre- nier, Delvincourt, Cotelle, Colas, Hervieu, Blondeau, Vallette, Ernst, Renouard, Tarrible, Malleville,*

Carrier, Duport-Lavil lette, Marcadé, Pont, Mourlon, e Demolombe, che offre sotto ciascun articolo del Codice il paragone della compilazione dei diversi progetai e i lavori preparatori, e l'indicazione delle fonti e della legislazione straniera completata dalla sinopsi e dalla bibliografia. Nuova edizione italiana con note dell'avvocato Luigi Lo Gatto ed appendici risguardanti la legisla- zione delle due Sicilie e la giurisprudenza della Suprema Corte di Giustizia, Tomm. Guerrero e C. Editori, Napoli 1858-59, in voll. 2.

1859

AVETA C., *Della Permuta e della Locazione ovvero Comentario dei Tit. VII, VIII, lib. III del Codice Civile di Troplong Consigliere della Corte di Cassazione, Cav. del Real Ordine della Legione di Onore, ec, ec. Opera che può far seguito a quella di Toullier. Prima versione italiana arricchita di annotazioni relative alla legislazione e giurisprudenza del Regno delle Due Sicilie, per l'avvocato Carlo Aveta. Terza edizione accresciuta del confronto delle opere di Duranton, Duvergier, Favard de Langlade, Merlin, Dalloz, Boileaux, Demante, Zachariae, Delvincourt, Maleville, Rolland de Villargues, Championnière e Rigaud, Jourdan, Marcadé, Magliano e Carrillo, Liberatore, ecc., corredata di tavole sinottiche che offre sotto ciascuno articolo del codice il paragone colle leggi civili, l'indicazione delle diverse disposizioni legislative emanate nel Regno delle Due Sicilie, la giurisprudenza francese e la napoletana*, dallo Stabilimento dell'Antologia Legale, Napoli 185.

STERLICH A., *Comentario sulla Prescrizione di Troplong. Nuova edizione accresciuta nel Belgio dal confronto delle opere di Duranton, Vazeille, Favard de Langlade, Merlin, Dallos, Carasson, Duport-Lavillette, Boileaux, Demante, Zachariae, Delvincourt, Proudhon, Malleville, Toullier, Belime, Caron, Garnier, Cotelle, Rolland de Villargues ec. Accompagnata sotto ciascuno articolo del codice dal paragone della compilazione dei diversi progetti e dei lavori preparatori, dalla indicazione delle fonti e della legislazione straniera completata dalla sinopsi e dalla bibliografia da A. Delebecque. Versione italiana dell'Avvocato Alessandro Sterlich con note di confronto tra gli articoli del Codice francese e quelli del Regno delle Due Sicilie le quali indicano inoltre le diverse disposizioni legislative posteriormente emanate nel Regno, e la Giurisprudenza della*

Corte Suprema di Giustizia di Napoli, presso Gabriele Rondinella Libraio-Editore, Napoli 1859.

1861

CAPUANO L., NAPOLITANI V., *Giurisprudenza civile della Corte Suprema di Giustizia di Napoli,* Stabilimento Tipografico del Cav. Gaetano Nobile - Stabilimento Tipografico degli Scienziali, Letterati ed artisti – Tipi di Salvatore Marchese - Ernesto Lancellotti, Napoli 1861-1880, in voll. 13.

ROBERTI S., *Le quistioni di diritto esaminate nelle decisioni della Corte Suprema di Giustizia di Napoli e nelle conclusioni profferite all' udienza, non che in altri lavori per Santo Roberti socio dell'Accademia delle Scienze, dell'Accademia Pontaniana ec. già consigliere con le funzioni di Avvocato Generale in quel collegio, e già Professore di diritto e procedura penale nella Università degli studj di Napoli. Si sono aggiunti il confronto e l'analisi dei Codici Sardi per le materie che han format'oggetto delle quistioni*, Stamperia del Fibreno, Napoli 1861.

RISORSE ARCHIVISTICHE

ASNa, Archivio Borbone, f. 841. *Elenco de' magistrati destituiti per scrutinio i quali con risoluzioni prese da Sua Maestà nei sottonotati consigli ordinari di Stato sono stati riabilitati ad essere impiegati*.

ASNa, Archivio Borbone, f. 841. *Notamento de' magistrati destituiti per effetto di scrutinio*.

ASNa, Archivio Borbone, f. 842, *Niccola Nicolini alla S. R. M., Napoli 13 agosto 1844*.

ASNa, *Decr. orig.*, 21 maggio 1814, n. 192.

ASNa, *Decreti Originali*, 16 agosto 1841, n. 170.

ASNa, *Decreti Originali*, 24 giugno 1832, n. 1399.

ASNa, *Maggiordomia maggiore e Casa Reale amministrativa, registri contabili, B. 936. Quadro statistico generale su l'amministrazione della giustizia penale nei reali dominii continentali per l'anno 1850 con la comparazione dei risulta menti generali per un decennio dagli anni 1831 al 1838 e dal 1849 al 1850 rassegnato a Sua Maesta il Re (N.S.) dal Ministro Segretario di Stato di grazia e Giustizia*, Napoli, Stamperia e Cartiere del Fibreno, 1851, pp. XXIII-83; Tav. XXVII, *Numero e destino delle cause penali decise dalla Corte suprema di giustizia in un decennio, proporzione decennale comparata tra i ricorsi irrecettibili rigettati e gli annullamenti.*

ASNa, Ministero di grazia e giustizia, f. 1254 *Osservazioni su le questioni di diritto notate negli stati delle cause della Gran Corte Civile in Napoli*).

ASNa. Archivio Borbone, f. 841, *Collegi giudiziari della Capitale*, Napoli s.d.

Biblioteca Nazionale di Napoli V. Emanuele, 65.6-34, *Prospetto di tutti i lavori fatti per la Consulta Generale sulla riforma delle Corti Supreme di Napoli e di Palermo in seguito al Real Ordine del 1835*, in *Consulta Generale* Napoli s.d.).

RISORSE BIBLIOGRAFICHE

Aa.Vv. *Il problema del diritto giurisprudenziale fra Otto e Novecento*, in *Quaderni Fiorentini*, n. 40 (2011), in voll. 2.

Aa.Vv., *L'amministrazione moderna della giustizia. Le Gran Corti Civili del Regno delle Due Sicilie. Atti del Convegno. Taranto, 21–22 maggio 2010*, in F. Mastroberti (cur.), in *Archivio Storico del Sannio*, a. XIV, n. 1–2 (gen.-dic. 2009).

Aa.Vv., *Storia della giustizia e storia del diritto. Prospettive europee di ricerca*, L. Lacché, M. Meccarelli (curr.), Eum, Macerata 2012.

ABBAMONTE O., *Amministrare e giudicare. Il contenzioso nell'equilibrio costituzionale delle Sicilie*, ESI, Napoli 1995.

ABBAMONTE O., *La politica invisibile. Corte di Cassazione e magistratura durante il Fascismo,* Milano 2003.

ADAM A., *Arringhe Criminali scelte dalle più celebri del Foro Francese, e tradotte in italiano colla giunta d'un discorso dell'Avvocato Generale Servan sull'Amministrazione della Giustizia Criminale*, presso R. Marotta e Vanspandoch, Napoli 1824-25, in voll. 4.

ADDEO G., *La stampa periodica napoletana nel decennio francese*, II, in ASPN, vol. CIV (1986).

AGRESTI M., *Decisioni delle Gran Corti civili in materia di diritto*, Fibreno, Napoli 1827- 1840, in voll. 9.

AGRESTI M., *Il Senato conservatore delle leggi*, s.e., Napoli 1845.

AJELLO R., *Arcana Juris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Jovene, Napoli 1976.

AJELLO R., *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVII. Vol. 1*, *La vita giudiziaria*, Jovene, Napoli 1961, *Almanacco reale del Regno delle Due Sicilie per l'anno 1855*, Stamperia reale, Napoli 1855.

ALVAZZI DEL FRATE P., *Giurisprudenza e référé lègislatif in Francia nel periodo rivoluzionario e napoleonico*, Giappichelli, Torino 2005.

AMOROSI G., *Manuale giudiziario ossia collezione di circolari diramate dal regio procuratore presso il tribunale civile di Principato ulteriore*, Tipografia di Avellino, Avellino 1823, in voll. 2.

AMOROSI G., *Manuale giudiziario ossia collezione di circolari diramate dal regio procuratore presso il tribunale civile di Principato ulteriore*, ed. 2, tip. Angelo Trani, Napoli 1824.

ANCEL J-P., *La rédaction de la décision de justice en France*, in *Revue internationale de droit comparé*, vol. 50, 3 (1998).

ANONIMO, *Istituzioni di Diritto Commerciale, con annotazioni esplicanti il testo, nelle quali si esaminano le principali questioni, che possono elevarsi su materie commerciali del Sig. Delvincourt, antico Avvocato, Professore, e Decano della Facoltà di Diritto di Parigi. Prima versione italiana. Con un'appendice contenente le mutazioni recate al Codice di commercio provvisoriamente in vigore*, Dalla Stamperia della Società Tipografica nell'ex ministero di Monteoliveto, Napoli 1818, in voll. 3.

ARLIA C., *Delle eccezioni pregiudiziali o modo onde deve essere intesa ne' giudizi penali, la massima che il giudice dell'azione deve esser anche giudice dell'eccezione. Dissertazione di Faustin Hélie tradotta da C. Arlia, in Annali di diritto teorico pratico*, IV (1858).

ARLIA C., *Esame dottrinale della giureprudenza in materia civile del diritto che hanno i tribunali ed in ispezie la Corte di Cassazione d'interpretare le loro sentenze. Modo e condizioni per esercitarlo. Dissertazione di Nicias Gaillard tradotta da C. Arlia*, in Annali di diritto teorico pratico, IV (1858).

ARMELLINI N., *Omaggio funebre alla memoria del Cavaliere D. Ilario Antonio De Blasio Presidente Della Suprema Corte Di Giustizia Di Napoli. Di Nicola Armellini*, Tipografia Della Società Filomatica. Napoli 1843.

ASCHERI M., *Tribunali e giuristi italiani consulenti d'ancien régime: raccolte italiane di giurisprudenza e di consilia nell'età moderna,* Stamperia dell'Università, Siena 1974.

ASCHERI M., *Tribunali, Giuristi, istituzioni: dal Medieovo all'età moderna,* Il Mulino, Bologna 1989.

ASCIONE I., *L'attività giuridico-amministrativa della Consulta generale del regno delle due Sicilie dal dibattito alla pubblicazione dei pareri*, in *Rassegna degli archivi di Stato*, gen-apr 1991.

ASTARITA M., *Nicola Nicolini e la riforma della procedura penale nel Regno delle Due Sicilie*, Edisud, Salerno 2009.

ASTUTI G., *Il Code Napoléon in Italia e la sua influenza sui codici degli stati italiani successori*, Giappichelli, Torino 2015.

BAMBI F. (cur.), *Lingua e processo. Le parole del diritto di fronte al giudice. Atti del Convegno. Firenze, 4 aprile 2014*, Accademia della Crusca, Firenze 2016.

BARENOT P.N., *Entre théorie et pratique: les recueils de jurisprudence, miroirs de la pensés juridique française (1789-1914)*, Université de Bordeaux, Bordeaux 2014.

BARENOT P.N., *Les recueils de jurisprudence, miroirs de la pensée juridique française (1789-1914). Entre théorie et pratique*, LGDJ, Paris 2022.

BATTAGLINI M. (cur.), *Il Monitore Napoletano 1799*, Alfredo Guida Editore, Napoli 1999

BAVOUX F.N. E LOISEAU J.S., *Giurisprudenza del Codice Napoleone ossia Tesoro di Decisioni delle Corti di Cassazione e delle Corti d'Appello dopo la promulgazione del Codice Napoleone compilata dagli Avvocati Bavoux il maggiore e Loiseau*, presso Giovacchino Pagani, Firenze 1809-1810, in voll. 4.

BERENGER F., La motivation des arrêts de la Cour de cassation, Presses universitaires d'Aix-Marseille, Aix-en-Provence 2003.

BERRIAT SAINT PRIX J., SIREY J.B. – *Corso di Procedura Civile fatto nella facoltà di diritto di Grenoble dal Sig. Berriat Saint Prix. Prima traduzione italiana sulla terza edizione Francese del Sig. N. N., con il confronto al Codice Civile e di Procedura Civile del Regno delle Due Sicilie nel solo testo, e con un quadro sinottico e comparativo di molti articoli del Codice di Procedura del Regno, e le Notizie sulla Giurisprudenza del Codice di Procedura Civile del Sig. G. B. Sirey Avvocato ai Consigli del Re ed alla Corte di Cassazione, anche per la prima volta tradotte in italiano*, dalla tipografia del fù Francesco Abate qm. Dom., Palermo 1823, in voll 4.

BIROCCHI I., *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Giappichelli, Torino 2002.

BIROCCHI I., *In margine all'opera di Niccola Nicolini: spunti per un manuale di storia giuridica dell'Ottocento*, in *Tra diritto e storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e di Sassari*, I, Rubbettino, Soveria Mannelli 2008.

BLANCH L., *Memoria sullo stato del Regno di Napoli (dicembre 1830)*, in B. Croce (cur.), *Scritti storici*, Laterza, Bari 1945.

BORTOLUCCI G., *Della cassazione e della terza istanza con un'appendice sull'ordinamento generale giudiziario*, Tip. Immacolata Concezione, Modena 1867.

BRIGANTI T., *Pratica criminale delle corti regie, e baronali del Regno di Napoli*, per Vincenzo Mazzola-Vocola, Napoli 1770.

Bullettin des Jugemens du Tribunal de Cassation, Parigi, 1793.

BURALE DI AREZZO P., *Elogio di D. Tommaso Caravita principe di Sirignano e presidente della Suprema Corte di Giustizia, scritto in verso elegiaco da Paolo Burale di Arezzo giureconsulto*, da' torchi di Raffaele Miranda, Napoli 1828.

C. 7.14.15.

CALÀ ULLOA P., *Delle vicissitudini e de' progressi del diritto penale in Italia. Dal risorgimento delle lettere sin oggi. Di Pietro C. Ulloa, Procuratore generale del Re presso la Gran Corte Criminale di Trapani*, tip. di Francesco Lao, Palermo 1842.

CALÀ ULLOA P., *Di Nicola Nicolini. Delle sue opere e dottrine in ragion penale. Di Pietro C. Ulloa Consigliere della Suprema Corte di Giustizia*, tip. Gaetano Rusconi, Napoli 1857.

CALAMANDREI P., *La cassazione civile*, Milano-Torino-Roma, Bocca, 1920, in voll. 2.

CALAMANDREI P., *La cassazione civile. Storia e legislazioni*, vol. I, f.lli Bocca, Milano 1920.

CANTÙ C., *Giudizio di Cesare Cantù sulla procedura penale di Niccola Nicolini*, s.e., Milano 1841, riprodotto in G. Carmignani, C. Cantù (curr.), *Delle opere legali e della vita di Nicola Nicolini, esame fatto dal Sig. Ortolan, professore di legislazion penale comparata alla Facoltà di Dritto in Parigi. Risposta del Nicolini a' dubbi del Professor parigino intorno alla ragione etimologica de' nomi di dritto ed all'origine e natura e fine delle pene, seguita dall'esame della procedura penale pubblicato dal Prof. Cav. Carmignani e dallo storico Cesare Cantù*, Stabilimento Tipografico nel Reale Albergo dei Poveri, Napoli 1850.

CAPLADO P., *Il centenario della Cassazione di Napoli. Discorso del procuratore generale del Re Pietro Capaldo alla Assemblea Generale del 21 marzo 1909*, Pei tipi della Gazzetta "Diritto e Giurispr". S. Caterina a Formiello - Ex Lanificio Sava, Napoli 1909.

CAPONE G., *Avvertimento per questa seconda edizione*, in *Discorso sopra la storia delle leggi patrie all'Altezza Reale Del Principe D. Ferdinando Duca Di Calabria. Seconda edizione più corretta ed ampliata*, Dalla tipografia del Porcelli, Napoli 1840, vol. 1.

CAPONE G., *Discorso sopra la storia delle leggi patrie a Sua Altezza Reale Il Principe D. Ferdinando Duca di Calabria da servirgli di passaggio dallo studio del diritto romano a quello dello attuale del Regno delle Due Sicilie*, Dalla Real Tipografia, Napoli 1826.

CAPONE G., *Discorso sopra la storia delle leggi patrie*, Dalla Real Tipografia, Napoli 1826 (1829).

CAPONE G., *Discorso sopra la storia delle leggi patrie*, Tipografia di Gabriele Argento, Napoli 1854.

CAPPELLINI P., SORDI B. (curr.), *Codici: una riflessione di fine millennio. Atti dell'Incontro di studio (Firenze 26-28 ottobre 2000)*, Giuffrè, Milano 2002.

CAPUANO L., *Annali di diritto teorico pratico,* Tipografia Nobile, Napoli 1856-1858.

CAPUANO L., *Giurisprudenza civile della Corte Suprema di Giustizia di Napoli,* Vol. I, Stabilimento Tipografico del Cav. Gaetano Nobile Napoli 1861.

CAPUANO L., V. Napolitani, *Giurisprudenza civile della Corte cassazione di Napoli*, Voll. IV-XIII, Stabilimento Tipografico degli Scienziali, Letterati ed artisti – Tipi di Salvatore Marchese - Ernesto Lancellotti, Napoli 1864-1880, in voll. 10.

CAPUANO L., V. Napolitani, *Giurisprudenza civile della Corte Suprema di Giustizia di Napoli*, Voll. II-III, Stabilimento Tipografico degli Scienziali, Letterati ed artisti, Napoli 1863-1864, in voll. 2.

CARCANO G., *Relazione letta nei giorni 29 e 30 aprile p. p. dall'Avv. Cav. Giovanni Carcano alla Commissione speciale incaricata dalla Associazione degli avvocati di Milano per lo studio della tesi*, Redaelli, Milano 1866.

CARDOZO B., *The Growth of the Law*, Yale University Press, New Haven 1924.

CARDOZO B.N., *Il giudice e il diritto*, La nuova Italia editrice, Firenze 1961.

CARMIGNANI G., CANTÙ C. (curr.), *Delle opere legali e della vita di Nicola Nicolini, esame fatto dal Sig. Ortolan, professore di legislazion penale comparata alla Facoltà di Dritto in Parigi. Risposta del Nicolini a' dubbi del Professor parigino intorno alla ragione etimologica de' nomi di dritto ed all'origine e natura e fine delle pene, seguita dall'esame della procedura penale pubblicato dal Prof. Cav. Carmignani e dallo storico Cesare Cantù*, Stabilimento Tipografico nel Reale Albergo dei Poveri, Napoli 1850.

CARMIGNANI G., *Lettera del cav. professore G. Carmignani al sig. avvocato Vincenzo Salvagnoli Antologia di Firenze sull'opera del sig. Niccola Nicolini: Della Procedura penale nel regno delle due Sicilie ec. Vol. 2 Napoli, dalla stamperia Criscuolo, 1828*, in G. P. Vieusseux (cur.), *Antologia*, tomo XXIV, n. 100 (aprile), Tipografia di Luigi Pezzati, Firenze 1829.

CARONI P., *Saggi sulla storia delle codificazioni*, Giuffrè, Milano 1998; P. GROSSI, *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Giuffrè, Milano 1998.

CARRILLO F., *Instituzioni delle leggi civili nel Regno di Napoli,* Nella Reale Stamperia, Napoli 1853-1855, in voll. 2.

CASANA TESTORE P., *Un esempio di corte suprema nell'età del diritto comune. Il senato di Piemonte nei primi decenni di attività*, Giappichelli, Torino 1995.

CASSESE S., *Centro e periferia in Italia. I grandi tornanti della storia*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 36, 2 (1986).

CASTELLANO C., *Il mestiere del giudice. Magistrati e sistema giuridico tra i francesi e i Borboni (1799-1848)*, Il Mulino, Bologna 2004,

CASTRONOVO V., TRANFAGLIA N., *Storia della stampa italiana*, vol. II, in V. Castronovo, N. Tranfaglia (curr.) N., *La stampa italiana del Risorgimento*, Laterza, Bari 1979.

CATALANI V., *Manuale di giurisprudenza civile e commerciale o sia repertorio di decisioni scelte della Gran Corte Civile degli Abruzzi e di altre Gran Corti. Raccolte e disposte per ordine alfabetico; con autorizzazione: anno 1817*, Tipografia Rietelliana, Aquila 1818, in voll. 2.

CAVALLERI D., *L'istituto della cassazione e della terza istanza*, U. Hoepli, Milano 1902.

CAVALLERI D., *L'istituto della cassazione e della terza istanza*, Hoepli, Milano1902.

CAVANNA A., *Mito e destini del Code Napoléon in Italia. Riflessioni in margine al Panegirico a Napoleone legislatore di Pietro Giordani*, in *Biblioteca storica piacentina*, II (2000).

CAVERI A., *Corte di terza istanza, di cassazione, di revisione, Corte suprema*, in M. D'addio M., *Politica e magistratura (1848-1876)*, Giuffre, Milano 1966.

CAVINA M., *Il giudice/giurista: grandi tribunali e decisiones*, in. Aa.Vv., *Tempi del Diritto. Età medievale, moderna e contemporanea,* Giappichelli, Torino 2016.

CAZZETTA G., *Codice civile e identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne*, Giappichelli, Torino 2011.

CECERE D., voce «Poerio, Giuseppe», in DBI, vol. 84.

CHARTIER J.-L. A., *Portalis père du Code civil*, Fayard, Paris 2004.

CHÊNE C., *«L'arrestographie, science fort douteuse», Recueil des mémoires et travaux publiés par la Société d'Histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit*, fasc. XIII, Montpellier 1985.

CINGARI G., *Mezzogiorno e Risorgimento. La Restaurazione a Napoli dal 1821 al 1830*, Laterza, Bari 1970.

Codice per lo Regno delle Due Sicilie.

COLAO F., *Giustizia e politica. Il processo penale nell'Italia repubblicana*, Milano 2013;

COLLETTA P., *Storia del reame di Napoli dal 1734 al 1825*, tomo IV, Tipografia Elvetica, Capolago, 1834.

COLONNA D. *L'affermarsi "imprevedibile" di un modello. La Cassazione tra Ancien Régime ed età contemporanea*, Giappichelli, Torini 2023.

CORRADINI D., *Garantismo e statalismo: le codificazioni civilistiche del l'Ottocento*, Giuffrè, Milano 1971.

COSTA P. *Pagina introduttiva. Giudici, Giuristi e legislatori: un "castello di destini incrociati"*? in *Quaderni fiorentini*, n. 40 (2011).

CROCE B., *Il principe di Canosa*, in *Uomini e cose della vecchia Italia*, vol. II, Laterza, Bari 1927

CROCE B., *Lettera a Niccola Nicolini*, Campobasso 29 maggio 1837, pubblicata in F. NICOLINI F.(cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici nella prima metà del secolo XIX. Scritti e lettere, raccolti e illustrati,* Tip. F. Giannini, Napoli. 1907,

D'AURIA A., *Una disavventura politica di Niccola Nicolini*, in *Archivio Storico per le Province Napoletane*, Vol. C, 1982

DALLOZ E., VERGÉ C. (curr), *Jurisprudence generale. Recueil périodique et critique de jurisprudence, de législation et de doctrine en matière civile, commerciale, criminelle, administrative et de droit public*, Au Bureau de la Jurisprudence générale. Rue de Lille 19, Paris 1902.

DALLOZ V.A.D., *Jurisprudence générale, du Royaume. Recueil périodique et critique de legislation, de doctrine et de jurisprudence, en matière civile, commerciale, criminelle, administrative et de droit puplic*, Au Bureau de la Jurisprudence Générale du Royaume. Rue Hautefeuille, N° 4. Imprimerie de Madame Teute Poussin, Rue Mignon, N° 2., Paris 1935.

DALLOZ V.A.D., *Lettera a Niccola Nicolini,* Parigi 16 gennaio 1850, pubblicata in F. NICOLINI (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici nella prima metà del secolo XIX. Scritti e lettere, raccolti e illustrati,* Tip. F. Giannini, Napoli. 1907.

DAUCHY S., DEMARS-SION V., *Les recueils d'arrêts et dictionnaires de jurisprudence (XVIe - XVIIIe siècles)*, Collection bibliographie, La Mémoire du Droit, Paris 2005;

DAUCHY S., *L'arrestographie, un genre littéraire?*, in *Revue d'historie des faculties de droit et de la culture juridique, du monde des jurists et du livre juridique*, SHDF, 2011, n. 31.

DAUM W., *Oscillazioni dello spirito pubblico. Sfera pubblica, mercato librario e comunicazione nella Rivoluzione del 1820-21 nel Regno delle Due Sicilie*, Società Napoletana di Storia Patria, Napoli 2015.

DAWSON J.P., *The Oracles of the Law*, Michigan University Press, Ann Arbor 1968.

DE AUGUSTINIS M., *Temi Napoletana*, Napoli 1842.

DE CESARE R., *La fine di un regno. Parte I. Regno di Ferdinando II. Terza edizione con aggiunti nuovi documenti e indice dei nomi*, Casa Tipografio-Editrice S. Lapi, Città di Castello 1909.

DE CRESCENZO L., *Cenno biografico pubblicato da L. De Crescenzo fra i suoi ritratti e vite degli uomini illustri viventi nel Regno delle Due Sicilie*, in G. Carmignani, C. Cantù (curr.), *Delle opere legali e della vita di Nicola Nicolini, esame fatto dal Sig. Ortolan, professore di legislazion penale comparata alla Facoltà di Dritto in Parigi. Risposta del Nicolini a' dubbi del Professor parigino intorno alla ragione etimologica de' nomi di dritto ed all'origine e natura e fine delle pene, seguita dall'esame della procedura penale pubblicato dal Prof. Cav. Carmignani e dallo storico Cesare Cantù*, Stabilimento Tipografico nel Reale Albergo dei Poveri, Napoli 1850.

DE FALCO G. (cur.)., *In morte del comm. Niccola Nicolini. Onori funebri al Comm. Niccola Nicolini nel dì 5 marzo 1857*, Tipografia Dicesina, Napoli 1857.

DE FALCO G., *Discorso pronunciato dal senatore Giovanni de Falco procuratore generale del re presso la corte di cassazione di roma nella assemblea generale del 3 gennaio i 1885,* Forzani e C., tipografi del Senato, Roma 1885.

DE FORESTA G., *Del riordinamento giudiziario. Cassazione o terza istanza?*, M. D'Addio, *Politica e magistratura (1848-1876)*, Giuffrè, Milano 1966.

DE JORIO M., *Appendice*, in F.A. ROBERTI, *Sacri Regii Consilii Neapolitani Decisiones, L, collectae ad anno 1800*, Typis Michaeleis Migliaccio, Neapoli 1804.

DE LORENZO R., voce «Englen, Giovanni Vittorio», in DBI, vol. 43.

DE LUCA G.B., *Il Dottor Volgare, ovvero il compendio di tutta la Legge Civile, Canonica, Feudale e Municipale nelle cose più ricevute in pratica; Moralizzato in lingua Italiana per istruzione, e comodità maggiore di questa Provincia*, Nella Stamperia di Giuseppe Corvo, Roma 1673.

DE LUCA G.B., *Theatrum veritatis ac Justitiae. Tomus* XV, Lugduni 1697.

DE LUCA G.B., *Theatrum veritatis, et iustitiae, sive desisivi discursus per materias, seu titulus distincti, et ad veritatem editi in forensibus, conversiis Canonicis, et Civilibus, in quibus in Urbe Advocatus pro una partium scriptis, vel consultus respondit, Liber Decimusquintus,* Ex Typographia Lucae Laurentii, Neaplois 1758.

DE LUCIA G., *La cultura abruzzese nel periodo borbonico*, in *Abruzzo*, a. IV, n. 1 (1968).

DE MARTINO A., *Antico regime e rivoluzione del Regno di Napoli: crisi e trasformazione dell'ordinamento giuridico*, Jovene, Napoli 1971.

DE MARTINO A., *Aspetti di storia della Cassazione nell'esperienza giuridica del Mezzogiorno preunitario*, Editoriale scientifica, Napoli 2007.

DE MARTINO A., *Corte di Cassazione, poi Corte Suprema di Giustizia. Regno delle Due Sicilie: 1809–1860*, in Aa.Vv., *L'amministrazione moderna della giustizia. Le Gran Corti Civili del Regno delle Due Sicilie. Atti del Convegno. Taranto, 21–22 maggio 2010*, in F. Mastroberti (cur.), *Archivio Storico del Sannio*, a. XIV, n. 1–2 (gen.-dic. 2009).

DE MARTINO A., *Giustizia e politica nel Mezzogiorno 1799-1825*, Giappichelli, Torino 2003.

DE MARTINO A., *Per la storia della Cassazione a Napoli: il dibattito sull'ordinamento giudiziario durante gli anni venti dell'Ottocento*, in A. Mazzacane, C. Vano (curr.), *Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale*, Jovene, Napoli 1994.

DE MARTINO E., *Sfera di azione delle decisioni della Corte di Cassazione di Von Arnold. Versione di E. De Martino* in *Annali di diritto teorico pratico*, V (1858).

DE MARTINO M., *Su gli abusi del diritto romano, loro cause e rimedi, sul le sue scuole nelle università e su le scuole di perfezionamento. Considerazioni di Martinangelo De Martino, Severino Boezio,* Napoli 1842

DE MARTINO U., PICARDI N., RESCIGNO P., TRIFONE G.P (curr.)., *La Corte di Cassazione: dalle origini ai nostri giorni*, Gangemi, Roma 2010.

DE NICOLA C., *Diario napoletano. 1798-1825*, Vol. II-III, Società napoletana di storia patria, Napoli 1906.

DE ROSA F., *Gaspare Capone. Storia, politica e diritto in un giurista della transizione* , Editoriale Scientifica, Napoli 2020.

DE ROSA F., *La Consulta Generale del Regno delle due Sicilie e la riforma della Cassazione (1835-1843)*, in P. Maffei, G.M. Varanini (curr.), *Honos alit artes, Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri, L'età moderna e contemporanea. Giusristi e istituzioni tra Europa e America*, University press, Firenze 2014.

DE ROSA F., *La giurisprudenza è l'àncora della lege come la legge è l'àncora dello Stato*, in F. Mastroberti, S. Vinci (curr.), Le Supreme Corti di Giustizia nella storia giuridica del Mezzogiorno, Editoriale Scientifica, Napoli 2015.

DE ROSA F., voce «Amorosi, Giuseppe», in DBGI, I.

Decreto che prescrive la collezione e stampa delle decisioni della Suprema Corte di giustizia, de' reali rescritti e delle ministeriali relative all'applicazione delle leggi, n. 858, del 25 agosto 1817, in *CLS*, vol. 2.

Decreto con cui si approva l'ordinamento giudiziario per le provincie napoletane, con la rorrispondente legge organica, Napoli 17 febbrajo 1861, n. 239, in *Collezione delle leggi e de' decreti emanati nelle provincie continentali dell'Italia meridionale durante il periodo della Luogotenenza, vol. I, Da' 7 novembre 1860 a' 30 aprile 1861,* Tipografia Nazionale, Napoli 1861,

Decreto con cui viene creata una Commessione a fine di discutere per incarico del Ministro di giustizia gli affari non riservati al supremo Consiglio di Cancelleria. (N. 812). 29 luglio 1817, in *CLS*, vol. 2. Originale manoscritto in ASNa, *Procura generale presso la Corte di Cassazione*. Inv. 917, b. 16, fasc. 1, f. 10r.

Decreto contenente le disposizioni per la compilazione d'un completo corpo di dritto patrio, Napoli, 2 agosto 1815, Decreto n. 48, in *Collezione delle leggi e decreti reali del Regno di Napoli. Anno 1815. Da maggio a tutto dicembre*, nella Stamperia Reale, Napoli 1815, pp. 85-87

Decreto del 11 giugno 1821 in *Giornale del regno delle Due Sicilie*, n. 115 (4 agosto 1821).

Decreto del 30 luglio 1821 in Giornale del regno delle Due Sicilie, n. 115 (4 agosto 1821)

Decreto per la creazione di quattro Giunte di scrutinio, incaricate di esaminar la condotta degli ecclesiastici, pensionisti e funzionarj pubblici; come anche quella degli autori di opere stampate e le massime in esse insegnate, Decreto n. 23 del 12 aprile 1821, CLS, vol. 1, 1821.

DEGNI F., *L'interpretazione della legge*, Jovene, Napoli 1909.

DEL GIUDICE A., *Niccola Nicolini procedurista, in Prolusioni, studi, conferenze* La Toga, Napoli, 1931.

DEL GIUDICE A., *Niccola Nicolini procedurista: conferenza tenuta il 10 dicembre 1922 allo Studio napoletano nella R. Universita di Napo*li, Tip. Tessitore, Napoli, 1923.

DELVINCOURT C.É,. *Istituzioni di Diritto Commerciale, con annotazioni esplicanti il testo, nelle quali si esaminano le principali questioni, che possono elevarsi su materie commerciali del Sig. Delvincourt, antico Avvocato, Professore, e Decano della Facoltà di Diritto di Parigi. Prima versione italiana. Con un'appendice contenente le mutazioni recate al Codice di commercio provvisoriamente in vigore.*, dalla Stamperia della Società Tipografica nell'ex ministero di Monteoliveto, Napoli 1818, in voll. 3.

DELVINCOURT C.É., *Istituzioni di Diritto Civile secondo le disposizioni del Codice Civile con le spiegazioni ed interpretazioni risultanti dai Codici, Leggi e Regolamenti posteriori del Signor Delvincourt Decano e Professore di Diritto della Facoltà di Parigi*, presso Marotta e Vanspanduch Napoli 1818, in voll. 3.

DENEVERS G.T., *Journal des audience de la Cour de Cassation ou recueil des arrest de cette Cour, en matiere civile et mixte*, publié par G.-T. Denevers, Porthmann, Paris 1806.

DENEVERS G.T., *Journal des Audiences de la Cour de cassation, ou Recueil des arrêts de cette cour en matière civile et mixte*, Porthmann, Paris 1800-1824.

DI CHIARA F., *Le raccolte di decisiones. I supremi tribunali del Regnum Siciliae*, Palermo University Press, Palermo 2017.

DI COSTANZO R., *La riforma dell'organizzazione giudiziaria del Regno di Napoli nel dibattito in Consulta di Stato tra 1824 e 1825*, in *Quaderni dell'Archivio Storico*, n. 7 nuova serie (2022).

DI GIOVINE F.M., *Il principe di Canosa nella bufera della Restaurazione*, in *Aportes*, n. 87, anno XXX (1/2015).

DUPIN A.M.J.J., *Profession d'avocat. Bibliothéque choisie. Des livres de droit qu'il est le plus utile d'acquérir et de connaître. Revue et augmentée d'un grand nombre d'articles et de notices biographiques*, vol. II, Alex-Gobelet, B. Warée Ainé, Paris 1832.

FALCONI S., *Sul feretro di Niccola Nicolini*, in G. De Falco (cur.), *In morte del comm. Niccola Nicolini. Onori funebri al comm. Niccola Nicolini nel 5 marzo 1857*, tip. Dicesina, Napoli 1857.

FAMELI E., *Cassazione o terza istanza? Il parere degli avvocati della Venezia preunitaria*, in S. Borsacchi, G.S. Pene Vidari (curr.), *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, Il Mulino, Bologna 2014.

FARALLI C., *Certezza del diritto o diritto alla certezza*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1 (1997).

FEOLA R., *Dall'Illuminismo alla Restaurazione. Donato Tommasi e la legislazione delle Sicilie*, Jovene, Napoli 1982.

FEOLA R., *La monarchia amministrativa. Il sistema del contenzioso nelle Sicilie*, Jovene, Napoli 1984.

FEOLA R., voce «Niccola Nicolini», in DBGI, vol II, il Mulino, Bologna 2013.

FERRANTE R., *Dans l'orde établi par le code civil. La scienza del diritto al tramonto dell'Illuminismo giuridico*, Giuffrè, Milano 2002.

FERRARA G., CALABRIA G., *Massime di giurisprudenza civile della Corte di Cassazione di Napoli raccolte da Gennaro Ferrara, cancelliere della medesima Corte, Giacomo Calabria, Procuratore del Re Segretario della Procura Generale*, anno 1877 parte II, Tipografia Panfilo Castaldi, Napoli 1879.

FERRARA G., MARINI F, *Il codice civile illustrato con tutta la giurisprudenza della Corte di Cassazione di Napoli dall'anno 1876 a tutto il 1896 per cura dell'avv. cav. Gennaro Ferrara e dell'avv. Francesco Marini*, Luigi Pierro, Napoli 1898.

FERRARA G., *Massime di giurisprudenza civile della Corte di Cassazione di Napoli raccolte da Gennaro Ferrara, cancelliere della medesima Corte*. Anno 1882 - 1° trimestre, Tipi Luigi Viscardi, Napoli 1883.

FILANGIERI G., *Riflessioni politiche su l'ultima legge del Sovrano, Che riguarda la riforma dell'amministrazione della Giustizia*, Nella Stamperia di Michele Morelli, Napoli 1774.

FLOTARD E., *Principes philosophique et pratique de droit pénal. Extraits et traduits des oeuvres de Niccola Nicolini, Professeur de droit pénal à l'Université royale, avocat général près la Cour siiprcmc de Naplcs, et précédés d'une introduction sur l'histoire, de l, législation criminelle dans le royaume des deux-siciles, et sur les opinions philosophiques de l'auteur*, Veuve Joubert Libraire, Parigi 1851.

FORLEO L.A., *Niccola Nicolini e la scienza penale*, in G. DE FALCO (cur.), *In morte del comm. Niccola Nicolini. Onori funebri al comm. Niccola Nicolini nel 5 marzo 1857*, tip. Dicesina, Napoli 1857.

FOSCHINI D.D., *Massime di giurisprudenza civile della Corte di Cassazione di Napoli raccolte dall'Avv. Comm. Donato Dante Foschini*, Tipografia Francesco Golia, Napoli 1911.

FOSCHINI D.D., *Raccolta mensile di massime di giurisprudenza civile della Corte di cassazione di Napoli per l'Avv. Donato Dante Foschini*, Stab. Tip. Prete, Napoli 1912.

FRANCESCHINI L., *Cassazione unica e terza istanza: osservazioni e proposte*, Reale Stab. F. Campitelli, Foligno 1903.

GALANTE GARRONE A., *I giornali della Restaurazione 1815-1847*, in G. Garrone, F. Della Peruta (curr.), *La stampa italiana del Risorgimento*, Laterza, Bari 1979.

GAMBARO A., *Lo stile della sentenza francese*, in Letizia Vacca (cur.), *Lo stile delle sentenze e l'utilizzazione dei precedenti. Profili storico-comparatistici. Seminario ARISTEC, Perugia 25-26 giugno 1999*, Giappichelli, Torino 2000.

GARGIULO F.S., voce «*Cassazione (Corte di Cassazione*», in *Enciclopedia giuridica italiana*, vol. III, parte II, Società Editrice Libraria, Milano 1905.

GARLATI L., *Il volto umano della giustizia. Omicidio e uccisione nella giurisprudenza del tribunale di Brescia (1831-18512),* Giuffrè, Milano 2008.

GATTA D., *Regali dispacci nelle quali si contengono le Sovrane Determinazioni de' Punti generali, e che servono di norma ad altri simili casi nel Regno di Napoli*, Parte II t. I, Napoli 1775.

GATTI S., *Elogio del barone Felice Parrilli*, tip. Porcelli, Napoli 1827.

GERI M. P., *À la tête des criminalistes napolitains de nos jours: Niccola Nicolini divulgatore del diritto in età murattiana*, in F. MASTROBERTI (cur.), *Il Regno di Napoli nell'Europa napoleonica. Saggi e ricerche*, ESI, Napoli, 2016.

GIOBERTI V., *Lettera a Niccola Nicolini*, Bruxelles 29 luglio 1844, pubblicata in F. NICOLINI (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici nella prima metà del secolo XIX. Scritti e lettere, raccolti e illustrati,* Tip. F. Giannini, Napoli. 1907.

GIORDANI P., *Lettera CXIV di Seneca a Lucilio. [1817]*, in P. Giordani, *Opere di Pietro Giordani. Edizione condotta sopra un'esemplare corretto dall'Autore, e notabilmente accresciuta*, vol. 1, Felice Le Monnier, Firenze 1857.

Giornale del regno delle Due Sicilie, n. 19 (14 aprile 1821).

GIULIANI C., *Dell'unità di legislazione e di giurisprudenza e dell'utilità di una Corte di cassa zione*, in *La legge. Monitore giudiziario e amministrativo del Regno d'Italia*, n. 1 (1861).

GIULIANI C., *Il concetto di Tribunale supremo con potestà e giurisdizione straordinaria, qual è attualmente il Tribunale di cassazione, è di antica origine italiana*, in La *legge. Monitore giudiziario e amministrativo del Regno d'Italia*, n. 1 (1861).

GIULIANI C., *La Terza istanza e la Corte di cassazione*, in *La legge. Monitore giudiziario e amministrativo del Regno d'Italia*, n. 1 (1861).

GIULIANI C., *Le Corti di terza istanza ed una suprema Corte di giustizia*, in *La legge. Monitore giudiziario e amministrativo del Regno d'Italia*, n. 1 (1861).

GIURIATI D., *La Cassazione e le Tre istanze*, Stamperia di compositori-tipografi, Torino 1861.

GORLA G., *I tribunali supremi degli Stati italiani, fra i sec. XVI e XIX, quali fattori della unificazione del diritto nello Stato e della sua uniformazione fra Stati in La formazione storica del diritto moderno*, in B. Paradisi (cur.) *Atti del terzo Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto*, Olschki ed., Firenze 1977.

GORLA G., *La struttura della decisione giudiziale in diritto italiano e nella "common law": riflessi di tale struttura sull' interpretazione della sentenza, sui "reports" e sul "dissenting",* in *Giurisprudenza Italiana*, 117 (1965), parte I, sez. I.

GORLA G., *Raccolta di Saggi sull'interpretazione e sul valore del precedente giudiziale in Italia. Introduzione*, in *Quaderni de "Il Foro italiano",* a. LXXXXI, vol. LXXXIX. (1966).

GORLA G., *Raccolta di saggi sulla giurisprudenza* in *Il Foro italiano*, parte V, 1966.

GRANATA L., *Nicola Nicolini e la 'Procedura penale nel Regno delle Due Sicilie'*, Il pensiero giuridico penale ed., Messina 1936.

GRIPPO P., *Potere giudiziario in rapporto alla costituzione e allo Stato*, Stab. tipografico Lanciano e C., Napoli 1881.

GROSSI P., *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Giuffrè, Milano 1998.

GUASTALLA G., *Ordinamento giudiziario. Supremo stadio di giurisdizione*, in *La legge. Monitore giudiziario e amministrativo del Regno d'Italia*, 1 (1861).

GUÉRET G., *La Carte de la Cour*, Jean-Baptiste Loyson, Paris 1663.

HALPÉRIN J.L., *L'impossible code civil*, Presses Universitaires de France, Paris 2002;

HALPÉRIN J.L., *The Court of Cassation in Nineteenth-Century France and the Bindin Effect of Rationes Decidendi*, in Aa.Vv., *Ratio decidendi. Guiding Principles of Judicial Decisions. Volume 1: Case Law*, Edited by W. Hamilton Bryson - S. Dauchy, Duncker & Humblot, Berlin 2006.

Il Corriere di Napoli, n. 355 del 4 aprile 1809.

Istituto Italiano per gli Studi Storici, *Archivio Nicolini, Carteggio e documentazione di Niccola Nicolini*, bb. 140-142.

IZZO A., *Le ore solitarie*, Napoli 1835.

LABOULAYE E., *Préface*, in *Essai sur les lois criminelles des Romains concernant la responsabilité des magistrats.* Mémoire couronné par l'académie des inscriptions et

belles-lettres dans la séance du 11 aout 1843, A. Durand, Joubert, Joubert, libraire, Franck, libraire, Brockhaus et Michelsen, Parigi 1845.

LACCHÈ L., MECCARELLI M. (curr.), Storia della giustizia e storia del diritto. Prospettive europpe di ricerca, Eum, Macerata 2012.

LACOINTA M.J., *De la tentative, Par Nicolas Nicolini, ex- professeur de droit à l'Université royale des études de Naples , et ancien avocat général du roi près la Cour suprême de justice; Traduit en français par M. Jules Lacointa, docteur en droit , substitut du procureur impérial près le tribunal de première instance de Castres (Tarn)*, in *Revue critique de législation et de jurisprudence*, Tomo XIX (11° anno), Cotillon Éditeur-Libraire du Conseil d'État, Parigi 1861.

LANCELLOTTI E., *Giurisprudenza civile ossia raccolta con ordine cronologico delle decisioni emesse dalla Corte Suprema di Giustizia di Napoli pubblicate da Ernesto Lancellotti impiegato presso la Corte di Cassazione*, Vol. IV parti III-VI, Stabilimento dell'antologia legale di Gregorio Capasso – Tip. Raffaele Prete, Napoli 1862-1864, in voll. 4.

LANCELLOTTI E., *Indice generale ed alfabetico ossia repertorio delle massime di giurisprudenza civile dell'Abolita Corte Suprema di Giustizia e Corte di Cassazione di Napoli dal 1809 Al 1865. Per Cura Di Ernesto Lancellotti Applicato presso la saddetta Corte di Cassazionei*, E. Lancellotti - Tipografia di R. Prete, Napoli 1865-1867, in voll. 2.

LANCELLOTTI E., *Indice generale ed alfabetico ossia repertorio delle massime di giurisprudenza civile dell'Abolita Corte Suprema di Giustizia e Corte di Cassazione di Napoli dal 1866 Al 1870. Per Cura Di Ernesto Lancellotti Applicato presso la saddetta Corte di Cassazionei*, stab. tip. di Salvatore Marchese, Napoli 1871.

LANZELLOTTI A., *Istituzioni di Diritto Civile secondo le disposizioni del codice in vigore del Sig. Delvincourt, Versione Italiana colle osservazioni relative alle nuove leggi delle due Sicilie del Sig. Angelo Lanzellotti*, Tipografia di Domenico Sangiacomo, Napoli 1818, in voll. 3.

LEBRET DE SAINT MARTIN A.C., *Journal du Palais, contenant les jugements du Tribunal de cassation, et des tribunaux d'appel de Paris et des départements, dans les principales causes et questions que les lois nouvelles rendent douteuses et difficiles*, Au Bureau du Journal du Palais, Paris 1801-1923.

LECLERC L., *De la Jurisprudence. Discours prononcé par M. L. Leclerc, Premier Avocat Général*, Typographie et Lithographie de Nouvian, rue Neuve St. Louis, Metz 1858.

Legge che contiene l'organizzazione giudiziaria (N. 140), in *Bullettino Delle Leggi Del Regno Di Napoli. Anno 1808. Da gennajo fino a tutto giugno*, (n. 36), Nella Stamperia Simoniana, Napoli 1808.

Legge n. 5825 del 6 dicembre 1888, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 289 del 10 dicembre 1888*.

Legge organica dell'ordine giudiziario n. 727. De' 29 Maggio 1817, in *Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie. Anno 1817. Semestre I. Da Gennaio a tutto Giugno*, Nella Stamperia Reale, Napoli 1817.

Legge, che contiene l'organizzazione giudiziaria dei 20 maggio 1808, in BLN, 1808, I. Decreto n. 140.

LIBERATORE P., *Saggio sulla giurisprudenza penale del Regno di Napoli*, Dai Torchi di Agnello Nobile libraio-stampatore, Napoli 1814

LO GATTO L., *Codice. Libro III. Titolo VI. Trattato della Dote di Roussilhe Avvocato all'Antico Parlamento d'Avignon. Annotato e messo in rapporto col Codice Napoleone e con la giurisprudenza moderna dal Consigliere F. Sacase. Prima versione italiana di L. Lo Gatto,* in *Dig. dir. civ. nuov.,* VII-2 (1858).

LOMONACO G., *Del foro napoletano e della sua efficacia nella legislazione e in generale nell'opera della civiltà dell'intera Nazione*, Stab. tip. dell'Ancora, Napoli 1877.

LUCAS C., *Lettera a Niccola Nicolini. Parigi 28 febbraio 1841*, pubblicata in F. NICOLINI (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici nella prima metà del secolo XIX. Scritti e lettere, raccolti e illustrati,* Tip. F. Giannini, Napoli. 1907

LUCAS C., *Lettera a Niccola Nicolini. Parigi 3 giugno 1841*, pubblicata in F. NICOLINI (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici nella prima metà del secolo XIX. Scritti e lettere, raccolti e illustrati,* Tip. F. Giannini, Napoli. 1907

MADIA G., *Le Quistioni di Nicola Nicolini. Novella edizione col confronto della legislazione vigente nel Regno e della odierna giureprudenza preceduta dalle notizie su la vita e su le opere dell'Autore. Per Giuseppe Madia, Professore pareggiato di diritto nella Regia Università di Napoli, già Professore Ordinario di Diritto e Procedura Penale della Regia Università di Siena*, Jovene-Lauriel, Napoli 1870, in voll. 2.

MAGALE F., *Lo stile delle sentenze francesi e angloamericane. Analisi delle variabili e strategie di traduzione*, in *inTRAlinea Special Issue: Specialised Translation,* n. II (2011)

MANCUSO F., *Per la storia della motivazione della sentenza nei secoli XVI-XVIII note in margine a studi recenti con il testo di una sentenza del 1229*, in *Rivista Trimestrale di diritto e procedura civile*, vol. XLIX, n. 1. (1995).

MANGANINI C., *Raffronto tra il sistema della cassazione e quello delle terze istanze massime nel rapporto del loro movimento politico*, in *La legge. Monitore giudiziario e amministrativo del Regno d'Italia*, 1 (1861), VI.

MANNA A., ALONZI F. (curr.), *L'ufficio del Massimario e la forz dei precedenti. Atti del Convegno di Roma 13-14 dicembre 2019 organizzato dall'Osservatorio sulla Corte di Cassazione dell'UCPI*, Giuffrè, Milano 2020.

MANSUINO C., *Periodici giuridici italiani (1850-1900). Repertorio*, Giuffrè, Milano 1994.

MARCHESE S., *Sull'ordinamento delle Corti supreme italiane*, in L*a legge. Monitore giudiziario e amministrativo del Regno d'Italia*, 1 (1861).

MARCHETTI P. (cur.), *Inchiesta penale e pre-giudizio. Una riflessione interdisciplinare*, Edizione Scientifiche Italiane, Napoli 2007.

MARINUZZI A., *Il progetto Tajani sulla Cassazione unica in materia penale*, in *Il Circolo giuridico*, X (1879).

MASCIARI F., *La codificazione civile napoletana. Elaborazione e revisione delle Leggi civili borboniche (1815-1850)*, ESI, Napoli, 2006.

MASCIARI F., *La scienza giuridica meridionale della Restaurazione: codificazione e codici nell'opera di Giuseppe Amorosi*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003.

MASDEA G., *Discorso*, in G. De Falco (cur.), *In morte del comm. Niccola Nicolini. Onori funebri al comm. Niccola Nicolini nel 5 marzo 1857*, tip. Dicesina, Napoli 1857.

MASIELLO G., *La garanzia dei funzionari dell'amministrazione civile nel Regno delle Due Sicilie: il commento di Nicola Nicolini*, in *Risorgimento e Mezzogiorno. Rassegna di Studi Storici*, vol. VIII/35-36 (2007).

MASIELLO G., *La riflessione di Nicola Nicolini sugli abusi dei funzionari pubblici*, in *Revista Aequitas. Estudios sobre Historia, Derecho, Institutiones*, n. 21 (2023).

MASSETTO G.P., voce «*Sentenza (diritto intermedio)*», in *Enciclopedia del diritto,* vol. XLI (1989).

MASTROBERTI F. (cur.), *Il Regno di Napoli nell'Europa napoleonica. Saggi e ricerche*, Editoriale Scientifica, Napoli 2016.

MASTROBERTI F. (cur.), *Il regno di Napoli nell'Europa napoleonica. Saggi e ricerche*, Editoriale Scientifica, Napoli 2016.

MASTROBERTI F. (cur.), *Tribunali e Giurisprudenza nel Mezzogiorno. Le Gran Corti Civili (1817-1865): Napoli e Trani*, Satura editrice, Napoli 2010.

MASTROBERTI F.– VINCI S. (curr.), *Le Supreme Corti di Giustizia nella storia giuridica del Mezzogiorno*, Editoriale Scientifica, Napoli 2015;

MASTROBERTI F., *Codificazione e giustizia penale nelle Sicilie dal 1808 al 1820*, Jovene, Napoli 2001

MASTROBERTI F., *Dibattimento e libero convincimento del giudice nel Mezzogiorno borbonico*, in Aa.Vv., *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento, atti del convegno di Foggia del 5-6 maggio 2005*, Giuffré, Milano 2006.

MASTROBERTI F., *Dibattimento e libero convincimento del giudice nel Mezzogiorno borbonico*, in Aa.Vv., *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento, atti del convegno di Foggia del 5-6 maggio 2005*, Giuffré, Milano 2006.

MASTROBERTI F., *Gli avvocati e la cassazione unica (1865-1872)*, in S. Borsacchi, G.S. Pene Vidari (curr.)., *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, Il Mulino, Bologna 2014.

MASTROBERTI F., *Il "culto" della sentenza tra Ottocento e Novecento: dalle raccolte di giurisprudenza alla nota a sentenza*, in *Historia et ius*, n. 14 (2018).

MASTROBERTI F., *Il diario e la biografia di Carlo de Nicola. La sofferta transizione delle mentalità giuridiche dall'antico al nuovo regime*, in *Frontiera d'Europa. Rivista storica semestrale*, n. 2 (2005).

MASTROBERTI F., *L'amministrazione moderna della giustizia. Le Gran Corti Civili del Regno delle Due Sicilie. Atti del Convegno. Taranto, 21-22 maggio 2010*, in "Archivio Storico del Sannio", a. IV (2009), n. 1-2;

MASTROBERTI F., *La Corte Suprema di Giustizia di Napoli dal 1809 al 1860: Le diverse fasi di un tribunale controverso*, in *La transizione dall'antico al nuovo diritto nel Regno di Napoli: momenti e letture*, Cacucci, Bari 2020.

MASTROBERTI F., *Le Gran Corti Civili del Regno di Napoli (1817-1865)*, in F. Mastroberti (cur.), *Tribunali e giurisprudenza nel Mezzogiorno. Le Gran Corti Civili (1817-1865): Napoli e Trani,* Satura Editrice, Napoli 2010,

MASTROBERTI F., *Martinangelo de Martino e la polemica contro il diritto romano*, in *Annali del Dipartimento Jonico*, n. 2 (2014

MASTROBERTI F., *Nicola Nicolini tra diritto e politica: nuovi documenti e prospettive di ricerca*, in *Jurisdictio. Storia e prospettive della Giustizia*, n. 0 (2019).

MASTROBERTI F., *Note su linguaggio e discorso giuridico nelle sentenze tra antico e nuovo regime*, in N. Triggiani (cur.), *Il linguaggio giuridico del processo. Una riflessione interdisciplinare,* Taranto 2017.

MASTROBERTI F., *Note su linguaggio e discorso giuridico. Nelle sentenze tra antico e nuovo regime*, in *Quaderni del Dipartimento Jonico*, n. 2 (2017).

MASTROBERTI F., *Pierre Joseph Briot. Un giacobino tra amministrazione e politica*, Jovene, Napoli 1998

MASTROBERTI F., *Tra scienza e arbitrio. Il problema giudiziario e penale nelle Sicilie dal 1821 al 1848*, Cacucci, Bari 2005.

MASTROBERTI F., *Tra scienza e arbitrio. Il problema giudiziario e penale nelle Sicilie dal 1821 al 1848*, Cacucci, Bari 2005.

MASTROBERTI F., *Tribunali e Giurisprudenza nel Mezzogiorno*, cit.; Aa.Vv., *Le supreme corti di giustizia nella storia giuridica del Mezzogiorno*, F. Mastroberti, S. Vinci. (curr.), Editoriale scientifica, Napoli 2015.

MASTROBERTI F., voce «Agresti, Michele» in DBGI, vol. I.

MASTROBERTI F., voce «*Giuseppe Amorosi*», in DBGI, vol. I.

MASTROBERTI F., voce «Nicolini, Niccola», in DBI, vol. 78.

MATURI W., *Il principe di Canosa*, Le Monnier, Firenze 1944.

MAZZACANE A., *Una scienza per due regni: la penalistica napoletana della Restaurazione*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, a. XXV, n. 2 (1995).

MECCARELLI M., *Diritto giurisprudenziale e autonomia del diritto nelle strategie discorsive della scienza giuridica tra Otto e Novecento*, in *Quaderni fiorentini*, vol. 40 (2011), t. 2.

MECCARELLI M., *Identità e funzione delle corti supreme in Europa al tempo delle codificazioni*, in *Quaderni fiorentini*, vol. 28 (1999).

MECCARELLI M., *Identità e funzioni delle corti supreme in Europa al tempo delle codificazioni: (A proposito di L. Montazel, Entre fait et droit: histoire d'un pouvoir judiciaire. Les techniques de la cassation civile en France et en Allemagne au XIXème siècle, Frankfurt am Main, 1998)*, Giuffrè, Milano 1998.

MECCARELLI M., *Impieghi dell'idea francese di cassation nell'Italia post-unitaria,* in *Forum Historiae Iuris,* 09 Dezember 2005.

MECCARELLI M., *La questione dei decreti-legge tra dimensione fattuale e teorica: la sentenza della Corte di cassazione di Roma del 20 febbraio 1900 riguardo al r.d. 22 giugno 1899 n. 227*, in *Historia Constitucional (revista electrònica)*, n. 6 (2005).

MECCARELLI M., *Le corti di cassazione nell'Italia unita. Profili sistematici e costituzionali della giurisdizione in una prospettiva comparata (1865-1923),* Giuffrè, Milano 2003.

MERLIN P.A., *Répertoire universel et raisonné de Jurisprudence*, Bertin et Danel, Paris 1807-1825, in voll. 18.

MEYNAL E. (cur.), *Les Recueils d'arrêts et les arrêtistes,* in *Le Code civil 1804-1904. Livre du centenarie, Société d'études législatives*, Librairie Edouard Duchemin & Frankfurt, Paris 1969.

MEYNIAL E., *Les Recueils d'arrêts et les arrêtistes*, in *Le Code civil 1804-1904. Livre du centenaire*, Rousseau, Paris 1904.

MILETTI M.N., *Stylus iudicandi. Le raccolte di "decisiones" nel regno di Napoli in età moderna*, Jovene, Napoli 1998.

MILETTI M.N., *Tra equità e dottrina. Il Sacro Regio Consiglio e le "decisiones" di V. de Franchis*, Jovene, Napoli 1995.

MIRABELLI A., *Sul feretro di Niccola Nicolini discorso dell'abate Antonio Mirabelli nel 5 marzo 1857*, Tipografia. Dicesina, Napoli 1857.

MIRAGLIA G., *Introduzione. Discorso storico della legislazione e della giurisprudenza napoletana dalla caduta dell'Impero di Occidente sin oggi*, in G. Miraglia, *Le leggi civili per lo Regno delle Due Sicilie, ravvicinate nelle loro disposizioni e con quelle contenute nelle altre parti del Codice ed esposte con le discussioni e col dritto controverso, dall'avvocato Giuseppe Miraglia*, tomo I, Stabilimento Tipografico all'insegna dell'Ancora Vico Majorani ai Gerolomini n. 43, Napoli 1841-1843.

MITTERMAIER K., *Lettera a Niccola Nicolini,* Carlsruhe 29 giugno 1837, pubblicata in F. NICOLINI (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici nella prima metà del secolo XIX. Scritti e lettere, raccolti e illustrati,* Tip. F. Giannini, Napoli. 1907,

MITTERMAIER K., *Lettera a Niccola Nicolini,* Heidelerg 14 febbraio 1842, pubblicata in F. NICOLINI (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici nella prima metà del secolo XIX. Scritti e lettere, raccolti e illustrati,* Tip. F. Giannini, Napoli. 1907

MITTERMAIER K., *Lettera a Niccola Nicolini,* Heidelerg 15 luglio 1841, pubblicata in F. NICOLINI (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici nella prima metà del secolo XIX. Scritti e lettere, raccolti e illustrati,* Tip. F. Giannini, Napoli. 1907,

MITTERMAIER K., *Lettera a Niccola Nicolini,* Heidelerg 17 marzo 1839, pubblicata in F. NICOLINI (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici nella prima metà del secolo XIX. Scritti e lettere, raccolti e illustrati,* Tip. F. Giannini, Napoli. 1907,

MOHNHAUPt H., *Deutschland*, in F. Ranieri (cur.) *Gedruckte Quellen der Rechtsprechung in Europa (1800-1945)*, Klostermann, Francoforte sul Meno, 1992.

MOHNHAUPT H., *Publicité et publication de la jurisprudence dans les Etats allemands sous influence française (1795-1815)*, in Aa.Vv, *Influence du modèle judiciaire français en Europa sous la Révolution et l'Empire, Colloque 4, 5, 6 juin 1998*, l'Espace juridique, Lille 1999.

MONATERI P.G., *Lo stile delle sentenze*, in P.G. Monateri (cur.), *Pensare il Diritto civile*, Giappichelli, Torino 2006

Monitore Napolitano, n. 302 del 17 gennaio 1809.

Monitore Napolitano, n. 316 del 7 marzo 1809.

MONTELEONE G., *Gaetano Filangeri e la motivazione delle sentenze*, in *Il giusto processo*, n. 3 (2007).

MONTESQUIEU C., *Esprit des lois*, R. Dérathé, Parigi 1973.

MORRONE M., *Saggi su l'opere legali di Niccola Nicolini*, Tipografia di Raff. Trombetta, Napoli 1841.

MORTARA L., *Commentario del Codice e delle leggi di procedura civile*, Vallardi, Milano 1905, vol. II, n. 16.

MORTARA L., *Della necessità urgente di restaurare la Corte di cassazione,* in *Studi in onore di Carlo Fadda, pel XXV anno del suo insegnamento*, Pierro, Napoli 1906.

MORTARA L., *La Corte di cassazione come è e come dovrebbe essere*, in *Rivista d'Italia*, VII (1904).

MOSCATI L., *Italienische Reise. Savigny e la scienza giuridica della Restaurazione*, Viella, Roma 2000.

MOSCATI R., *Il Mezzogiorno nel Risorgimento italiano*, in E. Rota, F. Valsecchi, M. Roberti (curr.), *Questioni di storia del Risorgimento e dell'Unità d'Italia*, Marzorati, Milano 1951.

MOSCHETTI C.M., *Caso fortuito, trasporto marittimo e assicurazione nella giurisprudenza napoletana del Seicento*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1994.

MUIR WATT H., *La motivation des arrêts de la Cour de cassation*, in N. Molfessis (cur.), *La Cour de cassation et l'élaboration du droit, sous la direction de.*, Economica, *Paris* 2004.

NAPOLI M.T., *La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle opere tradottene secolo XIX*, Vol. 2, Jovene, Napoli 1986.

NICCOLINI N., *Schiarimenti biografici, in La Musa di famiglia. Memorie domestiche di Niccola Nicolini a Niccola Santamaria nipote di lui da figlia, Stabilimento tipografico nel Reale albergo dei poveri, Napoli 1849.*

NICOLINI F. (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici nella prima metà del secolo XIX. Scritti e lettere, raccolti e illustrati,* Tip. F. Giannini, Napoli. 1907.

NICOLINI F., *Voci inedite del Repertorio degli scrittori napoletani, a cura di B. Nicolini*, Arte tipografica, Napoli 1981.

NICOLINI N., *Al Chiarissimo Signor Ortolan Professore di Legislazion Penale Comparata alla Facoltà di Dritto in Parigi. Napoli, il di di dicembre 1845*, in G. Carmignani, C. Cantù (curr.), *Delle opere legali e della vita di Nicola Nicolini, esame fatto dal Sig. Ortolan, professore di legislazion penale comparata alla Facoltà di Dritto in Parigi. Risposta del Nicolini a' dubbi del Professor parigino intorno alla ragione etimologica de' nomi di dritto ed all'origine e natura e fine delle pene, seguita dall'esame della procedura penale pubblicato dal Prof. Cav. Carmignani e dallo storico Cesare Cantù*, Stabilimento Tipografico nel Reale Albergo dei Poveri, Napoli 1850.

NICOLINI N., *Decisioni della Corte suprema di Giustizia intorno a' conflitti di competenza fra tribunali di terra e di mare e le Gran Corti criminali, tratte dal Supplimento alla collez. delle leggi, Serie criminale, compilata dall'avv. gen. Nicolini, in esecuzione del real decreto de' 25 agosto 1817, con un estratto ragionato delle decisioni medesime, contenente un trattato sulle competenze militari, per servire ad esse di tavola analitica*, Dalla Stamperia francese, Napoli 1819.

NICOLINI N., *Del passaggio dall'antica alla nuova legislazione nel Regno delle Due Sicilie. Discorso di Niccola Nicolini del 7 gennaio 1809*, Stabilimento tipografico nel Reale Albergo dei Poveri Napoli 1850.

NICOLINI N., *Della Corte Suprema di Giustizia nelle sue relazioni con le antiche instituzioni del Regno. Discorso dell'avvocato generale Niccola Nicolini pronunziato all' udienza della Corte Suprema di Cassazione di Napoli nel dì 2 giugno 1812*, Tip. Dicesina, Napoli 1841.

NICOLINI N., *Dell'utile interdetto salviano nel Regno delle Due-Sicilie dopo la pubblicazione del Codice. Trattato di Niccola Nicolini*, Stamperia di M. Criscuolo, Napoli 1827.

NICOLINI N., *Discorso delle attribuzioni della Corte Suprema di Giustizia*, in N. Nicolini, *Della Corte Suprema di Giustizia nelle sue relazioni con le antiche instituzioni del Regno. Discorso dell'avvocato generale Niccola Nicolini pronunziato all' udienza della Corte Suprema di Cassazione di Napoli nel dì 2 giugno 1812*, Tip. Dicesina, Napoli 1841.

NICOLINI N., *Il mio ritorno nella Corte Suprema,* in *La Musa di famiglia. Memorie domestiche di Niccola Nicolini a Niccola Santamaria nipote di lui da figlia*, Stabilimento tipografico nel Reale albergo dei poveri, Napoli 1849.

NICOLINI N., *Il richiamo a' pubblici ufizii*, in *La Musa di famiglia. Memorie domestiche di Niccola Nicolini a Niccola Santamaria nipote di lui da figlia*, Stabilimento tipografico nel Reale albergo dei poveri, Napoli 1849.

NICOLINI N., *Istruzione per gli atti giudiziarj di competenza de' Giudici di pace*, Tipografia di Angelo Trani, Napoli 1812.

NICOLINI N., *La Musa di famiglia. Memorie domestiche di Niccola Nicolini a Niccola Santamaria nipote di lui da figlia*, Stabilimento tipografico nel Reale albergo dei poveri, Napoli 1849.

NICOLINI N., *Lettera a Giovanni Carmignani*, Napoli 17 gennaio 1833, in F. NICOLINI (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici nella prima metà del secolo XIX. Scritti e lettere, raccolti e illustrati,* Tip. F. Giannini, Napoli. 1907.

NICOLINI N., *Lettera a Ortolan*, Napoli 1° dicembre 1845, in F. NICOLINI (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici nella prima metà del secolo XIX. Scritti e lettere, raccolti e illustrati,* Tip. F. Giannini, Napoli. 1907.

NICOLINI N., *Lettera a Vincenzo Salvagnoli*, Napoli 30 maggio 1839, pubblicata in F. NICOLINI (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici nella prima metà del secolo XIX. Scritti e lettere, raccolti e illustrati,* Tip. F. Giannini, Napoli. 1907,

NICOLINI N., *Quistioni di dritto trattate nelle conclusioni, ne' discorsi ed in altri scritti legali di Niccola Nicolini*, Tipografia Prete, Napoli 1869, in voll. 2;

NICOLINI N., *Quistioni di dritto trattate nelle conclusioni, ne' discorsi ed in altri scritti legali di Niccola Nicolini, Avvocato generale del Re presso la Corte Suprema di Giustizia di Napoli, Professore di dritto nella Regia Universita' degli Studi, ed attuale Ministro Segretario di Stato. Prima edizione livornese*, Vol. unico, Editore Vincenzo Mansi, Livorno 1844

NICOLINI N., *Schiarimenti* biografici, in N. Nicolini, La *Musa di famiglia*, *La Musa di famiglia. Memorie domestiche di Niccola Nicolini a Niccola Santamaria nipote di lui da figlia*, Stabilimento tipografico nel Reale albergo dei poveri, Napoli 1849

NICOLINI N., *Storia de' principii regolatori della instruzione delle pruove ne' processi penali di Niccola Nicolini tratta dalla sua opera: Della procedura penale nel regno delle Due-Sicilie*, Tipografia di M. Criscuolo, Napoli 1829.

NICOLINI N., *tra diritto e politica: nuovi documenti e prospettive di ricerca*, in *Jurisdictio. Storia e prospettive della Giustizia*, n. 0, 2019;

NISCO N., *Storia del Reame di Napoli dal 1824 al 1860. Francesco I - Ferdinando II - Francesco II,* Lanciano e Veraldi, Napoli 1908;

Notizie interne. Napoli 8 novembre, in *Giornale del Regno delle Due Sicilie*, n. 257 (9 novembre 1830).

NOUGUIER L. C., *Delle Lettere di Cambio e degli Effetti di Commercio in genere: Opera che contiene 1) un trattato, 2) la giurisprudenza, 3) le opinioni degli autori, 4) la legislazione antica, 5) la legislazione attuale della Francia, 6) la legislazione internazionale, di Luigi Nouguier Avvocato delle Corte Reale di Parigi accresciuta della giurisprudenza e della legislazione belgica, del confronto colla nuova legislazione del Regno dei Paesi Bassi e del regolamento provvisorio dello Stato Pontificio*, Tiocchi, Bologna 1843.

NOVARESE D., *Istituzioni e processo di codificazione nel regno delle Due Sicilie. Le leggi penali del 1819*, Giuffré. Milano 2000;

NOZZICONE L., *La Massimazione delle sentenze. Con una nota introduttiva di Andrea Di Porto*, Cedam, San Giuliano Milanese 2021.

ORLANDO V.E., *Sull'unificazione della Cassazione civile. Conferenza tenuta nell'aula Magna dell'Università di Palermo il 19* marzo 1893, *edita a cura del Comitato Permanente contro la unificazione della Cassazione civi*le, F.lli Vena, Palermo 1893.

ORTOLAN J.L.E., *Criminalistes italiens. Niccola Nicolini,* in *Revue de législation et jurisprudence*, tomo I, marzo 1845,

ORTOLAN J.L.E., *Delle opere legali e della vita di Niccola Nicolini*, Stabilimento tipografico nel Reale albergo dei poveri, Napoli 1850

ORTOLAN J.L.E., *Lettera a Niccola Nicolini,* Parigi 28 maggio 1845, pubblicata in F. NICOLINI (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici nella prima metà del secolo XIX. Scritti e lettere, raccolti e illustrati,* Tip. F. Giannini, Napoli. 1907,

PADOA SCHIOPPA A., *Italia ed Europa nella storia del diritto*, il Mulino, Bologna 2003, pp. 495-532;

PANZAROLA A., *La cassazione civile giudice del merito, volume primo, Cassazione e terza istanza*, Aracne, Roma 2003.

PELLICO S., *Lettera a Niccola Nicolini*, 11 febbraio 1852, in F. Nicolini (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici nella prima metà del secolo XIX. Scritti e lettere, raccolti e illustrati,* Tip. F. Giannini, Napoli. 1907

PELLICO S., *Lettera a Niccola Nicolini*, Napoli 28 febbraio 1852, in F. Nicolini (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici nella prima metà del secolo XIX. Scritti e lettere, raccolti e illustrati,* Tip. F. Giannini, Napoli. 1907

PENE VIDARI G. S., *Le origini di "Giurisprudenza Italiana"*, in "Giurisprudenza italiana", Fasc. XI (2000).

PENE VIDARI G.S. (cur.), *I plebisciti del 1860 e il governo sabaud*o, Deputazione Subalpina di Storia Patria, Torino 2016.

PESSINA E., *Dei progressi del Diritto penale in Italia nel secolo XIX*, in E. Pessina, *Opuscoli di diritto penale*, presso Giuseppe Marghieri, Napoli 1874.

PESSINA E., *Discorsi vari*, vol. II, Casa Editrice Napoletana, Napoli 1913.

PESSINA E., *Il diritto penale in Italia da Cesare Beccaria sino alla promulgazione del codice penale vigente (1764-1890)*, Società Editrice Libraria, Milano 1906,

PESSINA E., *Inaugurazione del busto di Nicola Nicolini*, in *Annuario della R. Università degli studii di Napoli. Anno scolastico 1883-84*, Tipografia dell'Accademia Reale delle scienze, Napoli 1884.

PESSINA E*., La scuola storica napoletana nella scienza del diritto: discorso letto dal prof. Enrico Pessina il 5 di marzo del 1882 nella grande aula della Corte di Appello di Napoli*, Riccardo Marghieri di Gius, Napoli 1882.

PESSINA E., *La scuola storica napoletana nella scienza del diritto. Discorso del Prof. Pessina*, in G. Zanardelli (cur.), *I busti in Castelcapuano. 5 marzo 1882*, Morano, Napoli 1882.

PESSINA E., *Svolgimento storico del diritto penale in Italia dalle invasioni barbariche alle riforme del secolo XVIII, pel prof. C. Calisse. Il diritto penale in Italia da Cesare Beccaria sino alla promulgazione del Codice penale vigente (1764-1890) pel prof. E. Pessina,* in *Enciclopedia del diritto penale italiano: Raccolta di monografie*, vol. 2, Soc. Editrice Libraria, Milano 1906.

PETRONIO U., *Il Senato di Milano. Istituzioni giuridiche ed esercizio del potere nel Ducato di Milano da Carlo V a Giuseppe II*, Giuffrè, Milano 1972.

PETRONIO U., *La lotta per la codificazione*, Giappichelli, Torino 200.

PICARDI N., *Giuseppe Pisanelli e la Cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2000.

PIERGIOVANNI V. (cur.), *Sapere accademico e pratica legale fra Antico Regime ed unificazione nazionale. Convegno organizzato onvegno organizzato dall'Accademia ligure di scienze e lettere in collaborazione con Istituto lombardo, Accademia di scienze e lettere, Accademia delle Scienze di Torino, Accademia degli Intronati di Siena, Accademia Nazionale di Lettere, Scienze ed Arti di Modena Dipartimento "G. Tarello", sez. di Storia del diritto. Genova, 7 e 8 novembre 2008*, Accademia ligure di scienze e lettere, Genova 2009.

PIERGIOVANNI V., *Una raccolta di sentenze della Rota civile di Genova nel XVI secolo*, in M. Sbriccoli, A. Bettoni (curr.), *Grandi tribunali e Rote nell'Italia di antico regime*, Giuffrè, Milano 1993.

PISANELLI G., *Della Corte di cassazione*, tip. della Regia Università, Napoli 1875.

Pisanelli G., *Della Corte di Cassazione. Atti dell'Accademia di Scienze morali e politiche*, vol. XII, tip. R. Università, Napoli 1875.

PISANELLI G., *Della corte di Cassazione. Memoria del socio Giuseppe Pisanelli*, in *Atti dell'Accademia di Scienze morali e politiche XII*, Società reale, Napoli 1875.

R. DE STERLICH U, RUSSO, L. CEPPARONE (curr.), *Lettere a G. Lami (1750-1768)*, Jovene, Napoli 1994.

R.D. n. 2 del 3 gennaio 1861, in *Giornale del Governo della provincia di Napoli*, Napoli 1861.

R.D. n. 4498 del 17 dicembre 1860, in *Raccolta degli Atti di governo* di S.M. il Re di Sardegna., vol. XXIX, parte IV, Stamperia reale, Torino 1860.

R.D. n. 4499 del 17 dicembre 1860, in *Raccolta degli Atti di governo* di S.M. il Re di Sardegna., vol. XXIX, parte IV, Stamperia reale, Torino 1860.

R.D. n. 601 del 24 marzo 1923.

Real Decreto dei 25 agosto 1817, in *Suppl. CLS, dec. civ.*, vol. I.

Regolamento per la disciplina delle autorità giudiziarie per i reali dominj al di qua del faro, Nella Stamperia della pietà de' Turchini strada Medina n. 17, Napoli 1828.

Rerum in supremis Neapolis tribunalibus judicatarum absolutissimae collectionis summa cura et studio nunc primum concinnatae. Tomus primus complectens Sacri Regii Consilii selectiores decisiones Ann. 1774. 1775. 1776., Ex Regia Typographia, 1787 Napoli.

RICCIARDI G., *Il progresso delle scienze delle lettere e delle arti,* Torchi del Procelli, Napoli 1832-1847.

RICCIO G.A., *Decisionum Curiae Archiepisopalis Neapolitanae Pars III*, Ex Typ. Haeredum T. Longhi, Neapli 1623.

ROBERTI S., *Dei reati e delle pene in genere, secondo la nuova legislazione in Italia mess'a confronto con le leggi penali delle Due Sicilie: trattato di Santo Roberti, già Consigliere con le funzioni di Avvocato Generale presso la Corte Suprema di Giustizia, e già Professore di diritto penale nella Regia Università degli Studi di Napoli, in comento alle materie contenute nelle nozioni preliminari e nel libro 1 del Codice penale sardo dell'anno 1859 ed in continuazione al Corso del diritto penale dello stesso autore*, Stamperie e cartiere del Fibreno, Napoli 1862.

ROMANO A., *Tribunali, giudici e sentenze nel "Regnum Siciliae" (1130-1516)*, in J.H. Baker (cur.), *Judicial recods, Law Reports and the Growth of Case Law*, Duncker & Humblot, Berlin 1989.

ROMEO R., *Momenti e problemi della Restaurazione nel Regno delle Due Sicilie (1815-1820)*, in *Rivista Storia Italiana*, 3 (1955).

RONCO M., *L'eredità filosofica di Vico in Niccola Nicolini giureconsulto napoletano*, in *L'Ircocervo*, n.1 (2022).

ROSSI P., *Lettera a Niccola Nicolini*, Ginevra 1832, pubblicata in F. NICOLINI (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici nella prima metà del secolo XIX. Scritti e lettere, raccolti e illustrati,* Tip. F. Giannini, Napoli. 1907.

ROVITO P.L., *La Rivoluzione Costituzionale di Napoli (1647-48)*, in *Rivista Storica Italiana*, XCVIII, fasc. II (1986).

ROVITO P.L., *Respublica dei togati. Giuristi e società nella Napoli del Seicento*, Jovene, Napoli 1982.

RUIZ D., *La cassazione e la terza istanza pei giudicii civili*, Tipografia Fava e Garagnani, Bologna 1891.

S. ARGINE, *Cassazione e Terza istanza nell'esperienza storica lombarda*, in *Rivista di diritto processuale*, LXVIII, 2013.

S. DAUCHY, V. DEMARS-SION, *Les recueils d'arrêts et dictionnaires de jurisprudence (XVIe - XVIIIe siècles), Collection bibliographie, La Mémoire du Droit, Paris, 2005; S. Dauchy, L'arrestographie, un genre littéraire?,* in *Revue d'historie des faculties de droit et de la culture juridique, du monde des jurists et du livre juridique*, SHDF, Paris. 2011.

S. VINCIGUERRA (cur.), *Codice per lo Regno delle Due Sicilie (1819). Parte seconda. Leggi Penali,* Cedam, Padova 1996, p. XLIV.

SAVELLI R., *Tribunali, "decisiones" e giuristi: una proposta di ritorno alle fonti*, in G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera (curr.), *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, Il Mulino, Bologna 1994

SCIROCCO A., *Dalla seconda restaurazione alla fine del Regno*, in *Storia del Mezzogiorno*. IV. *Il regno dagli Angioini ai Borbone*, Edizioni del Sole, Napoli 1994.

SCIROCCO A., *Il Mezzogiorno nell'età della Restaurazione*, Libreria Scientifica Editrice, Napoli 1971.

SCIROCCO A., *L'Italia del Risorgimento (1800-1860)*, Il Mulino, Bologna 1990.

SCIROCCO A., *L'Italia del Risorgimento (1800-1871)*, Il Mulino, Bologna 1993.

SCIUMÈ A., *Fra revisione e Cassazione: modelli di organizzazione giudiziaria e politica dell'unificazione nella Lombardia postunitaria*, in *Ius mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Giuffrè, Milano 1996.

SCLOPIS F., *Lettera a Niccola Nicolini*, Torino 15 marzo 1844, pubblicata in F. NICOLINI (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici nella prima metà del secolo XIX. Scritti e lettere, raccolti e illustrati,* Tip. F. Giannini, Napoli. 1907.

SCLOPIS F., *Lettera a Niccola Nicolini*, Torino 21 aprile 1843, pubblicata in F. NICOLINI (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici nella prima metà del secolo XIX. Scritti e lettere, raccolti e illustrati,* Tip. F. Giannini, Napoli. 1907.

SCOTTI A.A., *Per le solenni esequie di D. Tommaso Caravita principe di Sirignano presidente della Suprema Corte di Giustizia. Orazione di Angelo Antonio Scotti*, tip. Agnello Nobile, Napoli 1820.

SGARD J., *Dictionnaire des journaux. 1600-1789*, Vol 1, Voltaire Foundation, Paris-Oxford 1991.

SIREY J.B., *Recueil général des lois et des arrêts, en matière Civile, Criminelle, Commerciale et de Droit Public (ou recueil Sirey)*, quai de l'Horloge, Paris 1800-1914.

SISMONDI J.C.L., *Spirito e Teoria del Codice di Procedura Civile, ossia il Pratico Legale. Con annotazioni, e colle questioni diverse agitate sugli articoli, e le decisioni delle corti di Appello. e della Cassazione di Francia, e con le formule progressivamente disposte secondo il cammino dei giudizii. Edizione eseguita sull'ultima di Milano*, presso Lorenzo Dato, Palermo 1819-20, in voll. 9.

SOFIA F., *Una scienza per l'amministrazione. Statistica e pubblici apparati tra età rivoluzionaria e Restaurazione*, vol. I, Carocci, Roma 1988.

SOLIMANO S., *Amori in causa. Strategie matrimoniali nel Regno d'Italia napoleonico (1806-1814*), Giappichelli, Torino 2017.

SOLIMANO S., *Il letto di Procuste. Diritto e politica nella formazione del codice civile unitario. I progetti Cassinis (1860-1861)*, Giuffré, Milano 2003.

SOLIMANO S., *Verso il Code Napoléon: il progetto di codice civile di Guy Jean- Baptiste Target (1798-1799)*, Giuffrè, Milano 1998.

STILE A.M., *Il Codice penale del 1819 per lo Regno delle Due Sicilie*, in S. Vinciguerra (cur.), *I Codici preunitari e il Codice Zanardelli*, Cedam, Padova 1993.

TALAMO G., *Massime di giurisprudenza civile della Corte di Cassazione di Napoli raccolte e ordinate da Giuseppe Talamo. Anno 1876 - Parte I*, Tipografia a San Giov. Magg. Pignatelli, Napoli 1878.

TALAMO G., *Massime di giurisprudenza civile della Corte di Cassazione di Napoli raccolte e ordinate da Giuseppe Talamo. Anno 1876–Parte II*, Tipografia del Fibreno, Napoli 1876.

TARANTINI L., *Nicola Nicolini*, in *Commemorazioni di giuristi napoletani*, Napoli s.d.

TARUFFO M., *Cassazione e revisione: un problema nella storia delle istituzioni giudiziarie*, in Aa.Vv., *Studi in Onore di Tito Carnacini*, vol. 2, Giuffrè, Milano 1984.

TARUFFO M., *Il vertice ambiguo. Saggi sulla Cassazione civile*, il Mulino, Bologna 1991.

TARUFFO M., *L'obbligo di motivazione civile*, Cedam, Padova 1974.

TAVILLA E., *Tra cattedra e tribunale: la Giurisprudenza forense unita al diritto patrio di Giuseppe Cassiani Ingoni (Modena 1827-1833)*, in V. Piergiovanni (cur.), *Sapere accademico e pratica legale fra antico regime ed unificazione nazionale: convegno*

organizzato dall'Accademia ligure di scienze e lettere in collaborazione con Istituto lombardo, Accademia di scienze e lettere, Accademia delle scienze di Torino, Accademia degli Intornati di Siena, Accademia nazionale di lettere, scienze ed arti di Modena, Dipartimento "G. Tarello", Sez. di Storia del Diritto. Genova, 7 e 8 novembre 2008, Accademia ligure di scienze e lettere, Genova 2009.

TITA M., P*rocessi per usura ideologie giuridiche e soluzioni giudiziarie tra Sette e Ottocento*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 2008.

TITA M., *Sentenze senza motivi. Documenti sull'opposizione delle magistrature napoletane ai dispacci del 1774*, Jovene, Napoli 2000.

TORRISI J.C.S., *Il tribunale speciale per la difesa dello Stato. Il giudice politico nell'ordinamento dell'Italia fascista (1926-1943)*, Bononia University Press, Bologna 2016.

TROMBETTA V., *L'editoria a Napoli nel Decennio francese. Produzione libraria e stampa periodica tra Stato e imprenditoria privata (1806-1815)*, Franco Angeli, Milano 2011.

TURCO L., *La giustizia d'eccezione tra antico e nuovo diritto. I tribunali straordinari nel regno di Napoli*, Satura editrice, Napoli 2009.

VANO C., A. MAZZACANE (curr.), *Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale* Jovene, Napoli 1994.

VASELLI F., *Manuale pel Giureconsulto*, Tipografia dell'Ariosto, Napoli 1836 – 1859, vol. 19.

VESCIO N., *Nicola Nicolini e il costituzionalismo moderato*, in *Montesquieu.it*, n. 11 (2019).

VIEUSSEUX G. P. (cur.), *Antologia*, tomo XXIV, n. 100 (aprile), Tipografia di Luigi Pezzati, Firenze 1829.

VILLANI P., *Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione*, Laterza, Roma-Bari 1962.

VINCI S., *«Saggio sulla giurisprudenza penale del Regno di Napoli» di Pasquale Maria Liberatore*, in F. Mastroberti (cur.), *Il regno di Napoli nell'Europa napoleonica. Saggi e ricerche*, Editoriale Scientifica, Napoli 2016.

VINCI S., *An Autonomous Path for the Italian Penal Code of 1889: The Constructing Process and the First Case Law Applications*, in A. Masferrer (cur.), *The Western Codification of Criminal Law, Studies in the History of Law and Justice* 11, New York 2018.

VINCI S., *Cloridoro Nicolini (1780-1859). Un magistrato alla ricerca delle regole dell'equità,* in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto*, anno III (2010).

VINCI S., *Il codice latino romano nella giurisprudenza della Gran Corte civile di Trani,* in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto*, anno II (2009).

VINCI S., *La giustizia di guerra nella piazzaforte militare di Taranto (1915-1918)*, in L. Martínez Peñas, M. Fernández Rodríguez (curr.), *Reflexiones sobre jurisdicciones especiales*, Asociación Veritas, Valladolid 2016.

VINCI S., *La Giustizia penale nelle sentenze della Cassazione napoletana (1809-1861)*, Editoriale Scientifica, Napoli 2019.

VINCIGUERRA S. (cur.), *Codice per lo Regno delle Due Sicilie (1819*). *Parte seconda. Leggi Penali,* Cedam, Padova 1996.

VINCIGUERRA S., *Diritto penale italiano. Concetto, fonti, validità, interpretazione*, Vol. I, Cedam, Padova 1999.

VON LOBSTEIN F., *Giovanni vittorio Englen. Giurista calarese (1780-1848),* in U. Zanotti Bianco, G. Isnardi, *Arch. stor. per la Calabria e per la Lucania*, XXXII, vol. 2, Collezione Meridionale Editrice, Roma 1964.

VON SAVIGNY F.C., *Lettera a Niccola Nicolini*, 18 dicembre 1829; ID, *Lettera a Niccola Nicolini*, Berlino 13 settembre 1831

VON SAVIGNY F.C., *Lettera a Niccola Nicolini*, Berlino 18 dicembre 1829, in F. Nicolini (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici nella prima metà del secolo XIX. Scritti e lettere, raccolti e illustrati,* Tip. F. Giannini, Napoli. 1907.

VON SAVIGNY F.C., *Lettera a Niccola Nicolini*, Berlino 21 ottobre 1836, in F. NICOLINI (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici nella prima metà del secolo XIX. Scritti e lettere, raccolti e illustrati,* Tip. F. Giannini, Napoli. 1907.

VON SAVIGNY F.C., *Lettera a Niccola Nicolini*, Berlino 30 luglio 1834, in F. NICOLINI (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici nella prima metà del secolo XIX. Scritti e lettere, raccolti e illustrati,* Tip. F. Giannini, Napoli. 1907,

VON SAVIGNY F.C., *Lettera a Niccola Nicolini. Berlino 19 luglio 1838*, in F. Nicolini (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici nella prima metà del secolo XIX. Scritti e lettere, raccolti e illustrati*, Tip. F. Giannini, Napoli. 1907.

VON SAVIGNY F.C., L*ettera a Niccola Nicolini. Berlino 21 ottobre 1836*, in *F. Nicolini (cur.), Niccola Nicolini e gli studii giuridici nella prima metà del secolo XIX. Scritti e lettere, raccolti e illustrati*, Tip. F. Giannini, Napoli. 1907.

VON SAVIGNY F.C., *Lettera a Niccola Nicolini. Berlino 28 agosto 1835*, in F. Nicolini (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici nella prima metà del secolo XIX. Scritti e lettere, raccolti e illustrati*, Tip. F. Giannini, Napoli. 1907.

VON SAVIGNY F.C., *Lettera a Niccola Nicolini. Berlino 30 luglio 1834*, in F. Nicolini (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici nella prima metà del secolo XIX. Scritti e lettere, raccolti e illustrati*, Tip. F. Giannini, Napoli. 1907.

VON SAVIGNY F.C., *Ragionamenti storici di dritto tradotti dall'originale tedesco e preceduti da un discorso da A. Torchiarulo*, parte I, Tip. all'insegna del Diogene, Napoli 1852.

VON SAVIGNY, *Lettera a Niccola Nicolini*, Berlino 13 settembre 1831, in F. NICOLINI (cur.), *Niccola Nicolini e gli studii giuridici nella prima metà del secolo XIX. Scritti e lettere, raccolti e illustrati,* Tip. F. Giannini, Napoli. 1907.

ZANARDELLI G. (cur.), *I busti in Castelcapuano. 5 marzo 1882*, Morano, Napoli 1882.

ZAZO A., *Il giornalismo a Napoli nella prima metà del secolo XIX*., Procaccini, Napoli 1985.